Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1328-B

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

19/03/2018 - 12:38

Indice

1. DDL S. 1328-B - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 1328-B . . . 6
1.2.2. Relazione 1328-C . . . 84
1.2.3. Testo correlato 1328-C (ALLEGATO) . . . 89
1.2.4. Testo approvato 1328-B (Bozza provvisoria) . . . 143
1.3. Trattazione in Commissione . . . 173
1.3.1. Sedute . . . 174
1.3.2. Resoconti sommari . . . 176
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 177
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 09/03/2016 . . . 178
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170 (pom.) del 16/03/2016 . . . 187
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 235 (ant.) del 22/03/2016 . . . 190
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 22/03/2016 . . . 191
1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172 (pom.) del 05/04/2016 . . . 194
1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 12/04/2016 . . . 248
1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 176 (pom.) del 20/04/2016 . . . 254
1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177 (pom.) del 27/04/2016 . . . 261
1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 183 (pom.) del 18/05/2016 . . . 297
1.4. Trattazione in consultiva . . . 326
1.4.1. Sedute . . . 327
1.4.2. Resoconti sommari . . . 332
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 333
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016 . . . 334

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/06/2016 . . . 340
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 344
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016 . . . 345
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 569 (pom.) del 03/05/2016 . . . 354
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 574 (pom.) dell'11/05/2016 . . . 362
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 17/05/2016 . . . 367
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 18/05/2016 . . . 376
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 593 (pom.) del 27/06/2016 . . . 380
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 386
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 335 (pom.) del 17/03/2016 . . . 387
1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 337 (ant.) del 23/03/2016 . . . 390
1.4.2.3.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 338 (pom.) del 30/03/2016 . . . 393
1.4.2.3.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 339 (pom.) del 30/03/2016 . . . 398
1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) . . . 401
1.4.2.4.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 226 (pom.) del 05/04/2016 . . . 402
1.4.2.4.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 227 (pom.) del 12/04/2016 . . . 406
1.4.2.5. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 411
1.4.2.5.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 208 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 412
1.4.2.5.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (ant.) del 16/03/2016 . . . 417
1.4.2.6. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 422
1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 173 (ant.) del 16/03/2016 423
1.4.2.6.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 19/04/2016 . . . 431
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 432
1.5.1. Sedute . . . 433
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 434
1.5.2.1. Seduta n. 639 (pom.) dell'08/06/2016 . . . 435
1.5.2.2. Seduta n. 653 (pom.) del 05/07/2016 . . . 458
1.5.2.3. Seduta n. 654 (ant.) del 06/07/2016 . . . 534
1.5.2.4. Seduta n. 655 (pom.) del 06/07/2016 . . . 659

1. DDL S. 1328-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1328-B
XVII Legislatura

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
Titolo breve: *competitività settore agricolo*

Iter
6 luglio 2016: approvato definitivamente. Legge
Successione delle letture parlamentari

S.1328	approvato
C.3119	approvato con modificazioni
S.1328-B	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 154/16 del 28 luglio 2016, GU n. 186 del 10 agosto 2016.

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Enrico Letta** , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **Enrico Letta** (Governo Letta-I)
Di concerto con
Ministro senza portafoglio per gli affari europei **Enzo Moavero Milanesi** , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e autonomie **Graziano Delrio** , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e semplificazione **Gianpiero D'Alia** , Ministro dell'economia e finanze **Fabrizio Saccomanni** , Ministro della giustizia **Anna Maria Cancellieri** , Ministro delle infrastrutture e trasporti **Maurizio Lupi** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Enrico Giovannini** , Ministro della salute **Beatrice Lorenzin** , Ministro dello sviluppo economico **Flavio Zanonato** , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare **Andrea Orlando** , Ministro degli affari esteri **Emma Bonino** , Ministro dell'interno **Angelino Alfano** , Ministro della difesa **Mario Mauro**
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2014
Relazione tecnica pervenuta l'11 maggio 2016.
Presentazione
Trasmesso in data **22 febbraio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 580 del 23 febbraio 2016.
Classificazione TESEO
PRODUZIONE AGRICOLA , PIANI DI SVILUPPO , BILANCIO DELLO STATO , ANNO

FINANZIARIO 2014

Articoli

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.1, 4, 5, 39), AUTORIZZAZIONI (Artt.1, 4), IMPRESE AGRICOLE (Artt.1, 6, 11, 12, 18, 20, 38), OLIVE E OLIVICOLTURA (Art.1), OLIO DI OLIVA (Artt.1, 10), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Artt.1, 39), COLTIVATORI DIRETTI (Art.1), REGIONI (Art.1), PROVINCIA DI TRENTO (Art.1), PROVINCIA DI BOLZANO (Artt.1, 8), PROVINCE AUTONOME (Artt.1, 8), PASCOLI E PASTORIZIA (Art.1), ACQUE (Art.1), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.1, 22), VINO (Art.1), VITICOLTURA (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 15, 17, 22, 25, 39), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.1, 5, 6, 7, 15, 17, 22, 39), BOVINI (Art.1), ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO (Artt.1, 15), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 7, 28), CONDANNE PENALI (Art.39), SERVITU' (Art.3), GASDOTTI E OLEODOTTI (Art.3), IMPIANTI E RETI PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI (Art.3), STRADE (Art.3), ZONE AGRICOLE (Art.3), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.4), SILENZIO ASSENSO (Art.4), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.5, 6, 15, 21, 25, 31), PARERI PARLAMENTARI (Artt.5, 6, 15), PESCA (Artt.20, 39, 40), AGRICOLTURA (Artt.5, 39), TESTI UNICI (Art.5), ACQUACOLTURA (Artt.7, 20, 39), GIOVANI (Art.6), IMPRENDITORI (Art.6), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.6), ETA' DELLE PERSONE (Art.6), PENSIONATI (Art.6), PROGRAMMI E PIANI (Artt.6, 19), AGRICOLTURA BIOLOGICA (Artt.7, 22), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.7), VIGILANZA (Art.15), AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (Art.15), AGECONTROL SPA (Art.15), SPORT EQUESTRI (Art.15), DOPING (Art.15), ISTITUTO PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE (ISA SPA) (Artt.15, 20), ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) (Art.15), ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) (Artt.15, 20), BASI DI DATI (Artt.9, 16, 17, 32, 34), INTERNET (Art.16), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.18), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.19, 21), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Artt.15, 19, 21), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.21), RISCHI (Art.21), FONDI DI GARANZIA (Artt.13, 21), MENSE SCOLASTICHE (Art.22), MENSE DI SERVIZIO (Art.22), PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE (Art.22), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.22), PESCA E PESCICOLTURA (Art.22), RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE (Art.22), VENDITA DIRETTA (Art.22), PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (Artt.23-25), LEGUMI ORTAGGI E VERDURE (Artt.23-25), CONSERVE (Artt.24, 25), PRODOTTI ALIMENTARI INSCATOLATI (Artt.24, 25), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Artt.24, 26), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.27, 39, 40), UNIONE EUROPEA (Art.29), TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI (Art.29), SCAMBI INTRACOMUNITARI (Art.29), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.30), CEREALI (Artt.31, 32), DIRITTI DI PRELAZIONE (Art.1), TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI (Art.1), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Artt.1, 11), COSTI (Art.1), ISPEZIONI (Art.1), PARITA' TRA SESSI (Art.2), CONSORZI (Artt.2, 11), AMMINISTRATORI (Art.2), STATUTI (Art.2), BOSCHI E FORESTE (Art.5), PROPRIETA' CONTADINA (Art.8), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.8), INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE (Art.9), CONSORZIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI (Art.10), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Art.10), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.10, 11, 41), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Art.11), MANUTENZIONE (Art.12), PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (Art.12), IMPRESE ARTIGIANE (Art.12), IMPRESE INDUSTRIALI (Art.12), COOPERATIVE (Art.12), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.12), REGISTRO DELLE IMPRESE (Art.12), LATTE (Artt.14, 19), CONTRATTI (Artt.14, 17), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Art.15), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.15), GRUPPI DI IMPRESE (Art.17), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.23, 24), BURRO (Art.33), REGISTRI DI CARICO E SCARICO (Art.33), APICOLTURA (Art.34), BIRRA (Artt.35, 36), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.35), FUNGHI E TARTUFI (Art.37), SUINI (Art.38),

DIVIETI (Artt.38-40), MARE (Art.39), RISERVE DI CACCIA E PESCA (Artt.39, 40), LAGHI STAGNI LAGUNE (Art.40), FIUMI E TORRENTI (Art.40)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Roberto Formigoni** (AP (NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 9 marzo 2016) .
Relatore di maggioranza Sen. **Roberto Formigoni** (AP (NCD-UDC)) nominato nella seduta pom. n. 183 del 18 maggio 2016 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Annunciata la relazione orale il 23 maggio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 24 maggio 2016.

Assegnazione

Assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede referente** il 1 marzo 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 583 del 1 marzo 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1328-B

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1328-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*,** , **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (LETTA)
di concerto con il **Ministro per gli affari europei** (MOAVERO MILANESI)
con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (DELRIO)
con il **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione** (D'ALIA)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)
con il **Ministro della giustizia** (CANCELLIERI)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (LUPI)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (GIOVANNINI)
con il **Ministro della salute** (LORENZIN)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (ZANONATO)
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (ORLANDO)
con il **Ministro degli affari esteri** (BONINO)
con il **Ministro dell'interno** (ALFANO)
e con il **Ministro della difesa** (MAURO)

(V. *Stampato n.* **1328**)

approvato dal Senato della Repubblica il 13 maggio 2015

(V. *Stampato Camera n.* **3119**)

modificato dalla Camera dei deputati il 18 febbraio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 febbraio 2016

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
Approvato dal Senato della Repubblica	Approvato dalla Camera dei deputati
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura	**Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo** e **agroalimentare,** nonché sanzioni in materia di pesca illegale
Titolo I	Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE
Art. 1.	Art. 1.
(Semplificazioni in materia di controlli)	*(Semplificazioni in materia di controlli)*

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:	1. *Identico*:
«*3-bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione».	«*3-bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i **produttori di cui al comma 1** che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera **350** kg di **olio** per campagna di commercializzazione».
2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».	2. *Identico*.
	3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: **«2- *bis*) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».**
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i)*, del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f)*, del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.	**4**. *Identico*.

4. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto **di natura non regolamentare** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.	**5**. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con **regolamento adottato con** decreto del **Ministro** delle politiche agricole alimentari e forestali**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,** sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	**6**. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi **4** e **5** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.	**7**. *Identico*.
7. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.	**8**. *Identico*.
8. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.	**9**. *Identico*.

9. All'articolo 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,».	**10**. All'articolo 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica**,** l'agricoltura di precisione **e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario**,».
	11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis* . La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».
	12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1o gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
	Art. 2.
	(Parità tra i sessi nei consorzi di tutela)
	1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« *17-bis* . Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Art. 2.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;**

***b)* al secondo comma, dopo le parole: «denominazioni contraffatte» sono aggiunte le seguenti: «, imitate, usurpate o evocate».**

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 518. - *(Pubblicazione della sentenza)*. - La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza».

Soppresso

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-*quater*,».	
4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 51, commi 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale,».	
Art. 3. *(Disposizioni in materia di servitù)* 1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno**, che deve comprendere l'eventuale danno** causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni.	Art. 3. *(Disposizioni in materia di servitù)* 1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni **e alle attrezzature di produzione**.
Art. 4. *(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)* 1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni». 2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.	Art. 4. *(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)* *Identico*

Art. 5. *(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura)*	Art. 5. *(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, **silvicoltura e filiere forestali**)*
1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, **pesca e acquacoltura**, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.	1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, **silvicoltura e filiere forestali**, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	2. *Identico*:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;	*a) identica;*
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;	*b) identica;*
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;	*c) identica;*
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;	*d) identica;*
e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, **pesca e acquacoltura** al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura**, pesca e acquacoltura**;	*e)* revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura**, pesca e acquacoltura**;	*f)* introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;
g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari**, del settore della pesca e dell'acquacoltura**, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;	*g)* armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
	***h)* revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.**
***h)*semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;**	*soppressa*
***i)* eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;**	*soppressa*
***l)* coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;**	*soppressa*

***m)* razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;**	*soppressa*
***n)* coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;**	*soppressa*
***o)* sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.**	*soppressa*
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione**, con il Ministro dell'economia e delle finanze** e con i Ministri **interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso** alle Camere per l'espressione **dei pareri** delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari **e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.** Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, **trasmette nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni**, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo** entro **il termine di dieci** giorni dalla data della nuova trasmissione. **Decorso tale termine,** i decreti possono comunque essere adottati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, **corredati della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione,** per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette entro quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati **in via definitiva dal Governo**.	**4**. *Identico*.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
Art. 6.	Art. 6.

(Società di affiancamento per le terre agricole)	*(**Delega al Governo in materia di** società di affiancamento per le terre agricole)*
1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:	1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è **delegato** ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **un decreto legislativo per la disciplina delle** forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti **princìpi** e criteri **direttivi:**
a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;	*a) identica;*
b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore**, analoghi a quelli previsti per le *start-up* ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221**;	*b)* prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore **agricolo**;
c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:	*c) identica:*
1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;	1) *identico;*
2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;	2) *identico;*
3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);	3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore **agricolo** nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);
d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;	*d) identica;*
e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;	*e) identica;*

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;	*f) identica;*
g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;	*g)* prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore **agricolo**, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;	*h) identica;*
i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;	*i)* prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore **agricolo** nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;
l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.	*l)* definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore **agricolo** per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.
2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.	2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo **decreto legislativo** di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.	3. *Identico*.
4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.	4. Il **decreto legislativo** di cui al comma 1 **è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo** è **successivamente** trasmesso alle Camere per **l'espressione dei pareri** delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, **che si pronunciano nel termine di** trenta giorni dalla data di **trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.**

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.	*Soppresso*
Art. 7. *(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)* 1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati. 2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.	Art. 7. *(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)* *Identico*

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di attività che non costituiscono subappalto)

1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati».

Soppresso

Art . 8.
(Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi).

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

« *2.* Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis* , del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni».

Art . 9.

(Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti)

1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

A rt . 10 .

(Contributo al CONOE)

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera *d)* , del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

***a)* oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;**

***b)* oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera *a)* , in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;**

***c)* grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;**

***d)* oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.**

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) **gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;**

b) **gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)* , in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;**

c) **i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;**

d) **gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;**

e) **gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.**

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art . 11 .

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.

3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« *1.* I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000».

A rt . 12 .

(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

***a)* dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *c)* , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;**

***b)* da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.**

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera *b)* .

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A rt . 13 .

(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici)

1. All'articolo 1, lettera *b)* , della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico».

A rt . 14 .

(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

	« *2-bis* . Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi».
Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 9. *(Delega al Governo per il riordino **e la riduzione** degli enti , società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)*	Art. **15**. *(Delega al Governo per il riordino degli enti , società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, per il riassetto del settore ippico** e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)*
1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino **e alla riduzione** degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.	1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, **nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi,** il Governo è delegato ad adottare, entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale,** nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:	2. *Identico*:

a) definizione della struttura degli enti, società ed agenzie vigilati e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi **stessi** nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;	*a)* **revisione delle competenze e riordino** degli enti, società ed agenzie vigilati**, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6- *bis* , del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo** modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano **l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e** la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti **dei loro** organi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;	*b) identica;*
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e dal riordino degli enti, società ed agenzie vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;	*c)* utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa**, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica,** derivanti dalla riduzione **del numero** degli enti **e** società **disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma** per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

d) **riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:**

1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema **dei** pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503**;**

***e)* riordino del** sistema **dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando** la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante **il trasferimento della proprietà delle relative azioni al** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali **o ad agenzie da esso vigilate, ovvero** la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal **medesimo Ministero**, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore **dell'**AGEA;

2) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza e di realizzare un *data base* integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;	*soppresso*
3) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici;	*soppresso*
4) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;	*soppresso*
	***f)* revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore;**

e) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.	***g)*** *identica*.
	3 . Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
	a) **riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;**
	b) **prevedere le modalità di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)* , consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;**

	c) **prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera *b)* , una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;** ***d)*** **compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 30- *bis* , comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera *b)* ;** ***e)*** **prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera *b)* , tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera *d)* , con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.**
3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:	**4**. *Identico*:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;	*a) identica;*
b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;	*b) identica;*
c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;	*c) identica;*
d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;	*d) identica;*
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;	*e) identica;*
***f)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;**	*soppressa*
g) possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.	***f)* previsione della** possibilità **di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti** di autofinanziamento delle **organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia** attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi **in** attività **e investimenti riconducibili all'obiettivo del** miglioramento genetico**;** ***g)* accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.**

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.	**5**. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere**. Gli schemi dei decreti legislativi, correlati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esse contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.	**6**. *Identico*.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino **e riduzione** degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.	**7**. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilanti di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi **5** e **6** uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive..

7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito *internet* o, in mancanza, nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: *a)* il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo; *b)* l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.	**8**. *Identico*.
	9 . Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	***10*** *. Identico.*
Art. 10. *(Istituzione della Banca delle terre agricole)* 1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».	Art. **16**. *(Istituzione della Banca delle terre agricole)* 1. *Identico*.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.	2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità **e condizioni** di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
3. La Banca è accessibile nel sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.	3. La Banca è accessibile **a titolo gratuito** nel sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.	4. *Identico*.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.	5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori. **Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.** **6 . Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.**
Titolo III DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	Titolo III DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
Art. 11. ***(Modernizzazione della logistica)***	*Soppresso*

1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità: ***a)* modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;** ***b)* sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;** ***c)* sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;** ***d)* sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;** ***e)* implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.** **2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità.**	
	A rt . 17. ***(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)*** **1. All'articolo 3, comma 4- *ter* , numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: «qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4- *quater* ,».**
Art. 12. *(Assunzione congiunta di lavoratori)* 1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».	Art. **18**. *(Assunzione congiunta di lavoratori)* *Identico*
Art. 13. *(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)*	Art. **19**. *(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo il comma 7 è inserito il seguente: «*7-bis*. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»; *b)* al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.	1. *Identico*.
	2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario. **3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute è consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.** **4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità per l'accesso alle banche di dati ai sensi dei commi 2 e 3.** **5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 14. *(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*	Art. **20**. *(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:	1. *Identico*:

«*132*. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISA Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISA Spa è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».	«*132*. L'**Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)** effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'**ISMEA** effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'**ISMEA** opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'**ISMEA** stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'**ISMEA** interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'**ISMEA** sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'**ISMEA** è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».

2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-*bis* e 132-*ter* sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.	2. *Identico*.
Art. 15.	Art. **21**.
(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati)	*(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati)*
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni **e delle province autonome di Trento e di Bolzano** e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **attivando gli istituti** di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;	*a) identica;*
b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori;	*b)* disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori **nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica**;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.	*c) identica.*

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.	2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. **Lo schema** di ciascun decreto legislativo **è successivamente trasmesso** alle Camere per **l'espressione dei pareri** delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari **e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di** sessanta giorni **dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.** Decorso **tale** termine, i decreti possono essere comunque adottati**.**
3. Decorso il termine **per l'espressione dei pareri di cui al comma 2**, i decreti possono essere comunque adottati.	**3**. *Identico*.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.	
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	**4**. *Identico*.
Art. 16. *(Disposizioni per **il sostegno della pesca sociale e** lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica)*	Art. **22**. *(Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta **, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale**)*

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.	*Soppresso*
2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.	**1**. *Identico*.
Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI	Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO	Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO
Art. 17. *(Ambito di applicazione)*	Art. **23**. *(Ambito di applicazione)*
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 18, **fabbricati in Italia**.	1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo **24**.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 18 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni e rispettare i requisiti di cui al medesimo articolo 18.	2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo **24** vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni **del** medesimo articolo **24** e rispettare i requisiti di cui **all'articolo 25.**
Art. 18. *(Definizione dei prodotti)*	Art. **24**. *(Definizione dei prodotti)*

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum L.,* di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:	1. *Identico:*
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in: 1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi; 2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento; 3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;	*a) identica;*
b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;	*b)* concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo **25**, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005;	*c) identica;*

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in: 1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento; 2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;	*d) identica;*
e) pomodori semi-*dry* o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di *tunnel* ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.	*e) identica.*
Art. 19. *(Requisiti dei prodotti)* 1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 18, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	Art. **25**. *(Requisiti dei prodotti)* 1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo **24,** nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.	2. *Identico.*
Art. 20. *(Etichettatura e confezionamento)* 1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.	Art. **26**. *(Etichettatura e confezionamento)* 1. *Identico*.

2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.	2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo **25**, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo **25**, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.
Art. 21. *(Sanzioni)*	Art. **27**. *(Sanzioni)*
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria: *a)* da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi; *b)* da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.	*Identico*
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.	
3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.	
Art. 22. *(Abrogazioni)*	Art. **28**. *(Abrogazioni)*
1. Sono abrogati: *a)* la legge 10 marzo 1969, n. 96; *b)* il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 2, della presente legge; *c)* l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.	1. *Identico:* *a) identica;* *b)* il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando quanto previsto all'articolo **30**, comma 2, della presente legge; *c) identica.*
Art. 23. *(Clausola di mutuo riconoscimento)*	Art. **29**. *(Clausola di mutuo riconoscimento)*

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).	*Identico*
Art. 24. *(Disposizioni transitorie e finali del presente capo)*	Art. **30**. *(Disposizioni transitorie e finali del presente capo)*
1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.	1. *Identico.*
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della presente legge.	2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo **25**, comma 1, della presente legge.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	3. *Identico.*
4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.	4. *Identico.*
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO	Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO
Art. 25. *(Delega al Governo per il sostegno al settore del riso)*	Art. **31**. *(Delega al Governo per il sostegno al settore del riso)*
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: *a)* salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione; *b)* valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;	1. *Identico*.

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;	
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;	
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;	
f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso *parboiled* con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;	
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;	
h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.	
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, **dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,** sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.	2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181. Lo schema** di ciascun decreto legislativo **è successivamente trasmesso** alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.	3. *Identico*.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.	4. *Identico*.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	5. *Identico*.
	A rt . 32 . ***(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso)*** **1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale.** **2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet.*** **C apo III** **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DEL BURRO** **A rt . 33**. ***(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro)*** **1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:** **«Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».** **C apo IV** **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA** **A rt . 34.** ***(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici)***

1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presìdi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida* che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari è consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.

C apo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

A rt . 35.

(Denominazione di birra artigianale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis* . Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi».

A rt . 36.

(Filiera del luppolo)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

C apo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E DI PRODOTTI DERIVATI

A rt . 37.

(Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati)

1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie *Pleurotus Eryngii.*

C apo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA

A rt . 38.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera *e)* del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»;**

b) **al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera *e)* del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».**

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 26.

(Prodotti della pesca)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette *standard*. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette *standard*, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-*code*.

Art. 27.

Capo **VIII**
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PESCA E ACQUACOLTURA

Soppresso

Soppresso

(Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361.1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotto dall'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte da giovani.

Art. 28.

(Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura)

Soppresso

1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'*iter* autorizzativo deve essere ripetuto.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.	Art. **39**.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)	*(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)*
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico:*
a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:	*a) identica:*
«Art. 7. - *(Contravvenzioni) -- 1.* Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:	«Art. 7. - *(Contravvenzioni) - 1. Identico:*
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;	*a) identica;*

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;	*b) identica;*
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera *b)*;	*c) identica;*
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;	*d) identica;*
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;	*e) identica;*
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;	*f) identica;*
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.	*g)* sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca **e di acquacoltura** e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera *a*), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.	*2. Identico.*
Art. 8. - *(*Pene principali per le contravvenzioni) -- *1.* Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.	Art. 8. - *(Pene principali per le contravvenzioni). - Identico.*

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *f*) e *g*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.	
Art. 9. - *(Pene accessorie per le contravvenzioni*) -- *1.* La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: *a)* la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *f*) e *g*); *b)* la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato; *c)* l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *f*) e *g*), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; *d)* la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente. *2.* Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d*) ed *e*), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza. *3.* Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *e*), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.	Art. 9. - *(Pene accessorie per le contravvenzioni)*. - *Identico.*
Art. 10. - *(Illeciti amministrativi)* -- *1.* Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:	Art. 10. - *(Illeciti amministrativi). - 1. Identico:*
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;	*a) identica;*

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;	*b) identica;*
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;	*c) identica;*
d) pescare direttamente *stock* ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;	*d) identica;*
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;	*e) identica;*
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;	*f) identica;*
g) pescare direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;	*g) identica;*
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;	*h) identica;*
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;	*i) identica;*
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;	*l) identica;*
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;	*m)* navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale**, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare**;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;	*n) identica;*
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;	*o) identica;*

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;	*p) identica;*
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;	*q) identica;*
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;	*r) identica;*
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;	*s) identica;*
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;	*t) identica;*
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera *p)*;	*u) identica;*
v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;	*v) identica;*
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.	*z) identica* **;**

	aa) **violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.**
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di: *a*) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente; *b*) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.	*2. Identico.*
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.	*3. Identico.*
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.	*4. Identico.*
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.	*5. Identico.*
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *g*) e *h*), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.	*6.* I divieti di cui ai commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *g*) e *h*), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. **Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3,** resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *z*), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.	*7. Identico*.

Art. 11. - *(*Sanzioni amministrative principali) -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), *u*) e *v*), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*), *q*), *u*) e *v*), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).	Art. 11. - *(Sanzioni amministrative principali). - 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), *u*) e *v*), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere ***a),*** *b)*, *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*), *q*), *u*) e *v*), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus*) e pesce spada *(Xiphias gladius*).
	2. **A decorrere dal 1o gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *aa)* , è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.**
2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *o*), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.	***3***. *Identico.*
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *z*), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.	***4*** . *Identico.*
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a*) e *b*), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:	***5*** . Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a*) e *b*), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra **1.000** euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra **2.000** euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus*) o il pesce spada *(Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro **e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi.** I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus*) o il pesce spada *(Xiphias gladius*);	*a*) fino a **5** kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra **1.000** euro e **3.000** euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus*) o il pesce spada *(Xiphias gladius*);

	b)* oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus)* o il pesce spada *(Xiphias gladius);
b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);	***c)*** *identic*a;
c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).	***d)*** *identica.*
5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.	***6*** . Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma **5**, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.	*7. Identico*.
7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.	***8***. *Identico.*

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.	***9***. *Identico.*
9. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque: *a*) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*); *b*) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.	***10*** . *Identico.*
10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia **uguale o** superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si applica quanto previsto al comma 5.	***11***. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura **e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg**, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a **5** kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:** ***a)*** **oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;** ***b)*** **oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;** ***c)*** **oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.** ***12*** **. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (** ***Thunnus thynnus*** **) e pesce spada (** ***Xiphias gladius*** **). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.**

	13 **. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.**
11. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.	***14****. Identico.*
Art. 12. - *(Sanzioni amministrative accessorie) - 1.* All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 lettera *a)*, e 10 consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:	Art. 12. - *(Sanzioni amministrative accessorie) - 1.* All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, **3, 4, 5, 8, 9, 10,** lettera *a)*, e **11** consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;	*a) identica;*
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;	*b) identica;*
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *h*).	*c) identica.*
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *h*) ed *i*), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.	*2. Identico.*
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*) e *q*), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.	*3. Identico.*

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *s*) e *t*), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.	*4. Identico.*
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;	*5. Identico»;*
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:	*b) identico:*
«Art. 14. - *(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) -- 1.* È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.	«Art. 14. - *(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). - 1. Identico.*
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *e*), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a*), *b*), *d*), *g*), *h*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*) e *t*), e 2, lettere *a*) e *b*).	*2.* Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *e)*, e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)* **,** *t)* **e** ***aa)*** , 2, lettere *a)* e *b)* **, e 4**.
3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.	*3. Identico.*
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.	*4. Identico.*
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;	*5. Identico»;*
c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.	*c) identica.* *(si vedano le modifiche all'allegato 1)*

2. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea, nonché per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.?1639, le parole: «vongola (*Venus gallina* e *Venerupis sp.*) cm 2,5» sono soppresse.	2. *Identico.*
3. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.	3. *Identico.*
	Art. 40. ***(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)*** **1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.** **2. Nelle acque interne è vietato:** ***a)* pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;** ***b)* stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;** ***c)* catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;** ***d)* utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;** ***e)* utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;**

f) **utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.**

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)* , *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)* , *b)* , *c)* , *d)* , *e)* e *f)* , e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORO AGRICOLO

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

« *1-bis* . Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura»;

***b)* al comma 4, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:**

Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI **RIFIUTI AGRICOLI**

Soppresso

« *c-bis)* procede a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

***c-ter)* promuove iniziative, anche d'intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;**

***c)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:**

« *4-bis* . La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1- *bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis)* e *c-ter)* , avvalendosi delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola»;

***d)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:**

« *7-bis* . I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa»;

***e)* il comma 8 è sostituito dal seguente:**

« *8.* Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 41.

	(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti) **1. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:** **« *f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)* , del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)* , e comma 3, lettera *a)* , nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».**
Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 31. *(Copertura finanziaria dei decreti legislativi)* 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.	Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. **42**. *(Copertura finanziaria dei decreti legislativi)* *Identico*
Annesso *(Articolo 29, comma 1, lettera* c)*)* «Allegato I PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI	Annesso *(Articolo **39**, comma 1, lettera* c)*)* «Allegato I PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee. (Articolo 10, comma 1, lettere *o*) e *p*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1,	3

N.	Infrazione grave	Punti
1	*Identico.*	3
2	*Identico.*	4
3	*Identico.*	5
4	*Identico.*	5

	del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).		
2	Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi. (Articolo 10, comma 1, lettera *h*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo	4	

	3, paragrafo 1, lettera *e*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).		
3	Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca. (Articolo 10, comma 1, lettera *n*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	5	
4	Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a	5	

	un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera *s*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *g*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).		

N.	Infrazione grave	Punti
5	Detenzione, sbarco e trasbordo	5

N.	Infrazione grave	Punti
5	Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di	5

	di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 10, comma 2, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.			taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. **Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.** (Articolo 10, comma 2, lettere *a*) e *b*), **e comma 4,** del presente decreto, in combinato disposto con **l'articolo 56, paragrafo 1, e con** l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,	

	1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).			**come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,** con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
6	Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione e gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta	5	6	*Identico.*	5
			7	*Identico.*	7
			8	*Identico.*	6
			9	*Identico.*	6

	organizzazione. (Articolo 7, comma 1, lettera *e*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *k*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).		
7	Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazion	7	

	e, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità. (Articolo 10, comma 1, lettera *a*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).		
8	Pesca in	6	

	zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).		
9	Pesca diretta di uno *stock* ittico per il quale è previsto un	6	

	contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito. (Articolo 10, comma 1, lettera *g*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).				

N.	Infrazione	Punti	N.	Infrazione grave	Punti

	grave				
10	Pesca diretta di *stock* ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi. (Articolo 10, comma 1, lettera *d*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre	7	10	*Identico.*	7
			11	*Identico.*	7
			12	*Identico.*	7
			13	*Identico.*	7
			14	*Identico.*	7

	2008).		
11	Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera *a*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere *d*) ed *i*), del regolament	7	

	o (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).		
12	Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali. (Articolo 10, comma 1, lettera *t*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20	7	

	novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *h*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).		
13	Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale	7	

	per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi. (Articolo 10, comma 1, lettera *q*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *j*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).		
14	Utilizzo di un peschereccio privo di	7	

	nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente. (Articolo 10, comma 1, lettera *r*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *l*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	».	

N.	Infrazione grave	Punti
15	**Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in**	

	materia di obbligo di sbarco*. (Articolo 10, comma 1, lettera *aa*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, lettera *c)* , e con l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. *** Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.**	**3** ».

1.2.2. Relazione 1328-C

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1328-C

Relazione Orale

Relatore Formigoni

TESTO PROPOSTO DALLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 23 maggio 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,** , **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**
di concerto con il **Ministro per gli affari europei**
con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**
con il **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**
con il **Ministro dell'economia e delle finanze**
con il **Ministro della giustizia**
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**
con il **Ministro della salute**
con il **Ministro dello sviluppo economico**
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**
con il **Ministro degli affari esteri**
con il **Ministro dell'interno**
e con il **Ministro della difesa**

(V. *Stampato n.* **1328**)

approvato dal Senato della Repubblica il 13 maggio 2015

(V. *Stampato Camera n.* **3119**)

modificato dalla Camera dei deputati il 18 febbraio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 febbraio 2016

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento.*

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Bisinella)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

12 aprile 2016

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 12, si segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia riconducibile alle competenze proprie delle regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta;

all'articolo 40, si rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle regioni e alle province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.6 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'imporre alle regioni l'obbligo di adottare disposizioni in materia di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli stagionali, appare lesiva dell'autonomia ad esse riconosciuta e, in ogni caso, presenta un carattere di eccessivo dettaglio;

sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 e 21.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento al carattere vincolante dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che può avere natura esclusivamente obbligatoria;

sugli emendamenti 12.1 e 12.2 parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo;

sull'emendamento 34.7 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle regioni;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Del Barba)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

17 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri.

Rileva, inoltre, l'opportunità che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 9.2, 9.3, 10.3, 15.5, 17.3, 20.1, 35.2, 40.20 e 40.0.1.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione che sull'emendamento 1.12, sul quale il parere rimane sospeso.

su un ulteriore emendamento

18 maggio 2016

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.12, relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

PARERE DELLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Susta)

sul disegno di legge

30 marzo 2016

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, considerati, in particolare:

a) l'integrazione dell'articolo 1, lettera *b)*, della legge n. 348 del 1982, la quale prevede la possibilità che la cauzione ivi prevista possa essere rilasciata anche da consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

b) il riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico in riferimento all'organizzazione di giochi e scommesse, con la previsione delle modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, vigilato dal competente Ministero, con compiti di organizzazione degli eventi sportivi di settore;

c) l'attribuzione al soggetto di cui al punto *b)* della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici e della quota parte assegnata al settore ippico del prelievo erariale unico su apparecchi e congegni per il gioco;

rilevato che quanto previsto nel presente disegno di legge è altresì coerente con l'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 (recante disposizioni di delega in materia di giochi);

esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Favero)

sul disegno di legge

12 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

(Estensore: Cardinali)

sul disegno di legge

16 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

richiamato il parere espresso in prima lettura in data 25 giugno 2014;

valutato che le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati non sembrano sollevare rilievi dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

19 aprile 2016

La Commissione,

esaminati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge;

ricordato che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

richiamato quanto espresso nel parere formulato nel corso dell'esame in prima lettura il 25 giugno 2014;

richiamato altresì il parere espresso in seconda lettura, sul testo, in data 16 marzo 2016;

valutato come le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati non sembrano sollevare rilievi dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

valutato altresì che gli emendamenti in esame non sembrano sollevare, ad un sommario esame, questioni di compatibilità con l'ordinamento europeo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Mognato)

sul disegno di legge

31 marzo 2016

La Commissione,

esaminato il disegno di legge;

richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura al Senato ed alla Camera, rispettivamente, in data 9 luglio 2014 e 11 febbraio 2016;

rilevato che:

il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alle materie «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione), e «agricoltura», ascritta alla competenza delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa dell'Unione europea che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione); allo stesso modo occorre richiamare la materia «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione), nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e la materia «tutela dell'ambiente» (articolo 117, secondo comma, lettera *s),* della Costituzione), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole;

la legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nel caso in cui vengano in rilievo ambiti di intervento inerenti alla «tutela della salute» e all'«alimentazione», nonché alla «ricerca scientifica e tecnologica»;

rilevato che il provvedimento in esame reca una serie di deleghe al Governo che investono anche la competenza regionale in materia di «agricoltura», prevedendo - in alcuni casi - il coinvolgimento degli enti territoriali nella sola forma del parere, laddove sarebbe opportuno un coinvolgimento più incisivo, prevedendo l'intesa;

rilevato, infine, che è stata parzialmente recepita la condizione formulata da questa Commissione nel parere espresso alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera in data 11 febbraio 2016, di prevedere - nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi in relazione ai quali si conferisce delega al Governo all'articolo 21 (articolo 15 nel testo oggetto del parere) e all'articolo 31 (articolo 25 nel testo oggetto del parere) - l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi, come peraltro era già previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato;

all'articolo 15, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi ivi previsti.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo approvato dalla Camera dei deputati -- cui la Commissione non propone modificazioni -- e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. stampato n. 1328-B

1.2.3. Testo correlato 1328-C (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1328-C

Relazione orale

Relatore FORMIGONI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 23 maggio 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto con il Ministro per gli affari europei

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro della giustizia

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

con il Ministro della salute

con il Ministro dello sviluppo economico

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

con il Ministro degli affari esteri

con il Ministro dell'interno

e con il Ministro della difesa

*(V. Stampato n. **1328**)*

approvato dal Senato della Repubblica il 13 maggio 2015

*(V. Stampato Camera n. **3119**)*

modificato dalla Camera dei deputati il 18 febbraio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 febbraio 2016

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

———————

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Al comma 3, capoverso 2-bis), *premettere le seguenti parole:* «al giovane imprenditore agricolo a titolo principale».

1.2

GAETTI

Respinto

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

1.3

FATTORI

Respinto

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi trasferimenti riguardanti organismi geneticamente modificati,».

1.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 12.

1.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. I costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, non devono essere sostenuti in alcun modo dai destinatari degli incentivi».

1.6

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. AI fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;

b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;

c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;

d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;

e) lavorazione di legumi;

f) produzione di formaggi e salumi;

g) produzione di olio d'oliva;

h) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

12-*ter*. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 12-*bis* non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso».

1.7

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. l concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

12-*ter*. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n, 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00».

1.8

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I"».

1.9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola"», sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

1.10

D'ALI', AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il primo periodo, del quarto comma, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria».

1.11

D'ALI', AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I».

1.12

D'ALI'

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Le previsioni di cui all'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono valide fino a dodici mesi dall'approvazione della presente legge».

Art. 2

2.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «per tre mandati»*, con le seguenti:* «per due mandati».

2.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: "imitate, usurpate o evocate".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. - (Pubblicazione della sentenza). - La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 525, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza».

Art. 5

5.1

GAETTI, DONNO

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera h), *con le seguenti:*

«*h)* revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h-bis) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;

h-ter) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

h-quater) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

h-quinquies) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura alfine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-sexies) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile».

5.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ancorché vincolanti, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti non possono comunque essere adottati».

5.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», *con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

5.4

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», *con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

5.5

GAETTI, DONNO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 6

6.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «pensionati», *inserire le seguenti:* «o proprietari di terreni agricoli ottenuti per successione ereditaria e condotti dagli stessi».

6.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento».

6.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

GAETTI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

6.5

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 8

8.1

GAETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di territori montani). - 1.* Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

"2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni".

2. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b-bis*) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati"».

Art. 9

9.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti). - 1.* Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire ai Comuni la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo a riscuotere le somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

GAETTI, DONNO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire a tutti gli interessati, previa registrazione per via informatica, la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute».

9.3

DONNO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è consentita», *con le seguenti:* «è gratuita ed è consentita».

Art. 10

10.1

GAETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.3

STEFANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 lettera d) *sostituire le parole:* «all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», *con le seguenti:* «al comma 3 del presente articolo».

10.4

STEFANO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,», *con le parole:* «ovvero, tramite il CONOE, al sistema alternativo, riconosciuto effettivamente funzionante a livello nazionale, di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

Art. 11

11.1

GAETTI, DONNO

Respinto

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta pre-

visti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già costituiti o ne costituiscono appositamente di nuovi. L'iscrizione effettuata ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 3, capoverso «1.» *sostituire le parole:* «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000» *con le seguenti:* «sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 12

12.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) - 1.* L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica. I bandi di cui al presente comma devono prevedere appositi titoli di preferenza per quelle imprese che operino secondo metodologie a basso impatto ambientale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) - 1.* L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.3

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera b) *sopprimere la parola:* «industriali».

12.4

GAETTI, DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

12.6

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle attività di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico, delle aree a verde dei plessi scolastici e adiacenti alle strutture sanitarie devono essere utilizzati per la protezione fitosanitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2017, esclusivamente metodi non chimici e agenti biologici».

12.7

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*".

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-*bis*».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e di utilizzo dei prodotti fitosanitari».

Art. 14

14.1

GAETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-*bis*», *sostituire le parole:* «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,» *con le seguenti:* «Tutti coloro che ne hanno interesse, in forma singola od associata».

14.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-*bis*» *sostituire le parole:* «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n.180,», *con le seguenti:* «Le associazioni di categoria del settore lattiero».

Art. 15

15.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

15.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 2, lettera a), *dopo la parola:* «terzietà», *sopprimere la seguente:* «onorabilità» *e dopo la parola:*«sindacali», *inserire le seguenti:* «militari, ministeriali e giurisdizionali».

15.3

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* «o ad agenzie da esso vigilate, ovvero», *con le seguenti:* «e non mediante».

15.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire le seguenti:*

«*e-bis)* riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici;

e-ter) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la

costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei proggetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato».

15.5

DI BIAGIO, COLLINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)*. I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera *e)* del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima lettera *e)* nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

15.6

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera f), *con la seguente:*

«*f)* revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore, mediante la chiara definizione dei compiti e delle funzioni dell'ente medesimo e la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali ad esso assegnate;».

15.7

FATTORI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

15.8

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* «criteri di», *inserire le seguenti:* «trasparenza, pubblicità e».

15.9

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* prevedere specifiche disposizioni volte a garantire l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)*;».

15.10

LAI, CUCCA, ANGIONI, BERTUZZI

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori dotate di personalità giuridica, quando vi siano condizioni compromettenti la tutela della razza e/o il pericolo di salvaguardia della biodiversità delle razze;».

15.11

CONSIGLIO, CANDIANI, GAETTI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)*previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

15.12

TARQUINIO, GAETTI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;».

15.13

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 16

16.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo la parola: «superiori.», *aggiungere le seguenti:* «e con le locali Camere di Commercio».

16.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

16.3 (già 15.14)

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'idonea promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».

16.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, com-

ma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità».

16.0.2

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di, cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziate per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

Art. 17

17.1

FATTORI, DONNO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di contratti di rete e forniture). - 1.* All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*".

2. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

17.2

GAETTI, GIROTTO, DONNO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di contratti di rete e modernizzazione della logistica) - 1.* All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,".

2. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 2 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità.».

———————

17.3

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta autoliquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma".».

Art. 19

19.1

GAETTI

Respinto

Sopprimere i commi da 2 a 5.

19.2

GAETTI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «filiera»*, inserire le seguenti:* «, anche nell'ambito della commercializzazione con un proprio marchio, nonché alla caratterizzazione della provenienza di tutto il latte anche nei formaggi non DOP e».

19.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «disponibili», *inserire le seguenti:* «e accessibili per via telematica».

19.4

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «riconosciute», *inserire le seguenti:* «è gratuito ed».

19.5

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di gratuità, trasparenza e pubblicità nonché nel rispetto della normativa europea».

Art. 20

20.1

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2-*ter*. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

2-*quater*. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano per lo sviluppo del sistema biologico».

Art. 21

21.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

c) sopprimere il terzo periodo;

d) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», *con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

Art. 22

22.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Prima del comma l, inserire il seguente:

«0.1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo l, comma l, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

Art. 23

23.1

GAETTI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «coltivato e trasformato in Italia».

Art. 27

27.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 29

29.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Art. 32

32.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, le imprese operanti nel settore del riso sono obbligate ad aderire, nelle rispettive attività, ad un sistema di tracciabilità, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di tracciabilità

del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale».

Art. 33

33.1

TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n.1526, l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.2

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, SCOMA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.3

CASALETTO, DALLA TOR

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati».

33.4

TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n.1526, è inserito il seguente:

"Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico di cui al sesto comma i produttori di burro con una produzione annua inferiore alle 4.000 tonnellate"».

Art. 34

34.1

FATTORI, DONNO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

34.2

BUEMI, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale», *con le seguenti:* «riconosciute presso gli organi regionali».

34.3

BUEMI, PANIZZA

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto obbligo, a proprie spese, a chiunque detiene alveari di attenersi ai disposti di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e al Decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6.1 allegato DM 11 Agosto 2014 non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5.2, 7, 8 ,9 e 10 allegato DM 11 Agosto 2014 (aggiornamento della consistenza apiario, registrazione dei movimenti o di riportare le informazioni relative alla tipologia d'attività) non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro. Chiunque all'articolo 6.2.1 e 6.2.2 allegato DM 11 Agosto 2014 (apposizione del cartello d'apiario o appone un cartello con caratteristiche non conformi), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro».

34.4

STEFANO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «comunicazione di variazione alla», *con le seguenti* «aggiornamento annuale (censimento annuale) nella».

Conseguentemente, sostituire nel periodo successivo le parole: «di comunicazione della loro variazione all'», *con* «di censimento nell'».

34.5

FATTORI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

3-*ter*. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

3-*quater*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.6

FATTORI, DONNO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura", sono aggiunte le seguenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

1-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto al comma 1-*bis*."».

34.7

FATTORI, DONNO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata apicoltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l'esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere effettuate in locali di uso temporaneo».

34.8

BUEMI, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Chiunque sul territorio italiano allevi api diverse della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) o delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, non può fregiarsi nell'intestazione aziendale del nome "Apicoltura", l'allevatore non può definirsi "apicoltore", e l'allevamento non può essere certificato biologico ai sensi del regolamento CE n. 889/2008. Le aziende che al momento dell'entrata in vigore della presente non allevano le razze d'api sopra citate hanno 180 giorni di tempo per aggiornare a proprie spese la denominazione aziendale. Chiunque violi i disposti del presente comma (o nuovo articolo 1, comma 4, della legge n. 313 del 2004) non può beneficiare di alcun aiuto previsto al settore apistico, ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro».

Art. 35

35.1

TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.2

TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35.

(Delega al Governo in materia di birra artigianale e microbirrifici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per la disciplina del settore della birra artigianale e dei microbirrifici, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione di "birra artigianale" come prodotto:

1) ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

2) ottenuto attraverso l'utilizzo esclusivo di materie prime genuine - anche cereali non maltati, ma di alto valore - selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

3) realizzato esclusivamente da un microbirrificio;

b) prevedere la definizione di "microbirrificio" quale piccolo birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

c) prevedere che per i microbirrifici l'accertamento dell'accisa sia effettuato a seguito della fase di condizionamento e con l'applicazione di una riduzione dell'imposta per valori percentuali inversamente proporzionali alla produzione annua di birra».

35.3

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI

Respinto

Al comma 1 capoverso «4-*bis*»*, secondo periodo, dopo le parole:* «altro birrificio»*, aggiungere le seguenti:* «e da qualsiasi altro operatore nel settore della produzione alimentare e/o della distribuzione alimentare il cui fatturato di vendita effettuato in Italia sia superiore ai 100 milioni di euro».

35.4

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI

Respinto

Al comma 1 capoverso «4-*bis*»*, aggiungere infine i seguenti periodi:* «I prelievi necessari ai fini delle attività di verifica e controllo presso le unità produttive devono avere luogo sulle linee dì confezionamento. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute sono stabilite le modalità dì applicazione delle attività di cui al periodo precedente».

35.5

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso comma «4-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. Nell'etichettatura dei prodotti di cui al comma "4-*bis*", è fatto obbligo di indicare il luogo di origine delle materie prime agricole utilizzate».

Art. 38

38.1

DONNO, FATTORI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

38.2

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

38.3

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* al comma 1, sono soppresse le parole: "ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 3, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tale divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale"».

Art. 39

39.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 11», *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che differenzierà ulteriormente le sanzioni secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato;

c) oltre 50 kg di pescato».

Art. 40

40.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, lettera a) *dopo la parola:* «trasportare», *inserire la seguente:* «,esporre».

40.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* stordire, uccidere, catturare e raccogliere la fauna ittica con i seguenti metodi:

1) sostanze tossiche, narcotiche, anestetiche o corrosive;

2) corrente elettrica;

3) esplosivi;

4) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;

5) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;

6) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;

7) qualsiasi tipo di proiettile;

8) fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all'alba».

40.3

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 2, lettera f) *dopo le parole:* «pesca professionale» *inserire le seguenti:* «oltre l'orario consentito nonché».

40.4

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* «della maglia» *inserire le seguenti:* «ovvero per quantità».

Conseguentemente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «al comma 2», *fino a:* «due anni o», *con le seguenti:* «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;

c) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e *f)*», *con le seguenti:* «,*f)* e *g)*»;

f) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta» *con le seguenti:* «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

h) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative» *con le seguenti:* «pene pecuniarie»;

i) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.5

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 2, letteraf), *dopo le parole:* «della maglia» *inserire le seguenti:* «ovvero per quantità».

40.6

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«*f-bis)* trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio.».

Conseguentemente:

a) al comma 5, sostituire le parole: «e *f)*», *con le seguenti:* «, *f)* e *g)*»;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e *f)*» *con le seguenti:* «, *f)* e *g)*».

40.7

DONNO, FATTORI, GAETTI

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono inoltre vietati:

a) la raccolta, la detenzione, il trasporto, l'esposizione e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2;

b) la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE salvo i casi in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza;

c) il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di *slipping* salvo i casi di catture o di specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.1380/2013».

40.8

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, lettere *a), b)* e *c)*».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

d) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta», *con le seguenti:* «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative», *con le seguenti:* «pene pecuniarie»;

f) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.9

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere *a), b)* e *c)*».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per le violazioni di cui al comma 2, ove i trasgressori ne siano in possesso, oltre alle pene previste dal comma 4, si applica anche la sospensione della licenza di pesca professionale per 6 mesi».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui al comma 2 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Qualora le violazioni di cui al comma 3 fossero reiterate e qualora

il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene sono raddoppiate e la licenza di pesca viene sospesa definitivamente».

40.10

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da due mesi a due anni», *con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

40.11

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», *con le seguenti:* «e con l'ammenda».

40.12

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», *con le seguenti:* «e con l'ammenda».

40.13

DONNO, FATTORI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da 2.000 a 12.000», *con le seguenti:* «da 5.000 a 15.000».

40.14

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2, lettere *a), b)* e *c),* e 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione rispettivamente per 6 mesi e per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque giorni a dieci giorni per il comma 3».

40.15

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato»*, inserire le seguenti:* «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente,».

40.16

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «da 1.000 a 6.000 euro»*, con le seguenti:* «da 2.000 a 12.000 euro».

Conseguentemente, sostituire parole: «tre mesi»*, con le seguenti:* «sei mesi».

40.17

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa.».

40.18

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» *inserire le seguenti:* «di terzi e anche se non».

40.19

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.».

40.20

CANDIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti e ufficiali delle polizie locali degli enti di area vasta, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

40.21

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Respinto

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4.».

40.0.1

DONNO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti della pesca)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate all'istituzione di un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Tutti i prodotti della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

4. Le imprese del settore della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti".

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2".

8. Sono denominati «*Made in Italy*» i prodotti della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», di cui al comma 8, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione «*Made in Italy*» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 11.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo Il, del codice penale.

15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 41

41.1

DONNO, FATTORI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

41.2

DALLA TOR

Respinto

Al comma 1, capoverso f), *sostituire le parole:* «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, e comma 3, lettera *a)*» *con le seguenti:* «agricoli e forestali».

41.3

PICCOLI, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), *e comma 3, lettera a)*» *inserire le seguenti:* «che mantengono la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-*bis* anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione».

1.2.4. Testo approvato 1328-B (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1328-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 luglio 2016, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE

Art. 1.

(Semplificazioni in materia di controlli)

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione».

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».

3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-*bis)* all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i)*, del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f)*, del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

7. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.

8. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.

9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.

10. All'articolo 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».

12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Parità tra i sessi nei consorzi di tutela)

1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«*17-bis*. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli

amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di servitù)

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.

Art. 4.

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole)

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in

materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Art. 7.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

«*2.* Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti)

1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e per l'eventuale assistenza per la riscossione

delle somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Contributo al CONOE)

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione

del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 11.

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.

3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«*1*. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000».

Art. 12.

(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici)

1. All'articolo 1, lettera *b)*, della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico».

Art. 14.

(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi».

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 15.

(Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali;

uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503;

e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;

f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore;

g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;

b) prevedere le modalità di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)*, consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

c) prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera *b)*, una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;

d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse

sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 30-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera *b)*;

e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera *b)*, tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera *d)*, con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;

c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;

d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;

f) previsione della possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;

g) accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei

trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito *internet* o, in mancanza, nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.

9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile a titolo gratuito nel sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le

università e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Art. 17.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: «qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,».

Art. 18.

(Assunzione congiunta di lavoratori)

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Art. 19.

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;

b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario.

3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute è consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità per l'accesso alle banche di dati ai sensi dei commi 2 e 3.

5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

«*132*. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».

2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-*bis* e 132-*ter* sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

Art. 21.

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;

c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale)

1. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO

Art. 23.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 24.

2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni del medesimo articolo 24 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 25.

Art. 24.

(Definizione dei prodotti)

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum L.,* di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;

2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà

allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;

3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005;

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;

e) pomodori semi-*dry* o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di *tunnel* ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.

Art. 25.

(Requisiti dei prodotti)

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 24, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Art. 26.

(Etichettatura e confezionamento)

1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1, qualora non

vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Art. 27.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;

b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.

3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 28.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 2, della presente legge;

c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.

Art. 29.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 30.

(Disposizioni transitorie
e finali del presente capo)

1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.

3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO

Art. 31.

(Delega al Governo per il sostegno al settore del riso)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso *parboiled* con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32.

(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso)

1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale.

2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet.*

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PRODUZIONE DEL BURRO

Art. 33.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro)

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:

«Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APICOLTURA

Art. 34.

(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici)

1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presìdi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida* che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari è consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 35.

(Denominazione di birra artigianale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi».

Art. 36.

(Filiera del luppolo)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E DI PRODOTTI DERIVATI

Art. 37.

(Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati)

1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie *Pleurotus Eryngii.*

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera *e)* del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»;

b) al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera *e)* del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 39.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7. -- *(Contravvenzioni)* -- *1.* Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia

elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera *b)*;

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera *a)*, non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Art. 8. -- *(Pene principali per le contravvenzioni). -- 1.* Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *f)* e *g)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 9. -- *(Pene accessorie per le contravvenzioni)*. -- *1.* La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *f)* e *g)*;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *f)* e *g)*, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus)* e pesce spada *(Xiphias gladius)*, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

Art. 10. -- *(Illeciti amministrativi). -- 1.* Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale

o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

d) pescare direttamente *stock* ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

g) pescare direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;

n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera *p)*;

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)* e *h)*, 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *z)*, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

Art. 11. -- *(Sanzioni amministrative principali). -- 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)*, ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a), b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)*, *q)*, *u)* e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus)* e pesce spada *(Xiphias gladius)*.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *aa)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

3. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *o)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *z)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2,

lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus)* o il pesce spada *(Xiphias gladius)*, e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus)* o il pesce spada *(Xiphias gladius)*;

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus)* o il pesce spada *(Xiphias gladius)*;

c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus)* o il pesce spada *(Xiphias gladius)*;

d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus)* o il pesce spada *(Xiphias gladius)*.

6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

9. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

10. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus)* e pesce spada *(Xiphias gladius)*;

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus)* e pesce spada *(Xiphias gladius)*. Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.

13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

14. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 12. -- *(Sanzioni amministrative accessorie) -- 1.* All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *h)*.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *h)* ed *i)*, siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus)* e pesce spada *(Xiphias gladius)*, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *h)*, *s)* e *t)*, 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. -- *(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). -- 1.* È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *e)*, e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)* e

aa), 2, lettere *a)* e *b)*, e 4.

3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.

2. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea, nonché per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le parole: «vongola *(Venus gallina* e *Venerupis sp.)* cm 2,5» sono soppresse.

3. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 40.

(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIFIUTI AGRICOLI

Art. 41.

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti)

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

«*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, e comma 3, lettera *a)*, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

*(Copertura finanziaria
dei decreti legislativi)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge

sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

IL PRESIDENTE

Annesso
(Articolo 39, comma 1, lettera c)*)*

«Allegato I

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee. (Articolo 10, comma 1, lettere *o)* e *p*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	3
2	Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi. (Articolo 10, comma 1, lettera *h*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *e*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	4
3	Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca. (Articolo 10, comma 1, lettera *n*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	5
4	Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera *s*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *g*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	5

5	Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco. (Articolo 10, comma 2, lettere *a*) e *b*), e comma 4, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1, e con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	5
6	Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione. (Articolo 7, comma 1, lettera *e*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *k*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	5
7	Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità. (Articolo 10, comma 1, lettera *a*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
8	Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a*), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	6
9	Pesca diretta di uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito. (Articolo 10, comma 1, lettera *g)*, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).	6
10	Pesca diretta di *stock* ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi. (Articolo 10, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7

11	Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere *d)* ed *i)*, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
12	Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali. (Articolo 10, comma 1, lettera *t)*, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *h)*, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
13	Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi. (Articolo 10, comma 1, lettera *q)*, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *j)*, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
14	Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente. (Articolo 10, comma 1, lettera *r)*, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera *a)*, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *l)*, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
15	Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco*. (Articolo 10, comma 1, lettera *aa*), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, lettera *c)*, e con l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. * Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.	3

».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1328-B
XVII Legislatura

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
Titolo breve: *competitività settore agricolo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente	
N. 168 (pom.) 9 marzo 2016	
N. 170 (pom.) 16 marzo 2016	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 31 marzo 2016 alle ore 12:00 Proposta audizione
N. 235 (ant.) 22 marzo 2016	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 171 (pom.) 22 marzo 2016	
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)	
N. 171 (pom.) 22 marzo 2016	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente	

N. 172 (pom.) 5 aprile 2016	Allegato al resoconto testo emendamenti e odg
N. 173 (pom.) 12 aprile 2016	(Emendamenti allegati al resoconto)
N. 176 (pom.) 20 aprile 2016	
N. 177 (pom.) 27 aprile 2016	Odg allegati al resoconto
N. 183 (pom.) 18 maggio 2016	Esito: **concluso l'esame**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizioni e osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione (pubblicato in allegato).

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) prende atto dello schema proposto dalla relatrice e, tuttavia, reputa che il contenuto dello stesso non possa essere condiviso poiché il disegno di legge in discussione segna un arretramento per l'agricoltura italiana sotto numerosi e decisivi profili.
In particolare, il riferimento è alla normativa sull'olio d'oliva e sull'etichettatura dei prodotti

agroalimentari, oltre che sui diversi regimi IVA e sui consorzi agrari.

La senatrice FATTORI (*M5S*) pur apprezzando l'inserimento dello schema di relazione della relatrice di riferimenti a tematiche che erano state da lei trattate nel corso del dibattito, preannuncia sin d'ora il voto contrario. Ricorda di aver presentato emendamenti e ordini del giorno presso la Commissione di merito e auspica una positiva attenzione del Governo sugli stessi.

Reputa i contenuti del disegno di legge in esame non condivisibili, e insufficienti le condizioni formulate nello schema di relazione. Sarebbe infatti a suo avviso preferibile soprassedere quanto meno relativamente al disposto dell'articolo 3 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, onde consentire un'ulteriore trattativa nelle competenti sedi europee. Tale soluzione sarebbe praticabile analogamente a quanto ipotizzato su altre materie.

Il senatore RUTA (*PD*) auspica a sua volta che con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge possa essere sollecitata nello schema di relazione una soluzione di tipo diverso, non essendo ad oggi aperta una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea. Ritiene infatti indispensabile che l'eccellenza del contenuto dei prodotti agroalimentari italiani sia espressamente evidenziabile con un idoneo sistema di etichettatura. In tal senso, occorre a suo avviso un ulteriore confronto nelle sedi europee.

Ha quindi la parola il Vice ministro OLIVERO che esprime una valutazione positiva dello schema di relazione della relatrice.

Rileva che con riferimento al dibattuto tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari è in corso un'intensa interlocuzione nelle competenti sedi europee. Il tema rappresenta un profilo strategico per l'Italia e, tuttavia, la normativa europea che si va definendo deve essere recepita dagli Stati membri onde evitare procedure d'infrazione e sanzioni. Peraltro, il confronto e la trattativa non si arrestano, con la finalità di fornire al consumatore informazioni corrette e complete.

Ricorda che, anche per quanto riguarda la disciplina sull'etichettatura del miele, la normativa vigente è integrata con la clausola di mutuo riconoscimento: la materia presenta una particolare delicatezza ma occorre a suo avviso anche evitare per i produttori italiani regole più severe rispetto alla concorrenza straniera. E' stato raggiunto un difficile punto di mediazione tenendo anche conto del codice doganale europeo.

Osserva, in generale, che l'obiettivo italiano della totale tracciabilità dell'origine dei prodotti si inserisce in un contesto europeo di segno parzialmente diverso, ragion per cui si raggiungono successive mediazioni.

Infine, per quanto concerne il regime IVA dei prodotti agroalimentari, rileva che si tratta anche in questo caso di una problematica da affrontare in senso complessivo per non creare disparità di trattamento.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di relazione testé illustrato dalla relatrice.

Osserva che il contenuto di tale schema include condizioni ben precise e un'osservazione, che riguardano tutti i profili di competenza agricola del disegno di legge. Ciò a riprova dell'attenzione e dell'impulso che il versante parlamentare rivolge all'Esecutivo quanto alle prerogative del comparto primario italiano.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia a sua volta il voto favorevole, condividendo i rilievi contenuti nello schema della relatrice. Si associa alla finalità che la Commissione possa

esprimersi sollecitando una maggiore attenzioni nelle sedi europee sulle importanti tematiche dell'informazione dei consumatori dei prodotti agroalimentari.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) preannuncia a sua volta il voto contrario. Motiva la propria posizione soffermandosi precipuamente sulle nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. La nozione di origine del prodotto rappresenta a suo avviso un principio cardine per l'identificazione delle eccellenze agroalimentari italiane, che non dovrebbe essere in alcun modo intaccato.

Fa osservare che la normativa sull'etichettatura, nonché sull'olio d'oliva (prodotto di primaria importanza anche simbolica per l'Italia), come prefigurata dal disegno di legge, si ripercuoterà negativamente e in misura incisiva sulla produzione agricola italiana, a vantaggio dei Paesi extraeuropei, *in primis* la Tunisia.

Paventa che il sostegno alle economie dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo debba passare necessariamente attraverso una correlativa penalizzazione del comparto primario, come già è avvenuto con riferimento al settore agrumicolo, con gravi ripercussioni sull'economia meridionale e in particolare siciliana.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura, che torna all'esame per la terza lettura, dopo l'approvazione da parte della Camera di un testo che contiene una notevole serie di modifiche rispetto a quello approvato dal Senato, tali da configurare un impianto in parte diverso, pur confermandone la validità e molte scelte fondamentali.

Specifica che le prime modifiche riguardano il Titolo I, in materia di semplificazioni e sicurezza agroalimentare.

All'articolo 1 è stato inserito il comma 3, con l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti

coltivatori diretti.

Al comma 10, è stato incluso tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC anche il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario.

Rileva che sono stati inoltre aggiunti due nuovi commi, l'11 e il 12, aventi ad oggetto rispettivamente l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista per l'introduzione di normative tecniche riguardo a determinati prodotti ammendanti, e l'imputazione dei costi delle attività di controllo, legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, ai destinatari degli incentivi.

Mentre evidenzia che l'originario articolo 2, contenente un'integrazione relativa al reato di contraffazione alimentare, è stato soppresso, è stato introdotto un nuovo articolo 2, secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

All'articolo 5, che prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura,il riferimento alla pesca ed acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla silvicolturae alla filiera forestale. Sono conseguentemente stati soppressi, tra i criteri di delega, quelli riferiti specificamente alla pesca e acquacoltura, nonché quello concernente la disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, mentre è stato inserito il criterio relativo alla revisione e armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

Rileva che ulteriori modifiche all'articolo riguardano, al comma 3, alcuni passaggi inerenti il procedimento di adozione dei decreti legislativi in questione.

All'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, è stata conferita una delega al Governo, rispetto alla previsione originaria che prevedeva un regolamento *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso, di conseguenza, cambiano le fasi procedurali per l'adozione dell'atto.

L'originario articolo 8, in tema di attività non costituenti subappalto in comuni montani o svantaggiati, è stato soppresso, mentre sono stati introdotti alcuni articoli di diverso contenuto.

L'attuale articolo 8 dispone in materia di controversie relative ai masi chiusi, per le quali si rende obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione.

L'articolo 9 prevede che le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionale agricole sono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative giacenti, ai fini della individuazione degli stessi, nella presunzione che sia loro ignota la relativa spettanza e purchè non risultino pendenti azioni giudiziarie in merito.

Con l'articolo 10 il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE)viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. Restano comunque esclusi dall'applicazione del contributo, entro determinati limiti e parametri specificati al comma 3, gli oli extravergini di oliva, gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva, oli vegetali e grassi animali e vegetali.

Specifica che l'articolo 11 autorizza le imprese agricole ad aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiutiprevisti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, la cui iscrizione ha effetto retroattivo ed è efficace verso tutti gli associati.

Con l'articolo 12 l'attività di manutenzione del verde,pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie.

Mentre l'articolo 13 prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, l'articolo 14 autorizza le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero

casearioad agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta ed durata non inferiore a dodici mesi) nei contratti di cessione di latte crudo.

Osserva che nel Titolo II, concernente razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'articolo 15 (corrispondente all'articolo 9 del testo originario) contiene modifiche di notevole rilievo.

In primo luogo, cambia in parte l'oggetto della delega conferita al Governo, riguardante il riordino (e non più anche la riduzione) di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, cui è stata aggiunto il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico nazionale.

Rileva che quanto ai criteri della delega per il riordino degli enti, il comma 2 ne modifica alcuni, tra i quali, alla lettera *a)*, è individuata la revisione delle competenze e il riordino anche a seguito dell'attuazione della disciplina introdotta in generale per la pubblica amministrazione, con modalità di chiamata pubblica atte a garantire indipendenza, onorabilità, assenza di conflitti di interessi, incompatibilità di cariche politiche e sindacali dei componenti.

Alla lettera *e)* si prevede ora il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, pur restando confermate la razionalizzazione o la soppressione di AGECONTROL, anche mediante trasferimento delle quote societarie al Ministero delle politiche agricole o ad Agenzie da esso vigilate, mentre sono stati soppressi i criteri del testo originario aventi ad oggetto la predisposizione di strumenti propedeutici alla riorganizzazione della società SIN, il riordino del settore della ricerca agroalimentare, la razionalizzazione dei servizi creditizi e finanziari alle imprese del comparto mediante riorganizzazione di ISMEA e ISA.

La lettera *f)* prevede un nuovo criterio, relativo alla revisione della normativa riguardante l'Ente nazionale risi e alla sua organizzazione.

Segnala che il comma 3 dell'attuale testo è nuovo e direttamente correlato alla nuova delega, in merito al riassetto del settore ippico nazionale, di cui la disposizione in esame contiene i criteri direttivi, elencati dalle singole lettere.

La lettera *a)* dispone il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, la riduzione delle aliquote da destinare all'Erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse.

La lettera *b)* prevede l'individuazione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali, oggetto rispettivamente delle lettere *d)* ed *e)*, garantendo una rappresentanza delle diverse categorie degli operatori del settore nella struttura organizzativa.

La lettera *c)* stabilisce, per detto organismo, una qualificata partecipazione, per i primi cinque anni, di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell?economia e delle finanze negli organi gestionali e un successivo apposito organo di vigilanza sulla gestione dello stesso.

I criteri direttivi della delega concernente il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la disciplina della riproduzione animale, oggetto dell'attuale comma 4, sono stati modificati sia con la soppressione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, sia con la modifica, nell'attuale lettera *f)*, riguardante la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute. E' inoltre stata introdotta una lettera *g)*, che prevede l'accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi riconosciuti, pubblici o privati.

All'articolo in questione è stato aggiunto un ultimo comma 9, mirato a consentire l?omogenea armonizzazione dei sistemi contabili tramite gli organismi pagatori regionali, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi PAC e deicorrelati aiuti nazionali.

L'articolo 16 (già articolo 10), volto a istituire la Banca delle terre agricole, ha subìto limitate modifiche atte a tutelare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali nei territori con

minoranze linguistiche e le normative regionali relative ai terreni incolti e abbandonati.

Evidenzia, con riferimento al Titolo III, che in tema di competitività delle imprese agricole e agroalimentari, è stato soppresso l'originario articolo 11, concernente la modernizzazione della logistica, mentre è stato introdotto l'articolo 17, secondo cui per i contratti di retenel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l'obbligo di redigere, nei tempi di legge, una situazione patrimoniale interessa solo le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L'articolo 19 (già articolo 13), contenente disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, è stato modificato con l'aggiunta di ulteriori commi, in base ai quali le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseariaccedono alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L'articolo 20 (già articolo 14) è stato modificato solo per aggiornare il testo al cambiamento intervenuto con la legge di stabilità 2016, in base alla quale ISA è stata incorporata in ISMEA, che pertanto è l'ente legittimato agli interventi a sostegno delle imprese previsti dalla norma.

Osserva che all'articolo 21 (già articolo 15) sono state apportate limitate modifiche, tra le quali, nell'ambito dei criteri direttivi per la delega in materia di gestione del rischio agricolo, alla lettera *b)* del comma 1, riguardante la disciplina dei Fondi di mutualità, è stata aggiunta la finalità di compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. Le modifiche al comma 2 investono la fase procedurale di adozione dei decreti legislativi oggetto della norma.

All'articolo 22 (già articolo 16) è stato soppresso il comma 1, che prevedeva la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere di prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica.

Specifica che modifiche di rilievo sono state apportate al Titolo IV, avente ad oggetto singoli settori produttivi.

Sono rimaste invariate le disposizioni concernenti i prodotti derivati dal pomodoro (articoli da 23 a 30 del testo attuale), e le prime modifiche riguardano il settore del riso, in particolare con l'aggiunta di un nuovo articolo 32, finalizzato a favorire la tracciabilità del risoe del relativo processo produttivo tramite sistemi informatici contenenti i dati dei soggetti partecipanti al processo e delle fasi di lavorazione.

Rileva che sono quindi stati introdotti alcuni nuovi articoli (da 33 a 38), relativi a diversi comparti.

L'articolo 33 è volto a esentare i piccoli produttori di burrodall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L'articolo 34 introduce disposizioni in materia di apicoltura, in particolare autorizzando la distribuzione di presidi sanitari, per i quali non sia richiesta la ricetta medica,agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza (comma 1), prevedendo l'introduzione di sanzioni in caso di mancata denuncia di detenzione o comunicazione di variazione di alveari all'anagrafe apistica nazionale (comma 2), e infine consentendo agli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida*di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti purché provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (comma 3).

Gli articoli 35 e 36 intervengono riguardo al settore produttivo della birra.

L'articolo 35 definisce la birra artigianale, collegandola al piccolo birrificio indipendente, caratterizzato da indipendenza legale ed economica e dall'utilizzo di impianti distinti rispetto a qualsiasi altro birrificio.

L'articolo 36 detta disposizioni finalizzate a favorire la filiera del luppolo, destinando risorse per progetti di ricerca e sviluppo e per la ricostituzione del patrimonio genetico del prodotto.

Mentre l'articolo 37 fornisce una definizione del fungo cardoncello, l'articolo 38 esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nella legge n. 221 del 2015.

Evidenzia che la parte dedicata ai settori della pesca e dell'acquacoltura ha subito modifiche di rilievo.

Soppressi gli originari articoli 26, 27 e 28, l'articolo 39 (già articolo 29), volto ad intervenire sulla legislazione vigente riguardante il riassetto normativo del settore, è stato in parte modificato, per lo più per aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee.

In particolare, in tema di illeciti amministrativi, alla lettera *m)* del corrispondente capoverso è stata aggiunta la navigazione, in aree marine soggette a restrizione dell?attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i dispositivi di localizzazione satellitare.

Nello stesso capoverso è stata introdotta la lettera *aa),* che prevede la violazione delle prescrizioni delle normative europea e nazionale in materia di obbligo di sbarco. Pertanto è stata introdotta, al capoverso concernente le sanzioni amministrative principali, la sanzione corrispondente a tale nuova lettera.

Nello stesso capoverso è stata modificata l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, che coinvolgono anche i pescatori sportivi, ricreativi e gli esercizi commerciali.

Rileva l'introduzione di un articolo aggiuntivo (articolo 40) in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. La disposizione specifica, al comma 1, il concetto di acque interne, individua le fattispecie vietate ai commi 2 e 3, stabilisce nei commi successivi l'impianto sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi, alla loro gravità e alla reiterazione della condotta illecita.

Evidenzia, infine, che il Titolo V, non ricomprende più, con la soppressione dell'articolo 30, le originarie disposizioni in tema di lavoro agricolo, mentre nel testo in esame ha ad oggetto la materia dei rifiuti agricoli con l'introduzione dell'articolo 41, che esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientalele materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informache, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti delle Associazioni del settore olivicolo sulle problematiche del comparto svolta il 1° marzo e nel corso dell'audizione informale dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) svolta l'8 marzo sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), come pure nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), sono state consegnate delle documentazioni, chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,
premesso che:
l?articolo 1, riguardante l?etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il relativo caso d'infrazione sotto due profili, corrispondenti alle due lettere della norma;
la lettera *a)* concerne l?evidenza cromatica dell?indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva, stabilendo, al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa europea, che l?indicazione dell?origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell?Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;
la lettera *b)* interviene relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva, per il quale l'attuale previsione di diciotto mesi non è stata ritenuta conforme alla normativa europea, secondo la quale l?indicazione di detto termine minimo va rimessa alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità; in questo senso agisce la presente disposizione;
l'articolo 2, avente ad oggetto disposizioni relative all?etichettatura del miele, prevede la non obbligatorietà dell?indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da paesi europei o non, ovvero da entrambi; in tal modo si integra la vigente normativa italiana che stabilisce che sull'etichettatura devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, con la clausola di mutuo riconoscimento, per il miele proveniente da altri Paesi;
l'articolo 3 interviene in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al profilo dell'effettiva origine del prodotto, modificando la vigente normativa (articolo 4, comma 49-*bis* della legge n. 350 del 2003) al fine di adeguarla alla disciplina europea, la quale include tra le indicazioni da opporre obbligatoriamente sull'etichettatura "il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare". La normativa italiana citata profila invece l'indicazione di origine su tutti i prodotti alimentari, senza verificare se il consumatore sia indotto in errore nei casi in cui il luogo di origine o di provenienza non è specificato. L'articolo in oggetto interviene pertanto a delineare il concetto di "fallace indicazione" dell'origine di un prodotto nel senso delineato dalla disciplina dell'Unione europea, limitando l'ipotesi ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore, e raccordando tale "induzione in errore" del consumatore alle previsioni europee;
rilevato che:
esplicano riflessi per il comparto agricolo anche le norme, di carattere finanziario, contenute negli articoli 10 e 11 del provvedimento, ambedue volte all'innalzamento dell'aliquota IVA dall'attuale 4 al 10 per cento per la cessione di determinati prodotti;
l'articolo 10 si applica alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all?alimentazione, mentre l'articolo 11 è riferito alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»);
l'articolo 12 interviene a chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell?ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù

del riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente costituiscano un aiuto di Stato esistente tuttavia non compatibile con il trattato;
l'articolo in oggetto interviene per modificare l'attuale normativa nazionale come richiesto dalla Commissione europea, sotto due aspetti. Il comma 1 è volto a modificare l?articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari (corrispondente così sostanzialmente all?aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*), mentre il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
per quanto concerne la disciplina sull'olio di oliva, occorrono misure a livello nazionale che consentano di contrastare efficacemente ogni operazione di contraffazione e di erronea informazione del consumatore circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto, oltre a reprimere condotte di importazione illegale di miscele provenienti da zone esterne all'Unione europea;
per quanto concerne l'etichettatura del miele, occorre una decisa azione istituzionale nelle sedi europee per la previsione di regole uniformi che garantiscano una completa informazione del consumatore;
con riferimento all'etichettatura dei prodotti alimentari, occorre sostenere in tutte le sedi un adeguato livello di tutela della completa informazione sull'origine degli alimenti;
riguardo al regime IVA di basilico, rosmarino e salvia, pur nella consapevolezza della necessità dell'intervento legislativo finalizzato all'adeguamento alle previsioni della normativa europea, si paventano gli effetti negativi del significativo aumento della tassazione, rispetto a prodotti caratteristici dell'Europa del Sud e si rappresenta la necessità di un'armonizzazione delle fattispecie omogenee e, in particolare, della tassazione dell'origano;
e con la seguente osservazione:
con riferimento alla qualificazione dei Consorzi agrari in Italia, si fa presente la necessità di tutelare un modello diffuso nel comparto agricolo nazionale e utile al contenimento dei costi di produzione delle imprese agricole; valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una clausola di monitoraggio, volta a garantire il rispetto del regime di aiuti *de minimis*.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170 (pom.) del 16/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
170ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente FORMIGONI avverte che si apre la discussione generale.
Propone di dedicare al dibattito l'odierna seduta e la prossima settimana e di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 31 marzo, alle ore 12.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) osserva che il provvedimento è all'esame del Parlamento da lungo tempo ed ha subito nel corso della seconda lettura da parte della Camera dei deputati modificazioni molto incisive, che ne hanno a suo avviso completamente alterato la struttura.

Ritiene pertanto indispensabile che la Commissione proceda ad un ampio ciclo di audizioni su tutte le parti oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati rispetto al testo a suo tempo deliberato dal Senato. I temi principali sono l'assetto degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Banca delle terre agricole, la disciplina della distribuzione dei prodotti agroalimentari nelle mense scolastiche e ospedaliere e il comparto della birra.

Preannuncia peraltro sui punti citati puntuali proposte emendative e auspica che il termine per la presentazione delle stesse possa essere più ampio di quello testé proposto.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in esame si erano già svolte nel corso della prima lettura numerose audizioni e che anche da parte della Camera dei deputati si è proceduto ad approfondimenti conoscitivi.

Condivide peraltro rispetto a quanto segnalato dal senatore Ruvolo l'esigenza di ascoltare i rappresentanti del settore della birra, che non erano stati incontrati nell'ambito delle audizioni svolte dal Senato nel proprio precedente esame. Tale audizione potrebbe essere programmata già la prossima settimana.

Conferma poi la proposta di svolgere la discussione generale subito dopo detta audizione e di concluderla la prossima settimana, fissando il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 31 marzo, alle ore 12.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) ribadisce che sussiste a suo avviso un'esigenza di approfondimento conoscitivo anche riguardo ad altri importanti temi tra cui il riordino del settore ippico e il credito in agricoltura, oltre al già citato riordino degli enti.

Il PRESIDENTE fa presente che su tutte le parti del disegno di legge modificate dalla Camera dei deputati è possibile svolgere un'attività emendativa, avvalendosi degli approfondimenti conoscitivi già svolti nelle sedi parlamentari.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ricorda che il processo di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è in corso e si è sinora articolato in diversi interventi legislativi, anche diversi dal disegno di legge in esame. Ragion per cui ritiene che un confronto su tale tema possa essere svolto dalla Commissione anche mediante strumenti diversi dalle audizioni attinenti al provvedimento in titolo.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) osserva a sua volta che l'articolazione temporale dell'esame del provvedimento evidenzia che si è portata avanti una costante interlocuzione con le rappresentanze dei settori interessati dallo stesso. Reputa quindi ultronea un'ulteriore attività conoscitiva.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di svolgere la prossima settimana l'audizione dei rappresentanti del settore della birra e, a seguire, la discussione generale, nonché di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 31 marzo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente FORMIGONI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta odierna per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti dei competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno sul disegno di legge n. 2144 (filiera della canapa), è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 235 (ant.) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 235
MARTEDÌ 22 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B (COMPETITIVITA' SETTORE AGRICOLO)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
171ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE informa che, come si era stabilito nella scorsa seduta, si è testé svolta l'audizione dei rappresentati del comparto della birra e avverte che è aperta la discussione generale.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) fa presente che il provvedimento in esame costituisce un quadro di riferimento normativo per numerosi profili del comparto primario. Esso risulta pertanto di particolare rilievo per gli interventi prefigurati su un ampio spettro di settori.
Per quanto concerne specificamente la riforma degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, ribadisce che il processo di riordino è in corso e si è già articolato in alcune fasi, rispetto alle quali il disegno di legge in titolo costituisce un completamento soprattutto con riferimento all'AGEA. Reputa indispensabile che il Parlamento agisca di pari passo con il Governo in tale ambito, in un'ottica di dialogo costruttivo.

Riferisce le medesime considerazioni anche al riordino e alla semplificazione del sistema dei controlli in agricoltura, nonché alla da tempo discussa problematica del riassetto del settore ippico e dell'assistenza tecnica agli allevatori.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) rileva a sua volta l'esigenza di procedere con sollecitudine all'esame del disegno di legge in titolo. Esso assume una connotazione differente rispetto al testo originariamente presentato dal Governo e, se da un lato taluni punti sono stati stralciati e inseriti in diversi provvedimenti, dall'altro esso si è anche arricchito di nuovi contenuti.

L'auspicio dell'entrata in vigore della legge in tempi rapidi risponde a suo avviso all'esigenza di fornire risposte rispetto alle istanze provenienti da settori che attendono da tempo un intervento normativo, tra cui segnatamente quello dell'ippica.

Il senatore RUTA (*PD*) rileva a sua volta l'opportunità di esaminare in tempi rapidi il provvedimento, tenendo altresì conto che eventuali proposte emendative, che non dovessero essere approvate, potrebbero costituire comunque un utile spunto di riflessione e approfondimento per interventi normativi da inserire in differenti disegni di legge o per atti parlamentari.

Il vice ministro OLIVERO interviene in sede di replica per sottolineare come l'articolazione temporale dell'esame del provvedimento abbia comunque avuto il merito di consentire una approfondita riflessione e la ridefinizione dei contenuti. Osserva che il disegno di legge nella sua attuale formulazione interviene su importanti settori che consentiranno un ulteriore impulso al settore agricolo, e che il testo è stato approvato in seconda lettura con un'ampia convergenza di forze politiche.

Manifesta sin d'ora la disponibilità a valutare i contenuti di eventuali ordini del giorno che dovessero fornire ulteriori indicazioni all'Esecutivo nella fase attuativa del provvedimento, anche tenendo conto delle importanti deleghe contenute nel disegno di legge.

Auspica pertanto che i lavori parlamentari possano procedere con celerità.

Il presidente FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) in qualità di relatore si associa ai rilievi testé formulati dal rappresentante del Governo, richiamando a sua volta la proficua attività conoscitiva e legislativa già svolta dalla Commissione, auspicando che essa possa condurre a una rapida approvazione su temi ampiamente condivisi.

Il PRESIDENTE ricorda infine che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per giovedì prossimo 31 marzo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti degli organismi della cooperazione agricola svolta il 16 marzo, sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), e nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti del comparto della birra, sul disegno di legge n. 1328-B (competitività settore agricolo), sono state consegnate delle documentazioni, chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta prevista per domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 8,30, non avrà più luogo.
Propone altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per domani, per la programmazione dei lavori, abbia luogo al termine della seduta odierna.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
172ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02495, a firma della senatrice Pignedoli ed altri, sui consorzi di bonifica.

Evidenzia in premessa che la questione della gestione delle acque e del relativo modello di *governance* è una delle priorità strategiche del Governo, tenuto conto della delicatezza del tema. A tale proposito e proprio nell'ambito della riorganizzazione prevista con la legge recante il collegato in materia ambientale il Governo sta collaborando con le Regioni per un miglioramento complessivo del sistema, che punti all'efficienza dei servizi e al risparmio idrico. Come ricordato dall'interrogante, conferma che la vigilanza e il controllo sui consorzi di bonifica competono alle Regioni e alle Province autonome che provvedono a disciplinarli con apposite norme.

Richiama l'impegno del Governo proprio perché si completi il processo di revisione regionale delle normative in materia, per arrivare a un riordino dei consorzi in tutto il Paese, ottimizzandone il numero

e i componenti degli organi amministrativi, anche per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di gestione.

Ricorda che tale percorso, in alcune Regioni, è stato completamente attuato. In alcune aree resta prioritario l?obiettivo del riordino funzionale e del risanamento finanziario dei consorzi, atteso che per molte realtà permane il regime commissariale.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta seguendo con estrema attenzione l?evolversi del processo di riordino in atto nel settore delle bonifiche, anche attraverso l?aggiornamento e il potenziamento del SIGRIA (Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), il contributo delle Regioni, del CREA, del Ministero dell?ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Autorità di bacino e dell?ANBI (Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), creando un?unica banca dati di riferimento, strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche e agli enti irrigui per la programmazione finanziaria nell'ambito degli investimenti per l'irrigazione.

Ricorda, poi, che l?articolo 51 della legge n. 221 del 2015 al comma 5 prevede che alla Conferenza istituzionale permanente, organo di governo dell?Autorità di bacino distrettuale, possa essere invitato a partecipare, in funzione consultiva, anche un rappresentante dell?ANBI per le problematiche connesse alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.

Venendo alla questione delle vicende elettorali del consorzio di bonifica dell?Emilia centrale, ribadisce che, pur condividendo l?allarme per la gravità dei fatti riportati dell?interrogante, la soluzione spetta alla Regione Emilia Romagna che, con la legge regionale n. 5 del 2010, ha riformato profondamente l?organizzazione e l?attività dei consorzi, al fine di consentire loro maggiore trasparenza ed efficienza.

Ricorda che con tale legge regionale il numero degli amministratori è stato ridotto ed è stato consentito di introdurre, nell'ambito degli statuti consortili, modalità di svolgimento delle elezioni per favorire la partecipazione al voto dei consorziati, anche attraverso l?utilizzazione di nuovi sistemi ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso.

Successivamente, con deliberazione n. 1032 del 2010, la Giunta regionale ha approvato lo schema di "statuto tipo" ove è previsto che siano disciplinate, con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione (da adottare entro due anni dall?entrata in vigore dello statuto di ciascun consorzio), anche le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica nonché le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti espressi.

Pur giudicando, quindi, utile una riflessione su modelli gestionali che potrebbero non essere sufficientemente flessibili nell?adattamento alle continue e veloci modifiche regolamentari in settori strategici, quale quello dell?uso dell?acqua, ritiene che il quadro normativo vigente legittimi una richiesta di totale trasparenza sulla gestione dei consorzi di bonifica; in tal senso, nel rispetto delle competenze costituzionali che affidano alle Regioni la vigilanza su tali enti, l'interrogazione è occasione di stimolo affinché esse esercitino il complesso apparato di controlli e poteri che la legge affida loro.

In tale contesto, fa presente che il Ministero si impegna a farsi promotore delle opportune azioni nei confronti delle Regioni, volte a garantire che queste esercitino un controllo più efficace sull?attività dei consorzi, in particolare sulla loro situazione debitoria.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

Ribadisce tuttavia la gravità dell'episodio che si è verificato nella regione Emilia Romagna in occasione dell'elezione dei componenti del consorzio di bonifica e la necessità di procedere con decisione in direzione di una ridefinizione della materia che coniughi competenze centrali e decentrate in un'ottica di efficienza e buona amministrazione.

Richiama come in tal senso già si sia mosso il protocollo di intesa Stato-regioni del 2008 citato nell'interrogazione e come sia intervenuta sulla materia dei consorzi di bonifica e delle autorità di

bacino anche la legge recante il collegato ambientale.

Reputa che, nonostante un assetto differenziato tra Regione e Regione, quanto a soluzioni in materia di costituzione e di contributi, debba essere migliorato il livello di partecipazione ai consorzi e debba essere posto un argine al fenomeno del commissariamento dei consorzi stessi.

Conferma pertanto una valutazione positiva dell'impegno prefigurato dal rappresentante del Governo rispetto all'individuazione di azioni per assicurare maggiori controlli sull'efficacia dei consorzi e in particolare sulla loro situazione debitoria. Ritiene infatti indispensabile una preventiva ricognizione e un intervento sul sistema complessivo delle bonifiche affinché la rete dei consorzi possa rivestire un ruolo centrale nel governo integrato del territorio.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02721, a firma del senatore Fravezzi ed altri, sull'autorizzazione per l'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura.

Evidenzia in premessa che la materia oggetto dell?interrogazione è definita con normativa regolamentare europea che non può essere modificata dal legislatore nazionale e che l?autorizzazione dei prodotti fitosanitari rientra nelle competenze del Ministero della salute.

Come richiamato dall?interrogante, conferma che i feromoni sono considerati a pieno titolo prodotti fitosanitari e, pertanto, per essere posti in commercio e utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009. Allo stato attuale sono compresi nei fitofarmaci anche gli erogatori di diffusori utilizzati per la lotta alle tignole ed all?eulia dell?uva, della carpocapsa del melo e delle trappole per il controllo biologico della mosca dell?olivo.

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 prevede che tutti gli utilizzatori professionali di fitofarmaci, pesticidi e di biocidi siano in possesso del certificato di abilitazione all?acquisto e all?utilizzo, rilasciato dagli Organi competenti.

Il citato certificato costituisce un requisito obbligatorio dal 26 novembre 2015 come previsto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per chiunque intenda acquistare ovvero utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali, compresi dunque i feromoni.

Richiama che, secondo il parere del Ministero della salute, l?inclusione dei diffusori di feromoni e delle trappole nell?ampio gruppo dei fitofarmaci e pesticidi è impropria in quanto tale metodologia è rispettosa dell?ambiente e della salute e comporta, pertanto, un carico burocratico eccessivo per tutti i soggetti professionali coinvolti, ivi compresi i piccoli produttori che utilizzano tale tecnica. Per tale motivo, informa che il Governo sosterrà tale posizione nelle sedi europee competenti, per favorire al massimo pratiche sostenibili e il diffondersi di un?agricoltura rispettosa dell?ambiente.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Pur apprezzando l'impegno da ultimo prefigurato quanto all'intenzione dell'Esecutivo di supportare nelle competenti sedi europee la sostenibilità delle pratiche agricole, ribadisce la necessità dell'approfondimento della problematica della definizione dei fitofarmaci e pesticidi, che reputa attualmente eccessivamente estensiva.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato).
Dichiara inammissibili in quanto relativi a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati gli ordini del giorno G/1328-B/7/9, G/1328-B/8/9, G/1328-B/9/9, G/1328-B/10/9, G/1328-B/21/9, G/1328-B/22/9, G/1328-B/35/9, G/1328-B/36/9, G/1328-B/40/9, G/1328-B/41/9, G/1328-B/42/9 e G/1328-B/43/9, nonché gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 6.1, 15.14, 16.1, 20.1, 27.1, 29.1 e 40.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale del Presidente della Società italiana di biologia vegetale (SIBV) e del Presidente della Società italiana di genetica agraria (SIGA), sull'affare assegnato n. 591, sulle nuove tecnologie in agricoltura, è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1328-B

G/1328-B/1/9
ALBANO
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni

in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame introduce una modifica all'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, garantendo all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola il diritto di prelazione su terreni confinanti la sua proprietà che siano offerti in vendita;

nello spirito della citata legge n. 817 del 1971, che reca «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

la sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n. 7970 stabilisce che il giudice accordi preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge, con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico, e la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986 n. 6123 stabilisce altresì che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della legge, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

il diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è introdotto, al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, dopo quello previsto per «mezzadro o colono» e «coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 7, secondo comma, della legge n. 817 del 1971, come modificato dal disegno di legge in esame, relativamente ai soggetti con diritto di prelazione, stabilisce una successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/2/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

il testo dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame, così come approvato dalla Camera dei deputati, introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della citata legge n. 817 del 1971 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», nello spirito e nella lettera della legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991, n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad 'essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampliamento delle dimensioni della proprietà diretto coltivatrice;

l'introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli IAP iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione

ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1, comma 3, del testo che modifica l'articolo 7 della legge. n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/3/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il testo dell'articolo 1 comma 3 del disegno di legge «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale Collegato Agricolo» così come approvato dalla Camera e segnato con il numero identificativo atto Senato n 1328-B introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della legge n. 817 del 1071 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

nello spirito e nella lettera della citata legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretto coltivatrice;

la introduzione della possibilità di esercizio del diritto d prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e Cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna, il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1 comma 3 del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/4/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), esercitano i loro effetti esclusivamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento

di tale *status* soggettivo degli imprenditori agricoli che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera *l)*;

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP princìpi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/5/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo è ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il, riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera *l)*;

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP princìpi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/6/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera *l)*;

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP princìpi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/7/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede l'affiancamento di agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati, alle giovani generazioni di agricoltori non proprietari di terreni agricoli, in età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;

il *trend* di partecipazione dei giovani alla istruzione e formazione tecnica e professionale, universitaria e *post* diploma in ambito agricolo ed agro alimentare è in forte crescita ed è sempre più diffusa l'attenzione al lavoro di impresa nel settore;

il settore agricolo italiano necessita di investire sul futuro dell'agricoltura attraverso la formazione e il passaggio di esperienze alle giovani generazioni,

impegna il Governo:

a promuovere, unitamente al MIUR, il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico degli Istituti agrari, sostenendo in particolar modo gli Istituti Agrari con annesse Aziende agrarie, quali modelli di Alternanza Scuola Lavoro;

a sostenere gli Istituti Tecnici Superiori con percorsi specialistici in agraria;

a favorire le collaborazioni con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e il Collegio Nazionale dei Periti Agrari.

G/1328-B/8/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede l'affiancamento di agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati, alle giovani generazioni di agricoltori non proprietari di terreni agricoli, in età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, per favorire il passaggio graduale delle competenze necessarie alla gestione quell'impresa agricola, competenze di carattere tecnico e gestionali, frutto di esperienza e di saperi che devono essere tramandati;

il *trend* di partecipazione dei giovani alla istruzione e formazione tecnica e professionale, universitaria e *post* diploma in ambito agricolo ed agro alimentare è in forte crescita ed è sempre più diffusa l'attenzione al lavoro d'impresa nel settore;

il settore agricolo italiano necessita di investire sul futuro dell'agricoltura attraverso la formazione e il passaggio di esperienze alle giovani generazioni,

impegna il Governo:

a definire, in accordo con l'istruzione e la formazione tecnica, professionale, le Regioni, il MIUR, le Associazioni di rappresentanza del mondo agricolo, le opportune strategie per coinvolgere i

giovani nel recupero dei terreni, incolti o abbandonati a finalità agricole, con il coinvolgimento di esperti anziani o pensionati, nel duplice obiettivo di difesa e recupero alla produzione agricola del territorio e di trasmissione dei saperi e competenze tra giovani ed agricoltori anziani.

G/1328-B/9/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premesso che:

l'articolo 6 prevede che il Governo emani un decreto legislativo che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni. La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione; dell'attività d'impresa agricola ai giovani;

la legge di stabilità 2016 ha stabilito che in merito all'Imu sui terreni agricoli siano, tra gli altri, esentati i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali indipendentemente dalla loro ubicazione,

impegna il Governo:

a prevedere nelle more di attuazione del provvedimento misure di esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli per i soggetti, giovani e ultra-sessantacinquenni o pensionati, che si avvalgono dell'affiancamento, di cui all'articolo 6, indipendentemente dalla ubicazione del terreno agricolo.

G/1328-B/10/9

DONNO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (AS 1328-B),

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca modifiche alla normativa in tema di masi chiusi;

considerato che:

il decreto-legge n. 4 del 2015 ha modificato il testo relativo all'esenzione IMU per i terreni agricoli, «prevista dalla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 rimandando ad un nuovo elenco emanato dall'ISTAT»;

l'elenco redatto dall'ISTAT è stato oggetto di notevoli discussioni e polemiche derivanti dall'incoerenza della scelta dei comuni montani, parzialmente montani e non montani. L'incoerenza consisteva in paradossi che vedevano comuni classificati montani con altitudini minori rispetto a comuni classificati come parzialmente montani e non montani o comuni parzialmente montani con altitudini minori rispetto a comuni non montani;

il decreto-legge n. 4 del 2015 viene sostanzialmente modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), per una parziale abolizione dell'imposta;

la sentenza non definitiva dell'8 dicembre 2015 del TAR del Lazio ha visto l'invio degli atti che eccepivano la costituzionalità di tale classificazione alla Corte Costituzionale, ritenendo: «... rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui prevede l'esenzione dall'IMU per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani»,

impegna il Governo:

a rimborsare direttamente attraverso i fondi di solidarietà a sua disposizione tutti coloro che hanno versato l'IMU agricola per l'anno 2014 e l'anno 2015, lasciando però ai comuni la quota di spettanza per non metterli nelle condizioni di violare il patto di stabilità e come «indennizzo» per una

mancanza direttamente proveniente dal legislatore per cui i municipi non hanno responsabilità.

G/1328-B/11/9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 11, introdotto durante l'esame in prima lettura al Senato e soppresso alla Camera dei deputati, inseriva *ex lege*, nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001, una categoria di interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare;

in particolare gli interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare erano orientati alle seguenti finalità: modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea;

il miglioramento del processo di filiera nel settore agroalimentare all'interno del sistema della rete infrastrutturale della logistica, considerata la tuttora limitata diffusione dell'*outsourcing* logistico nel panorama italiano ? specialmente per i settori più tradizionali, connessi alle produzioni del *made in Italy* ? rappresenta un'esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del settore coinvolti, che per questo si gioverebbero di una più marcata funzionalizzazione delle risorse esistenti;

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» all'articolo 1, comma 1, lettera *sss)* , dispone il superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevedendo la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Pocumento pluriennale di pianificazione (DPP), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2015 si indica la scelta di individuare nel citato Documento pluriennale di pianificazione (DPP) lo strumento unico di programmazione che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per le opere, pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in vista della definizione del Documento pluriennale di pianificazione,

impegna il Governo:

ad inserire gli interventi finalizzati alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare tra le opere di interesse strategico considerate ai fini della programmazione nazionale da indicare nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), con priorità nel Mezzogiorno.

G/1328-B/12/9

BELLOT, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il consistente calo dei prezzi all'origine dei prodotti lattiero-caseari, determinatosi con la fine

del regime delle quote latte, sta provocando una situazione di grave disagio economico per gli imprenditori agricoli del settore che vedono ridursi drasticamente i margini operativi;

tale disagio è particolarmente avvertito nelle zone svantaggiate, dove sono più alti i costi di produzione, con particolare riferimento alle aree montane, laddove rischia di determinarsi una crisi generalizzata delle aziende zootecniche attualmente in produzione;

l'abbandono delle attività zootecniche nelle aree montane può determinare a breve termine conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio e sulle potenzialità di valorizzazione turistica di comprensori di grande interesse ambientale;

anche la Commissione europea, nella seduta del 14 marzo scorso, ha annunciato misure eccezionali a sostegno del settore, fra le quali il raddoppio dei massimali per gli aiuti di Stato,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di una misura d'urgenza rivolta al sostegno degli imprenditori agricoli titolari di aziende zootecniche, operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con la sospensione per due anni e la successiva rateizzazione dei pagamenti previdenziali per il titolare dell'impresa e per i lavoratori agricoli dipendenti.

G/1328-B/13/9

PIGNEDOLI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame reca, tra l'altro, delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; tale articolo, rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, è stato cambiato, durante l'esame alla Camera, soprattutto alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia;

dal momento che al riordino del sistema degli enti si è proceduto per via di successive incorporazioni previste in singoli provvedimenti normativi stratificatesi nel tempo; sembrerebbe ancora necessario che nella predisposizione del previsto decreto legislativo siano tenuti in considerazione princìpi e criteri direttivi specifici come individuati durante la prima lettura al Senato, per procedere ad un riordino complessivo, affinché vi sia un reale ripensamento «di sistema»;

in particolare, nel riordino e razionalizzazione delle funzioni, competenze e personale del sistema, sembrerebbe necessario: ? predisporre gli strumenti tecnici ed operativi propedeutici affinché nella riorganizzazione di SIN siano garantite le alte competenze informatiche necessarie al fine di uniformare e ammodernare il sistema informatico di competenza e adeguate competenze informatiche e tecnico-operative del personale; ? per il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, garantire il coordinamento dei soggetti territoriali operanti in materia, favorendo il collegamento con il sistema imprenditoriale nonché l'interazione con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche in settori diversi da quello agricolo e agroalimentare per una produzione scientifica interdisciplinare; in merito al sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, siano previsti strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito,

impegna il Governo:

a garantire, nella predisposizione degli schemi di decreto per il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal MIPAAF, che i criteri direttivi indicati durante l'esame al Senato siano tenuti in

considerazione affinché vi sia un complessivo ripensamento «di sistema», funzionale sia all'efficientamento degli strumenti che al contenimento della spesa pubblica per favorire un efficace sostegno al sistema imprenditoriale dei settori agricolo ed agroalimentare del nostro Paese.

G/1328-B/14/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/15/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/16/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del

tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/17/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli nn. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale, auto liquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/18/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (A.S. 1328-B),

premesso che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli nn. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare Un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che

consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale auto liquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/19/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore, rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale autoliquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire, e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/20/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame prevede interventi per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei;

in particolare, stabilisce disposizioni in favore delle organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

la zootecnia vive un'acuta crisi anche a causa della insostenibile pressione concorrenziale dei produttori dell'est Europa che invadono il mercato del latte, venduto anche a meno di 22 centesimi il litro, a fronte di un costo alla produzione, per gli allevatori italiani, che va dai 36 ai 40 centesimi; costo di produzione già del tutto insufficiente ad ammortizzare gli investimenti sugli impianti;

non può bastare il richiamo alla qualità della produzione lattiero-casearia italiana, se il prodotto, di alto valore nutrizionale e organolettico prima ancora che economico, viene destinato alla distruzione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle sue competenze, per valorizzare e sostenere, con l'accorto utilizzo dei fondi europei, i distretti produttivi del settore lattiero-caseario, in particolare delle aree confinarie del Paese, al fine di salvaguardare la continuità della produzione del latte, eccellenza del *made in ltaly*.

G/1328-B/21/9

D'ALÌ, AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il primo periodo del quarto comma dell'articolo 23 del Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; recante «Riordinamento dell'istruzione industriale», stabilisce che «Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata od i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti»;

il secondo periodo del medesimo quarto comma stabilisce che «Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione». Ai fini dell'obbligatorietà della corresponsione del contributo deve sussistere un elemento oggettivo dato dall'attività esercitata ed uno soggettivo relativo alle modalità con cui l'attività viene esercitata, per cui deve trattarsi di imprese industriali;

la circostanza di cui sopra non è riscontrabile nelle aziende agricole in cui i mezzi di lavorazione impiegati nonché il processo produttivo sono tali da connotare l'impresa come agricola anche se vengono effettuate attività di trasformazione e conservazione del prodotto;

alcune Stazioni sperimentali per l'industria (enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico) ritengono di sottoporre al contributo industriale le aziende agricole, e ciò in contrasto con il disposto del citato articolo 23 del regio decreto n. 2523 del 1923 che stabilisce che alle spese di mantenimento debbano provvedere solamente le imprese che rientrano nell'ambito del tipo di industria per la quale è preordinata la stazione sperimentale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le imprese agricole non vengano sottoposte al contributo per il mantenimento delle Stazioni sperimentali dell'industria, di cui al quarto comma dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 recante «Riordinamento dell'istruzione industriale».

G/1328-B/22/9

PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

la gestione della risorsa idrica è una priorità definita dagli orientamenti'strategici europei, cui è stata data attuazione anche mediante la previsione di un'apposita misura del PSRN relativa alle grandi infrastrutture irrigue;

è urgente dare una risposta adeguata alle importanti aspettative manifestate sull'intero territorio nazionale in ordine all'infrastrutturazione, gestione e distribuzione dell'acqua a scopo irriguo;

tale urgenza è resa ancora più evidente a fronte dell'esigua dotazione finanziaria prevista dalla misura infrastrutture irrigue del PSRN, del tutto inadeguata rispetto alle esigenze del settore;

si rende, pertanto, necessario attivare nuovi strumenti finanziari complementari rispetto al PSRN, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti finanziari in capo ad ISMEA, prevedendo una durata massima dei mutui adeguata alle caratteristiche e all'entità degli interventi,

impegna il Governo:

ad intraprendere una iniziativa legislativa volta a modificare le disposizioni di cui al comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di estendere gli interventi di carattere finanziario, in capo ad lSMEA, anche alle attività di infrastrutturazione, gestione e distribuzione dell'acqua a scopo irriguo promossi dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario definiti dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

a prevedere una durata massima di trent'anni (anziché di 15 come previsto dall'articolo 20, comma 1, del disegno di legge in oggetto) dei mutui concessi da ISMEA.

G/1328-B/23/9

PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in base agli orientamenti europei, gli Stati membri sono stimolati a dotarsi di strumenti volti a far fronte a danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, in una logica preventiva anziché riparatoria, nonché e a tutelare il reddito degli agricoltori;

per favorire lo sviluppo di tali strumenti, appare opportuno introdurre nuove misure di gestione del rischio, creando percorsi obbligatori di riassicurazione,

impegna il Governo:

ad intraprendere una iniziativa legislativa volta ad integrare le previsioni di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di istituire un percorso riassicurativo obbligatorio a copertura dei rischi innovativi (fondi di mutualità e di tutela del reddito degli agricoltori) e delle calamità naturali.

G/1328-B/24/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n: 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» dispone che i produttori ed i confezionatori di burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7, ora abrogato, richiedeva che tale registro fosse «preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato»;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 del 8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime e destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-B, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/25/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» ? dispone che i produttori ed i confezionatori di burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7 richiedeva che «tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ? al fine di semplificare gli adempimenti ? ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 8 del 8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali: la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-B, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori a agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/26/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» ? dispone che i produttori ed i confezionatori ai burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7 richiedeva che tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 ? al fine di semplificare gli adempimenti, ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 dell'8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali: la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime e destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario «ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla Legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in

quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-8, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditoria agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/27/9

ALBANO, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 34, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici; il comma 2 dell'articolo 34 prevede in particolare che sia fatto obbligo a chi detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA);

sono state avanzate dalle organizzazioni apistiche connesse alla produzione alcune preoccupazioni relative alla disposizione citata, perché una sua eventuale interpretazione eccessivamente estensiva genererebbe un effetto controproducente per la stessa implementazione dell'anagrafe apistica,

impegna il Governo:

a garantire che le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del disegno di legge in esame siano da considerarsi riferite unicamente alla prima denuncia di detenzione di alveari e al censimento annuale della consistenza di alveari in allevamento.

G/1328-B/28/9

TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/B recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il settore della produzione di birra artigianale è in forte e costante espansione, con tassi di crescita di circa il 20 per cento annui;

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 34 e 35), in base al quale la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita al grado saccarometrico, espresso in gradi Plato di

prodotto finito;

a livello europeo la direttiva 92/83/CEE prevede l'applicazione dell'accisa ridotta per i piccoli birrifici indipendenti con produzione inferiore ai 200.000 etto litri annui. Tale direttiva è stata recepita in ben 20 Stati membri;

in Italia, invece, non è prevista l'applicazione dell'accisa ridotta per i microbirrifici. Al contrario negli ultimi anni si è registrato un complessivo aumento dell'accisa, pari al 30 per cento, e da gennaio 2015 le accise sulla birra ammontano a 3,04 euro/ettolitro, causando una notevole alterazione della concorrenza tra le imprese italiane e quelle degli altri paesi europei;

per i microbirrifici è previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26,ottobre 1995, n. 504 un sistema semplificato di accertamento dell'accisa, in base al quale l'accertamento avviene, da parte dell'esercente l'impianto, immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

in base all'interpretazione restrittiva data dall'Agenzia delle dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento» come prevede il testo unico;

questa interpretazione determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti giorni prima del «condiziona mento»;

l'articolo 35 del provvedimento in esame contiene la definizione di «birra artigianale» fondata sulla assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto;

tali parametri non risultano idonei a distinguere il prodotto industriale da quello artigianale essendo di difficile accertamento in assenza di specifiche indicazioni tecniche. Là mancata filtrazione, inoltre, comprometterebbe la stabilità nel tempo del prodotto e impedirebbe di fatto la concorrenzialità sia sul mercato europeo sia estero di una birra di elevata qualità;

la «birra artigianale» dovrebbe, invece, caratterizzarsi in base ad un procedimento di produzione discontinuo ? ove sia, assicurata la prevalenza dell'intervento del birraio nel ciclo produttivo rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate: e all'impiego di materie prime genuine ? anche cereali non maltati, ma di alto valore ? selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

da quanto premesso si evince che il settore della produzione di birra artigianale necessita di specifici interventi normativi al fine di ridurre gli ostacoli, sia di natura fiscale sia burocratica e consentire ai microbirrifici italiani di accrescere e la propria capacità produttiva e la propria competitività,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a prevedere l'introduzione, a favore dei microbirrifici, di una imposta ridotta applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, attraverso scaglioni di sconto sull'accisa in aumento al decrescere delle quantità prodotte annualmente;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici,

individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente ? nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno ? sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/29/9

DALLA TOR, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione e considera piccolo birrificio indipendente quel birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza 'di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 etto litri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

i microbirrifici artigianali rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, che negli ultimi anni sta conseguendo una forte crescita economica (più del 20 per cento annuo);

il settore è attualmente rappresentato da oltre 800 microbirrifici, con un'età media dei titolari d'impresa tra i 30 e i 35 anni, una media di circa tre dipendenti, un fatturato complessivo di 120 milioni di euro, con un volume di *export* superiore al 10 per cento;

il concetto di birra artigianale è difficilmente riscontra bile solo in base ai parametri indicati all'articolo 35 in quanto esistono moltissimi piccoli birrifici che producono quantitativi di birra inferiori a quelli prodotti da grandi e noti marchi industriali, spesso seguendo procedimenti in cui l'apporto di manodopera e l'utilizzo di materie prime di alta qualità, conferiscono al prodotto finale caratteristiche creative uniche;

in Italia non sono state previste aliquote ridotte per i piccoli birrifici e da gennaio 2015 gravano accise sulla birra per un ammontare pari a 3,04 euro/ettolitro;

l'aliquota di accisa sulla birra è fissa e non dipende dal quantitativo prodotto dall'azienda e considerato che la Direttiva n. 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, recepita con legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 4 consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, ovvero le birrerie che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi birreria, che utilizzino impianti fisicamente distinti da qualsiasi altra birreria, che non operino sotto licenza e la cui produzione annuale non superi i 200.000 ettolitri;

considerato inoltre che:

il sistema di accertamento dell'accisa, previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è basato su apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo di produzione della birra. Tale sistema, nato per semplificare il processo di accertamento delle accise dovute sulla produzione di birra a tutto vantaggio dei microbirrifici, rischia di essere controproducente per il settore perché viene applicato in modo difforme al dettato normativo dall'Agenzia delle Dogane;

in base all'interpretazione data dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra, e non «a monte del condizionamento» (ossia del confezionamento della birra) come prevede il TU;

questo sistema, determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di

produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti «giorni» rispetto al momento del condizionamento. Momento nel quale, secondo le disposizioni originarie sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione;

tali disposizioni rappresentano una significativa criticità per i piccoli stabilimenti, in quanto ne limitano fortemente la competitività e determinano evidenti condizioni di svantaggio rispetto ai *competitors* europei,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune riduzioni dell'aliquota di accisa per la birra prodotta da birrifici che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva n. 92/83/CEE, anche attraverso una modulazione dell'accisa che valorizzi i produttori più piccoli;

ad assicurare, in riferimento all'accertamento dell'accisa di cui in premessa, le opportune forme di coordinamento con l'Agenzia delle Dogane al fine di modificare l'interpretazione assunta, nella Circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, perché non aderente al dettato normativo e conseguentemente accertarsi della corretta applicazione su tutto il territorio nazionale;

a valutare l'opportunità di operare, attraverso appositi provvedimenti, un'interpretazione autentica all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel senso di effettuare l'accertamento dell'accisa sul prodotto finito.

G/1328-B/30/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il mercato della birra artigianale, nato circa venti anni fa, propone un prodotto di elevata qualità, utilizzando processi di produzione artigianali in cui le materie prime sono impiegate in modo innovativo per prodotti che si differenziano da quelli ottenuti con tecniche di tipo industriale;

il settore registra in Italia una crescita esponenziale con tassi annuali superiori al 20 per cento, rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale, con circa 700 microbirrifici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 2000 persone impiegate direttamente e oltre 4000 nell'indotto;

la birra artigianale italiana sta diventando uno dei prodotti d'eccellenza del *Made in Italy*, caratteristico del patrimonio agroalimentare nazionale nel mondo;

preso atto che:

il prodotto birra soffre di una normativa italiana ormai obsoleta e inadeguata alla realtà produttiva nel Paese, in quanto allo stato attuale l'unica norma che contempla in modo chiaro questo settore è di carattere fiscale ovvero la legge n. 44 del 2012;

l'articolo 35, del disegno di legge in titolo interviene ad innovare alla normativa vigente, mediante una definizione che individua le caratteristiche del prodotto e del piccolo birrificio indipendente, in relazione ai processi di pastorizzazione e microfiltrazione e alla quantità della produzione annua;

considerato che:

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

negli ultimi anni vi è stato un complessivo aumento dell'accisa pari al 30 per cento, che pone in forte svantaggio i piccoli produttori italiani rispetto ai competitors europei i quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, usufruiscono da parte del loro Paese di un regime agevolato dell'accisa, mentre in Italia non è stata definita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, causando in tal modo una notevole alterazione della concorrenza tra imprese italiane e quelle simili degli altri Paesi europei;

sotto l'aspetto documentale, il comparto denota l'esigenza di una decisiva riduzione della

quantità dei registri attualmente, previsti e dei relativi adempimenti amministrativi,

impegna il Governo:

a individuare e porre in essere le più opportune misure di sostegno al settore, in particolare tenendo conto della segnalata necessità di una riduzione d'imposta a favore dei microbirrifici applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, con richiamo alla normativa europea che consente l'applicazione di un regime agevolato cui molti Paesi europei fanno già ricorso per i piccoli birrifici indipendenti;

ad adottare efficaci iniziative finalizzate alla semplificazione documentale degli adempimenti attualmente previsti a carico dei produttori, mediante la riduzione della quantità dei registri e dei connessi oneri, anche con riferimento alle fasi di accertamento e versamento dell'accisa;

a fare ricorso, nell'attuazione delle norme previste dal provvedimento, a una attenta e adeguata specificazione delle caratteristiche del prodotto, garantendo che, ai fini della verifica dei caratteri distintivi dello stesso secondo i parametri contenuti nell'articolo 35, sia tenuto in considerazione l'intervento diretto del birraio che coordina l'intero ciclo produttivo, tale da risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

ad assicurare adeguati parametri di controllo soprattutto nei casi ambigui di realtà che decidono di optare anche per uno solo dei trattamenti (pastorizzazione o microfiltrazione) previsti come caratterizzanti dalla citata disposizione, garantendo al contempo il rispetto dei diritti del consumatore in favore di una scelta consapevole nell'acquisto di una birra artigianale.

G/1328-B/31/9

DALLA TOR, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/8 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 del provvedimento introdotto dalla Camera, introduce la definizione di «birra artigianale» caratterizzata dall'assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto. Si tratta però di parametri che, senza specifiche indicazioni tecniche non sono funzionali al fine di distinguere il prodotto industriale da quello artigianale. A ciò si aggiunga che la senza la filtrazione viene compromessa la stabilità nel tempo del prodotto e di fatto si danneggia, sia a livello nazionale sia a livello europeo, la concorrenzialità di un prodotto di alta qualità quale la birra artigianale;

il prodotto «birra artigianale» dovrebbe, invece, essere definito:

a) come prodotto ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

b) per l'utilizzo di materie prime genuine ? anche cereali non maltati, ma di alto valore selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività. Ciò determina un'ampia varietà dei tipi di birra «creati», rispetto ad una produzione di tipo industriale certamente più «standardizzata»;

per i microbirrifici è stato previsto un sistema semplificato di accertamento dell'accisa (articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che consente all'esercente dell'impianto di effettuare l'accertamento immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

l'Agenzia delle Dogane ha interpretato tale normativa in modo restrittivo (circolare n. 5/D del 6 maggio 2014), per cui i misuratori elettronici vengono, collocati nella fase di produzione del mosto, fase addirittura antecedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento». Ciò comporta per i microbirrifici una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i ? grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra ad una fase antecedente

a quella del «condizionamento»;

visto che negli ultimi anni il settore della produzione di birra artigianale è in forte crescita con tassi annuali superiori al 20 per cento (rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale di birra) sarebbe necessario modificare l'attuale normativa al fine di incentivare lo sviluppo e la crescita competitiva dei tanti microbirrifici (ormai più di 700) presenti sul nostro territorio,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente ? nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno ? sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/32/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di salmonidi: Salmo trutta marmoratus (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; Salmo trotta fario (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; Oncorhynchus mykiss (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iride a in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla cosiddetta «direttiva *habitat*» (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione; la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali,

lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma, 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/33/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; *Salmo trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nord americana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come 'sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmo rata, specie, autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmo rata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione; la presenza di trota iride a sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/34/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; Salmo *trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre là pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 d1 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/35/9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 127/E del 13 settembre 2005, ha indicato che, nel caso in cui l'attività ittica venga svolta su aree, marine o vallive, ordinariamente sommerse e prive di un reddito agrario attribuito, i redditi dominicale ed agrario sono determinati mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe I in vigore nella provincia di appartenenza o in quello prospiciente nel caso di allevamento marino;

detta risoluzione utilizza prevalentemente criteri riferiti alla attività ittica esercitata . in modo

intensivo ed impropriamente equipara detta attività all'attività di allevamento ittico estensivo, vale a dire quella esercitata senza l'utilizzo di mangimi e su ampie superfici;

l'attività di allevamento ittico estensivo, esercitata nelle superfici marine vallive ordinariamente sommerse, necessita di una disciplina fiscale rapportata alla ridotta produttività ed alla marginalità reddituale delle superfici interessate, per cui risulta più adeguato il criterio relativo al pascolo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso in cui sulle aree marine o vallive, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata l'attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, che i redditi dominicale ed agrario vengano determinati ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I.

G/1328-B/36/9

D'ALÌ, AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n, 127/E del 13 settembre 2005, ha indicato che, nel caso in cui l'attività ittica venga svolta su aree, marine o vallive, ordinariamente sommerse e prive di un reddito agrario attribuito, i redditi dominicale ed agrario sono determinati mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe I in vigore nella provincia di appartenenza o in quello prospiciente nel caso di allevamento marino;

detta risoluzione utilizza prevalentemente criteri riferiti alla attività ittica esercitata in modo intensivo ed impropriamente equipara detta attività all'attività di allevamento ittico estensivo, vale a dire quella esercitata senza l'utilizzo di mangimi e su ampie superfici;

l'attività di allevamento ittico estensivo, esercitata nelle superfici marine vallive ordinariamente sommerse, necessita di una disciplina fiscale rapportata alla ridotta produttività ed alla marginalità reddituale delle superfici interessate, per cui risulta più adeguato il criterio relativo al pascolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso in cui sulle aree marine o vallive, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata l'attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, che i redditi dominicale ed agrario vengano determinati ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I.

G/1328-B/37/9

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi quelli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa conferita;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico .controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile. fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi potrebbe raccoglierli e dove andrebbero a finire le attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, è soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile rinserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio sostenibilità l'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obbiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, ditali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento). Si tratta, tuttavia, di mercati che non sono equiordinati sotto il profilo concorrenziale. Infatti, i «compostaggi», che non hanno mai goduto di sovvenzioni pubbliche, si troverebbero a competere con le «biomasse», che al contrario godono dell'erogazione dei cospicui incentivi a carico delle finanze pubbliche;

si ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'articolo 41 crei una contraddizione normativa, non solo per il disallineamento con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti, ma anche in quanto l'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, del codice dell'ambiente continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di circoscrivere, nel primo provvedimento utile, la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali, al fine di restituire pieno rigore razionale alla disciplina dei rifiuti evitando inoltre alterazioni di mercato.

G/1328-B/38/9

VACCARI, BERTUZZI, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premesso che:

il settore agricolo del territorio di Finale Emilia, in particolare quello frutticolo, sta vivendo una grave situazione in conseguenza dell'evento meteorologico calamitoso del 5 settembre 2015;

i produttori di pere sono stati gravemente colpiti dalla grandine e dalla tromba d'aria avvenute in quella giornata e in queste settimane sono alle prese con drammatiche decisioni in ordine al loro futuro imprenditoriale; i danni provocati da quell'evento meteorologico vanno ben oltre la distruzione del raccolto: per almeno 2-3 anni ci sarà un serio problema di produzione delle piante da frutto distrutte dalla grandine e quindi di reddito degli agricoltori e delle loro famiglie;

rilevato che:

l'evento grandinigeno e il forte vento del 5 settembre 2015 hanno interessato quasi tutta l'area di pianura regionale lungo l'asta del Po, per una dimensione lineare stimata in 200 km circa; tuttavia, l'area della pianura modenese è risultata quella più colpita;

il servizio IdroMeteoClima dell'Arpa Emilia-Romagna ha stimato che negli ultimi 8 anni, durante i quali il servizio ha redatto con continuità dei rapporti meteorologici sugli eventi significativi,

non sono mai stati documentati eventi grandinigeni di magnitudo confrontabile al 5 settembre scorso;

si è trattato a tutti gli effetti di un «evento raro»: come definito formalmente da Arpa, un raffronto con i dati storici relativi al database della rete grelimetrica regionale attiva nel periodo 1983-1998, ha evidenziato come eventi di estensione analoga all'evento del 5 settembre 2015 siano avvenuti due volte nei sedici anni disponibili;

pur nei limiti della serie temporale dei dati della rete grelimetrica, fenomeni di questa'estensione si posizionano oltre il 99,5-esimo percentile della distribuzione di frequenza delle grandinate, classificandoli quindi come eventi rari;

considerato che:

il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e all'articolo 5, comma 4, prevede che siano esclusi dalle agevolazioni previste i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata;

tuttavia, fino al 2013 era prevista la possibilità di applicare una norma di salvaguardia che sulla base di opportune dimostrazioni e valutazioni, permetteva di poter attivare gli aiuti compensativi di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo, anche per le produzioni vegetali assicurabili ma non assicurate;

attualmente, la normativa nazionale non permette di intervenire con aiuti per compensare i danni causati da avversità e la Regione non può legiferare in materia;

considerato infine che:

la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1921 del 24 novembre 2015 ha provveduto a delimitare i territori interessati dalle grandinate e dal forte vento del 5 settembre 2015 in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 296 del 1996;

le Associazioni agricole del territorio hanno definito gli elenchi delle aziende danneggiate e hanno proceduto a stimare in modo circoscritto e puntuale i danni finanziari previsti;

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, ha previsto l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dal Piano assicurativo agricolo annuale per il 2015, permettendo così alle regioni ed alle province autonome di delimitare i territori danneggiati dalle piogge alluvionale dai forti venti del 2014, anche per quelle colture vegetali, produzioni animali e strutture agricole indicate come assicurabili all'interno del piano assicurativo di riferimento;

nel 2015 non esistevano compagnie che stipulassero polizze collettive agricole in grado di dare un risarcimento pluriennale o per più anni, sulla mancata produzione, in attesa che la pianta tomi in piena efficienza produttiva, in quanto non in linea con il Piano Assicurativo Agricolo 2015;

la peri coltura è una delle eccellenze della Regione,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, una deroga alla norma primaria, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, a tutela delle coltivazioni di pere distrutte dall'evento grandinigeno del 5 settembre 2015 come già avvenuto in occasione del decreto legge n. 51 del 2015.

G/1328-B/39/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

preso atto che:

il titolo IV del disegno di legge contiene una serie di numerose disposizioni aventi ad oggetto singoli comparti produttivi del settore primario, in un'ottica complessiva di sostegno e di rilancio delle diverse attività produttive ed economiche dello stesso;

il comparto agrumicolo riveste un ruolo di primo piano nel panorama della produzione agricola nazionale, anche con riferimento alle evidenti connessioni con il mondo dell'agroalimentare italiano;

considerato che:

la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis)*, stabilisce, all'articolo 17, comma 1, che le bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere;

lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che tale obbligo entri in vigore a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, di cui dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

la norma tecnica risulta notificata alla Commissione europea, tramite l'Ufficio centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico, e il periodo di *stand still* risulta essere terminato lo scorso 5 gennaio 2015, senza alcuna reazione da parte della Commissione;

poiché la richiamata direttiva europea non prevede necessariamente l'emanazione di un provvedimento esplicito da parte della Commissione, è da ritenersi che, decorsi utilmente i termini, sia possibile dare attuazione alla norma tecnica di cui al citato articolo 17 della legge n. 161 del 2014,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative finalizzate a confermare la piena efficacia delle citate disposizioni della legge europea 2013-*bis*.

G/1328-B/40/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

nel mondo dell'agricoltura è in crescita il *trend* delle aziende agricole che affidano a Imprese agromeccaniche sia le fasi della lavorazione sia dei terreni sia quelle della raccolta;

il fenomeno del «contoterzismo» nasce da esigenze di razionalizzazione del lavoro e dei costi di produzione per la quasi totalità delle aziende agricole italiane;

la figura professionale dell'imprenditore agromeccanico non è ad oggi prevista nell'ordinamento delle professioni e tale carenza va colmata, trattandosi di nuove competenze che non possono non essere contemplate in risposta alle nuove esigenze professionali del mondo agricolo,

impegna il Governo:

in previsione della predisposizione di una legislazione finalizzata a rivedere il quadro delle professioni del mondo agricolo e, più in generale, del settore primario, a valutare di prevedere la figura professionale dell'imprenditore agromeccanico, anche al fine di garantire nuove possibilità di semplificazioni normative applicate al settore primario, quali la disciplina in materia di prevenzione incendi per i depositi di prodotti petroliferi e di raccolta dei rifiuti di origine agricola.

G/1328-B/41/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, prevede la possibilità per le imprese di definire un programma di graduale riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionale e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori e di cui alle zone

indicate all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi, articolo 197 del TFUE);

tale programma è stato demandato in tutto o in parte dai contratti provinciali di lavoro agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro;

l'INPS, in alcune realtà provinciali, in parti colar modo della Sicilia, ha contestato la validità di verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo che, su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale il programma di graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori;

le imprese agricole interessate, pur rispettando i dettami della contrattazione collettiva che riconosceva la facoltà di definire il programma di graduale riallineamento retributivo al livello aziendale, mediante accordo sottoscritto con le stesse parti firmatarie del contratto provinciale, si sono viste contestare la validità di detti accordi per questioni di carattere meramente interpretativo di norme contrattuali collettive;

le contestazioni, differenti a seconda dell'accordo e della provincia di riferimento, di carattere meramente formale, non tengono in alcun modo conto delle interpretazioni autentiche fornite congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti territoriali e rischiano di compromettere il faticoso percorso di emersione e riallineamento realizzato dalle imprese agricole interessate, col supporto e la guida delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori agricoli;

a seguito di tali contestazioni, gli ispettori INPS non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiaro la decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

a distanza di molti anni dalla gran parte delle contestazioni che riguarda i primi anni 2000, le aziende interessate continuano a dare occupazione a decine di migliaia di lavoratori per diversi milioni di giornate annue, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per chiarire che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

G/1328-B/42/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, prevede la possibilità per le imprese di definire un programma di graduale riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori e di cui alle zone indicate all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

detto programma è stato demandato in tutto o in parte dai contratti provinciali di lavoro agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro;

l'INPS in alcune realtà provinciali, in particolar modo della Sicilia, ha contestato la validità di verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo che, su delega

del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale il programma di graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori;

le imprese agricole interessate, pur rispettando i dettami della contrattazione collettiva che riconosceva la facoltà di definire il programma di graduale riallineamento retributivo al livello aziendale, mediante accordo sottoscritto con le stesse parti firmatarie del contratto provinciale, si sono viste contestare la validità di detti accordi per questioni di carattere meramente interpretativo di norme contrattuali collettive;

le contestazioni, differenti a seconda dell'accordo e della provincia di riferimento, di carattere meramente formale, non tengono in alcun modo conto delle interpretazioni autentiche fornite congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti territoriali e rischiano di compromettere il faticoso percorso di emersione e riallineamento realizzato dalle imprese agricole interessate, col supporto e la guida delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori agricoli;

a seguito di tali contestazioni, gli ispettori INPS non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiarato la decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

a distanza di molti anni dalla gran parte delle contestazioni che riguarda i primi anni 2000, le aziende interessate continuano a dare occupazione a decine di migliaia di lavoratori per diversi milioni di giornate annue, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per chiarire che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato, l'accordo provinciale.

G/1328-B/43/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, prevede la possibilità per le imprese di definire un programma di graduale riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionale e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori e di cui alle zone indicate all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

detto programma è stato demandato in tutto o in parte dai contratti provinciali di lavoro agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro;

l'INPS in alcune realtà provinciali, in particolar modo della Sicilia, ha contestato la validità di verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo che, su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale il programma di graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori;

le imprese agricole interessate, pur rispettando i dettami della contrattazione collettiva che riconosceva la facoltà di definire il programma di graduale riallineamento retributivo al livello aziendale, mediante accordo sottoscritto con le stesse parti firmatarie del contratto provinciale, si sono viste contestare la validità di detti accordi per questioni di carattere meramente interpretativo di norme contrattuali collettive;

le contestazioni, differenti a seconda dell'accordo e della provincia di riferimento, di carattere meramente formale, non tengono in alcun modo conto delle interpretazioni autentiche fornite congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti territoriali e rischiano di compromettere il faticoso percorso di emersione e riallineamento realizzato dalle imprese agricole interessate, col supporto e la guida delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori agricoli;

a seguito di tali contestazioni, gli ispettori INPS non si sono limitati a sanzioni civili, ma hanno dichiarato la decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

a distanza di molti anni dalla gran parte delle contestazioni che riguarda i primi anni 2000, le aziende interessate continuano a dare occupazione a decine di migliaia di lavoratori per diversi milioni di giornate annue, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per chiarire che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Art. 1

1.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 3, capoverso 2-bis)*, premettere le seguenti parole:* «al giovane imprenditore agricolo a titolo principale».

1.2

GAETTI

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

1.3

FATTORI

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi trasferimenti riguardanti organismi geneticamente modificati,».

1.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 12.

1.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. I costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, non devono essere sostenuti in alcun modo dai destinatari degli incentivi».

1.6

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. AI fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla

vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;

b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;

c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;

d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;

e) lavorazione di legumi;

f) produzione di formaggi e salumi;

g) produzione di olio d'oliva;

h) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

12-*ter*. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 12-*bis* non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso».

1.7

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. l concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

12-*ter*. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n, 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00».

1.8

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I"».

1.11

D'ALÌ, AMIDEI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I».

1.9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola"», sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

1.10

D'ALÌ, AMIDEI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il primo periodo, del quarto comma, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n.

2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria».

1.12

D'ALÌ

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Le previsioni di cui all'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono valide fino a dodici mesi dall'approvazione della presente legge».

Art. 2

2.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 3, sostituire le parole: «per tre mandati»*, con le seguenti:* «per due mandati».

2.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: "imitate, usurpate o evocate".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. ? (Pubblicazione della sentenza). ? La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 525, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza».

Art. 5

5.1

GAETTI, DONNO

Al comma 2, sostituire la lettera h)*, con le seguenti:*

«*h)* revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h-bis) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;

h-ter) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

h-quater) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

h-quinquies) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura alfine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-sexies) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile».

5.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ancorché vincolanti, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti non possono comunque essere adottati».

5.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri»*, aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi»*, con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

5.4

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri»*, aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi»*, con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

5.5

GAETTI, DONNO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 6

6.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 1, dopo la parola: «pensionati»*, inserire le seguenti:* «o proprietari di terreni agricoli ottenuti per successione ereditaria e condotti dagli stessi».

6.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento».

6.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri»*, aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

GAETTI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

6.5

DONNO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 8

8.1

GAETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di territori montani). ? 1.* Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

"2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni".

2. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b-bis*) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati"».

Art. 9

9.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti). ? 1.* Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire ai Comuni la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo a riscuotere le somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

GAETTI, DONNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire a tutti gli interessati, previa registrazione per via informatica, la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute».

9.3

DONNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è consentita», *con le seguenti:* «è gratuita ed è consentita».

Art. 10

10.1

GAETTI

Sopprimere l'articolo.

10.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere l'articolo.

10.3

STEFANO

Al comma 1 lettera d) *sostituire le parole:* «all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», *con le seguenti:* «al comma 3 del presente articolo».

10.4

STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,», *con le parole:* «ovvero, tramite il CONOE, al sistema alternativo, riconosciuto effettivamente funzionante a livello nazionale, di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

Art. 11

11.1

GAETTI, DONNO

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già costituiti o ne costituiscono appositamente di nuovi. L'iscrizione effettuata ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 3, capoverso «1.» *sostituire le parole:* «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000» *con le seguenti:* «sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 12

12.1

DONNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) ? 1.* L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica. I bandi di cui al presente comma devono prevedere appositi titoli di preferenza per quelle imprese che operino secondo metodologie a basso impatto ambientale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.2

DONNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) ? 1.* L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.3

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera b) *sopprimere la parola:* «industriali».

12.4

GAETTI, DONNO

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 2.

12.6

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle attività di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico, delle aree a verde dei

plessi scolastici e adiacenti alle strutture sanitarie devono essere utilizzati per la protezione fitosanitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2017, esclusivamente metodi non chimici e agenti biologici».

12.7

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*".

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-*bis*».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e di utilizzo dei prodotti fitosanitari».

Art. 14

14.1

GAETTI

Al comma 1, capoverso «2-*bis*», *sostituire le parole:* «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,» *con le seguenti:* «Tutti coloro che ne hanno interesse, in forma singola od associata».

14.2

DONNO

Al comma 1, capoverso «2-*bis*» *sostituire le parole:* «e associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,», *con le seguenti:* «Le associazioni di categoria del settore lattiero».

Art. 15

15.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 2.

15.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 2, lettera a), *dopo la parola:* «terzietà», *sopprimere la seguente:* «onorabilità» *e dopo la parola:*«sindacali», *inserire le seguenti:* «militari, ministeriali e giurisdizionali».

15.3

DONNO, FATTORI

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* «o ad agenzie da esso vigilate, ovvero», *con le seguenti:* «e non mediante».

15.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire le seguenti:*

«*e-bis)* riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici;

e-ter) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione,

internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei proggetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato».

15.5

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)*. I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera *e)* del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima lettera *e)* nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

15.6

DONNO

Al comma 2, sostituire la lettera f), *con la seguente:*

«*f)* revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore, mediante la chiara definizione dei compiti e delle funzioni dell'ente medesimo e la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali ad esso assegnate;».

15.7

FATTORI

Sopprimere il comma 3.

15.8

DONNO

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* «criteri di», *inserire le seguenti:* «trasparenza, pubblicità e».

15.9

DONNO

Al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* prevedere specifiche disposizioni volte a garantire l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)*;».

15.10

LAI, CUCCA, ANGIONI

Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori dotate di personalità giuridica, quando vi siano condizioni compromettenti la tutela della razza e/o il pericolo di salvaguardia della biodiversità delle razze;».

15.11

CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

15.12
TARQUINIO
Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*
«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;».
15.13
DONNO, FATTORI, GAETTI
Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».
15.14
DONNO
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'idonea promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».

Art. 16

16.1
RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE
Al comma 5, dopo la parola: «superiori.», *aggiungere le seguenti:* «e con le locali Camere di Commercio».
16.2
DONNO
Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
16.0.1
RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*
(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:
a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanzia menti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità».
16.0.2
CAMPANELLA, DE PETRIS
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*
(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di

pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di, cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziate per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

Art. 17

17.1

FATTORI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di contratti di rete e forniture). ? 1*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*".

2. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

17.2

GAETTI, GIROTTO, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di contratti di rete e modernizzazione della logistica) ? 1.* All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,".

2. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 2 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità.».

17.3

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta autoliquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma".».

Art. 19

19.1

GAETTI

Sopprimere i commi da 2 a 5.

19.2

GAETTI

Al comma 2, dopo la parola: «filiera», *inserire le seguenti:* «, anche nell'ambito della commercializzazione con un proprio marchio, nonché alla caratterizzazione della provenienza di tutto il latte anche nei formaggi non DOP e».

19.3

DONNO

Al comma 2, dopo la parola: «disponibili», *inserire le seguenti:* «e accessibili per via telematica».

19.4

DONNO

Al comma 3, dopo la parola: «riconosciute», *inserire le seguenti:* «è gratuito ed».

19.5

DONNO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di gratuità, trasparenza e pubblicità nonché nel rispetto della normativa europea».

Art. 20

20.1

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2-*ter*. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

2-*quater*. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano per lo sviluppo del sistema biologico».

Art. 21

21.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

c) sopprimere il terzo periodo;

d) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», *con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

Art. 22

22.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Prima del comma l, inserire il seguente:

«0.1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo l, comma l, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

Art. 23

23.1

GAETTI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «coltivato e trasformato in Italia».

Art. 27

27.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 29

29.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere l'articolo.

Art. 32

32.1

DONNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, le imprese operanti nel settore del riso sono obbligate ad aderire, nelle rispettive attività, ad un sistema di tracciabilità, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale».

Art. 33

33.1

TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.2

CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.3

CASALETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati».

33.4

TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:

"Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico di cui al sesto comma i produttori di burro con una produzione annua inferiore alle 4.000 tonnellate"».

Art. 34

34.1

FATTORI, DONNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

34.2

BUEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale»*, con le seguenti:* «riconosciute presso gli organi regionali».

34.3

BUEMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto obbligo, a proprie spese, a chiunque detiene alveari di attenersi ai disposti di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e al Decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6.1 allegato DM 11 Agosto 2014 non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5.2, 7, 8 ,9 e 10 allegato DM 11 Agosto 2014 (aggiornamento della consistenza apiario, registrazione dei movimenti o di riportare le informazioni relative alla tipologia d'attività) non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro. Chiunque all'articolo 6.2.1 e 6.2.2 allegato DM 11 Agosto 2014 (apposizione del cartello d'apiario o appone un cartello con caratteristiche non conformi), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro».

34.4

STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «comunicazione di variazione alla»*, con le seguenti* «aggiornamento annuale (censimento annuale) nella».

Conseguentemente, sostituire nel periodo successivo le parole: «di comunicazione della loro variazione all'», *con* «di censimento nell'».

34.5

FATTORI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

3-*ter*. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

3-*quater*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.6

FATTORI, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura", sono aggiunte le seguenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

1-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto al comma 1-*bis*."».

34.7

FATTORI, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata apicoltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l'esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere

effettuate in locali di uso temporaneo».

34.8

BUEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Chiunque sul territorio italiano allevi api diverse della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) o delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, non può fregiarsi nell'intestazione aziendale del nome "Apicoltura", l'allevatore non può definirsi "apicoltore", e l'allevamento non può essere certificato biologico ai sensi del regolamento CE n. 889/2008. Le aziende che al momento dell'entrata in vigore della presente non allevano le razze d'api sopra citate hanno 180 giorni di tempo per aggiornare a proprie spese la denominazione aziendale. Chiunque violi i disposti del presente comma (o nuovo articolo 1, comma 4, della legge n. 313 del 2004) non può beneficiare di alcun aiuto previsto al settore apistico, ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro».

Art. 35

35.1

TARQUINIO

Sopprimere l'articolo.

35.2

TARQUINIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35.

(Delega al Governo in materia di birra artigianale e microbirrifici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per la disciplina del settore della birra artigianale e dei microbirrifici, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione di "birra artigianale" come prodotto:

1) ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

2) ottenuto attraverso l'utilizzo esclusivo di materie prime genuine ? anche cereali non maltati, ma di alto valore ? selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

3) realizzato esclusivamente da un microbirrificio;

b) prevedere la definizione di "microbirrificio" quale piccolo birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

c) prevedere che per i microbirrifici l'accertamento dell'accisa sia effettuato a seguito della fase di condizionamento e con l'applicazione di una riduzione dell'imposta per valori percentuali inversamente proporzionali alla produzione annua di birra».

35.3

CANDIANI

Al comma 1 capoverso «4-*bis*»*, secondo periodo, dopo le parole:* «altro birrificio»*, aggiungere le seguenti:* «e da qualsiasi altro operatore nel settore della produzione alimentare e/o della distribuzione alimentare il cui fatturato di vendita effettuato in Italia sia superiore ai 100 milioni di euro».

35.4

CANDIANI

Al comma 1 capoverso «4-*bis*», *aggiungere infine i seguenti periodi:* «I prelievi necessari ai fini delle attività di verifica e controllo presso le unità produttive devono avere luogo sulle linee dì confezionamento. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute sono stabilite le modalità dì applicazione delle attività di cui al periodo precedente».

35.5

CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo il capoverso comma «4-*bis*», *aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. Nell'etichettatura dei prodotti di cui al comma "4-*bis*", è fatto obbligo di indicare il luogo di origine delle materie prime agricole utilizzate».

Art. 38

38.1

DONNO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

38.2

CAMPANELLA, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

38.3

CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* al comma 1, sono soppresse le parole: "ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 3, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tale divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale"».

Art. 39

39.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 11», *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che differenzierà ulteriormente le sanzioni secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato;

c) oltre 50 kg di pescato».

Art. 40

40.1

DONNO

Al comma 2, lettera a) *dopo la parola:* «trasportare», *inserire la seguente:* «,esporre».

40.2

DONNO

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* stordire, uccidere, catturare e raccogliere la fauna ittica con i seguenti metodi:

1) sostanze tossiche, narcotiche, anestetiche o corrosive;

2) corrente elettrica;

3) esplosivi;

4) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;

5) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;

6) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;

7) qualsiasi tipo di proiettile;

8) fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all'alba».

40.3

CANDIANI

Al comma 2, lettera f) *dopo le parole:* «pesca professionale» *inserire le seguenti:* «oltre l'orario consentito nonché».

40.4

DONNO, FATTORI

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* «della maglia» *inserire le seguenti:* «ovvero per quantità».

Conseguentemente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «al comma 2», *fino a:* «due anni o», *con le seguenti:* «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;

c) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e *f)», con le seguenti:* «,*f)* e *g)*»;

f) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta» *con le seguenti:* «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

h) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative» *con le seguenti:* «pene pecuniarie»;

i) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.5

DONNO, FATTORI

Al comma 2, letteraf), *dopo le parole:* «della maglia» *inserire le seguenti:* «ovvero per quantità».

40.6

DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«*f-bis)* trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio.».

Conseguentemente:

a) al comma 5, sostituire le parole: «e *f)*», *con le seguenti:* «,*f)* e *g)*»;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e *f)*» *con le seguenti:* «,*f)* e *g)*».

40.7

DONNO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono inoltre vietati:

a) la raccolta, la detenzione, il trasporto, l'esposizione e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2;

b) la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE salvo i casi in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza;

c) il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di *slipping* salvo i casi di catture o di specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013».

40.8

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, lettere *a)*, *b)* e *c)*».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

d) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta»*, con le seguenti:* «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative»*, con le seguenti:* «pene pecuniarie»;

f) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.9

CANDIANI

Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere *a)*, *b)* e *c)*».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per le violazioni di cui al comma 2, ove i trasgressori ne siano in possesso, oltre alle pene previste dal comma 4, si applica anche la sospensione della licenza di pesca professionale per 6 mesi».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui al comma 2 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Qualora le violazioni di cui al comma 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene sono raddoppiate e la licenza di pesca viene sospesa definitivamente».

40.10

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da due mesi a due anni»*, con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

40.11

CANDIANI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda»*, con le seguenti:* «e con l'ammenda».

40.12

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda»*, con le seguenti:* «e con l'ammenda».

40.13

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da 2.000 a 12.000»*, con le seguenti:* «da 5.000 a 15.000».

40.14

CANDIANI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione rispettivamente per 6 mesi e per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque giorni a dieci giorni per il comma 3».

40.15

CANDIANI

Al comma 5, dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato»*, inserire le seguenti:* «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente,».

40.16

CANDIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «da 1.000 a 6.000 euro»*, con le seguenti:* «da 2.000 a 12.000 euro».

Conseguentemente, sostituire parole: «tre mesi»*, con le seguenti:* «sei mesi».

40.17

CANDIANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa.».

40.18

CANDIANI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» *inserire le seguenti:* «di terzi e anche se non».

40.19

CANDIANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.».

40.20

CANDIANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti e ufficiali delle polizie locali degli enti di area vasta, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

40.21

CANDIANI

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4.».

40.0.1

DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti della pesca)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate all'istituzione di un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Tutti i prodotti della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

4. Le imprese del settore della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti".

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2".

8. Sono denominati «*Made in Italy*» i prodotti della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura

obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», di cui al comma 8, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione «*Made in Italy*» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 11.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 41

41.1

DONNO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

41.2

DALLA TOR

Al comma 1, capoverso f), *sostituire le parole:* «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, e comma 3, lettera *a)*» *con le seguenti:* «agricoli e forestali».

41.3

PICCOLI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), *e comma 3, lettera a)*» *inserire le seguenti:* «che mantengono la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-*bis* anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione».

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 12/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
173ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*), alla luce della sopravvenuta indisponibilità del senatore Amidei, inizialmente designato, illustra il provvedimento in titolo.
Rileva in premessa che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2015)è stata trasmessa alle Camere in osservanza dell?articolo 13 della legge n. 234 del 2012, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente, contenendo in particolare gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e alle attività delle Istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri e agli atti di indirizzo delle Camere.

Evidenzia che la Relazione rappresenta un valido strumento per consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti.

Delle cinque parti in cui è articolata la Relazione, segnala, quanto ai profili di competenza della Commissione, la parte seconda, avente ad oggetto le principali politiche orizzontali e settoriali, nel cui ambito il capitolo 11 è appositamente dedicato all'agricoltura e alla pesca.

Con riguardo all'agricoltura, la Relazione si sofferma in primo luogo sugli adempimenti normativi per l'attuazione della riforma della PAC, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti avviato con la presentazione della domanda unica 2015.

Nello stesso contesto il Governo sottolinea di aver acquisito l'orientamento favorevole della 9a Commissione del Senato sulla proposta di regolamento che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti (COM (2015) 141), assicurando altresì la partecipazione al processo di definizione della legislazione europea su questioni orizzontali all'interno dell'OCM unica e al processo di semplificazione, con la dovuta considerazione degli impegni assunti in sede parlamentare nazionale.

Rileva che la Relazione si sofferma quindi su alcuni specifici settori e argomenti.

Nell'ambito del comparto zootecnico, richiama l'attenzione sull'attuazione di misure di sostegno al mercato avicolo a seguito di taluni casi di influenza aviaria, e di gestione dell'ammasso privato di carni suine, nonché l'approvazione, nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale, di una misura specifica per la tutela della biodiversità animale. Con riferimento alle razze bovine, e' stato adottato un piano di gestione degli allevamenti bovini iscritti al libro genealogico delle cinque razze italiane da carne, mentre, con riguardo all'istituzione dell'etichettatura facoltativa semplificata delle carni bovine (regolamento (UE n. 653/2014), è stato adottato un decreto ministeriale che consente di riportare in etichetta informazioni diverse da quelle obbligatorie e considerate ad alto valore aggiunto.

Quanto al settore lattiero-caseario, una volta garantita la gestione della complessa fase di conclusione del regime delle quote latte, il Governo ha dato attuazione al programma europeo "Latte nelle scuole" e al regime temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi, difendendo altresì l'impianto normativo nazionale sul divieto di utilizzo di latte concentrato o in polvere nei prodotti lattiero-caseari.

Con riguardo al settore bieticolo-saccarifero, sono stati definiti i provvedimenti relativi agli impegni sottoscritti in ambito G20 sulla istituzione del sistema AMIS, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i maggiori paesi produttori.

Quanto al settore oleario, sottolinea la presentazione di programmi di sostegno volti al miglioramento della qualità e della tracciabilità degli oli di oliva, nonchè una serie di azioni a tutela della qualità e di una corretta informazione dei consumatori.

Ricordate le intense attività a supporto delle autorità di gestione regionali in tema di sviluppo rurale, la Relazione si sofferma poi sulle agro-energie, dove l'impegno si è concentrato sull'incremento dell'efficienza energetica nel settore primario e sulla diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili.

Oltre al contributo offerto in tema di emissioni del settore agricolo e in relazione alla nuova disciplina europea riguardo agli OGM, la Relazione riserva consistente spazio al settore dei prodotti di qualità, ritenuto settore prioritario d'intervento.

Ricorda l'impegno dell'Esecutivo sia per l'adozione dei regolamenti delegati in materia di protezione delle DOP e delle IGP dei vini, sia per garantire, ove possibile, un riconoscimento delle indicazioni geografiche e la massima tutela da fenomeni di contraffazione e pirateria. Richiama il riconoscimento, nel 2015, di sette denominazioni (DOP/IGP) nell'ambito dei prodotti agroalimentari a denominazione d'origine, ricordando altresì la predisposizione di un decreto per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

L'agricoltura biologica ha visto un particolare impegno italiano nell'esame della proposta di riforma del settore, il cui *iter* è ripreso dopo una lunga fase di stallo.

La Relazione sottolinea i dati e i risultati ottenuti relativi ai controlli ufficiali, a tutela della produzione di qualità, sia in riferimento agli abusi, anche tramite *web*, sia riguardo nell'accertamento di reati e alle relative sanzioni.

Con riferimento al settore della pesca, rileva che attenzione prioritaria è stata dedicata alle riforme della Politica comune (PCP), con riguardo al regolamento n. 812 del 2015 e con l'esame di varie proposte di regolamenti concernenti le misure tecniche e di gestione della pesca.

La Relazione informa anche sullo stato dei lavori relativi alla proposta di regolamento relativa alle misure di gestione e conservazione delle specie di acque profonde, nonché alla proposta sui contingenti tariffari a favore del mercato unionale, che stabilisce il quantitativo di specie ittiche da immettere sul mercato per consentire un più regolare approvvigionamento delle industrie.

In relazione alla risoluzione approvata il 21 gennaio 2015 dalla 9a Commissione del Senato, ricorda che il Governo ha avviato le procedure per individuare le specie *target* che identificano le attività di pesca, in previsione dell'obbligo di sbarcoche entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.

Evidenzia il rilievo attribuito alla ricerca scientificanel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura, preziosa per perseguire gli obiettivi di sostenibilità del settore, e all'approvazione, da parte della Commissione europea, del programma operativo nazionale unico per il FEAMP, che prevede l'attivazione di tutte le priorità dell'Unione europea individuate dall'attuale normativa, tra le quali è considerato il progressivo raggiungimento di un equilibrio tra capacità e possibilità di pesca, con la possibile riduzione dello sforzo di pesca entro il 2017. In allegato al programma è stato inoltre presentato un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale.

Infine, ricorda lo svolgimento a Milano, nel maggio 2015, della riunione plenaria della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM), in occasione della quale è stata istituita una *task force* incaricata di sviluppare una "strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero".

Oltre al capitolo illustrato della parte seconda, segnala l'importanza dell'allegato IV alla Relazione, contenente il seguito dato a singoli atti di indirizzo parlamentare, che, integrato dalle notizie già esposte nella Relazione, fornisce un quadro dell?impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendentedell?Unione europea.

Quanto agli atti di indirizzo del Senato, il primo atto riguarda il già richiamato parere favorevole, acquisito dal Governo, sulla proposta di regolamento che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti (COM (2015) 141 def.), divenuto poi norma vigente con il Regolamento (UE) n. 2015/1146.

Osserva che la Commissione agricoltura si è altresì espressa sulla proposta di regolamento concernente sia la fissazione del tenore massimo di acido erucico in oli e grassi sia il regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, in senso favorevole con alcune osservazioni, inerenti la verifica del rispetto delle soglie di garanzia sulla presenza di contaminanti negli alimenti, una riflessione sull'individuazione degli strumenti per il definitivo riordino del comparto saccarifero, un invito a valutare aiuti per le campagne di commercializzazione dello zucchero successive al 2011. Il Governo, come si ricava nella parte della Relazione dedicata alla tutela della salute, ha sostenuto la proposta in coerenza con le indicazioni fornite dal Parlamento, e risulta che, raggiunto un accordo in prima lettura in sede europea, il testo sia in via di finalizzazione dopo l'approvazione della risoluzione legislativa del Parlamento europeo.

Infine, sottolinea che, in merito alla Comunicazione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 ((COM 2014) 388 def.), il Governo si è impegnato a individuare le specie *target* che identificano le attività di pesca, in previsione dell'obbligo di sbarcoche entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017. Al riguardo la Commissione agricoltura si è espressa evidenziando alcuni aspetti, tra i quali la necessità di disporre di elementi aggiornati e completi sulle specie *target*, l'opportunità sia di stabilire il riparto delle quote annuali di cattura del tonno rosso, sia di interventi di ammodernamento e ridimensionamento delle flotte, nonché la necessità di considerare la specificità della pesca nel Mediterraneo.

Illustra quindi immediatamente uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Si apre il dibattito.

Il senatore RUTA (*PD*) chiede delucidazioni sui provvedimenti adottati rispetto alla disciplina delle carni bovine e il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) relativamente all'andamento del comparto saccarifero.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) chiarisce che rispetto alle carni bovine è consentito in Italia indicare in etichetta informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie e che nel settore dello zucchero è in via di completamento la riconversione industriale degli ultimi stabilimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sullo schema di parere del Presidente relatore.

Il PRESIDENTE verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni testé illustrato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il presidente FORMIGONI informa che il senatore Collina, con il consenso del senatore Di Biagio, ha aggiunto la firma all'emendamento 15.5 (pubblicato in allegato).
Informa altresì che la senatrice Donno, firmataria dell'emendamento 15.14, ha segnalato un proprio errore materiale nella redazione della proposta, che è da riferire all'articolo 16.
Il Presidente, revocata la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 15.14, comunica che lo stesso assume la numerazione di emendamento 16.3 (già 15.14) (pubblicato in allegato) ed è riferito all'articolo 16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 sul contrasto allo sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, svolte lo scorso 6 aprile di rappresentanti di Federdistribuzione, dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e dell'Associazione nazionale cooperative dettaglianti (ANCD-CONAD), e in data odierna del Direttore generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state consegnate delle documentazioni, chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO N. 742

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

rilevato che:

la Relazione in oggetto rappresenta un valido strumento per consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;

con riguardo all'agricoltura assume rilievo fondamentale la parte seconda, avente ad oggetto le principali politiche orizzontali e settoriali, nel cui ambito il capitolo 11 è appositamente dedicato all'agricoltura e alla pesca;

riveste altresì importanza l'allegato IV alla Relazione, contenente il seguito dato a singoli atti di indirizzo parlamentare, che, integrato dalle notizie già esposte nella Relazione, fornisce un quadro dell?impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendentedell?Unione europea;

preso atto che:

l'azione svolta dall'Esecutivo nelle competenti sedi dell'Unione europea risulta in linea con gli obiettivi di sostegno al comparto primario nazionale sotto diversi profili, oltre che coerente con le indicazioni espresse dalla Commissione;

in particolare si richiamano le azioni svolte relativamente all'attuazione della riforma della PAC, al comparto zootecnico, ai settori lattiero-caseario e bieticolo-saccarifero, al settore oleario, alle agroenergie, alla protezione delle denominazioni protette e alla pesca;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la prosecuzione e l'incremento delle azioni a tutela di prodotti fondamentali per il comparto agroalimentare italiano, tra cui segnatamente l'olio d'oliva;

nell'ambito del contrasto alle azioni di contraffazione e usurpazione delle denominazioni protette, si sollecita una peculiare attenzione sul mercato del vino e dei prodotti caseari;

si ribadisce la necessità di tenere conto nelle sedi europee delle specificità della pesca nel Mediterraneo, anche considerando le relazioni con gli altri Paesi rivieraschi non appartenenti all'Unione;

si richiama l'obiettivo di un complessivo e definitivo riordino del comparto saccarifero.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1328-B

Art. 15

15.5

DI BIAGIO, COLLINA

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)*. I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera *e)* del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima lettera *e)* nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

Art. 16

16.3 (già 15.14)

DONNO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'idonea promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 176 (pom.) del 20/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
176ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4) ***Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente FORMIGONI informa che è stato presentato uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato), a firma della senatrice Donno, che dà per illustrato.

La senatrice GATTI (*PD*) apprezzando i contenuti dello schema di parere della relatrice, auspica che possa essere inserita un'ulteriore osservazione per sottolineare l'importanza che l'intervento sul

versante della funzionalità dei macchinari agricoli risponda anche alle imprescindibili esigenze di sicurezza sul lavoro degli operatori agricoli.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) auspica a sua volta l'inserimento di un'osservazione atta a evidenziare la necessità di promuovere la multifunzionalità delle imprese agricole, sia per garantire la sopravvivenza delle piccole imprese di montagna e delle zone marginali, sia per adempiere alle nuove funzioni attribuite dai provvedimenti legislativi recentemente approvati, quali la legge sull'agricoltura sociale, quella sulla promozione della biodiversità e il collegato ambientale.

Il senatore RUTA (*PD*) sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo la necessità di inserire nel parere un riferimento all'importante tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Ritiene infatti che tale profilo costituisca un aspetto determinante per il comparto primario italiano, che si basa su produzioni di eccellenza, e che tale elemento qualitativo debba essere reso noto ai consumatori con modalità trasparenti ed esaustive.

Ricorda di aver presentato come primo firmatario il disegno di legge n. 2231, recante nuove norme in materia di reati agroalimentari, nel quale si fa riferimento anche ai profili dell'etichettatura, per favorire le produzioni italiane.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), preso atto dello schema di parere predisposto dalla relatrice e del dibattito odierno, osserva in senso critico come alle enunciazioni di intenti di tutela del comparto primario italiano non abbiano fatto seguito coerenti azioni concrete da parte del Governo e della maggioranza parlamentare. Cita, a titolo esemplificativo, i contenuti che si vanno definendo del disegno di legge europea 2015, quanto all'etichettatura degli oli di oliva e del miele, che nell'uniformare la normativa comune si traducono in regole meno stringenti e di garanzia per le produzioni nazionali.

Preannuncia pertanto sin d'ora il voto contrario sullo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, anche qualora fosse modificato.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), onde tener conto dei rilievi emersi nel corso dell'odierno dibattito.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema di parere, così come da ultimo riformulato.

Nel richiamare quanto già esposto in sede di replica nella seduta di ieri, fa altresì presente che la multifunzionalità delle imprese agricole costituisce senz'altro un elemento propulsivo. Per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti agroalimentari, informa che in seno al Governo è in corso una verifica sull'adozione di criteri di tracciabilità dei prodotti nazionali anche in parte differenziata rispetto a quella comune europea; occorre tuttavia a suo avviso evitare che, in assenza di reciprocità, le imprese italiane possano essere penalizzate in termini di svantaggio competitivo rispetto alla concorrenza degli altri Paesi europei, ove vigono regole meno stringenti.

Rileva altresì che l'Italia è un Paese produttore, ma anche trasformatore di eccellenze agroalimentari, ragion per cui occorre sia adeguatamente valorizzata anche la fase della trasformazione sostanziale, con riferimento alle indicazioni in etichetta.

Fa notare che, con riferimento ai settori del miele e dell'olio di oliva, citati dal senatore Amidei, troverà immediata applicazione la linea di indirizzo testé tratteggiata.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere della relatrice come da ultimo modificato. Osserva incidentalmente come sia pienamente da condividere l'osservazione del rappresentante del Governo sull'importanza dei processi di trasformazione sostanziale, che avvengono in Italia nelle produzioni agroalimentari, come testimoniato emblematicamente dal settore del caffè.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice così come da ultimo riformulato.

La Commissione approva.

Il presidente FORMIGONI avverte che lo schema di parere contrario, presentato dalla senatrice Donno, risulta conseguentemente precluso.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'illustrazione degli ordini del giorno (pubblicati in allegato alla seduta del 5 aprile).

Nessuno chiedendo di intervenire, sono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso,

premesso che:

il Documento di Economia e Finanza 2016, nell'illustrare gli obiettivi della politica di bilancio del Governo, delinea tra i suoi caratteri essenziali una manovra complessiva finalizzata a sostenere la ripresa economica rilanciando gli investimenti, a ridurre il debito pubblico rispetto al PIL e a favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell?occupazione;
il Documento in esame è diviso in tre Sezioni, contenenti rispettivamente il programma di stabilità per l'Italia, analisi e tendenze della finanza pubblica, il programma nazionale di riforma;
con riferimento alle parti di competenza, il settore primario è presente, nel contesto della terza Sezione, nella parte III, dedicata alle "risposte di *policy* alle principali sfide economiche", con particolare riferimento ai capitoli "produttività e competitività esterna" e "rafforzamento della capacità istituzionale";
il sostegno al settore agricoloè oggetto della descrizione delle diverse misure volte amigliorarne la competitività, in gran parte contenute in quest'ultimo capitolo;
richiamati i contenuti della legge di stabilità 2016, la Rete di lavoro agricolo di qualità, il pacchetto "campolibero", i disegni di legge in discussione presso le Camere, tra cui il "collegato agricoltura" (in terza lettura presso il Senato), gli interventi positivi sulle fiscalità in agricoltura, la programmazione di sviluppo rurale, l'impegno nazionale ed europeo contro le frodi e le contraffazioni in campo agroalimentare;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita una riflessione sull'importanza di sostenere la produttività delle imprese agricole, mediante una visione aziendale dei processi produttivi che orienti una riorganizzazione interna dal punto di vista amministrativo e da quello strettamente aziendale; in tale ottica, occorre, tra l'altro, assicurare alle imprese agricole nazionali di potersi avvalere di strumenti di consulenza aziendale, in vista della predisposizione di piani e strategie di impresa e di filiera, che consentano di raggiungere livelli sufficienti di redditività, utilizzando altresì pienamente i finanziamenti europei;
occorre altresì portare a termine con sollecitudine le misure già in corso di approvazione da parte del Parlamento in materia agricola, soprattutto per quanto concerne le deleghe conferite al Governo nel disegno di legge n. 1328-B (collegato agricoltura), onde fornire elementi di certezza alle imprese e definire tutti gli strumenti atti a sostenere la competitività del comparto;
è necessario apprestare ulteriori strumenti per incentivare le imprese agricole ad agire tra loro in modo coordinato, anche a livello di filiera, per affrontare con successo il processo di internazionalizzazione dei mercati di sbocco e a ricorrere a nuove modalità e canali di vendita all'estero, i quali costituiscono un passaggio fondamentale per il sostegno alla redditività e per rispondere alla domanda costantemente in crescita di prodotti agroalimentari di eccellenza;
valuti infine la Commissione di merito, sul versante della tracciabilità delle produzioni italiane, l'importanza del ricorso a modalità tecnologicamente avanzate e di affiancare alla disciplina interna un'azione nelle competenti sedi europee per la definizione di una normativa uniforme che sia effettivamente efficace nella tutela delle imprese e del consumatore.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminato il Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso,

premesso che:

il Documento di Economia e Finanza 2016, nell'illustrare gli obiettivi della politica di bilancio del Governo, delinea tra i suoi caratteri essenziali una manovra complessiva finalizzata a sostenere la ripresa economica rilanciando gli investimenti, a ridurre il debito pubblico rispetto al PIL e a favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell?occupazione;
il Documento in esame è diviso in tre Sezioni, contenenti rispettivamente il programma di stabilità per l'Italia, analisi e tendenze della finanza pubblica, il programma nazionale di riforma;
con riferimento alle parti di competenza, il settore primario è presente, nel contesto della terza Sezione, nella parte III, dedicata alle "risposte di *policy* alle principali sfide economiche", con particolare riferimento ai capitoli "produttività e competitività esterna" e "rafforzamento della capacità istituzionale";
il sostegno al settore agricoloè oggetto della descrizione delle diverse misure volte amigliorarne la competitività, in gran parte contenute in quest'ultimo capitolo;
richiamati i contenuti della legge di stabilità 2016, la Rete di lavoro agricolo di qualità, il pacchetto "campolibero", i disegni di legge in discussione presso le Camere, tra cui il "collegato agricoltura" (in terza lettura presso il Senato), gli interventi positivi sulle fiscalità in agricoltura, la programmazione di sviluppo rurale, l'impegno nazionale ed europeo contro le frodi e le contraffazioni in campo agroalimentare;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita una riflessione sull'importanza di sostenere la produttività delle imprese agricole, mediante una visione aziendale dei processi produttivi che orienti una riorganizzazione interna dal punto di vista amministrativo e da quello strettamente aziendale; in tale ottica, occorre, tra l'altro, assicurare alle imprese agricole nazionali di potersi avvalere di strumenti di consulenza aziendale, in vista della predisposizione di piani e strategie di impresa e di filiera, che consentano di raggiungere livelli sufficienti di redditività, utilizzando altresì pienamente i finanziamenti europei;
occorre altresì portare a termine con sollecitudine le misure già in corso di approvazione da parte del Parlamento in materia agricola, soprattutto per quanto concerne le deleghe conferite al Governo nel disegno di legge n. 1328-B (collegato agricoltura), onde fornire elementi di certezza alle imprese e definire tutti gli strumenti atti a sostenere la competitività del comparto;
è necessario apprestare ulteriori strumenti per incentivare le imprese agricole ad agire tra loro in modo coordinato, anche a livello di filiera, per affrontare con successo il processo di internazionalizzazione dei mercati di sbocco e a ricorrere a nuove modalità e canali di vendita all'estero, i quali costituiscono un passaggio fondamentale per il sostegno alla redditività e per rispondere alla domanda costantemente in crescita di prodotti agroalimentari di eccellenza;
si evidenzia la necessità di promuovere la multifunzionalità delle imprese agricole, sia per garantire la sopravvivenza delle piccole imprese di montagna e delle zone marginali, sia per adempiere alle nuove funzioni attribuite dai provvedimenti legislativi recentemente approvati, quali la legge sull'agricoltura sociale, quella sulla promozione della biodiversità e il collegato ambientale;
occorre sottolineare l'importanza che l'intervento sul versante della funzionalità dei macchinari agricoli risponda anche alle imprescindibili esigenze di sicurezza sul lavoro degli operatori agricoli;
valuti infine la Commissione di merito la rilevanza della tracciabilità ed etichettatura completa delle

produzioni agroalimentari italiane, nonché l'importanza in tali ambiti del ricorso a modalità tecnologicamente avanzate e di affiancare alla disciplina interna un'azione nelle competenti sedi europee per la definizione di una normativa uniforme che sia effettivamente efficace nella tutela delle imprese e del consumatore.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il Documento di economia e finanza 2016, gli allegati e relativo annesso, premesso che:
nella Relazione al Parlamento che accompagna il DEF 2016 (ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge n. 243 del 2012) la stima di crescita del PIL per il 2016, pari all'1,2 per cento (già tagliata rispetto a quelle d?autunno) potrebbe essere soggetta a rischi al ribasso. Afferma infatti il documento che «la previsione continua a basarsi su aspettative relativamente ottimistiche circa la domanda interna e la capacità delle imprese italiane di espandere le loro esportazioni in un quadro di accresciuta difficoltà, ed è pertanto soggetta anche a rischi al ribasso»;
ancora una volta il settore agricolo e agroalimentare occupa una parte assai piccola dei documenti in esame, pur essendo tale settore uno dei pochi ad aver registrato in questi anni, nonostante la crisi economica, risultati positivi ed essendo continuamente indicato come un fiore all'occhiello dell'economia italiana soprattutto per quanto concerne le esportazioni;
considerato che:
l'azione dal Governo con riferimento al comparto primario continua ad apparire (come già nel DEF 2015) del tutto insufficiente ad incidere in modo significativo sulle problematiche del settore. L?aumento continuo dei costi di produzione, la riduzione dei prezzi delle materie prime agricole, le conseguenze del cambiamento climatico in atto, la concorrenza sleale, la contraffazione e l?aumento della tassazione sono ancora le criticità più evidenti per le aziende agricole e delle pesca;
ancora una volta, come peraltro già rilevato in sede di esame del DEF 2015 e poi della Nota di aggiornamento dello stesso, i tempi e gli strumenti indicati per l'attuazione di organiche azioni per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare si riducono di fatto al solo disegno di legge in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, (c.d. Collegato agricoltura) cui nell'ultimo passaggio parlamentare sono state aggiunte anche disposizioni di contrasto alla pesca illegale nelle acque interne (A.S. 1328-B);
a dispetto della sua presunta straordinaria importanza (è stato citato in tutti i Documenti di economia e finanza di questa legislatura) tale provvedimento, originariamente collegato alla Legge di stabilità per il 2014, non ha ancora completato il suo *iter* parlamentare dopo più di due anni dalla sua presentazione, essendo tuttora all'esame di questa Commissione. Un provvedimento che peraltro, rispetto alla stesura iniziale, ha completamente cambiato volto e che contiene numerose deleghe, lasciando un'illogica ed assurda discrezionalità all'Esecutivo nella riforma di importanti ambiti del comparto primario. Per rilanciare in maniera valida un settore, infatti, occorre non solo risanarlo dalle basi, ma anche utilizzare gli strumenti normativi più adeguati, e tali requisiti non sono stati rispettati per il caso di specie;
per quanto concerne le citate disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016, si deve ribadire come, ben lungi dal trattarsi di misure di potenziamento della competitività del settore agricolo, si sia in realtà assistito ad una vera e propria stangata sulla fiscalità agricola, a detrimento della competitività con l'aumento sia dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli dal 12 per cento al 15 per cento sia, come conseguenza della rivalutazione dei redditi agrari, dell'Irpef, oltre al taglio della dotazione del fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli;
viene inoltre citata la possibilità per le imprese agricole "di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, per rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità che caratterizzano le

condizioni di lavoro nel settore". Va fatta una notazione riguardo il disegno di legge di iniziativa governativa sul contrasto al lavoro nero a allo sfruttamento del lavoro in agricoltura la cui stesura delle disposizioni appare sommaria e distratta. Se infatti, l'intento era quello di inasprire - come è auspicabile! - la disciplina sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il risultato lascia dei dubbi, a partire dalla disposizione sulla confisca, foriera - già da ora - di dilemmi e connesse incertezze applicative;

considerato inoltre che:

si ritiene necessario che siano poste in essere, sul piano nazionale, misure concrete al fine di:

a) introdurre adeguate misure di salvaguardia previdenziale a favore dei lavoratori stagionali del settore agricolo;

b) operare una concreta tutela delle produzioni del comparto lattiero-caseario, attraverso un'energica azione anche a livello comunitario di contrasto dei fenomeni di concorrenza sleale ed *italian sounding*;

c) disciplinare con strumenti normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto all'estinzione od erosione delle risorse vegetali od animali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza anche provenienti da paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere, come, da ultimo, i casi della *Xylella fastidiosa*, del punteruolo rosso, della vespa velutina e della mosca delle olive. In tale ottica operare una revisione della normativa di cui alla legge n. 225 del 1992, al fine di includere le infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria o animale tra gli eventi per i quali può procedersi alla proclamazione dello stato di emergenza e del successivo stato di calamità naturale, conferire poteri sostitutivi al governo nel caso di inerzia delle amministrazioni interessate e prevedere la possibilità di raccolte volontarie di fondi per il finanziamento degli interventi nonché porre in essere, attraverso apposita modifica della normativa di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, strumenti di ristoro economico per gli imprenditori agricoli che abbiano subito danni;

d) operare specifici interventi, anche attraverso incentivi di tipo economico, in favore delle tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale come la permacultura;

e) offrire strumenti di sostegno alle filiere produttive corte e delle produzioni di elevata qualità;

f) garantire l'accesso al microcredito per aziende della pesca professionale, pescaturismo e ittiturismo;

g) tra le azioni a sostegno del settore della pesca, operare nell'ambito delle competenze nazionali, al fine di stabilire una disciplina chiara ed univoca in materia di distanze minime di pesca dalle coste, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle peculiarità territoriali delle singole regioni, fermo restando le esigenze legate al fermo biologico nonchè alle esercitazioni militari;

h) operare, anche attraverso strumenti legislativi d'emergenza, al fine di garantire l'attuazione dei provvedimenti già deliberati a favore degli imprenditori agricoli le cui attività ricadono in aree colpite da dissesto idrogeologico, con lo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, nonché a quelle necessarie per la più rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le emergenze nazionali, nonchè pervenire finalmente ad una legislazione organica in materia, al fine favorire la prevenzione e la predisposizione di appositi strumenti di intervento superando la prassi degli interventi settoriali e non coordinati e spesso poco efficaci;

i) introdurre adeguate misure di semplificazione e sburocratizzazione, riordino del sistema dei controlli, riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi, potenziamento dei servizi di rete nelle aree rurali, rafforzamento dei canali di penetrazione commerciale all?estero;

j) assicurare risorse aggiuntive alla legge n. 157 del 1992, in considerazione dei continui danni agricoli provocati dalla fauna selvatica, la cui entità è da considerare una vera e propria emergenza,

esprime parere contrario.

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177 (pom.) del 27/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
177ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno, già dati per illustrati nella seduta del 20 aprile. Sollecita l'accoglimento degli ordini del giorno a sua firma G/1328-B/30/9 e G/1328-B/39/9 e sui restanti ordini del giorno si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Le senatrici BERTUZZI (*PD*), PIGNEDOLI (*PD*) e FASIOLO (*PD*) e il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/1/9, in ordine al quale il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione.

La senatrice ALBANO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/1/9 in un testo 2 che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Le senatrici PIGNEDOLI (*PD*) e FASIOLO (*PD*) e il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/2/9, del quale il vice ministro OLIVERO propone una riformulazione.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/2/9 in un testo 2 che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/3/9.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) accetta di riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/3/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie gli ordini del giorno G/1328-B/4/9, G/1328-B/5/9 e G/1328-B/6/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/11/9.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/11/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/12/9.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/12/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie gli ordini del giorno G/1328-B/13/9, G/1328-B/14/9, G/1328-B/15/9, G/1328-B/16/9, G/1328-B/17/9, G/1328-B/18/9 e G/1328-B/19/9.

Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1328-B/20/9.

La senatrice FASIOLO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/20/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G/1328-B/23/9, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'ordine del giorno G/1328-B/23/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie gli ordini del giorno G/1328-B/24/9, G/1328-B/25/9 e G/1328-B/26/9.
Suggerisce poi una riformulazione dell'ordine del giorno G/1328-B/27/9.

La senatrice ALBANO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/27/9 in un testo 2 che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La senatrice DONNO (*M5S*) e il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/28/9, in ordine al quale il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/28/9 in un testo 2, che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/29/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare tale ordine del giorno.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/29/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1328-B/30/9.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/30/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1328-B/31/9, del quale il vice ministro OLIVERO propone una riformulazione.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/31/9 in un testo 2.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1328-B/31/9 (testo 2), mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G/1328-B/32/9, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

La senatrice ALBANO (*PD*) ritira l'ordine del giorno G/1328-B/32/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a ritirare l'ordine del giorno G/1328-B/33/9, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'ordine del giorno G/1328-B/33/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a ritirare l'ordine del giorno G/1328-B/34/9, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) ritira l'ordine del giorno G/1328-B/34/9.

Le senatrici BERTUZZI (*PD*), FASIOLO (*PD*) e ALBANO (*PD*) e il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/37/9, in ordine al quale il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/37/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/38/9.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/38/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie infine l'ordine del giorno G/1328-B/39/9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1328-B

G/1328-B/1/9 (testo 2)

ALBANO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, FASIOLO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame introduce una modifica all'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, garantendo all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola il diritto di prelazione su terreni confinanti la sua proprietà che siano offerti in vendita;

nello spirito della citata legge n. 817 del 1971, che reca «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

la sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n. 7970 stabilisce che il giudice accordi preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge, con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico, e la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986 n. 6123 stabilisce altresì che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della legge, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

il diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è introdotto, al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, dopo quello previsto per «mezzadro o colono» e «coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti»,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione delle opportune iniziative onde specificare che l'articolo 7, secondo

comma, della legge n. 817 del 1971, come modificato dal disegno di legge in esame, relativamente ai soggetti con diritto di prelazione, stabilisce una successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/1/9

ALBANO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, FASIOLO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame introduce una modifica all'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, garantendo all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola il diritto di prelazione su terreni confinanti la sua proprietà che siano offerti in vendita;

nello spirito della citata legge n. 817 del 1971, che reca «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

la sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n. 7970 stabilisce che il giudice accordi preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge, con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico, e la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986 n. 6123 stabilisce altresì che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della legge, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

il diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è introdotto, al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, dopo quello previsto per «mezzadro o colono» e «coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 7, secondo comma, della legge n. 817 del 1971, come modificato dal disegno di legge in esame, relativamente ai soggetti con diritto di prelazione, stabilisce una successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/2/9 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, LANIECE, PIGNEDOLI, FASIOLO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

il testo dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame, così come approvato dalla Camera dei deputati, introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della citata legge n. 817 del 1971 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», nello spirito e nella lettera della legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991, n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di

vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad 'essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampliamento delle dimensioni della proprietà diretto coltivatrice;

l'introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli IAP iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione delle opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1, comma 3, del testo che modifica l'articolo 7 della legge. n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/2/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE, PIGNEDOLI, FASIOLO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

il testo dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame, così come approvato dalla Camera dei deputati, introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della citata legge n. 817 del 1971 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», nello spirito e nella lettera della legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991, n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad 'essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampliamento delle dimensioni della proprietà diretto coltivatrice;

l'introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli IAP iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1, comma 3, del testo che modifica l'articolo 7 della legge. n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/3/9 (testo 2)

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il testo dell'articolo 1 comma 3 del disegno di legge «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale Collegato Agricolo» così come approvato dalla Camera e segnato con il numero identificativo atto Senato n 1328-B introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della legge n. 817 del 1071 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

nello spirito e nella lettera della citata legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretto coltivatrice;

la introduzione della possibilità di esercizio del diritto d prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e Cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna, il Governo:

a valutare l'adozione delle opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1 comma 3 del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/3/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il testo dell'articolo 1 comma 3 del disegno di legge «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale Collegato Agricolo» così come approvato dalla Camera e segnato con il numero identificativo atto Senato n 1328-B introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della legge n. 817 del 1071 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

nello spirito e nella lettera della citata legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretto coltivatrice;

la introduzione della possibilità di esercizio del diritto d prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e Cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna, il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1 comma 3 del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/4/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), esercitano i loro effetti esclusivamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale *status* soggettivo degli imprenditori agricoli che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera *l)*;

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP princìpi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/5/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo è ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il, riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera *l)*;

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP princìpi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/6/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera *l)*;

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP princìpi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/11/9 (testo 2)

CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 11, introdotto durante l'esame in prima lettura al Senato e soppresso alla Camera dei deputati, inseriva *ex lege*, nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001, una categoria di interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare;

in particolare gli interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare erano orientati alle seguenti finalità: modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea;

il miglioramento del processo di filiera nel settore agroalimentare all'interno del sistema della rete infrastrutturale della logistica, considerata la tuttora limitata diffusione dell'*outsourcing* logistico nel panorama italiano ? specialmente per i settori più tradizionali, connessi alle produzioni del *made in Italy* ? rappresenta un'esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del settore coinvolti, che per questo si gioverebbero di una più marcata funzionalizzazione delle risorse esistenti;

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» all'articolo 1, comma 1, lettera *sss)* , dispone il superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevedendo la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Pocumento pluriennale di pianificazione (DPP), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2015 si indica la scelta di individuare nel citato Documento pluriennale di pianificazione (DPP) lo strumento unico di programmazione che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per le opere, pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in vista della definizione del Documento pluriennale di pianificazione,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nei Documenti pluriennali di pianificazione (DPP), gli interventi finalizzati alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, tra le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

G/1328-B/11/9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 11, introdotto durante l'esame in prima lettura al Senato e soppresso alla Camera dei deputati, inseriva *ex lege*, nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001, una categoria di interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare;

in particolare gli interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare erano orientati alle seguenti finalità: modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea;

il miglioramento del processo di filiera nel settore agroalimentare all'interno del sistema della rete infrastrutturale della logistica, considerata la tuttora limitata diffusione dell'*outsourcing* logistico nel panorama italiano ? specialmente per i settori più tradizionali, connessi alle produzioni del *made in Italy* ? rappresenta un'esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del settore coinvolti, che per questo si gioverebbero di una più marcata funzionalizzazione delle risorse esistenti;

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» all'articolo 1, comma 1, lettera *sss)* , dispone il superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevedendo la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Pocumento pluriennale di pianificazione (DPP), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2015 si indica la scelta di individuare nel citato Documento pluriennale di pianificazione (DPP) lo strumento unico di programmazione che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per le

opere, pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in vista della definizione del Documento pluriennale di pianificazione,

impegna il Governo:

ad inserire gli interventi finalizzati alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare tra le opere di interesse strategico considerate ai fini della programmazione nazionale da indicare nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), con priorità nel Mezzogiorno.

G/1328-B/12/9 (testo 2)

BELLOT, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il consistente calo dei prezzi all'origine dei prodotti lattiero-caseari, determinatosi con la fine del regime delle quote latte, sta provocando una situazione di grave disagio economico per gli imprenditori agricoli del settore che vedono ridursi drasticamente i margini operativi;

tale disagio è particolarmente avvertito nelle zone svantaggiate, dove sono più alti i costi di produzione, con particolare riferimento alle aree montane, laddove rischia di determinarsi una crisi generalizzata delle aziende zootecniche attualmente in produzione;

l'abbandono delle attività zootecniche nelle aree montane può determinare a breve termine conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio e sulle potenzialità di valorizzazione turistica di comprensori di grande interesse ambientale;

anche la Commissione europea, nella seduta del 14 marzo scorso, ha annunciato misure eccezionali a sostegno del settore, fra le quali il raddoppio dei massimali per gli aiuti di Stato,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con la normativa europea e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'introduzione di una misura d'urgenza rivolta al sostegno degli imprenditori agricoli titolari di aziende zootecniche, operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

G/1328-B/12/9

BELLOT, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il consistente calo dei prezzi all'origine dei prodotti lattiero-caseari, determinatosi con la fine del regime delle quote latte, sta provocando una situazione di grave disagio economico per gli imprenditori agricoli del settore che vedono ridursi drasticamente i margini operativi;

tale disagio è particolarmente avvertito nelle zone svantaggiate, dove sono più alti i costi di produzione, con particolare riferimento alle aree montane, laddove rischia di determinarsi una crisi generalizzata delle aziende zootecniche attualmente in produzione;

l'abbandono delle attività zootecniche nelle aree montane può determinare a breve termine conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio e sulle potenzialità di valorizzazione turistica di comprensori di grande interesse ambientale;

anche la Commissione europea, nella seduta del 14 marzo scorso, ha annunciato misure eccezionali a sostegno del settore, fra le quali il raddoppio dei massimali per gli aiuti di Stato,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di una misura d'urgenza rivolta al sostegno degli imprenditori

agricoli titolari di aziende zootecniche, operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con la sospensione per due anni e la successiva rateizzazione dei pagamenti previdenziali per il titolare dell'impresa e per i lavoratori agricoli dipendenti.

G/1328-B/13/9

PIGNEDOLI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame reca, tra l'altro, delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; tale articolo, rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, è stato cambiato, durante l'esame alla Camera, soprattutto alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia;

dal momento che al riordino del sistema degli enti si è proceduto per via di successive incorporazioni previste in singoli provvedimenti normativi stratificatesi nel tempo; sembrerebbe ancora necessario che nella predisposizione del previsto decreto legislativo siano tenuti in considerazione princìpi e criteri direttivi specifici come individuati durante la prima lettura al Senato, per procedere ad un riordino complessivo, affinché vi sia un reale ripensamento «di sistema»;

in particolare, nel riordino e razionalizzazione delle funzioni, competenze e personale del sistema, sembrerebbe necessario: ? predisporre gli strumenti tecnici ed operativi propedeutici affinché nella riorganizzazione di SIN siano garantite le alte competenze informatiche necessarie al fine di uniformare e ammodernare il sistema informatico di competenza e adeguate competenze informatiche e tecnico-operative del personale; ? per il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, garantire il coordinamento dei soggetti territoriali operanti in materia, favorendo il collegamento con il sistema imprenditoriale nonché l'interazione con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche in settori diversi da quello agricolo e agroalimentare per una produzione scientifica interdisciplinare; in merito al sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, siano previsti strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito,

impegna il Governo:

a garantire, nella predisposizione degli schemi di decreto per il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal MIPAAF, che i criteri direttivi indicati durante l'esame al Senato siano tenuti in considerazione affinché vi sia un complessivo ripensamento «di sistema», funzionale sia all'efficientamento degli strumenti che al contenimento della spesa pubblica per favorire un efficace sostegno al sistema imprenditoriale dei settori agricolo ed agroalimentare del nostro Paese.

G/1328-B/14/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/15/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/16/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/17/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché

sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli nn. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale, auto liquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/18/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (A.S. 1328-B),

premesso che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli nn. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare Un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale auto liquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/19/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore, rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale autoliquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire, e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/20/9 (testo 2)

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame prevede interventi per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei;

in particolare, stabilisce disposizioni in favore delle organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

la zootecnia vive un'acuta crisi anche a causa della insostenibile pressione concorrenziale dei produttori dell'est Europa che invadono il mercato del latte, venduto anche a meno di 22 centesimi il litro, a fronte di un costo alla produzione, per gli allevatori italiani, che va dai 36 ai 40 centesimi; costo di produzione già del tutto insufficiente ad ammortizzare gli investimenti sugli impianti;

non può bastare il richiamo alla qualità della produzione lattiero-casearia italiana, se il prodotto, di alto valore nutrizionale e organolettico prima ancora che economico, viene destinato alla distruzione,

impegna il Governo:

a valutare ogni intervento compatibilmente con la normativa europea, nell'ambito delle sue competenze, per valorizzare e sostenere, con l'accorto utilizzo dei fondi europei, i distretti produttivi del settore lattiero-caseario, in particolare delle aree confinarie del Paese, al fine di salvaguardare la continuità della produzione del latte, eccellenza del *made in ltaly*.

G/1328-B/20/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in

materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame prevede interventi per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei;

in particolare, stabilisce disposizioni in favore delle organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

la zootecnia vive un'acuta crisi anche a causa della insostenibile pressione concorrenziale dei produttori dell'est Europa che invadono il mercato del latte, venduto anche a meno di 22 centesimi il litro, a fronte di un costo alla produzione, per gli allevatori italiani, che va dai 36 ai 40 centesimi; costo di produzione già del tutto insufficiente ad ammortizzare gli investimenti sugli impianti;

non può bastare il richiamo alla qualità della produzione lattiero-casearia italiana, se il prodotto, di alto valore nutrizionale e organolettico prima ancora che economico, viene destinato alla distruzione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle sue competenze, per valorizzare e sostenere, con l'accorto utilizzo dei fondi europei, i distretti produttivi del settore lattiero-caseario, in particolare delle aree confinarie del Paese, al fine di salvaguardare la continuità della produzione del latte, eccellenza del *made in ltaly*.

G/1328-B/23/9

PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in base agli orientamenti europei, gli Stati membri sono stimolati a dotarsi di strumenti volti a far fronte a danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, in una logica preventiva anziché riparatoria, nonché e a tutelare il reddito degli agricoltori;

per favorire lo sviluppo di tali strumenti, appare opportuno introdurre nuove misure di gestione del rischio, creando percorsi obbligatori di riassicurazione,

impegna il Governo:

ad intraprendere una iniziativa legislativa volta ad integrare le previsioni di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di istituire un percorso riassicurativo obbligatorio a copertura dei rischi innovativi (fondi di mutualità e di tutela del reddito degli agricoltori) e delle calamità naturali.

G/1328-B/24/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n: 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» dispone che i produttori ed i confezionatori di burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7, ora abrogato, richiedeva che tale registro fosse «preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato»;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 del 8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime e destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-B, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/25/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» ? dispone che i produttori ed i confezionatori di burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7 richiedeva che «tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ? al fine di semplificare gli adempimenti ? ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 8 del 8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali: la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-B, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori a agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/26/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» ? dispone che i produttori ed i confezionatori ai burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7 richiedeva che tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 ? al fine di semplificare gli adempimenti, ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 dell'8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda

quali: la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime e destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario «ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla Legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-8, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditoria agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/27/9 (testo 2)

ALBANO, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 34, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici; il comma 2 dell'articolo 34 prevede in particolare che sia fatto obbligo a chi detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA);

sono state avanzate dalle organizzazioni apistiche connesse alla produzione alcune preoccupazioni relative alla disposizione citata, perché una sua eventuale interpretazione eccessivamente estensiva genererebbe un effetto controproducente per la stessa implementazione dell'anagrafe apistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rimodulare le sanzioni previste all'articolo 34, comma 2, del disegno di legge in esame, con particolare riferimento alla fattispecie di mancato aggiornamento della Banca Dati a seguito di movimentazione di materiale apistico**".**

G/1328-B/27/9

ALBANO, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 34, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici; il comma 2 dell'articolo 34 prevede in particolare che sia fatto obbligo a chi detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA);

sono state avanzate dalle organizzazioni apistiche connesse alla produzione alcune preoccupazioni relative alla disposizione citata, perché una sua eventuale interpretazione eccessivamente estensiva genererebbe un effetto controproducente per la stessa implementazione dell'anagrafe apistica,

impegna il Governo:

a garantire che le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del disegno di legge in esame siano da considerarsi riferite unicamente alla prima denuncia di detenzione di alveari e al censimento annuale della consistenza di alveari in allevamento.

G/1328-B/28/9 (testo 2)

TARQUINIO, DONNO, AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/B recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il settore della produzione di birra artigianale è in forte e costante espansione, con tassi di crescita di circa il 20 per cento annui;

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 34 e 35), in base al quale la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita al grado saccarometrico, espresso in gradi Plato di prodotto finito;

a livello europeo la direttiva 92/83/CEE prevede l'applicazione dell'accisa ridotta per i piccoli birrifici indipendenti con produzione inferiore ai 200.000 etto litri annui. Tale direttiva è stata recepita in ben 20 Stati membri;

in Italia, invece, non è prevista l'applicazione dell'accisa ridotta per i microbirrifici. Al contrario negli ultimi anni si è registrato un complessivo aumento dell'accisa, pari al 30 per cento, e da gennaio 2015 le accise sulla birra ammontano a 3,04 euro/ettolitro, causando una notevole alterazione della concorrenza tra le imprese italiane e quelle degli altri paesi europei;

per i microbirrifici è previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26,ottobre 1995, n. 504 un sistema semplificato di accertamento dell'accisa, in base al quale l'accertamento avviene, da parte dell'esercente l'impianto, immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

in base all'interpretazione restrittiva data dall'Agenzia delle dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento» come prevede il testo unico;

questa interpretazione determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti giorni prima del «condiziona mento»;

l'articolo 35 del provvedimento in esame contiene la definizione di «birra artigianale» fondata sulla assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto;

tali parametri non risultano idonei a distinguere il prodotto industriale da quello artigianale essendo di difficile accertamento in assenza di specifiche indicazioni tecniche. Là mancata filtrazione, inoltre, comprometterebbe la stabilità nel tempo del prodotto e impedirebbe di fatto la concorrenzialità

sia sul mercato europeo sia estero di una birra di elevata qualità;

la «birra artigianale» dovrebbe, invece, caratterizzarsi in base ad un procedimento di produzione discontinuo ? ove sia, assicurata la prevalenza dell'intervento del birraio nel ciclo produttivo rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate: e all'impiego di materie prime genuine ? anche cereali non maltati, ma di alto valore ? selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

da quanto premesso si evince che il settore della produzione di birra artigianale necessita di specifici interventi normativi al fine di ridurre gli ostacoli, sia di natura fiscale sia burocratica e consentire ai microbirrifici italiani di accrescere e la propria capacità produttiva e la propria competitività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a prevedere l'introduzione, a favore dei microbirrifici, di una imposta ridotta applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, attraverso scaglioni di sconto sull'accisa in aumento al decrescere delle quantità prodotte annualmente;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente ? nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno ? sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/28/9

TARQUINIO, DONNO, AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/B recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il settore della produzione di birra artigianale è in forte e costante espansione, con tassi di crescita di circa il 20 per cento annui;

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 34 e 35), in base al quale la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita al grado saccarometrico, espresso in gradi Plato di prodotto finito;

a livello europeo la direttiva 92/83/CEE prevede l'applicazione dell'accisa ridotta per i piccoli birrifici indipendenti con produzione inferiore ai 200.000 etto litri annui. Tale direttiva è stata recepita in ben 20 Stati membri;

in Italia, invece, non è prevista l'applicazione dell'accisa ridotta per i microbirrifici. Al contrario negli ultimi anni si è registrato un complessivo aumento dell'accisa, pari al 30 per cento, e da gennaio 2015 le accise sulla birra ammontano a 3,04 euro/ettolitro, causando una notevole alterazione della concorrenza tra le imprese italiane e quelle degli altri paesi europei;

per i microbirrifici è previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26,ottobre

1995, n. 504 un sistema semplificato di accertamento dell'accisa, in base al quale l'accertamento avviene, da parte dell'esercente l'impianto, immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

in base all'interpretazione restrittiva data dall'Agenzia delle dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento» come prevede il testo unico;

questa interpretazione determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti giorni prima del «condiziona mento»;

l'articolo 35 del provvedimento in esame contiene la definizione di «birra artigianale» fondata sulla assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto;

tali parametri non risultano idonei a distinguere il prodotto industriale da quello artigianale essendo di difficile accertamento in assenza di specifiche indicazioni tecniche. Là mancata filtrazione, inoltre, comprometterebbe la stabilità nel tempo del prodotto e impedirebbe di fatto la concorrenzialità sia sul mercato europeo sia estero di una birra di elevata qualità;

la «birra artigianale» dovrebbe, invece, caratterizzarsi in base ad un procedimento di produzione discontinuo ? ove sia, assicurata la prevalenza dell'intervento del birraio nel ciclo produttivo rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate: e all'impiego di materie prime genuine ? anche cereali non maltati, ma di alto valore ? selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

da quanto premesso si evince che il settore della produzione di birra artigianale necessita di specifici interventi normativi al fine di ridurre gli ostacoli, sia di natura fiscale sia burocratica e consentire ai microbirrifici italiani di accrescere e la propria capacità produttiva e la propria competitività,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a prevedere l'introduzione, a favore dei microbirrifici, di una imposta ridotta applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, attraverso scaglioni di sconto sull'accisa in aumento al decrescere delle quantità prodotte annualmente;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente ? nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno ? sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/29/9 (testo 2)

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione e considera piccolo birrificio indipendente quel birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza 'di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 etto litri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

i microbirrifici artigianali rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, che negli ultimi anni sta conseguendo una forte crescita economica (più del 20 per cento annuo);

il settore è attualmente rappresentato da oltre 800 microbirrifici, con un'età media dei titolari d'impresa tra i 30 e i 35 anni, una media di circa tre dipendenti, un fatturato complessivo di 120 milioni di euro, con un volume di *export* superiore al 10 per cento;

il concetto di birra artigianale è difficilmente riscontra bile solo in base ai parametri indicati all'articolo 35 in quanto esistono moltissimi piccoli birrifici che producono quantitativi di birra inferiori a quelli prodotti da grandi e noti marchi industriali, spesso seguendo procedimenti in cui l'apporto di manodopera e l'utilizzo di materie prime di alta qualità, conferiscono al prodotto finale caratteristiche creative uniche;

in Italia non sono state previste aliquote ridotte per i piccoli birrifici e da gennaio 2015 gravano accise sulla birra per un ammontare pari a 3,04 euro/ettolitro;

l'aliquota di accisa sulla birra è fissa e non dipende dal quantitativo prodotto dall'azienda e considerato che la Direttiva n. 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, recepita con legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 4 consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, ovvero le birrerie che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi birreria, che utilizzino impianti fisicamente distinti da qualsiasi altra birreria, che non operino sotto licenza e la cui produzione annuale non superi i 200.000 ettolitri;

considerato inoltre che:

il sistema di accertamento dell'accisa, previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è basato su apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo di produzione della birra. Tale sistema, nato per semplificare il processo di accertamento delle accise dovute sulla produzione di birra a tutto vantaggio dei microbirrifici, rischia di essere controproducente per il settore perché viene applicato in modo difforme al dettato normativo dall'Agenzia delle Dogane;

in base all'interpretazione data dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra, e non «a monte del condizionamento» (ossia del confezionamento della birra) come prevede il TU;

questo sistema, determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti «giorni» rispetto al momento del condizionamento. Momento nel quale, secondo le disposizioni originarie sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione;

tali disposizioni rappresentano una significativa criticità per i piccoli stabilimenti, in quanto ne limitano fortemente la competitività e determinano evidenti condizioni di svantaggio rispetto ai *competitors* europei,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune riduzioni dell'aliquota di accisa per la birra prodotta da birrifici che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva n. 92/83/CEE,

anche attraverso una modulazione dell'accisa che valorizzi i produttori più piccoli;

a valutare l'opportunità di operare, attraverso appositi provvedimenti, un'interpretazione autentica all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel senso di effettuare l'accertamento dell'accisa sul prodotto finito.

G/1328-B/29/9

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione e considera piccolo birrificio indipendente quel birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza 'di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 etto litri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

i microbirrifici artigianali rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, che negli ultimi anni sta conseguendo una forte crescita economica (più del 20 per cento annuo);

il settore è attualmente rappresentato da oltre 800 microbirrifici, con un'età media dei titolari d'impresa tra i 30 e i 35 anni, una media di circa tre dipendenti, un fatturato complessivo di 120 milioni di euro, con un volume di *export* superiore al 10 per cento;

il concetto di birra artigianale è difficilmente riscontra bile solo in base ai parametri indicati all'articolo 35 in quanto esistono moltissimi piccoli birrifici che producono quantitativi di birra inferiori a quelli prodotti da grandi e noti marchi industriali, spesso seguendo procedimenti in cui l'apporto di manodopera e l'utilizzo di materie prime di alta qualità, conferiscono al prodotto finale caratteristiche creative uniche;

in Italia non sono state previste aliquote ridotte per i piccoli birrifici e da gennaio 2015 gravano accise sulla birra per un ammontare pari a 3,04 euro/ettolitro;

l'aliquota di accisa sulla birra è fissa e non dipende dal quantitativo prodotto dall'azienda e considerato che la Direttiva n. 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, recepita con legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 4 consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, ovvero le birrerie che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi birreria, che utilizzino impianti fisicamente distinti da qualsiasi altra birreria, che non operino sotto licenza e la cui produzione annuale non superi i 200.000 ettolitri;

considerato inoltre che:

il sistema di accertamento dell'accisa, previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è basato su apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo di produzione della birra. Tale sistema, nato per semplificare il processo di accertamento delle accise dovute sulla produzione di birra a tutto vantaggio dei microbirrifici, rischia di essere controproducente per il settore perché viene applicato in modo difforme al dettato normativo dall'Agenzia delle Dogane;

in base all'interpretazione data dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra, e non «a monte del condizionamento» (ossia del confezionamento della birra) come prevede il TU;

questo sistema, determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento

previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti «giorni» rispetto al momento del condizionamento. Momento nel quale, secondo le disposizioni originarie sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione;

tali disposizioni rappresentano una significativa criticità per i piccoli stabilimenti, in quanto ne limitano fortemente la competitività e determinano evidenti condizioni di svantaggio rispetto ai *competitors* europei,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune riduzioni dell'aliquota di accisa per la birra prodotta da birrifici che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva n. 92/83/CEE, anche attraverso una modulazione dell'accisa che valorizzi i produttori più piccoli;

ad assicurare, in riferimento all'accertamento dell'accisa di cui in premessa, le opportune forme di coordinamento con l'Agenzia delle Dogane al fine di modificare l'interpretazione assunta, nella Circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, perché non aderente al dettato normativo e conseguentemente accertarsi della corretta applicazione su tutto il territorio nazionale;

a valutare l'opportunità di operare, attraverso appositi provvedimenti, un'interpretazione autentica all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel senso di effettuare l'accertamento dell'accisa sul prodotto finito.

G/1328-B/30/9 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il mercato della birra artigianale, nato circa venti anni fa, propone un prodotto di elevata qualità, utilizzando processi di produzione artigianali in cui le materie prime sono impiegate in modo innovativo per prodotti che si differenziano da quelli ottenuti con tecniche di tipo industriale;

il settore registra in Italia una crescita esponenziale con tassi annuali superiori al 20 per cento, rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale, con circa 700 microbirrifici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 2000 persone impiegate direttamente e oltre 4000 nell'indotto;

la birra artigianale italiana sta diventando uno dei prodotti d'eccellenza del *Made in Italy*, caratteristico del patrimonio agroalimentare nazionale nel mondo;

preso atto che:

il prodotto birra soffre di una normativa italiana ormai obsoleta e inadeguata alla realtà produttiva nel Paese, in quanto allo stato attuale l'unica norma che contempla in modo chiaro questo settore è di carattere fiscale ovvero la legge n. 44 del 2012;

l'articolo 35, del disegno di legge in titolo interviene ad innovare alla normativa vigente, mediante una definizione che individua le caratteristiche del prodotto e del piccolo birrificio indipendente, in relazione ai processi di pastorizzazione e microfiltrazione e alla quantità della produzione annua;

considerato che:

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

negli ultimi anni vi è stato un complessivo aumento dell'accisa pari al 30 per cento, che pone in forte svantaggio i piccoli produttori italiani rispetto ai competitors europei i quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, usufruiscono da parte del loro Paese di un regime agevolato dell'accisa, mentre in Italia non è stata definita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, causando in tal modo una notevole alterazione della concorrenza tra imprese italiane e quelle simili degli altri Paesi europei;

sotto l'aspetto documentale, il comparto denota l'esigenza di una decisiva riduzione della quantità dei registri attualmente, previsti e dei relativi adempimenti amministrativi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare efficaci iniziative finalizzate alla semplificazione documentale degli adempimenti attualmente previsti a carico dei produttori, mediante la riduzione della quantità dei registri e dei connessi oneri, anche con riferimento alle fasi di accertamento e versamento dell'accisa;

a fare ricorso, nell'attuazione delle norme previste dal provvedimento, a una attenta e adeguata specificazione delle caratteristiche del prodotto, garantendo che, ai fini della verifica dei caratteri distintivi dello stesso secondo i parametri contenuti nell'articolo 35, sia tenuto in considerazione l'intervento diretto del birraio che coordina l'intero ciclo produttivo, tale da risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

ad assicurare adeguati parametri di controllo soprattutto nei casi ambigui di realtà che decidono di optare anche per uno solo dei trattamenti (pastorizzazione o microfiltrazione) previsti come caratterizzanti dalla citata disposizione, garantendo al contempo il rispetto dei diritti del consumatore in favore di una scelta consapevole nell'acquisto di una birra artigianale.

G/1328-B/30/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il mercato della birra artigianale, nato circa venti anni fa, propone un prodotto di elevata qualità, utilizzando processi di produzione artigianali in cui le materie prime sono impiegate in modo innovativo per prodotti che si differenziano da quelli ottenuti con tecniche di tipo industriale;

il settore registra in Italia una crescita esponenziale con tassi annuali superiori al 20 per cento, rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale, con circa 700 microbirrifici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 2000 persone impiegate direttamente e oltre 4000 nell'indotto;

la birra artigianale italiana sta diventando uno dei prodotti d'eccellenza del *Made in Italy*, caratteristico del patrimonio agroalimentare nazionale nel mondo;

preso atto che:

il prodotto birra soffre di una normativa italiana ormai obsoleta e inadeguata alla realtà produttiva nel Paese, in quanto allo stato attuale l'unica norma che contempla in modo chiaro questo settore è di carattere fiscale ovvero la legge n. 44 del 2012;

l'articolo 35, del disegno di legge in titolo interviene ad innovare alla normativa vigente, mediante una definizione che individua le caratteristiche del prodotto e del piccolo birrificio indipendente, in relazione ai processi di pastorizzazione e microfiltrazione e alla quantità della produzione annua;

considerato che:

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

negli ultimi anni vi è stato un complessivo aumento dell'accisa pari al 30 per cento, che pone in forte svantaggio i piccoli produttori italiani rispetto ai competitors europei i quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, usufruiscono da parte del loro Paese di un regime agevolato dell'accisa, mentre in Italia non è stata definita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, causando in tal modo una notevole alterazione della concorrenza tra imprese italiane e quelle simili degli altri Paesi europei;

sotto l'aspetto documentale, il comparto denota l'esigenza di una decisiva riduzione della quantità dei registri attualmente, previsti e dei relativi adempimenti amministrativi,

impegna il Governo:

a individuare e porre in essere le più opportune misure di sostegno al settore, in particolare tenendo conto della segnalata necessità di una riduzione d'imposta a favore dei microbirrifici applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, con richiamo alla normativa europea che consente l'applicazione di un regime agevolato cui molti Paesi europei fanno già ricorso per i piccoli birrifici indipendenti;

ad adottare efficaci iniziative finalizzate alla semplificazione documentale degli adempimenti attualmente previsti a carico dei produttori, mediante la riduzione della quantità dei registri e dei connessi oneri, anche con riferimento alle fasi di accertamento e versamento dell'accisa;

a fare ricorso, nell'attuazione delle norme previste dal provvedimento, a una attenta e adeguata specificazione delle caratteristiche del prodotto, garantendo che, ai fini della verifica dei caratteri distintivi dello stesso secondo i parametri contenuti nell'articolo 35, sia tenuto in considerazione l'intervento diretto del birraio che coordina l'intero ciclo produttivo, tale da risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

ad assicurare adeguati parametri di controllo soprattutto nei casi ambigui di realtà che decidono di optare anche per uno solo dei trattamenti (pastorizzazione o microfiltrazione) previsti come caratterizzanti dalla citata disposizione, garantendo al contempo il rispetto dei diritti del consumatore in favore di una scelta consapevole nell'acquisto di una birra artigianale.

G/1328-B/31/9 (testo 2)

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/8 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 del provvedimento introdotto dalla Camera, introduce la definizione di «birra artigianale» caratterizzata dall'assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto. Si tratta però di parametri che, senza specifiche indicazioni tecniche non sono funzionali al fine di distinguere il prodotto industriale da quello artigianale. A ciò si aggiunga che la senza la filtrazione viene compromessa la stabilità nel tempo del prodotto e di fatto si danneggia, sia a livello nazionale sia a livello europeo, la concorrenzialità di un prodotto di alta qualità quale la birra artigianale;

il prodotto «birra artigianale» dovrebbe, invece, essere definito:

a) come prodotto ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

b) per l'utilizzo di materie prime genuine ? anche cereali non maltati, ma di alto valore selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività. Ciò determina un'ampia varietà dei tipi di birra «creati», rispetto ad una produzione di tipo industriale certamente più «standardizzata»;

per i microbirrifici è stato previsto un sistema semplificato di accertamento dell'accisa (articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che consente all'esercente dell'impianto di effettuare l'accertamento immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

l'Agenzia delle Dogane ha interpretato tale normativa in modo restrittivo (circolare n. 5/D del 6 maggio 2014), per cui i misuratori elettronici vengono, collocati nella fase di produzione del mosto, fase addirittura antecedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento». Ciò comporta per i microbirrifici una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i ? grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra ad una fase antecedente a quella del «condizionamento»;

visto che negli ultimi anni il settore della produzione di birra artigianale è in forte crescita con tassi annuali superiori al 20 per cento (rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale di birra) sarebbe necessario modificare l'attuale normativa al fine di incentivare lo sviluppo e la crescita competitiva dei tanti microbirrifici (ormai più di 700) presenti sul nostro territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente ? nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno ? sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/31/9

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/8 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 del provvedimento introdotto dalla Camera, introduce la definizione di «birra artigianale» caratterizzata dall'assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto. Si tratta però di parametri che, senza specifiche indicazioni tecniche non sono funzionali al fine di distinguere il prodotto industriale da quello artigianale. A ciò si aggiunga che la senza la filtrazione viene compromessa la stabilità nel tempo del prodotto e di fatto si danneggia, sia a livello nazionale sia a livello europeo, la concorrenzialità di un prodotto di alta qualità quale la birra artigianale;

il prodotto «birra artigianale» dovrebbe, invece, essere definito:

a) come prodotto ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

b) per l'utilizzo di materie prime genuine ? anche cereali non maltati, ma di alto valore selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività. Ciò determina un'ampia varietà dei tipi di birra «creati», rispetto ad una produzione di tipo industriale certamente più «standardizzata»;

per i microbirrifici è stato previsto un sistema semplificato di accertamento dell'accisa (articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che consente all'esercente dell'impianto di effettuare l'accertamento immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

l'Agenzia delle Dogane ha interpretato tale normativa in modo restrittivo (circolare n. 5/D del 6 maggio 2014), per cui i misuratori elettronici vengono, collocati nella fase di produzione del mosto, fase addirittura antecedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento». Ciò comporta per i microbirrifici una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i ? grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra ad una fase antecedente

a quella del «condizionamento»;

visto che negli ultimi anni il settore della produzione di birra artigianale è in forte crescita con tassi annuali superiori al 20 per cento (rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale di birra) sarebbe necessario modificare l'attuale normativa al fine di incentivare lo sviluppo e la crescita competitiva dei tanti microbirrifici (ormai più di 700) presenti sul nostro territorio,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente ? nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno ? sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/32/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di salmonidi: Salmo trutta marmoratus (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; Salmo trotta fario (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; Oncorhynchus mykiss (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iride a in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla cosiddetta «direttiva *habitat*» (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione; la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali,

lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma, 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/33/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; *Salmo trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nord americana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come 'sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmo rata, specie, autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmo rata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione; la presenza di trota iride a sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/34/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; Salmo *trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre là pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 d1 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/37/9 (testo 2)

PUPPATO, BERTUZZI, FASIOLO, ALBANO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi quelli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa conferita;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico .controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile. fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi potrebbe raccoglierli e dove andrebbero a finire le attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, è soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile rinserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio sostenibilità l'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obbiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, ditali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento). Si tratta, tuttavia, di mercati che non sono equiordinati sotto il profilo concorrenziale. Infatti, i «compostaggi», che non hanno mai goduto di sovvenzioni pubbliche, si troverebbero a competere con le «biomasse», che al contrario godono dell'erogazione dei cospicui incentivi a carico delle finanze pubbliche;

si ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'articolo 41 crei una contraddizione normativa, non solo per il disallineamento con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti, ma anche in quanto l'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, del codice dell'ambiente continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di circoscrivere la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali.

G/1328-B/37/9

PUPPATO, BERTUZZI, FASIOLO, ALBANO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi quelli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa conferita;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente

vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico .controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile. fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi potrebbe raccoglierli e dove andrebbero a finire le attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, è soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile rinserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio sostenibilità l'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obbiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, ditali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento). Si tratta, tuttavia, di mercati che non sono equiordinati sotto il profilo concorrenziale. Infatti, i «compostaggi», che non hanno mai goduto di sovvenzioni pubbliche, si troverebbero a competere con le «biomasse», che al contrario godono dell'erogazione dei cospicui incentivi a carico delle finanze pubbliche;

si ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'articolo 41 crei una contraddizione normativa, non solo per il disallineamento con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti, ma anche in quanto l'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, del codice dell'ambiente continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di circoscrivere, nel primo provvedimento utile, la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali, al fine di restituire pieno rigore razionale alla disciplina dei rifiuti evitando inoltre alterazioni di mercato.

G/1328-B/38/9 (testo 2)

VACCARI, BERTUZZI, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premesso che:

il settore agricolo del territorio di Finale Emilia, in particolare quello frutticolo, sta vivendo una grave situazione in conseguenza dell'evento meteorologico calamitoso del 5 settembre 2015;

i produttori di pere sono stati gravemente colpiti dalla grandine e dalla tromba d'aria avvenute in quella giornata e in queste settimane sono alle prese con drammatiche decisioni in ordine al loro futuro imprenditoriale; i danni provocati da quell'evento meteorologico vanno ben oltre la distruzione del raccolto: per almeno 2-3 anni ci sarà un serio problema di produzione delle piante da frutto distrutte dalla grandine e quindi di reddito degli agricoltori e delle loro famiglie;

rilevato che:

l'evento grandinigeno e il forte vento del 5 settembre 2015 hanno interessato quasi tutta l'area di pianura regionale lungo l'asta del Po, per una dimensione lineare stimata in 200 km circa; tuttavia, l'area della pianura modenese è risultata quella più colpita;

il servizio IdroMeteoClima dell'Arpa Emilia-Romagna ha stimato che negli ultimi 8 anni, durante i quali il servizio ha redatto con continuità dei rapporti meteorologici sugli eventi significativi, non sono mai stati documentati eventi grandinigeni di magnitudo confrontabile al 5 settembre scorso;

si è trattato a tutti gli effetti di un «evento raro»: come definito formalmente da Arpa, un raffronto con i dati storici relativi al database della rete grelimetrica regionale attiva nel periodo 1983-1998, ha evidenziato come eventi di estensione analoga all'evento del 5 settembre 2015 siano avvenuti due volte nei sedici anni disponibili;

pur nei limiti della serie temporale dei dati della rete grelimetrica, fenomeni di questa'estensione si posizionano oltre il 99,5-esimo percentile della distribuzione di frequenza delle grandinate, classificandoli quindi come eventi rari;

considerato che:

il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e all'articolo 5, comma 4, prevede che siano esclusi dalle agevolazioni previste i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata;

tuttavia, fino al 2013 era prevista la possibilità di applicare una norma di salvaguardia che sulla base di opportune dimostrazioni e valutazioni, permetteva di poter attivare gli aiuti compensativi di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo, anche per le produzioni vegetali assicurabili ma non assicurate;

attualmente, la normativa nazionale non permette di intervenire con aiuti per compensare i danni causati da avversità e la Regione non può legiferare in materia;

considerato infine che:

la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1921 del 24 novembre 2015 ha provveduto a delimitare i territori interessati dalle grandinate e dal forte vento del 5 settembre 2015 in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 296 del 1996;

le Associazioni agricole del territorio hanno definito gli elenchi delle aziende danneggiate e hanno proceduto a stimare in modo circoscritto e puntuale i danni finanziari previsti;

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, ha previsto l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dal Piano assicurativo agricolo annuale per il 2015, permettendo così alle regioni ed alle province autonome di delimitare i territori danneggiati dalle piogge alluvionale dai forti venti del 2014, anche per quelle colture vegetali, produzioni animali e strutture agricole indicate come assicurabili all'interno del piano assicurativo di riferimento;

nel 2015 non esistevano compagnie che stipulassero polizze collettive agricole in grado di dare un risarcimento pluriennale o per più anni, sulla mancata produzione, in attesa che la pianta tomi in piena efficienza produttiva, in quanto non in linea con il Piano Assicurativo Agricolo 2015;

la peri coltura è una delle eccellenze della Regione,

impegna il Governo:

a prevedere, compatibilmente con la normativa europea e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, a tutela delle coltivazioni di pere distrutte dall'evento grandinigeno del 5 settembre 2015 come già avvenuto in occasione del decreto legge n. 51 del 2015.

G/1328-B/38/9

VACCARI, BERTUZZI, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premesso che:

il settore agricolo del territorio di Finale Emilia, in particolare quello frutticolo, sta vivendo una grave situazione in conseguenza dell'evento meteorologico calamitoso del 5 settembre 2015;

i produttori di pere sono stati gravemente colpiti dalla grandine e dalla tromba d'aria avvenute in quella giornata e in queste settimane sono alle prese con drammatiche decisioni in ordine al loro

futuro imprenditoriale; i danni provocati da quell'evento meteorologico vanno ben oltre la distruzione del raccolto: per almeno 2-3 anni ci sarà un serio problema di produzione delle piante da frutto distrutte dalla grandine e quindi di reddito degli agricoltori e delle loro famiglie;

rilevato che:

l'evento grandinigeno e il forte vento del 5 settembre 2015 hanno interessato quasi tutta l'area di pianura regionale lungo l'asta del Po, per una dimensione lineare stimata in 200 km circa; tuttavia, l'area della pianura modenese è risultata quella più colpita;

il servizio IdroMeteoClima dell'Arpa Emilia-Romagna ha stimato che negli ultimi 8 anni, durante i quali il servizio ha redatto con continuità dei rapporti meteorologici sugli eventi significativi, non sono mai stati documentati eventi grandinigeni di magnitudo confrontabile al 5 settembre scorso;

si è trattato a tutti gli effetti di un «evento raro»: come definito formalmente da Arpa, un raffronto con i dati storici relativi al database della rete grelimetrica regionale attiva nel periodo 1983-1998, ha evidenziato come eventi di estensione analoga all'evento del 5 settembre 2015 siano avvenuti due volte nei sedici anni disponibili;

pur nei limiti della serie temporale dei dati della rete grelimetrica, fenomeni di questa'estensione si posizionano oltre il 99,5-esimo percentile della distribuzione di frequenza delle grandinate, classificandoli quindi come eventi rari;

considerato che:

il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e all'articolo 5, comma 4, prevede che siano esclusi dalle agevolazioni previste i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata;

tuttavia, fino al 2013 era prevista la possibilità di applicare una norma di salvaguardia che sulla base di opportune dimostrazioni e valutazioni, permetteva di poter attivare gli aiuti compensativi di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo, anche per le produzioni vegetali assicurabili ma non assicurate;

attualmente, la normativa nazionale non permette di intervenire con aiuti per compensare i danni causati da avversità e la Regione non può legiferare in materia;

considerato infine che:

la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1921 del 24 novembre 2015 ha provveduto a delimitare i territori interessati dalle grandinate e dal forte vento del 5 settembre 2015 in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 296 del 1996;

le Associazioni agricole del territorio hanno definito gli elenchi delle aziende danneggiate e hanno proceduto a stimare in modo circoscritto e puntuale i danni finanziari previsti;

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, ha previsto l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dal Piano assicurativo agricolo annuale per il 2015, permettendo così alle regioni ed alle province autonome di delimitare i territori danneggiati dalle piogge alluvionale dai forti venti del 2014, anche per quelle colture vegetali, produzioni animali e strutture agricole indicate come assicurabili all'interno del piano assicurativo di riferimento;

nel 2015 non esistevano compagnie che stipulassero polizze collettive agricole in grado di dare un risarcimento pluriennale o per più anni, sulla mancata produzione, in attesa che la pianta tomi in piena efficienza produttiva, in quanto non in linea con il Piano Assicurativo Agricolo 2015;

la peri coltura è una delle eccellenze della Regione,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, una deroga alla norma primaria, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, a tutela delle coltivazioni di pere distrutte dall'evento grandinigeno del 5 settembre 2015 come già avvenuto in occasione del decreto legge n. 51 del 2015.

G/1328-B/39/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

preso atto che:

il titolo IV del disegno di legge contiene una serie di numerose disposizioni aventi ad oggetto singoli comparti produttivi del settore primario, in un'ottica complessiva di sostegno e di rilancio delle diverse attività produttive ed economiche dello stesso;

il comparto agrumicolo riveste un ruolo di primo piano nel panorama della produzione agricola nazionale, anche con riferimento alle evidenti connessioni con il mondo dell'agroalimentare italiano;

considerato che:

la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis)*, stabilisce, all'articolo 17, comma 1, che le bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere;

lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che tale obbligo entri in vigore a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, di cui dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

la norma tecnica risulta notificata alla Commissione europea, tramite l'Ufficio centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico, e il periodo di *stand still* risulta essere terminato lo scorso 5 gennaio 2015, senza alcuna reazione da parte della Commissione;

poiché la richiamata direttiva europea non prevede necessariamente l'emanazione di un provvedimento esplicito da parte della Commissione, è da ritenersi che, decorsi utilmente i termini, sia possibile dare attuazione alla norma tecnica di cui al citato articolo 17 della legge n. 161 del 2014,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative finalizzate a confermare la piena efficacia delle citate disposizioni della legge europea 2013-*bis*.

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 183 (pom.) del 18/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
183ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali, la Commissione politiche dell'Unione europea e la Commissione programmazione economica, bilancio hanno reso parere sul testo e sugli emendamenti presentati.
In particolare, il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.7 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 1.8 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di

modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 1.11 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 9.2, 9.3, 10.3, 15.5, 17.3, 20.1 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 35.2, 40.20 e 40.0.1 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso).

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti da ultimo elencati, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.

Informa altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.12 (già dichiarato inammissibile in quanto relativo a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso).

Avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) in qualità di relatore, invita al ritiro di tutte le proposte emendative a tutti gli articoli, avvertendo che, altrimenti, il parere è contrario.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati dai relativi presentatori.

Presente il numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché di quelli aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.1 e 2.0.1 e li dà per illustrati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.2.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.2, la senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 6.5.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Si passa all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 8 (emendamento 8.1), data per illustrata dal senatore GAETTI (*M5S*).

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 9.1, dandolo per illustrato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 10.2, dandolo per illustrato.

Il senatore GAETTI (*M5S*) e il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 10.1 e 10.4.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 10.1 e 10.2.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 10.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 11.1.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 11.2, dandolo per illustrato.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 12.1 e 12.2, dandoli per illustrati.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma a gli emendamenti 12.3 e 12.5, dandoli per illustrati.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 12.4.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 12.6 e 12.7, dandoli a sua volta per illustrati.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12,3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 14.1.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 14.2, dandolo per illustrato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.4.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 15.6, 15.8 e 15.9.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 15.10 e lo ritira.

Il senatore GAETTI (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 15.11 e 15.12.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, gli identici 15.11 e 15.12, nonché l'emendamento 15.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 16.2 e 16.3 (già 15.14).

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 16.0.1.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.0.2.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16 e aggiuntivi allo stesso sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 16.2, 16.3 (già 15.14), 16.0.1 e 16.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Tutte le proposte sono date per illustrate dai relativi presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 19.3, 19.4 e 19.5.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 21.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 21.1.

Posto ai voti, l'emendamento 21.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 22.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 22.1.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) illustra tale proposta emendativa, in materia di mense scolastiche e ospedaliere, sollecitandone l'approvazione.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) e il vice ministro OLIVERO ribadiscono il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 22.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 23.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 23.1.

Posto ai voti, l'emendamento 23.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 32.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 32.1, dandolo per illustrato.

Posto ai voti, l'emendamento 32.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma agli emendamenti 33.1 e 33.4.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*), SCOMA (*FI-PdL XVII*) e GAETTI (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 33.2.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la firma all'emendamento 33.3, al solo fine di consentire alla Commissione di esprimersi sullo stesso.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 33 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 33.1, 33.2 e 33.3.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 33.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 34.2, 34.3 e 34.8 e li ritira.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferirti all'articolo 34.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.1, 34.4, 34.5, 34.6 e 34.7

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 35.1.

I senatori GAETTI (*M5S*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 35.3 e 35.4.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la firma all'emendamento 35.5.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 35 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.1, 35.3, 35.4 e 35.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la firma agli emendamenti 38.2 e 38.3.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 38 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 38.1 e 38.2.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 38.3.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 39.

Il senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 39.1, dandolo per illustrato.

Posto ai voti, l'emendamento 39.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 40.1, 40.2 e 40.7.

I senatori GAETTI (*M5S*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 40.3, 40.9, 40.11, 40.14, 40.15, 40.16, 40.17, 40.18, 40.19 e 40.21.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 40 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, gli identici 40.11 e 40.12, nonché gli emendamenti 40.13, 40.14, 40.15, 40.16, 40.17, 40.18, 40.19 e 40.21.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 41.3.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 41 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 41.1, 41.2 e 41.3.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi il mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, senza modificazioni, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti dell'Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea (I.Di.Med) sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1328-B

Art. 1

1.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Al comma 3, capoverso 2-bis)*, premettere le seguenti parole:* «al giovane imprenditore agricolo a titolo principale».

1.2

GAETTI

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

1.3

FATTORI

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi trasferimenti riguardanti organismi geneticamente modificati,».

1.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 12.

1.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. I costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, non devono essere sostenuti in alcun modo dai destinatari degli incentivi».

1.6

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. AI fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;

b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;

c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;

d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;

e) lavorazione di legumi;

f) produzione di formaggi e salumi;

g) produzione di olio d'oliva;

h) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

12-*ter*. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 12-*bis* non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso».

1.7

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. l concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

12-*ter*. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n, 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00».

1.8

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I"».

1.11

D'ALÌ, AMIDEI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in

cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I».

1.9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola"», sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

1.10

D'ALÌ, AMIDEI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il primo periodo, del quarto comma, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria».

1.12

D'ALÌ

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Le previsioni di cui all'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono valide fino a dodici mesi dall'approvazione della presente legge».

Art. 2

2.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Al comma 3, sostituire le parole: «per tre mandati»*, con le seguenti:* «per due mandati».

2.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: "imitate, usurpate o evocate".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. ? (Pubblicazione della sentenza). ? La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 525, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza».

Art. 5

5.1

GAETTI, DONNO

Al comma 2, sostituire la lettera h)*, con le seguenti:*

«*h)* revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h-bis) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;

h-ter) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

h-quater) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

h-quinquies) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura alfine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-sexies) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile».

5.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ancorché vincolanti, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti non possono comunque essere adottati».

5.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri»*, aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi»*, con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

5.4

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque

procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri»*, aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi»*, con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

5.5

GAETTI, DONNO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 6

6.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 1, dopo la parola: «pensionati»*, inserire le seguenti:* «o proprietari di terreni agricoli ottenuti per successione ereditaria e condotti dagli stessi».

6.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento».

6.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri»*, aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

GAETTI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

6.5

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 8

8.1

GAETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di territori montani). ? 1.* Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

"2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla

successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni".

2. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b-bis*) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati"».

Art. 9

9.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti). ? 1.* Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire ai Comuni la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo a riscuotere le somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

GAETTI, DONNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire a tutti gli interessati, previa registrazione per via informatica, la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute».

9.3

DONNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è consentita», *con le seguenti:* «è gratuita ed è consentita».

Art. 10

10.1

GAETTI

Sopprimere l'articolo.

10.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Sopprimere l'articolo.

10.3

STEFANO

Al comma 1 lettera d) *sostituire le parole:* «all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», *con le seguenti:* «al comma 3 del presente articolo».

10.4

STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,», *con le parole:* «ovvero, tramite il CONOE, al sistema alternativo, riconosciuto effettivamente funzionante a livello nazionale, di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

Art. 11

11.1

GAETTI, DONNO

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già costituiti o ne costituiscono appositamente di nuovi. L'iscrizione effettuata ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Al comma 3, capoverso «1.» *sostituire le parole:* «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000» *con le seguenti:* «sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 12

12.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) ? 1.* L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica. I bandi di cui al presente comma devono prevedere appositi titoli di preferenza per quelle imprese che operino secondo metodologie a basso impatto ambientale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) ? 1.* L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.3

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera b) *sopprimere la parola:* «industriali».

12.4

GAETTI, DONNO

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Sopprimere il comma 2.

12.6

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle attività di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico, delle aree a verde dei plessi scolastici e adiacenti alle strutture sanitarie devono essere utilizzati per la protezione fitosanitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2017, esclusivamente metodi non chimici e agenti biologici».

12.7

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*".

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-*bis*».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e di utilizzo dei prodotti fitosanitari».

Art. 14

14.1

GAETTI

Al comma 1, capoverso «2-*bis*», *sostituire le parole:* «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,» *con le seguenti:* «Tutti coloro che ne hanno interesse, in forma singola od associata».

14.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 1, capoverso «2-*bis*» *sostituire le parole:* «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,», *con le seguenti:* «Le associazioni di categoria del settore lattiero».

Art. 15

15.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Sopprimere il comma 2.

15.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, lettera a), *dopo la parola:* «terzietà», *sopprimere la seguente:* «onorabilità» *e dopo la parola:*«sindacali», *inserire le seguenti:* «militari, ministeriali e giurisdizionali».

15.3

DONNO, FATTORI

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* «o ad agenzie da esso vigilate, ovvero», *con le seguenti:* «e non mediante».

15.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire le seguenti:*

«*e-bis)* riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici;

e-ter) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei proggetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato».

15.5

DI BIAGIO, COLLINA

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)*. I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera *e)* del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima lettera *e)* nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

15.6

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 2, sostituire la lettera f), *con la seguente:*

«*f)* revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore, mediante la chiara definizione dei compiti e delle funzioni dell'ente medesimo e la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali ad esso assegnate;».

15.7

FATTORI

Sopprimere il comma 3.

15.8

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* «criteri di», *inserire le seguenti:* «trasparenza, pubblicità e».

15.9

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* prevedere specifiche disposizioni volte a garantire l'assenza di conflitti di interesse in

capo ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)*;».

15.10

LAI, CUCCA, ANGIONI, BERTUZZI

Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori dotate di personalità giuridica, quando vi siano condizioni compromettenti la tutela della razza e/o il pericolo di salvaguardia della biodiversità delle razze;».

15.11

CONSIGLIO, CANDIANI, GAETTI

Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

15.12

TARQUINIO, GAETTI

Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;».

15.13

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 16

16.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 5, dopo la parola: «superiori.», *aggiungere le seguenti:* «e con le locali Camere di Commercio».

16.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

16.3 (già 15.14)

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'idonea promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».

16.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità».

16.0.2

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di, cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziate per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

Art. 17

17.1

FATTORI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di contratti di rete e forniture). ? 1*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*".

2. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

17.2

GAETTI, GIROTTO, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di contratti di rete e modernizzazione della logistica) ? 1.* All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,".

2. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 2 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità.».

17.3

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta autoliquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma".».

Art. 19

19.1

GAETTI

Sopprimere i commi da 2 a 5.

19.2

GAETTI

Al comma 2, dopo la parola: «filiera», *inserire le seguenti:* «, anche nell'ambito della commercializzazione con un proprio marchio, nonché alla caratterizzazione della provenienza di tutto il latte anche nei formaggi non DOP e».

19.3

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 2, dopo la parola: «disponibili», *inserire le seguenti:* «e accessibili per via telematica».

19.4

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 3, dopo la parola: «riconosciute», *inserire le seguenti:* «è gratuito ed».

19.5

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di gratuità, trasparenza e pubblicità nonché nel rispetto della normativa europea».

Art. 20

20.1

CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2-*ter*. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

2-*quater*. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano per lo sviluppo del sistema biologico».

Art. 21

21.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

c) sopprimere il terzo periodo;

d) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», *con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

Art. 22

22.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

Prima del comma l, inserire il seguente:

«0.1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo l, comma l, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

Art. 23

23.1

GAETTI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «coltivato e trasformato in Italia».

Art. 27

27.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 29

29.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere l'articolo.

Art. 32

32.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, le imprese operanti nel settore del riso sono obbligate ad aderire, nelle rispettive attività, ad un sistema di tracciabilità, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale».

Art. 33

33.1

TARQUINIO, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.2

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, SCOMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.3

CASALETTO, DALLA TOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati».

33.4

TARQUINIO, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:

"Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico di cui al sesto comma i produttori di burro con una produzione annua inferiore alle 4.000 tonnellate"».

Art. 34

34.1

FATTORI, DONNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

34.2

BUEMI, PANIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale»*, con le seguenti:* «riconosciute presso gli organi regionali».

34.3

BUEMI, PANIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto obbligo, a proprie spese, a chiunque detiene alveari di attenersi ai disposti di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e al Decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6.1 allegato DM 11 Agosto 2014 non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5.2, 7, 8 ,9 e 10 allegato DM 11 Agosto 2014 (aggiornamento della consistenza apiario, registrazione dei movimenti o di riportare le informazioni relative alla tipologia d'attività) non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro. Chiunque all'articolo 6.2.1 e 6.2.2 allegato DM 11 Agosto 2014 (apposizione del cartello d'apiario o appone un cartello con caratteristiche non conformi), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro».

34.4

STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «comunicazione di variazione alla»*, con le seguenti* «aggiornamento annuale (censimento annuale) nella».

Conseguentemente, sostituire nel periodo successivo le parole: «di comunicazione della loro variazione all'», *con* «di censimento nell'».

34.5

FATTORI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

3-*ter*. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

3-*quater*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.6

FATTORI, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura", sono aggiunte le seguenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

1-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto al comma 1-*bis*."».

34.7

FATTORI, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata apicoltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l'esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere effettuate in locali di uso temporaneo».

34.8

BUEMI, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Chiunque sul territorio italiano allevi api diverse della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) o delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, non può fregiarsi nell'intestazione aziendale del nome "Apicoltura", l'allevatore non può definirsi "apicoltore", e l'allevamento non può essere certificato biologico ai sensi del regolamento CE n. 889/2008. Le aziende che al momento dell'entrata in vigore della presente non allevano le razze d'api sopra citate hanno 180 giorni di tempo per aggiornare a proprie spese la denominazione aziendale. Chiunque violi i disposti del presente comma (o nuovo articolo 1, comma 4, della legge n. 313 del 2004) non può beneficiare di alcun aiuto previsto al settore apistico, ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro».

Art. 35

35.1

TARQUINIO, AMIDEI

Sopprimere l'articolo.

35.2

TARQUINIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35.

(Delega al Governo in materia di birra artigianale e microbirrifici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per la disciplina del settore della birra artigianale e dei microbirrifici, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione di "birra artigianale" come prodotto:

1) ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

2) ottenuto attraverso l'utilizzo esclusivo di materie prime genuine ? anche cereali non maltati, ma di alto valore ? selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

3) realizzato esclusivamente da un microbirrificio;

b) prevedere la definizione di "microbirrificio" quale piccolo birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

c) prevedere che per i microbirrifici l'accertamento dell'accisa sia effettuato a seguito della fase di condizionamento e con l'applicazione di una riduzione dell'imposta per valori percentuali inversamente proporzionali alla produzione annua di birra».

35.3

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI

Al comma 1 capoverso «4-*bis*»*, secondo periodo, dopo le parole:* «altro birrificio»*, aggiungere le seguenti:* «e da qualsiasi altro operatore nel settore della produzione alimentare e/o della distribuzione alimentare il cui fatturato di vendita effettuato in Italia sia superiore ai 100 milioni di euro».

35.4

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI

Al comma 1 capoverso «4-*bis*»*, aggiungere infine i seguenti periodi:* «I prelievi necessari ai fini delle attività di verifica e controllo presso le unità produttive devono avere luogo sulle linee dì confezionamento. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute sono stabilite le modalità dì applicazione delle attività di cui al periodo precedente».

35.5

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Al comma 1, dopo il capoverso comma «4-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. Nell'etichettatura dei prodotti di cui al comma "4-*bis*", è fatto obbligo di indicare il luogo di origine delle materie prime agricole utilizzate».

Art. 38

38.1

DONNO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

38.2

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Sopprimere l'articolo.

38.3

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* al comma 1, sono soppresse le parole: "ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 3, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tale divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale"».

Art. 39

39.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, SCOMA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 11»*, sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che

differenzierà ulteriormente le sanzioni secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato;

c) oltre 50 kg di pescato».

Art. 40

40.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 2, lettera a) *dopo la parola:* «trasportare», *inserire la seguente:* «,esporre».

40.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* stordire, uccidere, catturare e raccogliere la fauna ittica con i seguenti metodi:

1) sostanze tossiche, narcotiche, anestetiche o corrosive;

2) corrente elettrica;

3) esplosivi;

4) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;

5) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;

6) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;

7) qualsiasi tipo di proiettile;

8) fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all'alba».

40.3

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Al comma 2, lettera f) *dopo le parole:* «pesca professionale» *inserire le seguenti:* «oltre l'orario consentito nonché».

40.4

DONNO, FATTORI

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* «della maglia» *inserire le seguenti:* «ovvero per quantità».

Conseguentemente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «al comma 2», *fino a:* «due anni o», *con le seguenti:* «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;

c) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e *f)», con le seguenti:* «,*f)* e *g)*»;

f) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta» *con le seguenti:* «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

h) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative» *con le seguenti:* «pene pecuniarie»;

i) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.5

DONNO, FATTORI

Al comma 2, letteraf), *dopo le parole:* «della maglia» *inserire le seguenti:* «ovvero per quantità».

40.6

DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«*f-bis)* trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio.».

Conseguentemente:

a) al comma 5, sostituire le parole: «e *f)*», *con le seguenti:* «, *f)* e *g)*»;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e *f)*» *con le seguenti:* «, *f)* e *g)*».

40.7

DONNO, FATTORI, GAETTI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono inoltre vietati:

a) la raccolta, la detenzione, il trasporto, l'esposizione e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2;

b) la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE salvo i casi in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza;

c) il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di *slipping* salvo i casi di catture o di specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013».

40.8

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, lettere *a)*, *b)* e *c)*».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

d) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta»*, con le seguenti:* «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative»*, con le seguenti:* «pene pecuniarie»;

f) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.9

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere *a)*, *b)* e *c)*».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per le violazioni di cui al comma 2, ove i trasgressori ne siano in possesso, oltre alle pene previste dal comma 4, si applica anche la sospensione della licenza di pesca professionale per 6 mesi».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui al comma 2 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Qualora le violazioni di cui al comma 3 fossero reiterate e

qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene sono raddoppiate e la licenza di pesca viene sospesa definitivamente».

40.10

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da due mesi a due anni»*, con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

40.11

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda»*, con le seguenti:* «e con l'ammenda».

40.12

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda»*, con le seguenti:* «e con l'ammenda».

40.13

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da 2.000 a 12.000»*, con le seguenti:* «da 5.000 a 15.000».

40.14

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione rispettivamente per 6 mesi e per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque giorni a dieci giorni per il comma 3».

40.15

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Al comma 5, dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato»*, inserire le seguenti:* «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente,».

40.16

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Al comma 5, sostituire le parole: «da 1.000 a 6.000 euro»*, con le seguenti:* «da 2.000 a 12.000 euro».

Conseguentemente, sostituire parole: «tre mesi»*, con le seguenti:* «sei mesi».

40.17

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa.».

40.18

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» *inserire le seguenti:* «di terzi e anche se non».

40.19

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa. Le disposizioni del presente comma si applicano anche

nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.».

40.20

CANDIANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti e ufficiali delle polizie locali degli enti di area vasta, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

40.21

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4.».

40.0.1

DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti della pesca)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate all'istituzione di un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Tutti i prodotti della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

4. Le imprese del settore della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti".

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2".

8. Sono denominati «*Made in Italy*» i prodotti della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», di cui al comma 8, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione «*Made in Italy*» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 11.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 41

41.1

DONNO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

41.2

DALLA TOR

Al comma 1, capoverso f), *sostituire le parole:* «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, e comma 3, lettera *a)*» *con le seguenti:* «agricoli e forestali».

41.3

PICCOLI, AMIDEI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), *e comma 3, lettera a)*» *inserire le seguenti:* «che mantengono la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-*bis* anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1328-B
XVII Legislatura

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
Titolo breve: *competitività settore agricolo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 145 (pom.) 12 aprile 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con osservazioni Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)** Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni parte Non ostativo con osservazioni parte Non ostativo su emendamenti**

N. 156 (ant.) 28 giugno 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con osservazioni Parere destinato all'Assemblea Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con osservazioni parte Non ostativo su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 544 (pom.) 15 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 569 (pom.) 3 maggio 2016	Esito: **Esame e rinvio**
N. 574 (pom.) 11 maggio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Pervenuta relazione tecnica Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 577 (pom.) 17 maggio 2016	Esito: Non ostativo con osservazioni con presupposto Esito: Non ostativo **su emendamenti**

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: **Rinvio**

N. 578 (ant.)
18 maggio 2016

Esito: Contrario **su emendamenti**

N. 593 (pom.)
27 giugno 2016

Esito: Non ostativo con osservazioni con presupposto

Parere destinato all'Assemblea

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 335 (pom.)
17 marzo 2016

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 337 (ant.)
23 marzo 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 338 (pom.)
30 marzo 2016

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 339 (pom.) 30 marzo 2016	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 226 (pom.) 5 aprile 2016	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 227 (pom.) 12 aprile 2016	Esito: Favorevole

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 208 (pom.) 8 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 211 (ant.) 16 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio**

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 173 (ant.) 16 marzo 2016	Esito: Non ostativo
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 25 (pom.) 19 aprile 2016 **Sottocomm. pareri (fase disc.)**	Esito: Non ostativo **su emendamenti**

Commissione parlamentare questioni regionali

31 marzo 2016 (ant.)	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2016
145ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1949) ***Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a***

Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2312) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(54-B) ***Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1932) ***Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1828) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:* a*) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;* b*) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;* c*) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;* d*) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2026) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla* Multinational Land Force *(MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2027) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2036) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 12, segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Quanto all'articolo 40, rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, segnala, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile, a suo avviso, nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Passa, quindi, ad illustrare gli emendamenti.

Sull'emendamento 1.6 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'imporre alle Regioni l'obbligo di adottare disposizioni in materia di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli stagionali, appare lesiva dell'autonomia ad esse riconosciuta e, in ogni caso, presenta un carattere di eccessivo dettaglio.

Quanto agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 e 21.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento al carattere vincolante dei pareri delle commissioni parlamentari competenti, che può avere natura esclusivamente obbligatoria.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di formulare un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Quanto all'emendamento 34.7, propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
156ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 8,40.

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatoreCOCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(10-362-388-395-849-874-C) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*),dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, segnala, in primo luogo, che, all'articolo 12, le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta. All'articolo 40, rileva, inoltre, che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale, appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità èrinvenibile nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Sull'emendamento 34.7 propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili

riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.
Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***
(Parere alla 5ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatorePALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Quanto all'emendamento 34.0.300/3, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel vietare ai Comuni la possibilità di cedere la proprietà di

reti e impianti per la distribuzione del gas, appare lesivo dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità del proprio patrimonio.

In riferimento all'emendamento 52.0.500/2, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre, la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa, in quanto resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi.

Sull'emendamento 52.0.500/17 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
544ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(951 e 1082-A) ***Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO rappresenta di condividere la valutazione del relatore, aggiungendo solo una duplice osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato. Da un lato si fa notare che il fondo speciale di parte corrente, quanto all'accantonamento del Dicastero dell'economia, sarebbe volto ad altre finalità. Dall'altro lato la clausola di salvaguardia potrebbe risultare ultronea, dal momento che l'innovazione legislativa verte in tema di trasferimenti finanziari tra Stato ed enti locali.

Il relatore SANTINI (*PD*), appurata l'assenza di elementi di criticità dal punto di vista dell'equilibrio finanziario del testo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo apprezzamento per gli sforzi volti a garantire la corretta copertura del provvedimento, ricordando il faticoso *iter* dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1581-A) ***Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.100 (analoga alla proposta 5.0.1 esaminata dalla Commissione di merito e sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre altresì valutare le proposte 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104 al fine di escludere effetti onerosi anche indiretti. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO considera il testo privo di oneri, condividendo la valutazione del relatore. Conviene con la relazione anche circa l'onerosità dell'emendamento 2.0.100, considerando forieri di maggiori costi anche i successivi 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

Da ultimo, segnala l'emendamento 1.105, oltre a quelli menzionati dal relatore, evidenziando che lo stesso potrebbe comportare maggiori costi.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100, 01.100, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104 e 1.105. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il vice ministro MORANDO comunica che le osservazioni del relatore sono state analizzate dal proprio Dicastero e, al momento, è disponibile uno schema informale di risposta, che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore SANTINI (*PD*) ricorda che le osservazioni inserite nella relazione svolta riguardavano esclusivamente le modalità attuative del nuovo ente e non attenevano a difetti di quantificazione o di copertura. Ritiene, pertanto, possibile già procedere alla votazione di un parere di nulla osta.

I senatori D'ALI' (*FI-PdL XVII*) e Elisa BULGARELLI (*M5S*) preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS***

(Parere alla 12ª Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice ZANONI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica che, in relazione all'articolo 1, chiarisca come la donazione (presumibilmente da parte delle case farmaceutiche o dai grossisti o dalle farmacie) alle ONLUS di medicinali scaduti si armonizzi con il sistema di tariffazione dei rifiuti speciali in cui i medicinali sono inseriti al fine di chiarire quale disciplina sia applicabile alle ONLUS medesime che dovessero a loro volta smaltire tra i rifiuti questi medicinali. Fa presente che occorre altresì chiarire la portata dell'articolo 3 che potrebbe comportare, per i soggetti donatori di tali medicinali scaduti, uno sgravio contributivo che andrebbe quantificato e coperto ove si ritenesse che tali donazioni sono equiparabili alle erogazioni liberali previste dalla normativa fiscale.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con l'opportunità di procedere alla redazione di

una relazione tecnica. Riferisce che allo stato sono disponibili solo informazioni parziali da parte del Dicastero di settore e, pertanto, saluta favorevolmente la prospettiva di una richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* già in atto.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle numerose modifiche approvate dalla Camera al testo licenziato dal Senato, alcune delle quali di diretto impatto sulla finanza pubblica (si veda a titolo di esempio l'articolo 9 in materia di indennità espropriative giacenti, o l'articolo 15 nella parte del riassetto del settore ippico e del prelievo sulle scommesse) si ritiene necessario acquisire una relazione tecnica aggiornata che ne giustifichi i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO conviene con le osservazioni del relatore e preannuncia che fornirà una relazione tecnica in debita forma, munita di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***
(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***
(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che lo stesso è sprovvisto di relazione tecnica, che sarebbe necessario acquisire in ordine alla valutazione, per le parti di competenza della Commissione, molte delle norme contenute nella proposta. In

particolare, appare indispensabile in ordine alla valutazione dell'articolo 1 per le disposizioni contenute nei commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* che prevedono l'inserimento delle aree marine protette in alcuni parchi nazionali. Appare altresì indispensabile acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 3, comma 1, riguardo alla possibilità dei comuni delle isole minori di istituire contributi di sbarco per i passeggeri, con i quali si intende finanziare servizi a regime, mentre per quanto riguarda l'articolo 5, al comma 8 la relazione tecnica dovrebbe chiarire la materia delle indennità di incarico agli organi dell'Ente parco e le innovazioni introdotte rispetto alla disciplina vigente. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 9 circa la devoluzione di una percentuale dei canoni di concessione di derivazione d'acqua alle aree marine protette. La relazione tecnica appare poi necessaria in ordine alla valutazione dell'articolo 11 che sembra istituire un nuovo organismo di amministrazione dei parchi geologici nazionali. Chiarimenti dovrebbero essere forniti anche in ordine all'articolo 14 che nel ridisegnare il rapporto finanziario dello Stato con gli Enti parco pone a carico del Ministero dell'ambiente gli oneri del personale (commi 11 e 12). Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 17 nel quale viene soppressa la norma che prevede la presenza di un revisore del ministero del Tesoro tra la rosa dei revisori dei conti. Infine, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri in ordine all'articolo 20, comma 2 circa l'istituzione di Comitato nazionale per le aree protette.

Il vice ministro MORANDO ritiene utile l'approfondimento richiesto e assicura che verrà fornita una completa relazione tecnica. Al momento sono già stati svolti diversi approfondimenti, dai quali però sono emerse alcune criticità.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) invita a un celere esame dei profili di competenza, ricordando che il testo unificato comprende anche la propria originaria proposta, per la quale era stata deliberata l'urgenza ben due anni or sono.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1458) ***Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2015.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva segnalato che il provvedimento è sprovvisto di relazione tecnica aggiornata.

Il rappresentante del GOVERNO informa che allo stato è disponibile una bozza di relazione tecnica, da sottoporre alla necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Conclude, quindi, con l'auspicio di poter fornire il documento completo nel corso della corrente settimana.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, va chiarito il rapporto tra la novella di cui all'articolo 5, che sembra sopprimere la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno, con la prima parte dell'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che rimarrebbe in vigore e che permette la predetta deducibilità, riferita a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, entro il 75 per cento. Inoltre vanno acquisiti elementi aggiuntivi sull'articolo 8, che consente la percezione dell'indennità di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro: la platea dei beneficiari è stata, infatti, calcolata in un incremento medio del 10 per cento sia del numero dei soggetti interessati che dell'ammontare della prestazione unitaria. Tuttavia, la stima non appare improntata a criteri di compiuta prudenzialità, dal momento l'attuale prestazione media di circa 1.000 euro fa presumere che siano numerose le lavoratrici che oggi preferiscono rinunciare all'indennità in parola per proseguire l'attività di lavoro autonomo. La norma di cui all'articolo 9, che eleva arco e durata dei congedi parentali, è stata collegata ad un onere finanziario dimezzato, facendo conto sull'entrata in vigore della norma a metà dell'anno 2016. Tuttavia va chiarito come si sia tenuto conto della possibilità che nella prima fase si aggiungano coloro che hanno avuto figli nel biennio precedente, dal momento che la norma consente loro di beneficiare del diritto aggiuntivo. L'osservazione vale anche per il precedente articolo 8. L'articolo 10 comporta una rilevante modifica alla normativa in tema di gravidanza, malattia ed infortunio, consentendo un prolungamento dei rapporti di prestazione d'opera fino a centocinquanta giorni per anno qualora si verifichino tali eventi. Stante l'assenza di qualsiasi limitazione al tipo di sinistri ammissibili, non è chiaro come si sia pervenuti ad una quantificazione della platea di soli 65 casi per anno. Analogamente all'articolo 11, che equipara - per gli iscritti alla gestione separata - i periodi successivi al trattamento oncologico alla degenza ospedaliera, è ricondotta una platea di soli 100 beneficiari per anno, non immediatamente intelligibile, stante la rilevante diffusione delle patologie tumorali. Un chiarimento è necessario anche a proposito dell'articolo 19, che estende la copertura contro gli infortuni sul lavoro a tutti gli spostamenti da e verso i luoghi in cui possono essere rese prestazioni di lavoro "agile", ossia fuori dai locali aziendali. La genericità della previsione normativa, che considera idonei tutti i luoghi nei quali il lavoratore possa conciliare le proprie esigenze di vita, comporta una conseguente dilatazione delle fattispecie risarcibili, mentre la relazione tecnica non intravede alcun onere.

Quanto alle disposizioni finanziarie, di cui all'articolo 21, osserva che in caso di scostamento dagli oneri previsti, a partire dal 2018 non è più prevista la riduzione delle spese rimodulabili del Dicastero del Lavoro ma solo la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204 della legge n. 208 del 2015. Il fondo ivi previsto, però, è impegnato in maniera rilevante dalla copertura principale del provvedimento, di cui allo stesso articolo 21, comma 1; si potrebbe quindi creare un concreto rischio di insufficienza delle risorse.

Da ultimo, osserva che la destinazione delle somme accantonate e non utilizzate al Fondo sociale per l'occupazione risulta rappresentare una deroga alla legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 122 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, preso atto delle diverse richieste di approfondimento del relatore, si riserva di fornire le relative risposte.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2068) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino
(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che è stata predisposta una relazione tecnica aggiornata e verificata, che consegna alla Commissione. La verifica è condizionata all'introduzione di alcune modifiche testuali.

La senatrice ZANONI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, propone che i senatori prendano visione dei contenuti della relazione e che si proceda alla formulazione di uno schema di parere nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI, facendo seguito alla richiesta del senatore D'Alì in tal senso, riferisce di aver contattato il ministro Padoan per una audizione sul tema delle recenti comunicazioni della Commissione europea con cui si danno le prime valutazioni sul bilancio italiano per l'anno in corso. Al riguardo, il Ministro ha fatto notare che la comunicazione finora pervenuta ha carattere tecnico e meramente preliminare e che essa segna l'inizio di un negoziato con il Governo del nostro Paese, senza rappresentare alcuna determinazione di carattere definitivo. Sulla scorta di queste considerazioni, il Ministro ha proposto di posporre l'audizione ad un successivo e più avanzato momento di tale negoziato.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) prende atto della proposta del Ministro, sottolineando però

come sia necessario garantire una tempestiva informativa dei parlamentari, i quali non dovrebbero apprendere i fatti istituzionali di maggior rilievo per le scelte di finanza pubblica dalle cronache giornalistiche.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara non soddisfatto della risposta del Ministro, evidenziando che era stata richiesta una mera informativa sullo stato dell'arte dei negoziati, che non presuppone la conclusione del confronto con le istituzioni europee. D'altra parte quando le interlocuzioni saranno terminate ben ci si potrà documentare sui documenti ufficiali adottati.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle perplessità espresse, evidenzia come il Ministro non abbia dato una risposta negativa, ma abbia, invece, formulato una proposta di metodo animata dall'intento di rendere un'informativa il più completa possibile. D'altra parte, invita a considerare come il Governo, in sede di negoziato, senta la necessità di astenersi da una comunicazione pubblica eccessivamente diffusa, che potrebbe risultare pregiudizievole per il prosieguo delle negoziazioni stesse.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) riferisce circa l'iniziativa in atto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati di audire il Commissario straordinario per la gestione del debito pregresso di Roma Capitale. Ricorda la precedente audizione, già svolta presso questa Commissione, e invita quindi a valutare l'opportunità di condividere l'iniziativa dell'omologo organo dell'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura che acquisirà informazioni rispetto all'iniziativa della Commissione V della Camera dei deputati e alle sue modalità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno si intende integrato con l'esame degli atti del Governo n. 264 e 265 recanti, rispettivamente, "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato" e "Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 266

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 569 (pom.) del 03/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
569ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228-A) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste dalla Commissione bilancio ma ha approvato un emendamento - 10.2 (testo 2) - sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: occorre pertanto ribadire tale contrarietà sull'articolo 15 nel quale è stato trasposto il contenuto dell'emendamento in questione. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo.

In relazione agli emendamenti già valutati durante la fase referente e ripresentati presso l'Assemblea, occorre confermare il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200 (già 3.2), 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 7.201 (già 5.3/1), 5.2, 17.200 (già 12.1), 18.200 (già 13.3/1), 18.201 (già 13.1), 18.202 (già 13.3), 23.200 (già 14.0.4/1), 24.200 (già 15.2), 24.201 (già 15.3), 24.202 (già 15.4), 26.200, 29.200 (già 19.0.3 testo 2/1), 29.201 (già 19.0.3 testo 2/2), 30.200 (già 19.0.3 (testo 2)/5), 30.201 (già 19.0.3 (testo 2)/6), 30.202 (già 19.0.3 (testo 2)/7), 30.204 (già 19.0.3 (testo 2)/9),

30.205 (già 19.0.3 (testo 2)/10), 30.206 (già 19.0.3 (testo 2)/11), 31.201 (già 19.0.3 (testo 2)/13), 32.200 (già 19.0.3 (testo 2)/17), 34.200 (già 19.0.3 (testo 2)/19). Quanto agli emendamenti di nuova presentazione comportano maggiori oneri la proposta 3.200 (analoga a 3.1 della fase referente). Necessita di relazione tecnica la proposta 37.203. Occorre valutare le proposte 8.200, 8.201, 18.200, 23.201 (e l'identico 23.202), 23.203, 23.204, 23.205, 23.205 (testo 2), 23.206, 27.0.201, 37.200, 37.201 e 37.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità di mantenere l'orientamento contrario all'intervento sull'Iva relativa alla cessione di piante aromatiche. Se infatti l'intervento è concepito sulla base di una ipotizzata compensazione finanziaria, gli approfondimenti svolti hanno dimostrato che la nuova formulazione reca un onere, stimato in 100.000 euro circa, ma non è assolutamente assentibile la formula utilizzata a copertura che non rientra in alcun modo tra quelle previste dalla legge di contabilità. Le uniche possibilità, allo stato, sono il ripristino del testo anteriore all'approvazione dell'emendamento 10.2 (testo 2) oppure una copertura finanziaria conforme alle norme contabili.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) interviene per invitare a non discriminare il trattamento fiscale dell'origano, dal momento che tale specie vegetale può essere utilizzata solo in forma secca e non come pianta vegetativa.

Il presidente TONINI ritiene che si possa rendere l'alternativa indicata dal vice ministro Morando tramite una condizione sul testo che prefiguri le due possibilità di riequilibrio finanziario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) riterrebbe più chiara una condizione che imponesse all'Assemblea il ripristino dell'originario testo del disegno di legge.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) invita a considerare come sia improprio prescrivere all'Assemblea di esaminare necessariamente un certo testo, essendo che ben potrebbe questa ritenere preferibile un altro esito nel merito, ad esempio un aumento di tutte le aliquote citate dall'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la norma, nel suo complesso, comporta un onere sicuramente modesto, ma molto più rilevante è la criticità derivante dalla tipologia di copertura finanziaria: se approvata, costituirebbe un precedente non in linea con il quadro normativo vigente.

Il PRESIDENTE propone, alla luce delle argomentazioni emerse, di rinviare l'approvazione del parere sul testo.

Il vice ministro MORANDO preannuncia un parere conforme a quello del relatore sia sulla necessità di ribadire all'Assemblea il parere già reso sugli analoghi emendamenti della fase referente, sia sull'onerosità della proposta 3.200, nonché sulla necessità di relazione tecnica relativamente all'emendamento 37.203.

Il PRESIDENTE propone un breve rinvio anche della votazione del parere sugli emendamenti, unitamente a quello sul testo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO preannuncia che il Governo presenterà presso la Commissione di merito alcuni ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, tutti muniti di relazione tecnica, che mette a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1349) ***MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione aveva già espresso un parere non ostativo su di un testo analogo all'emendamento 1.100 (testo 4) il quale prevede lo stanziamento di un contributo di 300mila euro per l'anno 2016, finalizzato a progetti di studio relativi al pensiero di Giacomo Matteotti. Altresì, aveva già espresso un parere non ostativo su un analogo emendamento 2.100 (l'unica variazione è la cadenza temporale dell'onere) che prevede la copertura finanziaria di tale intervento a valere sui fondi speciali di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia, che presentano le necessarie risorse. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(2016) ***Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta presso gli uffici della Commissione una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo del provvedimento, richiesta nella precedente seduta di trattazione. La relazione è a disposizione dei senatori.

Alla luce degli elementi forniti, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione di un parere sul testo così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo con il seguente presupposto: che il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, decorra dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, non determini alcun diritto agli arretrati e ai relativi interessi; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 3, le parole "si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze." siano sostituite dalle seguenti "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La RELATRICE, per quanto riguarda gli emendamenti, ricorda che appaiono comportare maggiori oneri le proposte 1.1, 1.7, 1.8 e 1.9. Occorre, altresì, acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Non rileva ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'onerosità delle proposte 1.1 e seguenti, così come sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle successive 1.2 e seguenti, peraltro precisando che, anche una volta redatta e verificata tale relazione tecnica, gli emendamenti da ultimo citati andrebbero comunque rivisti, stante il mancato coordinamento con le finalità di spesa che essi provvedono a definanziare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(1334) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile***

2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, segnala la necessità di provvedere all'aggiornamento della cadenza temporale dell'onere previsto all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali degli oneri e della relativa copertura.

Il RELATORE propone allora l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "per l'anno 2014" ovunque ricorrano, con le seguenti: "per l'anno 2016"; delle parole: "dall'anno 2015" con le seguenti: "dall'anno 2017" nonché delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1605) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco dei cosiddetti «slittamenti» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Poiché, tuttavia, la medesima disposizione richiede che il provvedimento sia presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo, appare necessario valutare il posticipo della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015 e, conseguentemente, l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali del bilancio triennale 2015-2017. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali degli oneri e della relativa copertura.

Il RELATORE propone, allora, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2016" e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1661) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, segnala la necessità di provvedere all'aggiornamento della cadenza temporale dell'onere previsto all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di aggiornare i riferimenti temporali.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2016" e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***
(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**
(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***
(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo abbia maturato una valutazione dei profili finanziari del nuovo testo adottato dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO assicura che, già dalle prossime sedute, potrà puntualmente riferire sul nuovo testo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE informa che è stata trasmessa agli uffici della Commissione la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con la quale però si verifica positivamente solo in parte il testo del provvedimento. Chiede, quindi, se il Governo abbia la disponibilità degli elementi ancora mancanti ai fini della completa verifica.

Il vice ministro MORANDO si impegna a informare tempestivamente la Commissione non appena gli elementi ancora mancanti risultino disponibili.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore URAS (*Misto*), alla luce delle recenti notizie circa la conclusione di accordi nell'ambito del cosiddetto "Patto per il Sud", chiede che il Governo in un'apposita audizione in Commissione illustri i dettagli e gli aspetti finanziari di tali interventi, che si apprende siano di rilevanti dimensioni.

Il PRESIDENTE, apprezzata la competenza in materia di coesione territoriale sia della Presidenza del Consiglio che del Ministero dell'economia e delle finanze, assicura che si farà carico di inserire nella programmazione dei lavori della Commissione un'audizione su tale materia.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE propone che il prossimo giovedì, 5 maggio, alle ore 14, si tenga una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di svolgere l'audizione informale dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che hanno preventivamente fatto conoscere la propria disponibilità a illustrare la Nota congiunturale - aprile 2016 - recentemente pubblicata dall'Ufficio medesimo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 574 (pom.) dell'11/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
574ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 1.0.600 [già 1.0.200 (testo 2)] comporta maggiori oneri in quanto prevede una riduzione lineare di 30 milioni di euro del bilancio a legislazione vigente del Ministero della difesa.
In merito all'emendamento 2.200 (testo 2), occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.
Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dalla Commissione e i relativi subemendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.0.200/100, 1.0.200/101, 2.0.13 (testo 2)/102, 2.0.200/100, 2.0.4000/2, 2.0.4000/5 e 2.0.4000/104.
Occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.0.2 (testo 2)/101, 1.0.100/5, 1.0.200/102, 1.0.200/103, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.700, 2.0.4000/100, 2.0.4000/101, 2.0.4000/102, 2.0.4000/103

e 2.0.4000/105.

Occorre altresì valutare le proposte 1.0.2 (testo 2)/100, 1.0.100/6 e 1.0.5/100.

Sull'emendamento 1.0.5, in conformità al parere precedente reso, il parere non ostativo deve essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la lettera *b)*, della seguente: "*b-bis)* dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207.". Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) fa presente che qualora il Governo intendesse porre la questione di fiducia sul provvedimento con un maxiemendamento diretto a recepire il testo della Commissione di merito, segnala l'opportunità che la Commissione sia chiamata ad esaminarlo per le necessarie verifiche dei profili di copertura.

Il presidente TONINI, concordando in linea di principio con la richiesta del senatore D'Alì, ricorda che nell'eventualità prospettata la decisione circa l'esame del maxiemendamento spetterà comunque al Presidente del Senato.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento agli ulteriori emendamenti presentati, concorda con il relatore sulla maggiore onerosità dell'emendamento 1.0.600, che prevede una riduzione lineare di 30 milioni di euro del bilancio a legislazione vigente del ministero della difesa. Analogamente, presenta problemi di copertura l'emendamento 2.200 (testo 2), che utilizza risorse destinate dalla legge di bilancio in vigore ad operazioni di riqualificazione urbana. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti 1.0.200/100 e 1.0.200/101, identici a proposte già esaminate dalla Commissione e su cui si era espressa negativamente. Esprime, altresì, parere contrario sul subemendamento 2.0.13 (testo 2)/102 che, da un lato, sopprime una clausola di salvaguardia di cui la Commissione aveva chiesto l'inserimento e, dall'altro, prevede un onere di 1 milione di euro senza che, in assenza di una relazione tecnica, si abbia la certezza di tale quantificazione, considerato che, in precedenza, la Commissione aveva escluso la presenza di oneri.

Il senatore URAS (*Misto*) rileva come la proposta 2.0.13 (testo 2)/102 dà copertura all'emendamento 2.0.13 (testo 2), che consente di attivare le scuole di specializzazione in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Pertanto, se il subemendamento non ottiene il nulla osta da parte della Commissione, non si vede come possa essere valutata positivamente l'originaria proposta 2.0.13 (testo 2). Segnala, peraltro, come in materia siano state ingiustamente penalizzate le comunità isolane in quanto prive di regioni contermini.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ipotizza di condizionare il nulla osta alla proposta 2.0.13 (testo 2)/102 all'apposizione di una condizione che preveda un tetto di 1 milione di euro, proposta che il rappresentante del GOVERNO non ritiene condivisibile dal momento che si renderebbe necessaria, in tal caso, la riscrittura dell'intero subemendamento. In relazione al subemendamento 2.0.200/100, ritiene, invece, che non vi siano profili problematici in quanto per la copertura dell'onere, quantificato in 8 milioni di euro, viene utilizzato un fondo sufficientemente capiente. Sugli emendamenti 2.0.4000/2 e 2.0.4000/5, che intervengono sulla norma riguardante l'ISEE, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che permetta di quantificarne gli oneri. Quanto alla proposta 2.0.4000/104, propone l'espressione di un parere non ostativo dal momento che questa si limita ad esplicitare una fattispecie già prevista nell'emendamento originario. Concorda sulla necessità di acquisire una relazione tecnica per consentire la corretta quantificazione degli oneri in merito alle proposte 1.0.2 (testo 2)/101, 1.0.100/5, 1.0.200/102, 1.0.200/103, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.700,

2.0.4000/100, 2.0.4000/101, 2.0.4000/102, 2.0.4000/103 e 2.0.4000/105. Esprime parere contrario sulle proposte 1.0.2 (testo 2)/100 e 1.0.5/100 che determinano maggiori oneri. Viceversa, ritiene privo di profili problematici l'emendamento 1.0.100/6, che pur dimezzando il Fondo esigenze indifferibili presenta tuttavia le necessarie risorse. Concorda, infine, sull'opportunità di apporre una idonea condizione all'emendamento 1.0.5 conformemente al parere precedentemente reso e a quanto indicato dal relatore.

Alla luce del dibattito intercorso, il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.600 (già 1.0.200 (testo 2)), 2.200 (testo 2), 1.0.200/100, 1.0.200/101, 2.0.13 (testo 2)/102, 2.0.4000/2, 2.0.4000/5, 1.0.2 (testo 2)/101, 1.0.100/5, 1.0.200/102, 1.0.200/103, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.700, 2.0.4000/100, 2.0.4000/101, 2.0.4000/102, 2.0.4000/103, 2.0.4000/105, 1.0.2 (testo 2)/100 e 1.0.5/100. Sull'emendamento 1.0.5 in conformità al parere precedente reso, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la lettera *b*), della seguente: "b-*bis*) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.".

La Commissione approva.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, che il PRESIDENTE mette a disposizione dei senatori della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ad altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica positivamente verificata che il PRESIDENTE mette a disposizione dei senatori della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinvito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI fa presente che, in previsione dell'esame da parte dei due rami del Parlamento dei disegni di legge di riforma della legge n. 196 del 2009 per la riforma del bilancio, che la Camera dei deputati esaminerà in prima lettura, nonché prima dell'avvio del disegno di legge n. 2344, già assegnato alla Commissione, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, sarà svolta un'indagine conoscitiva congiunta con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, previa autorizzazione della Presidenza del Senato, volta ad acquisire elementi preliminari all'esame dei due provvedimenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo irritualmente sul parere espresso ieri dalla Commissione sull'emendamento 18.202 (testo 2), relativo al disegno di legge 2228-A (Legge europea 2015), riguardante i lavoratori marittimi, esprime le proprie perplessità scusandosi di non averle manifestate nella seduta in cui il parere è stato espresso. Ad una più attenta riflessione, infatti, ritiene che la nota tecnica approntata dalla Ragioneria generale dello Stato non abbia affrontato adeguatamente le problematiche legate ad un eventuale cambio di bandiera da parte degli armatori, circostanza su cui la Commissione aveva ampiamente dibattuto. Ritiene che l'apposizione della clausola di salvaguardia, condizione a cui la Commissione ha sottoposto il proprio parere non ostativo, non sia tecnicamente corretta, in quanto utilizzabile solo in presenza di oneri incerti sia nell'*an* che nel *quantum*. Infatti, ancorché l'emendamento in questione contenesse una delega, ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità prevede, al primo periodo, che anche i disegni di legge di delega debbano avere la copertura qualora rechino oneri. Poiché la nota tecnica sembra non aver valutato correttamente i profili di copertura dell'emendamento, ritiene fosse più idonea l'espressione, da parte della Commissione, di un parere difforme rispetto a quello indicato della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, premettendo che ritiene suo impegno imprescindibile difendere le prerogative della Commissione, soprattutto riguardo al rispetto rigoroso dell'articolo 81 della Costituzione, ribadisce la correttezza della scelta compiuta ieri. Fa presente, infatti, che l'emendamento, essendo stato riformulato, appunto, sotto forma di delega al Governo, obbligherà

l'Esecutivo a reperire le risorse, incerte appunto sia nell'*an* che nel *quantum*, prima o contestualmente all'emanazione dei decreti legislativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità. Tale scelta è stata, peraltro, operata dalla Commissione in numerosi altri casi.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 17/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
577ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) ***DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è di iniziativa parlamentare e non è pertanto provvisto di relazione tecnica. Per quanto di competenza, stanti i numerosi ed articolati benefici di carattere economico, fiscale e previdenziale previsti dal provvedimento, risulta necessaria l'acquisizione della predetta relazione tecnica, munita di positiva verifica ai sensi della legge di contabilità.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far pervenire quanto prima la relazione tecnica necessaria all'ulteriore esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ad altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'11a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.34, 2.35 e 2.36, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.28, 2.37 e 2.0.1. Quanto all'emendamento 2.12, dichiara che il parere non ostativo da parte del Governo è condizionato alla sostituzione delle parole da: "prendono in carico" fino al termine con le seguenti: "assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i Comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione", altrimenti non può essere assentito il parere favorevole. In riferimento agli emendamenti 2.38 e 2.39, evidenzia che a legislazione vigente i servizi proposti dalle disposizioni non costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e pertanto le proposte introducono maggiori oneri non quantificati e non coperti. L'emendamento 2.40, invece, comporta maggiori oneri a carico delle amministrazioni regionali. Quanto alla proposta 3.1, ritiene che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia eccessivo rispetto alla reale portata della disposizione mirante a modificare i criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, mentre concorda con il relatore sull'onerosità della proposta 3.3. Ritiene altresì onerosi gli emendamenti 3.5 e 3.6, quest'ultimo in relazione all'ampliamento delle possibilità di accesso al Fondo, che potrebbe creare difficoltà finanziarie dovute alla limitatezza delle risorse disponibili. Risultano altresì onerosi gli emendamenti 3.11 e 3.12, mentre una relazione tecnica appare necessaria per accettare l'assenza di oneri associabili all'emendamento 3.13. Quanto agli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16, ne segnala l'onerosità sia per le regioni che per le amministrazioni centrali, mentre l'emendamento 3.18 amplia la platea dei beneficiari per effetto della soppressione dei requisiti di accesso. Specifica quindi che l'emendamento 3.23 introduce l'obbligo per le amministrazioni centrali di istituire un controllo telematico sugli utilizzi delle risorse da parte delle regioni da cui potrebbero derivare oneri organizzativi, in quanto il medesimo controllo non è attualmente esercitato sulla base della legislazione vigente. Esprime poi un parere contrario sull'emendamento 3.25, in quanto introduce un'ambiguità in relazione al significato del testo. Ritiene pertanto necessario segnalare il problema alla Commissione di merito, pur essendo la proposta priva di effetti finanziari diretti. Concorda quindi con il relatore sull'onerosità delle proposte 4.22, 4.23 e 4.35, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, mentre reputa priva di effetti finanziari la proposta 4.0.4. Per quanto riguarda gli emendamenti da 4.1 a 4.29 segnalati dal relatore, chiarisce che le disposizioni mirano a introdurre un'ulteriore finalizzazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1. Pur ritenendo gli emendamenti privi di effetti finanziari diretti, ritiene necessario esprimere una contrarietà al fine di evidenziare che l'ampliamento delle finalità non è privo di nesso con il tetto fissato alle risorse del fondo. Esprime quindi considerazioni analoghe sugli emendamenti 4.36 e 4.38, mentre ritiene privo di effetti finanziari l'emendamento 4.30. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione

competente sull'emendamento 4.56, il quale attribuisce alle aziende sanitarie e ai centri riabilitativi delle funzioni attualmente non previste dalla legislazione vigente. Osserva quindi che dalle proposte 5.3 e 5.4 deriverebbe una evidente riduzione di gettito fiscale, mentre reputa inidonea la copertura prevista per gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2. Esprime perplessità in merito all'ambiguità che sarebbe introdotta nel testo in caso di approvazione dell'emendamento 5.6, che tuttavia ritiene privo di effetti finanziari diretti. Segnala quindi la necessità di esprimere un parere contrario sull'emendamento 5.5, pur non considerato problematico dal relatore, in quanto comporterebbe una violazione delle norme di contabilità. Segnala altresì che l'analogo emendamento 1.200 (testo 3), che sarà successivamente esaminato, formula più correttamente la medesima proposta.

Esprime, quindi, un parere conforme a quello del relatore in merito all'onerosità delle proposte da 6.3 a 6.51, in relazione alla riduzione di gettito che ne deriverebbe, nonché in merito alla proposta 6.52, in quanto attinge alle disponibilità del Fispe che risultano insufficienti. Osserva, inoltre, che dall'emendamento 6.53, limitatamente alla soppressione del comma 8, e dall'emendamento 6.56 deriverebbero oneri non coperti, mentre la proposta 6.57 introduce una nuova agevolazione finanziata a carico del Fondo già impiegato a copertura del provvedimento. Quanto all'emendamento 6.61, ne segnale la violazione del principio di annualità del bilancio, mentre formula sull'emendamento 6.62 osservazioni analoghe a quelle espresse in relazione all'emendamento 5.5. Concorda, quindi, sull'onerosità della proposta 6.0.1, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti da 6.42 a 6.60 segnalati dal relatore. Reputa altresì onerose le proposte 6.2, 6.5, 6.43, 6.54 e 6.63, mentre esprime parere non ostativo sugli emendamenti 6.22 e 6.23. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.2 e 9.1. In relazione all'emendamento 9.2, ne segnala un problema di formulazione che ritiene non confacente con le norme di contabilità. Invita infine a esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento Tit.1.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra successivamente gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, rispetto ai subemendamenti alla proposta 1.100, che occorre acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 1.100/1. Comportano maggiori oneri le proposte 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23 e 1.100/24. Occorre valutare il subemendamento 1.100/25 in relazione ad una possibile modifica della platea dei beneficiari. È stata inoltre trasmessa l'ulteriore riformulazione 1.200 (testo 3), sulla quale è necessario comunque acquisire una relazione tecnica. Rispetto ai relativi subemendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.200 (testo 3)/3, 1.200 (testo 3)/4, 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8, 1.200 (testo 3)/9, 1.200 (testo 3)/14, 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23, 1.200 (testo 3)/24, 1.200 (testo 3)/27, 1.200 (testo 3)/28, 1.200 (testo 3)/30, 1.200 (testo 3)/33 e 1.200 (testo 3)/34. Comportano maggiori oneri le proposte 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32 e 1.200 (testo 3)/37. Occorre valutare i subemendamenti 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/6, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/25, 1.200 (testo 3)/26 e 1.200 (testo 3)/38. Sull'emendamento 5.100 (testo corretto) occorre acquisire una relazione tecnica, così come sul subemendamento 5.100/1. Comporta maggiori oneri la proposta 5.100/3. Occorre valutare il subemendamento 5.100/2. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO, ricordando che sull'emendamento 1.100 la Commissione ha già espresso parere favorevole, esprime parere conforme a quello del relatore in merito all'onerosità dei subemendamenti 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23 e 1.100/24, in quanto risultano incompatibili con il tetto di spesa poiché volti ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari. Formula considerazioni analoghe in relazione alla proposta 1.100/25. Successivamente, mette a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente verificata sull'ulteriore riformulazione 1.200 (testo 3), sul quale ritiene pertanto opportuno esprimere un parere non ostativo. Concorda quindi con il relatore sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sulle proposte 1.200

(testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8 e 1.200 (testo 3)/9, mentre reputa onerose le proposte 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23 e 1.200 (testo 3)/24. Concorda altresì con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32 e 1.200 (testo 3)/37. Ritiene inoltre onerosi i subemendamenti 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/26 e 1.200 (testo 3)/38, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 1.200 (testo 3)/6. Esprime quindi un parere non ostativo sulle proposte 1.200 (testo 3)/3, 1.200 (testo 3)/4, 1.200 (testo 3)/14, 1.200 (testo 3)/27, 1.200 (testo 3)/28, 1.200 (testo 3)/30, 1.200 (testo 3)/33, 1.200 (testo 3)/34 e 1.200 (testo 3)/25. Quanto all'emendamento 5.100 (testo corretto), reputa permanere la necessità di acquisire una relazione tecnica che ne chiarisca la portata finanziaria ed esprime considerazioni analoghe sui relativi subemendamenti 5.100/1, 5.100/3 e 5.100/2, esprimendo pertanto un parere contrario.

Alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.34, 2.35, 2.36, 2.28, 2.37, 2.0.1, 2.38, 2.39, 2.40, 3.3, 3.5, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.56, 5.3, 5.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.5, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.51, 6.52, 6.53 (limitatamente alla soppressione del comma 8), 6.56, 6.57, 6.61, 6.62, 6.0.1, 6.2, 6.5, 6.42, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.55, 6.58, 6.60, 6.43, 6.54, 6.63, 7.2, 9.1, 9.2, 1.100/1, 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23, 1.100/24, 1.100/25, 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8, 1.200 (testo 3)/9, 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23, 1.200 (testo 3)/24, 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32, 1.200 (testo 3)/37, 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/6, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/26, 1.200 (testo 3)/38, 5.100 (testo corretto), 5.100/1, 5.100/2 e 5.100/3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1, 3.25, 4.1, 4.5, 4.7, 4.20, 4.21, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.36, 4.38, 5.6 e Tit. 1. Sull'emendamento 2.12, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole da: "prendono in carico" fino al termine con le seguenti: "assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i Comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione". Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte.".

La Commissione approva.

(1458-A) ***Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che essendo stata recepita la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso alla Commissione di merito, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301. Risulta altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.3, 15.4, 15.6, 15.0.1, 16.3, 16.5 e 16.300. Occorre infine valutare le proposte 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.16, 3.21, 3.26, 4.2, 5.300, 9.300, 11.0.1, 12.2, 14.7, 14.71, 14.12, 15.9, 15.12 e 15.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme a quello del relatore sul testo e sugli emendamenti 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.0.1 e 16.300. In particolare, osserva che una relazione tecnica consentirebbe di esplicitare le riformulazioni necessarie ad assentire le proposte 2.12, 15.1, 15.0.1, 14.9, 14.10 e 14.0.1. Ritiene invece direttamente onerose le proposte 15.3, 15.4 e 15.6, in quanto propongono la soppressione della clausola di invarianza finanziaria, nonché gli emendamenti 16.3 e 16.5, i quali comportano maggiori oneri per effetto del superamento dei vincoli riguardanti l'assunzione di nuovo personale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla possibile onerosità della proposta 4.0.1.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che una relazione tecnica è resa necessaria dall'intenzione della proposta di modificare la natura giuridica del personale afferente all'Ispra.

Segnala inoltre la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.3, 2.2, 3.16, 9.300, 11.0.1, 14.7, 14.71, 14.12, 15.12 e 15.0.3. In particolare, in relazione all'emendamento 15.12 osserva che una relazione tecnica consentirebbe di chiarire il significato del termine "equamente" con riferimento alla distribuzione degli introiti, mentre per quanto riguarda l'emendamento 15.0.3 segnala che già per effetto della legislazione in vigore le risorse derivanti dai reati ambientali affluiscono al Fondo unico giustizia e ritiene pertanto necessario chiarire gli effetti dell'emendamento sull'organizzazione del Fondo medesimo.

Reputa invece direttamente foriero di oneri finanziari l'emendamento 4.2, in quanto l'Ispra è contenuto nell'elenco S13 delle amministrazioni pubbliche compilato dall'Istat e usufruisce di contributi a carico del bilancio dello Stato. Esprime quindi un parere non ostativo sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.21, 3.26, 5.300, 12.2 e 15.9. Specifica quindi che l'emendamento 5.300 ha carattere meramente ordinamentale, in quanto volto a correggere un errore materiale del testo, mentre la proposta 15.9 si riferisce a delle tariffe non aventi, per definizione, valore retroattivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301, 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.3, 15.4, 15.6, 15.0.1, 16.3, 16.5, 16.300, 1.3, 2.2, 3.16, 4.2, 9.300, 11.0.1, 14.7, 14.71, 14.12, 15.12 e 15.0.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A) ***Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, osserva che la Commissione Sanità ha approvato l'emendamento 7.12, su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: occorre dunque valutare se ribadire il parere, ora da riferirsi all'articolo 10, commi 3 e 4 del testo, ovvero acquisirsi idonea asseverazione circa l'assenza di nuovi oneri. Risulta, inoltre, opportuno ribadire il parere di semplice contrarietà (già formulato rispetto ai precedenti emendamenti 3.52 e 3.45) riferito all'articolo 3, capoverso "Art. 8", comma 3 e all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti, vanno ribaditi i pareri di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti 1.202 (in quanto analogo all'emendamento 1.34 della fase referente), 2.202 (già 2.6), 7.200 (già 7.3), 8.0.200 (già 8.0.6), 10.201 (già 7.11) e 12.0.201 (analogo al precedente 4.0.1). Va ribadito altresì il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.210 (analogo al precedente 3.36), 3.211 (già 3.37), 3.213 (già 3.40), 3.217 (che ripropone la medesima formulazione dell'articolo 3, capoverso "Art. 8", comma 3) e 3.222 (già 3.62). Comportano maggiori oneri le proposte 2.201, 3.230, 3.231, 3.232 e 3.233. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.200, 4.0.201, 4.0.202, 11.0.200, 12.201 e 12.0.200. Occorre valutare gli emendamenti 2.200, 2.203, 2.204, 3.216, 3.225 e analoghi 3.226 e 3.227 (in relazione al parere di semplice contrarietà espresso sul precedente 3.72), 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202 e 3.0.203. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di ribadire il parere contrario sull'articolo 10, commi 3 e 4 del testo, già reso in relazione all'emendamento 7.12 alla Commissione di merito, nonché il parere di semplice contrarietà sull'articolo 3, capoverso "Art. 8", comma 3, e sull'articolo 6.

In particolare, segnala che l'articolo 10, commi 3 e 4, prevede che una serie di soggetti svolgano attività volte all'attuazione delle disposizioni contenute nel testo, facendo presente che il Ministero dell'istruzione e il Ministero della salute hanno fatto pervenire due relazioni tecniche che risultano incoerenti l'una con l'altra. In assenza di una relazione tecnica unitaria, ritiene pertanto necessario ribadire il parere contrario già reso alla Commissione di merito.

Ritiene altresì necessario ribadire i pareri di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.202, 2.202, 7.200, 8.0.200, 10.201 e 12.0.201, nonché la semplice contrarietà sugli emendamenti 3.210, 3.211, 3.213, 3.217 e 3.222. Esprime altresì un parere contrario sugli emendamenti 2.201, 3.230, 3.231, 3.232 e 3.233, nonché la necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 4.0.202, 11.0.200, 12.201, 12.0.200, 3.216, 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202 e 3.0.203, segnalando in particolare che questi ultimi potrebbero essere assentiti qualora una relazione tecnica ne specificasse delle adeguate riformulazioni. Ritiene quindi necessario esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.225, 3.226 e 3.227, mentre esprime un parere non ostativo sugli emendamenti 2.200, 2.203 e 2.204.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, esprime, in relazione al testo, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 10, commi 3 e 4. Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sull'articolo 3, capoverso "Art. 8", comma 3, e sull'articolo 6. Il parere è non ostativo sulla restante parte del testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.202, 2.202, 7.200, 8.0.200, 10.201, 12.0.201, 2.201, 3.230, 3.231, 3.232, 3.233, 4.0.200, 4.0.201, 4.0.202, 11.0.200, 12.201, 12.0.200, 3.216, 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202 e 3.0.203. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.210, 3.211, 3.213, 3.217, 3.222, 3.225, 3.226 e 3.227. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione e presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra la seguente bozza di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI; che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri.".

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) ribadisce quanto già evidenziato più volte in relazione all'eccessivo ricorso nei pareri della Commissione alla formulazione di presupposti. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento in esame, ritiene che la Commissione non si debba preoccupare della stabilità finanziaria di un ente privato quale il CONAI, ancorché tale questione sia stata avanzata anche dalla Ragioneria generale dello Stato. Reputa altresì necessario che il CONAI medesimo venga audito dalla Commissione dichiarandosi particolarmente sensibile al riguardo date le esigenze di questo ente le cui funzioni considera rilevanti.

Il vice ministro MORANDO fa presente come la relazione tecnica non specifichi se il CONAI faccia parte dell'elenco delle amministrazioni pubbliche compilato dall'Istat e suggerisce pertanto di trasformare il presupposto in un'osservazione.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.4 e 1.5. Occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.7, 1.8 e 1.11 al fine di una quantificazione dei possibili oneri. Occorre altresì valutare le proposte 1.6, 1.9, 1.10 e 1.12. In relazione alle proposte di modifica riferite all'articolo 8, occorre valutare l'emendamento 8.1. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre poi valutare le proposte 9.1, 9.2, e 9.3. Per quanto riguarda l'articolo 10, occorre valutare l'emendamento 10.3. In relazione all'articolo 12, occorre valutare le proposte 12.6 e 12.7. Occorre poi acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 15.5. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la proposte 17.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19 occorre valutare le proposte 19.4 e 19.5. In relazione all'articolo 20 occorre altresì acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 20.1. Per ciò che concerne le proposte di modifica riferite all'articolo 34, occorre valutare l'emendamento 34.7 mentre in relazione all'articolo 35 occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 35.2. In relazione alle proposte di modifica riferite all'articolo 40 occorre valutare l'emendamento 40.20 mentre appare necessaria una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 40.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte 1.4 e 1.5, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica relativamente agli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.11, mentre reputa non problematici, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.6, 1.9 e 1.10. Quanto all'emendamento 1.12, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito alla possibile onerosità dell'emendamento 1.12, il quale è semplicemente volto alla riapertura dei termini riguardanti l'uso dei pozzi agricoli.

Il vice ministro MORANDO chiarisce di avere semplicemente espresso la necessità di una relazione tecnica.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) fa presente che l'emendamento intende reintrodurre una disposizione che è stata in vigore dal 2006 al 2013. Reputa pertanto non necessario acquisire una relazione tecnica, a meno che non si voglia argomentare che la medesima disposizione abbia prodotto oneri finanziari non coperti per un periodo di sette anni.

Il presidente TONINI propone di sospendere l'esame dell'emendamento 1.12 in attesa che il Governo fornisca una relazione tecnica che ne chiarisca gli aspetti finanziari.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi parere non ostativo sulle proposte 8.1, 9.1, 12.6 e 12.7, mentre ritiene onerosi gli emendamenti 9.2 e 9.3. Evidenzia inoltre la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 10.3.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) segnala che i prodotti biologici a cui fanno riferimento gli emendamenti 12.6 e 12.7 potrebbero comportare maggiori oneri a carico dei comuni incaricati dei relativi servizi.

Il vice ministro MORANDO fa presente che non si può presupporre la maggiore onerosità dei

prodotto biologici oggetto delle proposte 12.6 e 12.7.

Evidenzia quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 15.5 e 35.2, mentre ritiene palesemente onerosi gli emendamenti 17.3, 20.1, 40.20 e 40.0.1. Esprime, infine, parere non ostativo sulle proposte 19.4, 19.5 e 34.7.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri. Rileva, inoltre, l'opportunità che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 9.2, 9.3, 10.3, 15.5, 17.3, 20.1, 35.2, 40.20 e 40.0.1. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione che sull'emendamento 1.12, sul quale il parere rimane sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 18/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
578ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI ricorda che nella seduta di ieri è rimasta sospesa l'espressione del parere sull'emendamento 1.12, peraltro già dichiarato improponibile dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver svolto un approfondimento in merito all'emendamento 1.12, che prevede una sanatoria di situazioni di fatto concernenti la derivazioni di acque non iscritte nel registro delle acque pubbliche. Sull'emendamento che proroga una norma di natura transitoria con effetti in materia sanzionatoria, e su cui non sussistono i presupposti per un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è incerto se vi siano soggetti da sanzionare, ritiene sia più ragionevole l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.12, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.".

La Commissione approva.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli articoli 5 e 6, occorre acquisire dal Governo elementi informativi ulteriori in ordine alla compatibilità delle norme in questione con la normativa comunitaria sul divieto di aiuti di Stato al fine di escludere possibili procedure d'infrazione, onerose per il bilancio pubblico.

Per la parte più strettamente contabile, in relazione all'articolo 11 che disciplina il fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, fa anzitutto presente che il meccanismo di finanziamento del Fondo viola il principio di annualità del bilancio, in quanto attribuisce una quota dell'imposizione dell'anno precedente. Come osserva il servizio del Bilancio, nella Nota n. 129, peraltro, ove l'11 per cento da destinare al fondo, previsto dalla norma fosse superiore ai 400 milioni di euro si darebbe luogo ad una spesa non coperta da maggiori entrate o da riduzione di spese. La norma viola inoltre il principio di universalità del bilancio medesimo in quanto destina una quota delle entrate, tra l'altro a legislazione vigente, ad uno scopo specifico e che pertanto non concorrono più in modo universale e indistinto alla determinazione dei saldi di bilancio. In secondo luogo, il comma 6 dell'articolo 11 non è in linea con i principi contabili sia in relazione all'utilizzazione dei residui degli anni precedenti sia con riferimento alla gestione compensativa tra amministrazioni diverse. Infine, occorre acquisire chiarimenti sul punto relativo ai 400 milioni richiamati nel testo e nella relazione tecnica: ovvero se essi rappresentino la dotazione del Fondo o il livello complessivo del finanziamento degli interventi.

Per quanto riguarda gli articoli 13, 14, 15 e 17, posto che si prevedono in ciascuno di essi delle soglie minime di concessione del credito d'imposta a differenti soggetti operanti in tale settore, il meccanismo diventa poco modulabile e ciò potrebbe comportare il rischio del determinarsi di oneri non coperti qualora le risorse del Fondo non dovessero rivelarsi sufficienti.

Per quanto riguarda poi l'articolo 16 fa presente che la misura del credito d'imposta ivi previsto non può non essere indeterminata come nel caso di specie, ancorché ancorata ad un parametro come quello della programmazione delle opere e deve essere contenuta in una previsione legislativa.

In relazione all'articolo 19 comma 3, fa presente che il meccanismo della cessione del credito d'imposta (altrimenti utilizzabile solo in compensazione), previsto dalla normativa vigente per casi più delimitati, come sottolineato anche nella nota del Servizio del bilancio può, con l'allargamento dei casi previsti dalla norma, determinare maggiori effetti di cassa. Inoltre andrebbe valutato l'impatto di un maggior onere erariale che potrebbe derivare dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente che nella determinazione del suo reddito d'impresa potrebbe dar luogo ad interessi passivi considerati dalla normativa fiscale componente negativa del reddito. Occorre poi valutare il comma 5 che estende agli stanziamenti per i crediti

d'imposta non utilizzati un meccanismo di riassegnazione in bilancio nell'anno successivo, in deroga alle norme di contabilità, già utilizzato con l'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, riproponendo nella sostanza, per un fondo di bilancio, modalità di utilizzo tipiche di una gestione fuori bilancio.

In relazione agli articoli 21, 22 e 23, riguardanti i contributi automatici, si fa presente che il meccanismo previsto per ciascuno di questi contributi potrebbe risultare non compatibile con un ammontare di risorse predefinito e che potrebbe per ciò rivelarsi insufficiente.

In relazione all'articolo 24 si fa rinvio alle osservazioni alla ricordata nota n. 129 sia in relazione alla possibile insufficienza del Fondo sia in relazione alla soppressione della Giuria per i premi di qualità che non trova alcun riscontro testuale nella parte normativa del disegno di legge. Altresì si fa rinvio alla Nota in relazione agli articoli 25, 26 e 27 dove si ritengono necessari chiarimenti volti ad assicurare che i benefici in questione siano compatibili con il tetto di spesa previsto dalle norme.

In relazione all'articolo 29 si chiede una integrazione della relazione tecnica dato che non è chiaro in che termini finanziari, strumentali e di risorse umane sarà operato il trasferimento al MIBAC di compiti fino ad ora svolti dalla SIAE in ordine alla tenuta del pubblico registro cinematografico.

Occorrono inoltre chiarimenti per escludere che possano determinarsi oneri per effetto delle norme contenute nell'articolo 30, comma 2, *lettera b)* e nell'articolo 31, comma 2, *lettera f)*.

In ordine all'articolo 32, appare opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Appare altresì opportuna una integrazione della relazione tecnica della delega prevista dall'articolo 34 con particolare riferimento al comma 3 e ad alcune lettere in particolare (*lettere b), d), e) ed f)*) del comma in questione (concernente le fondazioni lirico-sinfoniche peraltro oggetto di ripetuti interventi finanziari negli ultimi anni), nonché del comma 4 (con particolare riferimento alle *lettere c), d), g) ed i)*) . In relazione poi al comma 5 del medesimo articolo, appare opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Appare poi indispensabile inserire un ulteriore comma del tenore di quello previsto dal comma 3 dell'articolo 35.

Infine, in relazione all'articolo 35, relativamente al comma 1, *lettera a)*, sembra preferibile fare riferimento all'articolo 1, della legge 163 del 1985, istitutivo del Fondo, piuttosto che all'articolo 2 che prevede solo i criteri di riparto del Fondo medesimo, mentre in relazione alla *lettera b)*, sarebbe opportuno utilizzare la parola "riduzione" in luogo di "definanziamento", più attinente alla normativa contabile. Al comma 3, del medesimo articolo appare infine opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1730) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco dei cosiddetti «slittamenti» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Poiché, tuttavia, la medesima disposizione richiede che il provvedimento sia presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo, appare necessario valutare il posticipo della decorrenza della copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali del bilancio triennale 2015-2017. Occorre altresì valutare l'inserimento di una clausola di chiusura che preveda la copertura di eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1 con apposito provvedimento legislativo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda con il parere proposto dal Relatore: in particolare condivide l'opportunità di un intervento sulla scansione temporale della copertura finanziaria nonché la necessità di inserire una clausola di chiusura concernente la copertura degli eventuali oneri finanziari aggiuntivi.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione delle seguenti modifiche: - all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «dall'anno 2015» con le seguenti: «dall'anno 2016», le parole «bilancio triennale 2014-2016» con le seguenti: «bilancio triennale 2015-2017» e le parole «per l'anno 2014» con le seguenti: «per l'anno 2015»; - all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5. Agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame in sede consultiva su atti di Governo, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, per le conseguenze di carattere finanziario, dello Schema di decreto n. 304, recante "Disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, del giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 593 (pom.) del 27/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 27 GIUGNO 2016
593ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il vice ministro MORANDO comunica che sono in corso approfondimenti volti alla messa a punto di testi equilibrati dal punto di vista finanziario in materia di cooperazione allo sviluppo e di ridefinizione dei termini di una missione militare.

Il presidente TONINI, alla luce delle informazioni rese dal rappresentante del Governo, ritiene necessario rinviare il prosieguo della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente TONINI ricorda che si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Invita, pertanto, la relatrice e il vice ministro Morando ad esprimere il parere sui medesimi.

La relatrice ZANONI (*PD*), prima di passare all'espressione del parere sugli emendamenti, nell'intento di cogliere le istanze provenienti da numerose proposte dei senatori, presenta, illustrandoli, gli emendamenti 1.100 e 2.100 (pubblicati in allegato).

La prima proposta definisce un percorso di inclusione nei saldi di bilancio del fondo pluriennale vincolato, accompagnato da un periodo transitorio che garantisce la necessaria gradualità ed evita di impegnare rilevantissime risorse a copertura dell'intervento, cosa che sarebbe stata inevitabile se la modifica fosse stata ad effetto immediato.

Il secondo emendamento mette a punto gli effetti dei cosiddetti "patti di solidarietà nazionali", anche in questo caso facendo proprie molte delle proposte emendative presentate.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

Il PRESIDENTE propone di fissare tale termine per la giornata di domani, martedì 28 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

La RELATRICE esprime, dunque, il proprio parere sugli emendamenti presentati: invita al ritiro della proposta 1.1 e si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Quanto agli emendamenti da 1.14 a 1.28, ad eccezione della proposta 1.16, sulla quale l'avviso è contrario, invita al ritiro in considerazione del carattere riassuntivo dell'emendamento 1.100, precedentemente illustrato. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42. Ritiene, invece, assentibile la proposta 1.43, rispetto alla quale propone una riformulazione relativa alla lettera *c)* per rendere più coerente il testo.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.43 (pubblicato in

allegato in un testo 2).

La relatrice ZANONI (*PD*), stante la nuova formulazione dell'emendamento 1.43, invita i presentatori degli emendamenti da 1.44 a 1.49 a ritirarli, eventualmente aggiungendo la propria sottoscrizione alla proposta 1.43 (testo 2).

Passa poi ad esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre invita al ritiro dell'emendamento 2.4. Le proposte da 2.6 a 2.12 possono ritenersi comprese nella formulazione dell'emendamento 2.100 precedentemente già illustrato. Invita pertanto i rispettivi presentatori a ritirare le proprie proposte.

Invita, altresì, a ritirare l'emendamento 2.13, che appare non innovativo rispetto alla legislazione vigente, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.14 e 2.15. Considera assentibile l'emendamento 2.16, purché si sostituisca la scadenza di trenta giorni ivi prevista con il termine più breve di quindici giorni.

La senatrice LEZZI (*M5S*) accetta la proposta di rifomulazione dell'emendamento 2.16 (pubblicato in allegato in un testo 2).

La RELATRICE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, mentre invita al ritiro degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Interviene incidentalmente il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedendo chiarimenti sull'orientamento contrario rispetto alla propria proposta 4.0.1.

La RELATRICE sottolinea che l'opzione normativa suggerita ha carattere puntuale e rilievo finanziario, ed andrebbe pertanto più opportunamente inserita nel decreto-legge in materia di enti locali, attualmente all'esame della Camera dei deputati, oppure nel disegno di legge di bilancio per il 2017.

Il vice ministro MORANDO osserva, inoltre, che la proposta fa riferimento all'accordo raggiunto nel 2014, pur distanziandosene nei contenuti. Evidenzia che la norma, così formulata, appare superare il riferimento della legge n. 243 del 2012 alle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre nel quadro attuale le regole di bilancio valgono per tutti gli enti territoriali. Invita a considerare l'opportunità di non introdurre nella legge di sistema che governa la finanza pubblica degli enti locali elementi puntuali, che risulterebbe peraltro meno agevole modificare in futuro, quando necessario.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a esprimere il proprio avviso sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO dichiara parere conforme a quello testé espresso dalla relatrice, sottolineando a sua volta l'intento dei due emendamenti appena presentati dalla medesima di arrivare ad una formulazione finanziariamente sostenibile cogliendo lo spirito delle proposte parlamentari.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti.

Il senatore SANTINI (*PD*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira la proposta 1.1, ritira altresì gli emendamenti 1.8 1.17, 1.25 e 1.30, a sua prima firma.

Previa verifica del numero legale, sono posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Analogamente, sono respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 1.4 e 1.5, nonché le proposte 1.6 e 1.7, tra di loro identiche.

Sono quindi congiuntamente posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, nonché le proposte 1.12 e 1.13, tra di loro identiche.

La RELATRICE, stante la pendenza del termine per i subemendamenti alla proposta 1.100, invita ad accantonare gli emendamenti da 1.14 e 1.28, vertenti sulla medesima materia, ad eccezione della proposta 1.16 che tocca materia differente.

Gli emendamenti da 1.14, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27 e 1.28 sono pertanto accantonati.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) chiede se vi sia la disponibilità del Governo ad affrontare la questione oggetto dell'emendamento 1.16 nell'ambito dei prossimi provvedimenti.

Il vice ministro MORANDO conferma che la questione potrà essere senza dubbio ripresa, pur tenendo conto delle definizioni utilizzate da EUROSTAT per classificare gli avanzi di amministrazione.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira, dunque, la proposta 1.16 e preannuncia la formulazione di un ordine del giorno.

Previa dichiarazione di voto della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), l'emendamento 1.29, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge poi in un'unica votazione gli identici 1.31, 1.32 e 1.33.

Successivamente, posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.34 e 1.35.

Con favorevole dichiarazione di voto della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), sono congiuntamente posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.36 e 1.37.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime dichiarazione di voto favorevole anche sull'emendamento 1.38, evidenziando come il testo del disegno di legge sia penalizzante per gli enti locali.

Con separate votazioni, la Commissione successivamente respinge gli emendamenti 1.38 e 1.39.

Previa dichiarazione di voto della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), sono congiuntamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.40 e 1.41.

Il senatore LAI (*PD*) ritira la proposta 1.42.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritirano rispettivamente l'emendamento 1.44 e gli emendamenti 1.45 e 1.46, aggiungendo la propria firma all'emendamento 1.43 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.47 e precluso l'emendamento 1.48.

L'emendamento 1.49, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), posto ai voti è respinto.

Posto ai voti, la Commissione respinge altresì l'emendamento 1.50.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto ed osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, in relazione al testo, che, poiché la Commissione di merito lo ha approvato nell'articolato pervenuto dalla Camera dei deputati, occorre ribadire il parere già espresso alla Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere così formulato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri. Rileva, inoltre, l'opportunità che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI.
In relazione agli emendamenti, esprime parere non ostativo.".

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE E TESTI 2 AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2344

1.43 (testo 2)
SANTINI, LAI, DEL BARBA, VACCARI, CANTINI, MANDELLI, COMAROLI
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle Regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Balzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi, a enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi"».

1.100
LA RELATRICE
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis*, con il seguente:*
«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.»

2.16 (testo 2)
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 1, lettera c), al paragrafo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato».

2.100
LA RELATRICE
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:« *b)* il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui ai precedente comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali"».

1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 335 (pom.) del 17/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
335ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(22) ***ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(25) ***ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà***

(33) ***ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare***

(153) ***Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(167) ***Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico***

(341) ***DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità***

(569) ***BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità***

(773) ***Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia***

(924) ***Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose***

(1161) ***Raffaela BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(1198) ***D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia***

(1473) ***LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico***

(2066) ***SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio 2015.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) dà conto degli esiti dei lavori del Comitato ristretto, che nella seduta di oggi ha convenuto circa l'opportunità di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge n. 1473, in ragione del suo carattere organico e considerando che la Commissione potrà valutarne l'eventuale integrazione tenendo conto delle sensibilità alla base degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene con la proposta; il disegno di legge n. 1473 è dunque adottato quale testo cui riferire gli eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la prossima settimana il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante riforma del credito cooperativo, sarà prevedibilmente licenziato dalla Camera dei deputati. La Commissione disporrà di conseguenza di tempi limitati per l'esame del provvedimento, anche tenuto conto l'avvio della discussione in Assemblea è stato fissato al 5 aprile prossimo.

Anticipa quindi che l'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana comprenderà il seguito dell'esame del disegno di legge n. 57, dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1473 e connessi e dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, nonché l'esame degli atti comunitari relativi al sistema europeo di assicurazione dei depositi e del disegno di legge n. 1328-B, assegnato in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La termina inizia alle ore 14,45.

1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 337 (ant.) del 23/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
337ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (*PD*) rileva innanzitutto che l'articolo 13 integra l'articolo 1, lettera *b),* della legge 10 giugno 1982, n. 348. Ai sensi di tale disposizione fra le modalità di costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico è compresa la fideiussione rilasciata da un istituto bancario; la novella in esame prevede che la fideiussione bancaria possa essere rilasciata anche da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. Tale misura è condivisibile, poiché va nel senso di ampliare il raggio di azione dei confidi, in linea con l'orientamento già espresso sul tema dalla Commissione.
Nel comma 3 dell'articolo 15 sono specificati principi e criteri direttivi per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico, con particolare riferimento all'organizzazione di giochi e scommesse connessi all'ippica.
La lettera *a)* menziona in particolare il riordino della disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, nel senso di prevedere per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di

riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa, stabilendo la destinazione di una parte dell'aliquota alla filiera ippica. Come si vede l'orientamento è quello di destinare maggiori e più continue risorse al settore ippico.

La lettera *b)* dispone la previsione delle modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle successive lettere *d)* ed *e),* consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti. La disciplina degli organi di governo dello stesso organismo deve essere improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci; la struttura organizzativa fondamentale deve contemplare organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica.

La lettera *c)* prevede per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera *b)* una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché del Ministero dell'economia e delle finanze e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri.

La lettera *d)* prevede l'assegnazione all'organismo di cui alla lettera *b):* della quota parte -determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al settore ippico, limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse; della quota assegnata al settore ippico del prelievo erariale unico su apparecchi e congegni per il gioco; delle quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico.

Il relatore ricorda che la delega legislativa in materia di giochi di cui all'articolo 14 della legge n, 23 del 2014 recava i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il settore ippico: promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana - associazione senza fine di lucro -, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si sarebbero iscritti allevatori, proprietari di cavalli e società di gestione degli ippodromi; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana fosse improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contemplasse organismi tecnici con la partecipazione di allenatori, guidatori, fantini, *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica; previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017; attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico; previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

La delega fiscale non è stata tuttavia esercitata per alcune materie importanti, tra le quali quella dei giochi. La previsione di principi e criteri direttivi di contenuto analogo, ma non identici, pone alla Commissione - tenuto anche conto dell'*iter* del disegno di legge 2000 - una questione di coordinamento e linearità legislativa.

Il relatore si riserva infine di proporre alla Commissione una proposta di parere dopo lo svolgimento

degli interventi.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) ricorda che il tema dei giochi, già oggetto di delega legislativa ai sensi della legge n. 23 del 2014, è attualmente all'attenzione della Commissione, impegnata nell'esame del disegno di legge n. 2000. L'inserimento di norme specifiche riguardanti le scommesse ippiche nel disegno di legge in materia di agricoltura collegato alla manovra economico-finanziaria pone l'esigenza di una riflessione, in primo luogo da parte del Governo nelle sue diverse componenti, sull'opportunità di sacrificare la necessaria visione d'insieme della materia a una logica di interventi frammentari. Sottolinea quindi l'opportunità di un chiarimento, anche ai fini dell'*iter* del citato disegno di legge.

Dopo aver espresso condivisione riguardo alle osservazioni del Presidente il senatore VACCIANO (*Misto*) valuta favorevolmente l'articolo 13 del disegno di legge in esame, osservando peraltro che la disciplina oggetto dell'intervento dovrebbe essere modificata nel senso di snellire e rendere più rapide le procedure di svincolo delle cauzioni. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 15 in esame rileva il rischio connesso alla creazione di un nuovo soggetto di scarsa efficienza, quale l'organismo di cui alla lettera *b)* del comma 3; in particolare critica la mancanza, tra i principi e i criteri di delega, di previsioni riguardanti la trasparenza nella gestione delle risorse affidate al medesimo organismo.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la materia delle scommesse in ambito sportivo, tenuto conto anche del massiccio impiego degli strumenti informatici, debba essere disciplinata a livello internazionale, risultando insufficiente l'intervento dei singoli Stati, soprattutto rispetto al rischio di scommesse non autorizzate. Ricorda peraltro come la criminalità riesca a controllare una quota ampia del mercato delle scommesse, ottenendone profitti ingenti; inoltre, la diffusione delle scommesse illecite, a suo giudizio, limita la possibilità di garantire la regolarità delle competizioni sportive, in particolare di quelle meno esposte all'attenzione dei mezzi di informazione e del grande pubblico. Conclude giudicando le previsioni di cui all'articolo 15 inadeguate rispetto all'obiettivo di rilanciare il settore ippico italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 338 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
338ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta che, come già comunicato a tutti i commissari il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è posto alle ore 12 di domani, mentre l'inizio della discussione in Assemblea come confermato dalla Conferenza dei Capigruppo di oggi, è previsto nel pomeriggio del 5 aprile. Ciò considerato conferma il calendario diramato, specificando che la Commissione procederà alla votazione degli emendamenti nelle sedute pomeridiane di domani.

La Commissione conviene sul termine degli emendamenti.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritiene che a causa dei tempi estremamente ristretti di cui dispone il Senato per la trattazione del provvedimento in titolo non sussista alcuna possibilità effettiva di apportare modifiche al testo.

Il PRESIDENTE fa presente di avere già segnalato la questione nelle sedi appropriate, come già avvenuto in passato in circostanze analoghe, in difesa delle prerogative della Commissione e del

Senato.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) chiede che il Governo si esprima sulla possibilità di approvare o meno emendamenti al decreto-legge in esame, peraltro già modificato in maniera significativa dall'altro ramo del Parlamento: in assenza di tale chiarimento preliminare il lavoro rischia di essere vanificato.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) segnala l'interesse a intervenire nel dibattito di componenti del proprio Gruppo, il quale valuta la possibilità di presentare proposte emendative di contenuto analogo ad altre già esaminate dalla Camera dei deputati. Stante la necessità di migliorare il testo del decreto-legge in esame, rileva la carenza sul piano della qualità democratica del procedimento legislativo nel caso di totale rigetto degli emendamenti presentati dalla principale forza di opposizione.

Il PRESIDENTE rileva che le numerose sedute convocate riflettono la volontà di consentire la maggiore ampiezza possibile al dibattito, posto che la Commissione deve conciliare i propri lavori con il programma dell'Assemblea definito dalla Conferenza dei Capogruppo.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) osserva la correttezza istituzionale della Presidenza, la quale ha inteso garantire la più ampia possibilità di dibattito e ha ricercato l'intesa con i Gruppi allo scopo della definizione del termine per la presentazione degli emendamenti, restando legittime le considerazioni di carattere politico espresse dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rimarca l'assenza di contenuto sostanziale dell'esame da parte del Senato sul decreto-legge in titolo a causa dei tempi che gli sono stati riservati, come già avvenuto nei recenti casi delle disposizioni in materia di riforma del sistema delle banche popolari e di salvataggio delle banche in crisi. Considera positiva la scelta del Governo di intervenire nella materia del credito cooperativo, tuttavia rammaricandosi dell'impossibilità concreta di contribuire all'esame del decreto-legge n. 18. In ragione dell'esiguità dei tempi disponibili qualsiasi intervento in Commissione potrà avere una valenza esclusivamente teorica, priva di rilevanza di carattere legislativo. Preannuncia pertanto la propria intenzione di non partecipare al seguito della discussione generale.

Riferisce quindi sul provvedimento il senatore MOSCARDELLI (*PD*), il quale rileva innanzitutto che l'articolo 1, ai commi da 1 a 4, reca modifiche agli articoli da 33 a 36 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), prevedendo che l?esercizio dell?attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo; parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo può continuare l'attività bancaria solo a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in società per azioni.

Il comma 5 introduce l'articolo 37?*bis*, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, e l'articolo 37?*ter*, che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Il nuovo articolo 37?*bis* disciplina, tra l?altro, la composizione del gruppo bancario cooperativo, il contenuto dello statuto e del contratto di coesione, il sistema delle garanzie, il regime di autorizzazione da parte della Banca d'Italia, il contenuto del decreto del MEF in materia di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo, nonché le competenze della Banca d?Italia. In particolare, il comma 1?*bis* dell?articolo 37?*bis*, consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di

società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d?Italia.

Il comma 6, interviene sull'articolo 150?*bis* del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative: in primo luogo si amplia il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori.

Il comma 7 modifica l'articolo 150?*ter* del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Si introduce inoltre la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1, prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative del Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d?Italia per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.

I commi da 3?*bis* a 3?*quater* recano la disciplina della cosiddetta *wayout*, ovvero la possibilità di escludere l?effetto devolutivo del patrimonio ai fondi mutualistici nel caso di operazioni straordinarie relative a BCC da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni. L?effetto devolutivo è tenuto fermo dall?articolo 150?*bis* del TUB, come modificato dall?articolo 1, comma 6, lettera *b*), primo periodo del provvedimento in esame.

L'articolo 2?*bis* reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi: si consente alle BCC di aderire temporaneamente ad un Fondo, promosso dall?associazione di categoria, che in sostanza coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte col provvedimento in esame.

Il Capo II del decreto-legge in esame reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza ? GACS).

L?articolo 3 definisce l?ambito di applicazione della misura, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo dell'Unione europea) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta a una valutazione della Commissione europea, all?esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere dell'Unione europea. In particolare, al comma 1 si autorizza il Ministro dell?economia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017, a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell?ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia.

L?articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l?operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie e degli intermediari finanziari; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia.

L?articolo 5 disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale, che non può essere inferiore all?ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016. Tale criterio vale anche qualora vi sia necessità di un secondo *rating*.

L?articolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*.

L?articolo 7 individua l?ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza. Il comma 1?*bis* permette di stabilire che i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi e di quelle dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria siano condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o nel recupero, in relazione ai portafogli di credi ceduti, ovvero siano ? a determinate condizioni ?postergati al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

L?articolo 8 definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

L?articolo 9 individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli *senior*. Essa ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.

L?articolo 10 chiarisce che la garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente.

L?articolo 11 disciplina le modalità di escussione della GACS.

L?articolo 12 destina le risorse finanziarie per l?attuazione della disciplina in esame. L?articolo 13 reca le disposizioni relative all?attuazione delle norme in esame. In particolare si consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.

L?articolo 13?*bis* apporta alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*). In sostanza la Banca d?Italia può emanare disposizioni di vigilanza anche con riferimento all?emissione di *covered bonds* la cui garanzia è costituita da obbligazioni, titoli similari, cambiali finanziarie e altre tipologie di attivi creditizi indicate all?articolo 7?*quater* della legge n. 130 del 1999.

L?articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L?articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.

L?articolo 16 prevede l?applicazione dell?imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell?ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento al 31 dicembre 2016.

L?articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea. A tal fine è modificato ed integrato il Testo unico dell?intermediazione finanziaria (TUF).

L?articolo 17?*bis* modifica la norma del TUB (articolo 120) che assegna al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi. In primo luogo si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore ad un anno: gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento. La norma, in sostanza, dispone il divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in armonia con quanto previsto dalla proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d?Italia e con quanto statuito dalla giurisprudenza. In secondo luogo si prevede che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte

capitale.

L?articolo 17?*ter* reca disposizioni in materia di assegni bancari, consentendo che il rifiuto di pagamento di un assegno possa essere constatato con dichiarazione della Banca d'Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, per tutte le tipologie di assegni bancari e non soltanto, come attualmente previsto dalla legge, per il solo assegno elettronico.

L?articolo 17?*quater* reca disposizioni in materia di remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa Depositi e Prestiti.

L?articolo 17?*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) giudica apprezzabile la fase di avvio del processo di riforma del sistema del credito cooperativo, in quanto caratterizzata dal dialogo con gli esponenti del settore medesimo. Esprime quindi riserve in relazione al merito del decreto-legge n. 18 del 2016, rilevando che è in atto la tendenza, sostenuta dal Governo, di pervenire a un sistema nel quale è presente un modello unico di banca, in forma di società per azioni, mentre la varietà dei modelli bancari costituisce un fattore di solidità, in ragione della maggiore possibilità di resistenza nelle varie fasi di difficoltà, come dimostrato dall'esperienza italiana. Circa le disposizioni concernenti la cartolarizzazione dei crediti deteriorati e alla relativa garanzia dello Stato sugli stessi ritiene difficile che il mercato possa attribuire valore a titoli il cui sottostante ne è riconosciuto privo. Si potrà pertanto sviluppare un mercato solamente per i titoli *senior* ed esclusivamente in forza della garanzia pubblica. Si riserva di proporre emendamenti articolo 17-*bis*, che non risolve i problemi, finora affrontati solo in sede giurisprudenziale in relazione alla questione dell'anatocismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nell'odierna seduta notturna sono previsti il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1328-B, con presentazione dello schema di parere e sua successiva votazione, e il seguito della discussione generale sul disegno di legge n. 2298, che potrà proseguire nella seduta antimeridiana di domani.

Propone quindi alla Commissione di anticipare la seduta notturna, dieci minuti dopo il termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.3.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 339 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
339ª Seduta (2°pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il relatore SUSTA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che gli iscritti a parlare in discussione generale del Movimento 5 Stelle hanno chiesto di poter intervenire nella seduta antimeridiana di domani. Analoga richiesta viene avanzata dal senatore TOSATO (*LN-Aut*).

Interviene quindi in discussione generale il senatore MOLINARI (*Misto*), a giudizio del quale gli argomenti e i temi affrontati dal decreto-legge assumono grande rilevanza per il sistema bancario e economico italiano e tale considerazione rende evidente l'affievolimento delle prerogative della Commissione per i tempi di esame particolarmente ridotti e la chiusura della maggioranza ad apportare modifiche migliorative. In particolare, le disposizioni relative alla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, se da un lato affrontano una problematica sistemica per il settore, allo stesso tempo rischiano di facilitare la diffusione di titoli rischiosi soprattutto tra i risparmiatori più deboli. Per quanto riguarda, invece la riforma delle banche di credito cooperativo, rimarca come occorra salvaguardare la pluralità di ordinamenti e di modelli societari nel settore bancario, quale fattore di maggiore stabilità e resistenza. D'altro canto, la possibilità di costituire una *holding* in grado di mettere a fattore comune esperienze e risorse non è esente dal rischio che tale soggetto prevarichi le singole banche di credito cooperativo anche in merito alle scelte di erogazione del credito. Conclude preannunciando la presentazione di proposte emendative mirate pur nella consapevolezza dell'orientamento contrario della maggioranza e del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1328-B,
considerati, in particolare:
a) l'integrazione dell'articolo 1, lettera *b)* della legge n. 348 del 1982, la quale prevede la possibilità che la cauzione ivi prevista possa essere rilasciata anche da consorzi di garanzia collettiva dei fidi;
b) il riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico in riferimento all'organizzazione di giochi e scommesse, con la previsione delle

modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, vigilato dal competente Ministero, con compiti di organizzazione degli eventi sportivi di settore;

c) l'attribuzione al soggetto di cui al punto b) della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici e della quota parte assegnata al settore ippico del prelievo erariale unico su apparecchi e congegni per il gioco;

rilevato che quanto previsto nel presente disegno di legge è altresì coerente con l'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 (recante disposizioni di delega in materia di giochi)

esprime

parere favorevole.

1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 226 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (Assistenza disabili gravi), svoltesi oggi e il 31 marzo scorso in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, che è stato sensibilmente modificato dalla Camera dei deputati, la relatrice FAVERO (*PD*) segnala che è stato soppresso l'articolo 30, contenente disposizioni in tema di lavoro agricolo, e che tale disposizione è stata inserita nel testo del disegno di legge n. 2217, in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, all'articolo 6. Dopo aver ricordato che tale articolo è stato illustrato proprio in occasione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2217 e 2119, si sofferma sulle differenze tra la precedente formulazione ora soppressa e la nuova disposizione dell'articolo 6, evidenziandone gli aspetti migliorativi.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il voto sul parere proposto, ritenendo necessaria una disamina accurata del provvedimento.

La senatrice PARENTE (*PD*) fa osservare che alcune questioni, sicuramente degne di approfondimento, potranno essere oggetto di analisi da parte della Commissione nel corso dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge sul contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Il presidente SACCONI dispone quindi il rinvio dell'espressione del parere alla seduta della Commissione già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2016) 128 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) osserva preliminarmente che la proposta di direttiva modifica, con particolare riferimento ai profili della parità di trattamento dei lavoratori distaccati e a forme specifiche dell'organizzazione economica e del mercato del lavoro, come i subappalti ed il lavoro interinale, la direttiva 96/71/CE, la cui applicazione, secondo il documento sulla valutazione d'impatto, allegato alla proposta in esame, presenta alcuni aspetti problematici. Il primo riguarda la possibilità di differenze retributive tra lavoratori distaccati e lavoratori locali, con le conseguenze di un vantaggio competitivo

per le imprese operanti il distacco rispetto a quelle degli Stati membri ospitanti e di una distorsione della concorrenza. Un secondo aspetto problematico riguarda una definizione generica di "distacco" e l'assenza di un limite temporale specifico, che permette spesso un notevole vantaggio competitivo per le imprese, nei casi in cui per il periodo di distacco pratichino livelli di remunerazione più bassi rispetto a quelli delle imprese locali. Un terzo aspetto concerne l'esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatisi nell'economia e nel mercato del lavoro contemporanei, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.

Passando quindi ad illustrare la proposta di direttiva in esame, la relatrice osserva che essa inserisce nella direttiva 96/71/CE un articolo 2-*bis*, che pone una disciplina specifica per il distacco di durata superiore ai 24 mesi, stabilendo che in tal caso lo Stato membro ospitante è considerato quello in cui il lavoro è abitualmente svolto. Ai fini del computo dei 24 mesi, si tiene conto della durata complessiva dei distacchi dei lavoratori, nel caso di sostituzione con altri lavoratori distaccati; tale durata complessiva viene attribuita ad ognuno dei distacchi interessati che abbia avuto una durata effettiva di almeno 6 mesi. Dalla novella discende, in base al combinato disposto con il citato articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008, che, per i distacchi eccedenti i suddetti limiti di durata, trovino in ogni caso applicazione le disposizioni inderogabili relative al contratto di lavoro secondo la legge dello Stato membro in cui ha luogo il distacco. Viene inoltre modificato l'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, sostituendo il riferimento alle tariffe minime salariali con il principio di riconoscimento della retribuzione, composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale. Si prevede inoltre che, qualora le imprese stabilite nel territorio di uno Stato membro abbiano l'obbligo di subappaltare solo ad imprese che garantiscano determinate condizioni di lavoro e di occupazione, lo Stato membro possa disporre che tali imprese siano soggette ai medesimi obblighi per quanto riguarda i subappalti ad imprese che si avvalgano di lavoratori distaccati. Infine, viene posto l'obbligo (e non più la semplice facoltà) per l'ordinamento degli Stati membri di garantire ai lavoratori distaccati da parte delle imprese di lavoro temporaneo l'applicazione del principio di tutela di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/104/CE.

La nuova direttiva dovrà essere recepitaentro due anni dalla sua adozione.

La relatrice riferisce quindi che la proposta di direttiva in esame appare suscettibile di valutazioni estremamente diverse da parte degli Stati membri, come emerso già prima della presentazione della proposta, durante i lavori preparatori condotti dai servizi della Commissione. Il documento di valutazione d'impatto riferisce che, da un lato, Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia hanno dichiarato il proprio supporto per una revisione della disciplina europea sul distacco dei lavoratori che ponga il principio "parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo"; d'altro lato, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Romania hanno affermato, in una lettera congiunta, che una revisione della direttiva del 1996 sarebbe prematura e andrebbe posticipata oltre il termine di scadenza per il recepimento della direttiva di attuazione, al fine di valutarne gli effetti. Questo gruppo di Stati ha espresso la preoccupazione che il principio "parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo" possa risultare incompatibile con il mercato unico, in quanto le differenze costituiscono un elemento legittimo di vantaggio competitivo per le imprese. Conclusivamente, la relatrice ritiene importante approfondire le problematiche implicate dalla proposta attraverso audizioni dei rappresentanti delle principali associazioni dei lavoratori e datoriali, nonché delle Agenzie di somministrazione.

Il presidente SACCONI segnala l'esigenza di coniugare il tempo disponibile con l'intenso calendario dei lavori della Commissione, concentrando tali audizioni in un'unica seduta, con interlocutori essenziali alle finalità di approfondimento segnalate.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) reputa imprescindibile un'analisi mirata delle ragioni alla base delle divergenti posizioni espresse da alcuni gruppi di Stati membri ed emerse nel corso dei lavori

preparatori della proposta di direttiva.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) ritiene essenziale allargare il novero dei soggetti da convocare anche ad operatori del settore.

Conviene il presidente SACCONI, ribadendo l'importanza che la Commissione adotti, a conclusione del proprio esame, una risoluzione ben motivata ed articolata, attesa la fase nella quale l'esame stesso si inserisce e le delicate tematiche cui la proposta attiene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare istituzione Fondo dopo di noi"***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente SACCONI avverte che si è testé concluso il ciclo di audizioni con riferimento ai provvedimenti in esame, ciclo dal quale sono emersi elementi di particolare interesse.

La relatrice PARENTE (*PD*) propone di adottare come testo base per il proseguimento dell'esame il disegno di legge n. 2232 e di fissare alle ore 10 di mercoledì 13 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 227 (pom.) del 12/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
227ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA SCOMPARSA DI GIANROBERTO CASALEGGIO

Il PRESIDENTE esprime a nome proprio e di tutta la Commissione un sentimento di cordoglio per la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, di cui ricorda brevemente la figura.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sull'atto comunitario COM (2016) 128 definitivo (distacco dei lavoratori), svoltesi oggi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la

pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Favero aveva proposto l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere della relatrice (testo allegato al resoconto).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), si sofferma principalmente sulla posizione assunta dal Governo in tema di occupazione e affari sociali.
Ricorda che nel corso del 2015 sono stati perseguiti gli obiettivi di rendere più inclusivo il mercato del lavoro, promuovere la protezione sociale dei lavoratori, contrastare la povertà e sostenere le iniziative tese a favorire l?occupazione giovanile attraverso il programma "Garanzia per i Giovani" ed "Erasmus+". Ulteriore sostegno è stato dimostrato anche allo sviluppo dell?economia sociale, per valorizzare il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore. Fa presente inoltre che il Governo ha contribuito all?attuazione di politiche a favore di una maggiore inclusione sociale delle fasce svantaggiate e di sostegno ad iniziative imprenditoriali femminili.
Dopo aver ricordato la partecipazione della Commissione lavoro alla fase ascendente dell'Unione europea con l'esame dell'atto comunitario COM (2015) 46 definitivo, in tema di finanziamento per

favorire l'occupazione giovanile, si sofferma sullo stato delle procedure d'infrazione ancora aperte, di cui 3 in materia di lavoro e affari sociali.

Conclude l'illustrazione, proponendo di esprimere un parere favorevole (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) chiede un rinvio del voto sul parere proposto, ai fini di compiere i dovuti approfondimenti, in ragione delle prospettive che apre l'atto in esame.

Concorda con tale richiesta la senatrice PAGLINI (*M5S*).

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) fa osservare che il provvedimento in esame è una relazione consuntiva e non introduce pertanto novità sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta dei senatori Barozzino e Paglini e rinvia il seguito dell'esame dell'Atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare istituzione Fondo dopo di noi"***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) sottolinea le gravi problematiche che i provvedimenti in esame sono chiamati a disciplinare. Sulla base delle audizioni svolte, evidenzia l'esigenza di dare urgentemente attuazione ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS). Denuncia inoltre l'aumento della spesa delle famiglie per l'assistenza privata nel 2014 e la relativa contrazione dell'offerta di prestazioni della sanità pubblica; tali dati, confermati da una ricerca del CENSIS, mostrano il fallimento di modelli inclusivi di *welfare*, provocando problemi difficilmente gestibili all'interno dei nuclei familiari e inammissibili discriminazioni fra i cittadini.

Reputa necessario, coerentemente con i principi della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, potenziare progetti personalizzati di assistenza autogestita e autodeterminata, evitando che le persone con disabilità, una volta scomparsi i loro cari, siano costrette a ricoveri in strutture

gestite da altri. Giudica lacunose le parti del disegno di legge n. 2232 che affrontano la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ritenendo più opportuna la proposta in altra sede della disciplina dei *trust*; questo strumento, del resto, non potrà essere utilizzato da tutti i soggetti interessati e, per come è stato disciplinato, consentirà agevolazioni fiscali solo per pochi. Si di esso sarà inoltre necessario un adeguato controllo pubblico e, in caso di morte del disabile, andrà previsto il rientro del patrimonio investito per la sua tutela nella sfera dei congiunti.

Stigmatizza la previsione, all'articolo 2 del disegno di legge, di una delega legislativa, che ritiene in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Richiama infine la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di diritto alla salute, rilevando che la possibilità di ricorrere a detrazioni fiscali su polizze assicurative, stipulate per tutelare persone disabili, produce un mancato gettito IRPEF di grandi proporzioni e gravi discriminazioni fra i cittadini.

Il senatore LEPRI (*PD*), pur sottolineando l'intento positivo del disegno di legge in esame, ritiene necessaria una serie di interventi correttivi, a cominciare da una razionalizzazione della spesa sanitaria delle regioni che dovrebbero investire maggiormente nell'assistenza socio-sanitaria integrata. Auspica inoltre ulteriori misure volte a soddisfare le esigenze delle persone con gravi disabilità; in particolare, ritiene non condivisibile indicare nello strumento dei *trust* un'unica soluzione normativa di tutela delle persone disabili dopo la scomparsa dei loro cari.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso delle audizioni svolte in Commissione è emersa un'esigenza diffusa di modificare il testo ricevuto dalla Camera dei deputati. Sono state date indicazioni riguardanti forme dirette di trasmissione di risorse, accantonate per le persone con disabilità gravi, e soluzioni organizzative di tipo solidale che riescano ad attrarre risorse dal territorio a favore di più persone disabili. In ogni caso, è stata univoca l'esigenza di individuare soluzioni non istituzionali. Ritiene possibile ipotizzare una serie di principi normativi volti a valorizzare la spesa socio-sanitaria coerentemente con la politica dei costi *standard*, che si prefigge di contenere la spesa ospedaliera entro determinati limiti. Denuncia che un eccesso di offerta di prestazioni ospedaliere finisce per generare una domanda inappropriata di bisogni che possono essere soddisfatti al di là della dimensione strettamente sanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 742

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l'affare assegnato in titolo,
premesso che la Relazione consuntiva viene presentata dal Governo alle Camere al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente;
osservato che gli obiettivi realizzati nel corso del 2015 sono stati orientati a favorire e rilanciare l'inclusività del mercato del lavoro e ad un rafforzamento delle politiche attive del lavoro attraverso l?emanazione degli otto decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs act*);
apprezzato che l?obiettivo di promozione della sicurezza e protezione sociale dei lavoratori, di lotta alla povertà e di incremento del prefinanziamento iniziale relativo all?iniziativa "Garanzia giovani", che fa parte di un pacchetto di programmi di sviluppo delle politiche giovanili, sono stati compiutamente attuati,
esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

1.4.2.5. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.5.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 208 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
208ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO, relatore, illustra lo schema di decreto, predisposto sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 e diretto a semplificare la disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo. La materia è attualmente disciplinata in maniera parziale da una pluralità di norme, spesso di rango diverso. Lo schema di decreto disciplina il riutilizzo *in situ* di terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, nonché l'utilizzo *in situ* di terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti e la loro gestione nei siti oggetto di bonifica. In particolare, l'articolo 1 indica finalità e oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni, riprendendole dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, modificandole o aggiungendone di nuove. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione. L'articolo 4 definisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non

sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) siano qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, nonché i principi generali ad esse applicabili. L'articolo 5 chiarisce che il deposito delle terre e rocce da scavo prima dell'utilizzo può essere effettuato anche in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati specifici requisiti, prevedendo altresì la facoltà di individuare uno o più siti di deposito intermedio. L'articolo 6 definisce gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, mentre l'articolo 7 stabilisce i contenuti, i destinatari e gli effetti della dichiarazione di avvenuto utilizzo. Dopo l'articolo 8, che individua l'ambito di applicazione dei successivi articoli, l'articolo 9 prevede modalità semplificate per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano le condizioni per essere qualificate sottoprodotti. Vengono pertanto disciplinati i contenuti, le tempistiche e gli effetti del piano di utilizzo, individuando i soggetti coinvolti, e viene definito il regime dei controlli. Gli articoli 10 e 11 individuano le procedure relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo riferite a distinte fattispecie. L'articolo 12 prevede che, nel caso di terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica, l'individuazione dei requisiti di qualità ambientale necessari per considerare le stesse come sottoprodotto spetta all'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale. L'articolo 13 disciplina un meccanismo procedurale che consente di ovviare all'eventuale inerzia dell'Agenzia di protezione ambientale sulle indagini tecniche ad essa attribuite. L'articolo 14 prevede che il piano di utilizzo delle terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni abbia una efficacia limitata nel tempo. In presenza di modifiche sostanziali del piano di utilizzo, l'articolo 15 stabilisce l'obbligo per il proponente o per l'esecutore di aggiornare il medesimo piano, seguendo una procedura semplificata. L'articolo 16 prevede la possibilità per il proponente di prorogare, per una sola volta e per la durata massima di due anni, il piano di utilizzo mediante comunicazione del nuovo termine di validità all'autorità competente. L'articolo 17 stabilisce l'obbligo per il soggetto proponente di comunicare alle Autorità competenti l'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori. L'articolo 18 individua una procedura finalizzata a garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale. L'articolo 19 attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la predisposizione di un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dalle Agenzie di protezione ambientale. L'articolo 20 disciplina l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di piccole dimensioni, ossia da quei cantieri che producono terre e rocce da scavo in quantità non superiore ai 6.000 metri cubi e destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. L'articolo 21 definisce le procedure per la predisposizione, la trasmissione e l'aggiornamento della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni. L'articolo 22 concerne i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, cioè i cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 metri cubi nel corso della realizzazione di opere non soggette a VIA e AIA. L'articolo 23 disciplina la fattispecie del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, individuando procedure *ad hoc*. L'articolo 24 fissa la procedura per l'utilizzo delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA. L'articolo 25 concerne l'utilizzo *in situ* delle terre e rocce prodotte dagli scavi nei siti oggetto di bonifica. L'articolo 26 individua particolari procedure di caratterizzazione per il riutilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica. Infine, gli articoli da 27 a 31 recano disposizioni transitorie e finali, disciplinando in particolare le ispezioni e i controlli, introducendo una clausola di invarianza finanziaria e abrogando talune norme.

In considerazione della specificità della materia trattata, il presidente MARINELLO propone di svolgere un ciclo di audizioni per un approfondimento tecnic, invitando i rappresentanti dei Gruppi a comunicare le proposte di audizione entro giovedì 10 marzo 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO, relatore, illustra le parti di interesse del disegno di legge approvato dalla Camera il 18 febbraio 2016, adesso in seconda lettura. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'articolo 1 detta norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo: il comma 2 prevede l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione antincendio per i depositi di olio di oliva di capacità inferiore a 6 metri cubi; il comma 11 prevede l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea per l'introduzione di normative tecniche nell'ordinamento nazionale, relativamente all'articolo 25 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale), che ha ricompreso tra i prodotti ammendanti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario; il comma 12 prevede l'imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi, con conseguente attribuzione delle entrate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'articolo 7 istituisce il Sistema informativo per il biologico (SIB) che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con l'articolo 10, il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. L'articolo 11 prevede che le imprese agricole possono aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono. Ai sensi dell'articolo 12, l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie. L'articolo 16 istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti. L'ISMEA può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative. L'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per

compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. L'articolo 38 esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nel collegato ambientale, mentre l'articolo 40 detta disposizioni in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. Da ultimo, l'articolo 41 esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi. Preannuncia infine l'intenzione di formulare un parere favorevole con osservazioni e condizioni, in merito alle disposizioni recate dagli articoli 11, 38 e 41.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZIZZA (*CoR*) sollecita lo svolgimento dell'affare assegnato n. 385 relativo alle problematiche ambientali che interessano la centrale Enel di Cerano in Brindisi e le conseguenti ricadute nella Penisola salentina. Fa inoltre presente la necessità di svolgere un approfondimento istruttorio in merito alla realizzazione di una vasca di sollevamento dei liquami da parte dell'Acquedotto Pugliese, in località Pilone, nel comune di Ostuni.

Ai fini del migliore svolgimento dei lavori, la senatrice MORONESE (*M5S*) sottolinea la necessità di definire preventivamente la sede procedurale nel cui ambito svolgere gli approfondimenti istruttori del caso.

Il presidente MARINELLO fa presente che, considerata l'attuale programmazione dei lavori, verranno valutate le richieste del senatore Zizza, che saranno trattate nelle pertinenti sedi procedurali.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali dello scorso 3 febbraio, sui disegni di legge nn. 117, 512, 828, 962 e 1650, e in quelle di oggi, sui contenuti delle proposte di direttiva che modificano talune direttive europee in materia di rifiuti (pacchetto economia circolare), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che,

appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLOavverte che la seduta di domani, mercoledì 9 marzo 2016, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.5.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (ant.) del 16/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
211ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato concernente le problematiche dell'*ex* cava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta (n. 590)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre 2015.

La senatrice MORONESE (*M5S*) esprime apprezzamento sull'istruttoria svolta dalla Commissione al fine di accertare i fatti e le circostanze che interessano il sito della *ex* cava di tufo Monti in Maddaloni. Si sofferma poi sul contenuto degli impegni da inserire nella risoluzione. In particolare, il Governo dovrebbe svolgere un ruolo di supervisione nazionale volto a sollecitare le amministrazioni territorialmente competenti per l'inserimento del sito nell'anagrafe dei siti da bonificare. Andrebbero inoltre realizzate azioni di messa in sicurezza, adottando le misure idonee, anche attraverso interventi atti ad isolare le fonti inquinanti dalle matrici ambientali e disponendo l'intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo ecologico per impedire l'ulteriore conferimento illegale dei rifiuti. Il Governo dovrebbe poi impegnarsi a comunicare alle Camere i risultati conseguiti mediante una informativa periodica e concordare con la Regione che le risorse disponibili siano impiegate per la progettazione della bonifica, anche utilizzando per le attività di caratterizzazione la relazione tecnica del Consulente

della Procura di Santa Maria Capua Vetere. In tale contesto, andrebbero individuate le risorse necessarie per avviare anche la caratterizzazione della falda acquifera. Particolare attenzione va posta sugli aspetti sanitari, sollecitando la Regione a svolgere indagini epidemiologiche per valutare gli effetti sulla salute dei cittadini. In via residuale, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di inserire nuovamente tra i Siti di interesse nazionale l'*ex* cava di tufo Monti, avocando al Ministero dell'ambiente la competenza sulle procedure di bonifica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo 2016.

Si apre la discussione.

Il senatore VACCARI (*PD*) rileva preliminarmente che il disegno di legge n. 1328-B è volto a dare un forte impulso al mondo agricolo incoraggiando il ricambio generazionale e sostenendo le eccellenze nazionali del settore. Manifesta tuttavia perplessità sugli articoli 10, relativo al contributo al CONOE, e 11, relativo all'iscrizione ai consorzi dei sistemi per la raccolta dei rifiuti. Invita pertanto il relatore a formulare osservazioni critiche poiché le problematiche dei consorzi sono state stralciate dal collegato ambientale essendosi impegnato il Governo a presentare una riforma organica.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) suggerisce un'osservazione volta ad attribuire agli sfalci e potature la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-*bis* del codice ambientale, anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) manifesta contrarietà sulle osservazioni del senatore Vaccari, con particolare riferimento all'articolo 10, poiché tale articolo mira a risolvere problematiche scaturite da un contenzioso sorto a seguito di un decreto ministeriale. Formula inoltre considerazioni critiche sui contenuti degli articoli 38, 40 e 41, che trattano argomenti di competenza della Commissione ambiente e che in tale sede potevano essere meglio approfonditi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(117) ***D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole***
(512) ***DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori***
(828) ***ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole***
(962) ***RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile***
(1650) ***SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 aprile 2015.

Il presidente MARINELLO riepiloga le fasi procedurali a seguito delle quali la Commissione ha convenuto di adottare il disegno di legge n. 828 quale testo base per la presentazione delle proposte emendative. Il termine per la presentazione degli emendamenti, originariamente fissato per il 4 giugno 2015, era stato rinviato alla conclusione del ciclo di audizioni, ormai prossima. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere orientamenti sull'*iter* da seguire, al fine di valutare se sussistano le condizioni per chiedere la riassegnazione dei disegni di legge in sede deliberante.

La senatrice MORONESE (*M5S*) rileva che il disegno di legge n. 828 è compatibile con il contenuto degli altri disegni di legge e che si potrebbe adottare un testo unificato che limiti il numero di emendamenti da presentare.

Il senatore VACCARI (*PD*) giudica opportuno che gli emendamenti siano riferiti al disegno di legge n. 828, già adottato quale testo base. Toccherà al relatore fare sintesi delle parti più significative degli altri disegni di legge.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Vaccari, ritenendo infruttuoso tornare indietro su decisioni già assunte.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a valutare se proseguire l'*iter* con un testo unificato, in sede redigente, per consentire all'Assemblea di esprimersi con il voto sui singoli articoli.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che una via percorribile sia quella di giungere all'unificazione dei testi congiuntamente esaminati. Ciò tuttavia comporterebbe una dilatazione dei tempi per assicurare che tutti i gruppi convergano sul testo unificato. In alternativa, si potrebbe fare sintesi con proposte emendative concordate, a firma del relatore. A tal fine, è necessario uno spazio di riflessione per vagliare la disponibilità dei Gruppi sulle ipotesi descritte.

Il presidente MARINELLO condivide l'esigenza di un supplemento di riflessione, considerata la necessità di raccogliere l'unanimità dei Gruppi per la richiesta della sede deliberante.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene incidentalmente sostenendo la scelta procedurale di addivenire a un testo unificato rispetto al quale proporre un ridotto numero di emendamenti.

Il senatore SOLLO (*PD*) paventa il rischio di scorrettezze procedurali poiché, nel caso in cui gli emendamenti fossero presentati ad un testo unificato, la Commissione ritornerebbe sulla deliberazione già assunta di adottare il disegno di legge n. 828 quale testo base.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) osserva che l'adozione di un testo unificato semplificherebbe notevolmente i lavori della Commissione, poiché deflazionerebbe il numero degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENEA

Il presidente MARINELLO comunica di aver inviato al Presidente del Senato, su tempestiva indicazione del senatore Orellana, una nota con la quale chiede di valutare la riassegnazione alle Commissioni riunite 10a e 13a della proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Nell'analogo caso della nomina del Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), le Commissioni 10a e 13a avevano infatti proceduto congiuntamente. Risulta inoltre che l'*iter* di designazione seguito dal Ministero dello sviluppo economico, non è stato quello previsto dell'articolo 4 della legge 221 del 2015, non essendo stato acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che nella nota in cui il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso il *curriculum* del candidato al Presidente del Senato, si fa riferimento al parere delle Commissioni parlamentari competenti, dando per scontato che le Commissioni interessate siano - in Senato - più d'una. Circostanza ancor più grave sotto il profilo della legittimità procedurale è che la proposta sia stata effettuata "sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", laddove la novellata normativa impone il concerto di questo Ministro.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali sull'atto del Governo n. 279 e sul pacchetto dell'economia circolare, svolte ieri negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.6. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 173 (ant.) del 16/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (n. 269)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto dello schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell?ordinamento interno la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l?armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
Conseguentemente, sottopone all?attenzione dei commissari una conferente bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi.

Il PRESIDENTE, non rilevando alcuna richiesta di intervento da parte dei commissari, pone, quindi in votazione, previa verifica del numero legale richiesto, la bozza di osservazioni predisposta dal relatore.

La Commissione approva.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CARDINALI (*PD*), introduce il provvedimento in argomento spiegando che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Indi, dà lettura di una relativa bozza di parere non ostativo per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette ai voti lo schema di parere testé illustrato dalla relatrice.

La Commissione approva.

(2092) ***Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall?unificazione di un disegno di legge d?iniziativa popolare e dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l?Atto Senato in titolo, recante *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*, già approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015, e, successivamente, distribuisce una proposta di parere favorevole con osservazioni, ove si ricorda, anzitutto, che, in base all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e che la cittadinanza dell?Unione si

aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce. Alla cittadinanza dell'Unione sono connessi alcuni diritti, tra i quali: il diritto di circolazione e di soggiorno (articolo 21 TFUE), i diritti elettorali attivi e passivi alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali (articolo 22 TFUE), il diritto alla tutela diplomatica e consolare nei Paesi terzi (articolo 23 TFUE), il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di rivolgersi al Mediatore e alle istituzioni dell?Unione in una delle lingue ufficiali e di riceverne risposta (articolo 24 TFUE), il diritto di iniziativa (articolo 24 TFUE).

Egli evidenzia, quindi, che la cittadinanza dell?Unione è direttamente connessa con la cittadinanza di uno Stato membro. E questa, a sua volta, è rimessa esclusivamente alle legislazioni nazionali per quanto concerne le condizioni e i criteri per l?acquisto e la perdita della stessa. Non esiste infatti nel trattato alcuna base giuridica che permetta un ravvicinamento delle legislazioni nazionali sulla cittadinanza. Ciò che trova conferma nelle ricorrenti affermazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui la regolamentazione dell?acquisizione e della perdita della cittadinanza nazionale è di competenza esclusiva degli Stati membri (Corte di giustizia, sentenze 7 luglio 1992, C-369/1990, *Micheletti*; 20 febbraio 2001, C-192/99, *Kaur*; 19 ottobre 2004, C-200/02, *Zhu e Chen*).

Tuttavia, come sempre affermato dalla Corte di giustizia (sentenza del 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Zhu e Chen*, e sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*), la competenza in capo agli Stati membri nel definire le condizioni e i criteri per l?acquisto e la perdita della cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell?Unione, soprattutto in riferimento ai principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, come ad esempio nei casi di criteri e condizioni che violino i diritti fondamentali, che siano basati su motivi razziali o siano in contrasto con il principio di parità tra uomo e donna.

Il criterio di integrale devoluzione alla competenza degli Stati membri fissato dalla Corte di giustizia si discosta, peraltro, da un criterio più ristretto, seguito dal diritto internazionale generale soprattutto dopo la sentenza del 6 aprile 1955 nel caso *Nottebohm*, secondo cui l'attribuzione della cittadinanza spetta ad ogni singolo Stato, ma nel rispetto di un collegamento reale ed effettivo tra Stato ed individuo.

In materia, va altresì rammentata - continua il relatore - la risoluzione del Parlamento europeo, del 2 aprile 2009, sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, in cui gli Stati membri sono stati invitati a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l?acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti, superando in tal modo la discriminazione fra cittadini nazionali e non nazionali, in particolare a favore dei cittadini dell?Unione.

Conclude osservando come non si ravvisino profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l?ordinamento dell?Unione europea, che al contrario associa automaticamente all?attribuzione della cittadinanza di uno Stato membro un fascio di diritti esercitabili a livello di Unione. Nei casi disciplinati *ex novo* dal disegno di legge risulta, peraltro, anche rispettato il criterio del "legame effettivo" fra l?individuo e lo Stato richiesto dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia al fine di considerare internazionalmente legittima l?attribuzione della cittadinanza.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l?esposizione testé svolta, concernente una materia assai delicata, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur prendendo atto della circostanza - ben evidenziata, peraltro, nella bozza di parere - per cui, a livello europeo, non esiste alcuna base giuridica che prescriva un certo grado di uniformità, negli ordinamenti nazionali, della disciplina della cittadinanza, è dell?avviso, tuttavia, che l?Unione europea debba fare un passo avanti nella trattazione di un settore così sensibile.

In particolare, secondo l?oratore, occorrerebbe andare al di là di quanto attestato nella citata risoluzione del Parlamento europeo, risalente al 2009, e muovere decisamente verso un processo di

armonizzazione europea delle normative di ciascuno Stato membro in tema di acquisizione della cittadinanza.

Questa sua considerazione è avvalorata dal fatto che, purtroppo, si assiste, in tempi recenti, a fattispecie regolatorie alquanto difformi tra i diversi paesi dell?Unione, che, palesemente, nuocciono alla costruzione, pur graduale, di un assetto normativo più propriamente europeo di questo tema.

In proposito, richiama l?esempio di Malta, che ha deciso di concedere la nazionalità non facendo riferimento ai parametri normalmente richiesti ed enunciati in testi e pronunce di organismi internazionali, bensì condizionandola all?esborso di una ingente somma di danaro.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), dopo aver messo in risalto che la cittadinanza non si concreta solamente nella mera acquisizione di un diritto, ma anche nel senso di appartenenza di un determinato individuo ad una comunità, rileva criticamente come, nella proposta di parere presentata dal relatore, siano contenuti degli aspetti poco chiari o contraddittori, come, ad esempio, quando si rimette l?ottenimento della nazionalità, in modo contrastante, vuoi a criteri nazionali, vuoi a criteri internazionali.

La senatrice GINETTI (*PD*) suggerisce l?opportunità di aggiornare la mentovata risoluzione del Parlamento europeo, che, essendo stata approvata circa 7 anni fa, non tiene conto, evidentemente, dei nuovi fenomeni epocali che hanno investito l?Europa, quali l?ingente flusso migratorio ed il terrorismo fondamentalista.

Condivide, inoltre, la necessità di menzionare l?esigenza che, a livello europeo, vengano fornite delle regole minime volte ad armonizzare le singole discipline nazionali aventi per oggetto la cittadinanza.

Nel ricordare, infine, che la valutazione della 14a Commissione deve essere incentrata solo sui profili di compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, segnala l?opportunità, dal punto di vista generale, di impiegare, ove ricorra nell?articolato di cui all?Atto Senato 2092, il termine "acquisizione" piuttosto che "acquisto" della cittadinanza.

Dopo brevi interventi dei senatori LIUZZI (*CoR*) e GUERRA (*PD*), prende la parola il senatore MOLINARI (*Misto*) per associarsi all?auspicio che l?Unione europea avvii un dibattito che prenda in considerazione l?enucleazione di *guidelines* comuni su tale rilevante materia.

In sede di replica, il relatore, senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dichiara di fare proprie le osservazioni svolte dai senatori Orellana e Ginetti, inserendole nella bozza di parere. Quanto ai rilievi esposti dal collega Amidei, è dell?avviso che essi siano di pertinenza propria più della Commissione di merito che non della Commissione Politiche UE.

Il PRESIDENTE, a conclusione dell?esame e previa verifica del numero legale richiesto, pone, quindi, in votazione la bozza di parere come riformulata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 269

La 14ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell?ordinamento interno la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l?armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;
considerato che la direttiva 2014/28/UE introduce una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti *medio tempore*. In particolare, sono intervenuti il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l?accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi, nonché la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. La direttiva oggetto di recepimento ha disposto, inoltre, la rifusione della direttiva 1993/15/CEE, dedicata alla medesima materia e recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. In tale ottica, lo schema di decreto ? anche sulla base della diversa struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 ? dispone l?abrogazione del citato decreto legislativo n. 7 del 1997, riprendendone e ampliandone i contenuti;
ricordato come la direttiva 2014/28/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l?adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito proprio dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE. Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento, pubblicati il 29 marzo 2014 (G.U.U.E), riguarda i seguenti prodotti: gli esplosivi per uso civile (gli articoli pirotecnici), di cui alla direttiva 2014/28/UE in esame; i recipienti semplici a pressione, direttiva 2014/29/UE; la compatibilità elettromagnetica, direttiva 2014/30/UE; gli strumenti di misura, direttiva 2014/32/UE come modificata dalla direttiva 2015/13/UE; i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, direttiva 2014/34/UE; il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, direttiva 2014/35/UE. La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque, mediante un?efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi;
rilevato che lo schema in esame dà attuazione alla delega recata all?articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 15, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
rilevato altresì che lo schema di decreto legislativo consta di 42 articoli, contenuti in sette Capi, rispettivamente: il Capo I (Disposizioni generali) articoli dall?1 al 3; il Capo II (Obblighi degli operatori economici) articoli dal 4 al 9; il Capo III (Disposizioni di sicurezza) articoli dal 10 al 17; il Capo IV (Conformità dell?esplosivo) articoli dal 18 al 22; il Capo V (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) articoli dal 23 al 31; il Capo VI (Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) articoli dal 32 al n. 36 e infine il Capo VII (Disposizioni transitorie e finali) articoli dal 37 al 42. Esso contiene, infine, cinque allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento;

ricordato come l?articolo 52 della direttiva prescriva l?adozione, e pubblicazione, delle disposizioni di recepimento della stessa entro il 19 aprile 2016,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
in riferimento all?articolo 23 dello schema, attuativo degli articoli 31 e 32 della direttiva, appare opportuno chiarire con quali misure viene recepito nell?ordinamento interno quanto disposto dall?articolo 31, paragrafo 2, della direttiva, che disciplina i documenti che devono accompagnare la domanda di notifica;
nello schema, come richiesto dall?articolo 52, paragrafo 1, comma 3, della direttiva, andrebbe indicato che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 93/15/CEE si intendono fatti alla direttiva 2014/28/UE.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca;
richiamato il parere espresso in prima lettura in data 25 giugno 2014;
valutato che le modifiche apportate durante l?esame presso la Camera dei deputati non sembrano sollevare rilievi dal punto di vista della compatibilità con l?ordinamento dell?Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2092

La 14a Commissione permanente,
considerato che è chiamata ad esprimere parere sul disegno di legge n. 2092, recante *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*, già approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015;
ricordato che la legge n. 91 del 1992 prevede che acquisti di diritto alla nascita la cittadinanza italiana colui i cui genitori (padre o madre) siano cittadini italiani (c.d. acquisto *iure sanguinis*), mentre l?acquisto *iure soli*, ossia per il particolare legame con il territorio italiano è previsto in alcuni casi specifici, quali la nascita in territorio italiano, allorquando entrambi i genitori siano ignoti o apolidi o allorquando non sia acquistata la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato cui appartengono, e la permanenza nel territorio italiano, qualora entrambi i genitori siano ignoti e non sia trovato il possesso di altra cittadinanza;
rilevato che l?atto in titolo, novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91, va inquadrato nell?attuale contesto storico di considerevoli e strutturali flussi di immigrazione verso l?Italia e, pertanto, si riferisce non già all?Italiano o discendente di Italiani, bensì allo straniero immigrato in Italia, privo di ascendenza italiana. Esso muove quindi fuori dall?alveo dello *ius sanguinis* e prevede una duplice variazione rispetto alla normativa vigente, con una espansione dell?ambito di applicazione dello *ius soli* e l?introduzione di una nuova fattispecie riconducibile allo *ius culturae*;
più in particolare:
- l?articolo 1, comma 1, lettere a) e b), prevede una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza

italiana per nascita (*ius soli*) per chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, dei quali almeno uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente (per i cittadini dell?Unione) o del permesso di soggiorno di lungo periodo (per lo straniero non appartenente all?Unione). La cittadinanza si acquista con dichiarazione di volontà;
- l?articolo 1, comma 1, lettera d), prevede una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana, a seguito di percorso formativo (*ius culturae*), per il minore straniero, nato in Italia o entratovi entro il dodicesimo anno, che abbia frequentato regolarmente un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale. La cittadinanza si acquista con dichiarazione di volontà;
- l?articolo 1, comma 1, lettera e), si riferisce ad una nuova fattispecie di naturalizzazione, con la concessione della cittadinanza, con decreto del Presidente della Repubblica, per lo straniero che sia entrato nel territorio italiano prima della maggiore età, sia legalmente residente da almeno sei anni e abbia frequentato regolarmente un ciclo scolastico;
- l?articolo 1, comma 1, lettera f), esonera i minori dal pagamento del contributo di importo pari a 200 euro per le istanze o le dichiarazioni relative alla cittadinanza;
- l?articolo 1, comma 1, lettera g), sopprime il requisito della convivenza del minore con il genitore e il requisito della non decadenza di questi dalla responsabilità genitoriale per permettere al minore di acquistare la cittadinanza una volta che la acquisti il genitore;
- l?articolo 2, comma 4, autorizza a riordinare ed accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Si ricorda anzitutto che, in base all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e che la cittadinanza dell?Unione si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce. Alla cittadinanza dell'Unione sono connessi alcuni diritti, tra i quali: il diritto di circolazione e di soggiorno (articolo 21 TFUE), i diritti elettorali attivi e passivi alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali (articolo 22 TFUE), il diritto alla tutela diplomatica e consolare nei Paesi terzi (articolo 23 TFUE), il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di rivolgersi al Mediatore e alle istituzioni dell?Unione in una delle lingue ufficiali e di riceverne risposta (articolo 24 TFUE), il diritto di iniziativa (articolo 24 TFUE).

Ciò detto, si evidenzia che la cittadinanza dell?Unione è direttamente connessa con la cittadinanza di uno Stato membro. E questa, a sua volta, è rimessa esclusivamente alle legislazioni nazionali per quanto concerne le condizioni e i criteri per l?acquisto e la perdita della stessa. Non esiste infatti nel trattato alcuna base giuridica che permetta un ravvicinamento delle legislazioni nazionali sulla cittadinanza. Ciò che trova conferma nelle ricorrenti affermazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui la regolamentazione dell?acquisizione e della perdita della cittadinanza nazionale è di competenza esclusiva degli Stati membri (Corte di giustizia, sentenze 7 luglio 1992, C-369/1990, *Micheletti*; 20 febbraio 2001, C-192/99, *Kaur*; 19 ottobre 2004, C-200/02, *Zhu e Chen*).

Tuttavia, come sempre affermato dalla Corte di giustizia (sentenza del 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Zhu e Chen*, e sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*), la competenza in capo agli Stati membri nel definire le condizioni e i criteri per l?acquisto e la perdita della cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell?Unione, soprattutto in riferimento ai principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, come ad esempio nei casi di criteri e condizioni che violino i diritti fondamentali, che siano basati su motivi razziali o siano in contrasto con il principio di parità tra uomo e donna.

Il criterio di integrale devoluzione alla competenza degli Stati membri fissato dalla Corte di giustizia si discosta da un criterio più ristretto, seguito dal diritto internazionale generale soprattutto dopo la sentenza del 6 aprile 1955 nel caso *Nottebohm*, secondo cui l'attribuzione della cittadinanza spetta ad ogni singolo Stato, ma nel rispetto di un collegamento reale ed effettivo tra Stato ed individuo.

In materia, va altresì rammentata la risoluzione del Parlamento europeo, del 2 aprile 2009, sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, in cui gli Stati membri sono stati invitati

a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l?acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti, superando in tal modo la discriminazione fra cittadini nazionali e non nazionali, in particolare a favore dei cittadini dell?Unione.

Conclusivamente, non si ravvisano profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l?ordinamento dell?Unione europea, che al contrario associa automaticamente all?attribuzione della cittadinanza di uno Stato membro un fascio di diritti esercitabili a livello di Unione. Nei casi disciplinati *ex novo* dal disegno di legge risulta peraltro anche rispettato il criterio del "legame effettivo" fra l?individuo e lo Stato richiesto dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia al fine di considerare internazionalmente legittima l?attribuzione della cittadinanza.

Valuti, infine, la Commissione di merito, l?opportunità di sostituire, ovunque ricorra nel testo del disegno di legge, la parola "acquisto" con la parola "acquisizione".

1.4.2.6.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 19/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MARTEDÌ 19 APRILE 2016
25ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9a Commissione:

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su emendamenti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1328-B
XVII Legislatura

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
Titolo breve: *competitività settore agricolo*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 639 (pom.) 8 giugno 2016	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 giugno 2016 alle ore 13:00
N. 653 (pom.) 5 luglio 2016	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale.
N. 654 (ant.) 6 luglio 2016	**Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 3, 5, 6, da 8 a 17, da 19 a 23, da 31 a 41 (accolti odg); repliche del relatore e del Governo*.
N. 655 (pom.) 6 luglio 2016	**Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 140, contrari 0, astenuti 99, votanti 239, presenti 240.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 639 (pom.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

639a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 giugno.

Dopo l'approvazione del calendario, la seduta sarà tolta per consentire alla Commissione finanze di terminare l'esame del decreto-legge recante misure a favore di investitori in banche in liquidazione.

La discussione in Assemblea del provvedimento, fino alla sua conclusione, avrà luogo nella seduta unica di domani per la quale non è previsto orario di chiusura. La Presidenza potrà disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

Lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni è rinviato alla seduta pomeridiana di giovedì 23 giugno.

La prossima settimana l'Aula non terrà seduta in vista del secondo turno delle elezioni amministrative.

L'Assemblea tornerà quindi a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 21 giugno. Il calendario prevede le mozioni sulle concessioni demaniali marittime e contro la corruzione negli appalti; ratifiche di accordi internazionali; il disegno di legge in materia di mandati degli organi del CONI; il decreto-legge proroga missioni internazionali e il collegato sulla semplificazione del settore agricolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Infine, lunedì 27 giugno, alle ore 11, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà le proprie comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016:

- Disegno di legge n. 1328-B - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 27 giugno 2016:

Giovedì	9	giugno	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2362 - Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione *(scade il 2 luglio)*

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 13 al 17 giugno.

Martedì	21	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Mozioni sulle concessioni demaniali marittime e lacuali - Mozioni su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche - Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi CONI - Disegno di legge n. 2389 - Decreto-legge n. 67, proroga missioni internazionali *(Scade il 15 luglio)* - Disegno di legge n. 1328-B - Semplificazione settore agricolo *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	23	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2389 (Decreto-legge n. 67, proroga missioni internazionali) e n. 1328-B (Semplificazione settore agricolo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 20

giugno.

Lunedì	27	giugno	ant.	h. 11	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2362 (Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A (MpA)		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2389 (Decreto-legge n. 67, proroga missioni internazionali)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A (MpA)		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328-B (Semplificazione settore agricolo)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	47'
FI-PdL XVII	24'
M5S	22'
AP (NCD-UDC)	21'
Misto	19'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	17'
AL-A (MpA)	17'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)	15'
LN-Aut	14'
CoR	13'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (NCD-UDC)	15'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	12'
AL-A (MpA)	12'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenzienti	5'

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, come già detto in sede di Conferenza dei Capigruppo, non siamo d'accordo con questa programmazione dei lavori. Anzitutto perché riteniamo sia fondamentale andare avanti anche oggi pomeriggio con i lavori dell'Assemblea dato che sono già all'ordine del giorno importanti mozioni, tra le quali alcune a nostra firma, su temi rilevanti anche per quanto riguarda il prossimo turno delle elezioni amministrative. Chiediamo pertanto, come è già successo altre volte, di poter eventualmente sovrapporre i lavori dell'Assemblea con quelli della Commissione finanze.

Siamo contrari poi allo *stop* che è stato proposto per la prossima settimana, ovvero quella antecedente al turno di ballottaggio, per un motivo fondamentale: le persone coinvolte nel turno di ballottaggio stanno lavorando, lo stanno facendo anche in questo momento e non credo che i nostri colleghi parlamentari saranno attivi la prossima settimana. È già successo la scorsa settimana e lo stesso

avverrà alla Camera, quindi siamo contrari a questo calendario.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, in vista del voto di domani - che, a quanto pare, sarà un voto di fiducia - sul decreto-legge recante misure a favore di investitori in banche in liquidazione, crediamo sia molto più urgente, a questo punto, calendarizzare, anche oggi stesso, visto che i lavori dell'Assemblea si stanno, purtroppo, chiudendo - la mozione n. 505, che riguarda proprio la verifica dell'attività delle banche, ovvero come Banca d'Italia e il suo Governatore dovrebbero operare. Si tratta di una mozione che abbiamo chiesto già ai primi di gennaio di calendarizzare e di cui continuiamo a chiedere la calendarizzazione. Chiediamo che trasparenza e giustizia siano fatte proprio andando ad incidere su chi ha operato in maniera a nostro avviso non corretta e comunque, a questo punto, va effettuata una verifica da parte del Governo.

Di conseguenza, siamo certi che debba essere prima calendarizzata la mozione, affinché porti delle risposte, per poi intervenire con il decreto-legge sulle banche. Chiediamo pertanto che questa mozione venga immediatamente inserita in calendario.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è un argomento che si trascina ormai da troppo tempo. Noi chiediamo che venga inserito subito nel calendario dei lavori dell'Aula il disegno di legge, il cui esame in Commissione si è concluso, che riguarda il Comune di Sappada.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, come lei sa, ho chiesto in Conferenza dei Capigruppo una programmazione mensile dei nostri lavori, come avviene alla Camera, perché questo agevolerebbe il lavoro delle Commissioni. Vi sono Commissioni che hanno molti provvedimenti in corso di esame e, in questo modo, si stabilirebbero delle priorità di esame in vista delle decisioni assunte per quanto riguarda il calendario.

Un po' mi avete preso in parola, nel senso che abbiamo fatto una programmazione fino alla settimana del 21 giugno. Però in questa settimana, che a questo punto riprenderebbe, secondo la vostra proposta, con l'esame di mozioni, mi permetto di chiederle di nuovo di iscrivere in calendario la mozione sull'immigrazione e sui profughi ambientali, nonché alcuni disegni di legge, di cui a questo punto ci sarebbe tutto il tempo per concludere l'esame; mi riferisco al disegno di legge sul commercio equo e solidale e ai due disegni di legge, che sono in Commissione giustizia ormai da moltissimo tempo, che riguardano il reato di tortura e l'omofobia.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sono passati quasi due mesi dall'approvazione della mozione che impegnava il Governo a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze. Nonostante questo impegno formale importante, quale è una mozione, sembra che la volontà di fare qualcosa in questo senso non rientri neanche tra le varie ed eventuali.

Signor Presidente, mi scusi se mi permetto di puntualizzare questo aspetto ma, essendo lei la figura più autorevole in questo consesso, il mio appello si rivolge proprio a lei, in qualità di Presidente. Qui proprio non gliene frega niente a nessuno. Le interrogazioni e le interpellanze sono un qualcosa che non interessa. Già il Sottosegretario ha rilevato che alla Camera si dedica il giovedì per rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni, mentre qui non si tiene minimamente conto di questo. Domani era un giorno in cui si poteva dedicare qualche ora a questa attività, per smaltire il lavoro che da anni è accumulato, non si sa dove, ma non credo che ciò rientri tra le volontà di questo Governo.

Signor Presidente, vorrei dire ancora una volta - e mi sto trattenendo dall'enfasi che normalmente utilizzo - di tenere in seria considerazione che il tempo passa. Già metà di questa legislatura se n'è andata e si registra un *deficit* estremo nel rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze anche

rispetto all'altra Camera del Parlamento.

Credo si debba fare una seria riflessione sul dare dignità a noi senatori, a noi parlamentari che svolgiamo questo ruolo e soprattutto ai cittadini che rappresentiamo. Signor Presidente, ancora una volta, cortesemente, si impegni affinché questo avvenga. Lo faccia, la prego. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Desidero informarla, senatore Amidei, che il tema è stato trattato nella riunione dalla Conferenza dei Capigruppo e, con la disponibilità del Governo, si è convenuto che nella prossima Conferenza dei Capigruppo si potrà decidere di riservare la seduta antimeridiana di martedì o prolungare la seduta pomeridiana di giovedì per dare la possibilità al Governo di rispondere ad interrogazioni e interpellanze. Il tema è dunque oggetto di attenzione e vedremo di dare attuazione a ciò che ci proponiamo.

Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta volta a mantenere il calendario precedente, avanzata dal senatore Lucidi.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire la discussione delle mozioni indicate dalle senatrici Bellot e De Petris.

Non è approvata.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare che esattamente trentasei anni fa, l'8 giugno del 1980, moriva in seguito ad un incidente stradale Bruno Salvadori.

Nato ad Aosta nel 1942, Bruno Salvadori si dimostrò sin da subito sensibile alla causa autonomista e federalista, aderendo all'Union Valdôtaine e dimostrando spiccate doti di comunicatore e di giornalista. La militanza politica attiva lo portò a ricoprire il ruolo di consigliere regionale e direttore del giornale del movimento, «Le Peuple Valdôtain», ma uno dei suoi maggiori meriti fu quello di aver portato fuori dalla Valle d'Aosta l'idea di federalismo, con l'intento di far conoscere il più possibile questo modello di organizzazione dello Stato, che da sempre è il punto di riferimento del pensiero autonomista. Tanti furono i suoi estimatori nell'ambito di una schietta e cristallina diffusione del più puro pensiero federalista e oggi una delle sale riunioni di Montecitorio porta proprio il suo nome.

A lui dedico quindi un pensiero di stima e di riconoscenza. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, di solito gli interventi di fine seduta si segnalano prima, ma eccezionalmente, *in limine* della fine della seduta, le diamo la possibilità di intervenire. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come è noto non era in calendario, quindi non potevamo averne notizia.

Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea una circostanza che non saprei come qualificare, ma che mi ha lasciato abbondantemente basito. Negli scorsi giorni mi trovavo a Città di Castello per le elezioni comunali e, mentre stavo partendo, mi è stata recapitata una lettera che ritengo necessario trasformare in interrogazione, per capire se il contenuto della stessa trovi corrispondenza o meno, perché, signor Presidente, come potrà apprendere dal contenuto della stessa, contiene profili quantomeno inquietanti.

Ne do lettura: «Sono un lavoratore della Sogepu. In questi giorni c'è la campagna elettorale e i lavoratori interinali della Sogepu sono stati riuniti e si sono presentati il presidente Cristian Goracci insieme a Luca Secondi, assessore all'ambiente. Ai lavoratori hanno detto che sarebbero stati assunti dopo le elezioni, ma dovevano dare il voto all'assessore, loro e le loro famiglie. Abbiamo avvertito i sindacati che hanno chiamato il Comune, ma nessuno ha detto niente. Li hanno avvertiti che se non fosse stato eletto Luca Secondi, non ci sarebbero state le assunzioni. Verificate se quello che dico è vero; chiedetelo pure ai lavoratori e ai sindacati della Sogepu per vedere se è vero. Questa gente non deve essere votata, perché specula sulla povera gente con i nostri soldi. Promettono un posto di lavoro per i voti. Vi chiediamo di controllare, ma fate qualcosa».

Signor Presidente, ritengo che questo fatto sia necessariamente da verificare. Anticipo quindi un'interrogazione al Ministro dell'interno, affinché sia verificata la gestione della società Sogepu, partecipata dal Comune di Città di Castello. Necessariamente si arriverà anche a un esposto, perché se tali fatti dovessero essere verificati e confermati nella loro radice, sarebbero di una gravità assoluta.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, innanzitutto vorremmo ringraziare il collega Laniece, che ha appena ricordato una grandissima figura del panorama politico italiano. Bruno Salvadori è stato un grande valdostano e un grande ispiratore della trasformazione forse più importante che c'è stata in questo Paese.

Bruno Salvatori non poteva che essere un autonomista ed è stato altresì il grande ispiratore della riforma federalista attuata in Italia. Chi ben conosceva l'autonomia, poteva capire che non bastava avere dallo Stato deleghe, ma bisognava avere competenze primarie: siamo noi che riconosciamo che lo Stato ci rappresenta, non è lo Stato che riconosce e delega qualche sua funzione alle autonomie locali.

A lui si sono ispirati i grandi ideologi. Noi riconosciamo Salvadori come un padre putativo della Lega, così come lo fu il grande professor Miglio, e ricordiamo che la terna Miglio-Bossi-Salvadori rappresentò il prodromo di ciò che poi scaturì e che il centrosinistra addirittura, con il Governo Prodi, a cavallo tra il 2000 e il 2001, concretizzò: la prima riforma in senso federalista dello Stato.

Tanto ancora c'è da fare, ma crediamo che questo nostro Paese dovrebbe ricordare e riconoscere meglio grandi uomini come Bruno Salvadori e come gli artefici del Manifesto di Ventotene: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni. Oggi è la ricorrenza della scomparsa di questo grande uomo, che noi sentiamo come parzialmente nostro, al punto che la sede delle riunioni collettive del Gruppo della Lega alla Camera è stata intitolata a Bruno Salvadori, e ringrazio nuovamente il collega Laniece per aver rammentato una persona che tutti ricordiamo con grande affetto e grande stima. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, non voglio abusare della pazienza del gentilissimo amico sottosegretario Pizzetti, ma due settimane fa ho chiesto che venisse data risposta all'interrogazione 3-02831 riguardante l'intento di Poste Italiane di procedere il prossimo 13 giugno (cioè fra cinque giorni) ad iniziare l'attività di recapito a giorni alterni di tutta la corrispondenza nelle zone disagiate o difficilmente raggiungibili. Il recapito della posta a giorni alterni è in funzione in altri Paesi del mondo, anche avanzati, anche in alcuni territori degli Stati Uniti d'America. Ma una cosa deve essere chiara: che la normativa di tutto ciò che significa notifiche e di tutto ciò che riguarda i diritti dei cittadini deve essere adeguata.

Siccome le Poste svolgono un servizio universale, se il recapito avviene a giorni alterni, che sia così per tutta Italia, adeguando la relativa normativa per tutto ciò che riguarda il servizio di notifiche e quant'altro. Ciò che non è tollerabile è che in Italia ci siano cittadini che hanno un trattamento diverso rispetto ad altri cittadini per un servizio che invece è universale. Se il recapito della posta deve essere a giorni alterni, lo sia per tutti o non lo sia per nessuno. Non perché un Comune è più difficile da raggiungere, la posta deve essere recapitata un giorno sì e un giorno no; sempre che poi sia garantita tale alternanza, considerato che in alcuni casi la posta arriva direttamente dopo quindici giorni, già da ora, senza il servizio a giorni alterni.

Chiedo pertanto al sottosegretario Pizzetti di interessarsi di nuovo, visto che l'ha fatto la scorsa volta con estrema gentilezza ma non abbiamo ottenuto il risultato, e di avere una risposta del Governo per sapere se è vero che in Italia si sta decidendo per un'attività di Poste italiane (che dovrebbe iniziare tra cinque giorni), società che è concessionaria e che deve svolgere per conto dello Stato un servizio essenziale ed importante, che prevede che esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Siccome a mio avviso questo è inaccettabile, attendo la risposta perché il Governo confermi, o meglio smentisca l'ipotesi che esistano cittadini di due diverse categorie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti della facoltà di economia dell'Università di Perugia, i quali seguono i nostri lavori che però stanno per concludersi. *(Applausi)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 9 giugno 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 16,59)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bianconi, Bubbico, Caliendo, Cassano, Cattaneo,

Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Crosio, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gambaro, Gentile, Lezzi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Saggese, Spilabotte, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Stucchi, Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Scilipoti Isgro' Domenico, Giro Francesco Maria, Mandelli Andrea

Disposizioni per contrastare la discriminazione di genere e per la prevenzione ed il contrasto al femminicidio (2434)

(presentato in data 08/6/2016).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 1° giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, aggiornata al mese di maggio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc*. CCXV, n. 3).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 31 maggio e 1° giugno 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'esercizio 2014, e di CONI Servizi S.p.A., per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 394);

della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), per gli esercizi dal 2013 al 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 395);

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (INdAM), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 396).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 27 maggio 2016, ha inviato il testo di dieci risoluzioni e una decisione approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 27 al 28 aprile 2016:

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia (*Doc*. XII, n. 943). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 944). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta I'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo (*Doc*. XII, n. 945). Il predetto documento è stato trasmesso,

ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (*Doc*. XII, n. 946). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (*Doc*. XII, n. 947). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (*Doc*. XII, n. 948). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (*Doc*. XII, n. 949). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione Ili -Commissione (*Doc*. XII, n. 950). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) - Relazione annuale 2014 (*Doc*. XII, n. 951). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario (*Doc*. XII, n. 952). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 (*Doc*. XII, n. 953). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, trasmissione di documenti

Il Segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha inviato la Dichiarazione di Baku e le risoluzioni approvate nel corso della 23a Sessione annuale, svoltasi a Baku dal 28 giugno al 2 luglio 2014, e la Dichiarazione di Helsinki e le risoluzioni approvate nel corso della 24a Sessione annuale, svoltasi a Helsinki dal 5 al 9 luglio 2015, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

risoluzione della Prima Commissione: affari politici e sicurezza (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 25). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;

risoluzione della Seconda Commissione: affari economici, scienza, tecnologia e ambiente (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 26). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 7a e alla 13a Commissione permanente;

risoluzione della Terza Commissione: democrazia, diritti umani e questioni umanitarie (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 27). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;

risoluzione sulle violazioni evidenti, gravi e non corrette dei principi di Helsinki da parte della Federazione Russa (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 28). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
risoluzione sullo sviluppo della capacità di mediazione nell'area dell'OSCE (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 29). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione sulla cooperazione regionale nell'Europa sud-orientale (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 30). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione sulla lotta al terrorismo (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 31). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione sulla continuazione dell'impegno OSCE nei confronti dell'Afghanistan (*Doc*. XII-*quinquies* , n. 32). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente;
risoluzione sulla tutela e la promozione dei diritti socio-economici nell'area dell'OSCE (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 33). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione sull'OSCE a 40 anni - una regione di fiducia e di convivenza con benefici reciproci (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 34). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione su sicurezza alimentare, risorse idriche limitate e stabilità nell'area OSCE (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 35). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 13a Commissione permanente;
risoluzione sulla riforma generale dell'immigrazione (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 36). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione sulla situazione dei rifugiati nell'area OSCE (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 37). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione sulla protezione dei beni culturali nell'area OSCE (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 38). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente;
risoluzione sulle misure per prevenire e perseguire la tratta dei minori a fini di sfruttamento sessuale (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 39). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione sulla lotta alla tortura (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 40). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
risoluzione sul controllo democratico nel settore pubblico e privato della sicurezza (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 41). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione della Prima Commissione: affari politici e sicurezza (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 42). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;
risoluzione della Seconda Commissione: affari economici, scienza, tecnologia e ambiente (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 43). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 7a e alla 13a Commissione permanente;
risoluzione della Terza Commissione: democrazia, diritti umani e questioni umanitarie (*Doc*. XII-

quinquies, n. 44). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;

risoluzione su Helsinky + 40: costruire l'OSCE del futuro (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 45). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente;

risoluzione sulla continuazione di violazioni evidenti, gravi e non corrette degli impegni dell'OSCE e delle norme internazionali da parte della Federazione russa (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 46). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

risoluzione sull'adesione ai principi di Helsinky nelle relazioni tra gli Stati nella regione dell'OSCE (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 47). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente;

risoluzione sul Codice di condotta dell'OSCE sugli aspetti politico-militari della sicurezza: sensibilizzazione, diffusione, miglioramento dell'attuazione e della portata (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 48). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

risoluzione sulla fase della cooperazione alle frontiere nel periodo successivo ad un conflitto: nuovi strumenti e attori per un'ottica più ampia del ciclo del conflitto (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 49). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente;

risoluzione su una riforma legislativa globale riguardante i combattenti terroristi stranieri provenienti dall'area dell'OSCE (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 50). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

risoluzione sul dovere di lottare contro la tratta di essere umani negli appalti pubblici per beni e servizi (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 51). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 8a Commissione permanente;

risoluzione sulle sfide ambientali e le opportunità economiche del Grande Nord (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 52). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 13a Commissione permanente;

risoluzione sulla modernizzazione del sistema dei contributi nazionali al bilancio dell'OSCE (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 53). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;

risoluzione sulle persone scomparse a seguito di conflitti armati (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 54). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente;

risoluzione sui cittadini ucraini rapiti e detenuti illegittimamente nella Federazione russa (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 55). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

risoluzione sulla necessità urgente di trovare soluzioni alla tragedia dei morti nel Mediterraneo (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 56). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente;

risoluzione sulle donne e le ragazze rese vulnerabili a causa di un conflitto armato, una crisi o del loro status di minoranza (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 57). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni, deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia:

il signor Elvio Gallo, da Milano, chiede provvedimenti per limitare l'ampliamento delle attribuzioni e

dei poteri di controllo di Equitalia (*Petizione n. 1532*), assegnata alla 6ª Commissione;
il signor Renato Lelli, da San Pietro in Cariano (Verona), chiede:
l'adozione di misure per il rafforzamento dei poteri di vigilanza sulle banche e sugli intermediari finanziari (*Petizione n. 1533*), assegnata alla 6ª Commissione;
modifiche del codice penale, al fine di rafforzare l'istituto della legittima difesa a tutela della libertà e della sicurezza delle persone nei propri luoghi di residenza (*Petizione n. 1534*), assegnata alla 2ª Commissione;
modifiche alla legislazione vigente per il rafforzamento delle misure per il contrasto all'immigrazione clandestina (*Petizione n. 1535*), assegnata alla 1ª Commissione;
interventi in favore dei militari colpiti da infermità derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito (*Petizione n. 1536*), assegnata alla 4ª Commissione;
l'incremento delle risorse destinate al Corpo dei vigili del fuoco (*Petizione n. 1537*), assegnata alla 1ª Commissione;
la signora Irene Testa, da Roma, ed altri cittadini chiedono di valutare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2208, la possibilità di estendere a tutte le amministrazioni pubbliche la disciplina per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (*Petizione n. 1538*), assegnata alle Commissioni riunite 1ª e 2ª;
il signor Giuliano La Iuppa, da Pollina (Palermo), chiede la modifica del nostro sistema fiscale, al fine di rendere effettivo il principio costituzionale della progressività delle imposte (*Petizione n. 1539*), assegnata alla 6ª Commissione;
il signor Giuseppe Rodolfo Lorenzo Brera, da Milano, chiede che non siano riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso (*Petizione n. 1540*), assegnata alla 2ª Commissione;
il signor Giuseppe Paonessa, da San Gimigliano (Catanzaro), e numerosi altri cittadini chiedono modifiche alla normativa vigente al fine del riconoscimento totale del servizio prestato dal personale infermieristico presso case di cura convenzionate o accreditate come servizio prestato presso gli ospedali pubblici (*Petizione n. 1541*), assegnata alla 12ª Commissione;
il signor Serafino Vassalli, da Atripalda (Avellino), e numerosi altri cittadini chiedono la completa equiparazione giuridica ed economica del personale dirigenziale e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello delle altre Forze di polizia (*Petizione n. 1542*), assegnata alla 1ª Commissione;
il signor Stefano Casabianca, da Catania, chiede provvedimenti per l'espulsione e la confisca dei beni degli stranieri che commettono reati in Italia (*Petizione n. 1543*), assegnata alla 2ª Commissione;
il signor Carlo Giulio Lorenzetti Settimanni, da Bologna, chiede norme volte a consentire all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione di articolare in più quesiti omogenei il referendum confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione, quando esso abbia ad oggetto leggi di revisione costituzionale concernenti una pluralità di materie (*Petizione n. 1544*), assegnata alla 1ª Commissione;
il signor Elio De Candia, da Procida, e numerosissimi altri cittadini chiedono che non si proceda alla chiusura della brigata della Guardia di finanza nel comune di Procida (*Petizione n. 1545*), assegnata alla 4ª Commissione;
il signor Antonio Minardi, da Piane Crati (Cosenza), chiede misure per il rafforzamento del comparto di pubblica sicurezza impegnato nella lotta alla criminalità organizzata (*Petizione n. 1546*), assegnata alla 1ª Commissione;
la signora Maria Grazia Breda, da Torino, e numerosissimi altri cittadini chiedono il riconoscimento del diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti (*Petizione n. 1547*), assegnata alla 12ª Commissione;
il signor Alex Marini, da Rovereto (Trento), chiede la ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (*Petizione n. 1548*), assegnata alla 3ª Commissione;
il signor Massimiliano Valdannini, da Roma, chiede:

l'abrogazione delle norme del decreto legislativo n. 564 del 1996 in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali (*Petizione n. 1549*), assegnata alla 11ª Commissione;

l'installazione di cassonetti dell'immondizia a scomparsa nel territorio della città di Roma (*Petizione n. 1550*), assegnata alla 13ª Commissione;

l'unificazione degli uffici del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile (*Petizione n. 1551*), assegnata alla 8ª Commissione;

interventi per la corretta applicazione della normativa in materia di interruzione volontaria della gravidanza, al fine di garantire che nelle strutture sanitarie pubbliche siano presenti in maniera maggioritaria i professionisti non obiettori di coscienza (*Petizione n. 1552*), assegnata alla 12ª Commissione;

il signor Giovambattista Cefalì, da Curinga (Catanzaro), e altri cittadini chiedono provvedimenti per il riconoscimento di benefici economici ai carabinieri del nucleo radiomobile *(Petizione n. 1553*), assegnata alla 4ª Commissione;

il signor Mauro Sassi, da Busto Arsizio (Varese), chiede modifiche alla normativa vigente in materia di tutela e vincoli ambientali negli interventi di trasformazione dei territori coperti da boschi e da foreste (*Petizione n. 1554*), assegnata alla 13ª Commissione;

il signor Valerio D'Alessio, da Ardea (Roma), chiede nuove norme in materia di accertamenti fiscali e di rapporti tra cittadini e Agenzia delle entrate (*Petizione n. 1555*), assegnata alla 6ª Commissione;

il signor Francesco Di Pasquale, da Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:

nuove norme per la detenzione e la custodia responsabile dei cani (*Petizione n. 1556*), assegnata alla 12ª Commissione;

interventi per garantire a tutti i cittadini il diritto ad un equo trattamento previdenziale e per la revoca delle cosiddette "pensioni d'oro" (*Petizione n. 1557*), assegnata alla 11ª Commissione;

il signor Eduardo Minolfi, da Milano, ed altri cittadini chiedono l'abrogazione della c.d. "legge Fornero" in materia previdenziale e un nuovo sistema pensionistico basato sul calcolo retributivo e sulla fissazione di limiti minimi e massimi dei trattamenti previdenziali (*Petizione n. 1558*), assegnata alla 11ª Commissione;

il signor Michele Vecchione, da Alatri (Frosinone), chiede nuovi benefici economici per i trattamenti pensionistici di guerra (*Petizione n. 1559*), assegnata alla 6ª Commissione;

il signor Francesco Palladino, da Torremaggiore (Foggia), chiede modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di elezione dei sindaci e dei consigli comunali (*Petizione n. 1560*), assegnata alla 1ª Commissione;

la signora Antonella Buono, da Salerno, e la signora Rita Bonaccorso, da Palermo, chiedono provvedimenti urgenti affinché sia sancita l'assoluta impignorabilità della prima casa, quale bene indispensabile alla vita (*Petizione n. 1561*), assegnata alla 2ª Commissione;

il signor Giuseppe Crifò, da Messina, chiede provvedimenti per regolamentare la mobilità interna alle strutture sanitarie del personale infermieristico secondo criteri di razionalità e competenza professionale degli operatori coinvolti (*Petizione n. 1562*), assegnata alla 12ª Commissione;

il signor Andrea Cristiani, da Bologna, ed altri cittadini chiedono interventi per garantire la rete degli esercizi di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, impendendone la liberalizzazione (*Petizione n. 1563*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Claudio Palombi, da San Felice Circeo (Latina), chiede che siano emanati i decreti attuativi della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici (*Petizione n. 1564*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Mario Frasca, di Orta Nova (Perugia), ed altri cittadini chiedono un intervento legislativo per il riconoscimento unico dello status di vittima del terrorismo a tutti i militari italiani caduti nelle missioni di pace all'estero e per l'estensione a tutti i familiari delle vittime dei benefici previsti per i familiari di primo grado (*Petizione n. 1565*), assegnata alla 4ª Commissione;

la signora Anna Maria Corazza, da Ponte di Piave (Treviso), chiede specifico riconoscimento, nell'ambito della regolamentazione delle unioni civili, alla situazione di due o più persone maggiorenni legate da affetto, coabitanti ai fini dell'assistenza reciproca (*Petizione n. 1566*), assegnata alla 2ª Commissione.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00580, della senatrice De Petris ed altri, pubblicata il 26 maggio 2016, deve intendersi riformulata come segue:

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, BENCINI, ROSSI Maurizio - Il Senato,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Direttiva Servizi, ha individuato il regime concorrenziale, come il sistema attraverso cui erogare i servizi e svolgere le attività commerciali e intellettuali, con l'obiettivo di consentire una libera circolazione dei servizi e di garantire la libertà di stabilimento;

in particolare, la direttiva contiene disposizioni volte a favorire una competizione trasparente e accessibile ai diversi operatori, anche nel settore delle imprese balneari, che viene considerato assoggettabile a gare e, dunque, a procedure ad evidenza pubblica;

la normativa italiana si è dimostrata, da subito, come confliggente con le disposizioni comunitarie, a causa di una norma contenuta nel Codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 37, comma 2, era prevista, infatti, una preferenza per il concessionario uscente, in caso di rinnovo della concessione;

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n 25 e recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", nell'abrogare (all'articolo 1, comma 18) tale disposizione, ha previsto altresì una disposizione transitoria, che ha comportato il rinnovo automatico delle concessioni esistenti. Si è dato in tal modo avvio a un meccanismo, ripetuto nuovamente nel 2012 attraverso la legge di Stabilità 2013, che ha condotto a fissare la scadenza delle attuali concessioni all'anno 2020;

è evidente come interventi di proroga, privi, non soltanto di legittimità, ma anche di una visione di lungo periodo, abbiano creato un regime ambiguo per gli operatori economici, provocando conflitti e contenziosi giudiziari in occasione del rinnovo automatico delle concessioni;

in più di un'occasione, dunque, i tribunali amministrativi, aditi per disciplinare i contenziosi, hanno rilevato nei rinnovi automatici una possibile restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, non consentendo agli operatori di competere in condizioni di equità, attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti. Il riferimento è, nello specifico, al Tar Sardegna e al Tar Lombardia, che hanno ritenuto i rinnovi automatici molto estesi e potenzialmente colpevoli di sottrarre al mercato beni di notevole rilievo economico;

i giudici amministrativi hanno, a loro volta, adito la Corte di giustizia dell'Unione europea, sollevando 2 questioni pregiudiziali, per verificare la compatibilità della normativa nazionale concernente il rinnovo automatico delle concessioni con gli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con i principi, dunque di libertà di stabilimento, protezione della concorrenza e eguaglianza di trattamento tra operatori economici, nonché con i principi di proporzionalità e ragionevolezza;

in merito alla questione (cause riunite C-458/14 e C-67/15), si è già espresso l'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Maciej Szpunar, il quale ha formulato le conclusioni generali sul caso alla fine del mese di febbraio 2016;

le conclusioni dell'Avvocato generale non costituiscono un atto giuridicamente vincolante. Tuttavia, nella grande maggioranza dei casi trattati, costituiscono la base della successiva sentenza della Corte di giustizia;

l'Avvocato ha confermato i dubbi dei tribunali amministrativi circa la compatibilità dei rinnovi automatici con la normativa comunitaria, affermando come la direttiva 2006/123/CE non consenta tale tipo di operazioni. Lo sfruttamento del demanio pubblico marittimo e lacustre viene infatti ricompreso

tra i servizi di cui si occupa direttamente la direttiva: in ragione del numero limitato della autorizzazioni disponibili a causa della limitatezza delle risorse naturali, esso deve essere gestito attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti, con una durata limitata;
si sottolinea come la materia trattata concerna beni e risorse di particolare rilievo nel nostro Paese, quali le spiagge, i mari e i laghi. Oltre alla necessità di assicurare la concorrenza, come previsto dalla normativa comunitaria, altre considerazioni dovrebbero spingere il Governo ad intervenire per modificare la normativa vigente, al fine di garantire non soltanto la maggiore trasparenza possibile nelle procedure di selezione pubbliche, ma anche la garanzia di una piena accessibilità per tutti i cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre e la tutela dell'ambiente e del mare,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi, con successivi interventi normativi, al fine di modificare la normativa nazionale, che ha rinnovato in modo automatico le concessioni in scadenza fino all'anno 2020, in modo da evitare una nuova, ennesima, procedura di infrazione per il nostro Paese;
2) a stabilire un termine breve per la scadenza delle concessioni che sono state oggetto di rinnovo automatico, in modo da procedere il prima possibile all'espletamento di gare ad evidenza pubblica, come richiesto dalla direttiva 2006/123/CE;
3) ad attivarsi, affinché nelle suddette gare vengano introdotti criteri in grado di garantire la piena accessibilità da parte dei cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre, la tutela dell'ambiente e del mare, risorse di eccezionale importanza per il nostro Paese, e la tutela dei livelli occupazionali.

(1-00580) (Testo 2)

Interrogazioni

DI MAGGIO - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che il 29 maggio 2016, su "Rai 3" è andato in onda nel programma televisivo "Report" un servizio che affrontava il tema degli antibiotici presenti nel cibo e che mostrava alcune preoccupanti immagini di un allevamento di suini dell'azienda "Amadori", in Emilia-Romagna, in cui si vedono animali tenuti in condizioni non idonee, topi e addirittura un operaio che urina negli allevamenti;
considerato che:
Amadori è una delle principali aziende italiane nel settore avicolo;
la questione degli allevamenti intensivi è altamente sottovalutata, se non sconosciuta ai più, soprattutto per quanto riguarda le pratiche vessatorie nei confronti degli animali, le conseguenze drammatiche sull'ambiente e sulla salute umana. Anche le organizzazioni ambientaliste tendono a non concentrarsi sul problema, probabilmente per motivi politici e di opportunità;
la zootecnia è oggi la terza fonte d'inquinamento mondiale, subito dopo gli impianti industriali e i trasporti; ciò è il risultato di diversi fattori necessari per la realizzazione ed il mantenimento degli allevamenti, fra cui: quantità di risorse idriche e alimentari; deforestazione e terreno utilizzato (per le strutture e la produzione di mangime); inquinamento dell'aria e dell'acqua (emissione di gas serra e utilizzo di sostanze chimiche come antibiotici, pesticidi e fertilizzanti);
nonostante siano numerose le norme europee sia per quanto riguarda la salute degli animali, sia per le condizioni di trasporto che per quelle di uccisione e macellazione, le regole comunitarie sono state più volte violate negli allevamenti italiani e non tutte le aziende si sono adeguate, motivo per cui nel nostro Paese la situazione è tuttora ancora molto arretrata. Ci sono ancora troppi allevamenti intensivi e pochi controlli, anche a scapito dell'eccellenza dei produttori locali;
preso atto che l'azienda Amadori ha espresso la propria posizione attraverso un unico comunicato stampa, dopo la messa in onda del servizio, esprimendo una serie di giustificazioni che poco possono rassicurare i cittadini sull'attenzione e sulla qualità dei prodotti di un'azienda *leader* del settore, che rifornisce giornalmente supermercati, mense, ristoranti,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, tempestivamente, riguardo ai fatti descritti, al fine di salvaguardare la salute pubblica e la credibilità delle istituzioni, rispetto ad una tematica così importante e sentita, sia dai produttori locali che dai consumatori finali.
(3-02917)

MANDELLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
i 160.000 avvisi in arrivo nei prossimi giorni ai contribuenti per anomalie sugli sudi di settore, annunciati dall'Agenzia delle entrate, nonché il calcolo, alla luce delle novità 2016, delle imposte IMU e TASI con scadenza 16 giugno 2016, il posticipo della scadenza del modello 730 al 22 luglio, l'invio del modello 770 al 31 luglio, oltre a tutte le scadenze ordinarie di carattere fiscale, stanno mettendo in seria difficoltà gli studi dei commercialisti e degli altri intermediari fiscali costringendoli a lavorare a ritmi impossibili che inevitabilmente portano a commettere errori con conseguenti erogazioni di sanzioni;
la proroga del modello 730 al 22 luglio 2016 porrebbe in essere una disparità di trattamento fiscale tra contribuenti e nello specifico tra lavoratori dipendenti e pensionati rispetto a imprese e lavoratori autonomi;
a questo, si aggiunge il consueto ritardo con il quale l'ente preposto rilascia il *software* "Gerico" nella sua versione definitiva, posto che si è già al secondo aggiornamento e, come avvenuto in passato, altri ne arriveranno, lasciando nell'incertezza professionisti e contribuenti;
qualcosa di analogo era accaduto già lo scorso anno, quando una pioggia di comunicazioni preventive relative agli elenchi di clienti e fornitori arrivò in pieno periodo di attività dichiarativa e solo dopo numerose proteste da parte delle associazioni di categoria dei commercialisti, l'Agenzia delle entrate posticipò i controlli a dopo l'estate;
considerato che:
già negli anni passati è stato concesso il medesimo spostamento temporale di un mese delle previste scadenze del 16 giugno e 16 luglio, fissate per i versamenti relativi al modello Unico;
la mancata attuazione di un generale riordino di tutte le scadenze previste per l'anno (oramai più di 1.000), l'assenza di proposte per la definizione di date certe per la pubblicazione dei modelli dichiarativi e dei relativi *software* applicativi, oltre alle aliquote per la contribuzione locale inducono la prioritaria necessità di un riordino della normativa vigente,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto iniziative volte alla risoluzione delle problematiche esposte e se intenda concedere, nei tempi utili, la proroga delle scadenze relative al modello Unico con la stessa tempistica adottata negli anni precedenti.
(3-02918)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SANTANGELO, MANGILI, BERTOROTTA, MORONESE, CRIMI, PAGLINI, LEZZI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PUGLIA, MARTON, DONNO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
si apprende da notizia di stampa pubblicata su "Pantelleria News" del 29 maggio 2016 che sull'isola di Pantelleria (ex provincia di Trapani) nella giornata del 28 maggio, alle ore 18 circa, un'imponente incendio ha iniziato a devastare l'isola. Ci sono voluti 4 giorni per spegnere l'incendio di matrice dolosa che ha distrutto i boschi di Pantelleria, come riferito dalla centrale operativa dei Vigili del fuoco di Trapani;
l'innesco sembra che sia avvenuto la sera del 28 maggio, in località Monastero; le fiamme si sono estese rapidamente a causa del caldo e del vento da Montagna grande fino a fossa del Russo, bruciando 600 ettari, quasi il 10 per cento dell'intera superficie dell'isola, non risparmiando alcuni vigneti coltivati a zibibbo. Stessa sorte per gran parte delle zone in cui si pratica il *trekking*, tra le principali attrattive per il turismo verde sull'isola;
l'isola di Pantelleria ha ottenuto nel novembre 2014 anche il prestigioso riconoscimento Unesco come bene immateriale dell'umanità anche grazie alla sua pratica agricola millenaria della vite ad alberello;
chi ha scatenato l'incendio ha sfruttato una serata di forte vento che ha contribuito a diffondere le fiamme sapendo che di notte i *canadair* (gli aerei antincendio) non possono volare;
in più punti si sono verificate piccole frane che non potevano essere arginate dalla rete di contenimento completamente distrutta dall'immenso rogo. Per questo la strada perimetrale che per 42 chilometri attraversa tutta la costa è stata chiusa per un lungo tratto a causa del pericolo di caduta massi. Molte

località sono irraggiungibili e sono stati danneggiati i sistemi di comunicazione ora alimentati da un gruppo elettrogeno attivato dall'Aeronautica militare e dall'azienda elettrica locale;
gli aeromobili hanno iniziato le operazioni di spegnimento solo all'alba del 29 maggio, quando ormai il rogo aveva devastato gran parte dell'area tra Montagna grande e fossa del Russo;
"Ricostruiamo la bellezza di Pantelleria. Il governo intervenga subito" è il messaggio lanciato dai giovani isolani dell'associazione "Agorà" in una petizione *on line* "SavePantelleria". Sin da subito molti cittadini si sono adoperati limitatamente alle proprie forze e disponibilità alla sorveglianza delle zone interessate dall'incendio intervenendo, ove possibile, anche per lo spegnimento dei piccoli focolai;
l'incendio è stato il più disastroso degli ultimi 35 anni sull'isola e, a parere degli interroganti, stanti gli ingenti danni subiti, sarebbe necessario dichiarare lo stato d'emergenza per procedere al recupero del patrimonio ambientale, sostenendone la ricostruzione;
considerato che:
la flotta AIB (antincendio boschivo) dello Stato è impiegata in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, qualora le stesse ne facciano richiesta al COAU (centro operativo aereo unificato) del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso le rispettive SOUP-COR (sala operativa unificata permanente-centrali operative regionali) o struttura regionale o provinciale deputata secondo le modalità della scheda di richiesta AIB;
nel 2015 sono stati in tutto 15 i *canadair* schierati per far fronte alla campagna AIB 2015, e oltre ai velivoli operati da Inaer Aviation Italia, sono stati presenti sul suolo nazionale 3 elicotteri AB-412 del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 3 elicotteri S-64 del Corpo forestale dello Stato, 2 elicotteri AB-212 della Marina militare, e un elicottero AB-205 dell'Esercito italiano. Si aggiungono ulteriori 3 mezzi dei Vigili del fuoco, impegnati principalmente nel soccorso tecnico urgente, che possono essere utilizzati come supporto nelle attività AIB;
nel 2015 nella campagna estiva AIB i mezzi sono stati schierati su 12 basi aeree: Arezzo, Bari, Cagliari, Catania, Ciampino (Roma), Comiso (Ragusa), Genova, Grottaglie (Taranto), Lamezia Terme (Catanzaro), Olbia, Pontecagnano (Salerno) e Trapani;
è tragicamente noto come agli inizi della stagione estiva si profili la minaccia di incendi boschivi sul territorio italiano e, in modo particolare, in regioni quali la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Sardegna;
nel 2014 e nel 2015 le richieste di concorso aereo antincendio boschivo pervenute al COAU del Dipartimento della protezione civile da parte del territorio siciliano hanno avuto un notevole aumento;
il picco di richieste nel ricorso alla flotta aerea dello Stato rispetto al 2013 ha superato il 300 per cento;
nel periodo invernale della campagna antincendio boschiva 2016 al COAU sono giunte 72 richieste di concorso aereo dalle Regioni, in netto aumento rispetto alle domande ricevute nel 2015, quando nello stesso periodo (15 febbraio-30 aprile) erano state 55, e ancora di più rispetto alle 15 del 2014;
tutte le Regioni italiane, ai sensi della "legge-quadro in materia di incendi boschivi" (legge n. 353 del 2000), hanno la responsabilità nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
come si legge su un comunicato ufficiale del 26 maggio 2016, il capo del Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, ha dichiarato che "Il punto cruciale restano le flotte regionali: laddove la flotta è ben attrezzata e distribuita il concorso statale risulta molto più efficiente. Registro, a oggi, una fotografia nella quale si evidenziano, rispetto allo scorso anno, delle riduzioni nel numero dei mezzi, anche in alcune Regioni storicamente particolarmente esposte al rischio incendi rispetto allo scorso anno: capisco le difficoltà, ma esprimo preoccupazione. Spero che nei prossimi giorni si possano migliorare anche queste situazioni";
considerato inoltre che:
ad oggi non risultano ancora stabiliti i tempi di svolgimento dell'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2016;
a parere degli interroganti sarebbe il caso, stante il registrarsi di alte temperature in alcune regioni,

programmare l'inizio della campagna antincendio con largo anticipo magari programmando lo stanziamento dei *canadair* su alcune regioni come Sicilia e Sardegna, già a partire dal mese di maggio di ogni anno, al fine di intervenire prontamente al propagare di incendi boschivi e garantire così tempi d'intervento minori,

si chiede di sapere:

se risulti che la macchina dei soccorsi sia stata tempestiva;

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda valutare per il 2017 l'inizio della campagna estiva AIB al 15 maggio, inoltre anticipando l'assegnazione dei *canadair* nelle basi aeree in Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna al fine di garantire un immediato ed efficace intervento di spegnimento degli incendi;

se intenda dichiarare lo stato di emergenza e quali iniziative intenda adottare al fine di affrontare le ripercussioni economico-sociali che investiranno il territorio di Pantelleria.

(3-02916)

CONTE, DALLA TOR - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:

il Comune di Farra di Soligo (Treviso) si è dotato negli anni 1996-1997 di due piani per insediamenti produttivi (PIP) ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 14 della legge regionale n. 61 del 1985, denominati rispettivamente PIP di Soligo e PIP di Col San Martino, le cui procedure si sono concluse con l'emissione dei relativi decreti di esproprio;

la sentenza della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348, successivamente recepita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell'art. 111 della Costituzione, con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale anche dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità), che ne ha riprodotto il contenuto, in materia di determinazione dell'indennità di esproprio delle aree edificabili, con la conseguenza, non senza notevoli e pesanti implicazioni in ordine alla quantificazione del *quantum* risarcitorio, che le indennità espropriative, anche per eventuali procedimenti *in itinere*, debbano essere commisurate al valore venale del bene al momento della sua acquisizione, con ciò determinando un inevitabile aumento dei costi previsti, seppur già concluse le procedure con l'esecutività del decreto di esproprio secondo la normativa previgente;

in forza di ciò alla competente Corte d'appello di Venezia è stata demandato l'incarico di disporre di nuova consulenza tecnica estimativa che, in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dei citati art. 5-*bis*, commi 1 e 2, e art. 37, commi 1 e 2, determinasse il valore di mercato degli immobili ai sensi dell'art. 2, commi 89 e 90, della legge n. 244 del 2007;

con sentenza dell'11 giugno 2013, n. 2189, resa dalla Corte di appello di Venezia, il Comune di Farra di Soligo è stato condannato, per quanto riguarda il PIP di Col San Martino, a depositare presso la competente Cassa depositi e prestiti l'importo di 2.571.663 euro oltre all'indennità *ex* art. 37, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 determinata nella somma di 150.763 euro, oltre a spese di lite, interessi e rivalutazione monetaria (per un totale ad oggi di circa 4.100.000 euro). La sentenza è stata impugnata innanzi la Corte di cassazione;

con sentenza n. 498/2014 resa dalla Corte di appello di Venezia, il Comune di Farra di Soligo è stato condannato, per quanto riguarda una parte del PIP di Soligo, a depositare presso la competente Cassa depositi e prestiti l'importo di 986.108,23 euro, oltre all'indennità per occupazione d'urgenza pari a 23.773,47 euro, oltre a interessi legali e spese di lite (per un totale ad oggi di circa 1.150.000 euro). La sentenza è stata impugnata innanzi la Corte di cassazione;

con sentenza n. 2023/2014 resa dalla Corte di appello di Venezia il Comune di Farra di Soligo è stato condannato, per quanto riguarda la parte residua dei ricorrenti del PIP di Soligo, a depositare presso la competente Cassa depositi e prestiti l'importo di 4.303.786,50 euro, oltre all'indennità per occupazione d'urgenza pari ad 179.385 euro, oltre a interessi legali e spese di lite (per un totale ad oggi di circa 5.500.000 euro). La sentenza è stata impugnata innanzi la Corte di cassazione;

l'amministrazione comunale, inoltre, ha provveduto ad assumere apposita deliberazione di Giunta attestante la determinazione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultima delle quali rubricata al n. 194 in data 14 dicembre 2015;
in base a principi ormai pacifici, ogni effetto pregiudizievole in ordine all'indennizzo resta a carico degli assegnatari, cioè dei soggetti che hanno fruito dell'espropriazione, i quali dunque dovranno, per legge, tenere indenne il Comune da ogni spesa, comprese quelle giudiziali, legali e peritali (e altro). Si evidenzia, altresì, che all'atto dell'acquisizione dei lotti, ogni assegnatario si era impegnato, *pro quota*, secondo precise pattuizioni notarili, a tenere indenne il Comune da eventuali riconoscimenti di risarcimento dei danni, dell'aumento valore dei terreni espropriati, delle indennità, spese e altro derivanti da azioni giudiziarie in ordine alla procedura espropriativa e alla determinazione del valore dei terreni;
rilevato che:
l'obbligo derivante dalle sentenze di depositare le somme presso la Cassa depositi e prestiti, posto a carico dell'amministrazione comunale, risulta insostenibile, atteso che il Comune non dispone di adeguate risorse finanziarie per farvi fronte;
l'obbligo posto a carico delle ditte assegnatarie esercenti attività imprenditoriali, cioè dei soggetti che hanno fruito dell'espropriazione, di versare al Comune le somme di propria competenza, costituisce in questo periodo di grave difficoltà economica generale un impegno troppo gravoso che comporterebbe conseguenze catastrofiche dal punto di vista occupazionale e sociale della realtà di Farra di Soligo. Vale la pena ricordare che i due PIP occupano rispettivamente 45 attività industriali ed artigianali con un numero di occupati che supera le 400 unità e 13 altre attività con un numero di occupati di quasi 200 unità;
considerato che:
in data 3 giugno 2016 l'ufficiale giudiziario ha notificato al Comune l'atto di pignoramento presso terzi ed il conseguente blocco del conto presso il tesoriere banca Unicredit relativamente alla procedura espropriativa del PIP di "Col San Martino";
in data 30 maggio e in data 7 giugno 2016 allo stesso Comune sono stati notificati gli atti di precetto per il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di esproprio così come determinata relativamente alle procedure espropriative del PIP di Soligo e che, con ogni probabilità, saranno seguite da analoghi atti di pignoramento presso terzi;
a seguito degli atti pervenuti, il Comune si trova nella necessità, in via cautelativa, di bloccare qualsiasi iniziativa o intervento che comporti costi a suo carico, con compromissione dei servizi pubblici (mensa e trasporto scolastico, assistenza domiciliare, pagamento delle rette della casa di riposo e di strutture protette per minori a carico dell'amministrazione), nonché dei lavori pubblici di manutenzione sulla viabilità con pregiudizio per la sicurezza della circolazione ed il mancato avvio dei lavori di 2 opere pubbliche già appaltate (per un importo complessivo dei lavori pari a 830.000 euro), con rischio di richiesta di risarcimento da parte delle ditte appaltatrici e la perdita dei cofinanziamenti già riconosciuti;
il valore singolarmente elevato dei rimborsi che il Comune è stato condannato a pagare, caso senza eguali in Italia, non deriva sicuramente da errate valutazioni imputabili al Comune nelle procedure amministrative seguite, bensì dal mutare nel corso degli anni del quadro normativo di riferimento, che espone altresì l'amministrazione ad un concreto rischio di commissariamento;
la vicenda è stata già oggetto di un atto di sindacato ispettivo a firma degli interroganti risalente al luglio 2014 (3-01083), cui finora, tuttavia, il Governo non ha fornito alcuna risposta,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare a sostegno delle aziende, delle famiglie e dei cittadini di Farra di Soligo, a fronte dell'obbligo di versamento presso la Cassa depositi e prestiti della somma attualmente definita in circa 4.100.000 euro per il PIP di Col San Martino e 7.500.000 euro per il PIP di Soligo ad esecuzione delle sentenze in corso;
se non ritengano opportuno adottare delle misure normative che garantiscano maggiore flessibilità ai

Comuni che potranno essere coinvolti in analoghe situazioni derivanti dall'applicazione della legge n. 244 del 2007, che non consentono il corretto funzionamento e la gestione dei bilanci degli enti, considerati i vincoli stringenti che la normativa attuale comporta nei loro confronti.
(3-02919)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ARACRI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la città di Viterbo, capoluogo di provincia del Lazio, e i paesi limitrofi soffrono atavicamente di una carenza strutturale e infrastrutturale per quanto riguarda la viabilità ferroviaria e stradale;
la ferrovia Roma-Capranica-Viterbo è una linea ferroviaria italiana di proprietà statale che collega la capitale d'Italia al capoluogo della Tuscia;
tale infrastruttura ferroviaria, sino alla stazione di Cesano (Roma), dispone di doppio binario a scartamento normale, mentre tra Cesano e il capolinea di Viterbo-porta Fiorentina è a binario unico con tutti i disagi che ciò comporta;
detta linea è l'unico servizio pubblico disponibile per tutti coloro che, vivendo a Viterbo o nell' *hinterland*, devono recarsi giornalmente a Roma per motivi lavorativi e non possono utilizzare l'automobile;
il treno impegnato (regionale veloce) impiega, al netto di ritardi, circa 2 ore per raggiungere la capitale e ferma nelle stazioni dell'*hinterland* viterbese, proseguendo per Bracciano, Anguillara, Cesano e La Storta prima di arrivare nelle stazioni romane, utili per i pendolari;
le stazioni di Bracciano, Cesano e La Storta dispongono di altri convogli che raggiungono Roma, e quelli che terminano la loro corsa a Cesano potrebbero comunque, con un'apposita riorganizzazione, proseguire la loro corsa fino a Bracciano;
la congestione di tale infrastruttura ferroviaria incide in maniera negativa anche per quanto concerne il potenziale flusso dei turisti che da Roma potrebbero recarsi a Viterbo e nei paesi della Tuscia;
difatti, il perpetrarsi dei disagi ha provocato, nel corso degli anni, una crescente crisi economica dovuta all'abbandono dei territori da parte dei cittadini con impiego nella capitale e all'assenza di flussi turistici, abituati a muoversi su rotaia, a causa della scarsa connettività ferroviaria;
a giudizio dell'interrogante, separare orari e flussi dei pendolari provenienti dalla provincia di Viterbo da quelli provenienti dall'*hinterland* della capitale rappresenterebbe una razionalizzazione semplice, economica e non più rinviabile, a meno di voler reprimere ancor più un territorio già ampiamente sacrificato, almeno nelle fasce orarie 6.30-8.30 (verso la capitale) e 17.30-19.30 (verso Viterbo);
considerato che:
in data 20 maggio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, hanno sottoscritto un'intesa che consente di sbloccare opere strategiche quali infrastrutture viarie e ferroviarie, risanamento idrico-ambientale e difesa del suolo, edilizia sanitaria e altri interventi nevralgici, pari a 1,407 miliardi di euro, per migliorare la competitività e la sostenibilità del Lazio;
tali fondi proverrebbero da 4 fonti principali: Fondo di sviluppo e coesione, finanziamenti all'edilizia sanitaria *ex* art. 20 della legge n. 67 del 1988, finanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e risorse stanziate da Rete ferroviaria italiana (RFI);
di questi, 154 milioni saranno impegnati per la modernizzazione della Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo gestita da Atac mentre alcun fondo è stato stanziato in favore della Roma-Capranica-Viterbo gestita da Trenitalia;
da notizie in possesso dell'interrogante, lo stanziamento appare appena sufficiente per opere di manutenzione ordinaria e non certo per la modernizzazione dell'intera linea, per la quale sarebbero necessarie risorse più ingenti;
inoltre, sembrerebbe che nel bilancio regionale 2016-2018 sia stato previsto un aumento della quota regionale per il trasporto pubblico, che passa da 292,40 milioni a 334,89 milioni di euro, ma non vi è alcuna previsione in riferimento all'annosa questione dei pendolari viterbesi se non quella dell'introduzione, nella linea Roma-Capranica-Viterbo, di convogli ferroviari moderni;

quanto esposto appare fuorviante e, come spesso accade, dimostra come talune aree del territorio italiano vengano sovente dimenticate e abbandonate a se stesse e ciò non dovrebbe accadere, per il rispetto degli abitanti, dei lavoratori e dei turisti di tali luoghi,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che coinvolge gli abitanti, i pendolari e i turisti della Tuscia;

se non ritenga opportuno attivarsi presso Trenitalia per rivedere lo stato dei trasporti da e per Viterbo rispetto alla capitale;

se non ritenga paradossale che i pendolari debbano impiegare circa 4 ore al giorno per recarsi nel luogo di lavoro e se non creda di primaria importanza lo sviluppo di un territorio ricco di attrazioni naturali e artistiche che hanno una scarsa valorizzazione proprio a causa della mancata fruibilità.

(4-05938)

DE PETRIS, CERVELLINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il centro di accoglienza per profughi e migranti in transito "Baobab", a Roma, un modello virtuoso autogestito dagli stessi migranti e con la collaborazione di centinaia di volontari, è stato sgomberato il 6 dicembre 2015;

il centro è stato in grado di sopperire alle perenni e gravi mancanze dell'amministrazione pubblica nell'accoglienza di migranti e richiedenti asilo, offrendo vitto, alloggio e informazioni sulle modalità di proseguimento del percorso verso condizioni di vita migliori a più di 35.000 persone, nei mesi precedenti lo sgombero. Un'opera completa di assistenza sociale e sanitaria in una città priva di centri per i transitanti, che rappresentano la maggioranza dei migranti in arrivo in Italia;

l'attività del centro è stata supportata da migliaia di cittadini romani e dalla società civile, che hanno consentito ai volontari e ai migranti di proseguire con le attività senza finanziamenti istituzionali anche in momenti di intensa pressione migratoria;

le amministrazioni locali, enti che, per la prossimità con i cittadini, sono i primi ad interfacciarsi con tali processi, non hanno in molti casi i mezzi per gestirli;

in un contesto storico che vede continue riduzioni del bilancio degli enti locali, operate con scarsa lungimiranza dai Governi degli ultimi anni, realtà come il centro Baobab rappresentano esperienze da valorizzare, e non certamente da interrompere in nome dell'ordine pubblico o di operazioni immobiliari poco trasparenti;

successivamente allo sgombero, dopo 4 mesi di assordante silenzio da parte dell'amministrazione capitolina guidata dal commissario Tronca, i migranti e i volontari hanno tentato di rientrare nella disponibilità dell'immobile per consentire le fondamentali attività del centro, ma sono stati immediatamente respinti dalle forze dell'ordine;

i migranti hanno quindi stazionato con delle tende nel parcheggio del cimitero Verano e a via Cupa, di fronte all'ormai chiuso centro, sino alla mattina del 7 giugno 2016, quando le forze dell'ordine si sono nuovamente presentate per identificare e trasferire i migranti, circa 150 persone in fuga dalle violenze e dalle dittature del Corno d'Africa. Persino il vestiario raccolto dai volontari negli ultimi mesi è stato gettato senza alcun rispetto o riguardo per le persone cui era necessario;

l'operazione delle forze dell'ordine, che era stata lanciata quale ordinaria operazione di identificazione e bonifica, ha condotto allo sgombero delle persone che stazionavano nel parcheggio del Verano, con l'autorizzazione soltanto per permanere nella vicina via Cupa. Tuttavia, nel giro di poche ore, anche le tende di via Cupa sono state sgomberate: è evidente come per nessuno tale precaria soluzione fosse l'obiettivo ultimo: tuttavia, alcuna alternativa dignitosa è stata offerta ai migranti, e la preoccupazione verso coloro che devono ancora raggiungere la città di Roma rimane alta;

come spesso accade, in modo particolare da quando la gestione del commissario Tronca ha scelto di azzerare numerose esperienze positive del territorio romano, complesse dinamiche sociali vengono ricondotte nell'ambito dell'ordine pubblico;

l'emergenza sociale, parallelamente a quella culturale, della città di Roma è stata spesso arginata da

esperienze di autogestione e mutualismo, consentendo di sopperire all'inerzia di politiche nazionali ed europee colpevoli di condurre gli enti locali al soffocamento e all'azzeramento degli spazi di manovra;
ad oggi permane l'assenza di una struttura per migranti transitanti, nonostante i numerosi edifici presenti nel territorio del comune, privati e pubblici, vuoti e in stato di incuria ed abbandono,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per assicurare, in collaborazione con l'amministrazione di Roma capitale, che ai migranti identificati e trasferiti oggi sia garantita una collocazione rispondente alle loro necessità;
se non ritenga di doversi impegnare per consentire al centro Baobab di riprendere le proprie attività attraverso la virtuosa collaborazione tra migranti, volontari e cittadini nella gestione di un processo molto complesso come quello dei migranti in transito;
quali iniziative intenda prendere per garantire la presenza di strutture adeguate ai migranti e profughi in transito nel nostro Paese, nell'ambito di un processo di ripensamento a livello europeo per il definitivo superamento del regolamento di Dublino, in un momento in cui l'intero progetto europeo risulta connesso indissolubilmente ad una nuova, aperta e accogliente gestione del fenomeno migratorio.
(4-05939)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-02918, del senatore Mandelli, sul riordino della materia fiscale, compresa la questione delle scadenze.

1.5.2.2. Seduta n. 653 (pom.) del 05/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

653a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 30 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,34)*.

Sull'attentato terroristico di Dacca

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, nella notte tra venerdì e sabato nove nostri connazionali sono stati barbaramente trucidati in un assalto terroristico di matrice fondamentalista a Dacca, capitale del Bangladesh.

Le vittime, cinque donne e quattro uomini sono Nadia Benedetti, Claudio Cappelli, Vincenzo D'Allestro, Claudia Maria D'Antona, Simona Monti, Adele Puglisi, Maria Riboli, Cristian Rossi e Marco Tondat. Come sottolineato all'indomani della strage dal Presidente della Repubblica, erano nostri concittadini che operavano pacificamente, contribuendo alla crescita della società bengalese, sia attraverso attività imprenditoriali che mediante l'impegno nel volontariato e nel terzo settore. Insieme a loro, hanno perso tragicamente la vita altre undici persone di nazionalità giapponese, indiana, americana e bengalese.

L'attacco terroristico di Dacca rappresenta l'ultimo di una lunga scia di attacchi sanguinari, che hanno visto anche il nostro Paese pagare un doloroso tributo di vittime innocenti. I carnefici sono spietati esponenti di un estremismo violento che, in nome del fanatismo religioso, cerca di minare i diritti dell'uomo e i valori della pacifica convivenza e della cooperazione tra i popoli e le culture.

Analogamente all'attentato al Museo del Bardo di Tunisi, dove trovarono la morte quattro nostri concittadini, anche il massacro di Dacca si colloca nel quadro di una strategia terroristica volta a danneggiare quei Paesi di tradizione islamica che, attraverso il partenariato economico e culturale, instaurano relazioni con il mondo occidentale. In tale contesto, desta profondo turbamento la notizia secondo la quale gli attentatori sarebbero giovani bengalesi di buon livello culturale e di agiate condizioni economiche. Sarebbe la dimostrazione di come il fanatismo estremista riesca ad attecchire anche in fasce sociali non emarginate.

Spetta a tutti noi, cominciando dalle istituzioni nazionali ed europee, reagire con fermezza a tale barbarie, sia attraverso gli strumenti della prevenzione e del contrasto al crimine terroristico, sia mediante la riaffermazione e la ferma difesa della libertà, della dignità umana, dell'eguaglianza, che costituiscono gli elementi fondanti della nostra civiltà.

Il Senato della Repubblica si unisce, quindi, in un forte e sentito abbraccio al dolore delle famiglie e dell'intero Paese. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghi, il primo pensiero va alle vittime; a chi ha atteso loro notizie in quelle lunghe ore; a chi era così vicino da poter quasi vedere il proprio caro o la propria cara morire; a tutti quelli che volevano loro bene: questa è una morte che non si può spiegare, è una morte che non si può perdonare.

All'indomani dell'attentato alle torri gemelle, gli Stati Uniti hanno dato il via alla più grande caccia internazionale al terrorismo, non senza errori, non senza tanti errori. Pensare infatti che i rappresentanti del terrorismo islamico, i taliban, al-Nusra, al-Qaeda, al-Shabaab, Daesh e tante altre sigle che abbiamo imparato a conoscere in questi anni siano solo e soltanto facce simili di uno stesso fenomeno criminale è profondamente sbagliato, così come è sbagliato credere che si tratti pur sempre di una minaccia circoscritta geograficamente, anche se in continua espansione, quasi un fronte del terrore sempre più vicino alle nostre porte o che il reclutamento e l'affiliazione ai gruppi jihadisti di nuove forze in Occidente avvenga nelle aree di disagio sociale proprio a causa dell'indigenza e della mancanza di prospettive, ad esempio nelle grandi periferie europee. Sono analisi che si dimostrano ogni volta parziali, superficiali e non esaustive.

La notizia diffusa dal Ministro degli interni del Bangladesh, secondo cui gli autori della strage al ristorante di Dacca sarebbero membri del gruppo jihadista bengalese Jumatul Mujahedeen Bangladesh, tutti giovani di estrazione sociale - come ha ricordato lei, signor Presidente, un attimo fa - benestante, altamente istruiti, fra i quali essere miliziani jihadisti sarebbe una sorta di moda, ne è solo l'ultima conferma.

Emerge chiara ed evidente una realtà diversa ma non nuova, nemmeno nella storia del terrorismo che ha colpito l'Italia nei cosiddetti anni di piombo: in questo caso, i miliziani non sono figli del disagio sociale né della povertà.

Ci vantiamo di essere un popolo di grande e raffinata cultura, facciamo spesso appello a principi di solidarietà e di pace, di comprensione delle differenze; di essere in grado, meglio anche dei nostri alleati, di comprendere culture e realtà locali particolari, società organizzate su base tribale; abbiamo ritenuto di poter individuare le cause della diffusione del fanatismo religioso in Europa nella crisi culturale occidentale contrapposta al rinnovato fervore orientale, in grado di dare vecchie risposte a nuove domande, a nuovi bisogni. Ma non abbiamo capito che questa lettura da sola non spiega la proliferazione dell'estremismo anche nei Paesi islamici tradizionalmente laici. Un processo, dunque, socioculturale che va compreso a fondo, per spiegare anche come la mastodontica macchina della comunicazione messa in azione dal sedicente califfato sia così efficiente nel far circolare messaggi apparentemente tanto lontani dalle aspettative dei *millennial* italiani ed europei.

Dobbiamo infine considerare che quest'analisi va ad innestarsi sulle dinamiche geopolitiche in atto nell'area mediorientale, che vedono tre conflitti sovrapporsi: la tradizionale contraddizione fra sciiti e sunniti; gli equilibri e gli interessi fra le grandi potenze regionali; la propagandata lotta contro gli infedeli occidentali.

Serve dunque una risposta, una reazione alla minaccia terroristica, ferma, decisa, immediata; un'azione concreta, con ogni mezzo a disposizione, politico, diplomatico, militare e di *intelligence*, superando logiche di piccole contrapposizioni interne.

Ma l'azione non può prescindere da una corretta analisi, prima di scoprire che anche i nostri figli sono alla ricerca di utopie e di ideali che non appartengono alle nostre radici culturali. Occidente ed Oriente nulla possono contro il nichilismo che, come unico collante, sembra coinvolgere e travolgere l'abbandono della consapevolezza della forza della propria storia.

Teniamo a mente l'immagine di questi giorni che vede militari sciiti e sunniti pregare assieme nelle moschee della rioccupata (o liberata, a seconda dei punti di vista) Falluja, perché prima di tutto dobbiamo comprendere che i nostri primi alleati sono proprio coloro che all'interno del mondo islamico combattono contro il fanatismo e l'estremismo religioso.

A questo riguardo, signor Presidente, vorrei chiederle - non so se altri Gruppi parteciperanno a questa richiesta - la comunicazione in Assemblea del Governo, perché ciò che è avvenuto rappresenta la più grande strage, dal secondo dopoguerra, di cittadini italiani all'estero per opera del terrorismo internazionale. Ritengo, quindi, che sia giusto e corretto che il Parlamento prenda atto delle comunicazioni del Governo su questo argomento, anche perché non abbiamo avuto più contezza della promessa, non formalizzata, ma solamente fatta e che non ha avuto poi esito, dell'incontro del Presidente del Consiglio con i Capigruppo. Ritengo, quindi, che sia importante e fondamentale avere in quest'Aula una comunicazione del Governo su quanto tragicamente accaduto a Dacca e mi farebbe piacere che lei se ne facesse portavoce. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC) e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

PRESIDENTE. Mi farò immediatamente interprete di questa richiesta e, appena ci sarà la disponibilità del Governo, stabiliremo, in base all'accordo tra le parti, quando inserire tale comunicazione in calendario.

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, aderisco alla richiesta del Capogruppo di Forza Italia a nome

del Gruppo dei Conservatori e Riformisti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso. Ebbene sì, lo dico da subito: mi scuso se non parteciperò a quelle commemorazioni di rito, basate sul *politically correct*, votate all'esaltazione del martirio, improntate su malposte basi di amor patrio, imbevute di un pietismo ipocrita, che si concludono sempre con ovvie banalità del tipo: l'odio non trionferà. Non indosso l'abito talare e lascio dunque le prediche a chi ne è avvezzo. Come parlamentare, invece, ho l'obbligo di seguire una religione prima di ogni altra cosa ed è la religione della ragione. Più ci penso e più mi convinco che non abbiamo modo migliore, non tanto per commemorare ma - vivaddio! - per onorare la memoria di questi connazionali trucidati dalla barbarie dell'Islam. *(Applausi del senatore Candiani)*. Dobbiamo cioè domandarci, in modo laico, quale atteggiamento il mondo occidentale e in questo caso noi vogliamo avere nei confronti del mondo musulmano.

«Se non ora quando?». Faccio mio questo motto tanto caro alla sinistra nostrana. Ebbene sì, questa è la domanda che, in modo imperativo, dobbiamo porci se vogliamo onorare le vittime e la nostra funzione.

I nostri connazionali sono stati trucidati perché non conoscevano i versetti del Corano. Dopo i fatti di Parigi ho voluto leggerlo, giusto per capire se si trattava di differenze di religione o di differenze sociali e le conclusioni che ne ho tratto sono agghiaccianti, se penso all'atteggiamento di eccessiva comprensione e indulgenza che i "sinceri democratici" provano nei loro confronti.

Valori fondanti della nostra civiltà, come la libertà e la democrazia, sono bestemmie per il Corano. Le donne sono incompatibili con il Corano e i diritti umani sono incompatibili con il Corano. Insomma, il concetto stesso di civiltà, così come l'Occidente lo ha costruito, è incompatibile con il Corano e l'Islam è il Corano e il Corano è l'Islam. Allora, se così è - e a me pare che la terribile cronaca quotidiana si incarichi di confermarlo ogni giorno vieppiù - non è forse arrivato il momento di rivedere la nostra politica estera insieme con la politica estera dell'Europa? Non è forse arrivato il momento di interrogarsi a proposito del controllo dei nostri territori? Non è forse arrivato il momento di ridisegnare la politica sull'immigrazione e i rapporti economici, compresi i Trattati, con tutti i Paesi musulmani? Vogliamo, cioè, privilegiare i valori di libertà e democrazia ancor prima dei valori economici? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mi chiedo e vi chiedo, ma iniziare con un'estensione del principio di reciprocità, internazionalmente riconosciuto, secondo il quale intanto ti faccio costruire una moschea, in quanto si possa costruire una chiesa nel tuo Paese, intanto sei libero di professare la tua religione nel mio Paese, in quanto sono libero di professare la mia nel tuo, può servire? O dobbiamo essere sempre disponibili a far calpestare ogni segno distintivo della nostra civiltà? Non c'è nessuno al mondo che difende la propria identità come i musulmani. Allora, nell'indignazione di pochi istanti può accadere che il padre massacri di botte la figlia perché ha osato indossare un jeans o che massacri di botte la moglie perché oggi gli va così, o che trovi offensivo il crocifisso nelle aule delle nostre scuole, o che si festeggi il Natale o la Pasqua o che sia da "cani infedeli" bere del Moscato o mangiare una costina di maiale. Ecco, noi siamo così per il Corano: siamo cani infedeli, ma sociologhi e intellettuali ci dicono che dobbiamo lavorare per l'integrazione. Ma leggessero il Corano, vivaddio! Maometto proibisce l'integrazione.

E a proposito di sociologhi e intellettuali, come la mettiamo con questa strage di Dacca? I barbari assassini di questa carneficina non sono i miserabili delle *banlieue* parigine, gente che per ritorsione sulla mancata integrazione, condannata alla povertà, impugna il mitra e fa strage di cani infedeli. No, i carnefici di Dacca sono i figli delle *élite* sociali del loro Paese, si sono formati nelle migliori scuole e università e hanno goduto degli agi che il loro ceto sociale aveva potuto loro garantire. Perdonatemi allora se uso con un po' di scherno le parole di Oriana Fallaci e mi chiedo dove sono oggi la sinistra al caviale, la destra al *foie gras* e il centro al prosciutto. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Cosa ci diranno oggi questi esegeti del buonismo un tanto al chilo?

Credo ci siano innumerevoli ragioni che ci obbligano a reagire. Abbiamo di fronte a casa una polveriera che si chiama Libia, alla quale la comunità internazionale guarda con algido distacco, snervante tatticismo e deprecabile lentezza. Bisogna iniziare ad occuparsene con grande intransigenza

e determinazione. Abbiamo, o meglio sarebbe dire che subiamo un'ormai insopportabile immigrazione di stranieri, alla quale vanno date risposte diverse dalle semplicistiche ragioni attuali.

Insomma, vanno maggiormente tutelati e affermati quelli che sono gli irrinunciabili interessi nazionali. E, per favore, risparmiatemi i giudizi puerili e sterili, volti ad affibbiare patenti di razzismo e xenofobia: sono sentimenti lontani anni luce dalla mia cultura. Prendiamo invece spunto dal grande esempio che ci viene dal fratello di una delle vittime, prendiamo esempio da padre Monti che, esaltando la sua missione evangelica, concede il perdono ai carnefici della sorella Simona. Esaltiamo allora anche noi la nostra missione, che è quella di garantire sicurezza e libertà ai nostri connazionali. Solo se faremo così avremo onorato la memoria degli italiani trucidati a Dacca. *(Applausi dai Gruppi CoR e LN-Aut)*.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, i senatori che mi hanno preceduto hanno già espresso l'opinione - che è anche una nostra richiesta, cui avevamo già pensato all'indomani della strage - che forse potrebbe essere utile la presenza in Aula del Presidente del Consiglio per relazionare su cosa è successo.

Quella di Dacca è la giù grave strage jihadista di civili italiani dall'11 settembre 2001, quando 10 nostri connazionali morirono negli attentati alle Torri gemelle di New York. Un numero più alto di vittime italiane si è contato solo il 12 novembre 2003, quando nell'attentato di Nassiriya persero la vita 17 militari impegnati nel contingente italiano in Iraq. Si tratta del quarto episodio che coinvolge italiani nel solo 2016, dopo i fatti di Bruxelles, Tripoli e Burkina Faso, mentre nel marzo 2015 ricordiamo la strage al Museo del Bardo a Tunisi, che costò la vita a 22 persone, e a novembre la morte della studentessa ventinovenne Valeria Solesin nel massacro del Bataclan di Parigi.

Le vittime si conoscevano tra loro: imprenditori del settore tessile, andavano spesso in quel ristorante che serve cucina mediterranea, forse per riassaporare i gusti del loro Paese, ma lì hanno trovato la morte, barbaramente torturati e uccisi a colpi di *machete*. È difficile per noi concepire una violenza simile: appare disumana, anzi lo è sicuramente. Come si fa ad accanirsi contro una giovane donna incinta e altre persone inermi? Questo è veramente inconcepibile. Da queste menti perverse ci separa una distanza siderale.

Eppure, un manipolo di uomini sta tenendo in scacco il mondo con attentati continui, ma soprattutto facendoci vivere sotto una cappa di paura, colpendoci psicologicamente oltre che materialmente.

La Lega Nord, il mio Gruppo, ormai da tanti anni porta avanti una battaglia, rimasta per molto tempo solitaria, a sostegno dell'identità dei popoli come unico strumento di difesa e di sostegno della nostra civiltà di fronte alle sfide mondiali e agli attacchi dichiarati da parte di altre culture. Soprattutto per questo motivo, forte è stato l'impegno del movimento nel denunciare la minaccia fondamentalista di matrice islamica, che è stata favorita e resa possibile dal diffuso atteggiamento multiculturale e buonista. La sfida fondamentalista non sarebbe infatti così impellente e pericolosa se non affondasse il colpo in un Occidente smarrito, che ha abbassato la guardia demograficamente, psicologicamente e spiritualmente, incapace di reagire perché assuefatto ad ideali di multiculturalismo e mondialismo necessari a una concezione economicamente fruibile della realtà, ma al prezzo di un relativismo senza uscita per quanto riguarda valori, identità e tradizioni. Un relativismo che sabato sera ci faceva passare con una semplice pressione di un tasto del telecomando, dalle notizie di un massacro ad una partita di calcio.

Eppure il mondo scoprì l'esistenza del Bangladesh nell'agosto del 1971, quando alcuni grandi artisti, tra cui Bob Dylan ed Eric Clapton, salirono sul palco per un concerto di beneficenza. Fu una delle prime idee di globalizzazione: c'era la musica, c'erano i buoni sentimenti, c'era una raccolta di fondi per i bambini che morivano di fame in quella minuscola scheggia di continente indiano, stremata dalla carestia e dalle guerre civili, che avevano fatto, tra le altre cose, tre milioni di morti e decine di milioni di profughi.

Le vittime italiane della strage di Dacca erano tutte troppo giovani per avere memoria di quel concerto. Il loro Bangladesh era un'altra cosa, una seconda patria, dove fare impresa fidando sul buon tasso di crescita, sulla docilità dei lavoratori del settore tessile e su una illimitata manodopera e questo in nome della possibilità di vivere in un villaggio globale, in cui anche l'attrezzata società diventa risorsa e attrae investimenti. Attenzione alle piccole fabbriche e al lavoro: questi erano i nostri concittadini.

Ma il Bangladesh, signor Presidente, non è l'unico Paese al di fuori dei confini europei e non in guerra dove gli italiani potrebbero essere nel mirino del terrorismo. Sono circa 35.000 le imprese sparse in tutto il Nord Africa e nei Paesi arabi. Se quello è stato un attacco agli italiani, dovremo avere la massima attenzione, signor Presidente, perché a volte si hanno estremi danni anche senza avere attentati in casa.

Vede, signor Presidente, ai kamikaze che muoiono combattendo contro i nemici dell'Islam poco importa se producono solo stragi di innocenti: con le loro azioni suicide acquistano il diritto di entrare in Paradiso con la qualifica di martiri. Mi spiace, signori, voi per me non siete martiri: siete solo brutali assassini, e pure vigliacchi. Voi in Paradiso non metterete piede. Adele, Marco, Claudia, Nadia, Vincenzo, Maria, Cristian, Claudio e Simona: per voi le porte del Paradiso sono spalancate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, la strage di Dacca ci ha messo di fronte ad un dolore dinanzi al quale ci siamo trovati impreparati ed assuefatti nello stesso tempo. Cosa intendo dire? Intendo dire assuefatti e impreparati, perché nel giorno della tragedia i nostri *media*, le nostre televisioni e le radio non sapevano come gestire, ad esempio, la presenza della partita di calcio della nazionale, a fronte di un lutto così immenso.

Nel giro di cento ore sono avvenuti attentati tragici e mostruosi (è difficile trovare gli aggettivi adatti): Istanbul, Dacca, Baghdad. Eppure, nello stesso tempo, corriamo il rischio che questo non determini un incremento della nostra consapevolezza di fronte al male che mostra il suo volto più orrendo e che perdiamo il significato del dolore bruciante che, nella lontana Dacca, ci siano nove italiani uccisi con indicibili crudeltà perché non conoscevano a memoria il Corano. Un rito blasfemo, osceno, degno di una guerra senza quartiere. Di fronte a questa distruzione della ragione, come dovrebbe rispondere il mondo della democrazia e della civiltà occidentale? Quello che ci si aspetta è certo la compattezza di un fronte della razionalità e del buon senso contro la barbarie. Una compattezza di principi. Una compattezza, se necessaria, di collaborazione militare, di *intelligence*, di prevenzione e di solidarietà. Insomma la difesa della propria identità, che ha di fatto guidato il mondo democratico nel suo difficile cammino verso pace e sviluppo. Eppure tutto questo non sarà possibile se non impareremo a chiamare le cose con il loro nome.

Non capire che la battaglia contro il terrorismo dell'ideologia islamista è un compito comune può solo favorire le forze della irrazionalità, il rancoroso nichilismo degli jihadisti benestanti del Bangladesh, il non senso della vita, il rancore nei confronti della materialista società mondializzata, che spingono verso un approdo dove nichilismo e giustizialismo si fondono: è in nome di una presunta giustizia divina che i terroristi si sono sentiti legittimati a uccidere e a far soffrire le loro vittime.

Teste e cuori vuoti, a Dacca come a Molembeek, sono più pericolosi di stomaci vuoti. E il prendere in ostaggio il nome di Dio per il proprio progetto di potere sarebbe forse valso anche stavolta agli assassini l'impunità, che deriva dal fatto di aver agito contro i crociati e gli infedeli se, sul terreno, non fossero stati smentiti e sconfitti dal sacrificio del giovane Faraaz Hossein, che, a testimonianza di cosa voglia dire comprendere la grandezza di Dio, ha sacrificato la propria vita per obbedire alla voce della sua coscienza e stringersi alle amiche musulmane vestite in modo troppo occidentale e agli infedeli italiani e giapponesi con cui condivideva un di più di umanità vera che non sarà mai dei suoi carnefici.

Stringiamoci allora anche noi, alle famiglie delle vittime, «stringiamoci a coorte», come recita il nostro inno nazionale, perché nel nostro Paese la coscienza prevalga sull'indifferenza. E stringiamoci anche -

non ho tema di dirlo su questa materia - al fianco del nostro Governo, perché con paziente determinazione contribuisca, nella comunità internazionale e di fronte agli scenari di guerra che perdurano, al prevalere della razionalità della politica e dei nostri ideali, in nome di una Italia che sappia essere unita nel combattimento che la storia gli affida.

E mi auguro che ascoltando questo suggerimento si presenti al più presto in Aula il Ministro degli affari esteri, che voglia condividere con noi non solo le preoccupazioni, ma anche le strategie perché questa guerra si vinca. *(Applausi dei Gruppi CoR e LN-Aut).*

AMORUSO *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(AL-A)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto a nome del Gruppo di AL-A esprimo sentimenti di cordoglio per le vittime dell'efferato delitto che è avvenuto a Dacca, nella notte tra venerdì e sabato, e vicinanza alle loro famiglie.

Quella notte nove italiani sono stati atrocemente e brutalmente assassinati da terroristi islamici, i quali hanno infierito sui loro corpi nonostante fossero già feriti e alcuni addirittura già morti. Così, quei signori hanno cercato vigliaccamente di rifarsi di quelle che sono le sconfitte che militarmente stanno subendo, colpendo civili innocenti, imprenditori e lavoratori che a migliaia di chilometri dal proprio Paese cercavano una risposta alla globalizzazione dei mercati.

Bene hanno fatto le massime autorità dello Stato, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio, a rivolgere un appello a tutto il popolo italiano a ritrovare quell'unità indispensabile in questi momenti, che deve servire fortemente a creare le condizioni per reagire nella giusta maniera di fronte a fatti così efferati.

Ma non è solo Dacca, è Istanbul, è Bagdad; è una guerra infinita diversa dalle solite guerre, ma proprio per questo più insidiosa e difficile da combattere. Ora non è il momento dei distinguo, dei facili *j'accuse* contro coloro che per appartenenza geografica vivono anche sul nostro territorio.

Non è il momento di chiudersi in nazionalismi esasperati che servono invece a creare le condizioni perché venga meno quell'unità per contrastare il terrorismo e combatterlo, affrontare le sfide che riguardano il nostro Occidente. È il momento in cui, come dimostrano i fatti di Dacca, il terrorismo non trova più quelle giustificazioni sociologiche della retorica post-marxista dei terroristi per fame o per disuguaglianza sociale. Come ha giustamente detto il senatore Mario Mauro, oggi il terrorismo riguarda, purtroppo, coloro che sono vuoti più nella testa che nello stomaco.

Cari colleghi, penso che oggi sia il momento della riflessione, ma anche della reazione: mi riferisco a quella reazione giusta e a quel giusto senso di unità che devono far sentire forte il senso di appartenenza. Oggi non è il momento di un coro sulla mancata sicurezza, sui controlli che saranno stati pochi o omessi e sulla sottovalutazione del pericolo. «Si sarebbe potuto fare di più»: è così che si dice spesso; ma oggi non è il momento per queste valutazioni. Oggi abbiamo di fronte morti che devono essere per noi un simbolo, come lo sono stati tutti i caduti in questi anni nel mondo, perché hanno perso la vita per servire la pace, la libertà e la Patria. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, diceva Moretti che «le parole sono importanti» e allora, almeno in quest'Aula, cerchiamo di usarle in modo proprio.

Martiri sono i nove italiani uccisi in quel modo e non le persone che li hanno ammazzati. Coloro che li hanno uccisi sono terroristi islamici, non vi è dubbio, perché ammazzano citando e nel nome di Allah. Attenzione però, perché non direi che sia l'Islam che trae profitto da questi assassini, piuttosto direi che l'Islam ne è l'ostaggio, è il terreno di questa conquista.

È stato detto anche da lei, signor Presidente, che questi assassini islamici, che sono di buona famiglia e hanno fatto buoni studi, hanno ammazzato i nostri connazionali e tutti gli occidentali che erano nel ristorante per superare la censura interna e il disinteresse generale che c'è nei confronti del Bangladesh, colpendo con uno schiaffo al volto la classe dirigente islamica del loro Paese, cioè i loro stessi padri,

come è stato detto e notato.

Contemporaneamente, un altro attentato ammazzava a Bagdad 25 bambini sciiti e oltre 200 persone. Islamici che ammazzano musulmani. Poco prima c'era stato l'attentato a Istanbul: un messaggio da parte di *killer* che venivano dall'ex Unione sovietica all'ex amico del Daesh, Erdogan, perché riapra la contesa e la guerra con la Russia, evocando uno scenario - il Papa ne ha parlato - che si era già verificato poco prima e durante la Prima guerra mondiale, cento anni fa, quando ci fu il primo genocidio del secolo. Allora si colpirono gli armeni, mentre ora, se questa cosa si verificasse e andasse avanti, rischierebbero i curdi. Bisogna quindi fare attenzione.

Quando da noi molti colleghi insistono sulla responsabilità dell'Islam, presuppongono due cose, entrambe profondamente sbagliate. La prima è che sia possibile alzare un muro che ci protegga da un virus che si presume venga dall'esterno. In primo luogo, il virus non viene veramente dall'estero (poi dirò perché) e, in secondo luogo, esso si diffonde con l'aria e quindi il muro non serve.

Il secondo presupposto è che se gli islamici si scannano tra loro, tutto sommato per noi non va male. Questa è la politica dell'imperialismo in Medio Oriente e nelle terre dell'Islam. Non è così: se gli islamici si scannano tra di loro, ci prendono in ostaggio e lo fanno a Dacca, a Istanbul e anche al Bataclan di Parigi. Dobbiamo sapere ciò e anche che difendere e sostenere i cosiddetti Stati arabi moderati (che spesso sono corrotti e responsabili di aver pagato quegli *imam* integralisti che hanno diffuso anche in Occidente la teoria della *jihad* a vita) significa sostanzialmente fare il gioco di questa *jihad*.

Vorrei dire chiaramente ancora un'altra cosa a proposito della cultura degli assassini di Dacca. Guardate che lo *jihad* wahabita è una risposta semplificata e molto efficace alla mondializzazione. Non a caso se ne cominciò a parlare al tempo della prima mondializzazione, con l'illuminismo, l'imperialismo inglese e le guerre napoleoniche. Questo *jihad* wahabita semplifica oltre modo il Corano e l'Islam e nega ogni possibile mediazione; nega la grande storia dell'Islam: Avicenna, Averroé, l'Alhambra e potrei continuare. Nega persino il monumento al profeta perché anche questo indebolisce l'aspetto di totale sottomissione al dio, che poi significa sottomissione al califfo, cioè al capo temporale e guerriero, che è l'elemento fondamentale di questo virus che si insinua in molte menti di tutte le parti del mondo. State attenti perché questo virus riguarda anche la nostra civiltà. Quello che è successo a Orlando ve lo ricordate? Probabilmente si trattava di un giovane americano, anche con pulsioni omosessuali, che ha sterminato una comunità di omosessuali. Quanto successo a Saint-Denis l'avete dimenticato? Avete visto le foto di quel signore con la moto e le ragazze nude che poi ha fatto la strage al Bataclan? Il virus è dentro di noi e far finta che non lo sia, pensare di poterlo isolare senza combattere la mondializzazione dal volto non umano con una mondializzazione dal volto umano sarebbe un errore gravissimo e imperdonabile.

Presidente, vorrei concludere chiedendo anche io che il Governo venga in Aula a parlare di questi temi. Presidente, è importante parlarne in modo serio e raccontare cos'è il Bangladesh, che c'è una guerra della nostra alleata e amica Arabia Saudita nello Yemen e che questa guerra è come una ferita purulenta che provoca altre ferite. Oggi difendere i diritti in tutti i Paesi e quindi non avere degli atteggiamenti corrivi nei confronti di una parte dell'Islam cosiddetto moderato è fondamentale per isolare e battere questo fanatismo nel nome di Allah, che ha fatto i danni che ha fatto. Parliamone in Assemblea. Presidente, non tutti diciamo le stesse cose. Io, per esempio, ho apprezzato l'intervento del senatore Romani; altri discorsi mi sono sembrati più deboli e meno centrati sulla vera ragione della sfida.

Concludo dicendo che, se dobbiamo veramente onorare i martiri italiani a Dacca, la cosa da fare è avere capacità di analisi schiette, franche e anche di essere conseguenti. A questo punto, chiedo con forza, a nome di tutto il Gruppo, il dibattito in Assemblea con il Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei dire che, a nome del Gruppo Area Popolare, ho condiviso quello che lei ha detto aprendo questa seduta e che non meriterebbe neanche ulteriori commenti.

Istanbul, Baghdad, Bangladesh e Arabia Saudita sono anelli di una catena di morti, orrore e terrore. Noi dobbiamo esprimere in questo momento - che non è quello dell'analisi approfondita - la solidarietà alle famiglie e unirci simbolicamente con il sentimento forte di quest'Aula a tutti gli italiani all'estero. Penso agli italiani lavoratori (come quelli caduti in Bangladesh); agli italiani cooperanti e volontari (come abbiamo visto nei giorni scorsi nel Kurdistan iracheno ad aiutare le donne yazide o i cristiani scappati); ai militari che rappresentano il meglio della nostra italianità e che sono lì impegnati come strumento fondamentale della politica estera.

ISIS, Al Qaeda, gruppi terroristici di tutti i tipi e le risme sono all'attacco ed è giusto che da questa vicenda del Bangladesh traiamo anche delle conclusioni per evitare grandi errori di sottovalutazione o di sopravalutazione. Ho visto che nei giornali italiani si esprime grande interesse sul fatto che questi criminali fossero e sono figli dell'alta borghesia di quel Paese. Ma Bin Laden chi era, se non il prodotto della sottospecie della casa reale saudita che nella sua lotta per cambiare gli equilibri nel grande regno saudita traeva spunto e utilizzava anche persone di ceti infimi come manovalanza del terrore spietato che aveva messo in essere?

Dunque, io credo che si ripropone la drammatica domanda che ci facciamo tante volte all'indomani delle stragi. La risposta non è quella di identificare in una classe sociale la figlia di queste vicende; purtroppo le classi sociali sono le più disparate, e il terrorismo è un grande male unificante.

Vorrei dire anche che un'altra domanda che si ripropone sempre è quella se ci sia una guerra di religione in atto. Consentitemi di concludere solo volendo ancora una volta dire: fermiamoci. I musulmani nel mondo sono miliardi, i cristiani nel mondo sono miliardi; evitiamo noi stessi di cadere nella trappola di chi, con quella richiesta di evocazione del Corano, dimostra in modo chiaro e lampante il proprio disegno: creare nel mondo una guerra impostata su basi religiose. È esattamente quello che noi, in nome della nostra civiltà e della nostra concezione della libertà religiosa dobbiamo rifiutare.

Nessuna guerra si può fare in nome di Dio: così ci disse Giovanni Paolo II proprio in Parlamento. Bene, noi da quell'evocazione di un grande Papa traiamo un senso civile comune che unisce tutta quest'Aula. Non c'è una guerra di religione in atto, c'è il tentativo di leggere in modo distorto alcune pagine del Corano da parte di chi utilizza l'Islam o vuole utilizzarlo per dividere l'umanità. Ma in realtà gli obiettivi non solo cristiani. Questa volta sono caduti gli italiani, ma a Tunisi, in Iraq, in Arabia Saudita, cadono islamici, perché questo terrore non ha confini di appartenenza, di nazionalità, di religione e colpisce tutti in modo indiscriminato. Il vero problema, che noi constatiamo, vediamo e sappiamo leggere, è chiaro: una grande divisione e distinzione lacerante tra chi di questa civiltà si vuole fare portatore dei suoi valori ed anche delle sue contraddizioni (perché no, siamo in una civiltà piena di contraddizioni), e chi la vuole abbattere.

Penso che non siano caduti invano i nostri connazionali: è una tappa di una battaglia che sarà lunga, di una lotta che si deve fare senza quartiere, avendo la consapevolezza che l'Italia è in prima linea. Qui non c'è nessuno che può dichiararsi fuori da questa guerra, perché questa guerra al di là delle nostre volontà ci coinvolge. L'Italia è in prima linea come gli altri Paesi, e mi piace concludere evocando Faraaz Hossain, il giovane che si è sacrificato per non lasciare sole le sue compagne che avevano la sua stessa religione, e per non lasciare soli i nostri connazionali. È l'esempio straordinario di un ragazzo meraviglioso che aveva concezioni religiose diverse dalle nostre, ma che con noi è unito dal senso di un'appartenenza a un destino comune. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD e dei senatori Bencini e Razzi)*.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del Movimento 5 Stelle ribadisco il cordoglio, le

condoglianze e i sentimenti di solidarietà per i familiari e gli amici delle vittime di questa orrenda strage. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Sono argomenti estremamente difficili e complicati; probabilmente ogni relatore ha una parte di ragione, perché forse i motivi sono tanti e non c'è un unico motivo che possa spiegare questi atti così efferati, che possa spiegare le origini e il dispiegarsi del terrorismo. Io provo a fare un ragionamento che potrebbe aggiungere tassello in più. Probabilmente, qui ci troviamo di fronte a lotte secolari per mantenere o ampliare le proprie posizioni di potere; lotte di potere che avvengono tra *clan* tribali che si sono sviluppati nel corso dei secoli. Io vorrei ricordare anche quello che si è aggiunto negli ultimi secoli, cioè la realtà degli organismi esterni penetrati in determinate regioni per accaparrarsi le materie prime; in buona sostanza, sto parlando di organismi multinazionali.

Ricordiamo che anche Papa Francesco nella sua ultima enciclica ha detto chiaramente che le multinazionali arrivano spesso devastando un territorio e lasciando dietro di loro una scia di devastazione. Mi domando se i terroristi, che in questo caso erano acculturati, comunque siano cresciuti in un substrato di mancanza di reale democrazia e, quindi, in un substrato in cui vi è una presenza forte di oligopoli: non democrazia, quindi, ma oligopoli. Mi domando inoltre se non sia possibile che uno dei fattori che amplifica questi oligopoli sia una concentrazione di ricchezza e di capitali sempre maggiore: sempre meno persone che hanno sempre più capitali in mano. Perlomeno su questo abbiamo in mano dati precisi, perché abbiamo cifre precise che confermano che ciò effettivamente sta avvenendo.

Mi domando, altresì, se una di queste cause non sia la deregolamentazione del mercato finanziario accaduta negli ultimi decenni; una deregolamentazione che ha letteralmente sguinzagliato il potere finanziario, amplificato anche dall'avvento dell'informatica, che ha esasperato le velocità di transazione, le possibilità di moltiplicazione del denaro elettronico in circolazione e l'introduzione di una serie di nuovi strumenti dovuti alla mancanza di regole. Ciò ha esagerato la forza della cosiddetta leva finanziaria e, quindi, moltiplicato il denaro e il fatto che questo potere finanziario, in molti casi, sfrutta i territori per le loro materie prime e, in altri, va a finanziare il traffico di armi e di droga oppure gli investimenti sull'economia e sulla finanza virtuale, che amplificano ulteriormente la situazione di mancanza di democrazia.

Certamente, uno dei motivi può essere anche quello della religione, ma storicamente sappiamo che la religione è spesso un paravento per difendere gli interessi economici. Qui probabilmente siamo in presenza dell'ennesimo atto di *divide et impera*: io creo confusione nella regione, amplifico le differenze e i motivi di odio reciproco in maniera da poter sfruttare più comodamente le risorse sia di materie prime e di manodopera che quella regione mi mette a disposizione.

Vorrei concludere con un appello. Come politici, sappiamo perfettamente che dovremmo agire a livello legislativo per ridurre ed eliminare tutte queste cause. Io faccio però un appello anche ai cittadini che ci ascoltano, che non sanno che il denaro che depositano negli istituti di credito viene utilizzato, con una leva finanziaria di 500 a 1, nella finanza virtuale e speculativa, e anche in traffico di armi e di droga. Vorrei dire loro che esiste un'altra tipologia di finanza, quella etica, che lavora solo sull'economia reale e sull'economia etica ed ecosostenibile, che non rovina il territorio e che non rovina le persone che lavorano in quella economia. Quindi, noi come legislatori abbiamo il dovere di minimizzare ogni causa possibile, ma mi appello anche ai cittadini perché anche loro possono fare moltissimo; il mare è formato da tante piccole gocce e, a causa della leva finanziaria, anche il potere del singolo cittadino è molto più elevato di quello che egli ritiene di possedere. Quindi, mi appello anche ai cittadini affinché diano il proprio contributo in questo senso. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, debbo dire che fatico a trovare parole adatte ad esprimere il grande dolore delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico per la morte di nove italiani assassinati lontano dalla loro Patria.

Abbiamo letto tutti le loro storie: erano nove italiani innocenti, perbene, persone pacifiche, grandi lavoratori; italiani che hanno fatto onore all'Italia nel mondo, che hanno fatto conoscere il nostro Paese, lo hanno fatto rispettare e lo hanno fatto anche amare. Il loro assassinio è molto più di un atto di violenza, di efferata crudeltà, di sanguinario e atroce cinismo: è un atto vile, codardo.

Questi continui assassinii di donne, uomini e persino bambini, tutti innocenti, uccisi per fare spettacolo della morte, per avere i titoli dei giornali, per richiamare l'attenzione delle opinioni pubbliche, fanno tutti ribrezzo e sono quanto di peggio possa dare la natura umana quando si ammala così gravemente.

La morte ingiusta di nove italiani buoni si iscrive in una drammatica e lunghissima sequenza di omicidi, di stragi, di vere e proprie mattanze che ormai da anni, con violenza e frequenza sempre maggiori, per mano del cosiddetto terrorismo islamista, stanno insanguinando il mondo, tutto il mondo: dal continente americano all'Europa, dall'Asia al continente africano. C'è un evidente intento politico dietro a tanto orrore. C'è la volontà insensata di colpire sia l'Occidente sia la vastissima parte del mondo islamico che non accetta la violenza e il terrore.

Sappiamo quanto sia difficile e lunga la lotta al terrorismo. Lo è stata negli anni Settanta e Ottanta in Italia, lo è ancora di più ora che ha assunto un'incontrollata dimensione globale, ma non possiamo accettare che questa barbarie continui; non possiamo accettarlo perché abbiamo il dovere di difendere donne e uomini innocenti. Non possiamo accettarlo anche perché nella storia dell'umanità una violenza terroristica così sanguinaria e così diffusa è sempre stata l'anticamera della guerra, di una guerra che oggi sarebbe spaventosa, che non si capisce neanche contro chi sarebbe, di una guerra che il mondo deve impedire con ogni mezzo e a qualunque costo. Lo ripeto, chi sta seminando il terrore nel mondo ha un'intenzione chiara e dichiarata: vuole sempre più distruzione, sempre più morti. Vuole che non ci si senta al sicuro da nessuna parte, che si tema di essere colpiti ovunque.

L'Italia deve ringraziare le sue forze di polizia, le sue Forze armate, la sua *intelligence*, la sua magistratura e la sua diplomazia. Sono gli uomini e le donne che, con grandissima professionalità e sacrificio, stanno proteggendoci da un pericolo reale che opera nascosto, mimetizzato, codardo e che colpisce sempre a tradimento.

Dobbiamo aiutare le forze di polizia, le Forze armate, l'*intelligence*, la magistratura, la diplomazia; dar loro le risorse, le dotazioni e gli uomini di cui hanno bisogno perché la sicurezza nazionale è nelle loro mani.

Anche io credo sia necessario che il Governo venga davanti a questa Assemblea per informare il Parlamento della tragedia dell'eccidio di Dacca, ma noi senatori, noi parlamentari dobbiamo chiederci cosa ciascuno di noi può e deve fare per aiutare l'Italia e l'Europa a difendersi meglio. Io credo che il nostro primo dovere sia quello di mostrare un Paese unito; almeno unito sui grandi temi della sicurezza, un Parlamento dove si discute ma non si insulta, un Parlamento dove maggioranza e opposizione non si spacchino sulla difesa dei principi fondamentali della pace e sulla difesa della vita dei cittadini. Uno degli obiettivi dei terroristi è dividerci: uccidono anche per questo, per alimentare le divisioni nelle democrazie occidentali, per creare il *caos*, per farci saltare i nervi.

Se vogliamo rispondere alla violenza con la forza della nostra democrazia (e la nostra democrazia deve in questo caso dimostrare la sua forza), mostriamo loro la nostra capacità di coesione e la nostra unità nazionale. *(Applausi dai Gruppi PD e AP)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, condivido le parole assai significative che lei ha pronunciato a inizio seduta. Ai familiari delle vittime del barbaro attentato in Bangladesh vorrei esprimere qui in Aula, a nome del Governo, il più sentito cordoglio e la stretta vicinanza al loro profondo dolore. È un dolore che ci accomuna tutti e che ci farà stringere tutti in un ideale abbraccio nel momento in cui questa sera, all'aeroporto di Ciampino, accoglieremo le salme dei nostri nove connazionali. Questa mattina il vice ministro Giro è atterrato a Dacca per accompagnarle nel viaggio di ritorno a Roma, dove saranno ad attenderli il presidente Mattarella e il ministro degli esteri Gentiloni.

Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, «erano nostri concittadini che stavano operando in quel Paese contribuendo anche alla sua crescita. Hanno impersonato il contrasto tra la pacifica convivenza, la volontà di lavorare e di impegnarsi in collaborazione con altri, e l'ottusità dell'oscurantismo, della violenza e del terrorismo».

Sono state barbaramente uccise persone la cui volontà - mi pare evidente - era di amicizia e non di ostilità, di intesa e non di divisione. Purtroppo quello di Dacca costituisce il più grave attentato ai danni dei nostri connazionali dopo quello avvenuto a Nassiriya. Non è che l'ultimo, in termini di tempo, di tanti tragici avvenimenti che hanno segnato la vita degli ultimi anni e che hanno provocato una lunga scia di vittime innocenti, italiane e non.

Oggi è di nuovo il momento di piangere la perdita di vite umane, come quelle di Bruxelles, Istanbul, Ankara, Tunisi, Parigi, in Siria e in Iraq e nelle altre aree di crisi. Penso che non dobbiamo, però, cedere allo sconforto e alla paura, né alla rassegnazione; soprattutto non dobbiamo tradire il senso profondo dei nostri valori. La nostra reazione deve essere tanto forte quanto l'impatto emotivo che hanno avuto in noi le immagini del ristorante di Dacca, dell'aeroporto di Istanbul, del Bataclan di Parigi.

L'odioso attentato in Bangladesh ci impone di non arretrare di un millimetro nella lotta contro il terrore e ci deve spingere a rafforzare ulteriormente tutti gli strumenti a nostra disposizione per contrastare il terrorismo e i suoi efferati intenti. Ovviamente non parlo solo di sostegno a chi combatte Daesh sul campo, ma anche di rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello internazionale a tutti i livelli, cogliendo - credo - l'evoluzione del fenomeno, che certo non è più determinato solo da condizioni sociali, quanto piuttosto da contesti ambientali e di area globali. La distorsione della religione a scopi di dominio: questo è l'intendimento e l'uso che se ne fa.

Dobbiamo isolare il terrorismo fondamentalista dentro la realtà del mondo islamico e dobbiamo farlo chiedendo alle comunità islamiche nei nostri Paesi e ai Governi dei diversi Paesi islamici di impegnarsi con noi al massimo livello possibile. Lo dobbiamo alle vittime dell'attentato. Lo dobbiamo ai nostri figli, che vogliamo possano crescere in un mondo sicuro e non pervaso di odio e terrore. Lo dobbiamo ai nostri valori, alla tolleranza, al rispetto per l'altro, al rifiuto della violenza, a tutti quei principi per i quali abbiamo lottato nel corso dei secoli e ai quali non vogliamo rinunciare.

È tempo davvero di una nuova e appropriata resistenza per sconfiggere gli usurpatori del nostro tempo: gli usurpatori di libertà, che colpiscono ogni civiltà, ogni comunità e ogni religione. Il Presidente del Consiglio ha lanciato in questi giorni un forte appello a tutte le forze politiche e sociali per vivere insieme questa pagina di dolore, di cui in questa sede è stata data ampia testimonianza, davanti alla tragedia dell'estremismo radicale. Egli ha detto, infatti, che crediamo «sia il momento in cui l'Italia dia un messaggio di dolore e compassione. Piangiamo lacrime di solidarietà e di cordoglio, ma è anche il momento di lanciare un messaggio di determinazione: l'Italia non arretra davanti alla follia di chi vuole disintegrare la vita quotidiana».

Accolgo infine, a nome del Governo, la doverosa richiesta, pervenuta a nome di diversi Gruppi parlamentari, affinché il Governo riferisca a breve al Senato sui fatti accaduti e sulle conseguenze derivanti. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto-SI-SEL e del senatore Consiglio)*.

Discussione del disegno di legge:

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 17,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1328-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Formigoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FORMIGONI, *relatore*. Signor Presidente, come ha ricordato, il disegno di legge che oggi è al nostro esame è già stato esaminato e approvato in prima lettura al Senato, devo dire parecchio tempo fa. Torna oggi in Aula per un terzo esame dopo che la Camera dei deputati ha approvato un testo che contiene una serie di modifiche, rispetto a quello originario approvato da noi, che configurano un impianto solo in parte diverso, ma che a mio avviso confermano la validità della prima scelta della nostra Assemblea e anche molte delle caratteristiche fondamentali che volemmo imprimere al provvedimento. Sono appunto le modifiche apportate che costituiscono l'oggetto dell'esame attuale e la mia relazione - che chiedo al Presidente di poter lasciare agli atti affinché sia pubblicata nel Resoconto della seduta odierna, per non tediare i colleghi con un elenco in realtà estremamente ampio di punti anche abbastanza noiosi - ne riassumerà i contenuti.

Intendo dunque soffermarmi brevemente su alcune caratteristiche che dicono come questo provvedimento, nel suo complesso, sia qualcosa di estremamente utile per il nostro mondo del comparto primario. Esso costituisce un contributo molto significativo: ne fa fede anche la grande attesa che i nostri agricoltori da tempo ci hanno segnalato perché il Parlamento vari definitivamente il provvedimento in esame. Il testo affronta profili che rivestono una rilevanza fondamentale per il comparto sia sotto l'aspetto istituzionale, che sotto quello economico. Voglio ricordare brevemente che i temi fondamentali su cui interveniamo sono quelli della semplificazione - mai come oggi necessaria in tutti i comparti produttivi, a partire da quello agricolo - e riordino di molte normative, il tema dell' imprenditoria giovanile, il riordino degli enti e delle agenzie vigilati dal Ministero, lo sviluppo delle imprese, la gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura e il sostegno alla filiera corta e all'agricoltura biologica. Nel collegato al nostro esame è anche contenuta una serie di novità rilevanti, quali ad esempio le importanti deleghe al Governo per introdurre una normativa uniforme in vari settori, tra cui l'adozione di un codice agricolo e di eventuali appositi testi unici, e l'adozione di norme sul ricambio generazionale in agricoltura, che ovviamente si prefiggono di favorire l'ingresso dei giovani nel comparto e l'avvio e la prosecuzione di nuove imprese. Esso contiene ancora disposizioni di sostegno all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, settori in grande espansione e di notevole interesse per i consumatori. Inoltre, vi sono anche specifiche disposizioni su singoli settori merceologici di particolare interesse per il nostro Paese: cito tra gli altri il pomodoro, il riso, il miele e i prodotti apistici, la birra artigianale, i funghi, i prodotti ittici, la già citata pesca e l'acquacoltura.

A questo punto vorrei anche sottolineare - signor Presidente, mi sarà permesso - i lavori svolti nel corso dell'esame in Commissione. È stato anche questa volta un dibattito approfondito, che ha permesso di prendere in esame tutti i punti del provvedimento e ha consentito a molti di sottolineare il valore stesso del provvedimento come quadro di riferimento normativo per numerosi profili del comparto primario, attraverso misure che consentiranno di dare un ulteriore impulso al settore agricolo. Credo insomma che si possa dire che dalla collaborazione tra Senato e Camera dei deputati, sia pure in un lasso di tempo che molti (tra i quali anche io) avrebbero desiderato fosse più breve, siamo giunti a un testo che, dopo gli ampi spazi di approfondimento garantiti dalle diverse letture, appare arricchito di nuovi fondamentali contenuti rispetto alla sua formulazione originaria.

Vorrei sottolineare come l'esame in Commissione abbia consentito di focalizzare l'attenzione su alcune tematiche molto importanti, le quali sono a loro volta suscettibili non solo di un utilizzo immediato, ma anche di costituire un ulteriore utile spunto di riflessione e di approfondimento anche in prospettiva per ulteriori futuri interventi normativi. Fa fede di questo lavoro di Commissione anche l'ampia presenza di ordini del giorno, nei quali la Commissione ha voluto sottolineare fatti nuovi sui quali stimolare l'azione del Governo e sottolineo che molti di questi ordini del giorno sono stati valutati positivamente dal Governo e accolti, come sarà chiaro quando passeremo in fase di votazione.

Tra i temi trattati in questo nostro lavoro desidero ricordare i profili come la proprietà coltivatrice, la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, la zootecnia delle aree montane, la garanzia al credito per le aziende agricole, la registrazione telematica dei contratti di rete, oltre a numerosi interventi nel settore lattiero-caseario e ancora il regime giuridico relativo a determinati rifiuti agricoli, ai comparti frutticolo e agrumicolo. Insomma, ritengo veramente che si possa dire che il testo che giunge al nostro esame e al voto di oggi sia un legittimo frutto di una riflessione approfondita che ha permesso una definizione meditata dei contenuti e che ha visto il contributo e un'ampia convergenza delle forze politiche.

Citavo numerosi ordini del giorno; mi sia permesso sottolinearne tre da me presentati. Il primo è relativo al regime di sfalci e potature, che ha presentato alcune criticità ad un esame più approfondito rispetto a quello che la Camera dei deputati aveva potuto realizzare. L'ordine del giorno invita il Governo a monitorare gli effetti della norma e a valutarne un'eventuale modifica qualora sia foriera di incertezza applicativa o di disparità di trattamento. Sottolineo ancora altri due ordini del giorno che riguardano il comparto della birra e il settore agrumicolo.

Mi avvio alla conclusione. Ho ricordato già prima come i nostri agricoltori attendano da tempo questo provvedimento. Auspico quindi che il Senato possa approvare definitivamente il provvedimento stesso, che rivelerà i suoi influssi positivi non soltanto sul comparto dell'agricoltura, ma anche - io penso - sull'intera economia nazionale, di cui il settore primario rappresenta un sostrato imprescindibile.

Penso che possiamo definire questo collegato agricolo come un tassello ulteriore, che va ad aggiungersi alle leggi in materia di agricoltura già approvate definitivamente nel corso della presente legislatura. Sono parecchie, colleghi; abbiamo lavorato intensamente, tra Senato e Camera, su questi temi. Cito, tra le altre, la legge sull'agricoltura sociale, la legge sulla tutela della biodiversità agraria e alimentare, nonché la conversione del decreto-legge sul rilancio del settore agricolo, oltre ai profili di competenza di leggi più ampie.

Voglio concludere realmente, signor Presidente e colleghi, sottolineando come sia proprio di queste settimane il dato che ci consegna i risultati in crescita dell'agricoltura italiana in questi trimestri, in particolare nel Sud. Questi dati positivi ci dicono di un risveglio del mondo dei nostri coltivatori e di un nuovo interesse delle giovani generazioni. E credo che ci permettano anche di dire, con soddisfazione, che forse la nostra azione legislativa non è stata inutile, ma ha dato qualche contributo. Quindi intendiamo consegnare questo ulteriore frutto del nostro lavoro a tutti gli operatori del settore primario, perché possa essere di aiuto al loro lavoro.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a consegnare la sua relazione, senatore Formigoni, affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, il disegno di legge collegato agricoltura diffusamente delega al Governo ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare e così via. Esso è veramente - lo sottolineo in questa sede - una grande occasione di cambiamento e rappresenta una grossa possibilità per il rilancio delle nostre imprese. Le imprese, come risulta dal 49° rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, risentono di una situazione di debolezza e tendono alla chiusura.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 17,48)**

(*Segue* FASIOLO). Questo provvedimento segna invece, come altri provvedimenti di questo Parlamento e di questo Governo, un grande impegno propulsivo e la volontà di rilancio di una dinamica economica e sociale del Paese, attraverso una produzione di riforme quadro e di settore e la messa in campo di interventi finalizzati ad incentivare la propensione imprenditoriale, soprattutto dei giovani, e anche il coinvolgimento collettivo di ultrasessantacinquenni e pensionati. Un obiettivo che si propone di favorire la necessaria osmosi tra la politica e l'universo articolato del sociale.

Per favorire lo sviluppo del Paese reale è necessaria una capacità inventiva e processi vincenti: giovani che tentino la strada delle *start-up* in agricoltura e nell'agroalimentare, imprese che investano in innovazione e in *green economy*, collaborazione e cooperazione intergenerazionale, capaci di favorire gli scambi di conoscenze e competenze, di saperi nuovi e antichi tra le varie fasce di età. I territori dell'impresa agricola diventano luoghi, laboratori, *hub* di relazionalità, di integrazione delle differenze nella nostra quotidianità. Il *made in Italy* ritrova questi fondamenti nell'integrazione tra gastronomia e filiera agroalimentare, nell'integrazione tra agricoltura, ambiente, turismo e cultura.

Il provvedimento dunque è di ampia portata innovativa e viene approvato dopo un lungo esame, in cui è stato modificato, come è stato ben sottolineato dal relatore poc'anzi. Alcune sue parti, inserite in decreti d'urgenza, sono quindi legge dello Stato. La finalità del provvedimento, che si inserisce nella *road map* del Governo, è principalmente quella di liberare il mondo agricolo dall'ossessione normativa, di sburocratizzare, di rendere più rapido, efficiente ed efficace tutto il sistema dei controlli.

Sulla semplificazione e i controlli, appunto, mi pare importante segnalare la riduzione dei tempi per la pubblica amministrazione (sessanta giorni) per rispondere alle richieste presentate dai centri di assistenza agricola; l'eliminazione del fascicolo aziendale per i piccoli produttori di olio (meno di 350 chili annui); nuove norme sui requisiti di etichettatura e confezionamento dei derivati dalla trasformazione del pomodoro; introduzione di sanzioni in caso di mancata iscrizione all'anagrafe apistica; il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal MIPAAF; la riorganizzazione di AGEA, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; il riordino del sistema dei controlli; la razionalizzazione delle società di Agecontrol SpA; l'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali, nonché la destinazione delle risorse risparmiate all'internazionalizzazione del *made in Italy*: tutto ciò potrebbe fare la differenza per il futuro del sistema dell'erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi comunitari nella direzione di un miglioramento della qualità dei servizi alle aziende agricole, che - voglio sottolineare - stanno attraversando un periodo di lenta e faticosa ripresa trasversale un po' in tutti i comparti.

Mi preme evidenziare la grande conquista di civiltà che comporta l'inserimento negli statuti dei consorzi di tutela del principio di equilibrio di genere negli incarichi. Lo statuto dei consorzi deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri, appunto, questo equilibrio.

Dopo un lungo periodo di crisi, quindi, che ha visto la chiusura di imprese, l'abbandono di terre, la chiusura delle stalle, lo svilimento del ruolo delle imprese agricole, vengono dalle nuove misure già in atto, incluso il collegato, un nuovo impulso al nostro Paese, una spinta all'economia, un supporto alle piccole e medie imprese, un incentivo agli accordi di filiera, oltre che all'innovazione tecnologica e informatica, all'agricoltura di precisione e al trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

Salto una parte del mio intervento, che consegnerò agli atti, per non rubare tempo agli altri colleghi, ma voglio sottolineare ancora qualcosa. È importante - a mio avviso - la previsione di criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni degli sgravi fiscali a favore dell'agricoltore ultrasessantacinquenne pensionato e del giovane imprenditore agricolo. A questo punto si prevede tutta una serie di modalità e di misure per il passaggio delle competenze imprenditoriali, anche all'interno di progetti, tra agricoltore più anziano e agricoltore più giovane, con forme di compartecipazione agli utili di impresa e riconoscimento del diritto di prelazione per i giovani in caso di vendita di terreni oggetto del rapporto di affiancamento tra le due generazioni. Le forme agevolative a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli costituiscono un ulteriore significativo elemento di non poco conto.

Una politica agricola nazionale, dunque, che contribuisca ad arricchire le pagine del *made in Italy* non può essere restia all'innovazione né avara di investimenti, ma deve inventare prodotti, favorire nuovi processi produttivi e intercettare le nuove domande mondiali.

Sarà opportuno che il provvedimento tenga presente le condizioni - per le quali voglio spendere una parola - degli istituti agrari, i cui rappresentanti abbiamo ricevuto e ascoltato oggi in audizione, così

come nei giorni scorsi. Abbiamo svolto alcune audizioni che si sono rivelate molto interessanti e utili. Specie quando questi istituti abbiano annessa un'azienda, dovrebbero avere più facile accesso ai PON, alle tecnologie, a strumentazioni innovative, senza le quali gli studenti, pur in presenza di ottimi docenti, non potrebbero acquisire e capitalizzare capacità di intervenire nella complessità del mondo agricolo che sempre più richiede strumentazioni all'avanguardia per l'ottimizzazione dei processi produttivi.

Dai miei incontri con i rappresentanti degli istituti agrari, ma anche dall'audizione in Senato in Commissione agricoltura della Presidente della rete degli istituti professionali e tecnici agrari, emergono alcune riflessioni, come la necessità di mettere in grado i giovani di confrontarsi con strumenti e tecnologie innovative, assai poco presenti nelle aziende, in grado di mettere i giovani a confronto con le nuove sfide che il settore primario richiede. La buona scuola, con l'obbligo dell'alternanza con il lavoro, comporta quattrocento ore di operatività concreta in azienda. E questa è una condizione necessaria per tutti gli studenti in generale, ma essenziale a maggior ragione per il mondo agroalimentare. È, quindi, ancor più ragionevole e legittimo prevedere un potenziamento e un aggiornamento delle dotazioni tecnologiche che devono essere all'avanguardia in quelle aziende che, soprattutto come quelle annesse alle scuole, sono parte strutturale e intrinseca dell'istituto stesso.

Segnalo di aver presentato su questo tema un ordine del giorno per tentare di far dotare gli istituti scolastici delle necessarie strumentazioni. Questo è ciò che speriamo di fare. Si tratta ancora di una grande scommessa e sfida: Expo 2015 *docet*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare agli atti il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, prima di iniziare l'intervento vorrei sapere se mi devo rivolgere al Governo, nella persona del vice ministro Olivero presente in Aula, o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che nel frattempo è scomparso.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, il Governo è presente in Aula.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Assolutamente sì, ma l'assenza del Ministro non è indifferente. Ricordiamo che abbiamo approvato in prima lettura il provvedimento in esame in assenza del Ministro, e doveva ancora iniziare Expo 2015.

Signora Presidente, era il 21 febbraio 2014 quando l'allora presidente del Consiglio dei ministri Letta presentò il provvedimento. Tra l'altro, leggendo l'elenco dei Ministri che lo sottoscrissero, alcuni nomi non si trovano più neanche nell'elenco del telefono. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ne do lettura: Letta, Moavero Milanesi, Delrio (è sopravissuto), D'Alia, Saccomanni, Cancellieri, Lupi, Giovannini, Lorenzin (se l'è cavata), Zanonato, Orlando, Bonino, Alfano e Mauro. In qualche caso viene proprio da dire che quelli che vanno avanti sono sempre i migliori.

Signora Presidente, siamo qui oggi a esaminare in seconda lettura un provvedimento datato 2014. E quando si parla di collegato all'agricoltura, non ci si riferisce, quindi, al collegato alla finanziaria di quest'anno o dell'anno precedente, ma a quello del 2014. Stiamo, cioè, parlando di un qualcosa di cui non si ricordano neppure i presupposti iniziali.

Devo dire una cosa e mi sarebbe piaciuto rivolgermi al Ministro, che però evidentemente trova più comodo starsene altrove. Il Ministro ha avuto una gran faccia tosta quando ieri, in un'intervista rilasciata al quotidiano «Corriere della Sera», è arrivato a portare questo come esempio del bicameralismo che non funziona e a farne una ragione per sostenere che il bicameralismo è uno dei mali che non consentono la rapida approvazione dei provvedimenti. Signora Presidente, giova ricordare che, a Costituzione vigente, il Governo, quando vuole, adotta decreti-legge che vengono convertiti in legge in sessanta giorni.

Perché il Governo Renzi non ha voluto investire seriamente nell'agricoltura e ha invece giocato a spolpare il provvedimento in esame, modificandolo con interventi fatti prima in Senato, poi alla Camera dei deputati e, adesso, nuovamente in Senato? Il relatore e i colleghi di maggioranza chiedono l'accoglimento degli ordini del giorno presentati perché, per vergogna e pudore, sanno che dopo due

anni non possono chiedere un'ulteriore modifica del provvedimento, anche se nel frattempo sono emerse tutte le lacune originarie, le quali si sono assommate con il passare del tempo.

Se fosse presente, direi una cosa al Ministro. Vice Ministro, non se ne abbia a male, perché non è che io non abbia rispetto per lei, anzi le devo molto rispetto perché l'attenzione che in Commissione ha sempre dedicato ai nostri provvedimenti e, in generale, all'agricoltura, le fa onore. Purtroppo il Ministro della Repubblica, che dovrebbe fare la sua parte, è più abituato a seguire lo *standard* di Renzi e, quindi, a girare per tagliare nastri o partecipare ai convegni di Coldiretti per prendere qualche applauso in occasione delle elezioni.

Bisogna ricordare al Ministro che - come diceva in maniera molto saggia un Presidente degli Stati Uniti - si possono ingannare tutte le persone una volta e qualcuna anche qualche volta, ma non si possono ingannare tutti per sempre. Quindi, alla fine, le cosiddette riforme del Governo, nel momento in cui non producono risultato, non sono più sostenibili e diventano addirittura degli orpelli che appesantiscono ancora di più il lavoro di chi, in questo caso, si occupa di agricoltura.

Il passare del tempo avrebbe dovuto essere opportunità di saggezza per il Governo, che sarebbe potuto intervenire con qualche decreto-legge per modificare le storture o colmare le lacune che ha lasciato indietro.

Signora Presidente, se il 5 maggio di questo anno davanti alla Camera e in audizione in Senato si sono dovuti ritrovare gli agricoltori di CIA, Confagricoltura e Copagri per dire, ancora una volta, che la burocrazia soffoca l'agricoltura, significa che, da quand'è iniziato il procedimento (due anni fa), tutto quello che il Governo ha sbandierato come modifiche salutari per l'agricoltura corrisponde a un appesantimento dell'attività burocratica, che è stato quantificato in quattro miliardi di euro all'anno. E, allora, quali sono le benedette riforme di cui vi vantate e di cui il Ministro va nei convegni a prendersi i meriti, che non ci sono?

Le vere riforme incidono significativamente sui costi diminuendoli. Non riducono il costo del produttore, ma aumentano la capacità del produttore di fare reddito. Oggi in Europa un'azienda agricola su quattro chiude ogni anno. In Italia siamo al 50 per cento. Il Governo va in Europa e per il secondo anno conferma le sanzioni verso la Russia che impoveriscono la nostra agricoltura di 600 milioni di euro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Queste sono le cose per le quali un Ministro dovrebbe fare la sua parte, invece di andare ai convegni a bere l'aranciata o a tagliare i nastri.

Siamo seri e parliamo di cose che hanno contenuto. Nella stessa annualità, mentre in Italia il reddito reale prodotto per addetto in agricoltura è calato dello 0,8, in Europa la media è salita del 34 per cento. Questa è anche la difficoltà di concorrenza tra i nostri produttori e quelli europei. E quand'anche ci venisse in soccorso la qualità del nostro prodotto, da troppo tempo stiamo aspettando dal Governo politiche serie in difesa e a tutela del prodotto *made in Italy*. Ricordiamo al Ministro fantasma, che ancora adesso non è presente in Aula, che se qui, quando si è parlato della legge di delegazione europea, non si fossero opposti i Gruppi d'opposizione, Lega in testa, voi avreste approvato una modifica alle nostre normative che voleva cambiare la determinazione del prodotto originario indicando sulla confezione il Paese di ultima trasformazione. Questa era la schifezza che stavate facendo se non ci fossimo opposti noi. E, allora, con che faccia venite a parlare di collegato all'agricoltura come un vantaggio competitivo per i nostri agricoltori?

Mi viene da ridere nel leggere quello che diceva il presidente Letta. Diceva che avreste dato ancora più competitività a un settore cruciale, soprattutto in vista dell'Expo 2015, i cui temi erano strettamente legati all'agricoltura e alla terra. Sempre il presidente Letta sosteneva che il 2014 sarebbe dovuto essere l'anno in cui la preparazione all'Expo e l'agroalimentare italiano avrebbero dovuto produrre la sinergia necessaria al loro reciproco successo. Complimenti! Siete riusciti a chiudere Expo e a passare il semestre europeo senza portare a conclusione questo provvedimento. E ribadisco - perché lo sappiano i cittadini che ci ascoltano - che se il Governo vuole, emana decreti-legge che vengono convertiti in legge a Costituzione vigente entro sessanta giorni. È evidente, invece, che questo provvedimento è stato utilizzato a ogni scadenza elettorale promettendo agli agricoltori di approvarlo per dare una soluzione. Il giochino lo si può fare una, due volte, ma alla terza già si abusa della buona

volontà e del buonsenso delle persone.

Vorrei sapere se il Governo intende tirare avanti aspettando che la nostra agricoltura sia fatta a pezzi dal CETA o dal TTIP. Mi rivolgo ancora una volta al Ministro dell'agricoltura assente per dire che, mentre era in giro a tagliare i nastri dei convegni di Coldiretti, il suo collega Calenda era in sede europea a trattare con Juncker per l'approvazione del CETA solo in sede europea, tagliando fuori i Parlamenti nazionali. E, quando noi chiedevamo trasparenza sul TTIP, dov'era il Ministro dell'agricoltura?

Su queste cose vogliamo trasparenza e, quando la trasparenza non c'è, significa che l'interesse che sta dietro non è quello dei produttori, non è quello dei cittadini, ma è quello delle *lobby* che hanno a che fare con la finanza, e non con la produzione. Ancora una volta si trasforma l'inganno in beffa, perché i nostri agricoltori non hanno tutela nemmeno rispetto al *made in Italy*.

Durante il percorso alla Camera è stato soppresso l'articolo del provvedimento che riguardava la contraffazione alimentare. In quella fase fu detto che era stata insediata la Commissione Caselli, la quale avrebbe dovuto dare entro breve delle linee guida. Il tempo è passato e la Commissione ha concluso il proprio lavoro, che addirittura è diventato oggetto di un disegno di legge da parte del senatore Ruta, che anticipo di voler sottoscrivere. Ma nulla di tutto ciò è stato inserito nel provvedimento. E allora vi chiedo: a che cosa serve questo foglio di carta?

Il vice ministro Olivero dirà che comunque c'è il provvedimento che riguarda la forestazione, che è importante. Bravi: vi siete ricordati della forestazione. Aspettiamo che l'agricoltura scompaia e, nel frattempo, proiettate anche un bel film per far vedere che vi occupate della tutela della foche monache e saremo anche più contenti e soddisfatti e ci sentiremmo a posto con la coscienza. Vice Ministro, stiamo parlando di agricoltori che tutti i giorni arrivano alla sera senza la certezza di alzarsi il giorno dopo avendo ancora un qualcosa per cui lavorare, la terra. Questo è quanto che sta succedendo.

Che cosa non avete fatto su AGEA. L'altro giorno si è dimesso il direttore, ma bastano queste dimissioni per risolvere i problemi di AGEA? Ricordiamo che, nel periodo tra il 15 giugno e l'11 luglio, i nostri agricoltori - non per colpa loro, ma per responsabilità di AGEA - non hanno potuto presentare la documentazione per la PAC e hanno avuto decurtato l'1 per cento al giorno. Di queste cose chi ne risponde? Ne rispondete voi? Ne risponde il Ministro fantasma, che non c'è, che si sottrae anche al confronto? Non voglio caricare sulle sue spalle anche questo, vice ministro Olivero, ma questa è la serietà. Vada lei a fare il Ministro, almeno avremo qualcuno con cui parlare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non le voglio augurare cattiva salute, per amor del cielo.

Vede, Presidente, sono andato a rileggere i Resoconti del 7 maggio 2015 quando in questa sede veniva approvato in prima lettura il provvedimento. Il senatore Ruta, autorevole esponente di maggioranza a cui va tutto il mio rispetto, dichiarava: «Da quanto tempo non si discuteva di un provvedimento così ampio in materia di agricoltura? Certo - lo ricordava poco fa il collega della Lega Nord - il collegato riguarda la scorsa finanziaria, non l'ultima, per cui arriva con un anno di ritardo». Ma sono due gli anni di ritardo, ne sono passati due. E il senatore Ruta proseguiva ancora elogiando il ministro Martina, assente, e ricordando che poi ovviamente ne sarebbero dovuti scaturire provvedimenti di grande attenzione, perché questa mica è una legge, mica è finita qua. Questa è una legge con delega al Governo. Quindi, sappiano gli agricoltori che, una volta approvata in questa sede, il Governo ha tempo ancora dodici mesi e oltre per emanare i decreti attuativi. Quindi, ancora una volta vi dico: fate attenzione agli inganni del Governo perché, quando vogliono, fanno i decreti-legge e sono legge subito; quando a loro non interessano o li usano come spauracchio, diventano provvedimenti che galleggiano per mesi, o anni come in questo caso.

Senatrice Bertuzzi - accidenti - ha detto che, per ogni euro di prodotto *made in Italy,* vi sono almeno due prodotti che imitano il prodotto italiano; che 35 sono i miliardi dell'*export* agroalimentare e 60 i miliardi dell'*italian sounding.* Ma che cosa avete fatto per risolvere la questione? Nulla. Siamo ancora qui ad aspettare. Ha dichiarato che l'ultimo collegato alla legge finanziaria risale al 2002, quindi nel 2003, anch'esso dopo un anno. Bravi: ne avete fatti due. Lascia o raddoppia: avete addirittura raddoppiato.

Da ultimo - e mi avvio a concludere - sono emersi anche fatti che hanno del ridicolo. Avete previsto delle complicazioni tali - nel caso specifico del latte, per quanto riguarda le documentazioni per produrre il burro - per cui avete dovuto mettervi mano alla Camera (questo era nel provvedimento originario). Come ha dichiarato direttamente Assolatte, questo impianto di registrazione è previsto solo in Italia e il sistema informatizzato adottato risulta essere di una tale complicazione rispetto alle procedure cartacee adottate fino al 2015 da avere ottenuto un risultato opposto rispetto ai principi di semplificazione. Siamo al paradosso. Avete inserito nuove procedure che, addirittura, complicano la vita più di quanto prevedessero quelle cartacee.

Bontà di Dio! Almeno su questi punti c'è stata la possibilità di un ritocco alla Camera. Per tutto il resto, però, agli agricoltori possiamo solo augurare di avere tanta fiducia e, come per i tempi della terra, prendersela con calma e, naturalmente, aspettare che cambi il Governo.

In conclusione, avete modificato le norme riguardanti l'etichettatura dell'olio d'oliva. Complimenti! Il primo luglio, il presidente di Unaprol, Granieri, ha detto: «Ci voleva più cautela. Ora più controlli nella grande distribuzione». Si stanno infatti accorgendo che le schifezze che vanno sugli scaffali senza neanche la scadenza rischiano addirittura di mettere in crisi la credibilità dell'intero settore.

Signora Presidente, vorrei parlare del riso, ma lo faremo nel corso dell'esame del provvedimento, in fase di discussione degli emendamenti, che sappiamo già saranno respinti. Noi vorremmo parlare delle modifiche necessarie, il sostegno all'indica.

Signora Presidente, il prezzo del gruppo varietale, come segnala il presidente della Federazione regionale riso di Confagricoltura Lombardia, Fulco Gallarati Scotti, è precipitato. Abbiamo perso il 53 per cento della produzione negli ultimi tre anni. L'Unione europea continua a far importare riso dalla Cambogia e dal Myanmar, senza che vi sia alcuna tutela riguardo al costo (che sarebbe anche tutela del territorio), con una concorrenza sleale a danno delle nostre imprese. Se tutto questo non è sufficiente per dimostrare che avete bucato l'obiettivo e, purtroppo, avete ingannato, sostenendo che era una riforma importante, allora fate voi.

Anticipo già da ora che noi aspetteremo di vedere apportate eventuali modifiche al testo durante l'esame degli emendamenti prima di dare il nostro giudizio finale sul provvedimento. Almeno, però, lancio un auspicio alla Presidenza del Senato: il Ministro dell'agricoltura lo faccia il vice ministro Olivero e gli agricoltori abbiano finalmente un altro Governo con cui parlare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Berger)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, anche io avrei voluto rivolgermi al Ministro. In passato era impegnato a fare l'usciere di Expo, ed ora evidentemente deve fare altro.

Finalmente arriva in Assembela il collegato alla finanziaria 2013. Sì, avete capito bene: 2013. Potremmo paragonare questo provvedimento a un treno merci, un treno che va piano, a cui a ogni fermata viene tolto o aggiunto qualche vagone.

È partito il 21 febbraio 2014, e allora si decise in Ufficio di Presidenza di procedere velocemente, in modo da concludere il suo esame prima dell'estate 2014. Ma a giugno 2014, semaforo rosso, c'è una coincidenza da aspettare. Era in arrivo il treno (un altro decreto-legge del Governo) dell'alta velocità e della competitività; treno con diversi provvedimenti inerenti il mondo agricolo, che avrebbe assorbito alcuni articoli del collegato.

Poi, attraverso accelerazioni e frenate, con date di scadenza di presentazione degli emendamenti continuamente spostate in avanti, siamo giunti alla fine, non senza aver inserito nel collegato numerosi provvedimenti che nulla avevano a che fare con il testo originale. Sono stati aggiunti 8 commi all'articolo 1, e gli articoli 2, 6, 8 , 10, 11, 12, 14, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Questo a dimostrazione del fatto che, se si voleva, si sarebbe potuto inserire qualcosa di meglio.

Il provvedimento è stato poi approvato dal Senato il 13 maggio 2015. Viene studiato e rivisto alla Camera e lì approvato il 18 febbraio 2016. Alla Camera hanno soppresso gli articoli 2, 8, 11, 26, 27, 28 e 30 oltre a numerosi commi, per aggiungere gli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 40 e 41. E sottolineo l'articolo 38, perché va a correggere l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, la n. 221. Quindi, qui si fanno le leggi e dopo due mesi vengono corrette. Evidentemente è tutta colpa del Senato, e per questo va riformato. Non avete il coraggio di dire che è il frutto della vostra incapacità.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 18,15)**

(*Segue* GAETTI). Desidero rimarcare il fatto, peraltro già denunciato, che il Governo prende provvedimenti studiati e analizzati in Commissione, li riassume in pochi commi, li inserisce nel nuovo testo, rendendo pertanto incomprensibile il miglioramento legislativo.

In questo provvedimento, che tratta molti argomenti, avete deciso di stralciare l'articolo, molto importante, sulla logistica, elemento di grande importanza per un Paese così lungo e per beni deperibili come le derrate alimentare. I privati investono nel trasporto delle merci, l'*e-commerce* sta crescendo, e voi abbandonate i piani strategici.

In questa sede mi limiterò a dire due battute sull'ex articolo 7 del provvedimento del Governo, approvato dal Senato come articolo 9 e che, a seguito dei veri inserimenti, oggi è l'articolo 15. Ricordo che questo articolo era stato riscritto in Commissione al Senato ben sei volte per giungere alla versione definitiva. Pertanto, si potrebbe ritenere che il problema sia stato sviscerato nella sua totalità. Purtroppo, non è così. Alla Camera il testo è stato abbondantemente emendato. È un articolo importante, in quanto delega al Governo la riorganizzazione degli enti partecipati del Ministero delle politiche agricole. Alla Camera è stato aggiunto anche il riassetto del settore ippico, come fosse una quisquilia, una cosuccia da poco.

È interessante leggere il comma 2, lettera *e)*: riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società Agecontrol SpA, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero. Come dissi un anno fa, sarebbe stato più decente scrivere che il Governo fa quello che vuole.

Questo articolo è una delega in bianco a un Governo che non ha idee ed è ancor più sorprendente che, dopo due anni di discussioni, non abbia capito quale sia la risoluzione del problema e non dia una linea di indirizzo precisa. Personalmente la considero un'altra occasione persa: avreste dovuto creare un unico polo dei controlli con il Corpo forestale, ICQRF e Agecontrol, in stretto collegamento con i controlli eseguiti del Ministero della salute.

Che il Governo non abbia idee lo si capisce leggendo anche le prime righe di risposta all'interpellanza urgente al Ministro da parte del Movimento 5 Stelle alla Camera, l'atto 2-00908 dell'anno scorso, sul futuro del rapporto AGEA-SIN. A pochi mesi dallo scadere della convenzione del SIN, non si è ancora arrivati a percorsi normativi per la nuova gara.

Vorrei far notare che in Commissione ne abbiamo discusso per un anno e mezzo e sull'argomento le proposte del Movimento 5 Stelle sono precise e messe nero su bianco nel disegno di legge n. 1602, a mia prima firma. Quindi - come vedete - siamo in grado di fare anche proposte, non solo proteste, come di solito evidenziate.

Vorrei commentare la situazione attuale di AGEA, per sottolineare quanto sia cronico il disservizio e stigmatizzare l'incapacità del Ministero a metterci una pezza.

Già «Il Fatto Quotidiano» del 13 aprile 2015 riferisce che la direzione generale agricoltura della Commissione europea ha proposto una rettifica finanziaria per le gravi carenze contestate ad AGEA.

In data 24 febbraio 2016 la Commissione europea ha inviato una raccomandata (la n. 956766 del 2016) dove appone delle correzioni negative (sanzioni) ai trasferimenti di fondi all'Italia pari a 158.738.428,33 euro: il fatto che tali debiti non siano stati affatto registrati contribuisce ulteriormente all'asserzione della DG AGRI circa l'esistenza di gravi negligenze nella gestione e nella registrazione dei debiti e di irregolarità da parte dell'organismo pagatore AGEA. Pare altresì che ci sia una lettera di

contestazione nella quale Bruxelles avrebbe segnalato 55.000 pratiche relative a finanziamenti stanziati ad agricoltori che non ne avevano diritto, e che la cosa ci costerà 540 milioni di euro.

Vice Ministro, risponde al vero l'esistenza di un documento interno ad AGEA nel quale sono state riassunte tutte le rettifiche finanziarie distinte per decisione imputate all'Italia dall'esercizio finanziario 1999 al 2015 per un importo scandaloso di 2.381.319.130,43, che sarebbe il documento che mi è arrivato? Parliamo di trattenute compensate dall'erario per errori, atti falsi, mancati controlli commessi da AGEA, con l'omertà del Ministro delle politiche agricole. Faccio notare che in queste cifre non sono comprese le multe quote latte; anzi, laddove vi è la voce quote latte, sono correzioni positive (quindi soldi che lo Stato italiano ha incamerato).

Dai dati in mio possesso emerge, inoltre, che gli scostamenti sono in continuo aumento, soprattutto negli ultimi due anni, evidenziando come la *governance* della struttura non sia all'altezza della situazione: *governance* e dirigenza non brillano per trasparenza e capacità.

Rammentiamo che tre funzionari di AGEA, per questi fatti, rischiano il processo in quanto, secondo la tesi della procura, gli indagati «nell'esercizio delle loro funzioni trasmettevano alla Commissione europea le dichiarazioni di affidabilità relative ai conti annuali degli organismi pagatori, omettendo di informare la stessa Commissione del numero effettivo e della reale entità delle posizioni debitorie conseguenti alle erogazioni indebitamente erogate nonché allegando a tali dichiarazioni le certificazioni sulla base di dati da loro stessi forniti e non veritieri». I reati contestati per questi fatti sono abuso d'ufficio e falso; reati a rischio di prescrizione per la legge, ma riferiti a fatti commessi.

Approfitto dell'occasione per chiedere la risposta alla domanda che ho posto nel *question time* del 12 febbraio 2015. Nella sentenza T-661 del 2011, subparagrafo 135 , viene chiaramente ribadito che l'Italia non ha fatto i controlli e «non possono determinare oggettivamente detto quantitativo». Per questo l'Italia è stata multata per 70 milioni di euro e il Ministro non mi ha mai risposto chi li deve pagare: le Regioni, che non hanno fatto i controlli, o sono soldi che vengono sottratti agli allevatori?

Vice Ministro, già nel corso della precedente discussione, avevo lungamente e puntigliosamente evidenziato le incongruità sulla gestione dell'ultima annata delle quote latte 2014-2015. Avevo dimostrato matematicamente come in Italia non ci sono vacche a sufficienza per produrre il quantitativo di latte assegnatoci dall'Europa, il tutto partendo da dati certificati. Avevo anche sollevato l'incongruità di far pagare tanto a pochi allevatori, anziché poco a tutti coloro che avevano superato la loro quota in maniera proporzionata alla presunta superproduzione. Avevo utilizzato parole pesanti contro il fatto che il decreto-legge n. 51 del 2015 cambiava le regole in corsa, scatenando le vostre critiche. Mi ero lamentato perché facevate la cresta, come i bambini: per pagare la multa di 30 milioni di euro, avete preteso il pagamento di 100 milioni. Non ho mai capito se i 70 milioni di differenza sarebbero entrati nel fondo latte, per sostenere le aziende in difficoltà che ne hanno pagati 100 - consentitemelo, questo è geniale - oppure se sarebbero serviti per pagare i 70 milioni di multa per i mancati controlli che ho nominato prima.

Il 25 maggio 2016 è stata pubblicata la sentenza del TAR di Parma n. 184, che annulla la comunicazione di AGEA per due motivi. Il primo: eccesso di potere sotto diversi profili, per irragionevolezza della imposizione e della normativa di riferimento, anche in relazione alla mancata previa comunicazione della Commissione; secondo: analoghi vizi in relazione alla mancanza di qualsiasi controllo della produzione, come imposto dalle norme comunitarie.

Ma sono altre due considerazioni presenti nella sentenza del TAR che meritano un'attenta riflessione: «Con ordinanza collegiale n. 100 del 2016, anche a fronte della incompletezza della difesa erariale (che faceva evidente riferimento ad altra tipologia di controversia)». Sì, avete capito bene: AGEA si è difesa in modo incompleto, presentando al TAR materiare riferito ad altra controversia e - udite, udite - «una memoria ed una relazione tardivamente depositate». E tutti sanno che gli atti presentati in ritardo al TAR sono nulli.

Un altro passaggio della sentenza è veramente importante: «assume rilievo dirimente altresì l'ulteriore argomento che contesta il mutamento dei criteri e delle regole di compensazione a campagna chiusa». Non sono uomo di diritto, ma un patologo, e c'è soddisfazione nel vedere che le mie considerazioni,

dettate dal solo buon senso, sono state condivise da un tribunale. Coloro che hanno scritto e votato siffatto decreto avranno un sussulto di coscienza?

Interessante è notare come il nuovo articolo 14 va a correggere l'articolo 2 della legge n. 91 del 2 luglio 2015, cioé di sei mesi prima; correzione necessaria dopo aver avuto la bocciatura da parte del Ministero dello sviluppo economico dei decreti ministeriali del Ministero delle politiche agricole e forestali per la ripartizione del fondo costituito con la sopracitata legge. Infatti, nella circolare n. 8231 del 27 aprile 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, con oggetto «Criteri di ripartizione e di utilizzazione delle riserve del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario di cui all'articolo 9, comma 4-*quater* del decreto-legge del 28 marzo 2003, n. 49», si riferisce la nota del dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 37294 del 21 aprile 2016, in cui si sconfessa l'interpretazione del MIPAAF circa l'implementazione del fondo chiedendo la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Ho cercato in queste poche battute di evidenziare come una Agenzia così importante per il funzionamento-finanziamento dell'agricoltura, che ripartisce ben 7 miliardi all'anno di fondi europei (PAC), sia allo sbando, e non ho parlato dei ritardi nei pagamenti per non infierire, come ha fatto prima il collega Candiani. Ma quel che è peggio è che, nonostante la cosa sia conosciuta da anni, il Governo non interviene, blocca l'attività del Parlamento con decreti e collegati, ignorando le grida di dolore dei comparti lattiero caseario e suinicolo, che sono in grandissima difficoltà e sono oggetto di provvedimenti inutili, che non fanno minimamente l'interesse dei nostri allevatori. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruta. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno preceduto e quello del relatore del provvedimento, ritengo che alcune considerazioni vadano fatte.

Intanto voglio dire che il Governo ha fatto alcune cose per l'agricoltura, di cui andiamo fieri e credo che ne dovremmo andare fieri come sistema Paese. Ad esempio, il Governo ha assunto con convinzione la scelta di togliere l'IMU agricola e altre tasse afferenti al mondo dell'agricoltura, consentendo un vantaggio di competitività agli agricoltori italiani. Si tratta di un risultato, dovuto a chi queste battaglie ha voluto fare fino in fondo.

È vero che nel collegato al nostro esame alcuni contenuti non ci sono e sono stati tolti, ma ciò è dovuto al fatto che - come ben sanno i colleghi che mi hanno preceduto, i senatori Candiani e Gaetti, ma anche il senatore Ruvolo, che interverrà dopo di me - alcune parti del collegato sono state inserite nel decreto-legge n. 91 del 2014, il cosiddetto decreto-legge competitività. E lo si è fatto perché si sarebbe fatto prima, proprio per venire incontro a quella esigenza di tempestività che ricordava bene il senatore Candiani e che riconosco essere un tema reale per alcune questioni. E arrivo al merito, senza dimenticare che alcuni di quei provvedimenti sono già stati approvati e sono già legge dello Stato italiano, proprio perché insieme abbiamo deciso di spostarli nel decreto-legge competitività.

È vero che il collegato agricoltura è stato in parte un po' svilito nel suo ruolo e nei suoi contenuti, perché in parte li abbiamo inseriti nel citato provvedimento, ma alcune misure sono rimaste e sicuramente alcune di esse avrebbero dovuto avere una tempistica differente. Lo dico con chiarezza al signor Vice Ministro, che rappresenta bene il Governo in questa sede. Quello agricolo è un mondo che vuole correre e, in particolare, le nuove generazioni vogliono correre per fare in modo che le filiere agroalimentari tirino sempre di più e aiutino l' Italia, nell'*export* e nel prodotto interno lordo. L'agricoltura già lo fa, ma può fare di più e meglio.

Arrivo ora a elencare alcuni temi e criticità. Nel collegato ci sono sicuramente alcune norme di semplificazione in materia di controlli, che vanno però ad aggiungersi a quelle, assai rilevanti, contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014. In particolare ricordo a me stesso l'istituzione del Registro unico dei controlli per le imprese agricole, che è stato un successo e non un accidente della storia o qualcosa che è capitato per caso. Si è trattato di un risultato sicuro e importante, per i possessori di uliveti e per quanti avevano obblighi in materia di prevenzione antincendio e di attribuzione del diritto di prelazione per gli imprenditori agricoli. Si continua a fare semplificazione in materia di costituzione di consorzi di tutela per i prodotti agroalimentari e i vini DOP e IGP, per i passaporti per gli animali di

specie bovina, e così via.

Nel collegato c'è, inoltre, l'obbligo di prevedere, nello statuto dei consorzi di tutela, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in modo da garantire l'equilibrio di genere. Esso reca, inoltre, disposizioni in materia di servitù, stabilendo che i proprietari di strade private debbano consentire il passaggio di tubazioni di gas e per la trasmissione di energia geotermica, per consentire l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali. C'è poi la riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. C'è la delega al Governo per il riordino e la semplificazione, attraverso la raccolta delle norme in un codice unico agricolo e in eventuali testi unici delle norme vigenti in materia. Pensate che selva di norme esiste in Italia per un agricoltore! Dunque, avere un testo unico in agricoltura è un'esigenza condivisibilissima e condivisa; dico questo per la Commissione agricoltura che l'ha esaminato. Certamente anche in questo caso i tempi devono essere molto più celeri, perché stiamo concedendo una delega, bisogna studiare il testo unico e così via. Il tempo perso nel passaggio tra Senato e Camera è stato esageratamente lungo, ma l'articolo 6 delega il Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, mediante la predisposizione di norme sulle forme dell'affiancamento tra anziani agricoltori o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli; al fine di prevedere criteri di assegnazione di agevolazioni e sgravi fiscali per favorire il processo, definire modalità di conclusione, nonché per stabilire le forme di compartecipazione agli utili proprio delle società di affiancamento per le terre agricole.

Il provvedimento reca inoltre disposizioni a sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, tramite l'istituzione del Sistema informativo per il biologico, per la gestione dei procedimenti amministrativi di operatori e organismi di controllo relativi ad agricoltura e acquacoltura biologiche. Vi sono disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti; quanto all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato si dispone che, qualora sia affidata a terzi, possa essere esercitata esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, da imprese agricole, artigiane o industriali in forma cooperativa.

Per quanto attiene alla delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, bisogna dire che già sono stati fatti passi in avanti, ma è evidente che anche in questo caso bisogna correre. Al riguardo mi rivolgo al Governo affinché non utilizzi interamente l'anno di delega concessa e individui piuttosto una forma per concentrare tutto nei prossimi novanta giorni, al massimo in sei mesi e non - ripeto - in un anno intero.

Avviandomi alla conclusione, il provvedimento prevede ancora l'istituzione della Banca delle terre agricole presso ISMEA, con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni e aziende agricole accessibili sul sito Internet di ISMEA per gli utenti registrati. Vengono fornite informazioni su caratteristiche naturali, strutturali e infrastrutturali dei terreni, sulle procedure di accesso alle agevolazioni, sugli eventuali programmi e progetti di ricomposizione fondiaria presentati da ISMEA. Sono previsti interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. ISMEA opera sia come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale nelle società operanti nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, ma anche con interventi a condizioni agevolate attraverso l'erogazione di mutui.

Vorrei fare un'ultima considerazione e ricordare che nella legge di delegazione europea - e lo dico anche a futura memoria - il Governo in Assemblea ha stralciato l'articolo 3 per quanto riguarda l'etichettatura e le informazioni rese nelle etichette dei nostri alimenti, in forza dell'emendamento che ho presentato come hanno fatto altri Gruppi della minoranza o dell'opposizione, quindi immagino che il Governo vada in quella direzione avendo proceduto allo stralcio. Allo stesso modo vorrei ricordare che oggi nelle Commissioni riunite 9a e 13a del Senato sono stati calendarizzati il provvedimento sul contenimento del consumo del suolo, che rappresenta un'opportunità straordinaria visto che ogni giorno 55 ettari di terreno vengono consumati e sottratti all'agricoltura, e l'altro disegno di legge di cui sono primo firmatario in materia di reati agroalimentari. Io credo che sia opportuno unire i due temi,

perché sono due facce della stessa medaglia, insieme al collegato e all'eliminazione delle tasse sull'agricoltura. Questi argomenti devono essere trattati con coraggio e determinazione. Sul consumo del suolo ci vuole più coraggio e più determinazione nelle scelte, perché stiamo devastando il territorio nazionale e continuando a mangiare terreno per l'agricoltura. Se facciamo lo stesso con la contraffazione, con l'*italian sounding* e soprattutto con quelli che producono cose che proprio italiane non sono, difendendo l'agricoltura italiana e chi trasforma prodotti italiani, rendendo un servizio eccellente al *made in Italy* (quello di cui il mondo ha fame), se facciamo questo tutti insieme, in un tempo concreto e reale, credo che quest'Assemblea e questo Parlamento potranno andar fieri del lavoro svolto.

Oggi stiamo scrivendo una pagina significativa ed importante, anche se non la più significativa in questa legislatura, in favore del settore cosiddetto primario. Si chiama primario proprio perché risponde alle esigenze primordiali dell'uomo: quelle del sostentamento e del poter vivere bene su questo pianeta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato il relatore e i colleghi in questo dibattito, emerge un dato un po' contraddittorio. Da una parte è stato messo in evidenza l'*iter* legislativo alquanto complesso e in ordine di tempo assai lungo. Ricordo perfettamente quando questo provvedimento giunse al nostro esame, nel marzo 2014, e ricordo che fu fatto un buon lavoro; io allora votai ostinatamente contro, per le ragioni che avevo declinato in quell'occasione. Alla fine, il testo licenziato da quest'Assemblea nel maggio 2015 poteva anche raggiungere la sufficienza. Nel passaggio alla Camera - lo dico soprattutto per coloro i quali non seguono i lavori del comparto agricolo - quel testo è stato stravolto. E quando ritornò nella Commissione di merito in Senato, ebbi a sostenere che non era più il testo che avevamo inviato alla Camera dei deputati, ma era un altro. Chiesi allora al Vice Ministro e al Presidente della Commissione di iniziare una serie di audizioni, per meglio capire ed approfondire argomenti totalmente nuovi rispetto al testo precedente. È chiaro che c'è il massimo rispetto per il lavoro fatto dai colleghi deputati, ma il testo comunque rimane completamente stravolto.

Per darvi contezza di ciò di cui stiamo parlando, faccio notare che dal testo precedente sono stati soppressi dieci articoli, sono stati aggiunti sei nuovi articoli e ne sono stati modificati almeno quindici. Se non è stravolgimento questo, non so di cosa devo parlare. Pensavamo che il Governo avrebbe delucidato le ragioni di tali scelte; una di queste ragioni, ad esempio, poteva essere dovuta al fatto che il testo tornava in Senato dopo due anni, nel corso dei quali erano avvenuti determinati fatti, e quindi occorreva modificarlo radicalmente. Ma non mi pare che siano avvenuti fatti eclatanti nel mondo agricolo, assolutamente no; anzi la richiesta - vero è, per i colleghi che sono intervenuti prima di me - era quella di fare presto, per dare risposte immediate al comparto agricolo. Invece no, il provvedimento è stato congelato per un anno (non so in quale cassetto) e, guarda caso, adesso bisogna correre senza dare la possibilità alla Commissione di entrare nel merito.

Il presidente Formigoni, relatore del provvedimento, ha fatto bene a dire che in Commissione tante sedute sono state dedicate all'esame del provvedimento, eppure, una volta arrivato, ci avete fatto solo correre. Ma per che cosa? Per quale ragione? Il provvedimento in esame segnerà la vita degli agricoltori. Spero che almeno questa me la facciate passare tranquillamente. Stiamo delegando il Governo (che avrà tutto il tempo necessario) ad adottare i provvedimenti concreti esautorando completamente innanzitutto - a mio modo di vedere - la Commissione e poi l'Assemblea.

Prima di entrare nel merito, ribadisco che vi sono stati articoli soppressi, modificati e aggiunti, trovandoci ora ad esaminare un testo radicalmente diverso da quello originario. Entro nel merito di alcuni di essi e di qualche titolo per semplificare.

L'articolo 9 riguarda disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti presso le tesorerie provinciali per mancanza di comunicazione agli espropriati. Sostanzialmente questo articolo, condiviso dal Governo e dalla maggioranza, dà la possibilità di delegare le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (apriremo poi una parentesi sulle organizzazioni professionali) a rappresentare, o comunque a stimolare coloro i quali non hanno

avuto il tempo o la possibilità, per ragioni diverse, in ordine alle somme, che rimangono giacenti presso le tesorerie provinciali dello Stato. Si tratta di un'operazione normalissima.

Mi chiedo una cosa. Su questo non sono mai stato ascoltato e spero di essere compreso ora in Assemblea: non sarebbe opportuno delegare i Comuni dove sono avvenuti gli espropri a notificare, sollecitare e intervenire e, ove queste somme non siano per qualche ragione disponibili (nel senso che qualcuno non si è presentato), farle incassare direttamente dai Comuni, viste e apprezzate le condizioni in cui versano, e indirizzarle al comparto agricolo? *(Applausi del senatore Candiani)*.

Perché si chiamano in causa le organizzazioni professionali? Voglio che ciò venga spiegato davvero: non lo desidero, ma lo voglio. Perché alle organizzazioni professionali vengono riconosciute delle consistenti somme? Non voglio andare oltre oggi e spero non mi mettiate nelle condizioni di doverlo fare. Per fare il favore a qualcuno, dobbiamo anche aggiungere la cortesia di occuparci delle somme giacenti nelle tesorerie provinciali? Ma che modo è questo? Certo, presentarsi in un'assemblea di un'organizzazione professionale a enunciare qualche concessione - mettiamola così - e ricevere l'applauso è una cosa che fa piacere a tutti (lo farei anche io). Poi, però, concretamente non vi è nulla dentro quella dichiarazione.

Per non parlare - poi - degli enti vigilati. Si tratta di una battaglia che abbiamo fatto in Commissione e in quest'Assemblea. Diteci che cosa volete fare di questi enti vigilati. Siete passati dalla riduzione al riordino, che ci sta bene. Siete passati dalla riduzione quando tutti parlavamo della *spending review* (adesso non se ne parla più) al riordino attraverso le competenze. E poi in un testo viene imposto dal Governo di avere precise connotazioni, che avrò modo di esporre quando si tratteranno nel merito gli emendamenti.

Per quanto riguarda il sistema dei controlli, sempre sugli enti vigilati, va bene che Agecontrol faccia un lavoro diverso dall'attuale. Di tutti gli altri enti preposti al controllo non è possibile fare un unico organismo? Potete chiamarlo agenzia o come preferite. In un'impresa agricola - poi arriverò anche alla battuta del collega Ruta - si verificano sei o sette forme di controllo e nessuno sa come comportarsi perché ognuna va per una cosa diversa dall'altra. È possibile continuare in questo modo? Io porrei l'attenzione su questo. Non parlo dell'ippica, dell'AGEA e di nomine fatte ieri mattina di persone che sono state mandate a casa l'indomani. Cosa non va in AGEA? Sta gestendo 11 miliardi di euro l'anno e non caramelle, e anche la sopravvivenza o meno delle imprese agricole.

Avete soppresso nel Titolo IV l'articolo che riguardava la pesca e l'acquicoltura. Noi del Gruppo AL-A vogliamo partecipare responsabilmente al futuro dell'agricoltura italiana con un confronto leale e vero. Nessuno ci può imporre tempi e corse. Con questo provvedimento, che è per me l'atto più importante per l'agricoltura italiana, vogliamo capire quale tipo di agricoltura e quale modello di agricoltura scegliamo per affrontare le sfide nel mondo. Abbiamo presentato pochi emendamenti responsabili. Mi auguro che il Governo sappia accogliere questa nostra proposta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento un anno fa aveva perso per strada molti dei suoi punti qualificanti che erano stati trasferiti in altre misure, ad iniziare dalla legge sulla competitività. Durante la prima lettura avevo sottolineato come questo progressivo svuotamento avesse fatto perdere al provvedimento organicità e impatto. Per questo ho condiviso con i colleghi della Camera l'opportunità di introdurre tutta una serie di modifiche che hanno ridato slancio alla misura, in particolare sul terreno della semplificazione burocratica e dell'attenzione per i piccoli comparti che, a mio avviso, meritano grande attenzione, anche per la funzione di tutela della biodiversità e di utile integrazione al reddito aziendale.

Il testo che stiamo discutendo offre un quadro più completo che non si limita alle colture tradizionali, ma interviene anche sui settori che hanno preziose ricadute sul fronte ambientale, sociale e culturale. Penso all'articolo 5, con l'inclusione della silvicoltura e delle filiere forestali nella delega al Governo per un decreto legislativo di semplificazione della normativa. Penso al nuovo articolo 6, che pone l'accento sul tema del ricambio generazionale e dell'ingresso di quelle giovani generazioni che oggi

guardano con rinnovata attenzione a un settore nel quale possono portare non solo competenze specialistiche per il miglioramento e l'innalzamento qualitativo della produzione, ma anche saperi e competenze per veicolare nuovi e più salubri stili di vita e di consumo alimentare. Penso alle novità introdotte all'articolo 15 sul riordino degli enti e delle agenzie, che devono essere ripensate per offrire migliori servizi e superare quella pratica odiosa dello stesso controllo effettuato più volte da soggetti diversi, con relativo dispendio di risorse e di tempo sia da parte delle aziende che dello Stato. E, sempre all'articolo 15, la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici, con fonti di autofinanziamento delle associazioni riconosciute, in particolare di quelle delle razze autoctone di montagna, il tutto con l'obiettivo del miglioramento genetico, ma anche della salvaguardia della biodiversità.

Importante è anche l'inclusione, all'articolo 21, dei danni causati dalla fauna selvatica tra le compensazioni previste agli agricoltori, assieme a quelle derivanti dalle avversità atmosferiche, dalle epizoozie, dalle fitopatie. Ma apprezziamo altresì il comma 2 dell'articolo 12, con cui si conferiscono alle Regioni e alle Province autonome le modalità di disciplina per i corsi di formazione e per i relativi attestati di idoneità per quei soggetti terzi cui può essere affidata la manutenzione e la sistemazione del verde pubblico e privato.

Da ultimo, condividiamo tutte le norme introdotte con gli articoli 33, 34, 35 e 36, che riguardano la produzione di burro, l'apicoltura, le birre artigianali e la produzione del luppolo: settori minori, se ci limitiamo al volume delle produzioni, ma che contribuiscono ad innalzare la qualità e a rafforzare l'immagine della nostra offerta agricola, anche sotto il profilo turistico.

In Trentino sono ormai una ventina le aziende che producono birra artigianale, con prodotti di assoluta qualità, un festival dedicato a diversi giovani che, in questo modo, stanno vivendo una importante esperienza dal punto di vista lavorativo o piccolo imprenditoriale. Anche l'attenzione dei consumatori è sempre più forte.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,51)**

(*Segue* PANIZZA). Quindi è un settore da guardare con interesse, anche perché, come sappiamo, ci sono alle spalle anche studi e, in alcuni casi, un'operazione di recupero di antiche tradizioni sulla fermentazione. In questo senso, anche la coltivazione del luppolo può costituire una possibilità per il recupero di tutta una serie di terreni incolti o abbandonati, soprattutto nei territori di alta montagna. Ma questo del luppolo è solo un esempio delle attenzioni che meritano le piccole realtà, dove deve essere sempre più favorito l'approccio plurifunzionale.

Strategico è a questo punto il settore dell'agriturismo, perché offre un'esperienza emotiva al turiste e all'ospite, perché rafforza il senso di identità e di appartenenza a una comunità, ma anche perché contribuisce, quando poi i turisti e i clienti tornano a casa, a riproporre e consumare ancora i prodotti che hanno conosciuto sul territorio, insieme alla loro esperienza di produzione e la cultura che esprimono.

In quest'Aula e in Commissione ho parlato diverse volte dell'importanza dell'agricoltura di montagna come antidoto allo spopolamento, come strumento per la salvaguardia della biodiversità, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la piena valorizzazione del patrimonio etnografico, naturalistico e paesaggistico montano.

L'agricoltura di montagna è fondamentale per la coesione sociale, per la vitalità di un territorio, per il suo sviluppo turistico, per la possibilità, attraverso la specificità delle produzioni, di conferirne una forte riconoscibilità in termini dì *marketing*. Attendiamo, al riguardo, le norme attuative del provvedimento sull'agricoltura sociale. Ma soprattutto crediamo che tutte le politiche per l'agricoltura di montagna debbano aiutare le imprese a fare reddito, abbattendo i costi, semplificando la burocrazia, favorendo sempre più l'accesso dei giovani, anche con modalità *part-time*, perché se non guadagnano e non possono investire le aziende purtroppo muoiono e i giovani se ne vanno.

La semplificazione burocratica deve restare uno dei punti focali di tutti i nostri interventi legislativi, ad iniziare dai futuri decreti legislativi legati agli articoli 5, 6 e 15 di questo provvedimento. Non

dimentichiamolo, ogni volta che introduciamo una nuova norma, anche quando questa è mossa dalle migliori intenzioni, per le piccole aziende si traduce in un carico di burocrazia e di adempimenti che portano via tempo e risorse al lavoro e alla produzione o, peggio ancora, non sono di sostegno alle aziende.

Voglio fare anche un accenno alla regolamentazione dei pesticidi, un tema che si sta sempre più rivelando di grande importanza. Io credo che occorra operare con grande attenzione, perché è assolutamente necessario ridurne l'uso, sia perché il mercato va giustamente nella direzione di prodotti che rispettano determinati *standard* durante la coltivazione, sia per tutelare la salute del consumatore, ma anche dei coltivatori, a causa delle prolungata esposizione a tali prodotti.

Ma non dimentichiamoci che, in alcuni casi specifici, vi è anche un tema di costi, che in qualche modo devono essere compensati se vogliamo che l'utilizzo dei pesticidi sia ridotto allo stretto necessario.

Tuttavia, ci possono essere delle situazioni nelle quali bisogna farvi ricorso per l'eliminazione dei parassiti e la salvaguardia del raccolto.

Sui piccoli frutti viviamo in queste settimane in Trentino la rapida e pericolosa diffusione della *drosophila suzukii*, un moscerino che, per le basse temperature e l'elevato tasso d'umidità, sta trovando il clima ideale per la sua diffusione. I trattamenti fitosanitari consentiti non sono in grado di risolvere il problema, mentre l'utilizzo fino agli anni scorsi di altri prodotti autorizzati in via eccezionale permettevano il controllo dell'insetto.

È solo un esempio, ma rende bene l'idea della necessità di aprire delle finestre temporali, del tutto eccezionali e legate a situazioni specifiche, in cui si deve consentire l'uso di prodotti che possono salvare i raccolti senza comprometterne la salubrità.

È poi giunto il momento di una riforma radicale nel settore della ricerca. In questi anni si è speso molto, con risultati non sempre all'altezza delle risorse impiegate. Bisogna mettere in collegamento le varie strutture, puntando all'efficacia e ai risultati. Dobbiamo, in una parola sola, fare sistema.

Così come diviene sempre più importante la lotta alla contraffazione del nostro agroalimentare, che costituisce un danno ingentissimo per le aziende, per l'erario, per l'immagine del nostro Paese e dei nostri territori.

L'Europa, anche in questo settore, continua ad apparire come un'istituzione vessatoria, con i suoi continui *Diktat* burocratici, ma, soprattutto, distante dai problemi e dai bisogni del settore. Pensiamo all'abolizione delle quote latte, ma pensiamo anche all'ipotesi su cui si era ragionato a Bruxelles, fortunatamente scongiurata, di liberalizzare l'utilizzo dei nomi dei vini che avrebbe aperto un'autostrada alla contraffazione dei nostri marchi più pregiati.

Un tema, quello della lotta alla contraffazione e sulla rintracciabilità della storia del prodotto, sul quale si sono spese molto le organizzazioni professionali, anche con significative manifestazioni, come quelle sul Brennero, su cui anche l'Europa deve essere più solerte nel dare risposte al nostro Paese.

Su tutti questi temi, come autonomisti trentini, abbiamo presentato un documento programmatico al Ministro, con tutta una serie di proposte concrete per la semplificazione burocratica e la valorizzazione del settore. Perché l'agenda delle priorità è molto lunga, e non viene di certo esaurita con questo provvedimento o con quelli, seppur importanti, che da inizio legislatura sono stati approvati.

Per tornare al collegato, adesso che finalmente siamo in dirittura d'arrivo anche in un testo completamente stravolto rispetto a quello iniziale, io credo gli vadano riconosciuti due meriti. Il primo è di aver posto, a inizio legislatura, il tema agricolo come uno dei temi strategici per il rilancio della nostra economia, aiutandolo ad uscire da quella marginalità in cui a un certo punto era caduto. Il secondo è quello d'aver recuperato, con un colpo di reni, una visione d'insieme anche sugli aspetti sociali, ambientali, direi anche culturali, del settore.

Doveroso, alla fine di questo lungo percorso, un ringraziamento al relatore, senatore Formigoni, ai componenti della 9a Commissione, ai rappresentanti del Governo, in particolare al vice ministro Olivero, che ha seguito tutto l'*iter* del provvedimento e alle organizzazioni professionali, per lo spirito collaborativo che ha sempre animato le nostre discussioni e nostri lavori.

Spirito che, ne sono certo, manterremo anche nei prossimi provvedimenti che ci aspettano, e che sono di grande importanza, se davvero vogliamo che questa legislatura lasci un segno tangibile e concreto sul comparto. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Formigoni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valdinosi. Ne ha facoltà.

VALDINOSI *(PD)*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, vorrei innanzitutto sottolineare che le disposizioni del disegno di legge oggi in discussione sono molto importanti, perché danno risposte concrete ed intervengono su molti aspetti di rilievo del settore agricolo, introducendo significativi cambiamenti, semplificazioni ed innovazioni.

Penso all'articolo 6, che disciplina le forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantenni o pensionati e i giovani, al fine di incentivare quel ricambio generazionale di cui l'agricoltura ha molto bisogno per accrescere il suo potenziale competitivo.

Una disposizione che risulta ancor più importante ed urgente, alla luce del rapporto ISTAT sullo stato di salute dell'agricoltura italiana, dal quale emergono le criticità ed il persistere di gravi problemi che attanagliano la nostra agricoltura. Ne cito solo due, quelli che, a mio parere rappresentano le due principali criticità, strettamente correlate fra loro. Da un lato, il fatto che il valore dei prodotti finisce in grandissima parte all'industria della trasformazione e alla distribuzione; dall'altro, la continua diminuzione, in termini numerici, dei giovani agricoltori. Occorre, quindi, mettere in campo ogni iniziativa rivolta a favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura e la misura prevista in questo provvedimento va in questa direzione.

Penso poi all'introduzione della Banca delle terre agricole, presso l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per meglio coordinare il percorso già avviato a livello regionale, come, ad esempio, in Emilia-Romagna, dove è stato presentato uno specifico progetto di legge al riguardo, rivolto all'utilizzazione delle terre incolte o abbandonate a fini produttivi.

Ritengo poi molto rilevante la semplificazione introdotta per le reti di impresa costituite nella forma di reti contratto; una semplificazione che potrà incentivare le nostre imprese ad organizzarsi insieme, favorendo in questo modo sinergie per innovare e competere. Finora sono stati stipulati 2.500 contratti: più di 400 di questi riguardano proprio il settore agroalimentare, con quasi 1.500 imprese coinvolte, nel settore del latte, nell'ortofrutticoltura, nell'agricoltura di precisione, nell'agriturismo. Sono pratiche positive che, grazie alle semplificazioni introdotte con questo provvedimento, potranno essere estese e allargate.

Molto importante è la risposta data ad alcune filiere, come l'ippica, che si trova in una situazione di gravissima difficoltà. Con la delega al Governo per la riforma del sistema ippico nazionale, l'Esecutivo è impegnato ad attivarsi con urgenza per garantire una nuova forma di *governance* in grado di rilanciare un settore che nel nostro Paese può contare, oltre che su una grande tradizione, su un ingente patrimonio di razze, di competenze, di strutture dedicate. A proposito di nuove filiere, vorrei sottolineare la positività dell'intervento che tende ad accompagnare la crescita di una nuova filiera che sta conoscendo una buona espansione commerciale. Mi riferisco alla crescita - non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi - dei birrifici italiani che producono birra con metodo artigianale.

Con il collegato si colma una lacuna legislativa, introducendo una definizione che permetterà l'assegnazione dell'attributo di birra artigianale, indispensabile per la piena valorizzazione di questo prodotto. Va in questa direzione anche l'intervento per favorire, con uno specifico finanziamento, la coltivazione della materia prima, con l'avvio di progetti di ricerca per la produzione del luppolo e la ricostituzione del relativo patrimonio genetico.

Molto positivo è il sostegno alla filiera corta e al biologico, un modo di fare agricoltura che coniuga sostenibilità ambientale, salubrità, valore del lavoro agricolo.

Voglio infine citare una norma che introduce, nell'ambito della rappresentanza nei consorzi di tutela, per gli amministratori di questi consorzi, il principio dell'equilibrio tra i generi. Si avvia, quindi, anche in questo ambito di rappresentanza un percorso graduale che, tenendo conto della natura e delle peculiarità delle rappresentanze associative, potrà assicurare un apporto significativo e - ne sono

convinta - di valore da parte delle donne oggi ancora sottorappresentate.

Faccio un'ultima e generale considerazione. In questa legislatura è stata dedicata, come occorreva, grande attenzione all'agricoltura, quella attenzione che meritava da tempo. Voglio ricordare, in estrema sintesi, alcuni provvedimenti che abbiamo avuto modo di esaminare e approvare in quest'Assemblea: dal decreto-legge competitività al rilancio dei settori in crisi, al tema della riorganizzazione degli enti e delle relazioni all'interno delle filiere. Sono state, poi, molto importanti le norme contenute nell'ultima legge di stabilità: l'eliminazione di IRAP e IMU sui terreni agricoli. Di questa mole di interventi va dato merito al Governo, al ministro Martina, al vice ministro Olivero, oltre che al lavoro delle colleghe e dei colleghi della Commissione agricoltura.

La grande attenzione al settore agricolo in questa legislatura ha promosso rilevanti interventi per favorirne la crescita in termini quantitativi e qualitativi, e per dare risposte importanti anche in ambito sociale. Ricordo a questo proposito il disegno di legge approvato sull'agricoltura sociale.

L'agricoltura è un settore sul quale puntare con decisione, ha una grande potenzialità di crescita e costituisce un imprescindibile elemento per lo sviluppo dei nostri territori. Può rappresentare - e i recenti dati sull'aumento dell'occupazione nel settore lo confermano, così come i dati sul valore sull'*export* agroalimentare - un settore strategico per accrescere l'occupazione, in particolare giovanile. Per questo occorre fornire strumenti adeguati e migliorarli: formazione, accesso alla terra e al credito. Per questo occorre utilizzare al meglio nei territori i programmi di sviluppo rurali, che hanno misure per favorire l'insediamento dei giovani.

Dobbiamo infine sempre ricordare che l'agricoltura costituisce un presidio indispensabile per la manutenzione e la salvaguardia del territorio, quel territorio che è espressione del valore culturale, paesaggistico ed ambientale del nostro Paese; un territorio agricolo, nel quale si sta sviluppando un'offerta di turismo importante che punta sempre più sul binomio paesaggio ed enogastronomia, che sono il segno distintivo di una buona agricoltura.

Una buona agricoltura, che con questo provvedimento vogliamo incentivare ed aiutare, con un pacchetto di misure che hanno obiettivi molto concreti: semplificare, innovare, riorganizzare, sostenere. Interventi necessari per affrontare meglio le enormi sfide ed i problemi legati alla competitività internazionale, che mette in difficoltà le nostre imprese, che per questo motivo vanno sempre più e meglio sostenute. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, arriva oggi al termine del suo *iter* un provvedimento che è stato dichiarato collegato alla manovra finanziaria del 2014; un lungo percorso che, proprio in ragione del lungo periodo trascorso, avrebbe dovuto avere la possibilità di mettere in campo misure in grado davvero di rilanciare l'agricoltura.

Il comparto agricolo del nostro Paese affronta quello che doveva essere un anno decisivo per il suo sviluppo, con il traino di quello che avrebbe dovuto essere l'Expo di Milano, in un quadro però fortemente compromesso dalle troppe crisi di settore e dall'assenza di un chiaro indirizzo di politica agricola nazionale, con gravi ripercussioni sulla sua redditività.

Le grandi potenzialità del prodotto agricolo e agroalimentare italiano nel mondo sono di fatto limitate fortemente proprio dall'incapacità politica, ormai decennale, di esprimere orientamenti chiari a sostegno dei settori strategici che soffrono, con sempre maggiore evidenza, la concorrenza internazionale.

Sono in forte difficoltà alcuni comparti decisivi per il modello alimentare del nostro Paese. In crescente sofferenza sono le aziende ortofrutticole, esposte al dinamismo delle esportazioni spagnole e nordafricane; il settore del latte e dell'allevamento bovino, con una drastica riduzione delle aziende attive; il comparto cerealicolo, che vede ridursi progressivamente il contributo della produzione nazionale; il settore olivicolo, anche per effetto della fitopatologia che sta interessando la Puglia, alla quale, anche in questo provvedimento, non si è voluto dare una risposta efficace. Inviterei su questo il Ministro e i rappresentanti del Governo ad un'adeguata riflessione critica, perché non è più tollerabile

sottovalutare ancora questa emergenza per l'agricoltura e l'ambiente, che rischia di sconvolgere per sempre un paesaggio, un'economia e una coltura strutturale per gran parte del nostro Paese.

Difficoltà che certamente hanno origine dalla crescente concorrenza internazionale, ma anche da ragioni più specificamente legate alle condizioni strutturali del settore nel nostro Paese. Mi riferisco in particolare al perdurante divario che sussiste fra una produzione agricola fortemente frammentata, dove prevale tuttora la piccola azienda familiare, ed una distribuzione ben più fortemente organizzata, dove ormai cinque grandi piattaforme - cinque! - determinano oltre il 70 per cento degli acquisti alimentari, con le conseguenze evidenti in termini di squilibrio dei poteri. In pratica, il valore aggiunto della produzione tende costantemente a trasferirsi dalla produzione alla distribuzione, con gli agricoltori che si trovano ormai a fronteggiare margini di redditività sempre più ristretti, insufficienti e, in alcuni casi - mi riferisco in particolare al settore del latte - inesistenti.

Per fronteggiare la crisi e ridare slancio all'economia agricola occorrono un indirizzo e un progetto chiaro che, obiettivamente, non riusciamo proprio a rintracciare in questo provvedimento, che potremmo definire senza infamia e senza lode.

Il disegno di legge collegato agricolo era nato con altre ambizioni - almeno così avevate detto, colleghi della maggioranza - mentre il contenuto concreto che oggi ci apprestiamo a votare, nonostante alcuni sforzi effettivamente fatti in Commissione, in prima lettura, non presenta quel carattere di organicità che era auspicabile. Siamo di fronte ad un insieme di norme raffazzonate, in alcuni casi confuse, ancora una volta prive di un filo conduttore e di una direzione di marcia univoca. La prima parte del provvedimento presenta alcuni spunti interessanti sulla semplificazione burocratica, che rischiano però di essere vanificati dalle modalità di recepimento decise per la riforma della politica agricola comune, laddove si preannunciano gravi appesantimenti burocratici per gli imprenditori agricoli. Ancora una volta si profila, su questo aspetto decisivo, un'occasione mancata per snellire gli adempimenti amministrativi e fiscali degli agricoltori e il loro rapporto con gli enti pagatori.

Certamente più innovativi e interessanti appaiono alcuni elementi introdotti in Commissione e durante l'esame alla Camera dei deputati, quali l'istituzione della Banca delle terre agricole e le nuove disposizioni che definiscono la birra artigianale, un fenomeno in crescita e di sicuro interesse anche per le imprese agricole. Rilevanti sono anche le norme specifiche che riguardano la filiera del pomodoro e del riso. È stato invece soppresso, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il nostro emendamento istitutivo dell'articolo 11, concernente la modernizzazione della logistica per il comparto agroalimentare. Ci auguriamo che il Governo voglia tornare quanto prima su questa problematica, in quanto la modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso, dei trasporti e delle piattaforme logistiche per l'esportazione dei nostri prodotti è un fattore decisivo, anche per sconfiggere quelle ecomafie, che proprio sull'arretratezza dei trasporti agroalimentari hanno costruito il loro controllo sulle filiere.

Abbiamo inoltre proposto, sia in Commissione che in Assemblea, senza incontrare il consenso della maggioranza, un intervento a favore dei Piani di settore, già approvati dal Ministero delle politiche agricole, che interessano filiere di rilievo strategico, senza che si siano prodotti risultati apprezzabili, in assenza di un adeguato fondo di finanziamento. È stata inoltre respinta in Commissione una nostra proposta rivolta ad affrontare la problematica dell'abbandono dell'attività agricola nelle aree interne del Paese, uno dei fenomeni più preoccupanti non solo per la tenuta complessiva del settore, ma, in particolare, per le evidenti conseguenze sull'assetto idrogeologico del Paese, derivanti dall'interruzione delle attività di manutenzione continua del territorio storicamente assicurate dagli agricoltori.

I danni da fauna selvatica al settore agricolo, in gran parte riconducibili alla diffusione del cinghiale, continuano ad essere fonte di rischio per il settore e occasione di conflitto fra gli agricoltori e gli enti locali, con particolare riferimento alle aree naturali protette. Anche su questo abbiamo sollecitato e continuiamo a sollecitare un intervento tempestivo del Governo, a fronte delle crescenti difficoltà che vengono segnalate dalle organizzazioni professionali agricole, che tenga conto della necessità di rafforzare le azioni di prevenzione dei danni. Auspichiamo infine che sia affrontata adeguatamente e con urgenza la questione del caporalato, oggetto attualmente di uno specifico disegno di legge

all'esame della Commissione agricoltura, questione sulla quale registriamo complessivamente un ritardo di interpretazione e di intervento, che rischia di farci assistere ad un'altra stagione delle raccolte senza che siano stati predisposti gli strumenti di prevenzione e controllo necessari per sradicare il fenomeno dalle nostre campagne.

In conclusione, questo provvedimento che, lo ripeto, appare senza infamia e senza lode, a nostro avviso non è assolutamente in grado di dare risposte efficaci a un settore che, nonostante i gravi problemi, è uno dei pochi che ha tenuto in questa situazione di crisi e che avrebbe avuto bisogno di un'opportunità di rilancio e di intervento.

Sollecitiamo quindi il Governo ad aprire ben altri spazi di discussione e di iniziativa a favore dell'agricoltura italiana nell'ambito del decreto-legge già esaminato dal Consiglio dei ministri sulla questione del latte e nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica.

Noi di Sinistra Italiana riteniamo anche che sia necessario ribadire con chiarezza la posizione italiana sugli organismi geneticamente modificati e sul loro utilizzo in agricoltura, questione sulla quale registriamo nuovamente nel Governo posizioni equivoche, che possono dare spazio a chi vuole rimettere in discussione un orientamento di precauzione assunto con il pieno consenso del mondo agricolo nazionale. Non mancheremo dunque di incalzare ancora il Governo nella convinzione che le difficoltà del settore agricolo richiedano ben altro supporto, anche finanziario. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, l'Assemblea esamina oggi un provvedimento organico per il settore agricolo, che offre risposte concrete ad alcune importanti filiere in difficoltà e accompagna e meglio definisce il processo di innovazione e semplificazione del comparto produttivo primario, avviato fin dall'inizio della legislatura.

Questa è, per l'agricoltura italiana, una legislatura storica, caratterizzata da un grande protagonismo del Parlamento e del Governo in favore del settore primario. L'attenzione dedicata a tale comparto nasce dalla consapevolezza che l'agricoltura è un settore con straordinarie potenzialità, ma che, allo stesso tempo, sta attraversando grandi problemi legati a una competitività internazionale sempre più libera e quindi sempre più aggressiva nei confronti delle nostre imprese. È un settore attanagliato da un contesto di burocrazia che in molti casi ne blocca molto la capacità espressiva; è un settore che ha molte complessità e anche molte debolezze legate alla storia che ne ha fin qui caratterizzato il divenire.

Il settore agricolo negli ultimi anni ha svolto un ruolo importante nell'economia e nello sviluppo del Paese e ora, anche grazie alle misure contenute nella legge di stabilità per il 2016, ha quasi un miliardo di risorse: una grande occasione per rafforzare e potenziare filiere, accrescendone la qualità mediante coltivazioni sempre più sostenibili e attente all'interesse del consumatore.

In questa prospettiva si registra la significativa ripresa del comparto agricolo nazionale, evidenziata soprattutto dall'incremento delle esportazioni agroalimentari. Si tratta di un risultato importante, che premia gli sforzi degli imprenditori agricoltori che hanno saputo resistere alla grande crisi economica, agganciando la ripresa ben prima di altri comparti economico-produttivi: basti solo pensare che nell'ultimo anno il vino italiano ha superato in quantità e in qualità il vino francese.

Le principali direttrici che hanno orientato la nostra attività legislativa in tema di agricoltura si possono sintetizzare in poche parole: semplificazione burocratica, riduzione del peso fiscale, accesso al credito, sostegno al lavoro in agricoltura, ricambio generazionale, rafforzamento del tessuto produttivo e competitività.

Entrando negli merito del provvedimento, desidero in primo luogo ricordare il proficuo e straordinario lavoro svolto dal Senato in prima lettura. Sono state in tale occasione definite disposizioni estremamente innovative e rilevanti per l'agricoltura: penso all'articolo 6, che disciplina le forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantenni o pensionati e i giovani, al fine di incentivare quel ricambio generazionale di cui l'agricoltura ha molto bisogno per accrescere il suo potenziale

competitivo. Penso poi all'introduzione della banca delle terre agricole presso l'ISMEA, per meglio coordinare quel processo avviato già in ambito regionale rivolto all'utilizzazione delle terre incolte o abbandonate a fini produttivi.

La Camera ha approvato dei correttivi e degli idonei aggiustamenti dovuti al concatenarsi in questi mesi di provvedimenti legislativi approvati che hanno riguardato direttamente o indirettamente il comparto, al fine di evitare che potessero verificarsi sovrapposizioni, incongruenze o contrasti con altre riforme poste nel frattempo in essere. Per questo, la Camera dei deputati ha ritenuto che la revisione delle norme penali in materia di contraffazioni andasse necessariamente coordinata con il lavoro che ha iniziato a svolgere la commissione di studio per la riforma dei reati agroalimentari, istituita presso il Ministero della giustizia ed ha pertanto soppresso l'articolo 2 del testo licenziato in prima lettura. Allo stesso modo, gli articoli 8 e 11 sono stati soppressi in quanto, intervenendo in materia di subappalto e di logistica nel settore agroalimentare, richiedono necessariamente un coordinamento con la riforma del codice degli appalti da poco approvata.

In merito alle disposizioni riguardanti la pesca e l'acquacoltura, è stato necessario mantenere solo le disposizioni relative alle sanzioni per la pesca illegale, avente un carattere di estrema urgenza per risolvere il contenzioso che si è aperto con Bruxelles in merito, per esempio, alla cattura delle vongole (sappiamo che oggi è stato approvato il provvedimento che ha ridotto la taglia a 22 millimetri). Le altre necessarie disposizioni saranno oggetto di approfondimento e di valutazione nell'ambito dell'esame di un apposito provvedimento sulla filiera ittica, il cui *iter* è già in una fase avanzata presso l'altro ramo del Parlamento. Sono state invece introdotte, in maniera speculare rispetto alla pesca illegale in acque marine, specifiche sanzioni per il bracconaggio nelle acque interne: un tema molto caro alle diverse forze politiche, che ha trovato un punto di storica soluzione.

È importante inoltre sottolineare come sia stata inserita una delega al Governo per la riforma del sistema ippico nazionale. Il comparto si trova in una situazione di grave difficoltà e, per non disperdere il grande patrimonio di razze e di competenza che caratterizza la filiera, occorre muoversi con urgenza, per assicurare una nuova ed inclusiva forma di *governance*, capace di risollevare e rilanciare il settore.

Altro intervento di rilievo è quello che riguarda il settore della birra artigianale, cioè quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Pensiamo alla straordinaria esperienza di numerosi birrifici italiani (oramai siamo quasi arrivati a novecento), che hanno dapprima sperimentato e poi lanciato sul mercato il nuovo prodotto della birra ottenuta con metodo artigianale. Numerosi piccoli produttori nazionali hanno conseguito in questi ultimi anni un successo straordinario, promuovendo nei fatti anche l'inizio di un movimento come quello alogastronomico, che pare stimolare in modo qualificato anche lo sviluppo turistico. Ad oggi mancava una definizione legislativa che permettesse loro di poter definire l'attributo artigianale: con il collegato abbiamo colmato questa lacuna, ponendo le basi per un'ulteriore ed efficace valorizzazione, che mi auguro possa avvenire al più presto.

La produzione della birra, in particolare quella artigianale, soffre poi nel nostro Paese della carenza di materia prima: ogni possibile espansione del settore richiede quindi l'avvio di progetti di ricerca per la produzione del luppolo, anche attraverso la ricostituzione del relativo patrimonio genetico e l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Il collegato, a tal proposito, prevede un finanziamento specifico per la coltivazione del luppolo.

Altro tema rilevante, è la necessità del settore apistico di avere un sistema di riconoscimento certo dei prodotti. A tal fine, mentre abbiamo approvato modifiche significative nel comparto dell'apicoltura, abbiamo introdotto alcune semplificazioni e talune sanzioni per coloro che non denunciano la detenzione di alveari all'anagrafe apistica.

Abbiamo valorizzato la filiera del riso, anche come espressione del valore culturale, paesaggistico ed ambientale di un territorio, tutelandone le varietà tipiche, garantendo la qualità e la tracciabilità e prevedendo la possibile revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi nell'ambito della delega al Governo.

Abbiamo inoltre introdotto il principio dell'equilibrio tra i generi anche per gli amministratori dei

consorzi di tutela, prevedendo un percorso di graduale approdo che tenga conto della natura e delle peculiarità delle rappresentanze associative, anche in riferimento alla caratura delle espressioni. Infine, abbiamo reso possibile una maggiore trasparenza nel sistema allevatori.

Da ultimo, intendo sottolineare una norma non propriamente agricola (mi piace definirla collaterale), che tuttavia ha trovato spazio in questo provvedimento: è la norma che in qualche modo consente agli sfalci, alle potature e alla paglia di poter essere utilizzati non più come rifiuti, ma come risorse per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Ebbene, questa è una norma di straordinaria civiltà, oltre che di sostanza, perché consentirà ai Comuni, ovvero ai cittadini, di risparmiare risorse preziose.

Come ho cercato di illustrare, seppur brevemente, si tratta di un provvedimento ricco di contenuti, elaborati e migliorati da entrambi i rami del Parlamento, la cui approvazione darà ulteriore spinta propulsiva ad un settore in costante crescita e verso cui indirizzare l'attenzione nel prossimo futuro per una crescita sostenibile del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.

SCOMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, è oggi in discussione un provvedimento che, a detta dei proponenti, è stato concepito per rendere il settore agricolo più semplificato e, quindi, più snello, veloce e probabilmente anche più competitivo, ma che, in realtà, non fa altro che renderlo ancora più contorto, complicato e probabilmente anche arcaico.

Si pensi soltanto che si va dal dettare disposizioni in materia di produzione della birra artigianale alla denominazione del fungo cardoncello, dal riassetto del settore ippico a numerose deleghe al Governo per il rilancio di alcuni settori chiave e persino all'introduzione della parità tra i sessi nei consorzi di tutela.

In occasione dell'approvazione in prima lettura in quest'Aula, ho avuto modo di dichiarare il voto contrario di Forza Italia al disegno di legge originario, successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Allora ritenevamo che quel testo fosse poco adatto al rilancio della competitività del settore agricolo, in quanto quasi tutte le disposizioni aumentavano di gran lunga gli oneri burocratici.

Oggi come ieri, il mio giudizio non si discosta dal precedente. Si fa fatica a trovare anche una sola disposizione che vada nella direzione di una riqualificazione e semplificazione del settore agricolo. La scelta che il legislatore ha operato, ossia moltiplicare gli adempimenti anziché ridurli, introdurre nuovi limiti e divieti anziché eliminarli e inserire deleghe su deleghe al Governo anziché semplificare la normativa, è del tutto contraria agli obiettivi che ci si era prefissati.

Il settore agricolo e, più in generale, tutti i settori su cui il provvedimento incide, hanno una grande rilevanza per la nostra economia e non dovremmo mai, in alcun modo, disincentivarne lo sviluppo. Si dovrebbe snellire, sburocratizzare, incentivare l'iniziativa imprenditoriale e provvedere a un regime fiscale semplice, snello, giusto e veloce. Il disegno di legge in esame contraddice invece in ogni sua parte le ricette dell'economia liberale, volte a dare sostegno all'iniziativa privata e alla crescita economica.

Si tratta di un'Italia che, con tutte le leggi prodotte, ha soffocato la buona volontà di milioni di cittadini che, con la loro operosità, avrebbero certamente contribuito alla crescita del nostro Paese.

Non solo un così alto grado di burocrazia non fa altro che rendere il terreno sempre più fertile per far attecchire e diffondere il malaffare, ma proprio il *referendum* di qualche giorno fa del popolo inglese per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea altro non rappresenta che la netta opposizione a questo tipo di gestione della macchina statale che, introducendo nuovi limiti e divieti, anziché ridurli od eliminarli, ed inserendo deleghe su deleghe al Governo anziché semplificare la normativa, è del tutto contraria rispetto all'obiettivo prefissato.

Il settore agricolo e, più in generale, tutti i settori su cui il provvedimento incide hanno una grande rilevanza per la nostra economia e non dovremmo in alcun modo disincentivarne lo sviluppo. Si dovrebbe snellire, sburocratizzare e incentivare l'iniziativa imprenditoriale e si dovrebbe, pertanto, provvedere a un regime fiscale semplice e giusto.

Il disegno di legge in esame contraddice invece in ogni sua parte le ricette dell'economia liberale, e fa della burocrazia il principale nutrimento proprio per complicare la strutturazione dei provvedimenti. Del resto, gli inglesi hanno manifestato, a ragione, la volontà di opporsi a ciò che in concreto produce l'Europa: regolamenti dettagliati, cavilli burocratici sui millimetri delle vongole, regole economiche che non tengono conto degli equilibri in *surplus* della Germania e, poi, fiumi di chiacchiere in occasione dei Consigli europei. Delle grandi sfide che necessitano di interventi urgenti e mirati, come la grande crisi migratoria, nemmeno l'ombra. È sicuramente un avvenimento di portata storica, ma, dal punto di vista politico, la Brexit deve darci uno spunto di riflessione. Occorre ripensare, con grande umiltà, che costruendo torri d'avorio, così separate dalla vita dei cittadini, così distanti dal prendere in considerazione le voci di cambiamento, così rigide di fronte ai problemi economici e sociali, si rischia spesso di vederle crollare.

Un monito va anche a questo Governo che, con questo e simili provvedimenti, va nella direzione sbagliata. Non semplifica, non riordina e non innova in maniera adeguata il settore agricolo; anzi, lo rende ancora più saturo di adempimenti e oneri burocratici e ciò sicuramente non si tradurrà in competitività del settore agricolo, che è invece un settore trainante per l'economia e per il PIL italiano. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare ha avuto un lungo *iter* nel passaggio tra le due Camere, ma è anche vero che affronta temi fondamentali del settore agricolo. Fin dall'inizio abbiamo considerato questo testo una sorta di legge quadro per la complessità dei temi fondanti che affrontava. Nel corso di questi due anni le modifiche sono avvenute per ulteriori approfondimenti fatti alla Camera perché, in parallelo, alcune misure si sono concretamente attuate. Sono stati inseriti nuovi temi, come il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico con maggiore coordinamento e controllo da parte del Ministero o come quello, determinante, dell'apicoltura. Vista l'importanza di questo settore e i rischi fitosanitari che affronta costantemente, viene previsto un più stretto controllo e rigore con l'introduzione di sanzioni in caso di mancata denuncia delle variazioni di alveari all'anagrafe apistica nazionale. Su questo voglio esprimere soddisfazione per un ordine del giorno che ho presentato e che è stato accolto, del quale il Governo ha condiviso la preoccupazione espressa dalle organizzazioni apistiche perché ci sia un uso puntuale, rigoroso e non generalizzato della sanzione, che venga riferita in modo preciso alla prima detenzione di alveari e al censimento annuale della consistenza di alveari in allevamento.

Mi soffermo volutamente su quello che potrebbe sembrare un microsettore ma che, come sappiamo, è in realtà un settore fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema e dell'ambiente. Il settore apistico è nei fatti e non nelle opinioni precondizione dell'intero ciclo vegetale. Senza le api non c'è impollinazione e, quindi, niente biodiversità, niente piante e, quindi, niente animali. Non abbiamo abbastanza presente questo. È un settore fondamentale e le minacce di parassiti devastanti da qualche anno stanno fortemente preoccupando produttori e istituzioni. La mia Regione, la Liguria, sta vivendo in modo drammatico parassiti come la vespa vellutina, il calabrone asiatico e l'aethina tumida, che viene citata proprio in questo provvedimento. Più volte ho portato all'attenzione della Commissione e dell'Assemblea questo tema. L'aethina tumida è un parassita che si nutre dei favi, della cera e di tutto ciò che trova nella casa delle api. Il miele contaminato diventa inutilizzabile mentre l'arnia, distrutta, è colonizzata dalle larve. Il parassita può deporre fino a 2.000 uova. Se non si tiene un controllo rigoroso, l'intero mondo dell'impollinazione può essere compromesso con conseguenze devastanti.

Dico questo perché, al di là dell'articolo specifico dedicato all'interno del collegato agricolo, è evidente come la questione della prevenzione, di un sistema fitosanitario nazionale e territoriale rafforzato e maggiormente collegato al sistema della ricerca sia un tema fortemente prioritario. I nostri valori ambientali più pregiati sono a forte rischio se non riusciamo ad adeguare strumenti di forte contrasto e conoscenza delle minacce nuove che arrivano. Parlo delle api come degli ulivi con la *xylella* o dei castagneti di tutta Italia con l'infestazione della vespa cinese, fino all'ultima arrivata: la cimice asiatica,

che sta minacciando seriamente i frutteti dell'area bolognese e a proposito della quale il collega Broglia si sta facendo, proprio in questi giorni, interprete delle preoccupazioni dei produttori. E potrei parlare di decine e decine di esempi preoccupanti.

Un provvedimento come il disegno di legge n. 1328, che affronta i temi fondanti della crescita di competitività, non può dunque che partire dalla tutela della salute delle proprie produzioni; deve introdurre una nuova impostazione della gestione della mobilità globale dei parassiti, una gestione strutturata e rapida nel riconoscere e nell'intervenire.

Il collegato è un provvedimento impostato sulla crescita di competitività attraverso azioni di semplificazione e di razionalizzazione degli strumenti pubblici. Alcune deleghe, come quella per il settore della pesca, sono state stralciate per impostare un provvedimento dedicato, che è già in corso di approvazione alla Camera. Sono invece rimaste le disposizioni relative alla pesca illegale, modificate ed adeguate al sistema sanzionatorio delle disposizioni europee. Sono state inserite sanzioni per il bracconaggio nelle acque interne.

Il provvedimento in discussione contiene, secondo me in modo utile, una dimensione generale di riforma e di semplificazione di leggi, sovrapposizioni di leggi, procedure e strumenti di gestione pubblica - mi riferisco alla riforma degli enti, che è già in corso - ma affronta anche la gestione dei singoli comparti che hanno esigenza di percorsi di valorizzazione, di una qualità certificata e garantita da una seria tracciabilità, quei settori che sono maggiormente esposti ad una competizione globale, in onde di ingresso difficilmente sfidabili se non sui livelli di identificazione e di alta qualità e trasparenza. Questo, sia che parliamo del settore del pomodoro, in cui il provvedimento imposta un percorso con tutti i passaggi, dalla produzione alla trasformazione fino al prodotto finito, sia che parliamo del settore del riso, di cui si sostengono gli sviluppi di miglioramento genetico, del rapporto tra prodotto e territorio e paesaggio, del miglioramento dell'informazione per i consumatori.

Si affrontano settori consolidati e tradizionali dell'agroalimentare italiano, ma anche settori che stanno emergendo, pur in piccole quantità, ma che arricchiscono il patrimonio italiano. Mi riferisco all'articolo che concerne le birre artigianali, la definizione di birra artigianale che andrà ancora approfondita ed una regolamentazione dei piccoli birrifici che tenga insieme tracciabilità e semplificazione, cioè regole compatibili con le piccole dimensioni.

Ecco, credo che l'importanza di questo provvedimento stia nei temi che affronta, ma anche in un nuovo approccio, che tiene sullo stesso piano le grandi dimensioni, le riforme strutturali generali, ma anche la definizione e la regolamentazione delle produzioni emergenti, di piccola nicchia. Riforme generali e regolamentazioni delle specificità: è l'approccio che credo debba avere il nostro Paese parlando non dell'agricoltura, ma delle agricolture, diverse, riconosciute e certificate.

Credo che si possa affrontare una nuova fase, che vi sia una nuova opportunità per le nuove generazioni e quindi esprimo tutta la soddisfazione di essere arrivata alla fine di questo percorso, perché conferma che questo Governo, come mai era successo prima, ha messo al centro l'agricoltura e la sua modernizzazione in questo nuovo tempo, e questo è un cambiamento di grandissimo significato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GATTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI *(PD)*. Signor Presidente, questo intervento avrei proprio preferito non farlo, perché con questo intervento di fine seduta continuo oggi al Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e

senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo, a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo finché sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Ieri abbiamo saputo che l'elenco delle donne vittime di femminicidio si è allungato di una unità. Micaela Masella è morta il 12 giugno per mano del marito da cui era separata da due anni, che ha provocato l'esplosione dell'appartamento in cui vivevano lui, Micaela e due figlie.

Nell'esplosione sono morti Micaela Masella e una coppia di vicini. Le due figlie sono ferite e ancora ricoverate al Niguarda.

Il marito ha confessato ieri che ha staccato il tubo del gas in casa perché non sopportava l'abbandono della moglie che, dopo due anni di separazione, in cui non aveva ancora interrotto la convivenza, aveva deciso di andare a vivere con un nuovo compagno.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita.

Sui *media* la violenza sulle donne è sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'onore tradito, che giustificava il diritto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare. Il suo è stato un gesto estremo, un *raptus*. Una spiegazione, insomma, che dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità, in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia.

Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne.

Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che determinano l'asimmetria. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. E nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Che cosa non ha funzionato nel piano per la protezione di Micaela Masella? Quali misure preventive andavano messe in campo per evitare una tragedia del genere?

Un appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto: si monitorino l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013, e soprattutto si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza.

Un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne.

Un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza. *(Applausi)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, mentre il nostro Governo cerca il salvataggio della banca Monte dei Paschi di Siena e delle banche italiane (ma non dei risparmiatori), si avvicina un disastro ben maggiore.

Secondo le ultime analisi di Bloomberg, le banche cinesi richiederanno entro due anni al massimo, fino a 3.000 miliardi di dollari di ricapitalizzazione. Una bomba cinque volte più devastante del caso Lehman Brothers.

Il Governo cinese dovrà svalutare lo yuan almeno del 30 per cento e spingere, spingere le esportazioni. E si stanno attrezzando: alla via della seta ferroviaria transasiatica, si aggiunge quella marittima, attraverso il canale di Suez recentemente raddoppiato, che si completa col progetto del porto *off-shore*

di Venezia. Un'opera che agli italiani non serve, ma al presidente dell'Autorità portuale Costa sì, e ai cinesi pure.

Tra Prato, Padova e Milano è consolidato un distretto industriale, ma anche una rete distributiva per l'invasione delle merci cinesi. I tumulti di Sesto Fiorentino sono in linea con la creazione di uno Stato nello Stato, in violazione sistematica delle regole del Paese ospitante: dall'elusione fiscale alla giustizia sommaria.

Un controllo di *routine* è stato ostacolato con violenza, con il coinvolgimento di una associazione, il Cervo bianco, dedita a pestaggi e intimidazioni, che ha ai vertici condannati per omicidio e fatti di prostituzione. Come è possibile, ministro Alfano? Risponda alla mia interrogazione. Questi "*vigilantes*" proteggevano interessi di imprenditori cinesi, che hanno troppo denaro contante: lo dice il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Ogni anno attraverso i *money transfer* passano in Cina 1,7 miliardi; in Veneto, secondo uno studio della Camera di commercio, sono molto più dei redditi dichiarati. Questi "*vigilantes*" proteggono una fitta rete di ditte individuali, che cambiano ragione sociale prima di dover depositare i bilanci, che producono o importano prodotti tossici per la salute e continuamente oggetto di sequestri.

È cieco o in malafede chi non vede la strategia di uno Stato che fintamente ha abbracciato il mercato, ma agisce secondo logiche stataliste di derivazione comunista, uno Stato che, invece di abbracciare i diritti umani e la protezione dell'ambiente, ne fa scempio, per avere un indebito vantaggio sull'Europa.

Che la Cina si possa considerare una economia di mercato è ridicolo. Ci pensi il Partito Democratico, troppo morbido in Europarlamento: a quali interessi sta aprendo la porta? Ci pensi il ministro Alfano, che ha fatto pattugliare Roma e Milano a poliziotti cinesi nelle loro uniformi, come se a valere non fosse la nostra legge e fossimo disposti ad una cessione di sovranità nazionale.

Le nostre Forze dell'ordine sono bloccate da tagli e tagli, mentre il loro sistema può pagare lautamente studi legali e commercialisti compiacenti. Non c'è nulla di segreto in questo: questa guerra di conquista commerciale è oggetto di articoli e pubblicazioni internazionali.

Signori, o apriamo gli occhi o chiuderanno le nostre fabbriche, per sempre.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 6 luglio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,48)*.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Formigoni sul disegno di legge n. 1328-B

Il disegno di legge "collegato agricolo", già approvato in prima lettura, torna all'esame per la terza lettura, dopo l'approvazione da parte della Camera di un testo che contiene una notevole serie di modifiche rispetto a quello approvato dal Senato, tali da configurare un impianto in parte diverso, pur confermandone la validità e molte scelte fondamentali.

Sono appunto le modifiche che costituiscono l'oggetto dell'esame attuale, e la successiva esposizione ne riassumerà i contenuti, soffermandosi in modo particolare su quelle che rivestono maggiore significato e rilevanza, procedendo in ordine di articolato.

Preliminarmente a tale illustrazione, preme sottolineare come il testo complessivo del provvedimento, pur modificato in diversi punti dalla Camera secondo quanto già accennato, può certamente essere considerato un contributo decisamente significativo per il settore agricolo nel suo complesso, in quanto volto ad affrontare profili che rivestono una rilevanza fondamentale per il comparto sotto l'aspetto istituzionale ed economico.

Appare infatti necessario richiamare l'attenzione sulle misure predisposte dal disegno di legge in ordine a temi quali semplificazione e riordino della normativa, imprenditoria giovanile, riordino degli enti e delle agenzie vigilati dal Ministero, sviluppo delle imprese, gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura, sostegno alla filiera corta e all'agricoltura biologica.

A ciò si aggiunga che il provvedimento affianca alle citate tematiche una rilevante serie di disposizioni aventi ad oggetto singoli settori produttivi che rivestono comunque rilievo per il comparto primario, tra i quali la pesca e l'acquacoltura.

Appare altresì necessario riconoscere il dovuto rilievo ai lavori svolti nel corso dell'esame in Commissione, nel cui ambito il dibattito ha sottolineato il valore del provvedimento come quadro di riferimento normativo per numerosi profili del comparto primario, attraverso misure che consentiranno un ulteriore impulso al settore agricolo, per giungere ad un testo che, dopo gli ampi spazi di approfondimento garantiti dalle precedenti letture, si è anche arricchito di nuovi contenuti rispetto alla sua formulazione originaria.

In questo senso, l'esame in Commissione ha consentito di focalizzare l'attenzione su alcune tematiche di notevole interesse, che sono certamente suscettibili di costituire un utile spunto di riflessione e approfondimento anche in prospettiva per ulteriori futuri interventi normativi, e che hanno formato oggetto di diversi ordini del giorno i cui impegni sono stati nella maggior parte dei casi valutati positivamente ed accolti dal Governo.

Rientrano tra i temi trattati nel contesto ora delineato profili quali la proprietà coltivatrice, la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, la zootecnia delle aree montane, la garanzia al credito per le aziende agricole, la registrazione telematica dei contratti di rete, interventi nel settore lattiero-caseario, apistico, della birra artigianale, il regime giuridico relativo a determinati rifiuti agricoli, i comparti frutticoli e agrumicolo.

Conclusivamente, il testo in esame si può legittimamente ritenere il frutto di approfondita riflessione, anche in considerazione dell'ampia articolazione temporale richiesta dall'esame, che ha permesso una meditata definizione dei contenuti e che ha comunque visto il contributo e un'ampia convergenza delle forze politiche.

Poste queste premesse, appare opportuno procedere all'illustrazione dei contenuti delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, seguendo l'ordine dell'articolato.

All'articolo 1 è stato inserito il comma 3, con l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Al comma 10, è stato incluso tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC anche il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario.

Sono stati inoltre aggiunti due nuovi commi, l'11 e il 12, aventi ad oggetto rispettivamente l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista per l'introduzione di normative tecniche riguardo a determinati prodotti ammendanti, e l'imputazione dei costi delle attività di controllo, legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, ai destinatari degli incentivi.

Mentre l'originario articolo 2, contenente un'integrazione relativa al reato di contraffazione alimentare, è stato soppresso, è stato introdotto un nuovo articolo 2, secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

All'articolo 5, che prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa

in materia di agricoltura, il riferimento alla pesca e all'acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla silvicoltura e alla filiera forestale. Sono conseguentemente stati soppressi, tra i criteri di delega, quelli riferiti specificamente alla pesca e acquacoltura, nonché quello concernente la disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, mentre è stato inserito il criterio relativo alla revisione e armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

Ulteriori modifiche all'articolo riguardano, al comma 3, alcuni passaggi inerenti il procedimento di adozione dei decreti legislativi in questione.

All'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, è stata conferita una delega al Governo, rispetto alla previsione originaria che prevedeva un regolamento ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso, di conseguenza, cambiano le fasi procedurali per l'adozione dell'atto.

L'originario articolo 8, in tema di attività non costituenti subappalto in comuni montani o svantaggiati, è stato soppresso, mentre sono stati introdotti alcuni articoli di diverso contenuto.

L'attuale articolo 8 dispone in materia di controversie relative ai masi chiusi, per le quali si rende obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione.

L'articolo 9 prevede che le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionale agricole sono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative giacenti, ai fini della individuazione degli stessi, nella presunzione che sia loro ignota la relativa spettanza e purché non risultino pendenti azioni giudiziarie in merito.

Con l'articolo 10 il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe) viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. Restano comunque esclusi dall'applicazione del contributo, entro determinati limiti e parametri specificati al comma 3, gli oli extravergini di oliva, gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva, oli vegetali e grassi animali e vegetali.

L'articolo 11 autorizza le imprese agricole ad aderire ai consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, la cui iscrizione ha effetto retroattivo ed è efficace verso tutti gli associati.

Con l'articolo 12 l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie.

Mentre l'articolo 13 prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, l'articolo 14 autorizza le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero - caseario ad agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta e durata non inferiore a dodici mesi) nei contratti di cessione di latte crudo.

Nel Titolo II, concernente razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'articolo 15 (corrispondente all'articolo 9 del testo originario) contiene modifiche di notevole rilievo.

In primo luogo, cambia in parte l'oggetto della delega conferita al Governo, riguardante il riordino (e non più anche la riduzione) di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, cui è stata aggiunto il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico nazionale.

Quanto ai criteri della delega per il riordino degli enti, il comma 2 ne modifica alcuni, tra i quali, alla lettera *a)*, è individuata la revisione delle competenze e il riordino anche a seguito dell'attuazione della disciplina introdotta in generale per la pubblica amministrazione, con modalità di chiamata pubblica atte a garantire indipendenza, onorabilità, assenza di conflitti di interessi, incompatibilità di cariche politiche e sindacali dei componenti.

Alla lettera *e)* si prevede ora il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, pur

restando confermate la razionalizzazione o la soppressione di Agecontrol, anche mediante trasferimento delle quote societarie al Ministero delle politiche agricole o ad agenzie da esso vigilate, mentre sono stati soppressi i criteri del testo originario aventi ad oggetto la predisposizione di strumenti propedeutici alla riorganizzazione della società SIN, il riordino del settore della ricerca agroalimentare, la razionalizzazione dei servizi creditizi e finanziari alle imprese del comparto mediante riorganizzazione di Ismea e ISA.

La lettera *f)* prevede un nuovo criterio relativo alla revisione della normativa riguardante l'Ente nazionale risi e alla sua organizzazione.

Il comma 3 dell'attuale testo è del tutto nuovo e direttamente correlato alla nuova delega, come accennato, in merito al riassetto del settore ippico nazionale, di cui la disposizione in esame contiene i criteri direttivi, elencati dalle singole lettere.

La lettera *a)* dispone il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, la riduzione delle aliquote da destinare all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse.

La lettera *b)* prevede l'individuazione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali, oggetto rispettivamente delle lettere *d)* ed *e)*, garantendo una rappresentanza delle diverse categorie degli operatori del settore nella struttura organizzativa.

La lettera e) stabilisce, per detto organismo, una qualificata partecipazione, per i primi cinque anni, di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e un successivo apposito organo di vigilanza sulla gestione dello stesso.

I criteri direttivi della delega concernente il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la disciplina della riproduzione animale, oggetto dell'attuale comma 4, sono stati modificati sia con la soppressione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, sia con la modifica, nell'attuale lettera *f)*, riguardante la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute. È inoltre stata introdotta una lettera *g)*, che prevede l'accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi riconosciuti, pubblici o privati.

All'articolo in questione è stato aggiunto un ultimo comma 9, mirato a consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili tramite gli organismi pagatori regionali, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi PAC e dei correlati aiuti nazionali.

L'articolo 16 (già articolo 10), volto a istituire la Banca delle terre agricole, ha subito limitate modifiche atte a tutelare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali nei territori con minoranze linguistiche e le normative regionali relative ai terreni incolti e abbandonati.

Con riferimento al Titolo III, in tema di competitività delle imprese agricole e agroalimentari, è stato soppresso l'originario articolo 11, concernente la modernizzazione della logistica, mentre è stato introdotto l'articolo 17, secondo cui per i contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l'obbligo di redigere, nei tempi di legge, una situazione patrimoniale interessa solo le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L'articolo 19 (già articolo 13), contenente disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, è stato modificato con l'aggiunta di ulteriori commi, in base ai quali le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari accedono alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L'articolo 20 (già articolo 14) è stato modificato solo per aggiornare il testo al cambiamento intervenuto con la legge di stabilità 2016, in base alla quale ISA è stata incorporata in Ismea, che pertanto è l'ente legittimato agli interventi a sostegno delle imprese previsti dalla norma.

All'articolo 21 (già articolo 15) sono state apportate poche modifiche, tra le quali, nell'ambito dei

criteri direttivi per la delega in materia di gestione del rischio agricolo, alla lettera *b)* del comma 1, riguardante la disciplina dei Fondi di mutualità, è stata aggiunta la finalità di compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. Le modifiche al comma 2 investono la fase procedurale di adozione dei decreti legislativi oggetto della norma.

All'articolo 22 (già articolo 16) è stato soppresso il comma 1, che prevedeva la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere di prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica.

Modifiche di rilievo sono state apportate al Titolo IV, avente ad oggetto singoli settori produttivi.

Rimaste invariate le disposizioni concernenti i prodotti derivati dal pomodoro (articoli da 23 a 30 del testo attuale), le prime modifiche riguardano il settore del riso, in particolare con l'aggiunta di un nuovo articolo 32, finalizzato a favorire la tracciabilità del riso e del relativo processo produttivo tramite sistemi informatici contenenti i dati dei soggetti partecipanti ai processo e delle fasi di lavorazione.

Sono quindi stati introdotti alcuni nuovi articoli (da 33 a 38), relativi a diversi comparti.

L'articolo 33 è volto a esentare i piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L'articolo 34 introduce disposizioni in materia di apicoltura, in particolare autorizzando la distribuzione di presidi sanitari, per i quali non sia richiesta la ricetta medica, agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza (comma 1), prevedendo l'introduzione di sanzioni in caso di mancata denuncia di detenzione o comunicazione di variazione di alveari all'anagrafe apistica nazionale (comma 2), e infine consentendo agli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida* di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti purché provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (comma 3).

Gli articoli 35 e 36 intervengono riguardo al settore produttivo della birra.

L'articolo 35 definisce la birra artigianale, collegandola al piccolo birrificio indipendente, caratterizzato da indipendenza legale ed economica e dall'utilizzo di impianti distinti rispetto a qualsiasi altro birrificio.

L'articolo 36 detta disposizioni finalizzate a favorire la filiera del luppolo, destinando risorse per progetti di ricerca e sviluppo e per la ricostituzione del patrimonio genetico del prodotto.

Mentre l'articolo 37 fornisce una definizione del fungo cardoncello, l'articolo 38 esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nella legge n. 221 del 2015.

La parte dedicata ai settori della pesca e dell'acquacoltura ha subito modifiche di rilievo.

Soppressi gli originari articoli 26, 27 e 28, l'articolo 39 (già articolo 29), volto ad intervenire sulla legislazione vigente riguardante il riassetto normativo del settore, è stato in parte modificato, per lo più per aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee.

In particolare, in tema di illeciti amministrativi, alla lettera *m)* del corrispondente capoverso è stata aggiunta la navigazione, in aree marine soggette a restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i dispositivi di localizzazione satellitare.

Nello stesso capoverso è stata introdotta la lettera *aa)*, che prevede la violazione delle prescrizioni delle normative europea e nazionale in materia di obbligo di sbarco. Pertanto è stata introdotta, al capoverso concernente le sanzioni amministrative principali, la sanzione corrispondente a tale nuova lettera.

Nello stesso capoverso è stata modificata l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, che coinvolgono anche i pescatori sportivi, ricreativi e gli esercizi commerciali.

Risulta rilevante l'introduzione di un articolo aggiuntivo (articolo 40) in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. La disposizione specifica, al comma 1, il concetto di acque interne, individua le fattispecie vietate ai commi 2 e 3, stabilisce nei commi successivi l'impianto sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi, alla loro gravità e alla reiterazione della condotta illecita.

Il Titolo V, infine, non ricomprende più, con la soppressione dell'articolo 30, le originarie disposizioni in tema di lavoro agricolo, mentre nel testo in esame ha ad oggetto la materia dei rifiuti agricoli con l'introduzione dell'articolo 41, che esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.

Relativamente al regime di sfalci e potature, ricordo di aver presentato un ordine del giorno che invita il Governo a monitorare gli effetti della norma, e a valutarne un'eventuale modifica qualora foriera di incertezze applicative o di disparità di trattamento.

Gli altri ordini del giorno a mia firma riguardano il comparto della birra e il settore agrumicolo.

Auspico infine una rapida entrata in vigore del provvedimento, senza modifiche, poiché le misure sono molto attese dagli operatori e condivisibili nel merito.

Richiamo sinteticamente, infatti, le novità sul versante della semplificazione amministrativa in agricoltura - materia di primario rilievo per gli operatori del settore - e le importanti deleghe al Governo per introdurre: una normativa uniforme in vari settori, tra cui l'adozione di un codice agricolo ed eventuali appositi testi unici; norme sul ricambio generazionale in agricoltura (favorendo l'ingresso dei giovani nel comparto e l'avvio e la prosecuzione di nuove imprese); disposizioni di sostegno all'agricoltura e acquacoltura biologiche (settori in grande espansione e di notevole interesse per i consumatori). La rapida approvazione delle deleghe è indispensabile per consentire una sollecita attuazione delle stesse.

Ulteriormente, vi sono specifiche disposizioni su singoli settori merceologici di particolare interesse per l'Italia: il pomodoro, il riso, il miele e i prodotti apistici, la birra artigianale, i funghi, i prodotti ittici.

L'approvazione definitiva del provvedimento costituisce a mio avviso un segnale importante non solo per gli agricoltori italiani ma per l'intera economia nazionale, di cui il settore primario rappresenta un sostrato imprescindibile.

È questo un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alle leggi in materia di agricoltura già approvate nel corso della presente legislatura: la legge sull'agricoltura sociale, la legge sulla tutela della biodiversità agraria e alimentare, la conversione del decreto-legge sul rilancio del settore agricolo, oltre a importanti profili di competenza in leggi più ampie.

Integrazione all'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione generale del disegno di legge n. 1328-B

Lo Statuto dei consorzi "deve" prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

Dopo un lungo periodo di crisi, che ha visto la chiusura di imprese, l'abbandono di terre, la chiusura delle stalle, lo svilimento del ruolo delle imprese agricole, viene dalle nuove misure già in atto, incluso il collegato, un nuovo impulso, dunque, al nostro Paese, una spinta all'economia, un supporto alle piccole medie imprese, un incentivo agli accordi di filiera, oltre all'innovazione tecnologica ed informatica, all'agricoltura di precisione e al trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

Come previsto all'articolo 6 il passaggio generazionale delle imprese e l'inserimento dei giovani, viene particolarmente evidenziato, unendo intelligentemente al processo innovativo, la sostenibilità economica e ambientale. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo viene infatti delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra ultra-sessantacinquenni o pensionati in agricoltura e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, per favorire un graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, prevedendo la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni. Importante la previsione

di criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo; ma opportuna anche la definizione delle modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, particolarmente tutelanti il mondo e l'imprenditoria giovanile, attraverso misure che consentano la possibilità di trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro, o in un contratto di conduzione, o con altre modalità, o definendo le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale, alla base del rapporto di affiancamento, che debba essere sottoscritto dall'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi; sulla base del progetto imprenditoriale presentato potrebbe essere definito anche in deroga alla legislazione vigente, un regime di miglioramenti fondiari, come forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche; come pure il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento.

Le forme agevolative a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli costituiscono un ulteriore significativo elemento dì non poco conto.

Il provvedimento sarà opportuno tenga presente le condizioni degli istituti agrari, specie quando abbiano annessa un'azienda. Dovrebbero avere più facile accesso ai PON, alle tecnologie, a strumentazioni innovative senza le quali gli studenti, pur in presenza di ottimi docenti, non potrebbero acquisire e capitalizzare capacità di intervenire nella complessità del mondo agricolo che sempre più richiede strumentazioni all'avanguardia per l'ottimizzazione dei processi produttivi. Dai miei incontri con gii istituti agrari, ma pure dall'audizione in Senato in Commissione Agricoltura della presidente della rete degli istituti professionali e tecnici agrari, emerge questa riflessione, la necessità di mettere in grado i giovani di confrontarsi con strumenti e tecnologie innovative, assai poco presenti nelle aziende degli agrari, in grado di mettere i giovani a confronto con le nuove sfide che il settore primario richiede. La buona scuola, con l'obbligo dell'alternanza scuola lavoro, comporta di quattrocento ore di operatività concreta in azienda. Una condizione necessaria per tutti gli studenti in generale, ma essenziale per il mondo agro alimentare. Ancora più ragionevole e legittimo, dunque, prevedere il potenziamento e l'aggiornamento delle dotazioni tecnologiche, che devono essere all'avanguardia in quelle aziende agrarie che sono parte strutturale ed intrinseca della scuola. Segnalo di infatti di aver presentato un ordine del giorno per dotare tali istituti della strumentazione necessaria. Expo 2015 Docet.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rossi Luciano, Rubbia, Stucchi, Vacciano, Vicari, Zavoli e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Astorre, per attività della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti S.p.A.; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Rizzotti, per partecipare a un incontro internazionale; Compagna, Divina e Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la senatrice Eva Longo, in sostituzione del senatore Vincenzo D'Anna, dimissionario.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con lettera in data 30 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge delega sul federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42, la relazione semestrale sull'attuazione della medesima legge - aggiornata al 22 giugno 2016 - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 30 giugno 2016 (*Doc*. XVI-

bis, n. 6).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 5ª Commissione permanente Bilancio in data 04/07/2016 la senatrice Zanoni Magda Angela ha presentato la relazione 2344-A sul disegno di legge:
"Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali" (2344).

Affari assegnati

In data 1° luglio 2016 è stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare su "Le nuove prospettive di integrazione dell'Unione europea alla luce della *Brexit*" (Atto n. 790).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 28 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla II Commissione (Giustizia) di quell'Assemblea, nella seduta del 21 giugno 2016, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM (2015) 625 final) (Atto n. 791).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 luglio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 4 agosto 2016. Le Commissioni 2a, 5a e 6a potranno formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro il 25 luglio 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", copia dell'ordinanza n. 185 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 giugno 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (n. 22).
Nello scorso mese di giugno 2016 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti e dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2016, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.
Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 10 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione sugli immobili adibiti a teatro, relativa all'anno 2013.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 793).
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Svezia (Atto n. 792), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva n. 2015/1535/UE, in ordine al disegno di legge A.S. n. 2272, recante "Disposizioni per la promozione e

la disciplina del commercio equo e solidale", già approvato dalla Camera dei deputati.

La predetta documentazione è stata trasmessa alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 30 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la relazione sullo stato di attuazione delle direttive europee sulla produzione e la vendita dei cosmetici, relativa agli anni 2011, 2012 e 2013 (*Doc*. LIX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a e alla 14a Commissione permanente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 giugno 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina di Michele Scannavini, Giuseppe Mazzarella, Niccolò Ricci, Luigi Pio Scordamaglia a componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE (n. 76).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a Commissione permanente.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con lettera in data 29 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *i*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità medesima, aggiornata al 31 marzo 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CXLI, n. 4).

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con lettera in data 20 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Istituto nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CXCVII, n. 4).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 4 luglio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM (2016) 271 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 15 settembre 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro l'8 settembre 2016.

La Commissione europea, in data 29 giugno 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM (2016) 431 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 15 settembre 2016.

Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 3ª Commissione entro l'8 settembre 2016.

La Commissione europea, in data 1 luglio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato

previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM (2016) 434 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 15 settembre 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro l'8 settembre 2016.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Moronese e il senatore Morra hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06038 della senatrice Bertorotta ed altri.

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06039 della senatrice Bencini ed altri.

I senatori Molinari, Simeoni, Mussini, Campanella, Maurizio Romani, Fucksia e De Pietro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06042 del senatore Vacciano.

Interpellanze

GIOVANARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

da notizie di stampa, si apprende che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha stanziato 9,5 milioni di euro per il recupero dei poveri resti degli immigrati, che hanno perso la vita nel naufragio del 18 aprile 2015, nel canale di Sicilia;

sempre sulla base soltanto di notizie di stampa, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe giustificato l'operazione con la necessità di "dare una sepoltura a quei nostri fratelli, a quelle nostre sorelle che altrimenti sarebbero rimasti per sempre in fondo al mare";

contemporaneamente, però, si annunciano autopsie e tentativi di identificazione delle vittime per dare una risposta alle centinaia di richieste che stanno giungendo da Paesi africani e da parenti che sono nel nord Europa, che hanno perso i propri congiunti in quel tratto di mare, dove si stima che, negli ultimi 20 anni, siano morte almeno 13.000 persone, di cui 10.000 salme non sono state recuperate e giacciono in fondo al mare,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda rinunciare alla secolare tradizione secondo la quale le navi affondate sono le tombe sacre dei marinai e dei naufraghi;

se tenga in considerazione il giudizio che gli Stati europei potrebbero dare di questa operazione, nel momento in cui l'Italia, giustamente, chiede aiuti economici all'Unione europea per far fronte al flusso migratorio;

se non abbia calcolato le aspettative di un riconoscimento, attraverso tecniche sofisticate, di tutti coloro che hanno perso la vita nei naufragi e delle difficoltà di identificazione, mentre, a fronte di riscontri di paragone certi (DNA o altre) provenienti da Paesi africani o asiatici, rimarrà sempre e comunque il dubbio sull'identità di migliaia di morti non identificati o non identificabili, alimentando così vane speranze ed attese;

se non si ritenga di dover coinvolgere il Parlamento in una decisione le cui ripercussioni non sembrano, secondo l'interpellante, essere state adeguatamente valutate, tanto più se si considera che il Senato, nelle sedute del 29 giugno 2016, è stato a lungo impegnato nell'esame di un emendamento al disegno di legge n. 2389 (conversione del decreto-legge n. 67 del 2016 di proroga delle missioni internazionali) finalizzato ad autorizzare la cessione di 16 strumenti musicali alla Somalia.

(2-00398)

GIOVANARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, a quanto risulta all'interpellante:

da martedì 28 giugno 2016 non si hanno più notizie di Giovanni Costanzo, 62 anni, comandante del

peschereccio "Santo Primo", naufragato davanti alle coste di Porto Palo (Siracusa);
Fabio Micalizzi, presidente della Federazione armatori siciliani, ha dichiarato: "stiamo facendo le ricerche noi, visto che quelli della Capitaneria di Porto si sono fermati, mentre i famigliari di Giovanni Costanzi, stretti nel loro dolore, distrutti e arrabbiatissimi chiedono che anche l'opinione pubblica si muova per portare la vicenda alla giusta visibilità";
pare che la Capitaneria di porto abbia giustificato la sospensione delle ricerche per mancanza di fondi;
contemporaneamente, l'operazione di recupero delle vittime del barcone di migranti naufragato il 18 aprile 2015 assume aspetti sempre più incomprensibili ed inquietanti, come denunciato dal rappresentante nazionale USB dei Vigili del fuoco, Costantino Saporito: "i lavoratori (vigili del fuoco) sono stati mandati a compiere una impresa agghiacciante con le valigie di cartone. Una semplice tuta, buona per imbiancare una parete, non per affrontare una fossa comune, starle a contatto, con tutti i rischi per la salute fisica e mentale in agguato. Ecco perché sono numerosissimi i vigili che si sono rifiutati di offrire la loro disponibilità. Numerosissimi, e ancora lo choc termico subito dai resti è stato devastante. I nostri uomini stanno lavorando dentro una poltiglia. E' qualcosa che non si può descrivere, spiegare. Sono centinaia di corpi rimasti più di un anno sul fondo marino e chiusi in una stiva che poteva contenere un massimo din 40 persone. Donne, bambini, neonati, anziani: tutti in un unico impressionante groviglio",
si chiede di sapere quali siano le vere finalità dello stanziamento dei circa 10 milioni di euro, oltre all'impiego di mezzi militari, tecnostrutture, centinaia di Vigili del fuoco e marinai, viste le modalità con le quali si sta compiendo l'operazione, la sostanziale impossibilità di identificare le vittime e la mancanza di mezzi e risorse a disposizione, invece, per la ricerca il salvataggio di persone che possono essere ancora in vita, italiani o migranti che siano.
(2-00399)

Interrogazioni

D'ADDA, ORRU', Stefano ESPOSITO, VACCARI, CUOMO, LO GIUDICE, FORNARO, LAI, PEGORER, PEZZOPANE, GUERRA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
(3-02988)
(*Già* 4-06040)

PUPPATO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
sul territorio comunale di Nervesa della Battaglia (Treviso) si trovano le rovine dell'abbazia di Sant'Eustachio, monastero benedettino, di cui si ha notizia già a partire dall'XI secolo;
a seguito della soppressione del monastero nel XVI secolo e poi della vicinanza del sito al fronte del Piave durante la prima guerra mondiale, l'intero stabile è stato abbandonato e privato di ogni cura, fino al parziale recupero avvenuto in anni recenti, grazie ai finanziamenti dell'Unione europea;
considerato che:
con determinazione n. 34 del 12 febbraio 2015, avente oggetto "Affidamento redazione Piano Economico Finanziario - lavori di recupero architettonico resti Abbazia S. Eustachio. impegno di spesa. - CIG Z301318625", il Comune di Nervesa della Battaglia ha affidato a Mate Engineering società cooperativa "la redazione del Piano economico finanziario a copertura dell'investimento per il recupero architettonico dei resti dell'Abbazia di S. Eustachio";
l'amministrazione comunale ha, di seguito, e come risultante dal PEF (piano economico finanziario), previsto il recupero dell'opera, messa in sicurezza e tutela da ulteriore degrado, attraverso capitali privati, fornendo in cambio l'usufrutto dell'abbazia per 80 anni;
a seguito di un esposto del gruppo consiliare "Nervesa Bene Comune" all'ANAC, l'Autorità nazionale anticorruzione, con protocollo 0056973 dell'8 aprile 2016, ha posto sotto esame l'istruttoria per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, del restauro, del recupero architettonico e strutturale dell'abbazia, rilevando tre criticità: "il modello di calcolo per la simulazione dei flussi economico-finanziari del Progetto non appare contenere quei requisiti minimi per una corretta individuazione dei flussi economici adeguati alla copertura dei costi di gestione e alla remunerazione del capitale investito nella realizzazione dell'opera. Pertanto non risulta del tutto conforme principi di

cui al punto 5.2 della Determinazione Autorità n. 10 del 23 settembre 2015. Stante tale carenza il termine di ben 80 anni di durata della concessione non appare pienamente legittimato e appare eccessiva la indisponibilità del bene per un enorme periodo di tempo, compromettendo per tale periodo l'accesso al mercato di altri potenziali operatori economici, anche con possibili maggiori vantaggi per la comunità; che l'Amministrazione comunale per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi relativi alla progettazione preliminare e definitiva posta a base di gara, abbia operato un frazionamento degli stessi con una manifesta elusione delle procedure di sezione prescritte dall'art. 91 del D.lgs. n. 163/2006; l'assenza di atti idonei a giustificare la individuazione della società Mate Engineering Soc. Coop.va di Bologna per la redazione del PEF posta alla base del bando di gara della concessione";

il Comune, con determinazione dell'Ufficio lavori pubblici n. 135 del 22 aprile 2016, ha determinato "di aggiudicare in via definitiva, la procedura aperta per l'affidamento della concessione di cui al precedente punto 2, alla società agricola GIUSTI DAL COL SRL di Nervesa della Battaglia (TV), per il costo complessivo di Euro 1.730.574,87 come da Piano economico finanziario presentato in sede di offerta", dando atto altresì che "la definitiva stipula contrattuale e la conseguente consegna ed avvio dei lavori, saranno subordinati: alla definizione dell'attività ispettiva avviata da ANAC, di cui giusta nota pervenuta al prot. n. 4318 del 08.04.2016 - fascicolo n. 5068/2015, nonché all'adeguamento della Convenzione per l'affidamento della concessione di cui sopra in base di indicazioni, ovvero prescrizioni che verranno impartite dall'Autorità medesima",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga legittimo l'affidamento dei lavori da parte del Comune di Nervesa della Battaglia, nelle more di un *iter* di accertamento, ancora in corso, da parte di ANAC.

(3-02989)

PANIZZA - *Al Ministro della salute* -

(3-02990)

(*Già* 4-05773)

MORONESE, DONNO, NUGNES, CASTALDI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, SANTANGELO, LEZZI, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

con delibera della Giunta della Regione Campania n. 57 del 16 febbraio 2015, la Regione ha, tra l'altro, programmato, in *overbooking* rispetto alla disponibilità finanziaria dell'obiettivo operativo 1.2 discendente dalla riprogrammazione del POR FESR e tenuto conto delle programmazioni, di cui alle delibere della Giunta regionale n. 175 del 2013 e n. 601 del 2013, il finanziamento degli interventi riportati nell'allegato alla stessa, per un importo complessivo presunto stimato in 9.120.010,91 euro, a valere sulle risorse in dotazione all'obiettivo operativo 1.2 "Migliorare la salubrità dell'ambiente" del programma operativo Regione Campania FESR 2007-2013;

la delibera n. 57 ha individuato, quali beneficiari dei finanziamenti per le indagini preliminari, la caratterizzazione e il ripristino ambientale e messa in sicurezza delle discariche, gli enti locali competenti per la gestione *post mortem* delle stesse, ed inoltre, quale beneficiario dei finanziamenti per l'elaborazione dell'analisi di rischio, l'ARPAC (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), in quanto soggetto che ha già effettuato le relative attività di caratterizzazione;

la delibera contiene l'elenco degli interventi programmati;

con successiva delibera della Giunta regionale n. 197 del 14 aprile 2015, la Giunta, dovendo procedere alla modifica dell'elenco degli interventi riportati nell'allegato alla delibera n. 57 del 16 febbraio 2015, fermo restando l'importo complessivo stimato di 9.120.010,91 euro, da finanziare, in *overbooking*, a valere sulle risorse in dotazione all'obiettivo operativo 1.2, prevedendo l'effettuazione della caratterizzazione ambientale, in luogo delle indagini preliminari, per i siti di discarica dei Comuni di San Tammaro, Bracigliano, Buccino, Castelnuovo di Conza, Corleto Monforte, Giffoni Sei Casali, Moio della Civitella, Ottati, Perdifumo, Rovagnano al Monte, Roscigno, S. Angelo a Fasanella,

Santomenna e Frignano Cilento, ha deliberato, tra l'altro, la sostituzione dell'elenco degli interventi;
considerato che in base alle informazioni in possesso agli interroganti, in alcuni casi gli interventi programmati non sono stati neppure avviati, come già evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo 3-02975 del 29 giugno 2016;
considerato inoltre che l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea per le discariche abusive e sta pagando 113 milioni di euro all'anno tra multe e penalità semestrali. A ciò si aggiunga che in Campania, come risulta da recenti notizie stampa (agenzia "ANSA" del 29 giugno 2016), la Guardia di finanza ha accertato un danno erariale di oltre 27 milioni di euro per l'omessa bonifica e la mancata messa in sicurezza delle discariche campane, a carico, tra l'altro, di esponenti politici, dirigenti delle amministrazioni regionali e comunali coinvolti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché sia verificato: lo stato dell'arte dei finanziamenti descritti, considerato che, al fine di ottenere il finanziamento stesso, le spese per gli interventi dovevano essere sostenute entro il 31 dicembre 2015; quanti e quali interventi siano stati effettivamente realizzati per ogni comune destinatario dei fondi; il motivo per cui i Comuni coinvolti non abbiano utilizzato i finanziamenti;
se ritenga di adoperarsi presso l'amministrazione competente, affinché siano resi noti i risultati raggiunti dai Comuni interessati, a seguito dei finanziamenti impiegati per gli interventi;
quali iniziative intenda adottare, alla luce delle multe onerose inflitte dall'Europa e del danno erariale subito, affinché ciascuna amministrazione, territorialmente competente, si conformi alla disciplina vigente in materia di bonifica delle discariche.
(3-02992)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIROTTO, BOTTICI, CASTALDI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
il 7 luglio 2016 si riunirà l'assemblea dei soci Sogin che dovrà nominare il nuovo consiglio di amministrazione;
in questo esercizio, come del resto in quelli passati, ci sono stati ritardi nella realizzazione dei cronoprogrammi che hanno portato in avanti gli obiettivi dello smantellamento totale degli impianti, tanto che in qualche caso si parla solo di *brown field* e non di *green field*, rinunciando quindi alla bonifica totale e alla denuclearizzazione dei siti;
per la formazione dei consiglio di amministrazione della Sogin è prassi consolidata nominare esperti facenti parte dell'AIN (Associazione italiana nucleare) o comunque vicini a questa associazione;
in numerosi articoli pubblicati dai quotidiani nazionali figurano, tra le ipotesi dei candidati alla nomina, anche rappresentanti dell'AIN;
considerato che:
l'AIN, riconosciuta come *lobby* a favore del nucleare nell'ambito politico italiano, ha come oggetto statutario le finalità per lo sviluppo dell'energia nucleare nel nostro Paese, in contrasto con l'ordinamento giuridico nazionale e l'espressione popolare del *referendum* del 2011, che, con il 95 per cento dei votanti, si è pronunciata contro la produzione dell'energia nucleare;
la nomina di un rappresentante dell'AIN nel consiglio di amministrazione della Sogin potrebbe influenzare dall'interno gli indirizzi e la *mission* della società verso attività diverse rispetto a quelle della *decommissioning* degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali;
considerato infine che le ultime vicende interne della Sogin pongono la necessità di individuare nelle prossime nomine esperti dalle competenze altamente qualificate ed indipendenti, al fine di ricostruire una *governance* funzionale e capace di operare senza condizionamenti nell'ambito delle proprie scelte per la chiusura del ciclo nucleare e la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi al fine di garantire che tra le nomine del consiglio di amministrazione della Sogin siano considerati unicamente esperti

indipendenti con competenze altamente qualificate sulle attività di *decommissioning* degli impianti nucleari italiani e sulla gestione dei rifiuti radioattivi.

(3-02991)

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MARTON, GIARRUSSO, MORONESE, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze* -

Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

in data 29 giugno 2016, a Sesto Fiorentino (Firenze), nella località a vocazione industriale Osmannoro, per impedire un'ispezione di *routine* eseguita dalla ASL e dalla squadra interforze ad un'attività commerciale gestita da cinesi, i titolari dell'azienda oggetto di controllo si sono scagliati contro il personale della ASL e contro i Carabinieri e successivamente si sono asserragliati all'interno del capannone;

per cercare di contrastare i controlli un folto gruppo di cinesi (circa 300) si è radunato nella vicina piazza Marconi lanciando oggetti contro gli agenti della Polizia e contro i Carabinieri. Gli scontri che si sono protratti per tutta la notte hanno fatto registrare alcuni feriti sia tra i manifestanti che tra gli uomini delle forze dell'ordine. Due cittadini di nazionalità cinese sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale;

in data 1° luglio, a Prato, la squadra mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Francesco Nannucci, ha effettuato perquisizioni in un'azienda di via Gora del Pero, in diverse abitazioni e nella sede del "Cervo Bianco", un'associazione cinese accusata di organizzare ronde con mazze e bastoni per punire persone di etnia *rom* e maghrebini, colpevoli di disturbare la comunità asiatica. Tra gli indagati il referente dell'associazione Ye Jiandong, detto Jack, già condannato a 18 anni di reclusione per omicidio, il portavoce Stefano Jiang, coinvolto nell'inchiesta "Permessopoli" e Jacopo Hsiang, arrestato a maggio 2016 nell'ambito di un'inchiesta su droga e prostitute in due circoli ricreativi toscani;

la Procura di Prato ha precisato che l'inchiesta relativa all'associazione "Cervo Bianco" di Prato è precedente agli scontri di Sesto Fiorentino, ma, come riportato dalla stampa locale, "la comunità cinese di Prato si è mobilitata nel giro di pochissimo tempo e si è spostata a Sesto e che Jack sia stato tra gli arringatori dell'adunata davanti al Palazzo di giustizia di Firenze il giorno successivo ai disordini scaturiti da un controllo della Asl in un'azienda, fatti sproporzionati che sono segnale di insofferenza", come si legge su "notiziediprato" del 3 luglio;

considerato che:

proprio nei giorni successivi ai fatti, il 2 luglio il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha dichiarato al quotidiano "la Repubblica" che "dalla comunità cinese ci si lamenta dell'assenza di controlli contro fenomeni di ladrocinio contro la comunità cinese stessa (…), sono in corso accertamenti e interventi della procura di Prato. La legge prevede che siano le leggi a tutelare le persone di qualsiasi razza e orientamento. La comunità può sporgere denuncia e chiedere un'intensificazione dei controlli ma non farsi giustizia da soli (…), la comunità cinese non dovrebbe girare con tanto contante che è sinonimo di nero. Del resto nei negozi cinesi i Pos per il bancomat non si trovano. Io sono per uso del denaro tracciabile. Questo potrebbe contribuire a risolvere parte di questo problema", aggiungendo che "abbiamo motivi di supporre che si gira con tanto contante perché esiste una grande massa di nero";

a parere degli interroganti risultano incomprensibili le ragioni per cui il cittadino cinese Jiandong Ye, detto Jack, *leader* dell'associazione di Prato "Cervo Bianco", già condannato a 18 anni di reclusione per omicidio, godesse del regime di semilibertà,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo, al fine di prevenire episodi quali quelli citati, tanto in Toscana quanto in altri territori italiani ad alta densità di cittadini di nazionalità cinese, e se intendano riferire riguardo la veridicità della circostanza secondo cui i disordini sarebbero stati supportati da membri dell'associazione "Cervo Bianco" di Prato, composta da cittadini cinesi;

se non reputino opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, intensificare i controlli delle forze

dell'ordine e, in particolare, della Guardia di finanza, nelle aree ad alta densità di imprese cinesi, valutando l'opportunità di costituire un'apposita *task force* contro l'evasione fiscale, anche al fine di garantire il rispetto delle leggi da parte degli imprenditori di nazionalità cinese, nonché prevenire e reprimere la concorrenza sleale che questi ultimi possono esercitare su tutto il mercato.
(3-02993)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FILIPPIN - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la crisi che ha colpito la banca Popolare di Vicenza ha seriamente minato il tessuto sociale e imprenditoriale della provincia vicentina, con migliaia di risparmiatori, parte di questi anche dipendenti della banca stessa, che hanno visto le proprie azioni diminuire drasticamente di valore, da 62,50 euro fino al 2014 a 0,10 euro, prezzo stimato con un'eventuale entrata in borsa;
dopo la scoperta dei problemi finanziari della Popolare di Vicenza e dopo la diminuzione del valore delle azioni, si stima che circa 1.500 azionisti abbiano deciso di intentare una causa nei confronti degli ex vertici della banca e nei confronti di chi aveva la funzione di vigilante;
qualche giorno fa, il Tribunale delle imprese di Venezia, nella persona del giudice Anna Maria Marra, ha accolto il ricorso d'urgenza di un imprenditore che ha chiesto di dichiarare nullo il contratto di fido in relazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale correlato, che in gergo viene chiamato "finanziamento baciato puro";
di conseguenza, il giudice Marra ha ordinato di congelare il rimborso delle rate del prestito di 9,3 milioni di euro a fronte dell'acquisto di azioni il cui valore è stato praticamente azzerato;
tale ordinanza potrebbe avere ricadute anche su quanti hanno sottoscritto "finanziamenti baciati parziali", ovvero ditte o persone fisiche che hanno ricevuto azioni all'interno di un finanziamento per una quota stimata del 20-30 per cento sul valore del finanziamento;
come riportato dal "Giornale di Vicenza", la Consob ha rilevato nei confronti della banca Popolare di Vicenza delle violazioni della normativa europea Mifid in circa 58.000 casi, soprattutto con l'aumento di capitale avvenuto nel biennio 2013-2014;
come ha affermato il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, dottor Antonio Cappelleri, le denunce dovranno essere esaminate singolarmente, creando così uno straordinario carico di lavoro per il Tribunale di Vicenza;
al 30 giugno 2015, la Procura di Vicenza aveva 14.929 fascicoli pendenti, circa 1.650 per ciascuno degli 11 magistrati presenti, con la conseguenza di rendere impossibile una ragionevole durata nei processi;
nella Procura di Vicenza, rispetto alla pianta organica, si stima che manchi il 25 per cento dei pubblici ministeri e oltre il 20 per cento del personale amministrativo. Le difficoltà nella trattazione delle inchieste è causa anche dei ritardi, tanto che 1.055 delle 8.666 definizioni consistono in prescrizioni, pari al 12 per cento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione generale della giustizia penale in Veneto e degli effetti sul sistema giustizia della crisi della banca Popolare di Vicenza;
se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, al fine di rinforzare il Tribunale di Vicenza con nuovi giudici, ma soprattutto con nuovo personale amministrativo, la carenza del quale risulta essere uno dei maggiori e più urgenti problemi in provincia.
(4-06043)

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, DONNO, SERRA, LEZZI, PUGLIA, MORONESE - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il signor S.C., dal 1999 è dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come collaboratore scolastico; negli ultimi 10 anni ha prestato servizio presso l'istituto comprensivo statale "Anoia-Maropati-Giffone" di Anoia (Reggio Calabria) senza alcuna controversia o richiamo;
l'orario di lavoro attribuito al signor C. si è sempre svolto dalle ore 7,30 alle ore 13,30, dal lunedì al

sabato, e anche quando è stato trasferito presso la locale scuola dell'infanzia che non effettua attività il sabato, il signor C. ha sempre rispettato l'orario di lavoro spostandosi, nella giornata del sabato, nei locali della sede centrale della scuola;

all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 il dirigente dei servizi amministrativi ha confermato al lavoratore il consueto orario; in data 15 ottobre 2015 è stato consegnato a C. un nuovo orario di lavoro, a firma del dirigente scolastico, che lo obbligava a lavorare dal lunedì al venerdì, con orari anche pomeridiani;

con lettera del 19 ottobre 2015 il signor S.C. ha evidenziato al dirigente scolastico l'impossibilità di rispettare il nuovo orario per via delle numerose cure mediche e terapeutiche a cui giornalmente, da anni, si sottopone, senza ricevere da quest'ultimo alcuna risposta né formale né verbale; nel frattempo egli ha continuato a rispettare il vecchio orario lavorativo onde completare le 36 ore settimanali previste dal contratto;

il dirigente scolastico non ha mai manifestato la volontà di prendere in esame la richiesta o di trovare soluzioni alternative, nonostante le proposte del dipendente. Ha ritenuto piuttosto, il 4 novembre 2015, di dover inviare d'ufficio il signor C. a visita medico-legale presso la commissione medica di verifica di Catanzaro al fine di accertare, come rimarcato in modo evidente dal dirigente stesso, la sua inidoneità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro;

per via del mancato rispetto dell'orario attribuito, il dirigente scolastico ha inviato al dipendente dapprima una contestazione di addebito in data 2 febbraio 2016 e successivamente, il 25 marzo 2016, una sanzione disciplinare con sospensione di 10 giorni lavorativi; di conseguenza C. con lettera del 18 aprile 2016 ha comunicato al dirigente la volontà di interrompere alcune terapie mediche e limitarne altre, al fine di evitare i successivi provvedimenti sanzionatori, rispettando così l'orario impostogli;

pur avendo allegato ogni documentazione medica utile a favorire una scelta compatibile con le sue necessità, avanzando *in primis* ragioni di umanità e poi, mancando le prime, di diritto, ad oggi il signor C. non ha ricevuto alcun riscontro alle sue richieste;

considerato che:

il signor C. è affetto da CMT (Charcot Marie Tooth), malattia rara di tipo ereditario che da circa 3 anni lo costringe a muoversi solamente su carrozzina motorizzata; per tale motivo è stato riconosciuto persona handicappata in situazione di gravità (art. 3, comma 1 e 3, della legge n. 104 del 1992) e, a seguito di accertamento medico concordato nel 2010 con il dirigente scolastico *pro tempore*, la commissione medica di verifica di Reggio Calabria lo ha ritenuto idoneo all'attività lavorativa tranne che per le attività che comportano l'uso attivo degli arti inferiori;

da collaboratore scolastico C. ha sempre svolto fino all'anno scolastico 2014/2015 mansioni di supporto all'attività amministrativa e didattica degli uffici di presidenza e segreteria presso la sede centrale dell'Istituto di Anoia, fino a quando, sul finire dell'anno scolastico, il dirigente scolastico, lo ha spostato senza alcun apparente motivo presso la scuola dell'infanzia di Anoia, plesso non adatto ad ospitare soggetti disabili, dove svolge mansioni di sorveglianza;

considerato infine che la legge n. 68 del 1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (e relativo regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000) si prefigge lo scopo di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso un collocamento mirato. È, pertanto, la considerazione della persona disabile come lavoratore a rappresentare l'aspetto più interessante della legge: non si punta l'indice contro ciò che il soggetto non è in grado di fare, si analizza la sua abilità e quello che egli può produrre; si considera, in altre parole, prima di tutto la persona, poi il suo *handicap*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di garantire, anche avvalendosi degli strumenti tecnici e di supporto necessari a valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative, il rispetto del diritto del signor C. a svolgere la propria professione;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di adottare le opportune iniziative, al fine di

verificare il comportamento, a parere degli interroganti vessatorio, del dirigente scolastico nei confronti del collaboratore scolastico S.C.

(4-06044)

MANASSERO, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, AMATI, ASTORRE, CIRINNA', CUCCA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, IDEM, LAI, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PEGORER, PUPPATO, ZANONI - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'articolo 4, comma 24, lett. *a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, istituisce un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo (2 giorni), alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio;

l'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dispone la proroga di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio del padre da uno a 2 giorni;

la norma ha carattere transitorio, in quanto in vigore per il periodo 2013-2015 e poi prorogata a tutto il 2016;

considerato che:

il Dipartimento della funzione pubblica, con parere n. 8629 del 20 febbraio 2013 (citato dalla circolare n. 40 del 14 marzo 2013 dell'INPS), ha ritenuto non direttamente applicabile la normativa in questione ai lavoratori pubblici, atteso che, come disposto dall'articolo 1, commi 7 ed 8, della legge n. 92 del 2012, l'applicazione sarebbe stata subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

sulla scorta di tale parere, gli uffici pubblici statali si sono uniformati a tale interpretazione, negando l'esercizio di tale diritto ai padri lavoratori nel pubblico impiego;

detto parere non appare però del tutto conforme al dettato letterale normativo richiamato (art. 1, commi 7 ed 8) in quanto, posta la sussistenza del diritto anche in capo ai pubblici dipendenti, si prevedeva espressamente che l'applicazione della norma fosse disciplinata "anche" mediante iniziative normative (circolare, accordo sindacale, eccetera), per la sola determinazione degli ambiti applicativi, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e non per negare l'esercizio del diritto stesso;

tuttavia, in forza di tale parere del Dipartimento della funzione pubblica, la norma in questione, in quasi 4 anni, non è stata mai applicata ai pubblici dipendenti, determinando gravi discriminazioni e disparità di trattamento tra padri lavoratori pubblici e padri lavoratori privati;

rilevato che, a parere degli interroganti:

si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, previsto per legge, e, di fatto, ingiustamente ed inspiegabilmente negato, con conseguenze retributive e previdenziali per i lavoratori padri dipendenti pubblici;

nonostante il carattere transitorio della norma, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione non sembra aver ancora predisposto alcuna misura utile, al fine di consentirne l'applicazione e permettere ai lavoratori indicati di usufruire del diritto,

si chiede di sapere quali iniziative vorrà adottare il Ministro in indirizzo, in vista dell'approssimarsi della scadenza della vigenza della norma, per permettere ai "padri lavoratori" della pubblica amministrazione di avvalersi di tale diritto garantito dalla legge, anche retroattivamente, per quanti di loro abbiano già presentato domanda in merito.

(4-06045)

MUNERATO - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nella mattinata del 28 giugno 2016, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato dinanzi alla Prefettura di Rovigo per domandare un'estensione a due anni del permesso di soggiorno provvisorio per gli extracomunitari in attesa di occupazione;

le sigle sindacali, in altri termini, hanno organizzato una mobilitazione ed un presidio davanti alla

Prefettura a tutela e sostegno degli extracomunitari rimasti senza lavoro e, quindi, a rischio di perdere il permesso di soggiorno;
"negli ultimi anni, si legge nella nota sindacale, nel nostro paese con il perdurare della crisi economica anche le condizioni socio-economiche dei lavoratori immigrati si sono aggravate, raggiungendo livelli di disoccupazione davvero preoccupanti. Sono tantissimi gli immigrati che hanno perso il lavoro e non sono riusciti a trovarne un altro entro un anno, termine massimo per poter rinnovare il permesso di soggiorno";
si tratta, a parere dell'interrogante, di dichiarazioni al limite della follia, decontestualizzate dalla situazione del territorio polesano, con la disoccupazione italiana ai massimi storici e oggettive difficoltà e rallentamenti nella fase di ripresa rispetto al resto del Paese;
a giudizio dell'interrogante una siffatta presa di posizione in favore dei lavoratori extracomunitari, peraltro, lascia intendere la collusione tra i sindacati e le cooperative, maggiori utilizzatrici di manodopera straniera,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano vergognoso che i sindacati si preoccupino della situazione occupazionale dei lavoratori extracomunitari prima ancora di garantire, in ossequio ai dettami costituzionali, del lavoro ai cittadini italiani;
quale sia la percentuale di disoccupazione italiana nel polesano, divisa per fascia di età, e quanti siano i lavoratori stranieri disoccupati con permesso di soggiorno in scadenza;
se il Ministro dell'interno abbia intenzione di soddisfare la richiesta delle sigle sindacali in merito alla proroga del permesso di soggiorno;
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ritenga oramai improcrastinabile una riforma delle rappresentanze sindacali come da tempo auspicata.
(4-06046)

MANCONI - *Ai Ministri della giustizia, della salute e per gli affari regionali e le autonomie* -
Premesso che:
15 medici penitenziari sono stati raggiunti da una comunicazione giudiziaria a seguito della morte di un detenuto nella casa circondariale di Pisa;
certificazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione del detenuto deceduto erano state redatte dai medici incaricati e trasmesse alla dirigente facente funzione del centro clinico e alla responsabile della casa circondariale dell'Azienda Usl n. 5 di Pisa;
non risulta che costoro abbiano a loro volta trasmesso alle autorità competenti le certificazioni, né che abbiano visitato il paziente negli ultimi mesi prima del tragico evento;
né la dirigente sanitaria né la responsabile AUSL risultano destinatarie di avvisi di garanzia per la morte del detenuto;
considerato che:
il centro clinico penitenziario ubicato presso la casa circondariale di Pisa, già struttura di eccellenza del sistema sanitario penitenziario, ha gravemente ridotto la sua capacità ricettiva negli ultimi anni, essendo passato da 75 a 11 posti letto (al 5 giugno 2016);
l'intero primo piano, già sede di ricovero per circa 50 pazienti, è ormai chiuso da tempo ed è attualmente utilizzato come deposito di ferramenta e falegnameria;
il manufatto di cemento armato, destinato a ospitare 25 posti-letto per pazienti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (di cui alla legge n. 354 del 1975) e costato circa 5 milioni di euro, è in stato di abbandono;
a decorrere dal 2011 è vacante l'incarico di dirigente sanitario del centro clinico. Il concorso bandito nel maggio 2011, dopo l'espletamento e l'individuazione del vincitore, è stato annullato e mai più rinnovato;
nel tempo, alcuni medici di guardia sono stati sottoposti a provvedimenti disciplinari per aver disposto ricoveri ospedalieri risultati poi indispensabili,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il centro clinico presso la casa circondariale di Pisa debba tornare al più presto alla piena operatività;
se non ritengano di doversi attivare, per quanto di competenza, presso le competenti autorità regionali della Toscana, affinché sia bandita e assegnata al più presto la dirigenza sanitaria del centro clinico;
se non ritengano che la protratta e ingiustificata vacanza della dirigenza del centro clinico possa aver indebolito la responsabilità medica nella tutela del diritto alla salute dei detenuti della casa circondariale e del centro clinico, a fronte delle responsabilità di sicurezza perseguite dalla direzione della casa circondariale.
(4-06047)
DE POLI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
a seguito della decisione del Consiglio europeo di estendere fino al 31 gennaio 2017 le sanzioni alla Russia, Mosca ha prolungato di un anno l'*embargo* sui prodotti agroalimentari europei. Finora tale *embargo* è costato all'Italia 244 milioni di euro;
l'impossibilità di esportare sul mercato russo provoca un eccesso di prodotti europei, e quindi anche italiani, sul mercato UE, con conseguente crollo dei prezzi e danno all'economia del nostro Paese, in particolare del Nordest e del Veneto, già duramente colpiti da una crisi dell'industria, che ha visto chiudere in pochi anni decine di imprese ed è causa dell'aumento del fenomeno di imitazione dei prodotti italiani di eccellenza, dai salumi ai formaggi, con un danno di immagine evidente per il *made in Italy*;
la decisione della Commissione europea di estendere di un anno il sostegno al settore ortofrutticolo, riducendo, però, al 70 per cento la quantità ammissibile per il sussidio e di compensare in minima parte i produttori per il ritiro della produzione dal mercato, risulta del tutto insufficiente ad alleviare gli effetti dell'*embargo* russo, che continua a pesare duramente su un settore di vitale importanza per il nostro Paese,
si chiede di sapere se non sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo farsi carico di iniziative a sostegno del comparto agroalimentare e di intervenire, concretamente e nel breve termine, nelle sedi competenti, per migliorare la grave situazione creatasi, prestando attenzione alle richieste di un settore che ha subito e sta continuando a subire le conseguenze di scelte spesso inadeguate adottate a livello europeo.
(4-06048)
SCAVONE - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'Istituto superiore di sanità (ISS), tra i suoi compiti, ha quello di compiere direttamente attività di ricerca scientifica nell'ambito delle materie previste dal piano sanitario nazionale e di promuovere programmi di studio e di ricerca, sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici e di avanguardia, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere;
segnatamente, ai sensi dell'art. 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, l'Istituto superiore di sanità "effettua controlli analitici, valutazioni e ispezioni, anche ai fini autorizzativi, su articoli, biocidi, cosmetici, diagnostici in vitro, dispositivi medici, mangimi, materiali, matrici ambientali e biologiche, miscele o preparati pericolosi e non, presidi medico chirurgici, prodotti alimentari, prodotti fitosanitari, sostanze, ambienti di vita e di lavoro, agenti biologici, chimici e fisici, benessere animale e su quanto previsto dalle normative";
in virtù di ciò, l'associazione dei consumatori Codacons, nel maggio 2013, chiedeva, con nota formale, all'ISS in quali laboratori accreditati eseguire controlli sui liquidi delle sigarette elettroniche;
dal riscontro fornito dall'ISS all'associazione, si evince che, riguardo alle sostanze contenute nelle sigarette elettroniche ed alle sostanze che creano dipendenza presenti nel tabacco, l'ISS non avrebbe effettuato alcun controllo, sebbene questo fosse un compito primario dell'istituto;
infatti, segnatamente con lettera avente prot. n. 21870/CSC 01 del 5 giugno 2013 l'ISS rispondeva nel modo che segue: «in ogni caso , sulla base di una indagine effettuata dalla scrivente Amministrazione, ad oggi, sono operativi alcuni laboratori che hanno accreditato prove per la ricerca della nicotina in

acqua e in altre matrici. Pertanto , per verificare la composizione dei liquidi di ricarica per quanto riguarda la nicotina, gli aromi ed eventuali altre sostanze, le analisi possono essere svolte presso laboratori accreditati per la ricerca delle sostanze di interesse in matrici assimilabili ai liquidi. I laboratori accewditati possono essere individuati sul sito dell'Organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA»;

la direttrice dell'osservatorio Alcol fumo e droga, dottoressa Roberta Pacifici, riferiva sempre all'associazione che: «La situazione di stallo riguarda tutte le fasce di età. L'età media di questa popolazione rimane costante (44,7 anni) così come l'età in cui si accende la prima bionda (18 anni) e l'età media in cui si smette (42 anni). Questo significa che tanti giovani iniziano a fumare quanti adulti smettono, un chiaro segnale che le strategie di intervento sulla prevenzione nei giovani e di cessazione vanno ripensate»;

inoltre, in occasione del XVII convegno "Tabagismo e Servizio sanitario nazionale" del 29 maggio 2015, la stessa dottoressa Pacifici presentava il rapporto nazionale sul fumo del 2014;

tale rapporto, nonostante sia un atto ufficiale dal quale vengono estratti, poi, tutti i dati relativi ai fumatori ed alla dipendenza da fumo, non recava la parte più importante: i dati sui controlli effettuati sulle sostanze;

infatti nulla diceva riguardo a quali e quante sostanze, analizzate dall'istituto, creino dipendenza, né quali di queste creano maggiori danni alla salute, e così via;

considerato che:

la tutela del diritto alla salute, salvaguardata a livello costituzionale dall'art. 32, è e dovrebbe essere garantita, in forma assoluta, *in primis* dalle istituzioni all'uopo deputate;

la tutela della salute è dunque funzione primaria dell'ISS e del Ministero della salute e deve essere assicurata anche attraverso il controllo e contrasto del fumo attivo e passivo, essendo altamente cancerogeno;

l'ISS esegue accertamenti ispettivi, controlli di Stato e analitici, accertamenti e indagini igienico-sanitarie in relazione all'ambiente e ci si domanda, pertanto, che tipo di istruttoria sia stata compiuta dall'ISS in riferimento a: controlli compiuti sulle sostanze contenute nelle sigarette elettroniche; controlli compiuti sulle sostanze contenute nel tabacco;

risulta che:

dopo 15 anni di presenza costante del Codacons al convegno "Tabagismo e Servizio Sanitario nazionale", che si svolge ogni anno in occasione della giornata mondiale senza tabacco, il Presidente dell'Istituto Superiore di sanità professor Walter Ricciardi, con nota prot. 363/16 del 29 aprile 2016, ha comunicato che, per quest'anno, a differenza dei precedenti, l'intervento di esponenti dell'associazione non si era potuto inserire nel programma del XVIII convegno, previsto per il 31 maggio 2016, sulla scorta delle seguenti motivazioni: 1) "il programma è già definitivo e, per motivi organizzativi, non possono essere inclusi altri interventi"; 2) "quest'anno il convegno dedicherà particolare spazio alle tematiche relative al nuovo confezionamento dei prodotti del tabacco e al ruolo della scuola e dei social media nella lotta al tabagismo, e prevederà anche la partecipazione eccezionale di giovani scolari";

entrambe le motivazioni addotte non appaiono sufficienti a suffragare l'esclusione di un'associazione presente sin dalla prima edizione del Convegno (risalente al 1999), associazione rappresentativa degli interessi collettivi, che da oltre 40 anni è presente sul campo con azioni legali e sociali nella lotta al tabagismo;

le motivazioni di tale esclusione appaiono dubbie anche e soprattutto perché tale esclusione, estromettendo dal dialogo con le istituzioni un'associazione portavoce dei consumatori e quindi della collettività, non si manifesta in linea con il perseguimento del pubblico interesse;

le motivazioni di tale esclusione appaiono dubbie, infine, poiché la stessa cade proprio in linea di successione temporale con una serie di attività legali che ha posto in essere il Codacons nell'ultimo periodo;

segnatamente, secondo quanto risulta all'interrogante, il Codacons ha compiuto alcune attività, così

come di seguito riportate;

con ricorso notificato il 25 giugno 1997, e depositato il successivo 24 luglio, il Codacons adiva il Tar Lazio per chiedere la declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale 5 aprile 1997 (nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali i "pareri dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità, nonché gli atti di concerto") con il quale il Ministero della sanità, aggiornando le tabelle previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ometteva di inserire nell'elenco delle sostanze psicotrope e stupefacenti la nicotina, oramai invece da considerarsi, alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche, una vera e propria sostanza stupefacente in ragione degli effetti di assuefazione e dipendenza da essa provocati sull'uomo. Il Tar Lazio, con sentenza n. 4432 del 2009 respingeva il ricorso. Se nonché il Codacons, avverso tale decisione, presentava appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, a seguito di una considerevole istruttoria, di recente si è pronunciato con una rivoluzionaria sentenza. Il supremo collegio, infatti, con la sentenza n. 933 del 9 marzo 2016, essendo chiari gli effetti della nicotina sul sistema nervoso centrale (come emerso anche dalle risultanze processuali), ha sottolineato l'obbligatorietà per lo Stato italiano di attivare l'iter disciplinato dall'art. 3 della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti siglata a New York nel 1961. Segnatamente, il collegio ha evidenziato come, ad oggi, le Autorità Nazionali, con riferimento alla nicotina ed alla dipendenza e assuefazione, ancora non abbiano avviato il procedimento disciplinato dalla norma citata: la convenzione, infatti, all'art. 3 obbliga gli Stati, o l'Organizzazione mondiale della sanità, che si trovino in possesso di informazioni tali da rendere necessaria la modifica delle Tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti o psicotrope, "ad inviare al Segretario generale una specifica notifica corredata di tutte le informazioni relative, a sostegno della stessa". Notifica che dà impulso ad una procedura volta alla verifica ed all'eventuale aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti. Come noto, lo Stato italiano, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, è obbligato a conformarsi "alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" e "consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni". In ragione pertanto di tali obblighi e soprattutto della recente statuizione dell'organo supremo della giustizia amministrativa e dell'attuale inerzia dello Stato italiano, il Codacons ultimamente ha redatto una diffida, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ad adempiere in base a quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 933 del 9 marzo 2016 e dunque a provvedere, ai sensi del richiamato art. 3 della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti siglata a New York nel 1961, ad azionare il relativo *iter* con riferimento alla sostanza nicotina;

nell'anno 2013 il Codacons presentava ricorso n. 6314/2013 al Tar Lazio, finalizzato ad annullare il decreto con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva rilasciato all'Enel l'autorizzazione integrata ambientale, senza provvedere preventivamente ad un'attenta valutazione dei rischi ambientali e delle conseguenze per la salute dei cittadini. Nel luglio 2014, la terza sezione del Tar Lazio, pronunciandosi sul ricorso, con ordinanza n. 1065/2016, decideva di approfondire in merito al funzionamento della centrale di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia, disponendo accertamenti volti a verificare il livello di inquinamento prodotto dalla centrale Enel e le condizioni di agibilità della struttura. A tale ordinanza seguivano diverse riunioni atte ad ottemperare a tale statuizione che, tuttavia, hanno condotto il Codacons a presentare al Tar istanza di incidente di esecuzione, denunciando il comportamento dell'ISS, incaricato dal tribunale amministrativo, di misurare le sostanze tossiche fuoriuscenti dalla canna fumaria della centrale;

considerato che l'Istituto superiore di sanità, tra i suoi compiti, ha quello di compiere direttamente attività di ricerca scientifica nell'ambito delle materie previste dal piano sanitario nazionale e di promuovere programmi di studio e di ricerca, sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici e di avanguardia, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere, il Codacons, nel maggio 2013, chiedeva all'ISS in quali laboratori accreditati poter eseguire controlli sui liquidi delle sigarette elettroniche;

l'ISS rispondeva, con lettera avente prot. n. 21870/CSC 01 del 5 giugno 2013, da cui si evinceva che, riguardo alle sostanze contenute nelle sigarette elettroniche ed alle sostanze che creano dipendenza presenti nel tabacco, l'ISS non aveva effettuato alcun controllo, sebbene questo fosse un compito primario dell'Istituto;
tutto ciò emergeva "a causa" delle richieste del Codacons;
sembrerebbe, dunque, che, a seguito di tali iniziative assunte dall'associazione dei consumatori, il Codacons non sia stato invitato al XVIII convegno nazionale "Tabagismo e Servizio sanitario nazionale" e ci si domanda quali, a questo punto, siano le reali motivazioni che hanno condotto a tale estromissione posta in essere per la prima volta dopo 15 anni di presenza costante,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga quantomeno inopportuno che l'associazione Codacons sia stata esclusa dagli interventi del convegno;
se non intenda, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi, affinché siano intraprese tutte le opportune iniziative, al fine di verificare il reale adempimento degli obblighi dell'ISS e di connesse eventuali violazioni di legge in materia di tabacco e, dunque, di tutela della salute;
se non intenda attivarsi, affinché tutti i descritti obblighi e la normativa a tutela della salute dei cittadini siano al più presto rispettati.
(4-06049)
BOTTICI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, MORONESE, BUCCARELLA, DONNO, MORRA, SERRA, PUGLIA, SANTANGELO, LEZZI, PAGLINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
la Regione Toscana, insieme a RFI (Rete ferroviaria italiana), ha programmato un importante investimento sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio, con particolare interesse per il tratto Pistoia-Lucca, che comporterà il raddoppio della stessa con successivo aumento del transito ferroviario;
tale investimento risulta essere finanziato dal Governo e dalla Regione Toscana, rispettivamente per 200 milioni di euro dal Governo e per 235 milioni dall'ente Regione;
il progetto e le relative fasi sono stati suddivisi in 2 lotti per facilitarne la realizzazione;
il primo lotto, che interessa la tratta Pistoia-Montecatini Terme (fino alla prima stazione "Montecatini-Monsummano"), ha visto l'apertura del cantiere nel mese di aprile 2016;
i lavori di raddoppio del primo lotto verranno realizzati affiancando al binario esistente la nuova linea e chiudendo con muri e barriere tutti i passaggi a livello della linea, nonché realizzando una nuova galleria a Serravalle pistoiese lunga circa 1.800 metri;
nel mese di marzo 2016 è stato appaltato l'aggiornamento e l'integrazione della progettazione preliminare del secondo lotto e più precisamente la tratta Montecatini Terme-Lucca. Quest'ultima risulta essere di maggior impatto sociale dovendo passare dal centro di Montecatini Terme (Pistoia), con la conseguente chiusura dei passaggi a livello, che comporterà una sostanziale spaccatura della città, la quale si troverà di fatto divisa in due;
precedentemente era stato sottoscritto un accordo di programma per realizzare il suddetto raddoppio interrato, e negli atti ufficiali, sia della Regione Toscana che di RFI così come negli documenti urbanistici comunali, questa è ancora la soluzione ufficiale. L'amministrazione comunale su questo punto non ha nessuna posizione e né la Regione né RFI hanno mai sottoscritto documenti ufficiali tali da cancellare tale accordo. Sia RFI che il Comune di Montecatini si limitano a dire, verbalmente, che tale soluzione sia impraticabile per la presenza di acqua termale e che il progetto potrebbe compromettere le terme. A giudizio degli interroganti, va ricordato, in proposito, che il progetto finale relativo al sottoattraversamento dell'abitato di Montecatini è nella fase "definitiva" che presuppone, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», l'esistenza di relazioni tecniche e specialistiche tra le quali la relazione geologica e le relazioni idrologica e idraulica. Quindi, se il progetto esistente definitivo è stato redatto tenendo conto di tali

studi obbligatori di corredo, dovrebbe esserne comprovata la fattibilità;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
la conformazione della città si è sviluppata a ridosso della linea ferroviaria e, nel caso d'intervento, dovranno essere attuati espropri e demolizioni che andranno a compromettere non solo l'immagine della città stessa, ma la vita di molti cittadini che non vengono sistematicamente informati;
l'amministrazione comunale, la Giunta regionale e RFI sono, secondo gli interroganti, reticenti nel dare informazioni precise sulla progettazione del secondo lotto e sull'esistenza dell'ipotesi in sopraelevata oltre a quella, scontata e annunciata, cosiddetta a raso. L'incertezza e la mancata informazione stanno generando una crescente paura dei cittadini interessati, che hanno dato vita a comitati di protesta per la salvaguardia dei propri diritti;
è impossibile accedere, via *internet* o su altri canali ufficiale di RFI e della Regione Toscana, alle procedure di affidamento della progettazione dei lavori e, di conseguenza, venire a conoscenza dell'aggiudicazione dello stesso e dello stato dell'opera;
la Regione Toscana, nonostante partecipi finanziariamente alla realizzazione dell'opera con un contributo di circa 220 milioni di euro, non chiede né la salvaguardia della popolazione né tantomeno la qualità della progettazione e della realizzazione delle opere al fine di valorizzare il territorio,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato dell'opera;
se risultino veritiere le dichiarazioni degli amministratori locali che considerano ancora modificabili ed integrabili i progetti;
quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo, affinché siano resi pubblici gli atti di affidamento della progettazione ed eventuali altre procedure relative al secondo lotto della tratta Montecatini Terme-Lucca;
se, nei limiti delle proprie attribuzioni, ritengano di vigilare, affinché venga studiato e minimizzato l'impatto ambientale, sociale ed economico del progetto sulle realtà cittadine coinvolte.
(4-06050)

AUGELLO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
in data 28 giugno 2016 l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-06019) relativo alla nomina del capo di gabinetto del Comune di Roma, dottor Daniele Frongia, annunciata il giorno prima, a mezzo di agenzie di stampa, dal sindaco di Roma;
da successivi approfondimenti, è risultato che, al momento della presentazione dell'interrogazione, la nomina non fosse stata formalmente protocollata dal primo cittadino, che ha poi provveduto in tal senso con un'ordinanza, attualmente reperibile sul sito del Comune;
in tale ordinanza, viene chiarito che si è proceduto alla nomina con esplicito riferimento alla disciplina dell'articolo 90 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e non all'articolo 110 del medesimo testo, come invece accaduto in passato;
rispetto alla precedente interrogazione, che appunto si basava sulle precedenti nomine a capo di gabinetto, è perciò necessario richiamare l'attenzione del Governo sulla conferibilità dell'incarico in questa diversa cornice a Daniele Frongia, consigliere comunale uscente ed entrante nell'assemblea capitolina alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013;
a prescindere dal fatto che l'ordinanza richiama tra i criteri della scelta l'alta professionalità di Frongia, pare pacifico che l'articolo 90 del testo unico escluda lo svolgimento di attività gestionali da parte di personale assunto per fornire supporto agli organi di direzione politica;
allo stesso modo, la procedura per la nomina del responsabile del gabinetto del sindaco, quando avviene secondo quanto disciplina l'articolo 90 e non l'articolo 110 del testo unico, consente al sindaco, per la natura fiduciaria dell'incarico, di esercitare la scelta degli organi di *staff* con una certa libertà per quel che attiene alla scelta dei soggetti prescelti (si veda la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 155/14);
non di meno, permangono seri dubbi sulla conferibilità dell'incarico ad un consigliere comunale

uscente e appena rieletto, rispetto alle norme contenute nel decreto legislativo n. 39 del 2013, attuativo dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012;
bisogna infatti precisare che l'art. 1, comma 2, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 39 del 2013 definisce gli incarichi amministrativi di vertice come "gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione";
è difficile non desumere che il capo di gabinetto rientri a pieno titolo tra le posizioni assimilabili ad un livello apicale, benché non esplicitamente menzionato, rilevando come la mancata menzione non equivalga di per sé ad un'esclusione, di cui si faticherebbe a comprendere la logica;
non stupisce quindi che alcune autorevoli amministrazioni, come il Ministero dell'interno e la Regione Veneto, considerino, ai fini dell'inconferibilità, anche il capo di gabinetto, così come sembrano implicitamente sulla medesima posizione le amministrazioni comunali (e sono molte) che, prima di formalizzare la nomina, procedono addirittura ad un avviso pubblico;
la stessa Autorità nazionale anticorruzione, con atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015, sottolineando la necessità di una più ampia e puntuale definizione dei casi di inconferibilità, afferma, testualmente: "Non si comprende, quindi, perché ad un Capo di gabinetto non si debbano applicare le cause di inconferibilità";
nel caso specifico di Roma, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale, recentemente modificato con deliberazione del commissario straordinario n. 68 del 29 aprile 2016, all'articolo 8, descrive funzioni e struttura del gabinetto del sindaco, in modo da lasciare ben pochi dubbi sul fatto che la posizione del capo di gabinetto sia assimilabile ad un livello apicale, stante il rilievo dei compiti che gli sono affidati ed il fatto che ben 2 vice e 3 dirigenti, tutti con contratto dirigenziale, siano alle dipendenze dell'incaricato;
il fatto poi che eventuali compiti gestionali e di spesa vengano trasferiti sui vice capo di gabinetto, ovvero a dirigenti di fatto gerarchicamente subordinati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, determina la paradossale circostanza di deresponsabilizzare il reale decisore amministrativo, mantenendolo però come massimo riferimento apicale della struttura di supporto, peraltro dotato di una retribuzione comunque di livello dirigenziale,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per richiamare il Comune di Roma al rispetto del decreto legislativo n. 39 del 2013.
(4-06051)

ZIZZA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il coordinamento consorzi di Confindustria aveva denunciato un rincaro nel mercato dei servizi di dispacciamento, che nel mese di aprile 2016 ha registrato costi *extra* per circa 300 milioni di euro, con il rischio che questo potesse poi scaricarsi sul consumo;
l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico denuncia che dal 1° luglio 2016 le tariffe elettriche per le famiglie italiane saliranno del 4,3 per cento;
si sarebbero registrati degli sbalzi anomali nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica gestito da Terna che dovrebbe garantire l'equilibrio fra domanda ed offerta dell'energia per evitare interruzioni di corrente;
l'energia immessa nel mercato, in questi ultimi mesi, sarebbe stata di quantità inferiore e ciò avrebbe fatto aumentare i prezzi che la società Terna dovrà comunque pagare per garantire e tutelare il servizio;
questo meccanismo inevitabilmente si rifletterà sui consumatori, i quali, essendo l'ultimo anello della catena, si vedranno rincarare le bollette della luce elettrica;
da quanto si evince da vari quotidiani nazionali, ci sarebbe il sospetto che alcuni operatori del settore si siano messi d'accordo per favorire la salita dei prezzi, in un momento in cui il mercato è in perdita;
la stessa Autorità avrebbe parlato di "strategie anomale" che avrebbero portato ad un'alterazione

dell'intero sistema che avrebbe fatto aumentare i costi e, per tali motivazioni, penserebbe di adottare delle misure sanzionatorie,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e delle conseguenti ricadute sugli utenti;
quali misure intenda adottare per evitare il rincaro delle bollette elettriche;
se intenda avviare un'indagine volta anche a chiarire se vi siano state "strategie anomale" che avrebbero portato ad un'alterazione dell'intero sistema, che avrebbe fatto aumentare i costi, come avrebbe peraltro rilevato l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
(4-06052)
DONNO, PUGLIA, CAPPELLETTI, MARTON, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
secondo quanto riportato nella nota informativa a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 giugno 2016, «nei primi 3 mesi del 2016 è proseguita l'emergenza migratoria in Grecia, con 148.317 sbarchi dalla Turchia, contro i 12.441 del medesimo periodo del 2015. Per fare fronte alla crisi, l'intesa UE-Turchia del 18 marzo scorso ha previsto, a fronte dell'impegno turco a controllare i flussi migratori: i) la riammissione dalla Grecia alla Turchia di tutti i migranti giunti irregolarmente dopo il 20 marzo, salvo che non chiedano protezione internazionale in Grecia. Se l'esame della domanda si conclude con un diniego, il migrante viene comunque riammesso in Turchia; ii) per ogni migrante riammesso in Turchia dopo il 20 marzo, è previsto il reinsediamento di un siriano dalla Turchia all'UE, fino ad un massimo di 72.000 persone (cd. schema 1:1). Il meccanismo verrà sottoposto a revisione al raggiungimento dei 72.000 o nel caso l'immigrazione irregolare continui. L'Italia, cui spetta una quota di 1.712 persone da reinsediare, ne accoglierà 92 entro fine giugno»;
in data 21 giugno 2016, presso il Consiglio d'Europa, veniva approvata dall'assemblea una risoluzione in cui, tra i vari punti, le autorità greche venivano invitate a «garantire che le condizioni di detenzione negli "hotspots" soddisfino gli *standard* standard internazionali, attuando qualsiasi raccomandazione tecnica possa essere formulata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) nelle sue preliminari a seguito della visita da esso effettuata nell'aprile del 2016»; a «garantire i diritti e gli interessi dei bambini non accompagnati e separati, anche facendo in modo che la procedura di accertamento dell'età sia correttamente applicata in tutte le situazioni, rafforzando il sistema di custodia dei minori mediante la creazione di un meccanismo di supporto ai procuratori, fornendo posti di accoglienza in numero sufficiente e adeguati, non ricorrendo mai alla detenzione di questi bambini, e fornendo loro informazioni e consigli sulla loro situazione e sui loro diritti»; a «garantire che il sistema d'asilo riformato sia reso pienamente operativo in tempi brevi, che l'arretrato di richieste e ricorsi sia rapidamente smaltito e che le nuove richieste siano esaminate celermente, nel pieno rispetto delle norme dell'Unione europea e di quelle della Convenzione europea dei diritti dell'uomo»;
nei contenuti della risoluzione, veniva altresì reso noto che «il sistema d'asilo greco è da lungo tempo afflitto da una serie di carenze, che nel 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato tali da determinare violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE n. 5). Nonostante gli sforzi delle autorità greche e i progressi compiti in alcuni settori, i problemi strutturali di fondo rimangono oggi in gran parte irrisolti, in un momento in cui il sistema d'asilo è sottoposto a sollecitazioni più forti che mai e il governo è alle prese con enormi sfide politiche, amministrative e di bilancio anche in altri settori»;
inoltre, «la responsabilità della situazione odierna ricade in gran parte sull'Unione europea, che ha tacitamente appoggiato la chiusura delle frontiere lungo la rotta dei Balcani occidentali e stipulato l'accordo del 16 marzo con la Turchia». Nonostante questo, «l'Unione europea non è riuscita sinora a fornire un adeguato sostegno alla Grecia né a garantire un'equa ripartizione di responsabilità fra i suoi stati membri. In particolare, di tutti gli Stati membri dell'Unione europea nessuno è riuscito a soddisfare le richieste di personale distaccato per consentire al sistema di asilo greco di operare

efficacemente, specie sulle isole del Mar Egeo dove è detenuta la maggior parte dei richiedenti asilo». All'uopo, «nessuno di essi ha saputo dare un riscontro minimamente apprezzabile agli accordi del 2015 in materia di ricollocazione dei profughi riconosciuti come tali»;
secondo quanto riportato sul sito istituzionale di riferimento, in data 20 aprile 2016, la Commissione europea annunciava «finanziamenti per 83 milioni di euro a titolo del nuovo strumento per l'assistenza di emergenza, che la Commissione ha proposto il 2 marzo per migliorare le condizioni di vita dei rifugiati in Grecia; i fondi sono messi immediatamente a disposizione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), della Federazione internazionale della Croce rossa e di sei ONG internazionali, che lavoreranno insieme a ONG greche che dispongono delle necessarie conoscenze locali»;
la medesima fonte riportava che: «In seguito all'adozione, il 15 marzo, del regolamento (UE) 2016/369 da parte del Consiglio, il 13 aprile il Parlamento europeo ha autorizzato il bilancio necessario per la prima tornata di finanziamenti dell'UE: secondo le stime, nel 2016 sono necessari 300 milioni di euro a integrazione delle iniziative già in corso con altri settori di intervento. Il resto dei finanziamenti dovrebbe essere disponibile più avanti nell'anno»;
al riguardo, tuttavia, la risoluzione approvata dall'assemblea del Consiglio d'Europa specificava che «il denaro da solo non risolverà alcunché se mancano in Grecia la capacità amministrativa e le strutture per spenderlo in modo efficace»;
il *dossier* di documentazione del Servizio Studi, Dipartimento affari esteri della Camera dei deputati, recante quale titolo "Missione ad Atene (16-17 maggio 2016)", evidenziava che «il 20 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato una relazione sull'accordo UE-Turchia in cui si dà, tra l'altro, conto del numero di rimpatri in Turchia dal 4 aprile (325 persone) e dei reinsediamenti dei profughi siriani (103 rifugiati); per quanto riguarda gli aspetti finanziari, oltre al miliardo di euro già stanziato ed erogato a carico dal bilancio UE, 16 Stati membri dell'UE (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Svezia, Ungheria) hanno inviato i propri contributi (per l'Italia, circa 225 milioni di euro), che coprono 1,61 miliardi di euro dei 2 miliardi previsti per il periodo 2016-2017. I primi contratti nell'ambito dello strumento, del valore di 77 milioni di euro, sono stati firmati il 4 marzo e i primi pagamenti sono stati effettuati il 18 marzo»,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno attivarsi, per quanto di competenza, presso le competenti sedi internazionali ed europee, affinché sia garantito un adeguato sostegno alla Grecia, nel contesto della crisi dei rifugiati, in un'ottica di idonea gestione del sistema d'asilo, nonché di equa ripartizione della responsabilità;
quali azioni di competenza intendano promuovere nelle competenti sedi internazionali ed europee, affinché non vengano perpetrate violazioni dei diritti dell'uomo e siano garantiti in maniera trasversale livelli di protezione basilari, beni di prima necessità, cure mediche, servizi igienico-sanitari, alloggi di emergenza e sostegno psicosociale a favore dei profughi e dei migranti, anche attraverso l'attivazione di un efficace servizio di assistenza e di facilitazione all'accesso alle informazioni dell'apparato amministrativo;
quali misure intendano adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché vengano efficacemente monitorate le condizioni dei profughi e dei migranti, con particolare attenzione ai minori non accompagnati o separati dalle famiglie e alle fasce vulnerabili, pericolosamente esposti ad abusi, sfruttamento e violenze.
(4-06053)

ARACRI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
i lavori socialmente utili rappresentano il passaggio da un modello prettamente socio-assistenziale (*welfare*), ad un modello socio-lavorativo (*workfare*) che condiziona l'aiuto sociale erogato dallo Stato ai soggetti beneficiari, all'obbligo per questi ultimi di fornire una prestazione lavorativa che ha per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi utili alla collettività, volti a creare nuove

opportunità di lavoro stabili nel tempo;
come si evince dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196", le attività si distinguono in: a) lavori di pubblica utilità (LPU) mirati alla creazione di nuovi posti di lavoro, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per ulteriori due periodi di 6 mesi; b) lavori socialmente utili (LSU) mirati alla qualificazione di particolari progetti normativi in settori innovativi, della durata di 12 mesi;
il decreto legislativo prevede, inoltre, che la caratteristica peculiare per poter accedere al progetto di lavori socialmente utili sia l'assenza di un contratto di lavoro; difatti, a detti lavoratori, per una prestazione di 20 ore settimanali, compete un corrispettivo mensile pari a 580,14 euro, erogato dall'INPS o dalla Regione di appartenenza, sotto forma di sussidio di disoccupazione, denominato assegno socialmente utile (ASU), sprovvisto delle spettanze contrattuali (scatto professionale, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, contributi pensionistici, eccetera) riconosciute invece ai salariati in possesso di un legittimo contratto di lavoro;
il bacino storico nazionale degli LSU e LPU si compone di 2 principali tipologie di lavoratori: i così detti transitoristi, di competenza del Ministero del lavoro (a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione) e i non transitoristi o autofinanziati con oneri totalmente a carico delle Regioni o degli enti utilizzatori;
nel corso degli ultimi 30 anni sono stati adottati numerosi interventi normativi, in favore delle suddette categorie di lavoratori: legge 24 luglio 1981, n. 390, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno"; il citato decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144"; e decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
da notizie in possesso dell'interrogante, i numerosi provvedimenti non hanno minimamente modificato la condizione lavorativa degli LSU-LPU del bacino storico nazionale, rimasta del tutto invariata rispetto a quella originaria, costringendo un'intera generazione di lavoratori ad essere assoggettata ad un vuoto normativo che arreca loro un enorme danno;
considerato che:
il protrarsi delle attività socialmente utili oltre i termini perentori indicati dal legislatore e sopra enunciati ha arrecato un evidente danno ai lavoratori, sia sotto l'aspetto retributivo per spettanze non percepite (progressione economica e crescita professionale, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, eccetera), sia sotto l'aspetto previdenziale, a causa del mancato versamento dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro;
sin da subito il legame tra lavoratori e gli enti di appartenenza protratto oltre i termini di utilizzo ha instaurato tra loro, di fatto, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ciononostante in nulla cambiato rispetto allo *status* nominale di LSU rimasto del tutto identico, sia per quanto riguarda il trattamento economico, sia per quanto riguarda i diritti riconosciuti dalla legge ai lavoratori;
i lavoratori LSU-LPU, dal canto proprio, rivendicano l'attribuzione dei contributi pensionistici riconducibili alla prestazione lavorativa che hanno svolto e svolgono da più di 25 anni, negli enti pubblici senza un vero contratto di lavoro, negando loro non solo il diritto alla previdenza volta a garantire una vecchiaia dignitosa, ma anche il diritto di contare su un reddito proporzionato al lavoro effettuato e non sulla pensione sociale concessa alle persone cosiddette bisognose;
giova altresì evidenziare che la mancata contrattualizzazione dei LSU-LPU del bacino storico nazionale e diversamente l'indiscriminato ed illegittimo ricorso alla proroga dei progetti socialmente

utili, perpetrato per oltre 20 anni tramite apposite convenzioni dal Ministero, dalle Regioni e dagli enti utilizzatori, ha evidenziato una prassi oramai consolidata nelle pubbliche amministrazioni, ovvero quella di utilizzare lavoratori, sottopagati, al nero e senza un contratto di lavoro, che osta con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dalla Carta Costituzionale;
inoltre, l'assoluta mancanza di uno sbocco occupazionale ha comportato, per un'intera categoria di lavoratori della pubblica amministrazione, la reiterazione e la precarizzazione dello *status* di LSU, condizione del tutto illegittima di fatto e di diritto, rispetto a quella di altre categorie di precari (ad esempio i precari della scuola), titolari di un regolare contratto di lavoro;
infine, l'assenza di tutele tipiche del lavoro subordinato ha inciso sulla dignità del prestatore dell'opera, consapevole del dissiparsi del proprio patrimonio lavorativo con la frustrante collocazione nell'ente pubblico di appartenenza attraverso un surrogato del rapporto di lavoro, del tutto identico per doveri a quello dei dipendenti di ruolo, ma assolutamente carente per diritti riconosciuti, evidenziando una palese discriminazione tra LSU-LPU e i dipendenti titolari di un contratto vero e proprio;
tutto ciò ha provocato un danno irreversibile alla dignità dei soggetti coinvolti, generando un meccanismo perverso che li pone nei confronti del contesto politico e burocratico di riferimento in un rapporto di vera e propria sudditanza psicologica, lavorativa, di estrema inferiorità e fragilità, e per questo li rende facilmente ricattabili;
a giudizio dell'interrogante, sarebbe auspicabile porre in essere misure volte a garantire contratti di lavoro dignitosi e a tempo indeterminato per tutti gli LSU-LPU del bacino storico nazionale entro la fine del 2016, visto che hanno prestato da più di 25 anni lavoro subordinato, svolgendo mansioni ordinarie e continuative presso gli enti pubblici di appartenenza,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede coinvolti i lavoratori di pubblica utilità (LPU) e quelli socialmente utili (LSU);
se ritenga che i provvedimenti normativi sino ad ora adottati non abbiano ottenuto gli effetti desiderati per ciò che concerne gli LPU e LSU e, a tal proposito, se ritenga di adottare misure volte a sanare il vuoto normativo nei loro confronti;
se intenda equiparare il personale della pubblica amministrazione con contratti LPU e LSU a quello del comparto della scuola che, seppur precario, è in possesso di un regolare contratto di lavoro;
se non ritenga opportuno prevedere un'assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti per tutti gli LSU-LPU del bacino storico nazionale entro la fine del 2016, visto che prestano da più di 25 anni lavoro subordinato, svolgendo mansioni ordinarie e continuative presso gli enti pubblici di appartenenza, con un contratto di lavoro atipico.
(4-06054)

ARRIGONI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in data 24 maggio 2016, è stato trasmesso al Senato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (atto governo n. 306) per il previsto parere ed attualmente all'esame in diverse Commissioni;
sull'argomento l'interrogante ha presentato già numerosi atti di sindacato ispettivo, tra i quali, la 4-05223, indirizzata proprio al Ministro dell'economia e delle finanze, senza aver ricevuto risposta;
nei giorni scorsi, il Servizio del Bilancio del Senato ha pubblicato la nota di lettura n. 136 sullo schema in esame e la stessa ha evidenziato diversi elementi da integrare, anche di carattere finanziario, sulla relazione tecnica allegata all'atto governo n. 306 di seguito riportati;
sull'articolo 2:
"sarebbero utili elementi informativi circa la portata innovativa dell'elenco di funzioni stabilito dall'articolo in esame, fornendosi rassicurazioni in merito all'assenza di effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli che sono ad oggi contemplati negli stanziamenti predisposti ai sensi della legislazione vigente ovvero a quelli previsti in relazione al trasferimento delle competenze del Corpo forestale

dello Stato alle altre forze di polizia, che si opera con gli articoli contenuti nel provvedimento in esame";

sull'articolo 7 (assorbimento Corpo forestale dello Stato in Arma dei Carabinieri):

"quanto alla componente d'oneri, andrebbe richiesta un'integrazione alla Relazione Tecnica da cui risultino evidenziati i dati e parametri adottati nella determinazione del fabbisogno di spesa iniziale prevista a titolo di *una tantum*, fornendo indicazioni in merito ai criteri adottati nel calcolo distintamente per ciascun delle occorrenze considerate. Sul punto, tenuto anche conto che il comma 3 predispone a tal fine una specifica autorizzazione di spesa formulata come tetto massimo, andrebbe oltretutto richiesto ogni elemento idoneo a comprovare la congruità delle risorse stanziate rispetto ai costi previsti in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

la Relazione Tecnica andrebbe integrata dall'evidenziazione dei criteri e parametri adottati nella determinazione del *quantum*, con particolare riferimento ai risparmi previsti per il vettovagliamento del personale (mense) - che la RT ascrive interamente all'unificazione delle "procedure" di fornitura - ma anche alle "razionalizzazioni" immobiliari ed ai canoni delle sedi energetici.

In altri termini, fermo restando che alcune "economie" potranno senz'altro realizzarsi per effetto di processi di efficientamento nell'impiego delle risorse, occorrerebbero gli elementi dimostrativi, utili a confermare l'effettiva "prudenzialità" delle stime formulate dalla Relazione Tecnica";

sull'articolo 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato)

"Al riguardo, circa la piena neutralità degli effetti dell'incorporazione delle strutture e dei comandi del Corpo forestale dello Stato nell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri, andrebbe confermato che le modifiche previste dalle lettere a)-c) del comma 2, risultino pienamente corrispondenti all'attuale ordinamento del Corpo forestale dello Stato e comunque conformi all'obiettivo di assicurare l'assolvimento dei compiti trasferiti all'Arma, mediante l'incorporazione dei reparti del Corpo forestale dello Stato. In particolare, in merito alla lettera c) del citato comma, andrebbe confermato che la previsione dettata dall'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), per cui i comandi territoriali impegnati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare possano essere retti da ufficiali di grado "generale", indifferentemente di "divisione" o di "brigata", risulti pienamente coerente con la struttura ordinativa ad oggi prevista per le strutture direttive/direzionali affidate a dirigenti di grado equiparato del Corpo forestale dello Stato.Parimenti, andrebbe confermato che l'assegnazione della direzione dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare ad un Generale di corpo d'armata, non prefiguri maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che il Comandante generale del Corpo forestale dello Stato è ad oggi equiparato a dirigente generale (e non a dirigente generale di livello B, che corrisponde a Generale di corpo d'armata ai sensi dell'articolo 632 del Codice dell'ordinamento militare). In relazione alle norme contenute al comma 2 dell'articolo, andrebbe perciò valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza";

sull'articolo 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato)

"Si rammenta, sul punto, che l'articolo 17, comma 7, primo periodo della legge di contabilità prescrive che in presenza di norme che interessino la materia del pubblico impiego, le stesse debbano esser accompagnate da un relazione tecnica che fornisca una proiezione degli effetti almeno "decennali" per il bilancio dello Stato.

Per i profili di quantificazione, va sottolineato che la RT non fornisce però le indicazioni che sarebbero invece indispensabili a rendere trasparenti sin d'ora gli effetti finanziari che il riordino sembrerebbe suscettibile di determinare, in termini di maggiori oneri, *medio tempore* per il trattamento economico dei dipendenti, e, perciò, di maggiore spesa per il bilancio dello Stato.

A tale proposito, pur considerando che il passaggio delle risorse umane avverrà principalmente all'interno del medesimo comparto di contrattazione (Sicurezza-difesa) - ovvero nell'ambito di amministrazioni la cui disciplina, anche del trattamento economico, è riconducibile alle categorie cd. "non contrattualizzate" - e che l'incorporazione avverrà in gradi e profili "equiparati", va tuttavia rilevato che già la sola specificità ordinamentale di Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di

Finanza - essendo, come noto, le citate forze di polizia ad ordinamento "militare" - si riflette in sensibili differenze - rispetto a status, carriere, gradi ed istituti del trattamento economico (Al riguardo, articolo 632 del decreto legislativo n. 66/2010.) -vigenti per il personale delle analoghe forze di polizia ad ordinamento "civile". Ciò producendo, pertanto, effetti anche relativamente al trattamento economico complessivo annuo spettante, sia per la parte "fondamentale" ma, in modo particolare, soprattutto per la componente cd."accessoria", la cui spesa è sensibilmente inferiore per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato rispetto a quella analoga delle altre forze di polizia.

In altri termini, al di là di ogni valutazione di massima in merito alla omogeneità degli ordinamenti, a parità di "grado" tra le varie forze di polizia, il trattamento economico complessivo previsto per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato si presenta sensibilmente inferiore rispetto a quello spettante alle unità di grado equiparato appartenente alle altre forze di polizia, a ordinamento civile e militare (a titolo meramente esemplificativo, emergono le sensibili differenze nel trattamento economico medio "annuo" indicato dalle tavole del Conto Annuale del personale dal Dipartimento della R.G.S., rispetto agli al i corpi di Polizia. In particolare, dalla comparazione del costo medio annuo di qualifiche/carriere e gradi corrispondenti di appartenenti al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo della Guardia di finanza, si registrano differenze "complessive", tra le componenti fondamentali e accessorie del trattamento economico, che vanno dagli oltre 4 mila euro annui per i profili professionali iniziali delle rispettive carriere (assistenti/appuntati) agli 8-9 mila euro annui per il personale direttivo non dirigente (sottufficiali/ufficiali inferiori), sino a raggiungere una differenza di oltre 20.000 euro annui in relazione al personale dirigente ed equiparato. Anche dalla comparazione dei dati del costo medio annuo di qualifiche/carriere e gradi corrispondenti relativi al Corpo forestale dello Stato con gli omologhi appartenenti all'Arma dei carabinieri, si registrano differenze "complessive", tra le componenti fondamentali e accessorie del trattamento economico, che vanno dagli oltre 4 mila euro annui per i profili professionali iniziali delle rispettive carriere (assistenti/appuntati), ai 6-8 mila euro annui per il personale direttivo non dirigente (sottufficiali/ufficiali inferiori), sino a raggiungere una differenza poco meno di 20.000 euro annui in relazione al personale dirigente ed equiparato. Differenze analoghe sono riscontrabili con il costo medio annuo indicato per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del Personale al 2014, tavole sul sito internet del dipartimento relativa al Costo medio 2014 delle unità appartenenti alle amministrazioni del comparto "Forze di Polizia").

andrebbe richiesta un'integrazione della RT, in cui vengano illustrati dettagliatamente gli effetti finanziari che si produrranno a seguito del transito dei contingenti del personale, attualmente in forza al Corpo forestale dello Stato, alle altre amministrazioni indicate nella tavola A.

andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle disponibilità non impegnate ad oggi esistenti ai sensi della citata normativa assunzionale, nonché, indicazioni in merito agli effettivi livelli di "adesione" alla procedura di transito da parte del personale, rispetto ai trasferimenti preventivati sulla base dei fabbisogni organici previsti, per ciascuna delle amministrazioni indicate nella tavola A";

sull'articolo 14 (Arma dei carabinieri)

"Al riguardo, le norme in esame provvedono all'adeguamento delle disposizioni già contenute nel codice dell'ordinamento militare concernenti lo statuto e l'ordinamento delle carriere e degli avanzamenti previsti per personale dell'Arma dei carabinieri, integrandone e modificandone la disciplina al fine di recepire l'istituzione, in un distinto "ruolo", a regime, in cui far confluire il personale della specialità "forestale".

In ogni caso, anche per tali norme sembrano necessarie integrazioni alla Relazione tecnica, al fine di fornire trasparenza circa gli effetti che derivano dalle disposizioni anche *medio tempore* per il bilancio dello Stato, sia relativamente alla disciplina "permanente" che in relazione alla disciplina "temporanea" prevista per l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato sino al 2027.

A ben vedere, infatti, dal momento che l'impianto delle norme di interesse per la fase "transitoria" a disciplina del passaggio di personale dal Corpo forestale dello Stato, considerato anche che si rende

necessario assicurare comunque la disponibilità di una gamma di risorse umane comunque adeguate all'espletamento dei compiti trasferiti a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato, registra l'istituzione degli appositi ruoli forestali "iniziali" - espressamente ad "esaurimento" - degli ufficiali, degli ispettori e sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri "forestali", nonché del personale tecnico dei periti, dei revisori, a fianco degli "ordinari" ruoli dell'Arma dei carabinieri, di cui andrebbero chiariti disciplina e modalità di avanzamento.

In tal senso, preliminarmente ad ogni valutazione da formularsi in merito agli ordinamenti delle carriere e degli avanzamenti previsti per i neo istituiti ruoli forestali "iniziali" dell'Arma dei carabinieri (allegati in Tabella 4*)* (nota 10: Una prima questione da sollevare sarebbe ad esempio quella delle modalità di transito previste per l'inquadramento del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato, di cui non sono chiari i profili di disciplina nell'Arma dei carabinieri, dal momento che non è indicata, nel provvedimento una tavola di equiparazione e raccordo delle relative qualifiche con i gradi militari corrispondenti previsti nell'ordinamento dell'Arma.), va sottolineato che l'articolo 17, comma 7, primo periodo della legge di contabilità, stabilisce che ogni qualvolta nuove norme interessino la modifica della disciplina dell'ordinamento delle carriere di categorie del pubblico impiego, le stesse debbano accompagnarsi in RT anche alla dettagliata rappresentazione degli effetti finanziari attesi, in un orizzonte almeno decennale.

Nel caso in esame, in particolare, l'illustrazione dovrebbe interessare sia le dinamiche retributive connesse ai previsti ruoli di "transito" nell'Arma dei carabinieri - espressamente ad "esaurimento"- che le differenze che emergono dal confronto tra l'ordinamento delle carriere vigenti, per gli appartenenti al Corpo forestale dello stato, con quelle in vigore, per i ruoli "equiparati", in favore degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, cui è destinato ad essere inquadrato a "regime" il personale "forestale" dell'Arma.

in tal senso, specifici profili di riflessione emergono dall'esame di alcune delle novelle apportate al T.U. dell'ordinamento militare, da cui dipende il completamento della riforma, per cui un primo chiarimento andrebbe in primis richiesto circa portata e contenuto della norma prevista dalla lettera *dd)* laddove si prevede l'inserimento nel Codice di cui al decreto legislativo n. 66/2010, dell'articolo 2212-*ter* (Consistenze organiche del ruolo forestali e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri). La norma ivi descritta stabilisce che, fermo restando le consistenze complessive, e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli Ufficiali, le dotazioni organiche del ruolo forestale "iniziale" (a esaurimento) degli ufficiali, debbano essere progressivamente devolute alla consistenza del ruolo "forestale" dell'Arma dei carabinieri, per cui andrebbe confermato che da tale trasferimento non derivino effetti di modifica rispetto al contingente organico "complessivo" previsto per gli ufficiali del ramo forestale "permanente" dell'Arma.

In termini analoghi, sembrerebbero indispensabili elementi illustrativi in merito alla portata della novella indicata in corrispondenza alle lettere *ee)* dell'articolo, laddove l'inserimento dell'articolo 2212-*quater* (Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri) nel T.U. dell'ordinamento militare, prevede che, fino al completo avvicendamento del personale appartenente ai ruoli forestali "iniziali" non direttivi dell'Arma, le vacanze organiche verificatesi negli stessi ruoli debbano essere progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ruoli equiparati corrispondenti dell'Arma dei carabinieri.

Di specifico interesse è poi anche la norma prevista alla lettera *ii)* ivi inserendosi al T.U. l'articolo 2214-*bis* (Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri), laddove viene stabilito che l'incorporazione del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri debba avvenire, nel rispettivo ruolo "iniziale", mantenendo comunque l'ordine assegnato nel ruolo di provenienza del Corpo forestale dello Stato. Tale articolo prevede, inoltre, al comma 3, che al personale transitato continuino ad applicarsi i limiti d'età previsti dalla legislazione vigente per la cessazione dal servizio in favore degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

In relazione alla lettera *ll)*, laddove si provvede all'inserimento nel T.U. dell'articolo 2223-*bis* (Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri), andrebbero poi chiariti

portata e contenuto della previsione per cui si stabilisce che sino al 2037 le norme di cui agli articoli 900 (Collocamento in servizio permanente a disposizione) e 1099 (Avanzamenti del personale a disposizione) non si applicano ai tenenti colonnelli in s.p.e. del ruolo forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri.

Una riflessione integrativa andrebbe poi richiesta in relazione alla lettera *oo)* in cui si prevede l'inserimento nel T.U. dell'articolo 2247-*quater* (Nomina del Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri), ai sensi del quale si prevede la nomina del Vice comandante forestale tra gli ufficiali transitati nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, aventi grado corrispondente a generale di brigata (equiparato a Dirigente "superiore" del CFS, ai sensi dell'articolo 632 del T.U.), cui viene invece corrisposto il grado di generale di divisione del medesimo ruolo (equiparato a Dirigente Generale del CFS).

Elementi aggiuntivi di riflessione andrebbero inoltre richiesti anche in merito alla lettera *pp)* laddove è regolato il regime transitorio previsto per gli avanzamenti, sino all'anno 2027, degli ufficiali del ruolo forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del quale si prevede che, fermo restando i volumi organici complessivi, il ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa variare annualmente il numero delle promozioni a scelta e per anzianità, modulando i termini minimi di "permanenza" nei vari gradi.

Nel complesso, dal momento che la progressione di carriera prevista attualmente dall'ordinamento degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sembrerebbe permanere solo nel ruolo "ad esaurimento" previsto per l'inquadramento iniziale dell'Arma dei Carabinieri, ma non nell'ambito del nuovo ruolo del personale previsto nell'ambito della medesima, né invero nella disciplina prevista per il transito del personale nelle altre forze di polizia - laddove il personale viene assorbito direttamente nei ruoli già esistenti - andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito al rischio che il cambiamento previsto a regime risulti suscettibile di determinare effetti di "peggioramento" per le aspettative degli interessanti, generando contenziosi volti al riconoscimento del trattamento più favorevole eventualmente già in godimento quali appartenenti al Corpo forestale dello Stato. Circostanza, questa, da cui potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri per le amministrazioni interessate";

sugli articoli 15, 16 e 17 (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Personale che transita nel Corpo della Guardia di finanza; Personale che transita nella Polizia di Stato)

"Al riguardo, per i profili di quantificazione, su tutti e tre gli articoli, posto che le norme prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale rispettivamente nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, andrebbe non di meno richiesta una puntuale evidenziazione delle differenze retributive esistenti tra i profili professionali interessati dal trasferimento, anche al fine di evidenziare l'importo della spesa per gli assegni ad personam che gli interessati percepiranno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2, ultimo periodo della legge di delega.

Ad ogni modo, dal momento che la progressione di carriera prevista attualmente dall'ordinamento delle progressioni di carriera del Corpo forestale dello Stato sembrerebbe, essere superata dalla disciplina prevista per la carriera di reinquadramento, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al rischio che il citato "cambiamento" risulti suscettibile di determinare effetti di peggioramento nelle aspettative di avanzamento per gli interessati, da cui potrebbero conseguire effetti di contenzioso con l'Amministrazione da parte degli interessati, che darebbero luogo a nuovi e maggiori oneri (12).

In tal senso, si richiama l'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità in cui si prevede che ogni qualvolta nuove norme interessino la disciplina del pubblico impiego, le stesse debbano prevedere l'illustrazione in RT degli effetti finanziari previsti almeno in un orizzonte decennale.

Inoltre, sul comma 4 dell'articolo 15, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla portata della disposizione ivi prevista, per cui è stabilito che gli interessati al transito, dal Corpo forestale dello Stato a quello dei Vigili del fuoco, debbano essere dislocati ad una sede di servizio collocata nel

medesimo ambito provinciale della sede di servizio di appartenenza.
Sugli oneri previsti per corsi di formazione sia presso la Guardia di finanza, sia presso la Polizia di Stato (art. 16, commi 2 e 3 e art. 17, commi 2 e 3), andrebbero richiesti i parametri e dati impiegati nella quantificazione del fabbisogno di spesa previsto, indispensabile a comprovare la congruità delle autorizzazioni di spesa";
sull'articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)
"Al riguardo, in merito al comma 3, dal momento che alla norma non è associata una "specifica" clausola di invarianza, va sottolineato che la mera assicurazione circa la neutralità del dispositivo fornita in RT, non risulta di per sé idonea ad escludere dal rischio di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ragion per cui andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica integrazione al testo, che provveda all'inserimento di una clausola specifica.
Per quanto concerne il comma 10, pur considerando le puntuali indicazioni fornite dalla RT, va sottolineato che l'indisponibilità disposta a valere di posti in organico al fine di provvedere alla "compensazione" di eventuali effetti finanziari non previsti, in particolare, riconducibili alla formazione di posizioni organiche "soprannumerarie" rispetto agli organici di diritto, risulta adeguata nella misura in cui tali posizioni risultino effettivamente ricopribili, in relazione alla disciplina del turn over vigente per l'Amministrazione interessata. In caso contrario, dovendo ritenersi non valida l'indisponibilità di tali posizioni, pur previste in organico di "diritto", operando a valere di posti che sarebbero comunque destinati a rimanere "vacanti".
In merito al comma 11, posto che la norma ivi prevista è volta alla salvaguardia dei limiti di anzianità già previsti dalla legislazione vigente per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ai fini del collocamento in quiescenza, anche al fine di evitare anticipi dei termini da cui non potrebbero che conseguire maggiori oneri di spesa, non ci sono osservazioni.
Inoltre, sul comma 14, premesso che ivi si prevede la progressiva armonizzazione degli istituti previsti transitoriamente (sino al 2027) per il passaggio del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri, mediante la revisione della disciplina in materia di stato giuridico e di progressione in carriera, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, oltre che prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, anche assicurando "il mantenimento della sostanziale equiordinazione dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie" va sottolineato che la norma sembrerebbe in sé confermare al momento l'impossibilità di procedere ad una compiuta valutazione degli effetti finanziari, in assenza di dati dettagliati forniti dalla RT indispensabili a valutare la spesa per retribuzioni prevista a carico di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte in relazione ai profili di inquadramento del personale proveniente dal soppresso Corpo forestale dello Stato";
sull'articolo 19 (Disposizioni finanziarie).
"Ciò che sopratutto interessa, in questa sede, è dunque la congruità di risparmi previsti e quantificati, per ciascun delle norme in esame, per il triennio 2016/2018 ma, in particolare, in relazione all'anno 2017.
va tuttavia sottolineato che pur considerando la limitata entità della maggior spesa autorizzata, la "copertura" indicata in relazione alle norme di risparmio, non è sempre retta in RT da elementi di dettaglio a conferma dei risparmi ivi ipotizzati.
Si segnala, infine, che in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 relativa al finanziamento delle misure volte alla perequazione dei trattamenti economici degli appartenenti alle forze di polizia, cui dovrebbero essere devoluti il 50 per cento dei risparmi previsti dalla riforma in esame - che è richiamata dal comma 1 della norma in esame - il capitolo 3078 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze non reca a legislazione vigente alcuno stanziamento di spesa relativamente alle annualità 2016/2018 del bilancio in gestione.
Infine, si rileva che non è stato fornito l'allegato prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di

ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità";

sull'articolo 20 (Entrata in vigore)

"Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza del termine di entrata in vigore delle norme, indispensabili a garantire l'adozione dei provvedimenti indicati dall'articolo 18, comma 5 e l'operatività del riordino";

successivamente, in data 29 giugno 2016, anche il Servizio del Bilancio della Camera dei deputati ha pubblicato il *dossier* n. 394 sulla verifica delle quantificazioni dell'atto governo in esame, nel quale si legge quanto segue;

articolo 1 e 19

"si evidenzia che il provvedimento in esame, in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015, è finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e a disciplinare l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito di altre Forze di polizia - in primis l'Arma dei Carabinieri - e di altre amministrazioni pubbliche. Premesso che alla norma di delega non sono stati ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, si rileva che al provvedimento in esame non è allegato un prospetto riepilogativo che dia conto degli effetti sui saldi di finanza pubblica ascrivibili al provvedimento medesimo. Peraltro le disposizioni in esame (articolo 19) fanno espresso riferimento a effetti di risparmio pari - al netto degli oneri indicati agli articoli 7, comma 3, 16 e 17 - ad euro 7.970.000 per il 2016, ad euro 59.081.367 per il 2017 e ad euro 56.828.420 a decorrere dal 2018. Nel rinviare, per i profili di quantificazione di tali effetti finanziari, alle valutazioni formulate con specifico riguardo agli articoli 3, 4, 5, 7, 16 e 17, si evidenzia preliminarmente l'esigenza di chiarire se i medesimi risparmi debbano intendersi scontati ex ante a miglioramento dei saldi di finanza pubblica (nella misura del 50%) e ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 350/2003 (per la restante parte). Infatti la condizione che i risparmi debbano essere accertati a consuntivo sembra richiesta solo con riferimento alle minori spese di cui all'articolo 12, comma 10; inoltre i risparmi medesimi indicati dall'articolo 19 decorrono dall'esercizio in corso. Qualora i predetti risparmi debbano intendersi utilizzabili di anno in anno e in via preventiva per le finalità indicate dalle norme in esame, andrebbe altresì acquisita una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale impiego, con particolare riferimento alla destinazione di una quota dei medesimi effetti ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, della legge n. 350/2003, in materia di riordino delle carriere e trattamenti economici degli appartenenti alle Forze di polizia." Ancora: "…….Infine si osserva che il "foglio 1" legato alla relazione tecnica, che riepiloga i risparmi come configurati nei successivi allegati tecnici, descrivendo le diverse voci di risparmio, differiscono dai risparmi complessivi lordi indicati dall'articolo 19: tali differenze appaiono di portata marginale per quanto riguarda gli esercizi 2017 e 2018 (circa 2.400 euro). Per il 2016 si registra invece un rilevante scostamento (20.729.216 euro anziché 7.970)";

articolo 7 (assorbimento CFS)

"Con riguardo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, pur rilevato che si tratta di un limite massimo di spesa, sarebbe opportuno acquisire gli elementi sottostanti la determinazione di tale limite per confermarne la congruità rispetto ai costi previsti per le finalità in esame. Con riferimento, inoltre, ai risparmi indicati dalla relazione tecnica, si prende atto di quanto riferito dalla stessa relazione, che non esplicita peraltro i parametri sottostanti la definizione delle stime indicate";

articolo 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato)

"Al riguardo, tenuto conto che relazione tecnica non considera la norma, al fine di escludere eventuali oneri connessi all'incorporazione delle strutture e dei Comandi del Corpo forestale dello Stato nell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, andrebbe confermato che le modifiche apportate al Codice dell'ordinamento militare, previste dalle lettere a)-c) del comma 2, risultino conformi all'attuale ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

In particolare, appare opportuno acquisire conferma che l'assegnazione della direzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - struttura di vertice istituita presso il Comando generale dell'Arma con competenza nelle materie già attribuite all'Ispettorato del Corpo forestale dello Stato - ad un Generale di corpo d'armata (comma 2, lett. c) non determini maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'attuale posizione di vertice del Corpo forestale dello Stato è ricoperta da un dirigente generale e che nella struttura ordinativa del Corpo non risultano gradi apicali equiparati a Generale di corpo d'armata.
Con specifico riferimento al comma 2, lett. b), andrebbe confermato che la possibilità che i Comandi territoriali impegnati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare vengano retti da generali di "divisione" o di "brigata", risulti coerente con la struttura ordinativa prevista a legislazione vigente per le strutture di Comando affidate a dirigenti di grado equiparato del Corpo forestale dello Stato";
articolo 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato)
"Non sono peraltro esplicitati i dati riferiti alla determinazione e alla effettiva conseguibilità di tali risparmi, collegati a procedure che prevedono, tra l'altro, un'opzione da parte dei soggetti interessati. Inoltre non sono forniti elementi volti a suffragare, sul piano finanziario, la complessiva neutralità del meccanismo di ridefinizione delle dotazioni organiche, i cui effetti finanziari dovrebbero trovare compensazione, in parte, nella procedura di trasferimento del personale e, in parte, a valere sulle facoltà assunzionali del Corpo forestale nonché sui risparmi relativi al trattamento economico. Tanto premesso, con specifico riguardo al personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà in altri enti, all'interno del comparto sicurezza-difesa, si rileva l'opportunità di acquisire una stima degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni introdotte, con particolare riferimento alle dinamiche retributive che dovrebbero interessare il personale transitato, in particolare nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, rispetto a quelle disciplinate nell'ordinamento vigente delle carriere per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato";
articolo 15 a 17 (Personale che transita nei vigili del fuoco, nella Guardia di finanza e nella Polizia di Stato)
"Al riguardo in merito alle norme che prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, analogamente a quanto evidenziato con riferimento al personale di cui si prevede il transito - ai sensi dell'articolo 14 - nell'Arma dei Carabinieri, si rileva l'opportunità di acquisire una rappresentazione degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni",
si chiede di sapere se, alla luce delle considerazioni degli uffici tecnici del Senato e della Camera dei deputati sull'atto di Governo inerente al Corpo forestale dello Stato e delle incognite emerse, anche di carattere finanziario, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi presso il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per richiedere, quantomeno, una proroga del termine di esercizio della delega e aprire, con sollecitudine, un confronto con le organizzazioni sindacali di settore.
(4-06055)
AUGELLO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno* - Premesso che:
il Comune di San Cesareo (Roma), con delibera di Giunta n. 109 del 19 giugno 2007, ha approvato il progetto preliminare ed individuato, quale proposta di pubblico interesse per la realizzazione e la gestione del cimitero comunale di San Cesareo, quella proposta dalla Co.ge.go. SpA, con sede a Roma, in via Flaminia 16, per un importo complessivo di 10.084.272,78 euro. Il relativo bando di gara era stato espletato il 29 luglio 2010, aggiudicando la concessione alla stessa Co.ge.go. SpA;
trattandosi di un progetto in *project financing* (art. 153 decreto legislativo n. 163 del 2006), il bando di gara prevedeva, tra i requisiti indispensabili per l'aggiudicazione, l'asseverazione del piano finanziario da parte di istituti di credito autorizzati e le relative polizze fideiussorie;
secondo informazioni raccolte dall'interrogante, il progetto presentato dalla società che si è aggiudicata l'appalto era invece privo sia di un'asseverazione rispondente alle norme di legge, sia delle fideiussioni

necessarie e pertanto non avrebbe mai dovuto essere neppure ammesso alla valutazione;
l'amministrazione comunale ha invece proceduto all'aggiudicazione, permettendo così alla Co.ge.go. di avviare i lavori;
in data 17 aprile 2016 il sindaco di San Cesareo emetteva un'ordinanza di sospensione dei lavori del forno crematorio del cimitero, adducendo motivi di ordine pubblico;
avverso l'ordinanza è pendente davanti al competente Tribunale amministrativo regionale un ricorso della società;
in data 28 giugno, il Comune di San Cesareo, con una lettera a firma del responsabile del Settore IX, contestava con 7 anni di ritardo l'assenza delle polizze fideiussorie e i problemi riferiti all'asseverazione;
alla luce delle circostanze richiamate, risultano evidenti violazioni delle normative vigenti in materia di *project financing* e, fatto ancor più grave, risulta evidente la piena consapevolezza da parte dell'amministrazione comunale di questa situazione,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per richiamare l'amministrazione comunale di San Cesareo al rispetto della legalità e delle norme vigenti in materia di appalti.
(4-06056)

GAETTI, SCIBONA, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno SpA (CLF), società partecipata ad azionariato misto pubblico-privato, produttrice di latte e di suoi derivati, con sede a Firenze, distribuisce i suoi prodotti prevalentemente sul territorio toscano, utilizzando il marchio commerciale "Mukki". Il capitale sociale della CLF è di euro 12.888.789,16, diviso in 24.786.133 azioni nominali da euro 0,52 ciascuna. Le azioni sono detenute per il 42,858 per cento dal Comune di Firenze, per il 23,892 per cento da FidiToscana SpA, per il 18,416 per cento dal Comune di Pistoia, per l'8,069 per cento dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, per il 6,759 per cento dai Comuni di Livorno e Area Livornese nonché dalla Provincia di Livorno per lo 0,003 per cento dalla Cassa di risparmio di Firenze e per lo 0,003 per cento dalla Banca nazionale del lavoro;
da alcune notizie di stampa trapelate nella primavera del 2015 ("La Nazione" del 23 febbraio 2015), si apprende che CLF verrebbe incorporata dalla Centrale del Latte di Torino (CLT) & C. SpA, società quotata sul segmento "STAR" del mercato telematico azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, a seguito della quale, quest'ultima cambierà denominazione sociale in Centrale del Latte d'Italia SpA. L'operazione dovrebbe portare alla nascita di un gruppo, che si identificherà come il terzo polo latterio-caseario nazionale, con un fatturato pari a circa 200 milioni di euro;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
in una lettera dell'11 dicembre 2015, i vertici della CLF comunicano ufficialmente ai propri dipendenti che il consiglio di amministrazione dell'azienda ha approvato il testo dell'accordo di fusione e dei patti parasociali, discusso con il consiglio di amministrazione della Centrale del Latte di Torino. Dall'accordo, che costituisce la base del progetto di fusione, si apprende che si tratta di una particolare operazione commerciale, ossia una fusione per incorporazione, in cui una società, in questo caso CLT, rimane in vita ed assorbe le altre, in questo caso CLF, che si estinguono;
l'avvocato Domenico Borsellino, in qualità di socio di CLF, in una lettera raccomandata del 3 febbraio 2016 indirizzata a tutti gli azionisti, avrebbe messo in evidenza una lunga serie di contraddizioni nel progetto di fusione per incorporazione proposto dal consiglio di amministrazione dell'azienda. L'analisi tecnica degli aspetti giuridici, contabili, economici e finanziari sottolinea diversi elementi di perplessità ai quali non sono seguite controdeduzioni chiarificatrici. Tra l'altro, emergerebbero elementi del tutto incomprensibili, come il fatto che la stima del marchio Mukki non sia stata considerata al valore attuale di mercato, ma sia stata messa a bilancio con il valore storico che di fatto è più basso di diversi milioni di euro, venendo così ad alterare il rapporto di concambio azionario a netto favore del CLT;

la delibera del Comune di Firenze del 26 aprile 2016 (n. 2016/C/00021 - argomento 294) non fa altro che ratificare quanto scritto dai due consigli di amministrazione di CLF e CLT e le generiche raccomandazioni di salvaguardare degli assetti occupazionali, sia industriali che agricoli, non trovano elementi di concretezza, non essendo collocate all'interno del testo dell'accordo di fusione e dei patti parasociali. Inoltre, sono assenti i riferimenti al *made in Italy* e all'etichettatura con tracciabilità della filiera, elementi indispensabili per garantire il futuro del settore lattiero caseario. Il tutto diventa una gestione finanziaria di una attività industriale, con una *governance* che risponderà alle leggi economiche, non più legate a quegli elementi di territorialità e di fiducia dei cittadini;
secondo quanto riportato il 27 giugno 2016 da un comunicato della Regione Toscana, Fidi Toscana, società finanziaria che ha nella Regione il socio di riferimento, ha chiuso l'ultimo bilancio, approvato dall'assemblea dei soci, con un disavanzo di 13,8 milioni di euro determinato da 3 poste straordinarie. Una di queste, si legge, è derivata da una svalutazione delle quote relative alla Mukki Latte nell'operazione di fusione con la Centrale del latte di Torino;
CLF ha avviato qualche anno fa un progetto di valorizzazione del territorio locale e della sua comunità con l'intenzione di dare vita a un prodotto sostenibile. Latte Mukki "Selezione Mugello", presentato nello spazio di Regione Toscana Fuori Expo 2015, è il risultato di un percorso di tutela non solo ambientale, ma anche sociale ed economico, che oggi coinvolge 29 aziende agricole locali accuratamente selezionate. Al di là delle promesse che sono state fatte nella fase di stesura degli accordi, non è possibile essere certi che il nuovo soggetto sarà disponibile a mantenere in vita un costoso tessuto di allevatori locali. Nel Mugello sono a rischio l'eccellenza produttiva, alcune centinaia di posti di lavoro, l'abbandono dei campi e la stabilità idrogeologica di quel territorio;
attualmente la produzione del latte in Italia ha dei costi superiori a quella estera; l'importazione è costantemente in crescita in quanto consente agli industriali un maggior guadagno. È certo che nel medio periodo, senza un'adeguata tutela della filiera, anche questa realtà si adeguerà e depaupererà il territorio Toscano;
considerato che per quanto risulta agli interroganti:
la proprietà dell'azienda sembrerebbe, a parere degli interroganti, non essere stata affatto trasparente nelle comunicazioni rese alla rappresentanza sindacale, omettendo il rispetto dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro centrali del latte, tuttora vigente. Allo scopo di tutelare l'interesse dei lavoratori e degli allevatori, oltre che ad evitare eventuali trasferimenti della sede di lavoro, la rappresentanza sindacale ha attivato un atto di diffida ad adempiere a dette previsioni artatamente disattese;
il piano industriale non è ancora stato scritto, in quanto dovrebbe essere redatto nel settembre 2016;
il parere di congruità sul rapporto di cambio fornito al consiglio di amministrazione di CLF sarebbe stato redatto nel gennaio 2016 dallo Studio Fazzini&Partners, del quale farebbe parte Enrico Fazzini. Banca d'Italia ha recentemente accertato carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi, anche da parte degli ex componenti il consiglio di amministrazione in carica fino ai primi mesi del 2014, comminando pesanti sanzioni anche a Enrico Fazzini, della Banca popolare dell'Etruria,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative di loro competenza intendano adottare, al fine di vigilare, non solo sulla correttezza dell'operazione descritta, ma anche sulla veridicità delle analisi finanziarie prodotte, che avrebbero già comportato una sensibile svalutazione delle quote di CLF a danno degli enti locali partecipati;
se si intenda istituire un tavolo di confronto tra i principali *stakeholder* della filiera affinché vengano trovate soluzioni compatibili con la salvaguardia e lo sviluppo produttivo di un'azienda così importante per l'economia locale e non vengano compromessi gli attuali livelli occupazionali;
quali azioni intendano compiere per rafforzare la tutela della filiera corta in Toscana e le produzioni agricole di qualità.
(4-06057)

CASSON - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 fu istituito il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato al pari di Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, il quale avrebbe dovuto essere costituito con 5 concorsi annuali, a partire dal 2001 e fino al 2005, per un totale di 1.300 posti riservati agli ispettori della Polizia di Stato, con precisi requisiti e anzianità di servizio, secondo le previsioni di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto;
tali disposizioni di legge sono rimaste inattuate, tant'è che l'organico del ruolo è pari a zero, con una carenza pari al 100 per cento, a differenza della Guardia di finanza, che ha in organico circa 690 ufficiali del ruolo speciale e i Carabinieri circa 1.500;
ciò ha determinato un grave danno di *chance* ed economico per gli ispettori superiori apicali della Polizia di Stato (sostituti commissari) i quali erano già tali, ben prima del riordino delle carriere, di cui al decreto legislativo n.197 del 1995 (ispettori della Polizia di Stato già collocati, nella Tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, in posizione gerarchica, funzionale ed economica sovraordinata ai sottufficiali e ai sovrintendenti dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria);
nel 2005, ad aggravare la situazione di disparità con i Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, si è aggiunto l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale fu sospesa l'applicazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e fu prevista una disciplina transitoria (previa emanazione di appositi decreti a cura del Capo della Polizia) che attribuiva le funzioni di vice dirigenza a tali sostituti commissari nelle more dell'imminente emanazione delle nuove norme di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia ad ordinamento sia civile che militare, dopo 11 anni non ancora intervenuto;
dal 2006 in molti uffici, in cui, oltre al funzionario preposto, non vi sono altri appartenenti al ruolo dei commissari, tali sostituti commissari, di fatto e in maniera non occasionale, hanno svolto come previsto dalla legge, non soltanto le funzioni proprie del ruolo direttivo ma, nei casi di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, anche quelle di vice-dirigente o di dirigente *pro tempore*;
a seguito di un contenzioso amministrativo collettivo contro l'amministrazione dell'Interno, nonostante la pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 22 ottobre 2015, n. 5251) che spiega che l'amministrazione dell'Interno non può "*sine die*" rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge, gli invocati provvedimenti (art. 1, comma 261, lettera *a)*, della legge n. 266 del 2005) non sono ancora stati adottati*;*
a seguito di plurime interrogazioni parlamentari sulla mancata attuazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, avanzate all'inizio del 2016 al Ministro in indirizzo, il viceministro Filippo Bubbico, richiamando la legge 7 agosto 2015, n.124, risponde: «È evidente che le problematiche di natura ordinamentale e gestionale connesse alla mancata attivazione del ruolo direttivo speciale devono essere coordinate con l'attuazione della predetta delega (…) la procedura di approvazione del decreto legislativo di riordino delle carriere del personale dei Corpi di polizia prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che potranno, in tale sede, fornire il loro prezioso contributo di analisi e di proposta»;
nel 2015, oltre 1.600 ispettori della Polizia di Stato hanno presentato un secondo ricorso innanzi al TAR Lazio, N.R.G. 7489, chiedendo "di dare attuazione alle disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334" al fine di 'costituire' il ruolo direttivo speciale e il TAR adito con sentenza n.01439/2016 del 2 febbraio 2016, ha accolto la richiesta, dichiarando sussistente l'obbligo per l'amministrazione della pubblica sicurezza di provvedere nel termine di 90 giorni. Sentenza impugnata dal Ministero dell'interno costituitosi, il quale ne ha chiesto la misura cautelare sospensiva (art. 27, comma 2, codice del processo amministrativo)*,* spiegando al Consiglio di Stato che è intendimento dell'amministrazione sanare la questione in seno all'attuazione dell'art. 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (riordino delle carriere delle forze di polizia);
la bozza di decreto legislativo licenziata dal Dipartimento della pubblica sicurezza in data 21 giugno 2016 non contiene però alcuna sanatoria per i destinatari del ruolo direttivo speciale *ex* art. 25 del decreto legislativo n. 334 del 2000 né una previsione di copertura per i 1.300 posti già previsti 16 anni

fa, quando invece, la stessa legge 7 agosto 2015 n. 124 spiega che l'attuazione dell'art. 8 va fatta: «tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche (…) assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie»;
i circa 2.000 destinatari delle norma inapplicata da 16 anni rivestono la qualifica di sostituto commissario e rappresentano la quasi totalità dei comandanti degli uffici od aree delle specialità della Polizia di Stato, ossia della Polizia stradale, ferroviaria e postale, dei responsabili delle sezioni della Direzione investigativa antimafia, delle squadre mobili, della Polizia scientifica, della Digos, dei commissariati e delle sezioni di Polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, i quali da 21 anni, per effetto del decreto legislativo n. 197 del 1995, subiscono una grave disparità di trattamento, sia sul piano economico che professionale, rispetto agli omologhi delle altre forze di polizia (tutti già loro subordinati gerarchicamente e funzionalmente prima del 1995) e tali disparità sono state alimentate dal 1995 ad oggi da un'amministrazione dell'Interno che ha eluso una legge;
in data 28 giugno 2016, in sede di conversione del decreto sulle missioni internazionali, le commissioni Esteri e Difesa del Senato hanno approvato una proroga di 6 mesi, con cui vengono modificati i tempi per l'attuazione dell'art. 8 della riforma Madia (di cui alla legge n. 125 del 2015), introducendo quindi un nuovo slittamento in avanti fino a metà febbraio 2017,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre fine allo stato di inerzia che si protrae da ben 16 anni (*ex* art. 25, del decreto legislativo n. 334 del 2000), previo immediato bando di un unico concorso straordinario, per titoli, con inquadramento giuridico, anche in soprannumero riassorbibile alle 1.300 unità già previste nel 2000, il quale, procedendo all'inquadramento nel parametro stipendiale 144,5, sarebbe un'operazione quasi a costo zero.
(4-06058)
FUCKSIA, PUPPATO, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, DE PIETRO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:
la "Festa della Musica" è un *festival* musicale nato dall'idea di festeggiare il solstizio d'estate e che si pone come primo obiettivo quello di promuovere e favorire la pratica dell'arte musicale ad ogni livello, in qualsiasi forma, espressione, stile, genere e tradizione. Promossa per la prima volta nel 1982 dal Ministero della cultura francese, la "Festa della Musica", sin dall'anno successivo, ma in particolare dal 1985, Anno europeo della Musica, ha preso piede nel contesto europeo coinvolgendo numerose città in tutto il mondo; dal 1995, hanno aderito confederandosi in "Associazione Europea Festa della Musica" le città di Atene, Barcellona, Berlino, Budapest, Bruxelles, Lisbona, Liverpool, Losanna, Madrid, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia (Ancona), Lanuvio (Roma), coordinata dall'ADCEP (Association pour le développement de la création, etudes et projets);
in Italia, dal 2002, hanno aderito oltre 120 città e molte altre ancora si stanno aggregando, grazie al supporto dell'AIPFM (Associazione italiana per la promozione della festa della musica) e, dall'anno in corso, anche dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla SIAE;
la "Festa della Musica" offre la possibilità a tutti i musicisti di potersi esibire liberamente e gratuitamente nelle strade e nelle piazze delle città, che hanno aderito all'iniziativa;
la Società italiana autori ed editori detiene l'esclusiva sulla gestione dei diritti d'autore, come da disposizione contenuta all'art.180 della legge del 22 aprile 194, n. 633 e visto il mancato recepimento della direttiva 2014/26/UE "sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno";
considerato che:
per supportare i privati che hanno messo a disposizione le proprie strutture per le *live performance* e le amministrazioni comunali, che hanno aderito all'iniziativa, la SIAE ha proposto una tariffazione agevolata pari a 15 euro (iva inclusa) per le sale con una capienza massima di 100 posti; da 101 a 500

posti, un importo pari a 99 euro (iva inclusa); da 501 a 1000 posti il costo di 149 euro (iva inclusa); per gli spettacoli in luoghi con capienza superiore a 1000 posti verranno applicati i regolari compensi; per ogni punto spettacolo in strada organizzati direttamente dai comuni, dovrà essere corrisposto un importo pari a 5 euro;

la SIAE conta 80.000 iscritti, ma operano in Europa altre *collective society* alle quali sono iscritti anche autori italiani che hanno interrotto i loro rapporti di intermediazione con la Società italiana autori ed editori; altri artisti hanno eseguito brani non tutelati da alcuna società di gestione e di intermediazione dei diritti d'autore;

diversi spettacoli, inoltre, hanno improntato le *performance* sull'improvvisazione e pertanto risultano esenti da pagamento dei diritti d'autore,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso per il pagamento dei diritti d'autore dei brani tutelati da piattaforme diverse dalla SIAE;

se gli autori non iscritti presso nessuna società di gestione e tutela dei diritti d'autore, intervenuti nel corso della manifestazione, abbiano presentato la lettera di manleva e compilato il "borderò";

alla luce delle tariffazioni agevolate proposte dalla SIAE, quale compensazione verrà applicata agli autori dei brani che sono stati eseguiti durante la "Festa della Musica", associati alla SIAE, e se questi abbiano concordato con la dirigenza i parametri di compensazione in occasione della Festa della Musica.

(4-06059)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01561, del senatore Piccoli ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-02912, del senatore Pagliari, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02989, della senatrice Puppato, sul recupero architettonico dell'abbazia di Nervesa della Battaglia (Treviso);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02992, della senatrice Moronese ed altri, sulla messa in sicurezza delle discariche in Campania.

1.5.2.3. Seduta n. 654 (ant.) del 06/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

654a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 30 giugno.*

Sul processo verbale

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Sulla scomparsa di Massimo Bonavita

VALDINOSI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDINOSI *(PD)*. Signora Presidente, ho chiesto la parola ma avrei preferito non dover intervenire questa mattina

Voglio ricordare in quest'Aula la prematura scomparsa del senatore Massimo Bonavita. Senatore per tre legislature (dal 1994 al 2006), dapprima per il Gruppo dei Progressisti (dal 1994 al 1996), poi rieletto nelle liste dei Democratici di Sinistra nelle successive due legislature (dal 1996 al 2006). *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a mostrare un po' di rispetto per la memoria di un collega.

VALDINOSI *(PD)*. La sua morte rattrista tutti coloro che lo hanno conosciuto, in particolare a Cesena, dove era stato un protagonista della politica cittadina, fin da giovanissimo impegnato nel Movimento studentesco, poi nel PdUP, di seguito nel Partito Comunista per aderire infine al Partito Democratico di Sinistra del quale fu segretario comunale. Conoscevo bene Massimo Bonavita, e avevo avuto modo di collaborare con lui quando, come giovane assessore del Comune di Cesena, dove lui ricopriva l'incarico di vice segretario generale, ci trovammo a lavorare fianco a fianco.

Poi divenne senatore, ed ho un ricordo molto vivo degli incontri nei quali ci parlava del suo lavoro in Senato, dove seguiva in particolare i provvedimenti in tema di bilancio e finanze.

Viveva da anni negli Stati Uniti, a Minneapolis dove ha fondato un Centro italiano di cultura con il compito di promuovere la lingua e la cultura italiana. Aveva quindi abbandonato ogni impegno diretto ma continuava, in questo modo, ad interessarsi di politica con la sua consueta passione, contribuendo a far conoscere ed apprezzare la cultura italiana nel mondo.

Voglio esprimere da questi banchi il mio cordoglio ai familiari. Sapevo della sua malattia ma confidavo che riuscisse a sconfiggerla. Era tornato da pochi mesi in Italia proprio per curarsi, affidandosi alla grande professionalità ed umanità degli operatori del servizio sanitario pubblico, che ha in Romagna poli di eccellenza. Anche nella malattia aveva compiuto un generoso, a mio parere, ultimo atto politico, raccontando, in un articolo pubblicato lo scorso dicembre, la scoperta della malattia, gli esami, il rapporto con i medici, l'importanza della speranza. Aveva, insomma, voluto

condividere la sua esperienza. Credo lo abbia fatto per aiutare altri nella sua situazione, per dire che non bisogna isolarsi, né chiudersi ma affrontare con forza, con la "giusta reazione", anche una esperienza così difficile e dolorosa. Un invito alla condivisione e alla speranza che costituisce la cifra più profonda e vera di chi, come lui, ha vissuto la politica come un impegno fondato sui valori e sulla volontà di costruire un mondo migliore, un modo di vivere il presente con lo sguardo proiettato al futuro.

Credo quindi sia giusto che l'Assemblea ne ricordi l'impegno politico e l'impegno nell'Aula del Senato della Repubblica. *(Applausi)*.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, Massimo Bonavita - come ha ricordato molto bene adesso la senatrice Valdinosi - era di Cesena. Io l'ho conosciuto perché sono stata una delle migliori perdenti quando lui era già senatore e fu il primo a congratularsi con me. Io fui una spuria qui in Senato e lui fu il primo a congratularsi con me e fu il primo anche ad aiutarmi a capire cosa fosse questa Assemblea.

Un vero romagnolo, un uomo di tempra, un uomo che ha servito con passione il Senato e il suo territorio. È per questo che lo vogliamo ricordare. Lo vogliamo anche ricordare, signora Presidente, perché il ricordo di un persona che ha servito con passione le istituzioni, anche se molti di noi non lo hanno conosciuto, è importante per non disperdere questa passione, questo modo di stare mezzo alla gente e con la gente, in maniera precisa e puntuale e al fine di servire le persone.

Quindi, lo ricordo con estremo affetto e anche con grande rammarico. Conosco molto bene la famiglia e a loro faccio le mie più sentite condoglianze. Le faccio anche al Partito Democratico, perché è stato un uomo del partito e con il partito. È stato un uomo che non aveva bisogno di sentire l'inno d'Italia nelle partite per ricordare che era nella Nazione italiana, che voleva bene alla Nazione italiana e che voleva bene alla nostra Patria. Grazie Massimo, ti saluto con grande affetto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al rimpianto e al ricordo della figura del senatore Bonavita prematuramente scomparso e si associa anche al cordoglio per la famiglia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 9,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1328-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FORMIGONI, *relatore*. Signora Presidente, in esordio vorrei veramente ringraziare tutti i colleghi che con i loro interventi di ieri hanno certamente arricchito l'esame di un provvedimento del quale tutti riconoscono l'importanza, anche chi lo ha fatto con accenni critici ma - mi è sembrato di cogliere - mossi da un intento costruttivo.

La mia replica sarà breve e toccherà alcuni aspetti di tipo generale; so che il Governo si riserverà poi di entrare più nel dettaglio. Parto da un dato che anch'io avevo segnalato ed è stato ripreso da molti: il

provvedimento che è al nostro esame ha un *iter* lungo alle sue spalle, ma lasciatemi sottolineare che questo non significa che sia stato un trascorrere di tempo inutile. Alcune parti più urgenti del disegno di legge quale era in origine sono già in vigore, da tempo, essendo state oggetto di stralcio ed essendo state inserite in altri veicoli normativi, perché l'urgenza lì spingeva l'azione di Governo.

Nel corso del tempo parti nuove si sono aggiunte sia nella prima lettura al Senato che alla Camera dei deputati. In ogni caso credo che tutti possano riconoscere che il disegno di legge conserva oggi una sua vera organicità, in parte con differenti caratterizzazioni, in parte conservando molti aspetti dell'impianto originario. Le novità derivano proprio da un maggior approfondimento e da un adattamento al mutato contesto politico e fattuale generale e settoriale.

Non sto qui a ribadire - l'ho già fatto ieri in dettaglio - gli ambiti di intervento più importanti del disegno di legge. Lasciatemi però sottolineare una volta di più che sono ambiti di primario rilievo che hanno trovato appoggio e sostegno da parte del vasto mondo dei diretti interessati. Voglio anche citare - perché ne ho preso nota nel corso del dibattito - le problematiche che sono state sollevate, che afferiscono a materie indubbiamente importanti di cui è stata lamentata la non presenza nel disegno di legge. Ma anche qui l'osservazione che voglio fare è che non si tratta di un provvedimento *omnibus*.

I temi che sono stati ricordati sono importanti: chi ha citato le quote latte, chi la concorrenza delle importazioni di riso dall'estero, chi l'agricoltura montana, chi l'istruzione agraria, chi le emergenze fitosanitarie e la ricerca scientifica, chi la criminalità agroambientale, chi i pesticidi, chi gli squilibri nella filiera agroalimentare, chi la tutela in generale del patrimonio agroalimentare italiano o l'importante tema dell'imprenditoria femminile in agricoltura. È vero, questi temi non sono considerati, nello specifico, all'interno di questo provvedimento, ma voglio segnalare - soprattutto a chi, tra i colleghi, non fa parte della Commissione agricoltura - che di alcune di queste tematiche la Commissione agricoltura già si sta occupando da tempo, con solerzia e con diligenza. Saremo, quindi, in grado di proporre all'Assemblea interventi specifici su questi temi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Altri temi sono all'ordine del giorno o sono nei nostri progetti di intervento. Credo, dunque, che si possa dire che, complessivamente, il Senato, la sua Commissione e il Governo stanno cercando di delineare, nel corso di questa legislatura, un intervento organico sul complesso delle tematiche che riguardano il comparto primario.

Voglio anche ringraziare i colleghi senatori che nei loro interventi hanno sottolineato come il provvedimento costituisca un segnale importante nel settore. Questo provvedimento rappresenta - lo dicevo già ieri - per certi versi un punto di arrivo, per altri un punto di partenza. Consegniamo nelle mani del Governo importanti deleghe e ci auguriamo che ci sia, da parte del Governo, un'azione sollecita affinché queste deleghe, una volta attuate, diano ulteriore certezza normativa al sistema.

Peraltro, le disposizioni immediatamente precettive sono, per certi versi, ancora più numerose e importanti delle deleghe e consentiranno con immediatezza semplificazioni normative. Sottolineo questo tema: di semplificazioni il Parlamento e l'opinione pubblica dibattono da troppo tempo, ma le semplificazioni contenute in questo provvedimento rispondono ad importanti richieste e faciliteranno la vita e il lavoro degli addetti.

Ci sono misure di sostegno in settori produttivi, misure di incontro tra domanda e offerta di terreni agricoli; interveniamo sulla funzionalità delle attività agricole mediante i contratti di rete, sul contrasto alle infrazioni in materia di pesca e di acquacultura e sul contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

Mai come in questa legislatura - ne sono convinto, signora Presidente - la sinergia tra Governo e Parlamento ha consentito importanti interventi nel settore agricolo. Ricordo nuovamente - nessuno può dimenticarla - la legge sull'agricoltura sociale, quella sulla tutela della biodiversità agraria e alimentare, la conversione del decreto-legge sul rilancio del settore agricolo, oltre importanti profili di competenze in leggi più ampie, primo tra tutti il decreto-legge competitività.

Ancora una volta, in questo campo i dati economici ci danno ragione. I dati economici confermano un andamento positivo del comparto agricolo; certo, non esente da criticità, ma il segno complessivo è nettamente positivo. Si tratta, quindi, di una tendenza che deve essere sostenuta e consolidata, perché

può rendere ancora più importante l'azione dei nostri concittadini impegnati in questo settore; e questo nonostante non manchino le difficoltà, che provengono da cause naturali (le numerose calamità) o sono di tipo politico (penso all'embargo russo e alla concorrenza sempre sleale che dobbiamo verificare sui mercati esteri).

A queste sfide stiamo rispondendo - e vogliamo sempre più rispondere - con la tutela delle eccellenze e delle qualità che rendono i nostri prodotti agroalimentari i più noti nel mondo. È per questo motivo che rinnovo l'invito ai colleghi del Senato a voler approvare questo provvedimento. *(Applausi della senatrice Bertuzzi)*.

Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare un testo integrativo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, cercherò anch'io di ripercorrere rapidamente alcuni degli elementi che, nella giornata di ieri, hanno reso il dibattito particolarmente interessante e ricco - e di questo ringrazio tutti i colleghi, tanto di maggioranza, quanto di opposizione - e di rispondere ad alcune delle questioni sollevate nello specifico.

Il disegno di legge che quest'Assemblea si appresta a votare per la seconda volta rappresenta, come è stato ricordato, il frutto di un ampio ed importante lavoro, condiviso dal Governo e dal Parlamento, che è durato oltre due anni: questo è stato il primo motivo di grande critica ed è naturale e per certi versi anche giusto che sia così. Certamente il provvedimento ha avuto un *iter* troppo lungo, come ha detto il ministro Martina nei giorni passati, come è stato giustamente ricordato.

Vi è, tuttavia, un punto che vorrei sottolineare alla vostra attenzione, cioè il fatto che non è andato sprecato nulla di ciò che è stato inserito nel provvedimento in esame, anche se lo stesso *in itinere* è stato modificato ed è stato talvolta spogliato di alcune parti e ha visto nuovi inserimenti di materie importanti. Il lavoro dei colleghi parlamentari è stato costantemente assunto dal Governo in questo o in altri provvedimenti ed è diventato legge dello Stato, parte integrante della strategia del nostro Esecutivo per il comparto agricolo: questo è un passaggio che considero davvero importante nella relazione fattiva con il Parlamento. Non vi è soltanto la necessità di approvare delle leggi, ma anche quella di affrontare dei temi e di far sì che i cittadini e le nostre imprese abbiano risposte rispetto alle questioni che oggi vengono poste sul tappeto ed è in tale logica che ci siamo mossi in questi due anni.

Ha ragione chi ha notato la perdita, per alcuni versi, di un disegno unitario coerente in alcune parti del provvedimento in esame. Chiaramente nel tempo vi sono stati momenti di difficoltà, a questo riguardo; tuttavia, se guardiamo non al singolo provvedimento, ma alla somma dei disegni di legge approvati dalle Camere nei mesi e negli anni passati, ci accorgiamo che quella coerenza che parzialmente nel testo in esame è stata persa, non è stata persa nel disegno complessivo. Lo dico in particolare al senatore Ruvolo, che tante volte giustamente ci ha richiamato in Commissione a questa attenzione e a questo rigore nel perseguire un disegno non casuale.

Come giustamente è stato rilevato dai colleghi di maggioranza (penso al senatore Ruta), noi abbiamo l'orgoglio di avere portato a casa in questi anni - e non è soltanto un orgoglio di parte - un progetto unitario rispetto alla nostra agricoltura. Con l'approvazione del disegno di legge collegato, questo Parlamento imprimerà una svolta importante, veramente molto importante, all'intero comparto agricolo, in linea con tutti i provvedimenti già compiuti e con quelli *in itinere* nelle Camere, volti a rafforzare un settore che rappresenta un'indiscussa eccellenza per il nostro Paese.

Passo quindi a un secondo elemento di risposta a diversi degli interventi fatti ieri: penso ai senatori Candiani, Campanella e Scoma in particolare. Possiamo tutti quanti (e io peraltro sono tra coloro che lo fanno più spesso) guardare al bicchiere mezzo vuoto, cioè non essere assertori di una visione ottimistica a tutto campo, e guardare in faccia i problemi che ci sono. Possiamo farlo, è corretto e giusto, ma non dimentichiamoci i dati assoluti, non dimentichiamoci il dato principale che è

significativo ed è di svolta per il comparto agricolo italiano. L'aumento del 3,8 per cento del valore aggiunto nel 2015 e la crescita dell'occupazione in agricoltura del 2,2 per cento (e continua a farlo, perché è cresciuta anche nei due anni precedenti) ci dicono che non stiamo sbagliando la strada. Potete spronarci finché volete, fate bene ed è giusto che sia così affinché facciamo di più e meglio; su questo siamo d'accordo, ma non stiamo sbagliando la strada: la strada è quella giusta e sta dando i risultati sperati; anzi, oggi alcuni indicatori sono migliori di quanto ci si potesse attendere.

Stiamo parlando di valore aggiunto in agricoltura e non soltanto di crescita dell'*export* agroalimentare, cosa che naturalmente ci inorgoglisce moltissimo e di cui andiamo fieri, ma che può rappresentare una svolta e una crescita più per l'agroindustria che per il comparto primario. Questo non nasconde che ci sono comparti - alcuni di voi ne hanno sottolineato alcuni come il lattiero-caseario, i cereali, l'ortofrutta - che meritano attenzioni particolari. Guarda caso in questo provvedimento parzialmente e per alcuni ambiti - penso all'ippica (un settore in crisi di cui ci ha ricordato la senatrice Valdinosi) e al settore del pomodoro - abbiamo inserito alcune cose, ma soprattutto abbiamo fatto leggi e decreti *ad hoc*. Lo voglio ricordare al senatore Candiani: per la prima volta sono stati fatti due decreti di fila nell'ambito agricolo. Questa è una cosa che non era mai successa negli otto anni precedenti in questo Paese. È un segnale di grande attenzione specifica ai singoli settori, al settore lattiero-caseario e alle varie crisi manifestatesi, rispetto alle quali non stiamo fermi e continueremo a lavorare perché sappiamo essere priorità per il Paese. Non dobbiamo dimenticare però i fondamentali di un comparto che non è in crisi e che, al contrario, sta dando segnali positivi.

Rapidamente mi soffermo su alcune indicazioni di questo provvedimento, ricordando soltanto quelli più qualificanti, a mio parere. Innanzitutto vi è la fondamentale opera di semplificazione sia normativa che burocratica prevista dal disegno di legge, anche attraverso una serie di deleghe che oggi impegnano il Governo al riordino della normativa di settore. Vi sono importanti misure per aumentare la competitività delle nostre aziende agricole attraverso i contratti di rete, che stanno funzionando. Sono certo che anche attraverso le normative qui contenute possono fare un passo in più; prego di cogliere questa importante novità, nonché l'utilizzo degli strumenti europei, sempre con una particolare attenzione per i giovani. Colgo le sottolineature fatte dalle senatrici Fasiolo e Valdinosi, al riguardo. Abbiamo bisogno di un'attenzione particolare per i giovani. Inoltre, il rilancio del comparto non può certo non passare per una riorganizzazione improntata all'efficientamento dei principali interlocutori degli agricoltori, ovvero i nostri enti, per i quali abbiamo avviato da tempo una drastica opera di ripensamento, che intendiamo continuare al fine di garantire un migliore servizio, con un più razionale impiego delle risorse pubbliche.

Vi sono, infine, attesi interventi per alcuni specifici settori, anche a tutela delle realtà più piccole e fragili della nostra agricoltura, ma non per questo meno pregiate per qualità, penso alle aree interne e montane e bene ha fatto il senatore Panizza a ricordarci la necessità di avere provvedimenti peculiari a questo riguardo. Ci sono poi settori delicati quali il pomodoro, il riso o i prodotti apistici; la senatrice Albano ci ha detto con grande passione quanto è necessario curare queste specifiche misure e il senatore Dalla Tor ci ha richiamato ad altri interventi: penso ai birrifici, che possono dare occupazione nelle nostre aree interne. Non posso, quindi, che essere fiero di rappresentare oggi il Governo che si è sempre contraddistinto per la particolare attenzione dedicata al cruciale settore dell'agricoltura. Il ministro Martina - lo voglio dire - è costantemente al lavoro, anche con il confronto fattivo con le organizzazioni agricole e con gli assessori regionali per dare risposte concrete, in base alle quali è giusto essere valutati. Lo dico al senatore Candiani: non è il tempo che si passa in Aula, ma è il tempo che si passa al servizio del Paese e nel confronto con i parlamentari l'elemento qualificante dell'azione di Governo.

Dopo un primo esame condotto da questo Senato per oltre un anno, e dopo un secondo esame portato avanti dalla Camera dei deputati per quasi un ulteriore anno, che certamente hanno contribuito ad arricchire e a migliorare il provvedimento, ritengo che il disegno di legge sia maturo per la definitiva approvazione da parte del Parlamento. Per tale ragione, dico già da ora che il Governo ritiene di dovere esprimere un parere contrario su tutti gli emendamenti, garantendo comunque (ci tengo a

sottolinearlo per tutti i colleghi, ma lo dico in particolare a chi aveva chiesto una particolare attenzione rispetto alle questioni sollevate), attraverso una volontà di leale collaborazione con il Parlamento, la massima considerazione delle questioni messe in luce da questa Assemblea, in particolare attraverso gli ordini del giorno, soprattutto riguardo al riordino della disciplina dei consorzi e su altre materie che sappiamo essere alla vostra attenzione.

Non possiamo più attendere questa fondamentale opera di rilancio del settore agricolo, e oggi, credo, insieme, colleghi - spero con una convergenza ampia di tutti voi - possiamo costruire il futuro di un comparto primario in tutti i sensi per il Paese. Non mancheranno occasioni per confrontarsi ancora su questi temi e per migliorarci, laddove sarà necessario, ma oggi credo sia venuto il momento di dire, appunto, la parola definitiva su un provvedimento di questo Parlamento, che certamente può essere considerato un fiore all'occhiello della nostra comune azione di Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Presidenza, in conformità a quanto stabilito in sede referente, dichiara improponibili per estraneità all'oggetto della discussione, ai sensi degli articoli 97 e 104 del Regolamento, gli ordini del giorno G8.100 e G39.101 riguardanti la materia fiscale, nonché l'ordine del giorno G17.103 relativo agli accordi di riallineamento retributivo.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati.

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Presidente, lo faccio mio e ne chiedo la votazione.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei comunicare che io e il senatore Gaetti aggiungiamo la firma a tutti gli emendamenti della senatrice Fattori.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, aggiungo la firma a tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo (e anticipo che esprimerò parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al provvedimento), mentre esprimo favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G1.100, già accolto in Commissione, e G1.101.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Gaetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, in questa fase di votazione vorremmo avere a disposizione i fascicoli degli emendamenti, di cui molti colleghi sono sprovvisti.

PRESIDENTE. Consulto gli Uffici in quanto non ero a conoscenza di ciò.

Al fine di consentire la preparazione e la distribuzione dei nuovi fascicoli, sospendo la seduta fino alle ore 10,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 10,30).

La seduta è ripresa.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Stefano, ricordo che i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno G1.100 e G1.101 sono favorevoli. Insiste per la votazione?

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signora Presidente, non si tratta di insistere. Si tratta di dare loro maggiore valore politico. Ringrazio il Governo per il parere favorevole, ma ne chiederei comunque la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dai senatori Stefano e Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dai senatori Stefano e Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.1 e trasformo in ordine del giorno l'emendamento 2.0.1.

Vorrei far presente al Governo che l'emendamento 2.0.1 non è altro che l'articolo approvato a larga maggioranza da quest'Aula nella prima lettura: non comprendo dunque il parere contrario che su di esso è stato espresso.

In ogni caso lo ritiro e lo trasformo in ordine del giorno, per fare alcune puntualizzazioni. *(Applausi del senatore Calderoli)*.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 2.1 e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.0.1.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Voglio soltanto ricordare al senatore Ruvolo che il tema in questione è stato espunto dal provvedimento in esame in quanto è oggetto di altri provvedimenti. Pertanto, lo accogliamo perché sarà una sollecitazione ulteriore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Il vice ministro Oliviero, ambendo alla carica di Ministro, ovviamente si lancia in previsioni di modifiche normative. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Oggettivamente, però, esiste la Commissione Caselli, che ha fatto il suo lavoro.

Il senatore Ruta ha presentato un disegno di legge, che - ribadisco - desidero sottoscrivere. Ma fate un decreto, lo prendete e diventa subito legge, punto. State rimpallando una cosa che qui dentro è stata inserita correttamente, è andata alla Camera, dove è stata tolta. Adesso l'emendamento viene trasformato in ordine del giorno e il vice Ministro si lancia dichiarando che sarà oggetto di altri provvedimenti. Vice Ministro, vedendo come è stato gestito questo provvedimento, mi sa che si sta arrischiando la sua carriera politica in maniera eccessiva.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

La formulazione dell'ordine del giorno G2.0.1 è la seguente: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.1».

Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno in questione.

FORMIGONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.0.1, anche perché - com'è venuto velocemente alla luce - esso costituiva un testo che il Senato approvò in prima lettura (era un emendamento del relatore che, per la cronaca, ero sempre io) e che la Camera

soppresse. Ora, giustamente, il Senato lo ripropone.

PRESIDENTE. Senatore Ruvolo, insiste per la votazione?

RUVOLO *(AL-A)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.0.1, presentato dal senatore Ruvolo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'articolo 4 è identico all'articolo 4 del testo approvato dal Senato,

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere contrario poiché non si intende modificare il disegno di legge.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, sia il relatore che il Governo dovrebbero comunque esprimersi al riguardo. Lei non può dedurne il parere, poiché non si intende modificare il disegno di legge: altrimenti chiudiamo tutto e finiamo prima.

PRESIDENTE. No, senatore Santangelo. Il parere è già stato precedentemente annunciato.

SANTANGELO *(M5S)*. Magari hanno cambiato idea. Non precluda la possibilità di introdurre delle modifiche.

PRESIDENTE. Si può cambiare idea, ma credo che il Governo non sia così ondivago. Ad ogni modo, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sugli emendamenti in esame.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vediamo se riusciamo a migliorare il provvedimento in esame.

Capisco che ci sono dei problemi di riproduzione dei fascicoli degli emendamenti, ma anche la questione di approvare qualche articolo ed emendamenti non è da escludere. La prego, quindi, di mettere in votazione gli emendamenti, di chiedere il parere al Governo e di lasciare che il relatore possa esprimersi. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la votazione, non si discute. Quanto ai pareri, il relatore li aveva annunciati all'inizio della discussione. Chiediamo ad ogni modo se li riconferma articolo per articolo.

FORMIGONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori, fino alla parola: «procedere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

L'ordine del giorno G6.100 è stato ritirato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori, fino alla parola: «procedere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signora Presidente, intendo puntualizzare che questo emendamento è volto a inserire la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Per l'ennesima volta chiediamo che si tenga conto del fatto che il comparto agricolo è sempre il solito *bancomat* utilizzato dal Governo. Dal comparto agricolo, infatti, vengono poi spostati dei fondi che potrebbero essere utilizzati per altre partite di giro; giri nei quali, ovviamente, noi non vogliamo mai entrare.

Insistiamo sul fatto che, in un momento di crisi, è opportuno evitare di penalizzare non solo il comparto, ma tutti i cittadini italiani. Quindi, chiediamo al Governo di rivedere una posizione diversa in confronto a quella avuta finora e di sopprimere l'ultimo periodo del comma 4, di sostituirlo con la clausola di invarianza finanziaria o, in mancanza, di prevedere l'inserimento di detta clausola.

Tutto questo è importante, perché non bisogna pesare su questo settore già fortemente gravato sia dal commercio e dall'importazione di prodotti esteri che dalle avversità del tempo verificatesi nel corso degli ultimi anni.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'articolo 7 è identico all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori Gaetti e Cioffi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G8.100 è improponibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 9.1 che ritengo molto importante e, per certi aspetti, davvero significativo.

Il testo dell'articolo 9 che ha licenziato la Camera, ovviamente d'accordo con il Governo, è in ordine alle disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti. Che cosa significa? L'articolo 9 dà alle organizzazioni professionali agricole riconosciute o maggiormente rappresentative l'autorizzazione a sollecitare coloro i quali ne hanno diritto a riscuotere le somme relative a espropri avvenuti, le quali, per una ragione qualsiasi, rimangono giacenti presso le tesorerie provinciali dello Stato.

Ho predisposto l'emendamento 9.1, che ritengo opportuno, affinché la possibilità di accedere agli elenchi delle indennità presso le tesorerie provinciali sia conferita, anziché alle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, ai Comuni dove sono avvenuti gli espropri. È un punto di domanda che ritengo opportuno: perché non ai Comuni?

Il senso dell'emendamento è anche quello di prevedere che, ove tali somme non fossero ritirate o percepite da coloro i quali ne hanno titolo, esse siano direttamente versate in un fondo indistinto del Comune, oppure in un fondo che possa aiutare, viste le condizioni attuali delle casse dei Comuni, il comparto agricolo.

Ritengo che questo sia un emendamento di buonsenso. Perché le organizzazioni professionali? Già lo Stato eroga loro milioni e milioni di euro per fare il lavoro che non illustro qua, signor Vice Ministro. Perché dobbiamo riconoscere loro quest'altra possibilità di incamerare somme, ove, per ragioni diverse, non fossero percepite da chi ne ha diritto? Perché darle direttamente a loro? Non sarebbe opportuno coinvolgere i Comuni e dare loro la facoltà di consultare gli elenchi delle indennità perché possano notificarle a coloro i quali a volte non ne sono neanche a conoscenza e, ove non ci fosse una tale possibilità, poterle incamerare?

Questo è il senso del mio emendamento, che ritengo meriti di essere oggetto di attenzione da parte del Governo, e tralascio di commentare quanto ha detto il relatore all'inizio della sua replica, ossia che tutti gli emendamenti sono respinti e che dobbiamo andare in pace. Ma quale collaborazione volete da noi? Ve l'abbiamo data in tutti i modi, ma siete sordi. Dall'esito di questo emendamento ritengo che l'Assemblea possa trarre le conseguenze su quanto sta facendo il Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Signora Presidente, il mio parere rimane contrario, ma all'amico senatore Ruvolo vorrei far presente che di questi argomenti abbiamo lungamente discusso in Commissione e abbiamo spiegato che uno degli obiettivi fondamentali era poter dare al mondo agricolo, che lo aspetta, in tempi (mi verrebbe da dire "rapidi", se non ci fosse una nota di umorismo nell'usare questo termine) immediati questo provvedimento.

Il parere sull'emendamento 9.1 è dunque contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, venendo incontro all'istanza posta dal senatore Ruvolo, nel ribadire il parere contrario all'emendamento 9.1, chiedo eventualmente di trasformarlo in un ordine del giorno, che potrebbe essere accolto nella misura in cui presentasse l'indicazione «a valutare la possibilità di» porre in essere da parte del Governo quanto previsto dall'emendamento, specificando che sia data la facoltà «anche» ai Comuni, oltre che alle organizzazioni professionali agricole, di poter svolgere questa funzione, laddove non fosse diversamente svolta o nei territori in cui i Comuni ritenessero di doverlo fare.

Tenete presente che su questo emendamento - come ha ricordato il senatore Formigoni - vi sono stati un ampio dibattito e un'attenta valutazione rispetto alle competenze dei Comuni stessi. Stiamo entrando in materie che non sono squisitamente di competenza propria e credo che gran parte dei Comuni sarebbero assai poco interessati a svolgere una tale funzione.

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, mantengo l'emendamento e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, non dubito del lavoro svolto in Commissione, ma anche l'esame in Assemblea ha la sua utilità.

Leggo il testo approvato dalla Camera, che dovrebbe essere confermato in questa fase, preannunciando che in ogni caso noi voteremo a favore dell'articolo 9, perché indubbiamente rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione precedente. Al comma 2 si precisa che di queste indennità si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Scrivere, allora (come si fa nell'emendamento 9.1, sottoscritto anche dai colleghi Amidei e Scoma del Gruppo Forza Italia), che i Comuni procedono a «regolare notifica» mi sembra abbia senso. Le persone coinvolte non sanno (o non sanno più, perché la spettanza è così vecchia che può succedere anche che un avente diritto muoia e gli eredi, che magari non si occupavano dell'attività, non ne siano a conoscenza) di tali spettanze. Nell'articolo c'è scritto che si tratta di persone che non sanno. Siccome sono soldi dovuti a quelle persone, mi sembra altrettanto dovuto che i Comuni procedano ad avvisare gli aventi diritto. Lo reputo il minimo della correttezza. Non si chiede una rivoluzione nel testo. Si chiede semplicemente una cosa dovuta, che agevolerebbe coloro ai quali i soldi devono essere dati.

Pensare di fare un po' di cassa sui soldi che sono dovuti mi sembra francamente di limitati orizzonti, per essere gentile.

LANGELLA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA *(AL-A)*. Signora Presidente, vorrei chiedere al senatore Ruvolo di poter apporre la mia firma su questo emendamento e sui successivi che ha presentato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anch'io sottoscrivo l'emendamento 9.1, che potrebbe essere veramente utile e soprattutto dare un segno importante di attenzione nei confronti dell'attività che i Comuni devono svolgere.

Mi piace solo rileggere, per l'utilità di tutta l'Assemblea, il comma 3 dell'emendamento: «Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi centottanta giorni - quindi con un termine perentorio, preciso, netto - senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli». Vengono in tal modo accentuate e finalmente riconosciute la valenza e l'importanza della tutela del territorio.

Se - ad esempio - siamo in un territorio di montagna o di collina, anche la stessa formazione e l'attività che può svolgere il Comune nei confronti dell'agricoltura con detti fondi - tanti o pochi che siano - diventano un utile presidio del territorio.

Ritengo quindi che possa esserci soltanto utilità nell'approvazione dell'emendamento 9.1.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signora Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 9.1 e annunciare il voto favorevole del Gruppo CoR.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, visto che all'articolo 10 sono stati presentati altri ordini del giorno che condivido, vorrei ritirare l'emendamento 10.2 e trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Ruvolo, vorrei segnalarle che non è ammissibile un ordine del giorno derivante da un emendamento soppressivo. Dovrebbe riscriverlo in un contenuto positivo.

RUVOLO *(AL-A)*. Siccome condivido l'ordine del giorno G10.100, chiedo dunque di sottoscriverlo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Il parere sugli emendamenti rimane contrario. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G10.100 e G10.101, che credo contenga la riformulazione richiesta dal Governo.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 10.100 e le chiedo di poter intervenire in fase di votazione dell'ordine del giorno G10.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Gaetti e Cioffi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 10.2 e 10.100 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Stefano.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G10.100.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, chiedo all'Assemblea e soprattutto al Governo di porre particolare attenzione sull'ordine del giorno G10.100, perché riguarda la delicata materia del contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare, il quale deve essere versato al CONOE, uno dei cosiddetti consorzi obbligatori.

Il tema dei consorzi obbligatori è assolutamente delicato e dovevamo affrontarlo al momento dell'approvazione del collegato ambientale. In quella sede, però, la valutazione del Parlamento fu di stralciare l'intera materia essendoci oggi assoluta consapevolezza che la questione dei consorzi è meritevole di un riordino complessivo. Tra l'altro, su questo argomento c'è una serie di pronunciamenti in sede europea ed è materia su cui sorveglia l'*antitrust*, che sta ultimando un'istruttoria in proposito. È proprio per questo che, con l'ordine del giorno G10.100, sottoponiamo all'Aula la necessità di procedere a un riordino complessivo della disciplina dei consorzi mediante uno strumento normativo apposito che - credo - debba essere predisposto e presentato al Parlamento dal Governo. Tutto questo evidentemente deve avvenire in un tempo assolutamente ridotto.

La questione è rilevante dal punto di vista ambientale ed economico. Proprio per queste ragioni chiediamo un preciso intervento del Governo; anzi, auspico che risponda a questo mio intervento ed esprima il parere al riguardo. Chiedo fin d'ora che l'ordine del giorno venga votato dall'Aula.

PRESIDENTE. Il parere è già stato espresso in senso favorevole. Senatore Marinello, la sua dichiarazione riguarda i due ordini del giorno.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno G10.100 del collega Marinello.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Procediamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G10.100.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Non passiamo al voto sull'articolo?

PRESIDENTE. Lo facciamo dopo aver votato l'ordine del giorno.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.100, presentato dal senatore Marinello e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Marinello, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G10.101?

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.101, presentato dal senatore Marinello.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per spiegare la motivazione del voto del Movimento 5 Stelle.

Sull'articolo il Gruppo si asterrà, proprio per alcune considerazioni che ha svolto precedentemente il collega Marinello. È giusto che in una fase iniziale dei prodotti cosiddetti secondari, che possono avere

un significato di rifiuto, si incentivi il riutilizzo e, quindi, si istituisca una filiera, che deve essere riconosciuta. Dopo un breve periodo di tempo, però, questi non risultano più essere rifiuti, ma prodotti secondari utilizzati da altre filiere e assumono un loro valore intrinseco.

Pertanto, far pagare ulteriormente un prodotto che non è più un rifiuto - come dicevo prima - ma ha un suo valore intrinseco, diventa contraddittorio. Per cui, questo è un provvedimento che dovrebbe avere una temporalità di uno o due anni e che poi dovrebbe essere superato da logiche di mercato.

Per queste ragioni, abbiamo presentato emendamenti soppressivi in tal senso. Per queste ragioni, ci siamo astenuti sugli ordini del giorno, anche perché riteniamo che l'elemento temporale proposto dal collega Marinello, che chiede al Governo il riordino complessivo entro settembre 2016, sia troppo limitato. Da qui la nostra astensione, pur condividendone il ragionamento complessivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

La proposta di stralcio S11.100 è stata ritirata.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere è conforme a quello del relatore.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo di fare mio l'emendamento 11.2 e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2, sul quale prima chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi, non avendolo fatto precedentemente.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore

Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia prima firma riferiti all'articolo 12.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Presidente, faccio miei gli emendamenti testé ritirati e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti sull'articolo 12.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori, fino alle parole: «imprese agricole,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.2.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.6, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.7, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo articolo, che è estremamente interessante, volendo però sottolineare un passaggio che a nostro avviso è veramente fuori dal tempo.

Con l'articolo 12 si consente alle imprese agricole, artigiane e industriali, anche organizzate in forma cooperativa, di sistemare il verde pubblico o privato a fronte, a volte, della concessione di semplici pubblicità, come possiamo vedere nelle nostre fantastiche rotonde, delle quali qualche agriturismo o imprenditore agricolo accudisce le aiuole lasciando poi la propria pubblicità.

Ma la parte interessante è il comma 2 dell'articolo 12, di cui avevamo chiesto l'abrogazione, in quanto stabilisce che le Regioni disciplinano le modalità di effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato. Gli imprenditori agricoli e le altre persone che hanno necessità di utilizzare un piccolo tosaerba o qualche altro attrezzo per tagliare l'erba lungo le rive dei fossi o lungo le strade e sistemare il verde devono ottenere un attestato di formazione. Questa previsione è veramente desueta: non si capisce quale corso di formazione debba seguire chi è già iscritto alla camera di commercio ed è in grado di esercitare una professione di quel livello. La finalità della disposizione è forse quella di incentivare lo svolgimento di corsi di formazione, con la conseguenza che le persone dovranno sopportare altri costi per ottenere gli attestati necessari.

Pur ritenendo utile, in linea di principio, l'articolo 12, crediamo che questo passaggio sarà foriero di discussioni e analisi. Soprattutto, non è specificato quali siano i corsi di formazione in oggetto e ciò creerà ulteriore burocrazia in un ambito in cui si continua invece a parlare della necessità di sburocratizzare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, non sono riuscito a esprimere il mio voto, che è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, registriamo il suo voto. Allo stesso modo è registrato il voto del senatore Scalia, che sta facendo cenno di non essere riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati

emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Il parere sugli emendamenti è contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Gaetti e Cioffi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiedere il parere del rappresentante del Governo in ordine alla possibilità di trasformare l'emendamento 14.2 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego, vice ministro Olivero.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Dovrei comprenderne la portata.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, dovrebbe presentare un testo. Intanto può illustrare il significato della sua richiesta.

DONNO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno accettando il quale il Governo si impegna a valutare la possibilità di non circoscrivere la possibilità di agire in giudizio alle sole imprese maggiormente presenti sul territorio, allargando alle associazioni di categoria del settore lattiero-caseario ancorché non maggiormente rappresentative a livello nazionale.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Non posso accogliere questa proposta, perché è intento del Governo promuovere proprio il fatto che tale diritto sia riconosciuto alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Non dimentichiamo che, proprio per il settore lattiero-caseario, stiamo lavorando per una forte aggregazione sotto questo profilo. L'accoglimento di questo ordine del giorno sarebbe quindi un segnale sostanzialmente in controtendenza rispetto alle linee di indirizzo che stiamo perseguendo in questo momento.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiedere però al Governo se può tenere in considerazione il fatto che le piccole eccellenze ne verrebbero penalizzate. È per questo che insisto nel chiedere di prevedere l'allargamento della rappresentanza, senza circoscriverla alle imprese maggiormente rappresentative: proprio per dare la possibilità a tutti di partecipare e di essere presenti sul mercato. Altrimenti le piccole aziende moriranno. È questo che volete?

PRESIDENTE. Il Governo intende modificare il parere testé espresso?

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. No, signora Presidente. Sottolineo che stiamo parlando di associazioni di categoria maggiormente rappresentative, non di

aziende singole. Naturalmente, all'interno delle associazioni di categoria molte volte vi sono anche soggetti piccoli, che però si aggregano e che quindi, come tali, poi sono beneficiari. La nostra logica è aggregativa: non è volta a favorire i grandi, ma a spingere tutti i soggetti a trovare forme aggregative tali da poter poi essere rappresentativi e quindi anche affrontare le crisi di mercato come quella attuale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo articolo, sul quale il Movimento 5 Stelle si asterrà. Vorrei peraltro stigmatizzare il fatto che andiamo a correggere l'articolo 2 di un decreto-legge del maggio 2015, questo per sottolineare come molto spesso i provvedimenti vengano modificati pochi mesi dopo la loro approvazione. Ricordo che il disegno di legge in esame è stato votato alla Camera a febbraio e che già allora si era dovuto mettere mano ai provvedimenti precedenti. Stigmatizzo, soprattutto per i cittadini che ci seguono a casa, il fatto che si vuole accelerare al massimo l'*iter* di approvazione delle leggi e poi bisogna sempre tornare sui propri passi. Questo è un elemento secondo me di grande interesse, quanto meno sul piano culturale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, ritengo che l'articolo 15 sia il più importante di tutti quelli che abbiamo trattato fino ad adesso. Il Titolo II del disegno di legge in esame recita esattamente: «Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica». Stiamo parlando degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,20)**

(*Segue* RUVOLO). Questo articolo, premesso che il Governo necessita di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo testo per l'adozione dei decreti legislativi, è volto a riordinare e a razionalizzare gli enti.

Parliamo di questo argomento esattamente dall'inizio della legislatura, tanto che in Commissione agricoltura, in sede di esame dei testi di legge presentati dalla collega Pignedoli dei quali tra l'altro sono stato nominato relatore, avevamo iniziato un lavoro molto proficuo ed anche responsabile, conoscendo la delicatezza della materia che stiamo trattando. A distanza di quattro anni, il Governo ha necessità, ancora una volta, di un anno di tempo per avere le idee chiare sul riordino.

Se me ne dà la possibilità, signor Presidente, vorrei leggere a chi è poco attento a questa materia, la lettera *a),* del secondo comma, che recita esattamente quanto segue: «revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6- *bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91». Ma quale azzeccagarbugli ha scritto questo comma?

Vorrei che soprattutto il Governo mi spiegasse chi può capire qualcosa in questa materia, in tal modo: per poter interpretare questa lettera di un comma si ha bisogno di almeno quattro giuristi di fama internazionale.

Visto e considerato, allora, che l'atteggiamento del Governo è quello di rigettare tutto comunque e a prescindere, è mai possibile sapere cosa c'è all'interno di questo comma? Che cosa volete nascondere? Mi sorge un dubbio, perché, esattamente sei mesi fa, è stato nominato il consiglio di amministrazione di ISMEA, che è uno degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e, guarda caso, dopo pochi mesi esce il consiglio di amministrazione ed entra trionfante un commissario, poi si nomina il commissario di AGEA e si fa fuori l'indomani mattina. Possiamo chiedervi quando finirete di fare queste manfrine?

Gli enti vigilati rappresentano, in termini di spesa, qualcosa come 27 miliardi di euro. Dovete smentirmi se non è così. Stiamo parlando di queste cifre che, in parte, provengono dall'Unione europea, certamente, ma in parte sono fonti dei sacrifici dei nostri contribuenti, degli italiani.

In conclusione, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 15.1 e 15.2 e mantengo il 15.4.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo su quanto ha appena detto il senatore Ruvolo. Dimentichiamo sempre che le leggi debbono essere fatte per essere comprese. Quanto ha appena enunciato il senatore Ruvolo ci dice ancora una volta che quando le norme vengono scritte ed escono dai Ministeri sono incomprensibili ai cittadini e anche a chi le fa, perché spesso e volentieri cascano nel dimenticatoio non essendo neanche possibile leggerle. Avete voglia, colleghi della 14a Commissione, a presentare provvedimenti da parte dell'Unione europea secondo i quali bisogna che le leggi siano fatte meglio!

Ricordo che il Governo, nel 2011, quando era ministro Calderoli, emanò una specifica normativa legata alla legge finanziaria di quell'anno, secondo la quale era fatto divieto di inserire in qualsiasi legge richiami o comunque formule non comprensibili. Sono passati pochi anni e nulla di tutto ciò appare più avere attualità. Signor Presidente, lo dico a lei e a chi deve sovrintendere alla qualità normativa: basta scrivere le leggi in maniera incomprensibile, con richiami su richiami, perché questo dichiara una cosa molto semplice: che si può rifare la Costituzione, ma non cambia nulla se poi, all'interno dei Ministeri, chi scrive le leggi non impara a farle per i cittadini e non per se stesso.

PRESIDENTE. Ricordo che siamo in fase di illustrazione degli emendamenti.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei comunicare la nostra volontà di ritirare l'emendamento 15.7.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere e fare miei gli emendamenti 15.1 e 15.2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 15.1 e 15.2 vengono fatti propri dal senatore Amidei e, immagino, anche dal senatore Scoma. *(Il senatore Scoma annuisce)*.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 15, mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G15.100.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sottolineo che, per quanto riguarda l'intervento del senatore Ruvolo, sul cui emendamento c'è stato ampio dibattito, è vero che la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 15 è stata scritta secondo le normative vigenti richiamando articoli di legge, quindi in maniera particolarmente criptica, però, in realtà, essa è connessa ad un percorso molto lineare che è stato compiuto di accorpamento di enti nei mesi passati. Questo proprio nella logica menzionata all'inizio, per cui, a fronte di due anni di

collegato, gli interventi che già erano contenuti sono stati fatti, in particolare la fusione e riorganizzazione di CRA e INEA, con la nascita del CREA, e quella di ISMEA e di ISA, che pure è stata realizzata. Peraltro, nella seconda parte dell'articolo si specificano in maniera abbastanza intelligibile quali sono le caratteristiche di questo percorso.

Voglio pertanto rassicurare che non ci sono disegni strani, perché si tratta di operazioni fatte in virtù delle leggi attuali che consentono l'accorpamento tra enti che hanno finalità tra loro coerenti, naturalmente dando la possibilità al Governo di poter compiere gli ulteriori passaggi. Non dimentichiamo che è sempre opportuno riprendere le operazioni fatte mettendo via via mano agli ulteriori aggiustamenti necessari per la massima funzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione per parti separate di questo emendamento. La prima parte è fino alla parola: «onorabilità», mentre la seconda parte va dalla parola: «sindacali» alla parola: «giurisdizionali».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.2, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dai senatori Amidei e Scoma, fino alla parola: «onorabilità».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte dell'emendamento 15.2, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.6, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 15.7 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.8, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.9, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.11, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori, identico all'emendamento 15.12, presentato dai senatori Tarquinio e Gaetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.13, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 16.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.0.1.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento che ripristina quanto era stato approvato dal Senato in prima lettura: si tratta di interventi che servono davvero all'agricoltura, come la modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso, lo sviluppo dei poli logistici per il potenziamento dell'intermodalità e così via. Sono previsioni che francamente non capisco perché l'altro ramo del Parlamento abbia pensato di togliere, visto che il Senato le aveva approvate.

Questi sono interventi che servono davvero. Per carità, ci vogliono anche gli interventi puntuali sulle piccole modificazioni, ma questo articolo indicava una certa ambizione e la volontà di intervenire là dove si possono potenziare le possibilità delle aziende agricole italiane e l'altro ramo del Parlamento ha pensato di cancellarlo. Noi insistiamo per approvare questo emendamento, così come era stato già approvato dalla maggioranza del Senato nello scorso passaggio.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, fino alle parole: «dall'anno 2017».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 16.0.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 17. Sugli ordini del giorno G17.100, G17.101 e G17.102 esprimo parere favorevole. Ricordo che l'ordine del girono G17.103 è stato dichiarato improponibile.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 17.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori, fino alle parole: «comma 4-*quater*"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 17.2.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO. Signor Presidente, vorrei che gli ordini del giorno G17.101 e G17.102 venissero votati per rafforzare il parere favorevole espresso dal Governo.

PRESIDENTE. È suo diritto. Anche il senatore Campanella fa cenno di volere che sia posto in votazione l'ordine del giorno G17.100. *(Il senatore Campanella annuisce).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.100, presentato dal

senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.101, presentato dai senatori Stefano e Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.102, presentato dai senatori Stefano e Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G17.103 è improponibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che l'articolo 18 è identico all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, di questo articolo già 13, diventato 19, in Senato era stata votata una prima parte, veramente molto condivisibile, in quanto consente alle pubbliche amministrazioni di dare informazioni e assistenza necessaria a coloro che vogliono accedere ai fondi europei (PSR e quant'altro), allargando così i saperi.

Alla Camera, poi, sono stati aggiunti i commi da 2 a 5. A mio avviso il comma 2 è davvero bizzarro. In Italia c'è un grande problema per quanto riguarda la filiera lattiero-casearia, nel senso che, anche se siamo sottoproduttori rispetto al nostri consumi e c'è, quindi, una grande importazione di latte, stimata nel 30-40 per cento, si cerca di pianificare la produzione. Per questa pianificazione si autorizzano le organizzazioni dei produttori (OP), che si stanno consorziando in AOP, delineando quindi quel meccanismo di concentrazione che il Vice Ministro faceva presente poc'anzi, ad avere accesso alle informazioni relative ai propri soci. Ma la cosa interessante è che non sono i soci a comunicare alla propria OP la produzione di latte, in modo tale che questa possa gestirne al meglio la produzione e la commercializzazione, bensì si consente alle OP di accedere alla banca nazionale dell'anagrafe zootecnica per assumere i dati del fascicolo aziendale. Ho chiesto ad alcuni allevatori, i quali mi hanno risposto che quando compilano il fascicolo aziendale non devono indicare a quale OP partecipano. Pertanto, una OP dovrebbe chiedere il codice fiscale ad ogni socio, dopo di che dovrebbe computare nella banca nazionale dell'anagrafe zootecnica codice fiscale per codice fiscale o il numero riconducibile al produttore o all'azienda zootecnica e ricavare il dato della produzione. Non è un lavoro di semplice *query*, per cui si può chiedere al sistema di ricavare il dato di tutti quelli che sono iscritti nella OP, perché il dato non c'è, per cui è un lavoro immane.

Credo che questo meccanismo non abbia senso; se un produttore è socio di una Organizzazione di produttori, tanto vale che comunichi all'organizzazione la propria produzione.

L'altro elemento che mi fa sorridere è che le OP ricavano i dati dalla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, quando abbiamo visto che questa anagrafe, nonostante la banca dati sia certificata dall'Unione europea dal 2006, presenta numerose criticità. Ho dimostrato in tutti i modi, anche in sede di discussione generale, che in Italia addirittura non sappiamo in maniera precisa a quanto ammonti il nostro patrimonio zootecnico; e questo non lo dico io, ma la stessa Unione europea che, come ho ricordato in discussione generale, ci ha sanzionato proprio per il fatto che non abbiamo effettuato tutti gli opportuni controlli. Pertanto, il comma 2 dell'articolo 19 (i successivi tre commi introdotti dalla Camera riguardano la spiegazione del precedente) a mio avviso risulta davvero fuori dal tempo.

Sono personalmente dispiaciuto, perché la prima parte dell'articolo 19 è davvero molto importante. Il primo comma è importante, ma i commi successivi, come ho testé dimostrato, sono veramente incongruenti.

Inoltre secondo me c'è anche un discorso di *privacy*: perché un produttore o un allevatore che può conferire il latte a più strutture deve far sapere alla sua OP quanto latte produce, quindi nel fascicolo aziendale? Se vuole conferire metà latte ad un soggetto e metà ad un altro è una sua prerogativa. Credo quindi che anche questo presenti delle considerazioni dal punto di vista della *privacy,* che ritengo abbiano un loro significato e che qualcuno potrà sollevare. *(Applausi della senatrice Mussini).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dai senatori Gaetti e Cioffi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.2, presentato dai senatori Gaetti e Cioffi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.5, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Metto ai voti l'articolo 20, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova, tuttavia le avevo già preannunciato che avrei chiesto il voto elettronico. Se è una gara tra me e lei, le dico che le farò passare una brutta giornata.

(Commenti).

PRESIDENTE. Non la metta su questo piano perché la cosa mi lascia serenamente indifferente. Le assicuro che c'è gente che passa giornate peggiori delle nostre.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che nella seduta antimeridiana di domani, alle ore 9,30, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Gentiloni, renderà un'informativa sull'attentato terroristico di Dacca. Successivamente potrà intervenire un rappresentante per Gruppo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328-B (ore 11,50)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo gentilmente che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. È suo diritto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, chiedo la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 22.1.

Stiamo parlando di mense scolastiche. Comprendo le difficoltà che il Governo ha a far passare in sede europea i prodotti a chilometro zero, ma ritengo necessario dar vita ad un tavolo significativo sull'argomento. Capita, penso, ovunque di avere dei prodotti di altissima qualità ed eccellenze del territorio e di utilizzare per i nostri bambini quelli che arrivano magari dal Sudafrica. Questo accade regolarmente. Ebbene, con la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno - un ordine del

giorno non si nega a nessuno - chiediamo che il Governo concentri la sua attenzione per dare opportunità a chi ha delle eccellenze sul territorio di utilizzarle ed evitare di mangiare le cose che provengono dal resto del mondo.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 22.1, condividendo anche l'impostazione della richiesta di trasformazione in ordine del giorno e fornendo un ulteriore contributo, che rimetto al Governo, nella persona del vice ministro Olivero.

Credo che, per raggiungere questi obiettivi, sui quali mi sembra ci sia ormai una sensibilità diffusa, e per eludere nella maniera più legale possibile le stringenti prescrizioni europee, si potrebbe adottare la formula delle sollecitazioni a favorire procedure di gara nelle quali l'elemento del chilometro zero e del biologico diventino requisito di premialità. Si potrebbero in sostanza premiare con un punteggio più favorevole le offerte che riguardano prodotti con determinate caratteristiche territoriali. Questo ci servirebbe non solo a promuovere la nostra economia, ma anche un principio di salute alimentare condiviso ormai da tutto il mondo della scienza. Credo che, se noi provassimo a forzare la mano negli impianti di procedura di gara con questa indicazione, potremmo ottenere il rispetto delle norme europee, ma anche provare ad invertire una rotta.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Vorrei aggiungere la firma all'emendamento 22.1 del senatore Ruvolo, di cui è stata chiesta la trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. L'intento dell'ordine del giorno proposto dal senatore Ruvolo e firmato anche da altri colleghi mi sembra del tutto positivo. Noi, però, in Commissione agricoltura stiamo già discutendo di un provvedimento organico e completo che affronta questi temi e, quindi, non è un tema rispetto al quale la Commissione sia distratta. Anzi, siamo a un punto molto avanzato.

Sulla valutazione dell'accoglimento mi rimetto al Governo. L'intenzione e la valutazione complessivamente sono positive; tuttavia, ci dica il Governo se intende accogliere questa anticipazione.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, vorrei preliminarmente sottolineare che non soltanto condividiamo la *ratio* dell'emendamento del quale si chiede la trasformazione, ma abbiamo già messo alcuni tasselli nei provvedimenti di legge approvati recentemente. In particolare, segnalo, oltre alla buona scuola, nel quale si inseriva l'elemento per quanto riguarda le mense scolastiche, anche il codice degli appalti, dove sono state inserite - capite che qui è molto più pesante la questione - indicazioni precise sia rispetto alla provenienza territoriale dei prodotti, sia rispetto al biologico e alla stessa agricoltura sociale. In questo senso credo si possa accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo, compatibilmente con le normative europee.

Accolgo l'osservazione del senatore Stefano, che è molto giusta, perché la compatibilità con le norme europee sta nell'inserire - nelle modalità incentivanti di valutazione, nei bandi - quanto indicato dall'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.1.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dai senatori Gaetti e Cioffi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono identici rispettivamente agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 32.1.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno G33.100.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.1, identico agli emendamenti 33.2 e 33.3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dai senatori Tarquinio e Amidei, identico agli emendamenti 33.2, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, e 33.3, presentato dai senatori Casaletto e Dalla Tor.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.4, presentato dai senatori Tarquinio e Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Stefano, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G33.100?

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Sì, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G33.100, presentato dai senatori Stefano e Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Il parere è contrario sugli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno G34.100.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere è conforme a quello

espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.1, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.4, presentato dal senatore Stefano.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.5, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.6, presentato dalla senatrice Fattori e e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.7, presentato dalla senatrice Fattori e e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G34.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, intervengo brevemente.

Non riesco a capire perché si sia espresso parere contrario sull'emendamento 35.1, soppressivo di una norma sulla birra artigianale inopinatamente introdotta alla Camera dei deputati. Non c'è una sola organizzazione di birrai italiani che condivida il principio, non ben definito, contenuto nella disposizione. Il tutto è quindi alquanto strano e, in alcuni casi, inquietante. Non si riesce a capire perché si debba mantenere una definizione che lascia pensare a ben altro rispetto a problemi di natura fiscale. Sembra trattarsi di un provvedimento *ad hoc* per qualcuno, che non so chi sia. Ripeto: tutte le organizzazioni sono contrarie, eppure si insiste a mantenere in piedi l'articolo, il che è alquanto anomalo. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sui tre

ordini del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento soppressivo. Il senatore Tarquinio, primo firmatario, ha detto delle cose piuttosto importanti: nessuna associazione di questo settore sostiene il provvedimento e non se ne conosce la motivazione. L'espressione dei pareri poteva essere un'occasione per replicare da parte del relatore e del Governo, per dire che ciò non è vero, che ci sono determinate esigenze e che alcune associazioni auspicano invece l'approvazione di una norma quale quella che ci troviamo davanti. Deduco quindi che ha perfettamente ragione il senatore Tarquinio. Trovo pertanto sconcertante che si permanga nell'idea di approvare questo articolo.

Vorrei sottolineare il fatto che, su questo come su altri temi, dal momento che ci troviamo in un luogo che si chiama Parlamento, si potrebbe anche spiegare cosa si fa. Se non lo si spiega, vuol dire che si eseguono degli ordini senza conoscerne la motivazione (dunque bisognerebbe fare un'altra cosa piuttosto che i parlamentari) oppure che, pur sapendo quello che si sta facendo, si preferisce non spiegarlo, perché probabilmente è inspiegabile (e anche in questo caso bisognerebbe dedicarsi ad altri settori delle umane attività).

Per cui ribadisco che il voto soppressivo di questo articolo è doveroso, salvo che emerga qualche elemento che ci porti a sostenere che esso abbia un qualche senso.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, quanto hanno appena detto il senatore Malan e precedentemente il senatore Ruvolo è degno di assoluta attenzione e considerazione. Vede, signor Presidente, qui ci troviamo di fronte a un paradosso. Il relatore, che ha facoltà di presentare emendamenti in qualsiasi momento dell'*iter* di esame di un provvedimento, si limita invece alla presentazione di un ordine del giorno; questo è paradossale. Se stiamo varando un provvedimento utile per un settore e sono emersi nel corso del dibattito o successivamente all'approvazione qui in Senato alcuni elementi, questi dovrebbero essere considerati e diventare parte integrante del provvedimento normativo.

Invece cosa accade? Accade che il Governo, per sua negligenza, ha lasciato macerare il provvedimento, non come il luppolo o l'orzo per la birra, ma per utilizzarlo poi come elemento di ricatto nei confronti del settore stesso. Adesso, arrivando al pettine il nodo, ci troviamo con il settore che fa presente al Governo che ci sono delle incongruenze. Stiamo parlando della produzione della birra, dei microbirrifici, della grande distribuzione e degli annessi e connessi. E il Governo cosa fa? Non tiene conto di questi elementi. Il relatore si limita, con un ordine del giorno, a impegnare il Governo neanche in maniera definitiva, ma a "valutare l'opportunità di", con la classica formula che assimila il voto che dopo faremo, purtroppo, a quello scritto sulla carta del burro (per non dire peggio).

Se ci deve essere una presa di coscienza, questa deve essere seria. Quindi si sopprima l'articolo oppure il Governo dia la sua disponibilità all'approvazione degli emendamenti successivi, che tengono conto dei rilievi fatti dal settore stesso e da chi produce, andando a non creare delle asincronie tra la realtà

virtuale, che piace raccontare al Ministro (che è assente anche oggi), e le difficoltà che invece vive il produttore. Stia attento ovviamente il Vice Ministro a non prendersi troppe responsabilità nel dare un parere magari favorevole agli emendamenti, perché la sua carriera politica ne sarebbe messa a rischio.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere gli ordini del giorno G35.101 e G35.102.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Do la parola al rappresentante del Governo per offrire le risposte sollecitate.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che l'articolo 35 è stato aggiunto alla Camera dei deputati in sede di valutazione del provvedimento, inserendo per la prima volta la tematica estremamente importante dei birrifici artigianali. La materia è stata attentamente valutata dai colleghi della Camera. Tengo peraltro a sottolineare che questo articolo è stato approvato all'unanimità in Commissione alla Camera dei deputati proprio perché c'è stato, prima, un ascolto del mondo produttivo e, poi, una valutazione.

Ciononostante, credo sia opportuno accogliere gli ordini del giorno in questa direzione, essendo materia che per la prima volta viene affrontata e rispetto alla quale è necessario procedere anche con l'opportuna prudenza; il Governo dovrà monitorare nei prossimi mesi quali sono le risultanze della norma introdotta ed, eventualmente, apporre correttivi o elementi migliorativi nel testo per gli anni a venire. È un settore, come è stato rimarcato nel dibattito generale da diversi colleghi, in forte evoluzione e in forte sviluppo ed è importante che rimanga in questa condizione. Vogliamo accompagnare questo sviluppo. Pertanto, la logica per noi oggi, anche rispettosi del lavoro svolto dai colleghi della Camera dei deputati, è quella di accogliere questo testo, però, naturalmente, come Governo, di monitorarne l'efficacia al fine di poterne eventualmente andarla a migliorare ulteriormente per quelle parti che fossero necessarie.

In questo senso credo che non si faccia assolutamente male a procedere oggi nel dare il via libera al testo concordato e - ribadisco - approvato in sede di Commissione alla Camera da tutte le forze politiche e, poi, eventualmente, ad osservarlo con maggiore attenzione. Ricordiamoci, però, che è il primo intervento in merito sulla questione e credo rappresenti un passaggio fondamentale, da lungo tempo atteso da tutto il settore dei birrifici.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le chiedo solo un istante da utilizzare in maniera positiva. Chiedo al relatore e al Governo di togliere almeno la formula: «a valutare la possibilità» e, quindi, di impegnare il Governo ad adottare efficaci iniziative. Diamo un senso e un significato compiuto almeno a questo ordine del giorno, altrimenti è veramente carta straccia, vale meno che poco.

PRESIDENTE. Presidente Formigoni, accoglie la proposta del senatore Candiani?

FORMIGONI, *relatore*. Accolgo la proposta del senatore Candiani.

PRESIDENTE. Quindi si elimina la formula: «a valutare la possibilità» e si lascia la: «ad adottare». Credo che il rappresentante del Governo sia d'accordo.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Accolgo anch'io la proposta, anche perché il senatore Candiani ha già messo a dura prova la mia possibilità di carriera politica e non vorrei essere ulteriormente danneggiato.

PRESIDENTE. Ad un certo punto però si deve arrivare ad una conclusione.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, ho ascoltato i colleghi Tarquinio e Malan fare una domanda precisa al Governo, chiedendo le ragioni per le quali non accetta

di spiegare le motivazioni; mi sembra però che la risposta non sia arrivata.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Ho spiegato tutto.

PRESIDENTE. A questo punto il dibattito c'è stato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.1, presentato dai senatori Tarquinio e Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.3, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.4, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.5, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G35.100 (testo 2), G35.101 e G35.102 non verranno posti ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 36, introdotto dalla Camera dei deputati.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 37, introdotto dalla Camera dei deputati.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 38.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.1, identico all'emendamento 38.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori, identico all'emendamento 38.2, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.3, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'articolo 39, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 39.1.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei chiedere di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G39.100.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, sostanzialmente con l'ordine del giorno 39.100 si impegna il Governo a valutare l'opportunità di mitigare un divieto in essere istituito attraverso un decreto del Presidente della Repubblica e che precluderebbe di aprire gli *habitat* naturali alla fauna selvatica locale. Si tratta di un ordine del giorno e di un impegno sul quale tutte le organizzazioni del settore hanno espresso apprezzamento, quindi valuto positivamente questa apertura. Chiediamo di votarlo in Assemblea al solo scopo di dare un segnale politico robusto e da questo punto di vista mi fanno piacere le sottoscrizioni dei colleghi.

SCOMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 39.1.

PRESIDENTE. È stato ritirato.

SCOMA *(FI-PdL XVII)*. Lo faccio mio.

Desidero che sia posto in votazione, perché quanto richiesto nell'emendamento relativamente al peso del pescato può essere utile.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 39.1, precedentemente ritirato dal senatore Ruvolo e fatto proprio dal senatore Scoma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non solo sottoscrivo convintamente questo emendamento, ma chiedo al senatore Stefano se non ritenga opportuno di eliminare la formula relativa alla valutazione di opportunità dall'ordine del giorno G39.100 e inserire un impegno nei confronti del Governo.

Nel qual caso, gli chiederei di accettare la mia sottoscrizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 39.1.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G39.100, il parere è favorevole, anche se il Governo aveva chiesto una piccola riformulazione, che prego il Vice Ministro di illustrare.

L'ordine del giorno G39.101 invece è improponibile.

PRESIDENTE. Come si esprime rispetto a questa proposta di rafforzamento avanzata dal senatore Candiani sull'ordine del giorno G39.100, che chiede di inserire, invece che «a valutare l'opportunità», «impegna il Governo a mitigare il divieto»?

FORMIGONI, *relatore*. Mi rimetto al Governo, signor Presidente.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sull'emendamento 39.1.

Sull'ordine del giorno G39.100, la richiesta al proponente, senatore Stefano, è di espungere, nell'impegno al Governo, l'inciso «quali la trota fario e la trota iridea».

Questo è anche il motivo per il quale, relativamente alla richiesta del senatore Candiani, io manterrei la dizione della valutazione di opportunità.

Per quanto il segnale politico oggi espresso sia molto chiaro e molto netto - ed è giusto che così sia - da parte delle Camere, è opportuno che siano i soggetti preposti di natura tecnica a valutare quale siano le specie che creano pregiudizio agli *habitat* naturali e alla fauna selvatica locale.

Non è opportuno, sotto questo profilo, fare forzature. È materia tecnica. Noi dobbiamo politicamente porre la questione, ma poi vanno fatte le scelte più opportune tecnicamente perché non si creino danni. Non è materia prettamente politica la valutazione di quali siano i rischi che corrono le popolazioni autoctone.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Stefano se accetta la riformulazione ora illustrata dal Governo.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.1, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato, fatto proprio dal senatore Scoma e sottoscritto dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Stefano, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G39.100 (testo 2)?

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G39.100 (testo 2), presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G39.101 è improponibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORMIGONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 40.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.2, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.3, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 40.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori, fino alle parole: «ovvero per quantità».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 40.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.6, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.7, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 40.8, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori, fino alle parole: "e *c)*»".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 40.9.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.10, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.11, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, identico all'emendamento 40.12, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.13, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.14, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.15, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.16, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.17, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.18, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.19, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.21, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 41.2.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare il contenuto dell'ordine del giorno G41.100 nel quale si esprime una preoccupazione al Governo. Rispetto a questo tema apprezzo, ovviamente, il lavoro svolto dal relatore con l'ordine del giorno G41.200 (testo 2).

La formulazione dell'articolo 41, così come uscita dalla Camera, introduce indubbiamente un disallineamento della norma sul tema degli sfalci e delle potature tra la direttiva n. 98 del 2008 sui rifiuti e il decreto legislativo n. 152 del 2006, che comunque continua a classificare questa tipologia di rifiuti come rifiuti urbani. Stiamo parlando di un milione e mezzo di tonnellate di sfalci e potature che vengono attualmente differenziate, avviate agli impianti di compostaggio e, attraverso un processo di trattamento biologico, immesse in un percorso di recupero di materia; si tratta di un processo che comunque ne garantisce la fase di igienizzazione, l'abbattimento dei patogeni e ovviamente la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria.

Se si andasse ad applicare, così com'è, la previsione dell'articolo 41, che pone un'analogia con quanto già previsto per le aziende agricole, tale ammontare di rifiuti organici sicuramente verrebbe sottratto da questa tipologia di trattamento. Credo che sia necessario che, prima di dare applicazione a questa normativa, il Governo provveda comunque a un allineamento delle disposizioni in materia tra ciò che prevede l'Europa e ciò che prescrive la normativa nazionale di cui al citato decreto legislativo n. 152. Per questa ragione, insieme al collega Marinello e ad altri colleghi del Partito Democratico, chiediamo di sospendere l'applicazione di tale norma. In subordine, non conoscendo ancora il parere del Governo, chiederei che vi fosse almeno la disponibilità a valutare l'opportunità di sospenderne l'applicazione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rispetto all'emendamento 41.3 credo debba essere veramente preso in seria considerazione quanto io e il senatore Piccoli facciamo presente. È assurdo pensare che un prodotto - nel caso di specie un sottoprodotto - non possa essere considerato tale nel momento in cui il trattamento meccanico avvenga sul posto di produzione. È giusto che, in base a quanto previsto dall'articolo 184-*bis*, un sottoprodotto debba essere considerato tale anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FORMIGONI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sulle proposte di emendamento. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere è ovviamente favorevole sull'ordine del giorno G41.200 (testo 2) del relatore e anche sul G41.100 del senatore Vaccari, purché il senatore accetti una piccola riformulazione del dispositivo. La riformulazione del dispositivo recita così: «a monitorare e valutare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di circoscrivere la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali».

PRESIDENTE. La prego di consegnare il testo della riformulazione in esame.

VACCARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, concordando anche sulla riformulazione dell'ordine del giorno G41.100, così come indicata.

Vorrei anche aggiungere che il Governo intende ritornare in tempi stretti su questa materia, affinché si possa dare concreta risposta a quanto indicato nell'ordine del giorno G41.100 (testo 2), che quindi consideriamo particolarmente cogente perché comporta oneri importanti per i soggetti coinvolti.

Signor Presidente, essendo questo l'ultimo parere che esprimo, mi permetta di cogliere anche l'occasione per formulare un ringraziamento, che non ho fatto in sede di replica, al Presidente nonché relatore Formigoni, per il grande lavoro fatto in questi mesi, e agli Uffici della Commissione e del Senato per averci accompagnato con così grande professionalità e attenzione in un processo che, come è stato sottolineato da tanti, è stato lungo, travagliato e complesso, ma che credo possa portare soddisfazione per tutti. Permettetemi infine di rivolgere anche un ringraziamento all'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha accompagnato il nostro lavoro in maniera puntuale.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G41.100 (testo 2).

Chiedo, inoltre, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere anche io l'ordine del giorno G41.100 (testo 2).

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, chiedo anche io di aggiungere la mia firma al citato ordine del giorno.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, chiedo anche io di sottoscrivere l'ordine del giorno G41.100 (testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale, avanzata dalla senatrice Bignami, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 41.100 e 41.2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.3.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il senatore Amidei aveva fatto anche in questo caso una richiesta precisa che è rimasta senza risposta. Ci troviamo di fronte a una situazione curiosa. C'è un articolo sul quale c'è il parere favorevole e che è stato approvato dalla Camera, poi però ci sono due ordini del giorno che dicono di applicarlo, ma con calma; uno addirittura, premettendo che abbiamo approvato l'articolo 41, chiede chiaramente di non applicarlo. Forse sarebbe il caso di fare le cose in modo più chiaro. Lo stesso Vice Ministro ha detto che il Governo tornerà su questa materia. È proprio quello che temono gli operatori di tutti i settori, cioè che le norme cambino ogni mese, che le leggi siano una pubblicazione periodica, una sorta di quotidiano o settimanale. Pertanto gli agricoltori (oggi parliamo di agricoltori, ma per la verità non solo di loro, perché questi materiali possono derivare anche da attività non propriamente agricole) si trovano a dover fare più gli avvocati e i commercialisti di se stessi che gli agricoltori, che è già un mestiere abbastanza complicato con tutta la situazione di difficoltà che attraversa il settore, per la concorrenza internazionale, per le mille ragioni di cui sappiamo, per le modifiche nella politica agricola comunitaria e così via.

In questo caso, visto che secondo noi su questo punto specifico si interviene positivamente, con una norma sostanzialmente di buon senso, mi chiedo perché non si estenda tale buon senso al materiale trattato meccanicamente sul posto di produzione, cioè in un modo anche virtuoso. Francamente è difficile per noi che abbiamo una certa abitudine alle procedure legislative, figuriamoci per l'agricoltore e per l'operatore che si trovano a fare un lavoro assai più pratico di quello che ci troviamo a fare noi.

Possibile che non si possano mantenere queste caratteristiche con questo trattamento e con queste previsioni legislative anche nel caso di prodotti che vengono trattati meccanicamente sul posto di produzione? Francamente è difficile capirlo.

Anche l'emendamento 41.2 meritava una sua attenzione. Anziché circoscrivere in modo eccessivo e, francamente, poco comprensibile l'applicazione di queste norme, era più semplice dire che si trattava di materiale proveniente da lavori agricoli e forestali.

Quando si dice che si vogliono semplificare le leggi, bisogna pensarci tutti i giorni; non bisogna aspettare che arrivi la legge di semplificazione, che di solito è di complicazione. Bisogna pensarci giorno per giorno; è inutile abolire trenta adempimenti con la legge di semplificazione e poi aggiungerne dieci al giorno, come anche sta dicendo il senatore Marino che, mi pare, mi stia dando ragione a gesti. Perché non dare un voto favorevole all'emendamento? Perché non elaborare delle norme che siano davvero applicabili anziché approvare una norma che poi si intende cambiare il mese successivo? Questa incertezza costa tempo e denaro agli operatori. Lo Stato dovrebbe spianare la strada a coloro che vogliono lavorare nel nostro Paese, specialmente in un settore difficile come l'agricoltura. Non dovrebbe creare ostacoli artificiali e cambiare le norme a ogni giro di calendario. Ecco perché chiederei a tutti il voto favorevole all'emendamento e, più in generale, un atteggiamento di maggiore lungimiranza nel fare le leggi. Non dobbiamo fare le leggi perché abbiamo una scadenza o dobbiamo andare a pranzo. Le leggi devono essere a favore dei settori di cui ci occupiamo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.3, presentato dai senatori Piccoli e Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G41.100 (testo 2).

VACCARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G41.100 (testo 3).

PRESIDENTE. D'accordo.

Il Governo ha proposto la seguente riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G41.100: «a monitorare e valutare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di circoscrivere la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali».

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G41.100 (testo 2), presentato dal senatore Vaccari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo che l'articolo 42 è identico all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BORIOLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI *(PD)*. Signor Presidente, voglio rivolgere ai colleghi poche parole per raccontare una piccola storia che si sta svolgendo nell'ambito del mio collegio e che racconta una grande sofferenza.

È la storia di una bambina di sei anni che, dopo pochissimo tempo dalla nascita, è stata sottratta alla cura dei genitori, affidata ai servizi sociali e poi alle cure di una famiglia. Nel frattempo, nei confronti dei suoi genitori naturali, a ragione della loro età anagrafica - un'età effettivamente avanzata in maniera inconsueta rispetto a quella in cui normalmente si concepiscono i figli e a causa della quale, nel 2010, quando la bimba nacque, si scatenò anche una particolare attenzione mediatica - i tribunali (prima la Corte d'appello di Torino e poi la Corte di cassazione) avevano emesso un provvedimento che sottraeva definitivamente questa bimba alle cure dei propri genitori naturali, dichiarandone l'adottabilità.

Ciò che colpisce è che, alla base di queste sentenze c'era la presunzione di un atto di abbandono da parte dei genitori stessi nei confronti della bimba. Ebbene, nonostante successivamente sia intervenuta, su questa presunzione di abbandono, una sentenza della Corte d'appello di Torino, che invece scagionava completamente i genitori da questa ipotesi di reato, la Corte di cassazione, nel 2013, ha ribadito nei confronti di questa famiglia l'inaffidabilità a svolgere il proprio compito genitoriale e ha decretato nuovamente l'adottabilità della bambina.

Attraverso un'istanza di revoca, la settimana scorsa la stessa Corte di cassazione ha determinato invece che l'adottabilità non può essere sentenziata e che quella bambina, anche alla luce delle verifiche ulteriormente fatte sulle caratteristiche sociali, culturali, morali dei genitori, può essere riaffidata alle cure della famiglia stessa, rimandando la sentenza adottata dalla stessa Corte di cassazione all'esame della Corte d'appello di Torino.

Naturalmente io non ho né gli strumenti giuridici né quelli di formazione psicologica o sociologica per esprimere una valutazione compiuta nel merito. Certamente, in questa vicenda lasciano sconcertati ed esterrefatti molti elementi di discrepanza e addirittura di palese antinomia tra la prima sentenza della Corte di cassazione - che, a proposito di questi genitori, parlò di totale inaffidabilità e di presunzione di onnipotenza per avere scelto di avere una bimba nonostante l'età avanzata - e la sentenza di oggi, che invece dice che quei genitori sono persone perbene e assolutamente adatte a svolgere il loro compito genitoriale.

PRESIDENTE. Senatore, la prego di concludere.

BORIOLI *(PD)*. Ci troviamo di fronte - lo dico nella maniera più pacata possibile - ad un dissidio tra norme, interpretazione delle stesse e valutazione delle condizioni sociali e psicologiche di una famiglia di fronte al proprio diritto di esercitare la genitorialità e al diritto del bimbo di avere una famiglia in cui essere accudito. Queste distonie della giurisprudenza producono un danno, prima di tutto nei confronti di un minore, che comunque oggi ha sei anni e per sei anni non ha potuto avere una famiglia. Quindi, mi auguro che questo ci possa fare da lezione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Malan)*.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Gentili colleghi, tutti noi conosciamo il significato della parola «dono»: è ciò che si dà o si riceve senza niente in cambio.

Proprio in questa legislatura abbiamo dedicato una giornata, il 4 ottobre, al dono per offrire a tutti noi cittadini l'opportunità di riflettere sul contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nelle quali i valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano un'espressione degna di essere riconosciuta e promossa. Per questo trovo necessario porre l'accento su una vicenda che poco ha da condividere con questa alta definizione di dono.

È la vicenda dei defibrillatori "donati" dai consiglieri regionali toscani del Movimento 5 Stelle ad alcune istituzioni scolastiche, Comuni e associazioni del territorio, acquistati devolvendo gettoni di presenza.

Si tratta di un'iniziativa ammirevole e rispettabilissima, se non fosse che i consiglieri pentastellati hanno preteso che insieme al defibrillatore fosse accettato dai destinatari del dono anche un cartello di spiegazioni con il logo del partito in bella evidenza. Senza il cartello e il logo, niente dono. Si capisce che molte scuole, che avrebbero volentieri accettato un oggetto così utile, sono state costrette a declinare l'offerta perché in un luogo pubblico, specialmente in una scuola, è del tutto inappropriato esporre simboli di partito. Anzi, tenuto conto della normativa sulla propaganda elettorale, i dirigenti scolastici sarebbero potuti incorrere in sanzioni.

Sarebbe bene, quindi, che i parlamentari del Movimento 5 Stelle spiegassero ai loro colleghi a livello regionale la differenza tra dono e ricatto ed evitassero di fare della solidarietà una bieca propaganda politica al limite della compravendita dei voti. Non vogliamo avere nuovi casi come quello del Comune di Adro, in Provincia di Brescia, anche in Toscana, dove ai simboli padani si sostituiscono quelli pentastellati.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, la Sicilia versa in emergenza rifiuti da mesi, anzi anni, a causa dell'assoluto pressappochismo del governo Crocetta, che si è mostrato incapace di affrontare con una seria progettualità la questione rifiuti.

La situazione è precipitata da fine maggio, quando il Governo regionale ha esaurito le deroghe a disposizione per affrontare l'ennesima emergenza annunciata, tra l'altro in una Regione con il più basso tasso di raccolta differenziata e un sistema di discariche praticamente al collasso, molte delle quali private.

Succede così che lo scorso 7 giugno la Giunta Crocetta, di concerto con il Governo Renzi, trova l'ennesima soluzione tampone. La soluzione di Crocetta e del suo assessore al ramo, Vania Contrafatto, è quella di far conferire i Comuni di mezza Sicilia nella discarica di Lentini, in Provincia di Siracusa, costringendo gli amministratori locali a fare i conti con viaggi in alcuni casi anche di 500 chilometri (come nel caso di Marsala: oltre 250 chilometri per l'andata e altrettanti per il ritorno degli autocompattatori) per conferire i rifiuti in discarica.

Come se tutto ciò non bastasse, da alcuni giorni è avvenuto l'impensabile: i Comuni hanno fatto partire i compattatori carichi di rifiuti che, dopo aver attraversato l'sola, hanno trovato i cancelli della

discarica chiusi e sono dovuti tornare indietro. La discarica di Lentini, intanto, a meno di un mese dall'ordinanza del presidente Crocetta, non ha più dove mettere i rifiuti e li sta mandando in Bulgaria, a costi enormi per la collettività.

Tutto questo sta avvenendo in mezza Sicilia: da Carini a Marsala, da Porto Empedocle a Mazara del Vallo. A Carini, ad esempio, il sindaco si ritrova a combattere contemporaneamente su due fronti: da una parte quello del personale ATO insoddisfatto e frustrato, dall'altra quello delle discariche costosissime e che si chiudono a intermittenza. In Provincia di Trapani, i Comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano hanno depositato un esposto al procuratore di Marsala, perché in questo *caos* si rischia chiaramente l'emergenza igienico-sanitaria.

Sapete come si è difeso il Governatore siciliano? Ha detto che «c'è una parte dell'assessorato rifiuti, non certo l'assessore, che lavora contro il mio Governo per non risolvere l'emergenza», come se a guidare l'amministrazione regionale non fosse il presidente Crocetta e quella «parte dell'assessorato» che rema contro non fosse sotto la sua diretta responsabilità. In una Regione amministrata da nessuno, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e su questo il Partito Democratico dovrebbe fare una serissima riflessione.

Il presidente Crocetta ha dichiarato che in questi giorni sono uscite delle notizie sui costi per smaltire i rifiuti all'estero che non sono vere, perché secondo il Governatore 40 milioni di euro sono «una cifra esorbitante». Ci chiediamo allora quali siano le cifre reali e soprattutto perché dal Governo e dall'assessorato non arrivino risposte che facciano chiarezza su quanto sta avvenendo in Sicilia.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,55)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (**1328-B**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE

Art. 1.

Approvato

(Semplificazioni in materia di controlli)

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione».

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».

3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto

il seguente:
«*2-bis*) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i)*, del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f)*, del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.
8. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.
9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.
10. All'articolo 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».
11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «*1-bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».
12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1o gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei

costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto (*)

Al comma 3, capoverso 2-bis), premettere le seguenti parole: «al giovane imprenditore agricolo a titolo principale».

_____

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Amidei

1.2

GAETTI

Respinto

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole:«e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

1.3

FATTORI (*)

Respinto

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«esclusi trasferimenti riguardanti organismi geneticamente modificati,».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Donno, Gaetti e Cioffi

G1.100

STEFANO, URAS (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il testo dell'articolo 1 comma 3 del disegno di legge «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale Collegato Agricolo» così come approvato dalla Camera e segnato con il numero identificativo atto Senato n 1328-B introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della legge n. 817 del 1971 che recita testualmente Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

nello spirito e nella lettera della citata legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende diretto coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della

maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretto coltivatrice;

la introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna, il Governo a valutare l'adozione delle opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1 comma 3 del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.101

STEFANO, URAS (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale «*status*» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitari età del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno status (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera *l)*;

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP principi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Parità tra i sessi nei consorzi di tutela)

1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«*17-bis*. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni

di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

EMENDAMENTO

2.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto (*)

Al comma 3, sostituire le parole: «per tre mandati», con le seguenti: «per due mandati».

_____

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Amidei

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINE DEL GIORNO

2.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agro alimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: "imitate, usurpate o evocate".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. - *(Pubblicazione della sentenza)*. - La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 525, 516, 517 e 5l7-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza"».

G2.0.1

RUVOLO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.1.

ARTICOLI 3, 4 E 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di servitù)

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale

abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

5.1

GAETTI, DONNO, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:

«*h)* revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h-bis) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;

h-ter) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

h-quater) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

h-quinquies) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura alfine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-sexies) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma l o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ancorché vincolanti, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti non possono comunque essere adottati».

5.3

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Le parole da: «*Al comma*» a: «procedere»;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) *al quinto periodo, sostituire le parole:* «possono esprimersi», *con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.4

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) *al quinto periodo, sostituire le parole:* «possono esprimersi», *con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.5

GAETTI, DONNO, CIOFFI (*)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:«decorso il quale il Governo può comunque

procedere».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole)

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto

legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma l determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento».

6.3

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Le parole da: «*Al comma*» a: «procedere»;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

c) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.4

GAETTI, CIOFFI (*)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:«decorso il quale il Governo può comunque procedere».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.5

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G6.100

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo,

agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premesso che:

l'articolo 6 prevede che il Governo emani un decreto legislativo che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni. La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione; dell'attività d'impresa agricola ai giovani;

la legge di stabilità 2016 ha stabilito che in merito all'Imu sui terreni agricoli siano, tra gli altri, esentati i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali indipendentemente dalla loro ubicazione,

impegna il Governo a prevedere nelle more di attuazione del provvedimento misure di esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli per i soggetti, giovani e ultra-sessantacinquenni o pensionati, che si avvalgono dell'affiancamento, di cui all'articolo 6, indipendentemente dalla ubicazione del terreno agricolo.

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

Art. 8.

Approvato

(Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi).

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

«*2.* Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla

successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

8.1

GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di territori montani). - 1.* Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

"2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni".

2. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b-bis)* l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.100

DONNO, FATTORI

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (AS 1328-B),

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca modifiche alla normativa in tema di masi chiusi;

considerato che:

il decreto-legge n. 4 del 2015 ha modificato il testo relativo all'esenzione IMU per i terreni agricoli, «prevista dalla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 rimandando ad un nuovo elenco emanato dall'ISTAT»;

l'elenco redatto dall'ISTAT è stato oggetto di notevoli discussioni e polemiche derivanti dall'incoerenza della scelta dei comuni montani, parzialmente montani e non montani. L'incoerenza consisteva in paradossi che vedevano comuni classificati montani con altitudini minori rispetto a comuni classificati come parzialmente montani e non montani o comuni parzialmente montani con altitudini minori rispetto a comuni non montani;

il decreto-legge n. 4 del 2015 viene sostanzialmente modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), per una parziale abolizione dell'imposta;

la sentenza non definitiva dell'8 dicembre 2015 del TAR del Lazio ha visto l'invio degli atti che

eccepivano la costituzionalità di tale classificazione alla Corte Costituzionale, ritenendo: «... rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui prevede l'esenzione dall'IMU per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani»,

impegna il Governo a rimborsare direttamente attraverso i fondi di solidarietà a sua disposizione tutti coloro che hanno versato l'IMU agricola per l'anno 2014 e l'anno 2015, lasciando però ai comuni la quota di spettanza per non metterli nelle condizioni di violare il patto di stabilità e come «indennizzo» per una mancanza direttamente proveniente dal legislatore per cui i municipi non hanno responsabilità.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti)

1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

EMENDAMENTO

9.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti)*. - *1.* Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire ai Comuni la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo a riscuotere le somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla

formazione degli imprenditori agricoli.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

_____

(*) Aggiungono la fima in corso di seduta i senatori Candiani, Langella e Tarquinio

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Contributo al CONOE)

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

GAETTI, CIOFFI (*)
Respinto
Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
10.2
RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA, LANGELLA (*)
Ritirato
Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
10.100
MARINELLO
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
10.4
STEFANO
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,», con le parole: «ovvero, tramite il CANOE, al sistema alternativo, riconosciuto effettivamente funzionante a livello nazionale, di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
G10.100
MARINELLO, VACCARI, MIRABELLI, SOLLO (*)
Approvato
Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premesso che:

l'articolo 10 disciplina il contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare che deve essere versato al CONOE ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre il successivo articolo 11 individua le modalità per l'iscrizione delle imprese agricole, singole o associate, ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

tuttavia, nel corso dell'esame al Senato del collegato ambientale (AS 1676, ora legge 28 dicembre 2015, n. 221), gli articoli relativi al tema consorzi erano stati espunti dal testo, nelle more delle risultanze dell'istruttoria condotta in merito dall'Antitrust sul CONAI e sul COREPLA, ritenendo opportuno altresì che tale problematica non venisse affrontata in un provvedimento normativo «settoriale» quale, appunto, il c.d. «collegato ambientale»,

il tema dei consorzi coinvolge aspetti non solo ambientali ma anche economici (quale la necessità di preservare e promuovere un mercato concorrenziale nello specifico settore) pertanto è opportuno prevede una sede «*ad hoc*» dove poter operare un proficuo bilanciamento tra le finalità ambientali e gli interessi economici che ne sono alla base,

impegna il governo a procedere ad un riordino complessivo della disciplina dei Consorzi, mediante idoneo strumento normativo da proporre alle Camere entro il settembre 2016.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Puppato, Ruvolo e Luciano Rossi
G10.101
MARINELLO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328-B recante deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge reca una determinazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) a carico, dal 2017, dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili. Il contributo è determinato in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a diversi esausti;

la disposizione prevede, inoltre, che la «congruità» del contributo dovrà essere verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE *ex* articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che «l'entità» del contributo stesso dovrà restare invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi del comma 10, lettera *d),* del citato articolo 233;

la norma, in particolare, dispone che il contributo, nonostante sia fissato attraverso una norma di rango primario (come sarebbe l'articolo 10 una volta approvato in legge), potrà essere rideterminato, con evidenti alterazioni del sistema di gerarchie delle fonti normative, attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di valenza normativa inferiore;

considerato che:

il principio del «chi inquina paga» dovrebbe essere applicato il per settore agroalimentare avendo riguardo al momento esatto della produzione del rifiuto perché, in generale, dalla produzione di oli e grassi destinati all'alimentazione non deriva necessariamente un rifiuto;

con il provvedimento in esame si imporrebbe alle aziende che producono oli e grassi alimentari l'obbligo del versamento del contributo ambientale per sostenere un Consorzio, il CONOE, che si occupa della raccolta e della rigenerazione dei rifiuti «oli e grassi vegetali e animali esausti»;

il consorzio CONOE, nato negli anni '90 per fronteggiare l'emergenza ambientale dovuta allo smaltimento dell'olio di cottura nella rete fognaria pubblica, potrebbe operare semplicemente rispetto ai casi in cui il sistema di raccolta non riesca a fornire tale servizio;

tale disposizione comporta una riflessione più generale sulla riforma del sistema dei consorzi dei rifiuti, di cui fa parte anche il CONOE, da affrontare in modo organico ed omogeneo: proprio per questo motivo il Governo ha ritenuto, in occasione dell'esame parlamentare del Collegato ambientale (poi approvato come legge n. 221/2015), di stralciare da quel provvedimento tutti gli articoli relativi ai Consorzi dei rifiuti, incluse le norme modificative della disciplina del CONOE, rimandando tale tema ad un successivo intervento normativo. Non sembra, tuttavia, che la norma in commento dell'AS 1328-B, di semplice determinazione di un onere economico a carico di alcune imprese, possa rappresentare quella auspicata riforma del settore;

tenuto conto che:

la normativa vigente (articolo 233 del decreto legislativo 152/2006) prevede ulteriori risorse finanziarie destinate all'operatività del CONOE, costituite specificatamente dai proventi delle attività svolte dal consorzio, dalla gestione patrimoniale del fondo consortile e dalle quote consortili;

la normativa comunitaria degli ultimi anni, inoltre, ha contribuito a strutturare il mercato della produzione di energia e di biocarburanti da fonti rinnovabili, premiando in modo particolare l'utilizzo di rifiuti e residui di produzione. Ciò ha determinato un aumento delle quotazioni del prezzo del rifiuto «olio esausto», che in alcuni periodi dell'anno mostra quotazioni addirittura superiori a quelle degli oli vergini,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di subordinare l'applicazione del contributo dell'articolo 10 del disegno di legge in esame ad una riforma complessiva del Consorzio CONOE, intervento peraltro auspicato dal Governo stesso, o comunque di prevedere la sua applicazione a

decorrere dall'anno 2018.

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.

3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «*1*. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000».

PROPOSTA DI STRALCIO

S11.100

MARINELLO, CUOMO, VACCARI, DALLA ZUANNA, PUPPATO, NUGNES, MORGONI, ARRIGONI, MORONESE, ORELLANA, MARTELLI

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

11.1

GAETTI, DONNO, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già costituiti o ne costituiscono appositamente di nuovi. L'iscrizione effettuata ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA, LANGELLA (*)

Respinto (**)

Al comma 3, capoverso «Art. 1» sostituire le parole: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000», con le seguenti: «sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Amidei

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera *b)* .

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

12.1

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Le parole da: «*Sostituire*» a: «imprese agricole,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) - 1.* L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica. I bandi di cui al presente comma devono prevedere appositi titoli di preferenza per quelle imprese che operino secondo metodologie a basso impatto ambientale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.2

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) -1.* L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.3

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA, LANGELLA (*)

Respinto (**)

Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «industriali».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Amidei

12.4

GAETTI, DONNO, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.5

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA, LANGELLA (*)

Respinto (**)

Sopprimere il comma 2.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Amidei

12.6

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle attività di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico, delle aree a verde dei plessi scolastici e adiacenti alle strutture sanitarie devono essere utilizzati per la protezione fitosanitaria, a decorrere dal º1 gennaio 2017, esclusivamente metodi non chimici e agenti biologici».

12.7

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dallo gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a)*".

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-*bis*"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e di utilizzo dei prodotti fitosanitari».

ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici)

1. All'articolo 1, lettera *b)*, della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico».

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi».

EMENDAMENTI

14.1

GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso, «2-bis», sostituire le parole: «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,» con le seguenti: «Tutti coloro che ne hanno interesse, in forma singola od associata».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

14.2

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso, «2-bis» sostituire le parole: «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,», con le seguenti: «Le associazioni di categoria del settore lattiero».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori *e la revisione della disciplina della riproduzione animale)*

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è

tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;
d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503;
e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore;
g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.
3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di diritti

televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;

b) prevedere le modalità di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)*, consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

c) prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera *b)*, una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;

d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 30-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera *b)*;

e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera *b)*, tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera *d)*, con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;

c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;

d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;

f) previsione della possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;

g) accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, correlati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esse contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilanti di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 5 e 6 uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito *internet* o, in mancanza, nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.

9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

15.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA, LANGELLA (*)

Respinto (**)

Sopprimere il comma 2.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Amidei e Scoma

15.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA, LANGELLA (*)

Respinto. Votato per parti separate (**)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «terzietà», sopprimere la seguente: «onorabilità» e dopo la parola: «sindacali», inserire le seguenti: «militari, ministeriali e giurisdizionali».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Amidei e Scoma

15.3

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «o ad agenzie da esso vigilate, ovvero», con le seguenti: «e non mediante».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

15.4

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA, LANGELLA (*)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«*e-bis)* riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-offtecnologici*;

e-ter) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto per lo sviluppo agro alimentare (ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei proggetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

15.6

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«*f)* revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore, mediante la chiara definizione dei compiti

e delle funzioni dell'ente medesimo e la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali ad esso assegnate;».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

15.7

FATTORI (*)

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Donno, Gaetti e Cioffi

15.8

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «criteri di», inserire le seguenti: «trasparenza, pubblicità e».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

15.9

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* prevedere specifiche disposizioni volte a garantire l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)*;».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

15.11

CONSIGLIO, CANDIANI, GAETTI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

15.12

TARQUINIO, GAETTI

Id. em. 15.11

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;».

15.13

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G15.100

BELLOT, CAMPANELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in

materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il consistente calo dei prezzi all'origine dei prodotti lattiero-caseari, determinatosi con la fine del regime delle quote latte, sta provocando una situazione di grave disagio economico per gli imprenditori agricoli del settore che vedono ridursi drasticamente i margini operativi;

tale disagio è particolarmente avvertito nelle zone svantaggiate, dove sono più alti i costi di produzione, con particolare riferimento alle aree montane, laddove rischia di determinarsi una crisi generalizzata delle aziende zootecniche attualmente in produzione;

l'abbandono delle attività zootecniche nelle aree montane può determinare a breve termine conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio e sulle potenzialità di valorizzazione turistica di comprensori di grande interesse ambientale;

anche la Commissione europea, nella seduta del 14 marzo scorso, ha annunciato misure eccezionali a sostegno del settore, fra le quali il raddoppio dei massimali per gli aiuti di Stato,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente l'introduzione di una misura d'urgenza rivolta al sostegno degli imprenditori agricoli titolari di aziende zootecniche, operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile a titolo gratuito nel sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

16.2

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

16.3 (già 15.14)

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché prevedano un'idonea promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA, LANGELLA (*)

Le parole da: «*Dopo*» a: «dall'anno 2017» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agro alimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

16.0.2

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di, cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari

finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziate per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: «qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

17.1

FATTORI, DONNO, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Le parole da: «*Sostituire*» a: «4-*quater*"» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di contratti di rete e forniture). - 1.* All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*".

2. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

17.2

GAETTI, GIROTTO, DONNO, CIOFFI (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di contratti di rete e modernizzazione della logistica) - 1.*

All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,".

2. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agro alimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 2 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G17.100

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 11, introdotto durante l'esame in prima lettura al Senato e soppresso alla Camera dei deputati, inseriva *ex lege*, nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001, una categoria di interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture 10gistiche del comparto agro alimentare;

in particolare gli interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agro alimentare erano orientati alle seguenti finalità: modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea;

il miglioramento del processo di filiera nel settore agro alimentare all'interno del sistema della rete infrastrutturale della logistica, considerata la tuttora limitata diffusione dell'outsourcing logistico nel panorama italiano specialmente per i settori più tradizionali, connessi alle produzioni del *made in Italy* - rappresenta un'esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del settore coinvolti, che per questo si gioverebbero di una più marcata funzionalizzazione delle risorse esistenti;

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 20l4/23/UE, 20 1 4124/UE e 20l4125/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» all'articolo 1, comma 1, lettera *sss)*, dispone il superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevedendo la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Pocumento pluriennale di pianificazione (DPP), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.228;

nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2015 si indica la scelta di individuare nel citato Documento pluriennale di pianificazione (DPP) lo strumento unico di programmazione che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per le opere, pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in vista della definizione del Documento pluriennale di pianificazione,

impegna il Governo a valutare, in sede di Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nei Documenti di pianificazione (DPP), gli interventi finalizzati alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture logistiche del comparto agro alimentare tra le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

G17.101

STEFANO, URAS (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n.33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G17.102

STEFANO, URAS (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore, rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18

giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale autoliquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire, e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G17.103

STEFANO, URAS (*)

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, prevede la possibilità per le imprese di definire un programma di graduale riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionale e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori e di cui alle zone indicate all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

detto programma è stato demandato in tutto o in parte dai contratti provinciali di lavoro agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro;

l'INPS in alcune realtà provinciali, in particolar modo della Sicilia, ha contestato la validità di verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo che, su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale il programma di graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori;

le imprese agricole interessate, pur rispettando i dettami della contrattazione collettiva che riconosceva la facoltà di definire il programma di graduale riallineamento retributivo al livello aziendale, mediante accordo sottoscritto con le stesse parti firmatarie del contratto provinciale, si sono viste contestare la validità di detti accordi per questioni di carattere meramente interpretativo di norme contrattuali collettive;

le contestazioni, differenti a seconda dell'accordo e della provincia di riferimento, di carattere meramente formale, non tengono in alcun modo conto delle interpretazioni autentiche fornite congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti territoriali e rischiano di compromettere il faticoso percorso di emersione e riallineamento realizzato dalle imprese agricole interessate, col supporto e la guida delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori agricoli;

a seguito di tali contestazioni, gli ispettori INPS non si sono limitati a sanzioni civili, ma hanno dichiarato la decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;

a distanza di molti anni dalla gran parte delle contestazioni che riguarda i primi anni 2000, le aziende interessate continuano a dare occupazione a decine di migliaia di lavoratori per diversi milioni di giornate annue, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di legge,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire per chiarire che, ai sensi del comma 1,

dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Assunzione congiunta di lavoratori)

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;

b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario.

3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute è consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità per l'accesso alle banche di dati ai sensi dei commi 2 e 3.

5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

19.1

GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Sopprimere i commi da 2 a 5.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.2

GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «fili era», inserire le seguenti: «, anche nell'ambito della commercializzazione con un proprio marchio, nonché alla caratterizzazione della provenienza di tutto il latte anche nei formaggi non DOP e».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.3

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «disponibili», inserire le seguenti: «e accessibili per via telematica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.4

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «riconosciute», inserire le seguenti: «è gratuito ed».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.5

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole:«secondo criteri di gratuità, trasparenza e pubblicità nonché nel rispetto della normativa europea».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

«*132*. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata

massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».

2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-*bis* e 132-*ter* sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

Art. 21.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;

c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

21.1

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* «dei pareri», *aggiungere la seguente:* «vincolanti»;

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

c) sopprimere il terzo periodo;

d) *al quinto periodo, sostituire le parole:* «possono esprimersi», *con le seguenti:* «si esprimono, con parere vincolante,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale)

1. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

22.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G22.1

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo l, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Langella, Stefano e Donno

G22.1 (già em. 22.1)

RUVOLO, STEFANO, DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 22.1, compatibilmente con le normative europee.

_____

(*) Accolto dal Governo

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 24.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni del medesimo articolo 24 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 25.

EMENDAMENTO

23.1

GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«coltivato e trasformato in Italia».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI DA 24 A 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Definizione dei prodotti)

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum L.,* di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;

2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;

3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005;

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;
e) pomodori semi-*dry* o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di *tunnel* ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.

Art. 25.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Requisiti dei prodotti)

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 24, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Art. 26.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Etichettatura e confezionamento)

1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Art. 27.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.
3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 28.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 2, della presente legge;
c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

Art. 29.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 30.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Disposizioni transitorie e finali del presente capo)

1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO

Art. 31.

Approvato

(Delega al Governo per il sostegno al settore del riso)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;
c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso *parboiled* con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32.

Approvato

(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso)

1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale.
2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet.*

EMENDAMENTO

32.1

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, le imprese operanti nel settore del riso sono obbligate ad aderire, nelle rispettive attività, ad un sistema di tracciabilità, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DEL BURRO

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro)

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:

«Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

33.1

TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - *1*. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.2

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, SCOMA, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Id. em. 33.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - *1*. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.3

CASALETTO, DALLA TOR

Id. em. 33.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - *1*. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a)* del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati».

33.4

TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - *1*. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:

"Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico di cui al sesto comma i produttori di burro con una produzione annua inferiore alle 4.000 tonnellate"».

G33.100

STEFANO, URAS (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» - dispone che i produttori ed i confezionatori ai burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7 richiedeva che tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 - al fine di semplificare gli adempimenti, ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 dell'8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali: la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime e destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia,

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-B consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditoria agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici)

1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presìdi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida* che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari è consentita l'immediata

reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

34.1

FATTORI, DONNO, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

34.4

STEFANO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «comunicazione di variazione alla», con le seguenti:«aggiornamento annuale (censimento annuale) nella».

Conseguentemente, sostituire nel periodo successivo le parole: «di comunicazione della loro variazione all'»*, con le seguenti:* «di censimento nell'».

34.5

FATTORI (*)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

3-*ter*. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

3-*quater*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Donno, Gaetti e Cioffi

34.6

FATTORI, DONNO, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura", sono aggiunte le seguenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

1-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto al comma 1-*bis*."».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

34.7

FATTORI, DONNO, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata api coltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l'esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere effettuate in locali di uso temporaneo».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G34.100

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

preso atto che:

il titolo IV del disegno di legge contiene una serie di numerose disposizioni aventi ad oggetto singoli comparti produttivi del settore primario, in un'ottica complessiva di sostegno e di rilancio delle diverse attività produttive ed economiche dello stesso;

il comparto agrumicolo riveste un ruolo di primo piano nel panorama della produzione agricola nazionale, anche con riferimento alle evidenti connessioni con il mondo dell'agroalimentare italiano;

considerato che:

la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis)*, stabilisce, all'articolo 17, comma 1, che le bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere;

lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che tale obbligo entri in vigore a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, di cui dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

la norma tecnica risulta notificata alla Commissione europea, tramite l'Ufficio centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico, e il periodo di *stand still* risulta essere terminato lo scorso 5 gennaio 2015, senza alcuna reazione da parte della Commissione;

poiché la richiamata direttiva europea non prevede necessariamente l'emanazione di un provvedimento esplicito da parte della Commissione, è da ritenersi che, decorsi utilmente i termini, sia possibile dare attuazione alla norma tecnica di cui al citato articolo 17 della legge n. 161 del 2014,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le iniziative finalizzate a confermare la piena efficacia delle citate disposizioni della legge europea 2013-*bis*.

_____

(*) Accolto dal Governo

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

ARTICOLO 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato

(Denominazione di birra artigianale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*4-bis*. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed

economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

35.1

TARQUINIO, AMIDEI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.3

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1 capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «altro birrificio», aggiungere le seguenti: «e da qualsiasi altro operatore nel settore della produzione alimentare e/o della distribuzione alimentare il cui fatturato di vendita effettuato in Italia sia superiore ai 100 milioni di euro».

35.4

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1 capoverso «4-bis», aggiungere infine i seguenti periodi:«I prelievi necessari ai fini delle attività di verifica e controllo presso le unità produttive devono avere luogo sulle linee dì confezionamento. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute sono stabilite le modalità dì applicazione delle attività di cui al periodo precedente».

35.5

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso comma «4-bis», aggiungere il seguente:

«4-*ter*. Nell'etichettatura dei prodotti di cui al comma "4-*bis*", è fatto obbligo di indicare il luogo di origine delle materie prime agricole utilizzate».

G35.100

Il Relatore

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il mercato della birra artigianale, nato circa venti anni fa, propone un prodotto di elevata qualità, utilizzando processi di produzione artigianali in cui le materie prime sono impiegate in modo innovativo per prodotti che si differenziano da quelli ottenuti con tecniche di tipo industriale;

il settore registra in Italia una crescita esponenziale con tassi annuali superiori al 20 per cento, rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale, con circa 700 microbirrifici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 2000 persone impiegate direttamente e oltre 4000 nell'indotto;

la birra artigianale italiana sta diventando uno dei prodotti d'eccellenza del Made in Italy, caratteristico del patrimonio agro alimentare nazionale nel mondo;

preso atto che:

il prodotto birra soffre di una normativa italiana ormai obsoleta e inadeguata alla realtà

produttiva nel Paese, in quanto allo stato attuale l'unica norma che contempla in modo chiaro questo settore è di carattere fiscale ovvero la legge n. 44 del 2012;

l'articolo 35, del disegno di legge in titolo interviene ad innovare alla normativa vigente, mediante una definizione che individua le caratteristiche del prodotto e del piccolo birrificio indipendente, in relazione ai processi di pastorizzazione e microfiltrazione e alla quantità della produzione annua;

considerato che:

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

negli ultimi anni vi è stato un complessivo aumento dell'accisa pari al 30 per cento, che pone in forte svantaggio i piccoli produttori italiani rispetto ai competitors europei i quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, usufruiscono da parte del loro Paese di un regime agevolato dell'accisa, mentre in Italia non è stata definita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, causando in tal modo una notevole alterazione della concorrenza tra imprese italiane e quelle simili degli altri Paesi europei;

sotto l'aspetto documentale, il comparto denota l'esigenza di una decisiva riduzione della quantità dei registri attualmente, previsti e dei relativi adempimenti amministrativi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare efficaci iniziative finalizzate alla semplificazione documentale degli adempimenti attualmente previsti a carico dei produttori, mediante la riduzione della quantità dei registri e dei connessi oneri, anche con riferimento alle fasi di accertamento e versamento dell'accisa;

a fare ricorso, nell'attuazione delle norme previste dal provvedimento, a una attenta e adeguata specificazione delle caratteristiche del prodotto, garantendo che, ai fini della verifica dei caratteri distintivi dello stesso secondo i parametri contenuti nell'articolo 35, sia tenuto in considerazione l'intervento diretto del birraio che coordina l'intero ciclo produttivo, tale da risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

ad assicurare adeguati parametri di controllo soprattutto nei casi ambigui di realtà che decidono di optare anche per uno solo dei trattamenti (pastorizzazione o microfiltrazione) previsti come caratterizzanti dalla citata disposizione, garantendo al contempo il rispetto dei diritti del consumatore in favore di una scelta consapevole nell'acquisto di una birra artigianale.

G35.100 (testo 2)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il mercato della birra artigianale, nato circa venti anni fa, propone un prodotto di elevata qualità, utilizzando processi di produzione artigianali in cui le materie prime sono impiegate in modo innovativo per prodotti che si differenziano da quelli ottenuti con tecniche di tipo industriale;

il settore registra in Italia una crescita esponenziale con tassi annuali superiori al 20 per cento, rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale, con circa 700 microbirrifici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 2000 persone impiegate direttamente e oltre 4000 nell'indotto;

la birra artigianale italiana sta diventando uno dei prodotti d'eccellenza del Made in Italy, caratteristico del patrimonio agro alimentare nazionale nel mondo;

preso atto che:

il prodotto birra soffre di una normativa italiana ormai obsoleta e inadeguata alla realtà produttiva nel Paese, in quanto allo stato attuale l'unica norma che contempla in modo chiaro questo

settore è di carattere fiscale ovvero la legge n. 44 del 2012;

l'articolo 35, del disegno di legge in titolo interviene ad innovare alla normativa vigente, mediante una definizione che individua le caratteristiche del prodotto e del piccolo birrificio indipendente, in relazione ai processi di pastorizzazione e microfiltrazione e alla quantità della produzione annua;

considerato che:

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

negli ultimi anni vi è stato un complessivo aumento dell'accisa pari al 30 per cento, che pone in forte svantaggio i piccoli produttori italiani rispetto ai competitors europei i quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, usufruiscono da parte del loro Paese di un regime agevolato dell'accisa, mentre in Italia non è stata definita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, causando in tal modo una notevole alterazione della concorrenza tra imprese italiane e quelle simili degli altri Paesi europei;

sotto l'aspetto documentale, il comparto denota l'esigenza di una decisiva riduzione della quantità dei registri attualmente, previsti e dei relativi adempimenti amministrativi,

impegna il Governo:

ad adottare efficaci iniziative finalizzate alla semplificazione documentale degli adempimenti attualmente previsti a carico dei produttori, mediante la riduzione della quantità dei registri e dei connessi oneri, anche con riferimento alle fasi di accertamento e versamento dell'accisa;

a fare ricorso, nell'attuazione delle norme previste dal provvedimento, a una attenta e adeguata specificazione delle caratteristiche del prodotto, garantendo che, ai fini della verifica dei caratteri distintivi dello stesso secondo i parametri contenuti nell'articolo 35, sia tenuto in considerazione l'intervento diretto del birraio che coordina l'intero ciclo produttivo, tale da risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

ad assicurare adeguati parametri di controllo soprattutto nei casi ambigui di realtà che decidono di optare anche per uno solo dei trattamenti (pastorizzazione o microfiltrazione) previsti come caratterizzanti dalla citata disposizione, garantendo al contempo il rispetto dei diritti del consumatore in favore di una scelta consapevole nell'acquisto di una birra artigianale

_____

(*) Accolto dal Governo

G35.101

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA, MARINELLO (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione e considera piccolo birrificio indipendente quel birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 etto litri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

i microbirrifici artigianali rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, che negli ultimi anni sta conseguendo una forte crescita economica (più del 20 per cento annuo);

il settore è attualmente rappresentato da oltre 800 microbirrifici, con un'età media dei titolari

d'impresa tra i 30 e i 35 anni, una media di circa tre dipendenti, un fatturato complessivo di 120 milioni di euro, con un volume di export superiore al 10 per cento;

il concetto di birra artigianale è difficilmente riscontrabile solo in base ai parametri indicati all'articolo 35 in quanto esistono moltissimi piccoli birrifici che producono quantitativi di birra inferiori a quelli prodotti da grandi e noti marchi industriali, spesso seguendo procedimenti in cui l'apporto di manodopera e l'utilizzo di materie prime di alta qualità, conferiscono al prodotto finale caratteristiche creative uniche;

in Italia non sono state previste aliquote ridotte per i piccoli birrifici e da gennaio 2015 gravano accise sulla birra per un ammontare pari a 3,04 euro/ettolitro;

l'aliquota di accisa sulla birra è fissa e non dipende dal quantitativo prodotto dall'azienda e considerato che la Direttiva n. 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, recepita con legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 4 consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, ovvero le birrerie che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi birreria, che utilizzino impianti fisicamente distinti da qualsiasi altra birreria, che non operino sotto licenza e la cui produzione annuale non superi i 200.000 ettolitri; considerato inoltre che:

il sistema di accertamento dell'accisa, previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è basato su apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo di produzione della birra. Tale sistema, nato per semplificare il processo di accertamento delle accise dovute sulla produzione di birra a tutto vantaggio dei microbirrifici, rischia di essere controproducente per il settore perché viene applicato in modo difforme al dettato normativo dall'Agenzia delle Dogane;

in base all'interpretazione data dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra, e non «a monte del condizionamento» (ossia del confezionamento della birra) come prevede il TU;

questo sistema, determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti «giorni» rispetto al momento del condizionamento. Momento nel quale, secondo le disposizioni originarie sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione;

tali disposizioni rappresentano una significativa criticità per i piccoli stabilimenti, in quanto ne limitano fortemente la competitività e determinano evidenti condizioni di svantaggio rispetto ai competitors europei,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune riduzioni dell'aliquota di accisa per la birra prodotta da birrifici che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva n. 92/83/CEE, anche attraverso una modulazione dell'accisa che valorizzi i produttori più piccoli;

a valutare l'opportunità di operare, attraverso appositi provvedimenti, un'interpretazione autentica all'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel senso di effettuare l'accertamento dell'accisa sul prodotto finito.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G35.102

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA, MARINELLO (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/8 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché

sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 del provvedimento introdotto dalla Camera, introduce la definizione di «birra artigianale» caratterizzata dall'assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto. Si tratta però di parametri che, senza specifiche indicazioni tecniche non sono funzionali al fine di distinguere il prodotto industriale da quello artigianale. A ciò si aggiunga che la senza la filtrazione viene compromessa la stabilità nel tempo del prodotto e di fatto si danneggia, sia a livello nazionale sia a livello europeo, la concorrenzialità di un prodotto di alta qualità quale la birra artigianale;

il prodotto «birra artigianale» dovrebbe, invece, essere definito:

a) come prodotto ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

b) per l'utilizzo di materie prime genuine - anche cereali non maltati, ma di alto valore selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività. Ciò determina un'ampia varietà dei tipi di birra «creati», rispetto ad una produzione di tipo industriale certamente più «standardizzata»;

per i microbirrifici è stato previsto un sistema semplificato di accertamento dell'accisa (articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che consente all'esercente dell'impianto di effettuare l'accertamento immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

l'Agenzia delle Dogane ha interpretato tale normativa in modo restrittivo (circolare n. 5/D del 6 maggio 2014), per cui i misuratori elettronici vengono, collocati nella fase di produzione del mosto, fase addirittura antecedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento». Ciò comporta per i microbirrifici una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i - grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti cali di produzione, e, inoltre, obbliga le

imprese ad anticipare la tassazione della birra ad una fase antecedente a quella del «condizionamento»;

visto che negli ultimi anni il settore della produzione di birra artigianale è in forte crescita con tassi annuali superiori al 20 per cento (rappresentando i12 per cento della produzione nazionale di birra) sarebbe necessario modificare l'attuale normativa al fine di incentivare lo sviluppo e la crescita competitiva dei tanti microbirrifici (ormai più di 700) presenti sul nostro territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente - nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno - sia indirettamente ad altre imprese.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLI 36, 37 E 38 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Approvato

(Filiera del luppolo)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E DI PRODOTTI DERIVATI

Art. 37.

Approvato

(Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati)

1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie *Pleurotus Eryngii.*

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA

Art. 38.

Approvato

(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera *e)* del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»;
b) al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera *e)* del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».

EMENDAMENTI

38.1

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

38.2

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Id. em. 38.1

Sopprimere l'articolo.

38.3

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) eb) con le seguenti:

«a) *al comma 1, sono soppresse le parole:* »ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate«;

b) *dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 3, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tale divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

ARTICOLO 39 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.

Approvato

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7. - *(Contravvenzioni) -- 1.* Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera *b)*;

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera *a*), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Art. 8. - *(Pene principali per le contravvenzioni*) -- *1.* Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *f*) e *g*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 9. - *(Pene accessorie per le contravvenzioni*) -- *1.* La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *f*) e *g*);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *f*) e *g*), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d*) ed *e*), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *e*), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.
Art. 10. - *(Illeciti amministrativi) -- 1.* Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente *stock* ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di

registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera *p)*;
v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *g*) e *h*), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *z*), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al

presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

Art. 11. - *(Sanzioni amministrative principali). - 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), *u*) e *v*), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a), b)*, *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*), *q*), *u*) e *v*), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus*) e pesce spada *(Xiphias gladius*).

2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *aa)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

3. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *o*), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *z*), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a*) e *b*), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus*) o il pesce spada *(Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus*) o il pesce spada *(Xiphias gladius*);

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus)* o il pesce spada *(Xiphias gladius);*

c) oltre 50 kg e fino a 150 kg. di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

9. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

10. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.
13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
14. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Art. 12. - *(Sanzioni amministrative accessorie) - 1.* All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11 consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *h*).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *h*) ed *i*), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*) e *q*), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *s*) e *t*), 2, 3, 4 e 5,

siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) -- 1.* È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *e)*, e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*,*s)*, *t)* e *aa)*, 2, lettere *a)* e *b)*, e 4.

3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.

2. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea, nonché per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le parole: «vongola (*Venus gallina* e *Venerupis sp.*) cm 2,5» sono soppresse.

3. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

39.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, SCOMA, CANDIANI (*), LANGELLA (*)

Respinto (**)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che differenzierà ulteriormente le sanzioni secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato;

c) oltre 50 kg di pescato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Scoma e Candiani

G39.100

STEFANO (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; Salmo *trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre là pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 dl 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iride a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Uras e Dalla Tor

G39.100 (testo 2)

STEFANO, URAS, DALLA TOR

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; Salmo *trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus*

mykiss (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre là pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 dl 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iride a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate

G39.101

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 127/E del 13 settembre 2005, ha indicato che, nel caso in cui l'attività ittica venga svolta su aree, marine o vallive, ordinariamente sommerse e prive di un reddito agrario attribuito, i redditi dominicale ed agrario sono determinati mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe I in vigore nella provincia di appartenenza o in quello prospiciente nel caso di allevamento marino;

detta risoluzione utilizza prevalentemente criteri riferiti alla attività ittica esercitata. in modo intensivo ed impropriamente equipara detta attività all'attività di allevamento ittico estensivo, vale a dire quella esercitata senza l'utilizzo di mangimi e su ampie superfici;

l'attività di allevamento ittico estensivo, esercitata nelle superfici marine vallive ordinariamente sommerse, necessita di una disciplina fiscale rapportata alla ridotta produttività ed alla marginalità reddituale delle superfici interessate, per cui risulta più adeguato il criterio relativo al pascolo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso in cui sulle aree marine o vallive, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata l'attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, che i redditi dominicale ed agrario vengano determinati ai sensi

dell'articolo 32 del Testo Unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I.

ARTICOLO 40 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 40.

Approvato

(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro

delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

40.1

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «trasportare», inserire la seguente: «, esporre».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.2

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* stordire, uccidere, catturare e raccogliere la fauna ittica con i seguenti metodi:

1) sostanze tossiche, narcotiche, anestetiche o corrosive;

2) corrente elettrica;

3) esplosivi;

4) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;

5) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;

6) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;

7) qualsiasi tipo di proiettile;

8) fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all'alba».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.3

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «pesca professionale» inserire le seguenti: «oltre l'orario consentito nonché».

40.4

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Le parole da: «*Al comma*» a: «per quantità».» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».

Conseguentemente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:* «al comma 2»,*fino a:* «due anni o»*, con le seguenti:* «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;

c) *al comma 4, sopprimere il secondo periodo;*

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

e)al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e f), con le seguenti: «f) e g);

f) *al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:* «e le sanzioni amministrative» ;

g) *al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «pagamento della sanzione in misura ridotta» *con le seguenti:* «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

h)al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative» con le seguenti: «pene pecuniarie»;

i) *al comma 9, sopprimere la parola:* «amministrative».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.5

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.6

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio».

Conseguentemente:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «e f)»*, con le seguenti:* «*,f)* e *g)*».

b) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «e f)» *con le seguenti: «,f)* e *g)*».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.7

DONNO, FATTORI, GAETTI, CIOFFI (*)

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono inoltre vietati:

a) la raccolta, la detenzione, il trasporto, l'esposizione e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2;

b) la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE salvo i casi in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza;

c) il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di *slipping* salvo i casi di catture o di specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.1380 del 2013».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.8

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Le parole da: «*Al comma*» a: «*e* c)*».*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:«, lettere a), b)e c)».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

c) *al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:* «e le sanzioni amministrative» ;

d) *al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «pagamento della sanzione in misura ridotta», *con le seguenti:* «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

e)al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative», con le seguenti: «pene pecuniarie»;

f) *al comma 9, sopprimere la parola:* «amministrative».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.9

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c)».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per le violazioni di cui al comma 2, ove i trasgressori ne siano in possesso, oltre alle pene previste dal comma 4, si applica anche la sospensione della licenza di pesca professionale per 6 mesi».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui al comma 2 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Qualora le violazioni di cui al comma 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene sono raddoppiate e la licenza di pesca viene sospesa definitivamente».

40.10

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«da due mesi a due anni», con le seguenti:«da sei mesi a tre anni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.11

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».

40.12

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Id. em. 40.11

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.13

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«da 2.000 a 12.000», con le seguenti: «da 5.000 a 15.000».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

40.14

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:«Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2, lettere a), b)e c), e 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione rispettivamente per 6 mesi e per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque giorni a dieci giorni per il comma 3».

40.15

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato», inserire le seguenti: «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente,».

40.16

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «da 1.000 a 6.000 euro», con le seguenti: «da 2.000 a 12.000 euro».

Conseguentemente, sostituire parole: «tre mesi», *con le seguenti:* «sei mesi».

40.17

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa».

40.18

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» inserire le seguenti: «di terzi e anche se non».

40.19

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le

commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta».

40.21

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo:«Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4».

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI AGRICOLI

ARTICOLO 41 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 41.

Approvato

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti)

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

«*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, e comma 3, lettera *a)*, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

41.1

DONNO, FATTORI, GAETTI (*), CIOFFI (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

41.100

MARINELLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo

41.2

DALLA TOR

Ritirato

Al comma 1, capoverso f), sostituire le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» con le seguenti: «agricoli e forestali».

41.3

PICCOLI, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» inserire le seguenti: «che mantengono la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-bisanche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione».

G41.200

Il Relatore

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi quelli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa conferita;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientaIe e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi effettua la raccolta e della destinazione delle attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, e soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile reinserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio la sostenibilità dell'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, di tali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento);

si rappresenta inoltre la problematica della compatibilità della formulazione attuale dell'articolo 41 con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti, poiché l'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, del codice dell'ambiente continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo a monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di individuare ulteriori misure normative volte a chiarire il regime giuridico di paglia, sfalci e potature agricole e forestali e di quelle derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato, secondo le caratteristiche, la provenienza e la destinazione.

G41.200 (testo 2)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare,

nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi queli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa confenta;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che al contrario delle centrali a biomasse non hanno mai goduto di incentivi pubblici e, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento di agenti patogeni e fitopatogeni e di parassiti oltre al rispetto dei limiti previsti per i possibili inquinanti presenti quali metalli pesanti, plastiche e materiali inerti, garantendo così la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi effettua la raccolta e della destinazione delle attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, e soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile reinserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio la sostenibilità dell'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

e ancora modificando l'articolo 185, comma 1, lettera *f)* si apre alla possibilità di bruciare piccole quantità di sfalci e potature non solo in terreni agricoli, come già previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, ma anche in parchi e giardini e cimiteri con il conseguente possibile proliferare di falò negli agglomerati urbani;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti senza una chiara e puntuale definizione e riconferma delle attuali condizioni di trattamento, necessarie a garantire la sostenibilità ambientale e igenico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero, significherebbe mettere fuori mercato l'intero sistema degli impianti di compostaggio che operano in un contesto operativo regolato puntualmente dalle prescrizioni delle autorizzazioni a cui sono obbligatoriamente sottoposti e che hanno comportato ingenti e continui investimenti impiantistici, a tutto vantaggio di settori non sottoposti a tali vincoli autorizzativi quale quello delle centrali a biomasse, peraltro potenzialmente interessate solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento);

si rappresenta inoltre la problematica della compatibilità della formulazione attuale dell'articolo 41 con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti e con gli articoli n. 183, comma 1, lettera *d)* e n. 184, comma 2, lettera *e)*, del codice dell'ambiente che continuano a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo a monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di individuare ulteriori misure normative volte a chiarire il regime giuridico di paglia, sfalci e potature agricole e forestali e di quelle derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato, secondo le caratteristiche, la provenienza e la destinazione.

_____

(*) Accolto dal Governo

G41.100

VACCARI, MARINELLO, MIRABELLI, CALEO, SOLLO, PUPPATO (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro. alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

la direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti, all'articolo 3 include tra «i rifiuti organici», anche i rifiuti biodegradabili da parchi e giardini e, in materia, all'articolo 2 limita le esclusioni a «materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera *b)*, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale bio massa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.»;

l'attuale formulazione dell'articolo 183 del decreto legislativo n.152 del 2006 include tra i «rifiuti organici», anche i rifiuti biodegradabili da parchi e giardini;

l'articolo 184, lettera *e)* del decreto legislativo n.152 del 2006 classifica quali «rifiuti urbani» i «rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali»;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame mira ad estendere agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera) l'esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo n.152 del 2006;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono Il recupero e la valorizzazione ricavando composto Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi potrebbe raccoglierli e dove andrebbero a finire le attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, è soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile reinserimento nell'ambiente, anche in considerazione del fatto che la provenienza urbana di tali sfalci e potature comporta una possibile contaminazione con altri rifiuti e quindi rende necessari opportuni controlli effettuati e garantiti solo da una gestione che avvenga nell'ambito del ciclo dei rifiuti;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio sostenibilità l'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obbiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, ditali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento). Si tratta, tuttavia, di mercati che non sono equiordinati sotto il profilo concorrenziale. Infatti, i «compostaggi», che non hanno mai goduto di sovvenzioni pubbliche, si troverebbero a competere con le «biomasse», che al contrario godono dell'erogazione dei cospicui incentivi a carico delle finanze pubbliche;

si ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'articolo 41 determini un disallineamento non solo con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti, ma anche con il decreto legislativo n.152 del 2006 che

comunque continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo a sospendere l'applicazione del disposto sino al completo allineamento con le disposizioni in materia a livello europeo e nazionale.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G41.100 (testo 2)

VACCARI, MARINELLO, MIRABELLI, CALEO, SOLLO, PUPPATO (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro. alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

la direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti, all'articolo 3 include tra «i rifiuti organici», anche i rifiuti biodegradabili da parchi e giardini e, in materia, all'articolo 2 limita le esclusioni a «materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera *b)*, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale bio massa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.»;

l'attuale formulazione dell'articolo 183 del decreto legislativo n.152 del 2006 include tra i «rifiuti organici», anche i rifiuti biodegradabili da parchi e giardini;

l'articolo 184, lettera *e)* del decreto legislativo n.152 del 2006 classifica quali «rifiuti urbani» i «rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali»;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame mira ad estendere agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera) l'esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo n.152 del 2006;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono Il recupero e la valorizzazione ricavando composto Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi potrebbe raccoglierli e dove andrebbero a finire le attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, è soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile reinserimento nell'ambiente, anche in considerazione del fatto che la provenienza urbana di tali sfalci e potature comporta una possibile contaminazione con altri rifiuti e quindi rende necessari opportuni controlli effettuati e garantiti solo da una gestione che avvenga nell'ambito del ciclo dei rifiuti;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio sostenibilità l'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obbiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, ditali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento). Si tratta, tuttavia, di mercati che non sono equiordinati sotto il profilo concorrenziale. Infatti, i «compostaggi», che non hanno mai goduto di sovvenzioni pubbliche, si

troverebbero a competere con le «biomasse», che al contrario godono dell'erogazione dei cospicui incentivi a carico delle finanze pubbliche;

si ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'articolo 41 determini un disallineamento non solo con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti, ma anche con il decreto legislativo n.152 del 2006 che comunque continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governoa monitorare e valutare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di circoscrivere la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bignami, Panizza, Maurizio Romani e Stefano

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 42 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

Identico all'articolo 31 approvato dal Senato

(Copertura finanziaria dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Annesso

(Articolo 39, comma 1, lettera c))

«Allegato I

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave
1	Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee. (Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, letter a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settemb 2008).
2	Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi. (Articolo 10, comma 1, lettera h), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, d regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

3	Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità d pesca. (Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, d regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
4	Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, d regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
5	Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimen per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco. (Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), e comma 4, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 5 paragrafo 1, e con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novemb 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
6	Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di det organizzazione. (Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, de regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
7	Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possess di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità. (Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, d regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
8	Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, d regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
9	Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito. (Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, d regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).

10	Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi. (Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, d regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
11	Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, de regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settemb 2008).
12	Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al control e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionа (Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, de regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
13	Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Union delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi. (Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, d regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
14	Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritt vigente. (Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, de regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
15	Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco (Articolo 10, comma 1, lettera aa), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), e con l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015. * Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1328-B e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 12, si segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta;
- all'articolo 40, si rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale, appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alle Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sugli emendamenti 12.1 e 12.2 parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo;
- sull'emendamento 34.7 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri.

Rileva, inoltre, l'opportunità che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI.

In relazione agli emendamenti, esprime parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale del senatore Formigoni sul disegno di legge n. 1328-B

Egregi colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi nel corso della discussione generale, taluni adesivi altri, con vari accenti, critici.

Una premessa: è vero, il provvedimento è all'esame delle Camere da tempo, ma ciò non significa che sia stato un trascorrere inutile. Parti più urgenti del disegno di legge nella sua configurazione iniziale sono già in vigore, essendo state oggetto di stralcio e inserimento in altri veicoli normativi; parti nuove si sono aggiunte, nel corso della prima lettura da parte del Senato e dell'esame da parte della Camera dei deputati. In ogni caso il disegno di legge conserva oggi la sua organicità, anche se con differenti caratterizzazioni, che derivano proprio da un maggiore approfondimento e da un adattamento al mutato contesto politico e fattuale, generale e settoriale.

Non voglio qui ribadire nuovamente gli ambiti di intervento più importanti del disegno di legge, ma essi sono di primario rilievo, come ho avuto modo di illustrare nel dettaglio nella mia relazione di ieri.

Sono state segnalate nel corso del dibattito problematiche afferenti a materie indubbiamente importanti, ma non trattate dal disegno di legge: quote latte (senatore Gaetti), concorrenza delle importazioni di riso dall'estero (senatore Candiani), agricoltura montana (senatore Panizza), istruzione agraria (senatrice Fasiolo), emergenze fitosanitarie (senatrice Albano), ricerca scientifica (senatrice Fasiolo), criminalità agro-ambientale (senatore Ruta), pesticidi (senatore Panizza), squilibri nella filiera agroalimentare (senatore Campanella), tutela in generale del patrimonio agroalimentare italiano (senatore Scoma), imprenditoria femminile in agricoltura (senatrice Valdinosi). Di tali tematiche, certamente ci stiamo occupando e ci occuperemo in Commissione, con gli strumenti normativi ovvero conoscitivi e di impulso e controllo a nostra disposizione.

Giova invece qui richiamare e condividere anche l'opinione di coloro che hanno colto la necessità, con il provvedimento, di un segnale importante nello strategico settore primario. Esso rappresenta per certi

versi un punto di arrivo, ma per altri un punto di partenza: le importanti deleghe, una volta attuate, daranno certezza normativa al sistema.

Peraltro, le disposizioni immediatamente precettive sono ancora più numerose e importanti delle deleghe e consentiranno con immediatezza semplificazioni normative, sostegno ai settori produttivi, incontro tra domanda ed offerta di terreni agricoli, la funzionalità delle attività agricole mediante contratti di rete, il contrasto alle infrazioni in materia di pesca e acquacoltura e al bracconaggio ittico nelle acque interne. Mai come in questa legislatura la sinergia tra Governo e Parlamento ha consentito importanti interventi nel settore primario: ricordo nuovamente la legge sull'agricoltura sociale, la legge sulla tutela della biodiversità agraria e alimentare, la conversione del decreto-legge sul rilancio del settore agricolo, oltre a importanti profili di competenza in leggi più ampie, primo tra tutti il decreto-legge competitività.

I dati economici confermano un andamento positivo del comparto, da sostenere e consolidare, nonostante le calamità naturali e le influenze di ordine politico derivanti dall'embargo russo e dalla concorrenza, sovente sleale, sui mercati esteri. A tali sfide si risponde, a mio avviso, con la tutela delle eccellenze e delle qualità che rendono i nostri prodotti agroalimentari i più noti nel mondo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1328-B:

sull'emendamento 11.2, il senatore Pagliari avrebbero voluto esprimere un voto contrario;

sull'emendamento 35.1, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Gentile, Manassero, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Piccinelli, Pizzetti, Romano, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ciampolillo, Filippi e Scibona, per attività dell'8a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Rizzotti, per partecipare a un incontro internazionale; Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Tullo Mario, Meta Michele Pompeo, Pagani Alberto, Gandolfi Paolo, Bruno Bossio Vincenza, Mura Romina, Mognato Michele, Brandolin Giorgio, Martella Andrea, Capone Salvatore, Fedi Marco, Giulietti Giampiero, Tidei Marietta, Marantelli Daniele, Carrescia Piergiorgio, Bossa Luisa, Carocci Mara, Gasparini Daniela Matilde Maria, Pastorino Luca, Lodolini Emanuele, Marchi Maino, Censore Bruno, Ginoble Tommaso, Bargero Cristina, Basso Lorenzo, Giacobbe Anna, Rocchi Maria Grazia, Carloni Anna Maria

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (2460)

(presentato in data 06/7/2016)

C.2721 approvato da 9° Trasporti.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Consiglio Nunziante

Modifica all'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea (2396)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/07/2016);

4ª Commissione permanente Difesa
sen. Pegorer Carlo
Disposizioni in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997 (2380)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/07/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Saggese Angelica ed altri
Disposizioni per la costituzione di un fondo immobiliare etico (1865)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/07/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
dep. Iori Vanna ed altri
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista (2443)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2656 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.3247);
(assegnato in data 06/07/2016);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Spilabotte Maria
Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) (2334)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/07/2016);
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
sen. Taverna Paola ed altri
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (998-B)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
S.998 approvato da 12ª Sanità
C.3504 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.94);
(assegnato in data 06/07/2016);
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
sen. De Poli Antonio
Istituzione dell'albo della figura professionale dell'osteopata (2350)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/07/2016);
Commissioni 1ª e 3ª riunite
sen. Consiglio Nunziante
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (2393)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/07/2016);

Commissioni 6ª e 10ª riunite
sen. Consiglio Nunziante
Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (2395)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/07/2016).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 28 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, la relazione sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, riferita al periodo marzo 2015-febbraio 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 794).
Il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, la relazione analitica sulle missioni internazionali militari e di polizia, corredata dal relativo documento di sintesi operativa, riferita all'anno 2015 (*Doc*. LI, n. 4).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il referto - predisposto dal Collegio di controllo sui consuntivi delle spese elettorali - sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del 25 maggio 2014, per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 795).
Interrogazioni
PEPE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* -
Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
recentemente, la ITW-LKW Geotermia Italia ha presentato 2 progetti per altrettanti impianti pilota geotermici da realizzarsi sulla piana dell'Alfina (province di Viterbo e Terni). Il primo impianto, quello che insisterebbe nel comune di Castel Giorgio (Terni), ha quasi ultimato il suo *iter* autorizzativo, mentre il secondo, che dovrebbe essere situato nelle vicinanze del borgo di Torre Alfina, nel comune di Acquapendente, lo ha appena iniziato;
rispetto a tali progetti, si sono espressi in maniera negativa tanto i comuni situati sull'altopiano dell'Alfina (Castel Giorgio, Castel Viscardo, Orvieto, Allerona e Acquapendente), quanto quelli che fanno parte del bacino idrografico del lago di Bolsena (Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Proceno, Onano, Valentano, Gradoli, Marta e Capodimonte), nonché quelli limitrofi all'area ternana, in cui insisterebbe il progetto (Montegabbione, San Venanzo, Porano), insieme alla provincia di Viterbo, motivando tale contrarietà, anche attraverso la produzione di specifiche deliberazioni e riportando studi scientifici di importanti scienziati come i professori Borgia, Margottini, Quattrocchi, De Vivo, Mucciarelli e altri, che mettono in risalto la possibile pericolosità che l'attività geotermica può rappresentare per le falde acquifere e per la sismicità indotta e provocata; analoga presa di posizione è stata espressa da tutti i candidati sindaci di Castel Giorgio ed Acquapendente interessati dalla recente consultazione elettorale amministrativa del 5 giugno 2016, che si sono impegnati anche a perseguire la valorizzazione di un territorio a vocazione agricola, turistica, artigianale e naturalistica di qualità, e che

deve essere protetto da avventure industriali a carattere speculativo;
in data 30 maggio 2016, una forte scossa, di 4.1 gradi di *magnitudo*, con compromissione dell'abitabilità delle case più vecchie e con epicentro sull'altopiano dell'Alfina, ha causato allarme e paura nelle regioni Umbria, Toscana e Lazio, a dimostrazione ulteriore che l'area, già soggetta in passato a terremoti distruttivi nel dicembre 1957 (si vedano gli atti parlamentari del 16 dicembre 1957), è sismotettonicamente fragile, peraltro ricca di fabbricati storici e paesi antichi (civiltà del tufo);
la scossa di terremoto e gran parte dello sciame che ne è seguito, sono stati rilevati proprio all'interno dell'area individuata per la realizzazione dei 2 impianti geotermici; si registrano danni ad abitazioni e strutture, la popolazione ha colto con grande allarme questa coincidenza. La profondità delle scosse è molto vicina alla profondità dei pozzi, che si vogliono scavare, e le scosse sono molto prossime all'interno del bacino di sfruttamento geotermico. Prove effettuate dall'ENEL negli anni '80, con pressioni minori di quelle ora previste, generarono sismi fino a 3 gradi della Scala Richter. Abbastanza forti e chiaramente sentiti dalla popolazione;
risulterebbe all'interrogante che i rassicuranti dati tecnici forniti a supporto del progetto dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) siano volti a rassicurare e sottacere i rischi. E per di più, predisposti proprio da una funzionaria INGV, che sarebbe anche moglie del progettista privato dell'impianto;
a conferma delle preoccupazioni della popolazione, si riportano alcuni stralci di una dichiarazione dell'ottobre 2014 del professor Andrea Borgia (uno dei principali esperti mondiali di geotermia) durante la sessione della commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che doveva poi portare al decreto di compatibilità ambientale emesso, per il progetto di impianto pilota geotermico di Castel Giorgio, dal Ministro dell'ambiente in data 3 aprile 2015:
"La legge permette che la sperimentazione degli impianti pilota sia da concedere mediante un permesso di ricerca nel quale vengono stabilite le modalità di coltivazione dei fluidi geotermici ma solo laddove il proponente disponga dei dati geotermici necessari per avviare l'impianto pilota. Ma sono proprio questi dati che mancano. Infatti, non si conosce quali siano i volumi di roccia, dove sarà prelevato il fluido geotermico, né quelli dove sarà re-iniettato! I pozzi di re-iniezione sono proprio sotto il centro abitato e sono proprio questi che potrebbero indurre una maggiore sismicità. Possibile che non sia stata effettuata una campagna di rilevamento microsismico ante-operam? Dalle 4 piazzole dovranno essere fatti dei pozzi deviati. In che direzione? Dove andranno a finire? Quale è la stratigrafia che si suppone essi troveranno? Qual è la relazione con le faglie, almeno quelle indicate in figura? Niente è dato sapere di tutto questo…Non viene presentato alcun dato di permeabilità delle formazioni di copertura, ma che progetto o parere è questo? Mancano le analisi chimiche degli elementi di traccia (mercurio, arsenico, antimonio, radon, radio, ecc.). La descrizione geologica è ridicola. Il modello idrogeologico fatto è estremamente limitato e carente: per esempio non sembra includere la falda superficiale, non include faglie, non sembra includere CO2, né la salinità";
considerato che le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati (anche a seguito di un esteso programma di audizioni che ha interessato esperti, aziende, amministratori ed associazioni ambientaliste) pervenivano all'unanimità, in data 15 aprile 2015, all'approvazione della risoluzione 8-00103, che impegnava il Governo ad intervenire sui vari aspetti della tematica, a cominciare da quelli tecnici (linee guida, zonizzazione, eccetera) ma anche economici e gestionali, proprio per tentare di ridurre le preoccupazioni dei cittadini verso questa geotermia, che appare sempre più foriera di varie problematiche ambientali; a fronte del considerevole lasso di tempo, il Governo, ad oggi, non è ancora intervenuto, nonostante rassicurazioni fornite a diverse interrogazioni parlamentari,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, qualora quanto esposto risponda a verità, ritengano di intervenire a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza ambientale delle popolazioni dell'altopiano dell'Alfina, annullando il citato decreto di compatibilità ambientale per l'impianto di Castel Giorgio;

quali iniziative intendano intraprendere, affinché sia data piena attuazione, in tempi brevi, alle previsioni della risoluzione unitaria 8-00103, in particolare nella parte relativa alla "zonizzazione" (decidendo le zone di esclusione dove gli impianti geotermici presentano rischi eccessivi o comunque si presentano fortemente impattanti e quindi non sostenibili) che escluda aree del territorio nazionale sismotettonicamente fragili, come l'altopiano dell'Alfina;
se non si ritenga di sospendere tutti i procedimenti *in itinere* per il rilascio delle autorizzazioni, come previsto dalla stessa risoluzione, in costanza del non realizzato impegno del Governo in merito alla citata risoluzione parlamentare;
se non ritengano di dare seguito ad un intervento, ormai non più procrastinabile di riduzione/annullamento degli eccessivi incentivi alla geotermia elettrica, di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, allo scopo di "ripensare l'economicità del piano geotermico varato dal Governo Berlusconi IV (decreto legislativo n. 22 del 2010 e decreto legislativo n. 287 del 2011)", valutandone le criticità e gli impatti delle varie tecnologie ed adeguando la normativa in modo conseguente.
(3-02994)
ARACRI, CALIENDO, SCIASCIA, D'ALI', DE SIANO, GIRO, FLORIS, Eva LONGO, AURICCHIO, SERAFINI, VILLARI, MILO, ZIZZA, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, AMIDEI, BERTACCO, MALAN, PELINO, CERONI, CANDIANI, ARRIGONI, FAZZONE, CARRARO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:
in data 28 giugno 2016, il quotidiano *on line* "Affaritaliani" ha pubblicato un documento denominato "Accordo tra Trenitalia Spa e Atac Spa", sottoscritto dal responsabile della Direzione risorse umane e organizzazione di Trenitalia ingegner Roberto Buonanni, dall'amministratore unico di Atac professor Armando Mario Nicola Brandolese, dall'avvocato Francesca Rango e controfirmato dal direttore generale di Atac Marco Rettighieri;
all'interno di tale documento, viene esplicitato il ruolo che andrà a ricoprire l'avvocato Rango (quadro di Trenitalia e già componente della segreteria tecnica del commissario straordinario prefetto Tronca) all'interno di Atac SpA e i vari *benefit* che le spetteranno, tra cui l'importo mensile netto di 4.400 euro, il costo relativo ai buoni pasto, eventuali indennità di rimborso e trasferte nonché la quota *ad personam* temporanea;
nella premessa del citato accordo è testualmente riportato: "Con riferimento al Protocollo d'Intesa siglato in data 22.4.2016 tra le parti e in considerazione del comune interesse ad operare per contribuire al miglioramento della gestione dei servizi in materia di trasporti e mobilità, anche con riguardo al governo dei processi avviati per il Giubileo della Misericordia, nonché in ordine alle connesse problematiche di natura contrattualistica, negoziale e sindacale riferite ai settori sopra citati si conviene quanto segue";
a detto "Protocollo d'Intesa" non è stata data pubblicità e informazione, né a mezzo stampa, né attraverso i canali della comunicazione interna, difatti i contenuti del medesimo sono ignoti alla collettività e all'opinione pubblica;
il primo firmatario, con due precedenti atti di sindacato ispettivo (3-02946 e 4-05838) ai quali, ad oggi, non è stata fornita risposta, aveva già denunciato l'esemplare procedura in violazione del regolamento interno di Atac, con cui si era ricorsi all'assunzione dell'avvocato Rango, nonché come, con il distacco della medesima da Trenitalia, si sarebbero messi a disposizione di un dipendente di una società concorrente tutti i dati sensibili relativi al costo del lavoro e all'organizzazione aziendale;
tale circostanza è fuorviante: la sua applicazione si discosta totalmente da qualsivoglia disposizione di legge, volta a ridurre altresì, in questo periodo di grave e perdurante congiuntura economica, il disavanzo delle società pubbliche partecipate;
giova ricordare che Trenitalia SpA è un'azienda partecipata al 100 per cento dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane, che, a sua volta, è controllata dallo Stato, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di socio unico;
a giudizio degli interroganti, la situazione esposta è grave e crea molteplici disparità nella modalità di

ricerca e assunzione del personale all'interno delle aziende partecipate dello Stato. Per poter fare opportuna chiarezza, sarebbe auspicabile consultare il testo del protocollo d'intesa tra Trenitalia SpA e Atac SpA per conoscere appieno le strategie commerciali future di quest'ultima,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza su quanto accaduto fra Trenitalia SpA e Atac SpA, acquisendo, in tempi celeri, il testo del protocollo d'intesa siglato tra queste ultime in data 22 aprile 2016;
quale sia il parere che vogliano esprimere, ciascuno sulla base delle proprie competenze, in merito alla mancata pubblicità di un atto pubblico di siffatta importanza;
se il documento reso pubblico dal quotidiano *on line* "Affaritaliani" corrisponda all'accordo definitivo tra Trenitalia e Atac o se siano seguite nuove intese, di cui non si conosce l'esistenza;
se, oltre ai *benefit* esposti in premessa garantiti all'avvocato Rango da parte di Atac, quest'ultima continui a percepire l'indennità di 12.000 euro lordi garantiti da Trenitalia.
(3-02995)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CIOFFI, MONTEVECCHI, MORONESE, BERTOROTTA, TAVERNA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CRIMI, ENDRIZZI, AIROLA, CASTALDI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la Certosa di Padula o di San Lorenzo, situata nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, è la prima certosa ad esser sorta in Campania con un immenso valore artistico e storico;
il sito, con una superficie di 51.500 metri quadri, è uno dei più rilevanti complessi monumentali barocchi del sud Italia, nonché la più grande certosa a livello nazionale e tra le maggiori d'Europa;
nel 1998, la Certosa fu dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO assieme ai vicini siti archeologici di Velia, Paestum, al Vallo di Diano e al parco nazionale del Cilento, attirando decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo;
considerato che:
il sito monumentale è stato gestito, da oltre trent'anni, dalla Soprintendenza architettonica e paesaggistica di Salerno e dal dicembre 2014 è entrato a far parte dei beni gestiti dal Polo museale della Campania;
risulta agli interroganti che l'attuale direzione stia producendo rallentamenti nella gestione ordinaria e straordinaria del sito. Risulterebbero infatti ancora da effettuare i lavori di manutenzione degli impianti. Inoltre la manutenzione ordinaria (giardini, pulizia, eccetera) sarebbe sporadica e demandata a saltuari affidamenti diretti, senza alcuna programmazione sistemica;
gli stessi dipendenti della Certosa avrebbero informato, per mezzo di numerose missive, il Polo museale competente per risolvere le problematiche citate e, in taluni casi, avrebbero provveduto, con mezzi propri, alle attività indispensabili per la sicurezza e dunque urgenti (revisione degli estintori);
è notizia recente che una turista disabile italo tedesca, in vacanza a Palinuro, è stata costretta a uscire dalla Certosa, trascinandosi per le scale, poiché l'ascensore era rotto;
a parere degli interroganti, la vicenda è di una gravità inaudita, non solo per la disabile, ma per tutte le persone disabili che intendano visitare la Certosa e che attualmente sono escluse da questa possibilità per una gestione certamente non all'altezza del patrimonio artistico rappresentato dalla Certosa di Padula,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali siano le valutazioni in merito al degrado della Certosa di San Lorenzo e se non ritenga di intervenire con iniziative di competenza, di concerto con la Regione Campania ed il Comune di Padula, per mettere a punto un piano di interventi strutturali, mirati a riportare il sito al suo antico splendore e alla piena operatività funzionale;
quali iniziative intenda assumere, affinché i fondi stanziati vengano utilizzati quanto prima per attuare

l'indispensabile manutenzione ordinaria della Certosa, senza la quale sarà inevitabile il peggioramento delle attuali condizioni del sito.

(4-06060)

TOSATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

nel breve volgere di poche ore, il 4 luglio 2016, Verona è stata interessata da 2 rapine;

alle 15, un rapinatore non identificato è entrato con un taglierino all'interno del supermercato "Prix" di via Pisano, in Borgo Venezia, e ha minacciato la cassiera per farsi consegnare i soldi custoditi in cassa. Subito dopo aver ottenuto l'incasso, è fuggito via. Successivamente, sono intervenute sul posto le volanti della Polizia e la squadra mobile, che, tuttavia, altro non hanno potuto fare altro che procedere ai rilievi necessari alle indagini per risalire all'identità del malfattore;

appena 3 ore dopo, intorno alle 18, sempre nel capoluogo scaligero, 2 banditi sono entrati, a loro volta, armati di coltello, nella farmacia Agec Borgo Nuovo, in via Taormina, facendosi consegnare l'incasso della giornata. All'interno del negozio, erano presenti alcuni clienti, che hanno assistito impotenti e spaventati alla scena. Quando le volanti della Polizia e la squadra mobile sono arrivate sul posto, anche in questo caso, il rapinatore era già riuscito a fuggire;

tali episodi sono soltanto i più recenti di una lunga serie di rapine, che la stampa locale ha puntualmente documentato;

è evidente che il presidio delle forze dell'ordine nel territorio veronese è insufficiente ad arginare l'impennata del crimine che si osserva nel capoluogo e sarebbe perciò opportuno potenziare quanto prima organici e dotazioni locali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda assumere, per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza a Verona, città interessata da un significativo aumento delle attività criminali;

se, in particolare, intenda o meno potenziare i presidi delle forze dell'ordine a Verona, e in quali tempi.

(4-06061)

MARTELLI, SCIBONA, MORONESE, BERTOROTTA, SERRA, PUGLIA, SANTANGELO, PAGLINI, GIARRUSSO, LEZZI, MANGILI - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che ad Asti è in corso l'*iter* di valutazione, mediante apposita conferenza dei servizi, della proposta di realizzazione di un impianto industriale nel cortile dell'ospedale a servizio della produzione di energia elettrica e termica a favore di un sistema di teleriscaldamento dell'ospedale stesso e della città;

considerato che:

in merito a tale proposta, nel corso dei lavori della conferenza, sono state sollevate gravi criticità nei pareri sottoscritti dall'azienda sanitaria locale di Asti (ASL At) e dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) del Piemonte. In particolare la ASL, come evidenziato nel parere (codice n. 00479/2015 del 31 agosto 2015), ha dichiarato che: a) «la realizzazione della Centrale di Teleriscaldamento in progetto, da considerarsi un vero e proprio impianto produttivo, risulta incompatibile con l'attuale classificazione acustica dell'area in esame. Si precisa inoltre che non sarebbe accettabile neanche l'eventuale riclassificazione della suddetta area in classi acustiche superiori, poiché ciò determinerebbe l'innalzamento dei limiti di emissione e di immissioni, con aggravamento del clima acustico nei confronti dei recettori sensibili particolarmente vulnerabili, quali scuola e ospedale e non ultime le residenze civili vicine all'impianto»; b) «a parere di questo S.I.S.P., la struttura in progetto è da classificare quale industria insalubre di prima classe lettera C) - Punto 7 (Centrali termo-elettriche) ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie" (...). Pertanto il sito risulterebbe non idoneo alla localizzazione del nuovo insediamento, in quanto urbanizzato e con presenza di popolazioni sensibili (scuola e ospedale)»; c) «Le emissioni di Nox sono una causa di formazione secondaria di particolato e di ozono, con effetti riconosciuti negativi sulla salute umana (...) Il rispetto dei limiti normativi ambientali non è un limite di rispetto della salute umana in questo caso: non può essere tollerato un aumento delle concentrazioni esistenti anche se inferiori ai limiti ambientali»;

risulta agli interroganti che anche l'ARPA Piemonte, oltre a lamentare una carenza di documentazione tecnica prodotta dalla società Asti energia e calore Spa (AEC SpA), atta a consentire una valutazione integrata del progetto, ha espresso criticità;

considerato inoltre che:

l'ARPA Piemonte ha rilevato che «nella relazione tecnico-architettonica (doc 13ARCHASL, presentata da A.E.C. fra le integrazioni) si dichiara che i due edifici di cogenerazione e per le caldaie, contenenti i motori, le caldaie etc., "avranno caratteristiche industriali". L'esistenza e l'esercizio di apparecchiature industriali (motori, caldaie, cisterne ecc.) comportano, evidentemente, in queste aree una serie di attività confrontabili con quelle svolte in un insediamento industriale che si colloca, normalmente, in aree del P.R.G.C. a destinazione d'uso produttivo/artigianale». I competenti tecnici hanno sostenuto infatti ufficialmente come non sia motivata la proposta di adeguamento del piano regolatore generale indicata dalla proponente AEC SpA in modo che la destinazione urbanistica dell'area divenga «aree per attrezzature pubbliche di tipo direzionale, di supporto logistico e tecnologico, aree per attrezzature di tipo direzionale di società che svolgono un servizio di interesse generale ed aree cimiteriali» in quanto la circostanza non è assimilabile né al primo caso (in quanto non si tratta di attrezzature pubbliche) e nemmeno al secondo (attrezzature di tipo direzionale ovvero uffici che svolgono un servizio di interesse generale);

in merito all'inquinamento acustico l'ARPA Piemonte ha osservato che vi sono «possibili difficoltà di rispetto dei valori limite per la tipologia di classe acustica, considerate che i valori limite di emissione per il periodo notturno prevedono 35 dB (A) di livello equivalente LAeq, mentre nella relazione tecnico architettonica (13ARCHASL) è indicato, per l'edificio di cogenerazione, in 50 dB il livello di pressione sonora all'esterno (ad un metro dall'edificio) costante, senza distinzione fra fasce orarie diurne o notturne»;

inoltre l'ARPA Piemonte evidenzia che «Il completo assoggettamento del limitrofo Ospedale Cardinal Massaia alle forniture dispensate dall'impianto di teleriscaldamento (fornitura di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento), ai quali si aggiungerebbero, come ipotizzato nel documento sugli - Interventi di efficienza energetica - offerti dal proponente l'eliminazione anche delle caldaie ad acqua calda e delle caldaie vapore esistenti presso l'ospedale renderebbe di fatto impossibile qualsiasi ipotesi di fermo impianti e successiva bonifica acustica a seguito di possibili, anche se non ipotizzati, superamenti dei limiti di emissione, immissione assoluti e differenziali tanto per il giorno quanto per la notte. Sulla base delle precedenti considerazioni si ribadisce che la documentazione trasmessa non esclude l'ipotesi che si possano verificare impatti residui sulle aree sensibili esistenti (l'ospedale, le aree verdi, gli insediamenti residenziali e una scuola) nelle quali la quiete rappresenta l'elemento di base per la loro utilizzazione e fruizione»;

le criticità rappresentano una sintesi delle osservazioni che gli enti hanno evidenziato nelle loro relazioni precisando, inoltre, che in virtù dell'insufficiente documentazione fornita dalla Asti energia e calore SpA rimangono forti perplessità anche in merito alla verifica della concentrazione delle polveri, alle emissioni di valore anomalo non quantificate, al presidio della centrale, allo studio di valutazione delle conseguenze in caso di emergenza estesa e al piano per il contenimento degli impatti ambientali, ed altro ancora;

a giudizio degli interroganti tali valutazioni avrebbero dovuto far propendere per un giudizio negativo dell'intero progetto considerando che lo stesso dovrà essere realizzato nel cortile di un ospedale e nelle vicinanze di insediamenti residenziali e di una scuola;

considerato altresì che:

risulta agli interroganti che pur di fronte alle inoppugnabili criticità dei pareri di ASL ed ARPA, l'esito della conferenza dei servizi riporta «l'assenza di: dissensi espressi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della Legge 241/90; dissensi nelle materie sensibili previste dalla stessa Legge, quali quelle afferenti alla compatibilità ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità». Infatti, in data 29 aprile 2016 in sede decisoria della conferenza dei servizi sia ARPA che ASL, dinanzi ad un'espressa richiesta della Provincia di Asti di esplicitare la propria posizione di dissenso o meno alla

proposta, sono rimaste "incomprensibilmente" in silenzio, non esprimendo alcun cenno ostativo al progetto;
a giudizio degli interroganti risulta incomprensibile, oltre che sospetto, il comportamento assunto dai due enti in quanto in aperta contraddizione rispetto a quanto dichiarato nelle loro rispettive relazioni e al fatto, rimarcato dagli enti stessi, che tale *iter* istruttorio si è caratterizzato da una significativa carenza di dati e documentazione;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
l'insostenibile impianto una volta partito non potrà più essere fermato in quanto comporterà trasformazioni difficilmente reversibili, pertanto anche solo in via precauzionale, considerando che verrà costruito nel cortile di un ospedale e nelle vicinanze di insediamenti residenziali e di una scuola, occorre sospendere quanto prima l'*iter* autorizzativo;
pur essendo la tutela della salute materia concorrente tra Stato e Regioni, quanto evidenziato appare lesivo di prerogative di esclusiva competenza statale quali la tutela dell'ambiente, la sicurezza e l'ordine pubblico e, più in generale, la salvaguardia dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che in questa vicenda sono stati apertamente violati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni e in un rapporto di leale collaborazione tra Governo e Regione Piemonte, verificare la sussistenza delle criticità emerse nelle relazioni della ASL At e dell'ARPA Piemonte relative al progetto di realizzazione di un impianto industriale di teleriscaldamento nel cortile dell'ospedale "Cardinal Massaia" di Asti.
(4-06062)

BUEMI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
è voce ricorrente che il Ministero della giustizia intenderebbe avviare una ulteriore revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che porterebbe a una razionalizzazione e conseguente diminuzione degli uffici giudiziari;
in conseguenza del decreto legislativo n. 155 del 2012, il Piemonte è già stato particolarmente penalizzato con la soppressione di diversi uffici giudiziari, per quanto riguarda sia i tribunali che gli uffici dei giudici di pace;
nella nuova geografia giudiziaria, alcune indiscrezioni riportano che il tribunale di Vercelli possa essere accorpato ad altro tribunale, probabilmente Novara, nell'ottica della razionalizzazione;
dal 13 settembre 2013 il tribunale di Vercelli, di cui è nota la vetustà degli uffici giudiziari nella loro attuale sede, ha visto l'accrescimento della sua giurisdizione e, di conseguenza, della popolazione interessata, con l'accorpamento dell'ex tribunale di Casale Monferrato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia stato sollecitato dalla Giunta municipale di Vercelli per un intervento di manutenzione straordinaria, al fine di garantire la messa in sicurezza e la completa agibilità del tribunale;
se sia a conoscenza di un progetto di ulteriore razionalizzazione del sistema degli uffici giudiziari di Vercelli, che preveda l'incorporazione dell'attuale tribunale con quello di Novara o con altre realtà territoriali;
se non ritenga opportuno un incontro con i sindaci della provincia, per concordare iniziative condivise presso il Ministero dell'interno, a difesa dell'integrità e per un eventuale auspicabile potenziamento della circoscrizione giudiziaria del tribunale di Vercelli.
(4-06063)

AUGELLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
in base a notizie riportate a pagina 9 de "il Fatto Quotidiano" del 6 luglio 2016, il prossimo assessore per l'Urbanistica della Giunta comunale di Roma, architetto Paolo Berdini, si troverebbe coinvolto in un complesso contenzioso relativo ad alcuni progetti edilizi in aree adiacenti al castello di Torrenova;
l'area sulla quale sarebbero stati progettati gli edifici si trova sulla via Casilina, nel comune di Roma;

secondo la ricostruzione giornalistica, l'aspirante assessore si sarebbe trovato in conflitto con la committenza per aver prospettato soluzioni incompatibili con il quadro urbanistico, incassando un acconto di 10.000 euro (su un totale di 30.000) per la sua prestazione professionale;
tale acconto sarebbe stato versato tra la fine del 2011 e il febbraio 2012, attraverso assegni emessi da un'altra persona;
il problema è che per questi acconti non sarebbe mai stata emessa la fattura e, di conseguenza, sarebbero stati incamerati violando le vigenti normative in materia fiscale;
tra l'altro, l'architetto Berdini avrebbe versato gli assegni presso la filiale della Banca popolare etica, di cui è correntista, il 30 dicembre 2011 ed il 20 febbraio 2012;
se queste notizie fossero confermate, l'architetto Berdini si sarebbe reso protagonista, ad avviso dell'interrogante, di un evidente caso di evasione fiscale, circostanza sicuramente meritevole di approfondimento, sia per accertare se si tratti di un singolo episodio o di un metodo ricorrente, sia per comprendere come mai assegni regolarmente versati e registrati dalla Banca popolare etica possano essere sfuggiti ad un controllo fiscale,
si chiede di sapere se gli uffici dell'Agenzia delle entrate intendano approfondire la vicenda, sanzionando eventuali condotte illecite.
(4-06064)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02324, della senatrice Idem ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-02995, del senatore Aracri ed altri, sul protocollo d'intesa sottoscritto tra Trenitalia SpA e Atac SpA.

1.5.2.4. Seduta n. 655 (pom.) del 06/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

655a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 16,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1328-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione finale.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signora Presidente, Vice Ministro, sinceramente sono ancora alquanto perplesso per la non risposta del Vice Ministro sul problema delle birrerie artigianali, su un articolo imposto alla Camera e non si capisce da chi, non voluto da alcuna delle organizzazioni o dalle aziende che producono birra (anzi, con la loro contrarietà, stante la difficoltà di definire il concetto di birreria artigianale). Si tratta di un articolo sospetto che sembra nascondere qualcosa di poco serio, come purtroppo avviene spesso nel nostro Paese. Non c'è stato verso e si è deciso di non abrogare questo articolo misterioso. Certamente resto meravigliato ed esterrefatto, perché ciò poi si collega a tutto quello che viviamo in generale.

Posso apprezzare lo sforzo fatto dal Vice Ministro e dalla Commissione per cercare di fare del proprio meglio rispetto alla normativa di delegazione europea, ma bisogna ammettere che siamo sempre fermi al palo: non affrontiamo i grandi temi e continuiamo a perdere miliardi di euro sul falso *made in Italy*, come denuncia la Coldiretti all'Expo di Milano. Nulla si fa: si dice che si fanno i controlli, ma non avviene assolutamente. E quel che è peggio è che la falsificazione del *made in Italy* sta in tutti i settori, in quello alimentare innanzitutto, ad opera principalmente non di Paesi poveri, ma di Paesi come gli Stati Uniti e l'Australia, e cioè Paesi ricchi, il che è ancora più grave.

E questo ci riporta a un problema di base, l'etichettatura di sicurezza, di cui sto parlando da tempo, da circa un anno e mezzo, in ogni seduta di *question time* in materia di agricoltura o durante la discussione di qualche normativa sull'agricoltura. Ma risposte non ce ne sono, ben sapendo il Governo e il Ministero dell'agricoltura che solo con l'etichettatura di sicurezza si può mettere fine al falso *made in Italy*. I produttori e gli industriali sia nostri che esteri non potranno più truffare, visto che l'etichettatura di sicurezza fatta dal Poligrafico dello Stato prevede che tanto hai acquistato e tanto puoi trasformare.

Non c'è mai risposta e si continua a tacere su questo argomento che tanti danni causa e tante tasche arricchisce, italiane o meno, e che è fonte di un'evasione fiscale non indifferente. Sinceramente, è una cosa che reputo inquietante e incredibile, considerando che non deriverebbe alcun costo per lo Stato. L'etichettatura dovrebbe essere fatta dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che è proprietà al cento per cento dello Stato, e costerebbe ben poco alle stesse imprese, ma capisco che non sono assolutamente d'accordo.

E questo discorso vale anche per l'olio extravergine di oliva. Tra gli stessi olivicoltori o produttori di olio c'è chi si lamenta dell'olio tunisino, ma poi lo usa e lo fa diventare *made in Italy*. È una pratica che non verrebbe posta in essere se ci fosse l'etichettatura di sicurezza. E lo stesso vale per le salse, i salumi, per ogni prodotto alimentare: è il dato reale. Ma niente da fare, non c'è risposta, sebbene un'operazione di questo tipo porterebbe occupazione all'interno di un'industria di Stato. Porterebbe ricchezza alle casse dello Stato e farebbe chiarezza, innanzitutto, alla vittima vera di tutto questo, il consumatore, che non sa assolutamente ciò che mangia.

Anche la situazione del grano che noi viviamo in Puglia è terribile. Il prezzo del grano è sceso a livelli assurdi. Due quintali di grano costano meno di una pizza. È assurdo per gli stessi produttori, e ciò avviene perché il grano viene acquistato ovunque (Messico, Stati Uniti e Ucraina) senza controlli. Ma poi i pacchi della pasta portano l'etichetta *made in Italy*.

È tutto un insieme di questioni importanti e determinanti che potrebbero significare tanto. Ma qui la risposta non c'è, e ciò mi porta sempre a dire che una tale situazione mi lascia esterrefatto.

Questo è il dato reale. Potrei capire se mi venissero prospettate difficoltà enormi, ma arrivo a capire che esiste qualcosa di più forte di tutti quanti noi all'esterno del Palazzo e del Ministero e - lasciatemelo dire - anche all'interno dello stesso Ministero. Ci sono resistenze burocratiche? Quali sono e perché? Perché una volta tanto non affrontiamo il confronto? E, invece, mi viene chiesto cosa sto dicendo. E poi c'è anche il confronto con gli altri.

Si tratta di un problema serio. Rispetto a tutto quello che diciamo e facciamo, ma di che cosa stiamo parlando? Ci prendiamo in giro da soli? Facciamo dei piccoli passi in avanti, ma rispetto al grande tema non ci siamo. Non portiamo soluzioni. Non tuteliamo i consumatori, non tuteliamo lo Stato italiano, non tuteliamo le industrie di Stato italiane.

E basterebbe così poco. Non è la fine del mondo. Vuol dire cozzare contro mondi potenti? Ma lo si faccia pure. Lo si dica in termini chiari. Non è assolutamente possibile andare avanti in siffatto modo. In questo settore subiamo di tutto e, nonostante tutto, l'agricoltura italiana cresce, come ha detto lei, Vice Ministro. E ciò vale anche per l'agricoltura pugliese. Ma domandiamoci perché? Dobbiamo ringraziare gli eroici produttori. Ma se noi facessimo tutto quanto ho detto, di quanto crescerebbe l'agricoltura?

Un'altra questione è la *xylella*, che sembra un problema riguardante solo la Puglia, ma invece è nazionale. E mentre la regione Puglia tace, mentre il Governo tace, fra poco scatterà un'infrazione comunitaria, che comporterà il blocco di una serie di risorse per gli agricoltori: dal piano di sviluppo regionale alle PAC dei singoli agricoltori. Lo sappiamo benissimo. Eppure sembra che la soluzione debba scendere dal cielo.

È assurdo! Se scatta la procedura di infrazione, verranno bloccati i vivai e altre realtà, con danni enormi. E lei lo sa che, anche per quanto riguarda il piano di sviluppo regionale, si tratta di un attacco alle Regioni. Dall'Unione europea arrivano 20 miliardi. Ma cosa accade? Le inefficienze delle Regioni

sono senza limiti, i ritardi sono senza limiti e qual è il problema? Utilizzare comunque questi fondi. E vengono utilizzati male, non producono niente e forse fanno un favore alle tasche di qualcuno, che non dovrebbero essere assolutamente riempite.

Questo è il dato reale su cui dovrebbe esserci un'azione reale e forte del Governo, se vogliamo imprimere una svolta alla nostra grande agricoltura, che ha subito tanto e che continua a subire anche dall'Europa. Le misure sono - guarda caso - spesso finalizzate ai nostri prodotti. Si veda l'aumento dell'IVA sul basilico, dal 4 al 10 per cento. Si verificano fenomeni molto strani, mentre i francesi si ingrassano sempre di più e i loro prodotti non vengono mai toccati, neanche dall'aliquota IVA.

Questa è la realtà. E al Governo si chiede di essere più forti e duri nel difendere ciò che è nostro, e non per una pretesa, ma perché è giusto che sia così. Se si fa la guerra ai prodotti italiani e alla loro qualità, li dobbiamo difendere noi, come ho detto prima. E il modo di difenderli è produrre ulteriore ricchezza e, innanzitutto, garantire i consumatori.

Ci sono tante altre motivazioni, ma proprio per quelle esposte, e per le non risposte, noi del Gruppo Conservatori e Riformisti ci asteniamo dal votare il provvedimento in esame, e lo facciamo con rammarico, perché ci rendiamo conto di tante questioni. Abbiamo sempre votato a favore, anche negli anni scorsi. Hanno votato a favore i nostri colleghi della Camera, ma evidentemente sono molto male informati o non seguono attentamente la questione.

Pertanto, questo mio intervento, a nome dei Conservatori e Riformisti, serve innanzitutto a dare una scossa, anche a lei, signor Vice Ministro, a cui riconosco onestà intellettuale senza limiti, sperando che si renda parte attiva rispetto alle difficoltà illustrate.

In noi troverà sempre una sponda interessata solo ai problemi dei consumatori, dell'agricoltura italiana e agli italiani in generale, pronta a fare ogni tipo di battaglia anche contro i cosiddetti potenti. Quindi concludo confermando il voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, signor vice ministro Olivero, le tocca ancora una volta rappresentare il suo Ministro che non è presente. Ma, per ricordare la faccia del Ministro, ne abbiamo fatto una rappresentazione. *(Il senatore Candiani mostra la stampa di una foto del ministro Martina)*. Lo so, lei mi dirà che è in bianco e nero, non è uscito granché, ma - mi creda - non è colpa della stampante. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. La prego.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Mi piacerebbe poter interloquire con il Ministro. Purtroppo dovremo interloquire invece con la sua immagine stampata.

PRESIDENTE. Il Governo però, senatore Candiani, è rappresentato dal Vice Ministro. Quindi, non serve mostrare le fotografie di altri.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il Governo è ben rappresentato, ma il problema è che dobbiamo ricordare chi vuole rappresentare l'agricoltura attraverso le fotografie, perché in questa sede non viene mai. Ed è un fatto oggettivo, Presidente.

In due giorni il Ministro non è voluto venire in Aula ad ascoltare i vari interventi e a prendere atto delle condizioni dell'agricoltura che abbiamo elencato, ciascuno con le proprie caratteristiche e sensibilità, ma in maniera utile. Sono convinto che oggi chi rappresenta l'agricoltura avrebbe potuto trarre da questo dibattito dei giusti segnali. Il problema è che ci dobbiamo limitare alla sua immagine. Senatore Arrigoni, le tocca. *(Il senatore Candiani passa al senatore Arrigoni la stampa della foto del ministro Martina)*.

Presidente, avevamo detto che avremmo atteso l'azione del Governo sugli emendamenti. Gli emendamenti sono stati sostanzialmente tutti respinti, e non perché non validi nel merito - come dichiarato dallo stesso Vice Ministro, palesemente in imbarazzo nel dare qualche parere contrario - ma perché il provvedimento è stato tirato per le lunghe, per incapacità politica e non per volontà politica del Governo di dare una risposta conclusiva sul collegato all'agricoltura, che - lo ricordo ancora una

volta - è stato presentato il 21 febbraio 2014. E apro un inciso per invitare il Ministro ad avere maggiore pudore prima di andare in televisione a dichiarare che questo è l'esempio del malfunzionamento del bicameralismo perfetto. Questo, invece, è il perfetto esempio di come il Governo Renzi, a seconda della convenienza, acceleri su alcuni provvedimenti e li chiuda in qualche settimana. Ricordo ancora che oggi, a Costituzione vigente, il Governo fa un decreto-legge in sessanta giorni. In sessanta giorni è pubblicato e valido come legge. Ma, se il Governo vuole utilizzare provvedimenti come questo, tirandoli in lungo, in modo tale che a ogni elezione si possa andare dagli agricoltori facendo vedere che si sta facendo un passo in avanti, procrastinando la possibile soluzione ai problemi, ribadisco ancora una volta, caro Ministro di carta: attenzione, si può ingannare tutti una volta, qualcuno qualche volta, ma non si possono ingannare tutte le persone per sempre. E gli agricoltori, caro Ministro di carta, ormai hanno capito che l'agricoltura non è argomento importante e prioritario nelle politiche del Governo.

Da cosa lo hanno capito? Lo hanno capito - ad esempio - dal fatto che in Commissione europea, o meglio a Bruxelles, non ci va lei, Ministro assente, a contrattare con gli altri *partner* europei o con il Governo di Bruxelles in merito alla difesa del *made in Italy*. Ci va il ministro Calenda a parlare di CETA - ricordo che è l'accordo tra l'Unione europea e il Canada, come il TTIP lo è tra l'Unione europea e gli Stati Uniti - che addirittura non vorrebbero neanche far passare nei Parlamenti nazionali, per arrivare alla fine a dare ai produttori l'illusione di un mercato più grande, ma creando in effetti le condizioni perfette e ideali per schiacciare il reale *made in Italy*, dando la possibilità a quelli che fanno contraffazione sul *made in Italy* di entrare sul nostro mercato con prodotti scadenti. Hai voglia a questo punto a difendere il *made in Italy*!

Quindi ci siamo rassegnati a questo modesto collegato all'agricoltura. Anticipo già che il nostro voto non sarà favorevole, ma non sarà neppure contrario. Non può essere contrario perché ci sono passaggi importanti e utili, seppure in un ritardo terribile, di cui avete responsabilità. Ma non può certo essere favorevole, perché non vogliamo avallare il vostro modo di fare che utilizza l'agricoltura per il solo scopo elettorale, dimenticandone realmente i problemi.

Non si fa fatica ad andare sul *web*, signora Presidente, a trovare, oltre al sito del Ministro dell'agricoltura, ben patinato e preciso, con interviste inginocchiate di domande e risposte in cui tutto va bene e funziona, anche dei commenti di agricoltori, del tipo: «Martina non è più il Ministro dell'agricoltura», del 14 settembre 2015, quando stava per finire Expo. Gli agricoltori cominciano a rendersi conto che a fare il Ministro dell'agricoltura c'è più un tagliatore di nastri, uno *showman* da Expo, che un Ministro che difende l'agricoltura. E questo, purtroppo, non fa bene alla nostra agricoltura e ai nostri produttori. Non siamo felici nel leggere le critiche che arrivano al Ministro, perché capiamo che fa male non al Governo, ma al Paese e ai produttori. Vorremmo, invece, che vi fossero risposte concrete, in grado di dare soluzione a quei produttori e agricoltori che si alzano al mattino e vanno a letto la sera e, dopo una giornata di lavoro, sanno che un vitello vale come un quintale di concime. Di questo stiamo parlando.

Aggiungo un dettaglio. Ancora una volta, signora Presidente, se va a leggere la rassegna stampa dei giornali italiani, non troverà una sola parola che riguardi il CETA; se va a leggere il «Frankfurter Allgemeine Zeitung», piuttosto che altri giornali tedeschi o francesi, vedrà in prima pagina le trattative sul CETA. In Italia, invece, la notizia è totalmente scomparsa, nascosta tra lo sport e la cronaca rosa, o non c'è per niente. Questo non è corretto, perché vuol dire nascondere alla conoscenza dei cittadini trattative che sono intimamente connesse con la difesa del *made in Italy*.

La PAC era un altro impegno e abbiamo visto cosa è accaduto con i pagamenti. Nelle scorse ore si è dimesso il direttore generale di AGEA. Ma si deve arrivare a queste cose, con i nostri produttori che attendono e restano esposti per milioni di euro, dovendo pagare addirittura sanzioni dell'1 per cento perché sono in ritardo nella presentazione di documentazione, e non per colpa loro ma di AGEA?

Ribadisco: basta andare a guardare sui siti. Mi sono fatto forte e sono entrato nel sito istituzionale del ministro Martina. In una intervista inginocchiata che gli è stata fatta qualche mese fa, il 23 maggio 2016, il «ministro di carta» Martina, alla domanda: «Pavia, provincia risicola. A che punto è la vicenda

della clausola di salvaguardia che dovrebbe frenare l'importazione di riso indica dal Sud-Est asiatico?», risponde: «Abbiamo presentato già da settimane il *dossier* che analizza l'impatto delle importazioni e i danni al nostro riso» - non ha ancora detto niente - «Lo abbiamo ribadito ai tecnici della Commissione che nei giorni scorsi sono stati a Castello d'Agogna. Ora ci aspettiamo di più dalla Commissione UE, perché le risposte arrivate fino ad ora sono insoddisfacenti». Immagino che alla lettura di questo commento del Ministro a Bruxelles siano tremati di paura e tremino ancora adesso come foglie. Non ce la fanno più dal terrore che il ministro Martina chieda una risposta più convincente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Ma io chiedo al Governo azioni convincenti e forti, perché, dopo la storia del riso importato dall'Estremo Oriente a danno dei nostri produttori, ne abbiamo piene le tasche di risoluzioni, ordini del giorno e mozioni approvate in Parlamento, che poi non trovano attuazione nella realtà. Su dette cose si difende l'agricoltura nazionale, l'agricoltura del Paese, che in questo caso corrisponde anche all'ecosistema del territorio. Infatti, andando avanti così, i risicoltori della Pianura Padana vedranno le loro risaie essiccarsi, ci semineranno la soia e prodotti a minor costo di produzione, che avranno ancora un minimo di mercato, e avremo perso uno degli elementi caratteristici e qualificanti dell'agricoltura padana.

Se ci spostiamo più a Sud, vediamo cosa è accaduto per la *xylella* e tutte le promesse di investimento non mantenute sui fondi per la ricerca.

Signora Presidente, non vedo il ministro Martina dalle fotografie che ho. Evidentemente è arrivato in ritardo rispetto al fotografo, perché vi era un bel *parterre* nella Sala dei Cinquecento a Firenze, quando è stata presentata, all'inaugurazione del 262° anno accademico dell'Accademia dei Georgofili, la relazione che si intitola: «Un grave errore demolire l'agricoltura». Al suo interno, in maniera molto semplice e in poche paginette (22), si chiede perché non investite più in ricerca e perché la nostra agricoltura non ha a disposizione strumenti di ricerca. Su queste cose bisogna fare la differenza in un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

Avviandomi alla conclusione, in ultimo, ma non per gravità di problema, resta ancora irrisolta una presa di posizione seria riguardo all'embargo alla Russia. Si può parlare di collegato agricoltura, di interventi per mitigare i costi per l'agricoltura, le tasse, annessi e connessi. Per l'amor di Dio, piantatela con la storia dell'IMU, perché prima mettete le tasse, poi le togliete, e poi vi volete anche prendervi i meriti per averle tolte dopo aver creato danni agli agricoltori e agli altri cittadini *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Voi create i problemi e poi vi prendete il merito di averli tolti? Ma fatemi il piacere!

Concludendo, signora Presidente, ribadisco che su questi punti vogliamo vedere un Governo forte agire con azioni determinate. In sede di Unione europea fate togliere le sanzioni alla Russia, perché la nostra agricoltura ne ha un grave danno. Su questo si misurano la qualità, l'azione e la forza del Governo, e non prendendo e mettendo un Ministro sulla carta stampata. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, vorrei dichiarare il voto di astensione del Gruppo AL-A e spiegare le ragioni di un tale orientamento.

Ho concluso il mio intervento in discussione generale con il seguente appello: vogliamo partecipare responsabilmente al futuro dell'agricoltura italiana. Abbiamo presentato diversi emendamenti, alcuni dei quali sono stati ritirati per non intralciare il lavoro che è stato fatto. Su certi, però, nutrivamo delle aspettative da parte del Governo. Mi riferisco all'articolo 9, che autorizza le organizzazioni professionali di categoria alla consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali, escludendo la funzione pubblica e il Comune (come era previsto nell'emendamento 9.1 da me presentato), per agevolare chissà quale interesse su materia espropriativa di competenza quasi esclusiva - per non dire esclusiva - dei Comuni. Ho apprezzato anche lo sforzo del Vice Ministro con il suo invito a trasformarlo in ordine del giorno, ma ancora una volta ribadisco che un ordine del giorno non si nega a

nessuno, signor rappresentante del Governo.

Soprattutto avevamo aspettative per quanto riguarda il riordino e la razionalizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma non è avvenuto nulla di tutto questo. Ho avuto modo di leggere in quest'Aula l'emendamento che riguarda gli enti vigilati dal Ministero. Come ho detto in premessa, occorrevano quattro costituzionalisti di grande rango e non so quanti altri esperti di materia giuridica per poterlo interpretare. E, invece, lo avete affidato a qualche azzeccagarbugli per imbrogliare ancora di più le cose che potevano essere semplici. Non ci avete ascoltato.

Signor Vice Ministro, è vero che quello in esame non è un provvedimento *omnibus*, e lo sappiamo perfettamente. Tuttavia, dopo due anni e mezzo in cui fa la navetta, a un tratto vi siete svegliati non accogliendo alcun emendamento anche molto responsabile che poteva essere d'aiuto, come quelli che ho citato, ma ce ne sono ancora altri. Penso - per esempio - alla soppressione durante la lettura alla Camera del reato di contraffazione alimentare. Lo avete tolto. Veramente non si capisce ancora perché. Avete annullato tutto l'articolato che riguarda la pesca e l'acquicoltura. Abbiamo tentato in tutti i modi di poter collaborare con il Governo, ma nulla. Bisognava andare avanti e basta. Avete detto che gli agricoltori beneficeranno di questo provvedimento perché è qualcosa di strepitoso e straordinario. Chi non se n'è accorto, però, sono proprio gli agricoltori e gli imprenditori agricoli. E ciò vale anche per i provvedimenti precedenti. La direzione non era quella giusta. Bisogna capire quale nuovo modello di agricoltura vuole adottare il Governo per confrontarsi nel mondo e con tutti gli altri Paesi con cui siamo in competizione.

Avete parlato dei giovani. L'argomento è stato citato da tanti colleghi intervenuti. L'agricoltura è l'unico comparto che tira e produce fatti positivi per l'economia del nostro Paese. Ve ne siete vantati, ma non ne sono convinto come voi, perché l'agricoltura ha molto bisogno di interventi specifici e razionali e non raffazzonati, come tante volte è successo in questa legislatura. Vorrei parlare dei giovani. Signor Vice Ministro, gradirei essere ascoltato. So che lei è molto attento e sensibile, e di questo gliene do atto, al di là della presenza o meno in Aula del ministro Martina. Mi avrebbe fatto piacere vederlo almeno per una volta durante la trattazione della materia agricola. Vorrà dire che prenderemo le foto del senatore Candiani e le metteremo sul comodino. I giovani imprenditori agricoli di oggi chi sono? Vorrei che facesse anche un'attenta verifica. In gran parte sono giovani acculturati, in possesso di lauree in legge e ingegneri; sono professionisti di buon livello che hanno sposato l'agricoltura. Questi sono i giovani che si affacciano al mondo imprenditoriale agricolo. Se penso, per un attimo, alla mia realtà - parlo della mia Sicilia - mi rendo conto dei tanti sforzi che sostengono questi giovani, ai quali, però, non si danno poi i sostegni. Signor Vice Ministro e signora Presidente, ne voglio ricordare solo uno: la trascrizione agevolata dei trasferimenti per accorpamenti aziendali anche per imprenditori agricoli professionali, anche se non iscritti all'INPS, ma assuntori di manodopera. A questi giovani, magari iscritti all'albo degli avvocati o degli ingegneri, che hanno deciso di sostenersi attraverso il sistema agricolo, vogliamo dare la possibilità di diventare davvero imprenditori? C'era una norma, non più vigente, che consentiva ai giovani imprenditori agricoli, per gli accorpamenti di azienda, di non pagare la cosiddetta tassa di trasferimento. Era stata concessa una tassa di trasferimento agevolata, che oggi è scomparsa. Ma volete ancora sciacquarvi la bocca a parlare di giovani imprenditori agricoli? Perché non date risposte in tal senso? Sto parlando di cose concrete e non del libro dei sogni.

Lì bisogna dunque incidere, se si vuole aiutare l'imprenditoria agricola giovanile, anche professionalizzata dal punto di vista scolastico. Si tratta di una grande risorsa per il Paese, di una grande opportunità. Agevoliamo questi giovani! Per loro l'agricoltura non è un ripiego: per tanti lo è stato, ma oggi è la loro professione. Dobbiamo però aiutarli concretamente, anche con i prestiti agevolati e offrendo ciò che serve al mondo dell'agricoltura.

Concludo qui il mio intervento, signora Presidente e signor Vice Ministro. Questa è una grande opportunità perduta. Speriamo che ce ne sia qualche altra. Faccio fatica a crederlo, ma la speranza è l'ultima a morire. Ci spero tanto. *(Applausi dei senatori Formigoni e Candiani).*

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, gentili colleghe e colleghi, il merito del provvedimento in esame è di aver affrontato la materia dell'agricoltura nella sua complessità. L'agricoltura - mi riferisco specialmente a quella di montagna - è multifunzionale e non solo produce alimenti, ma è anche importante per la salvaguardia ambientale e per la valorizzazione turistica, soprattutto nelle nostre zone.

Molti colleghi, nel corso della discussione generale, hanno sottolineato l'attenzione ai settori emergenti, a cominciare da quello del luppolo e delle birre artigianali, a cui vorrei aggiungere quello della zootecnia e dell'ippica. Signor Vice Ministro, è bene la riorganizzazione, ma attenzione: essa non deve essere intesa come centralizzazione. Mi fido delle promesse fatte nel settore delle razze bovine e, in particolare, per ciò che riguarda le associazioni degli allevatori delle piccole razze montane - sono in parte razze in pericolo di estinzione, ma sono una componente importante della biodiversità - affinché esse e le loro associazioni di allevatori abbiano anche in futuro l'attenzione, il rispetto e l'aiuto da parte del Ministero e non vengano affossate, perché non di rilevanza nazionale. Per i nostri territori questi piccoli allevatori svolgono un'attività di conservazione, di grande tutela per l'ambiente e di cura del suolo.

Sono previsti, in ogni caso, passi positivi per la valorizzazione del marchio e per la competitività. Tuttavia, questo è un provvedimento che conferisce ancora una volta una delega molto forte al Governo su tutta una serie di punti cruciali. La delega è un'espressione di fiducia e di buona volontà da parte delle Camere circa la capacità del Governo di mettere in campo norme in grado di fare gli interessi del settore. I precedenti non sono sempre confortanti. Troppe volte, in vari settori, le leggi delega hanno creato nuova burocrazia per le aziende, che invece oggi avrebbero bisogno di una forte semplificazione normativa. E questo vale soprattutto per le piccole e piccolissime aziende agricole, che sono il cuore pulsante dell'agricoltura di montagna.

In questi anni, troppe volte ho visto che non si comprende fino in fondo, soprattutto a livello ministeriale, la funzione dei piccoli agricoltori, che non è solamente economica, ma riguarda - lo voglio ribadire - anche la tenuta sociale di territori montani e svantaggiati, la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attrattività paesaggistica.

Penso - ad esempio - alla norma contenuta nell'ultimo disegno di legge di stabilità, fortunatamente eliminata, che tentava di introdurre una serie di obblighi di gestione fiscale per le aziende con meno di 7.000 euro di fatturato annuo. Un'azienda che fattura meno di 7.000 euro all'anno è un'azienda che, nei fatti, non produce utili economici, ma fa un'azione di presidio del territorio, anche dal punto di vista ambientale e sociale, e tanti piccoli agricoltori creano diversità sia di prodotti sia di servizi.

Il grande tema, allora, è come si aiutano queste aziende, come si stimola la nascita di consorzi di produttori; come, cioè, si mette a valore un sistema che dà vita alle produzioni qualitativamente più interessanti e che rappresenta anche un veicolo formidabile dal punto di vista del *brand* e del turismo. Dobbiamo salvaguardare la piccola proprietà contadina: la loro attività è il fondamento di una agricoltura praticata con entusiasmo. Ci sono ancora grandi margini per semplificare e ridurre quella burocrazia che, troppo spesso, è un ostacolo per la crescita e lo sviluppo del settore.

Se penso che l'articolo 34 di questo provvedimento, che riguarda l'apicoltura - e sottolineo il ruolo importantissimo dell'ape per il ciclo della natura - prevede che ogni persona che detiene anche solo un alveare debba fornire comunicazione all'anagrafe apistica nazionale, con sanzioni previste da 1.000 ai 4.000 euro in caso di mancata denuncia, spero vivamente, signor Vice Ministro, che il Governo trovi il coraggio e il buon senso di semplificare e alleggerire questa disposizione con il decreto attuativo. Piuttosto di aggravare la burocrazia, in questo caso si dovrebbe pensare - come si fa anche in altre parti d'Europa - a valorizzare e supportare l'apicoltura amatoriale tramite esenzione da vincoli e obblighi fiscali fino ad un determinato numero di alveari, che per esempio in Austria è fissato a 50. Ma, restando nella nostra realtà, a noi basterebbe il limite di 20.

Ci sono anche ancora margini importanti per la valorizzazione della qualità dei prodotti. L'agricoltura non può inseguire la logica del prezzo più basso, ma quella della maggiore qualità dei nostri prodotti e delle produzioni d'eccellenza (e noi ne abbiamo in abbondanza).

In questo quadro, un contributo molto importante può essere dato dalle giovani generazioni. Il provvedimento contiene un forte impulso in tal senso, che giudico molto positivamente: è un passo nella giusta direzione; che ne seguano altri.

I giovani possono portare nelle campagne competenze, non solo di carattere tecnico, che sono in grado di mettere a valore la nostra agricoltura anche per i suoi risvolti culturali e sociali, con l'affermazione di valori legati alla qualità della vita.

L'Europa, signor Vice Ministro, è un tema a sé. Dall'Europa i nostri agricoltori si aspettano meno burocrazia e più trasparenza. C'è preoccupazione per il TTIP. Le ultime ricerche stimano che - se i termini dell'accordo non dovessero cambiare - il contributo dell'agricoltura al PIL europeo porterebbe ad una diminuzione dello 0,8 per cento, con conseguente perdita di posti di lavoro, mentre quello statunitense aumenterebbe dell'1,9 per cento: una vera e propria ristrutturazione del mercato, che avrebbe effetti anche sulla gestione del territorio e sulle caratteristiche del tessuto produttivo agricolo europeo e italiano. Dobbiamo andarci molto cauti!

C'è infine la questione delle quote latte. Il colpo per i nostri allevatori è stato molto forte. Per questo è molto positivo il lavoro che stanno facendo il Ministro e il suo Ministero, cercando di dare un sostegno anche tramite aiuti ed iniziative dirette allo scopo di non fare chiudere altre stalle agli allevatori, soprattutto nelle zone montane e svantaggiate, dove oggi il costo di produzione supera di gran lunga il ricavo per litro.

Sono solo alcuni esempi per dare l'idea della vastità e della complessità delle questioni che non possono essere risolte con un singolo provvedimento, occorrendo una forte iniziativa affinché l'agricoltura venga messa al centro dell'agenda politica e istituzionale. L'agricoltura è infatti strategica per il rilancio complessivo del Paese e ha delle potenzialità enormi che dobbiamo saper sfruttare.

Il mio auspicio è pertanto che il Governo, a cominciare dalle materie in cui è stata conferita delega, produca norme semplici che vadano concretamente incontro alle esigenze del settore, semplifichino la burocrazia e tutelino soprattutto i piccoli produttori.

Signor Vice Ministro, vediamo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e, con la stessa fiducia che ho espresso nelle premesse, dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE, ringraziandola e congratulandomi con lei per la sua assidua presenza sia in Commissione, che in Assemblea e per il lavoro svolto in modo eccellente. Ringrazio altresì la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare e il suo presidente, senatore Formigoni, per il lavoro svolto. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto e del senatore Formigoni)*.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare rappresenta un tassello importante in un percorso di grande attenzione che il Governo e questo Parlamento hanno dedicato all'agricoltura.

Nel dichiarare il voto favorevole al provvedimento in esame, il Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) vuole sottolineare l'importanza che l'agricoltura e l'agroalimentare italiano rivestono per il nostro Paese: due milioni di imprese, il 9 per cento del PIL italiano, tre milioni di lavoratori nella filiera, che rappresentano il 14 per cento degli occupati italiani, e più di 25 miliardi di euro di imposte. Al tempo stesso, è necessario ricordare anche un aspetto negativo e preoccupante: il numero delle nostre aziende agricole si è infatti ridotto dai circa 4 milioni degli anni Sessanta a 1,5 milioni nel 2012. Si tratta di un fenomeno che si è intensificato negli ultimi decenni: dal 1990 al 2000 il comparto ha infatti perso oltre 400.000 aziende e nel decennio successivo ben 775.000.

Con l'approvazione del provvedimento in esame si conclude un processo iniziato con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in cui non solo si erano valorizzati strumenti di sostegno alle imprese agricole,

ma erano anche state introdotte misure sulla tracciabilità del prodotto agricolo e sulla correttezza e regolarità delle stesse imprese.

Nell'ultima legge di stabilità è stato compiuto uno sforzo straordinario per dare prospettiva e strumenti ad un settore che - credo si possa dire senza tema di smentita - rappresenta una delle ossature importanti dei territori del nostro Paese. Nel nostro Paese agricoltura vuol dire, in moltissimi casi, manutenzione del territorio, infrastruttura di base per il turismo, commercio in tante aree marginali del Paese e sostegno a un'economia diffusa e importante. Noi abbiamo lavorato proprio con questa convinzione, cioè che lavorando per l'agricoltura lavoravamo per tutto il Paese.

Nel disegno di legge in esame abbiamo inserito misure di semplificazione e provvedimenti importanti per i giovani e le nuove imprese agricole che si insediano. A questo riguardo, credo sia opportuno ricordare che gli interventi che ci apprestiamo a varare sono importanti anche perché, in qualche misura, coincidono con il varo dei nuovi programmi di sviluppo rurale portati avanti dalle Regioni, che dovranno affrontare proprio il tema dell'insediamento dei giovani e la prospettiva delle aziende in tanti territori. Abbiamo affrontato temi riguardanti filiere che possono avere prospettive di sviluppo o che avevano problemi da affrontare e abbiamo poi affrontato aspetti normativi per quel che riguarda l'acquacoltura, la pesca e l'ampio tema del bracconaggio. Sul tema della sburocratizzazione abbiamo approvato misure di semplificazione nell'ambito dell'olio d'oliva, delle denominazioni di origine, della definizione di imprenditore agricolo, in materia di servitù, in materia di riduzione dei tempi per i provvedimenti amministrativi. Ci si è resi conto che è necessario reimpostare complessivamente la struttura legislativa del comparto, che soffre di troppa dispersione di norme e di troppa complicazione nell'applicarle. Dai dati forniti dai sindacati si rileva che un'azienda agricola italiana, per assolvere a tutti gli adempimenti burocratici imposti, spende in media 2 euro ogni ora di lavoro, 20 euro al giorno, 600 euro al mese, 7.200 euro l'anno. All'imprenditore agricolo occorrono otto giorni al mese per riempire le carte richieste dalle amministrazioni centrali e locali.

Con questo provvedimento diamo mandato al Governo per una revisione organica della normativa entro tempi precisi, per stilare un codice agricolo che armonizzi i diversi livelli normativi. Peraltro, giova ricordare che con il Piano Agricoltura 2.0 si è anticipato questo obiettivo, introducendo, attraverso un avanzato sistema informatico, la semplificazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i comparti dell'agricoltura e della pesca. Nel piano sono contenute le domande precompilate, un'unica banca dati certificata e l'anagrafe unica delle aziende. Gli adempimenti che gli agricoltori dovevano compilare separatamente si semplificano e si sintetizzano in un unico fascicolo aziendale. Sono interventi di buonsenso, che non solo tendono alla semplificazione burocratica, ma che intendono valorizzare piccole realtà, spesso presidi preziosi dei territori più marginali. Sotto questo aspetto, assumono grande importanza i nuovi strumenti per favorire i processi di affiancamento economico e gestionale di giovani nell'attività di impresa agricola. I dati sull'occupazione dei nostri giovani registrano infatti un crescente interesse per il ritorno alla terra.

In qualche misura, sono semplificazioni importanti anche l'aver affrontato la riforma del quadro normativo della silvicoltura, quanto mai necessaria, l'aver affrontato il tema delle indennità di espropriazione latenti e l'aver affrontato il tema delle iscrizioni ai consorzi di raccolta rifiuti, con le semplificazioni che sono collegate. Tanti sono i provvedimenti che hanno avuto l'ambizione di prendere in mano proprio il tema della semplificazione, provando a coniugarlo in modo concreto e puntuale, laddove c'erano questioni che chiedevano di essere affrontate.

Per quanto riguarda i giovani, abbiamo inserito in questo provvedimento una norma sulle società di affiancamento e sulla banca della terra. Si tratta di misure importanti, proprio perché hanno l'ambizione di accompagnare quel processo in atto, sostenuto soprattutto con i programmi di sviluppo rurale e di reinsediamento, e di garantire una prospettiva a quelle aziende che naturalmente non ce l'avrebbero. Credo che parlare di questi temi voglia dire parlare di gran parte dei territori appenninici della nostra Italia, ma anche di fette importanti di aree pedemontane e collinari svantaggiate; si tratta quindi di un tema assolutamente fondamentale.

Altro aspetto toccato dal collegato è quello della riorganizzazione di enti, a partire dal campo

dell'assistenza tecnica in zootecnia e degli enti vigilati e partecipati dal Ministero. Così come importante è la delega per la riforma del settore ittico, che richiede veramente un intervento urgente, proprio perché è un *asset* rilevante. Abbiamo affrontato questioni inerenti al pomodoro e al riso. Voglio solo citare la delega al riso, importante anche perché nasce da una condivisione globale di tutta la filiera su come regolamentare, alla luce delle nuove necessità, il tema della valorizzazione e della commercializzazione di questo prodotto.

Abbiamo affrontato il tema dell'apicoltura e quello della birra artigianale, un piccolo settore, ma fiore all'occhiello delle nostre produzioni tipiche di qualità del territorio. Per il settore della birra si sono introdotte norme a tutela dei piccoli birrifici con produzione inferiore ai 200.000 ettolitri, che daranno grande slancio ad una produzione artigianale molto spesso portata avanti da giovani imprenditori; un fenomeno straordinario, che in pochi anni è cresciuto in modo importantissimo. Credo che ormai siamo prossimi ai mille birrifici artigianali, coprendo una quota pari quasi al 3 per cento del consumo di birra nel nostro Paese, che rappresentano quantitativamente numeri non comparabili con gli impianti industriali, ma che sicuramente rappresentano la punta di diamante di una qualità italiana che sta conquistando, anche all'estero, riconoscimenti e apprezzamenti per la qualità e l'innovazione che ha saputo mettere in campo. E poi, come è già stato detto, era prevista nella versione originale di questo provvedimento una serie di norme in tema di acquacoltura e pesca; si è deciso di lasciar fuori gran parte di tale normativa proprio perché alla Camera dei deputati sta emergendo un testo organico su questa materia. Si è però deciso di mantenere nel provvedimento in esame il tema delle sanzioni, proprio perché è a sé stante e necessitava di essere trattato.

È stato poi introdotto nel dibattito in Commissione alla Camera il tema del contrasto al bracconaggio, un passo importante in termini di civiltà giuridica e di rispetto degli animali, dell'ambiente e di chi sul territorio ha l'ambizione di vivere rispettando le regole.

Un'ultima annotazione. Uno degli articoli finali del provvedimento riguarda una definizione puntuale dei materiali che vengono utilizzati per il biogas, che non vengono più definiti come rifiuti. Può sembrare una piccola cosa, è un piccolo articolo; ma per chi ha lavorato sui territori si tratta di una norma che risolve diversità di interpretazione da territorio a territorio, situazioni complesse che si vengono a creare su questi temi: con un'interpretazione univoca che credo si potrà dare prospettiva ad un settore, quello del biogas, che contiene in sé la potenzialità di produrre energie valorizzando materiale che comunque degraderebbe di suo nell'ambiente, e che merita quindi questo tipo di valorizzazione.

Penso di poter dire che il lavoro fatto sia stato assolutamente importante. Lo è per l'agricoltura, che in questa stagione sta sicuramente attraversando una fase molto complessa, ma che al tempo stesso sta esprimendo delle potenzialità straordinarie, soprattutto per quel che riguarda l'*export* dei prodotti di qualità. Superiamo abbondantemente i 37 miliardi di euro di prodotto esportato, e l'orizzonte che ci si era definito, dei 50 miliardi nel 2020, non è più così lontano.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, parlare di agricoltura vuol dire parlare di ciò che riguarda la vita di tanta parte dei nostri territori: in questo senso la soddisfazione che proviamo è grande, perché abbiamo lavorato per l'agricoltura, ma attraverso essa abbiamo lavorato per tutto ciò che c'è di grande, di potenzialmente importante per l'economia e il futuro dei territori.

Un'ultimissima considerazione. Voglio esprimere tutto l'apprezzamento per come si è svolto il lavoro in entrambi i rami del Parlamento e ringraziare tutti i Gruppi che hanno contribuito a questo lavoro, perché è stato veramente un grande gioco di squadra. Ringrazio il presidente Formigoni, la Commissione e il vice ministro Olivero.

Per concludere, ribadisco il voto favorevole di Area popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della senatrice Bernini)*.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signora Presidente, sono trascorsi più di due anni ormai dal lontano 21 febbraio 2014,

data in cui questo provvedimento è approdato per la prima volta in Senato. Da allora, questo testo è diventato una barcaccia, o meglio lo scafo dei peggiori traghettatori con a capo il vostro scafista specializzato in marchette preelettorali e postelettorali. Un testo che ormai si riassume, tra le altre, nelle solite deleghe al Governo. Infatti, si traghettano disposizioni in materia di contratti agrari, si tratta la parità tra ì sessi nei consorzi di tutela (ditemi voi cosa c'entra con il collegato agricoltura, perché non lo so), passando per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In questi due anni di trattazione avete fatto un vero e proprio *restyling*, nemmeno si avesse a che fare con un'operazione di chirurgia estetica sopraffina. Niente più semplificazione e razionalizzazione né tantomeno competitività, quindi nessuna misura adeguata per il comparto agricolo ma, al contrario, tutto è stato concesso per favorire le *lobbies* ed i poteri più o meno occulti che il signor bancarotta ha dovuto accontentare per la gioia di "Santa Maria Etruria".

Cominciamo con l'articolo 1 - e direi che già cominciamo male - perché il comma 10 viene a modificare una disposizione del decreto-legge competitività - che di competitivo non aveva nulla - ed aggiunge agli ambiti operativi del sistema di consulenza anche gli aspetti che riguardano: l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario. Noi riteniamo che questa ultima definizione sia troppo generica e potrebbe costituire una pericolosa apertura alla coltivazione di OGM. Per questo motivo abbiamo chiesto: o di sopprimere il riferimento a questo ambito oppure di precisarlo o circoscriverlo. Ma niente. Nulla di tutto questo è stato concesso. Questo, ovviamente, evidenzia la vostra chiara intenzione, quella di aprire alle coltivazioni OGM.

Sulla pesca e acquacoltura, chiediamo la reintroduzione di specifici criteri di delega, perché il riordino e la semplificazione deve riguardare anche questo settore, che non bisogna lasciare nel dimenticatoio. Inoltre, in ogni caso, una delega al Governo non può e non deve essere la solita carta bianca dove scrivere quello che si vuole. Le Commissioni competenti devono rendere pareri obbligatori e vincolanti, senza i quali i Dicasteri interessati non possono fare niente.

Abbiamo chiesto che dall'attuazione delle disposizioni sull'affiancamento per le terre agricole non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È assurdo ancora caricare i contribuenti di spese che, unite ad altre, diventano sempre più insostenibili. Quindi, non parlate di ripresa e di riforma, perché non avete fatto altro che affossare il comparto.

All'articolo 8, abbiamo proposto di aiutare gli imprenditori dei territori montani o svantaggiati in riferimento alla disciplina delle attività affidate in subappalto. Ma niente: anche questo è stato respinto.

Ancora, la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative giacenti, deve essere a titolo gratuito, così come l'accesso alle banche dati nazionali dell'anagrafe zootecnica per i produttori di latte nell'ambito dei piani di sviluppo rurale. Infine, sempre a proposito di denaro, abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 10 riguardante il contributo al CONOE. Niente.

Proseguendo, e in tema di trasparenza, l'attività di manutenzione del verde deve essere esercitata attraverso procedure di affidamento trasparenti, con un bando ad evidenza pubblica, privilegiando imprese che usano metodologie a basso impatto ambientale. Non è sufficiente la sola iscrizione al registro ufficiale dei produttori. Ma anche su questo, niente.

Abbiamo inoltre proposto che il sistema di tracciabilità del riso diventi obbligatorio; che le disposizioni in materia di prodotti derivati si applichino anche al pomodoro coltivato e trasformato in Italia, con etichette chiare non solo per il miele, ma anche per i prodotti apistici. Niente. Solo in questa maniera si restituirebbe ai consumatori un diritto all'informazione che gli è dovuto e che gli avete fatto perdere nel tempo.

E poi c'è l'ippica. Ed è proprio il caso di dire: ma datevi all'ippica che forse fate meno danni. Riformare e rilanciare un settore vuol dire, prima di tutto, utilizzare gli strumenti normativi più adeguati. E invece no: deleghe. Insomma, signor Vice Ministro, è meglio se le deleghe le mettiate da parte e diate più

ascolto alle persone che abbiamo audito in Commissione.

Passando, poi, ai contenuti di sostanza, non si può tralasciare che l'organismo pubblico-privato ippico ha dei compiti assai delicati, che vanno dall'organizzazione di eventi ippici alla ripartizione e rendicontazione delle risorse. E quindi, non basta - come impropriamente fa il testo del collegato - che la disciplina degli organi di governo sia improntata a criteri vaghi, a qualcosa che non è scritto e che poi va interpretato, come i criteri di rappresentanza.

Per questo abbiamo chiesto che l'organismo faccia riferimento anche ai soliti nostri criteri di trasparenza e pubblicità. Un aspetto su cui tra l'altro la Commissione europea aveva già fatto dei rilievi, proprio sul rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi, di libertà di stabilimento e di trasparenza. La massima divulgazione delle informazioni è alla base, non solo di una cittadinanza attiva, ma anche di una società democratica ed evoluta. Il pericolo, poi, che i componenti, specie ministeriali, dell'organismo ippico possano avere dei conflitti di interesse rispetto alle cariche che rivestono è reale. Per questo siamo intervenuti con un emendamento per eliminare qualsiasi effetto distorsivo. Ma voi volete continuare a distorcere. Insomma, restando sempre in tema ippico, si liquidano con soluzioni normative improprie questioni che avrebbero bisogno di un approccio più pragmatico, rispetto al quale avete dimostrato, ancora una volta, di essere totalmente incompetenti. Non basta autodelegarsi come vergognosamente continuate a fare. Le questioni non si risolvono a colpi di accetta.

Abbiamo chiesto l'inasprimento delle disposizioni riguardanti il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne, sia con sanzioni più severe, sia vietando pratiche nemiche degli equilibri faunistici, come ad esempio l'utilizzo di reti, attrezzi e strumenti difformi. Ma non basta, perché, *dulcis in fundo*, ci sono sfalci e potature. E qui ci permettiamo di fare un'equazione, perché con il passaggio alla Camera è saltato fuori un articolo che sta all'agricoltura come il Governo sta al buonsenso; cioè, tanto per rimanere in tema agricolo, un fico secco.

Si tratta, nello specifico, di una modifica all'articolo 185 del codice ambientale, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti; un altro frutto amaro dell'albero delle magiche trovate del PD. Insomma, per farla breve, dentro un collegato agricolo vi siete inventati di manipolare il codice ambientale - di palo in frasca, sempre per rimanere in tema agricolo - e avete deciso di escludere dalla definizione di rifiuto le materie fecali, la paglia, gli sfalci, le potature e compagnia cantando. Questo è un punto, tra l'altro, già evidenziato dalla relazione del servizio di bilancio del febbraio di quest'anno. Allora diteci: se non lo considerate un rifiuto come lo considerate? Ma soprattutto: come pensate di eliminarlo? E qui si apre un mondo, perché l'eliminazione di questi rifiuti potrebbe generare degli incenerimenti. Dove? Come? A favore di chi? Ma soprattutto a favore di cosa? Biomasse? Ditecelo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

A proposito di anni (perché sono due anni che si parla di questo collegato alla legge di stabilità del 2014) provate invece a bruciare i tempi e magari a restituire i rimborsi del versato dell'IMU agricola degli anni 2014 e 2015. Bruciate questi di anni, anziché altro.

L'agricoltura ancora una volta fa la Cenerentola dei tre comparti economici, un settore che prima strumentalizzate per Expo e che poi massacrate anziché provvedere a legiferare con buonsenso per questo settore.

Ora, le nostre instancabili attività di "raffinazione" le avete tutte cassate. Noi le abbiamo portate avanti ma il collegato agricolo per il 2014 - e sottolineo 2014 - non può avere il nostro voto favorevole e nemmeno il nostro voto contrario, per cui annuncio il nostro voto di astensione.

Concludo dicendo ancora una volta che non servono le deleghe, non servono arbitri o squadre che poi si vendono al migliore offerente. Questo delegato è solo l'esempio della strage normativa che state facendo, perché i vostri provvedimenti hanno un unico padrone: il mercato dei pasticci. Un provvedimento, per finire, che ha coinvolto quattro elementi naturali: terra, aria, acqua e purtroppo pure il fuoco. Fuoco sparato sopra a colpi di lanciafiamme e che impedisce, di fatto, di poterci esprimere positivamente. Perché da questo collegato si evince solo una cosa: volete la delega per far arrivare il latte dalla Romania, importare pomodori dalla Cina, l'olio dalla Tunisia, grano dal Mar

Nero, *stock* ittici dal Pacifico. E di italiano cosa rimane? La vostra riforma su questa schifezza e la vostra firma su questo collegato agricolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signora Presidente, colleghi senatori, signor Vice Ministro, come è già stato sottolineato da qualche mio collega giunge oggi alla definitiva approvazione, dopo oltre ventisette mesi dall'avvio del suo esame, il collegato agricolo alla manovra di finanza pubblica del 2013. Un provvedimento che è stato presentato dal precedente Governo (quello a guida Letta, per intenderci) e che è stato oggetto di vari e importanti rimaneggiamenti, come l'ultimo avvenuto alla Camera, che hanno contribuito a modificarne sia l'impianto che l'impatto iniziale.

Con una metafora dico che, forse, con questo provvedimento, si è voluto anticipare l'indirizzo della riforma costituzionale. Infatti, dopo un lavoro per quanto lento - che io consideravo positivo - prodotto in Commissione, nella prima fase qui al Senato, e poi in Assemblea, è intervenuta nuovamente la Camera, che ne ha sostanzialmente abolito ogni elemento di arricchimento costringendoci oggi a prendere atto del suo lavoro senza possibilità di intervenire.

Sulla base di questa metodologia, nonostante il tempo e il lavoro parlamentare profuso su questa iniziativa (forse un tempo troppo lungo), resta evidente la presenza di tare, che limitano quelle che erano le potenzialità di un provvedimento coraggioso e incoraggiante per l'intero settore; un provvedimento che tutti auspicavano fosse organico e che avesse l'ambizione di rilanciare.

Da questo punto di vista, credo sia stato un peccato che sia mancata l'ambizione e la forza necessarie a questo impegno dal punto di vista politico, in un progetto che comprendevo e comprendo benissimo essere arduo, ma che, allo stesso tempo, consideravo e considero stringente e necessario. Così, nonostante alcuni buoni propositi, penso si sia perduta un'altra occasione.

Penso che si sia perduta un'altra occasione quando l'introduzione dell'articolo 9 e dell'articolo 15 ha fatto venir meno la possibilità di essere realmente incisivi sullo stato dei luoghi. Ma è stata anche un'opportunità perduta, credo, la scelta di una serie di provvedimenti e disposizioni, che si sono sviluppati in maniera parallela e autonoma, ma che comunque afferivano alla materia del presente provvedimento, che sono transitati con altre iniziative legislative, svilendo in parte - o in gran parte - proprio l'intendimento principale di questo provvedimento, che era quello di essere organico, di costituire una piattaforma complessiva del sistema agricolo, per provare a risolvere alcuni elementi di difficoltà, soprattutto in termini di semplificazione. Credo, dunque, che si sia commesso un errore operando delle vere e proprie interpolazioni *ad hoc* in altri provvedimenti, che di fatto hanno rafforzato - se così posso dire - la timidezza insita nel disegno di legge iniziale. Come se non bastasse, tutte queste iniziative parallele non sempre hanno segnato un reale vantaggio per questo settore, come, ad esempio e da ultimo, il parere favorevole dell'Esecutivo alla mancata indicazione della scadenza dell'olio di oliva.

Sia ben chiaro: non mi illudevo, né pensavo fosse possibile la redazione di un vero e proprio Zibaldone sull'agricoltura e per l'agricoltura. Certo, però, se parliamo di razionalizzazione e semplificazione, come riportato in titolo a questo disegno di legge, continuare a vedere la frammentazione di questa materia in diversi rivoli e provvedimenti non rende particolarmente facile, né concreto immaginare di poter raggiungere l'obiettivo. È questo motivo che mi spinge - e che ci spinge - a considerare questo provvedimento un'occasione perduta, almeno in grandissima parte, e che ci spinge ad operare nella direzione di un voto di astensione sul provvedimento, rispetto al quale crediamo debba essere riconosciuto lo slancio di alcune volontà, ma misuriamo anche una dose di timidezza. Si tratta di una dose di timidezza che credo vada risolta, perché così noi rischieremo di non essere in grado di dare risposte efficaci, o perlomeno di dare quelle risposte a un settore tanto strategico quanto capace di tener testa più di altri alla crisi e che ripone particolare fiducia in un provvedimento che avrebbe dovuto aggredire lacci e lacciuoli che ne strozzano il rilancio complessivo.

Credo quindi che manchi ancora chiarezza e univocità nella linea da perseguire in questo campo a

partire - lo ribadisco anche oggi - da quella da tenere in Europa, dove dobbiamo condurre la madre di tutte le battaglie, cioè quella volta a preservare la produzione italiana e la sua qualità, ad opporci a provvedimenti che vogliono standardizzare le produzioni di tutti i Paesi europei, quella diretta a combattere la concorrenza sleale e ad adoperarsi per una efficace tutela del territorio e quindi anche delle sue identità e produzioni. Le ricadute positive di Expo rischiano di non raggiungere l'auspicato medio periodo senza una strategia effettiva che combini la semplificazione con l'innovazione, una funzione - questa - che doveva essere presente nel provvedimento in esame.

È un'altra occasione mancata e proprio alla luce di queste considerazioni confermo il voto di astensione da parte mia personale e del Gruppo; un voto di astensione che è l'ennesimo atto di riconoscimento di una volontà alla quale non ha corrisposto un lavoro al quale non ci siamo sottratti, perché anche in Commissione l'impegno è stato importante; lo dico rivolgendomi anche agli altri Gruppo parlamentari. Allo stesso modo riconosco come sia stata importante la presenza e la disponibilità del vice ministro Olivero, che è stata tradita poi dall'impossibilità (che forse gli è stata consegnata) di esprimere parere favorevole a qualsiasi iniziativa di miglioramento. Eravamo consapevoli che il tempo trascorso fosse tanto, ma eravamo altrettanto fiduciosi che i suggerimenti che potevano migliorare l'efficacia del provvedimento forse voleva la pena fossero raccolti. Confermo quindi il nostro voto di astensione. *(Applausi del senatore Campanella)*.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, agricoltori che da casa ci ascoltate e ci guardate, credo anche stupiti da quante cose sono state dette oggi. Mi riferisco in particolare a questo disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, che ha un grosso problema di fondo, cioè quello di essere scollegato dalla realtà e dai veri problemi dell'agricoltura e degli agricoltori. Dobbiamo dire agli italiani che non è vero che gli agricoltori stanno bene, che oggi vivono un momento felice, che l'agricoltura e il PIL crescono.

Signor Vice Ministro, mi avrebbe fatto piacere avere anche il Ministro in questa sede oggi, ma purtroppo è una figura che non ci degna della sua presenza e mi dispiace profondamente che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali venga rarissimamente in quest'Aula. A mio avviso, se venisse qualche volta in più, con la modestia che quest'Assemblea può avere, imparerebbe qualcosa e veramente potrebbe trasformarlo e tradurlo in qualche articolo di legge.

Dicevo se vi siete mai presi la briga di andare a vedere qual è il reddito medio dell'agricoltore italiano. Siete mai andati a vedere il livello di spesa parametrato al reddito dell'agricoltore? Se andaste a vedere, probabilmente vi rendereste conto che l'opinione per cui l'agricoltura oggi fiorisce in un modo esagerato non è assolutamente vera. Siete andati a vedere qual è stata la crescita del reddito degli agricoltori della Germania e della Francia negli ultimi dieci anni? Se non l'avete fatto, ve lo dico io: è aumentato del 63,5 per cento. Andate a vedere quanto è aumentato il reddito degli agricoltori italiani. Si fa riferimento a dati Eurostat, presumo del 2015. Ma andate a vedere quelli del 2014, quando il reddito degli agricoltori era calato dell'11 per cento. Facciamo un discorso a livello generale e finiamola di prendere in giro gli agricoltori dicendo che l'agricoltura va bene.

Oggi, chiedetevi cosa realmente producete di vantaggioso per gli agricoltori con questo collegato; faccio fatica a definirlo in questi termini perché non ne comprendo il significato. Tra un anno o due chiedetelo agli agricoltori. Andate a vedere cosa effettivamente ha prodotto di utile. Mi piace riportare anche una frase del presidente Formigoni secondo cui la vita degli agricoltori, dopo questa legge, viene decisamente facilitata e, quindi, migliorata. Non credo assolutamente che ciò avvenga perché è sotto gli occhi di tutti l'andamento dell'agricoltura. Vi siete mai addentrati nell'esame dei redditi e dei prezzi nel settore cerealicolo? C'è il problema dello zucchero, dell'ortofrutta, del settore lattiero-caseario e delle importazioni di olio, quest'ultimo dovuto ad una legge europea, appena approvata dal Governo, che non premia gli olivicoltori e i produttori di olio italiani. Nella normativa per l'uniformazione dell'etichetta, infatti, viene tolto il periodo di conservazione di un olio di qualità, che prima era previsto entro i diciotto mesi. È stato tolto per agevolare certe situazioni che non sono certo

prerogativa del *made in Italy* di cui tutti oggi si vantano. Cos'è quel *made in Italy*? Siete andati a vedere quanto vale l'*export*? La metà della contraffazione. Se fermiamo una qualunque persona per strada ci sentiremo dire che l'*italian sounding* vale 60 miliardi. L'*export* vale la metà. Cosa si fa per fermare questo danno? Vengono tolte le sanzioni, come vedremo poi quando farò una brevissima elencazione all'articolo 2.

È così che si aiuta l'agricoltura? Pensiamo al settore lattiero-caseario. Do alcuni dati: in venti anni abbiamo perso 100.000 stalle in Italia. Oggi ci sono 34.000 allevamenti. Cosa ha fatto il Governo? Ha stanziato, in una misura diretta, 25 milioni di euro, che divisi per 34.000 allevamenti danno poco più di 700 euro che, divisi ulteriormente per 1,8 milioni di vacche, sono poco più di 13 euro. Sapete quanto mangia una vacca con 13 euro? Dopo due giorni è già morta.

Signor Vice Ministro, signor Ministro che non c'è e che non vedo, qui si vuole apparecchiare la tavola e si studia come apparecchiarla correttamente quando il cibo non c'è. C'è un metodo decisamente sbagliato nell'affrontare i problemi dell'agricoltura. Bisogna incidere seriamente e non con queste misure, dato che il provvedimento in esame è già una contraddizione che si aggiunge a tante leggi. Questo non farà altro che complicare la situazione.

Velocemente, desidero fare un *excursus* su alcuni aspetti, che ho riassunto in dieci punti, che dovrebbero essere comandamenti, ma ai quali bisognerebbe realmente disobbedire. All'articolo 1 si parla dell'attribuzione del diritto di prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale rispetto ad altre figure. Mi chiedo cosa avete inventato di nuovo. È qualcosa che già c'era nel diritto di prelazione di chi è confinante. Non sarà mica un'innovazione! Nel testo parlate della politica agricola comune (PAC): ma quale PAC? Ci sono agricoltori che attendono di essere pagati dal 2014, dopo aver fatto anticipazioni colturali *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Candiani)* e aver messo a repentaglio la vita della propria impresa agricola.

L'articolo 2 del testo originariamente approvato dal Senato e contenente un'integrazione relativa al reato di contraffazione alimentare è stato soppresso ed è stato introdotto un nuovo articolo 2. Come potete parlare di prodotti *italian sounding* e di contraffazione alimentare e andare nelle varie trasmissioni televisive a parlare di *made in Italy*, quando si sopprime un articolo che avrebbe dovuto tutelare il prodotto italiano? Questa è forse una legge che semplifica? Certo, semplifica chi contraffà e non certo l'agricoltore che vuole produrre un prodotto di qualità, avendo costi decisamente più alti rispetto ad altri Paesi europei. Queste sono norme in favore della competitività? Sono il contrario di quello che si dovrebbe fare.

Avendo suddiviso il provvedimento in alcuni punti, come ho detto in precedenza, voglio ora riferirmi al punto relativo alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole e alle disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti, perché ci si preoccupa più di questo che di altro.

Vado veloce, signora Presidente. All'articolo 13 si parla della costituzione di cauzioni e delle associazioni di categoria: a mio avviso sono sempre forme di burocrazia che aumentano gli adempimenti e non semplificano. Ricordo inoltre che è stato soppresso l'articolo 11 del testo approvato dal Senato, concernente la modernizzazione della logistica. Lo ripeto: è stato soppresso l'articolo che prevede la modernizzazione della logistica. Vorrei mi si spiegasse il perché di questa decisione! *(Richiami della Presidente)*.

Proseguo velocemente, signora Presidente, perché vedo che il tempo passa, ma i punti da trattare sono molti e non si può affrontarli tutti. Si è parlato di agricoltura sociale, biodiversità, legge di diversificazione, quasi fossero medaglie da apporre al petto di questo Governo. Sono però disposto a confrontarmi e a sfidare il Governo in qualsiasi momento, per vedere cosa di utile possano avere prodotto queste norme per gli agricoltori e l'agricoltura italiana.

Signor Vice Ministro, si è parlato addirittura di orgoglio. Voglio riportare testualmente quanto ha detto: lei ha parlato di progetto unitario, di eccellenza del nostro Paese. Signor Vice Ministro, la prego di ascoltarmi, per cortesia. L'*iter* del provvedimento in esame è stato già lungo e gli agricoltori tirano avanti grazie alla loro grande pazienza e non grazie a quanto sta facendo il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, la invito a concludere.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Mi avvio alla conclusione, riprendendo una frase che ha detto il Vice Ministro e pertanto mi piacerebbe avere la sua attenzione. Egli ha citato una frase che mi ha rimandato a reminiscenze scolastiche, quando ha detto: «Sono tra color che son sospesi». Me lo immagino il signor Vice Ministro, come Virgilio, che insieme al ministro Martina, nei vari gironi dell'agricoltura, si dimena, cerca e gira. Da parte mia spero che la voce suadente e bella di un'agricoltrice di nome Beatrice, a cui si sentano comandati ad obbedire, li conduca verso un'agricoltura che vada veramente nel senso auspicato dagli agricoltori. Temo però, signor Vice Ministro, che la selva per voi sia ancora molto oscura, se questo è quanto questo disegno di legge sta proponendo agli agricoltori. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e CoR. Congratulazioni)*.

BERTUZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signora Presidente, la mia sarà una voce fuori dal coro, perché il Partito Democratico vuole chiudere il provvedimento e non lasciarlo come un'opera incompiuta. Desidero ringraziare i colleghi e il relatore per i contenuti che hanno espresso in modo molto appropriato.

Le ultime modifiche apportate dalla Camera mantengono comunque una coerenza rispetto agli indirizzi di politica agricola che, sin dal suo insediamento, il Governo Renzi e la maggioranza parlamentare hanno indicato per superare le fragilità strutturali del sistema produttivo: l'inefficienza e l'inefficacia degli strumenti pubblici di supporto, l'inadeguatezza del sistema di gestione dei rischi, il fenomeno di sfruttamento del lavoro, nonché le storture di una concorrenza spesso sleale. È però innegabile lo sforzo di rovesciare il paradigma: da un'agricoltura marginale e assistita il Governo sta tentando il passaggio da una politica di emergenza a una politica che guida un agroalimentare in grado di trascinare la ripresa economica del Paese.

I dati macroeconomici di questi ultimi anni, nonostante quanto è stato detto, hanno mostrato tenacia e sforzo in tanti imprenditori - e a loro mi rivolgo - che hanno saputo cogliere una domanda nuova di conoscenza, di trasparenza e di tracciabilità, riavvicinando i consumatori a produttori non più anonimi e indistinti.

Si sono affermate inedite modalità di ricomposizione di un reddito, assottigliato da logiche di un mercato sempre più difficile e complesso, che ha progressivamente ridotto i prezzi e richiesto maggiori *performance*. Questo va loro riconosciuto. Queste imprese, che oggi sono una minoranza distribuita a macchia di leopardo sul territorio nazionale, rappresentano però il prototipo di un nuovo modello. Sono imprese che hanno saputo costruire una loro forza competitiva, basata su ricerca e investimento in qualità e salubrità del prodotto, rafforzata da tanti elementi immateriali (il modo di produrre, il legame con i luoghi, le conoscenze, la capacità di mettere insieme e ottimizzare tradizione e innovazione), incrociando aspettative sempre più sofisticate di una domanda consapevole e competente. Con loro abbiamo parlato e ci siamo confrontati sui nodi strutturali, in una quotidianità che ha continuato a essere fatta di calamità naturali, di fluttuazioni dei prezzi, di crisi di settori importanti: dal lattiero-caseario all'olivicolo, dal suinicolo al cerealicolo, al bieticolo-saccarifero, dalla pesca all'acquacoltura, solo per ricordare i principali.

Abbiamo puntato con decisione su un nuovo protagonismo delle imprese, sul ricambio generazionale, sull'aggregazione dell'offerta e l'integrazione tra imprese nelle filiere, sull'innovazione degli strumenti della gestione - sempre più complessa - del rischio e dell'accesso al credito. Stiamo perseguendo trasparenza nella tracciabilità e abbiamo lanciato una sfida multilaterale vera verso la legalità. Questi sono gli assi di un lavoro parlamentare che dovrebbe inorgoglirci tutti e che nella legislatura precedente - voglio ricordarlo - ha sempre trovato Governi sordi, Ministri precari, assenza di indirizzi, mancanza di rapporti con l'Unione europea. *(Applausi dal Gruppo PD)*. L'accelerazione data dal Governo Renzi a intervenire, ammodernando e innovando, i settori agricolo e agroalimentare ha aperto, di fatto, una nuova stagione legislativa, proprio partendo dal testo del collegato.

Cari amici, per me sono stati due anni straordinari, assolutamente eccezionali, per l'agricoltura,

l'agroalimentare, la pesca e l'acquacoltura. E, a mio avviso, anche per il nostro impegno e la produttività del nostro lavoro qui, al Senato; un impegno di tutti quanti, all'interno della 9a Commissione, nel confronto con il Governo, con il Ministero, con la Camera, ognuno nel proprio ruolo. Sicuramente ci abbiamo messo tanta passione e tanto spirito di rappresentanza dei nostri territori, anche da parte di colleghi impegnati in altre materie.

Il vento è cambiato. Il nostro lavoro ha veramente inciso sulle scelte che stanno accompagnando la trasformazione di questi settori, con una nuova centralità nella politica economica, sociale e ambientale del Paese. Sono state affrontate le cause dell'arretratezza; si è ricostruito un nuovo rapporto tra produttore e consumatore, trovando come chiave di volta un potenziale straordinario, fatto di prodotti di qualità, di agricolture rispettose dell'ambiente, di lavoro dignitoso ed equamente retribuito. Questi obiettivi sono diventati leggi e decreti-legge, su iniziativa del Governo, ma anche parlamentare. Abbiamo scelto lo strumento legislativo più adatto, tralasciando l'interesse ad assumerci la paternità delle nuove proposte a favore dell'obiettivo della loro concretizzazione.

Campo libero nel cosiddetto decreto competitività; decreti d'urgenza per i settori del latte e dell'olio e in tema di calamità naturali; agricoltura sociale; biodiversità; riduzione del carico fiscale con l'esenzione IMU e IRAP per le imprese agricole; contrasto allo sfruttamento del lavoro; testo unico sul vino; consumo del suolo; ristorazione collettiva; educazione al valore del cibo; settore della canapa; testo unico sulla pesca e sull'acquacoltura (e non una delega); testo contro lo spreco alimentare e, oggi, il collegato: questi sono i provvedimenti che hanno impegnato negli ultimi due anni e continueranno a impegnare nei prossimi mesi il Parlamento e il Governo.

Nelle modifiche al collegato ritroviamo l'intreccio di tanti contenuti dei disegni di legge in discussione al Senato (penso alle società di affiancamento, alla Banca della terra, al riordino degli enti, alla semplificazione e alla rete del lavoro agricolo di qualità). Molte parti sono state stralciate, ma non sono sparite in quanto confluite in altri provvedimenti (come, ad esempio, per la pesca e l'acquacoltura), così come i nuovi inserimenti alla Camera dei deputati sono emersi da nuovi argomenti portati alla nostra attenzione (mi riferisco, ad esempio, alla birra artigianale e al settore apistico).

Cari colleghi, credo che porterò il provvedimento in esame, che mostra tutta l'inefficienza del bicameralismo paritario, come esempio per sostenere il sì al *referendum* sulla riforma costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Expo è stata un'occasione straordinaria di lancio internazionale del *brand made in Italy*, dietro al quale vi sono valore vero, unicità, sicurezza e salute. Si è trattato di un pezzo importante della nostra battaglia contro l'*italian sounding*, che non si fa pensando solo a barriere. Sicuramente abbiamo bisogno di rafforzare, come già abbiamo fatto, i controlli contro la contraffazione, ma per proteggere i nostri *brand* all'estero dobbiamo lavorare e collaborare con i Paesi che più mostrano interesse per i nostri prodotti.

Expo però non è stato solo questo. Dalle politiche di settore sono usciti messaggi per tutti sul valore del cibo e un'assunzione di responsabilità ad affermare nel mondo il diritto universale al cibo come obiettivo per nuove politiche di uguaglianza e lotta alle disuguaglianze.

La centralità dell'agricoltura apre nuove opportunità, ma anche nuove sfide sulle quali abbiamo solo iniziato a discutere e per le quali sono molto lontane sintesi condivise. Quale rapporto tra scienza e politica, tra scienza e produzione, tra nuove tecnologie e futuro delle produzioni? Quali relazioni commerciali con gli altri Paesi? Il lavoro da fare è sicuramente ancora tanto.

Alcune consegne sono già contenute nel provvedimento in esame sulle stesse deleghe che stiamo dando al Governo e su cui ci sono forti aspettative, anzitutto con riguardo alla semplificazione normativa. Questo Paese non è mai riuscito a dotarsi di un codice agricolo unitario. Caro Vice Ministro, questo sarà un passo decisivo e non accetteremo il copia e incolla del ministro Zaia, che è stato presentato e giace in un cassetto perché inaffrontabile. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Allo stesso modo, aspetteremo la concretizzazione dei decreti sulle società di affiancamento, su cui tanti giovani stanno puntando per disporre, al pari dei loro colleghi francesi e spagnoli, di uno strumento che consenta loro l'accesso graduale alla terra.

Caro collega Ruvolo, sono queste le misure che ci chiedono i giovani, i quali non mi hanno mai parlato della tassa di accorpamento. Credo che il riordino degli strumenti di gestione del rischio e la prosecuzione della ristrutturazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (*in primis* AGEA) determineranno un ulteriore cambio di marcia. Siamo sulla strada giusta? I dati economici - ahimè, cari colleghi - ci dicono di sì.

Caro senatore Amidei, pochi giorni fa l'ISTAT ha certificato che il valore aggiunto dell'agricoltura italiana è stato nel 2015 il più alto d'Europa: più 3,8 per cento, ossia tre, quattro volte superiore al risultato ottenuto negli altri settori economici del nostro Paese. Ma il dato più eclatante è che per la prima volta i dati di crescita delle Regioni del Sud sono più alti della media nazionale. Aumenta l'occupazione nel settore, come pure aumenta la resa produttiva e il margine di reddito. Quest'ultimo dato, relativo alle Regioni del Sud, è senz'altro il risultato più significativo, sia perché si riferisce ad un settore che là tradizionalmente viene marginalizzato in termini di competitività, sia perché viene da quella parte del Paese che più faticosamente stenta a ripartire. È vero, si tratta di un dato statistico e, come tale, ha bisogno di essere scomposto e meglio approfondito, ma è innegabile, cari colleghi, che esso segnali una netta e chiara inversione di tendenza, sia rispetto all'andamento economico, sia di come si stia uscendo dalla crisi con una diversa composizione del PIL; come è altrettanto innegabile che sia anche il frutto delle politiche di riforma e di investimento di questo Governo e di questa maggioranza.

Ciò non sta avvenendo per circostanze casuali e non è neppure temporaneo. È frutto di un processo di cambiamento vero nel ruolo che la produzione di beni primari sta subendo, in una società che si trasforma e con un rinnovato rapporto con il cibo, con la salute e con l'ambiente, e di una politica che lo sta intercettando, sostenendo e rafforzando. Andiamo avanti su questa strada, il PD ci sarà convintamente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).*

Discussione del disegno di legge:

(10-362-388-395-849-874-B) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*** *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 18,14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Buemi e D'Ascola, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA, *relatore*. Signora Presidente, mi permetto di anticipare che il testo che presentiamo all'Assemblea questa sera è un testo in un certo senso equilibrato. Quest'ultimo è un termine purtroppo raro, ma qui particolarmente significativo per la complessità delle questioni che si dovevano affrontare e soprattutto per la necessità di un punto di equilibrio tra esigenze opposte ed entrambe meritevoli di grande considerazione. Quindi, si tratta di un caso nel quale il legislatore deve essere dotato di quella capacità di equilibrio che deve comportare una norma che sia poi fruibile per l'autorità giudiziaria, la

quale sarà chiamata ad applicarla.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 18,16)**

(*Segue* D'ASCOLA). Primo punto. Si tratta, nella sua ipotesi base, di un delitto comune, ossia di un delitto che può essere commesso da ogni cittadino. La Commissione, infatti, ha inteso determinare una tutela ancora più rafforzata che non nel caso in cui il reato fosse stato costruito esclusivamente sulla figura del pubblico ufficiale. La tutela è più rafforzata perché chiaramente amplifica il campo di applicazione della norma, rendendola ovviamente applicabile ad ogni contesto, quindi anche a quello non pubblicisticamente qualificato.

In che cosa consiste la struttura del fatto? Nel testo, perlomeno quello giunto al Senato, si parla di violenze, minacce gravi e reiterate, ovvero di avere agito con crudeltà nei confronti delle vittime; condotte che abbiano determinato una condizione di acute sofferenze fisiche a carico della medesime persona offesa, ovvero di un trauma psichico verificabile nel corso del dibattimento. I relatori sono ampiamente disponibili a dare spiegazioni per gli aspetti ritenuti problematici connessi a questi due eventi, quindi acute sofferenze fisiche ovvero un verificabile trauma psichico. Ma, queste acute sofferenze fisiche o questo verificabile trauma psichico devono essere compiuti nei confronti di un soggetto privato della libertà personale.

Onorevoli senatrici e senatori, questa scelta è stata in un certo senso dettata dalla necessità di differenziare - è un punto penalisticamente molto delicato - questo reato dalle pur contestabili, a prescindere dall'introduzione di questa norma penale incriminatrice, norme di riferimento. Infatti, una delle difficoltà nello scrivere e nel pensare al delitto di tortura risiede proprio nel fatto che il campo di queste condotte è già presidiato da altre disposizioni. Chi compie atti di violenza e gravi minacce, chi determina gravi e acute sofferenze, sia fisiche che psichiche, è chiaro che già commette un reato a prescindere dall'introduzione del delitto di tortura. Questo lo dico perché è chiaro che questa condotta andava seriamente diversificata, altrimenti non si sarebbe compreso il perché di una criminalizzazione di condotte precedentemente criminalizzate.

La figura del pubblico ufficiale è stata invece prevista, perché andava fatta, nell'ipotesi aggravata, con una disposizione che sostanzialmente rinvia alla struttura base del fatto, perché si limita a dire che se il fatto di cui al comma precedente è compiuto da un pubblico ufficiale ovviamente le pene sono aggravate. Ma qui non si introduce nessun elemento ulteriore di fattispecie se non l'indicazione della qualificazione giuridica soggettiva di pubblico ufficiale.

Poi sono previste delle aggravanti connesse alla differenziata gravità degli eventi che conseguono alla condotta di tortura. Inoltre è previsto, all'interno dello stesso articolo 1 che contempla il delitto di tortura, l'istigazione alla tortura. Si tratta anche qui di un reato di istigazione che sancisce un'eccezione a principi storici del diritto penale, ma che qui si comprende per la gravità dei fatti, ancorché si tratti di una istigazione particolare: quella del pubblico ufficiale nei confronti del pubblico ufficiale e dell'istigazione dell'incaricato di un pubblico servizio nei confronti di un soggetto analogo. Quindi, è una istigazione che avviene in un ambiente chiuso, in determinati contesti, avendo ritenuto la Commissione di considerare questi fatti particolarmente gravi.

Ragionando in senso opposto rispetto a una certa tradizione in materia di istigazione, si è ritenuto che una istigazione limitata a un determinato contesto, caratterizzato dalla presenza di più persone, potesse avere una maggiore diffusività.

Concluderei qui il mio intervento, avendo dato delle indicazioni soltanto sommarie sulla struttura del delitto di tortura. Poi, il disegno di legge si compone ovviamente di altre disposizioni, delle quali parleremo variamente nel corso dei lavori parlamentari.

Si stabilisce, per fare delle semplificazioni, che le prove ottenute attraverso tortura (qui si pensa, ovviamente, a contesti investigativi) sono inutilizzabili. È una norma necessaria, ancorché la giurisprudenza, ma anche la dottrina, abbiano da sempre elaborato la categoria delle prove illecite. È fuor di dubbio che se la prova è frutto di un'attività violenta la prova sia inutilizzabile. Si stabilisce che non possa essere riconosciuta alcuna immunità ad agenti, anche militari, di Governo stranieri che siano

indagati o già condannati per il delitto di tortura.

In sostanza, a corredo di questa norma generalista sulla tortura, si dicono tante cose, tra le quali anche, conclusivamente, l'affermazione secondo la quale non sono consentiti espulsioni e respingimenti ovvero la estradizione nei confronti di una persona rispetto alla quale vi sia il concreto pericolo che, se restituita al Paese d'origine, sarebbe sottoposta a tortura, tenendo conto anche, nel contesto di un simile giudizio, della sistematica violazione dei diritti umani nel Paese dove quel soggetto dovrebbe ritornare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buemi.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione svolta dal collega D'Ascola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manconi. Ne ha facoltà.

MANCONI *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, signor rappresentante del Governo, ritengo questa discussione tanto importante quanto delicata.

Voglio ricordare che questo disegno di legge prevede l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie penale del delitto di tortura, ottemperando così a un dispositivo risalente ormai a ventotto anni fa. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura è del 1984. La ratifica da parte del nostro Paese è del 1988. Sono appunto trascorsi ventotto anni.

Voglio ricordare che il 15 marzo 2013 ho presentato un disegno di legge sul delitto di tortura, sottoscritto anche dai senatori Corsini e Tronti, che faceva puntuale riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite e al suo principio ispiratore.

Il testo che oggi stiamo discutendo, a mio avviso, è assai lontano da quella che era l'ispirazione della Convenzione internazionale, innanzitutto per un motivo che va evidenziato e per una ragione assai significativa. In altri ordinamenti e nel disegno di legge da me e da altri presentato, il reato di tortura viene definito come reato proprio, attribuibile cioè ai pubblici ufficiali o a chi esercita pubblico servizio. In questo non c'è alcuna forma di accanimento contro le forze di polizia o tantomeno un preconcetto, una sorta di ostilità nei confronti degli apparati dello Stato, bensì la consapevolezza che la tortura trovi il suo fondamento, la sua ragione d'essere e il suo quadro più pertinente e coerente in una categoria cruciale: l'abuso di potere.

La tortura non è in questo contesto un'inclinazione perversa, non è la manifestazione di una psicopatologia individuale, non è l'efferatezza di un singolo. Come giustamente ha rilevato il presidente D'Ascola, per questi comportamenti, per l'esercizio della violenza fisica e psichica tra i privati, il nostro ordinamento prevede fattispecie penali precise e adeguate sanzioni.

No, il reato di tortura è qualcosa di molto diverso: è l'esercizio di una violenza fisica o psichica da parte di chi detiene il potere sul corpo di un altro. La tortura è quel comportamento che infligge acute sofferenze, messo in atto da parte di chi ha la titolarità legale della custodia di una persona privata della libertà. Questa è l'essenza fondativa del reato di tortura, sia nella Convenzione internazionale, sia negli ordinamenti di Stati democratici a noi affini. Ebbene, di tutto ciò, rispetto al testo di cui stiamo discutendo, non resta traccia, perché il reato di cui parliamo è diventato un reato comune, ovvero quello che si può commettere nelle relazioni tra i privati.

Ma del testo in discussione, che appunto solleva in me robuste perplessità e diffusi dubbi, voglio evidenziare due elementi: il primo è che, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, alla formula «violenze fisiche o psichiche» è stato aggiunto il termine «reiterate». Si pensi che in origine la formula è «violenza fisica o psichica», bastando appunto, come dice la Convenzione della Nazioni Unite, «qualsiasi atto» capace di infliggere acute sofferenze perché vi sia tortura. Quel «qualsiasi atto» diventa un plurale («violenze fisiche e psichiche») e a questo plurale si aggiunge un altro termine: «reiterate». Temo che ciò incoraggi una tendenza macabra e causidica, una sorta di numerologia, una fosca aritmetica delle crudeltà che indica una soglia oltre la quale si ha tortura, il «quante volte», e prima della quale non si ha tortura.

Ricordo che durante la XIV legislatura, esattamente per questo motivo, il presidente della Commissione giustizia, onorevole Pecorella, chiese e ottenne che il testo venisse rimandato in

Commissione, perché, appunto, aveva evidenziato quella tendenza irresistibile verso una vocazione classificatoria che rendeva gli atti di tortura una sorta di sequenza *splatter* di un film *horror*. Non solo: l'originaria formulazione «violenza psichica» è stata sostituita da un'altra: «verificabile trauma psichico». Su questo io ho fatto qualche ricerca, ho avuto numerosi colloqui, ho provato ad indagare e ad approfondire. Vedrete che la letteratura scientifica internazionale sottolinea una circostanza singolare: quella che nella iconografia filmica e letteraria è la più ricorrente delle circostanze di violenza psichica, quella che comunemente viene definita *roulette* russa, secondo la letteratura scientifica internazionale è un comportamento, il cui esito non è tra quelli verificabili clinicamente come un trauma psichico, nonostante esso sia potuto accadere a poche ore di distanza dalla verifica scientifica.

Dunque, io ritengo che queste ulteriori specificazioni corrispondano ad altrettanti ostacoli, limiti posti all'accertamento di quell'atto di tortura che, a mio avviso, molto più saggiamente doveva essere affidato alla capacità di discernimento dell'autorità giurisprudenziale.

Questo fa sì che il mio atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge sia di estrema perplessità e vorrò verificare l'esito delle votazioni sugli emendamenti, tra i quali alcuni da me presentati, prima di dichiarare il mio voto.

Infine, la settimana scorsa in quest'Aula si è parlato della vicenda di Giulio Regeni. Non ho voluto intervenire, anche perché il solo fatto che quell'atroce vicenda sia ormai diventata, nei nostri archivi della memoria, il caso Regeni mi sembra neutralizzarne la portata drammatica e ridurla, appunto, a una sorta di intollerabile serialità degli accidenti della storia. Ma oggi non voglio aggiungere mie personali considerazioni, fedele alla volontà di sottrarmi a un dibattito che ho considerato spesso superficiale.

Voglio, però, ricorrere alle parole della madre di Giulio Regeni, Paola Regeni, pronunciate nel corso della conferenza stampa tenuta al Senato, in questa istituzione, il martedì di Pasqua. Paola Regeni è una donna che, forse in virtù di quella grazia di stato che la teologia cattolica riconosce in chi si trovi in condizioni di estrema sofferenza, sa trovare parole di una potenza letteraria e civile davvero rare. Paola Regeni ha detto: «Ho visto il volto di mio figlio diventato piccolo, piccolo, piccolo. In quel volto ho visto tutto il male del mondo».

La tortura non è semplicemente un atto di crudeltà che colpisce le carni di un individuo; è volontà di annichilimento della persona e volontà di mortificazione e degradazione della sua dignità. È per questo che chiedo di meditare su questo testo. Non ci basta, infatti, una legge qualsiasi, ma vorremmo disporre di una buona legge. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, forse è qualche anno che stiamo valutando questo disegno di legge e arriviamo qui ancora a modificare, come è stata modificata in Commissione, la proposta che era partita in questa sede, è andata alla Camera e ha avuto un sostanziale mutamento. Forse sono anni che denotano il fatto che su questo tema probabilmente non si è trovato quell'equilibrio di cui parlava il presidente D'Ascola. Non lo si vede quell'equilibrio, perché il testo varato dal Senato in prima lettura poi alla Camera dei deputati è stato completamente modificato in una maniera del tutto incomprensibile e per noi assolutamente inaccettabile. Non possiamo però tacere di questo passaggio che è stato fatto, perché fino a prova contraria, al di là di alcune precisazioni, la maggioranza che c'è in Senato dovrebbe essere la stessa alla Camera e se si parla di giustizia non si vede perché ci debbano essere disparità di vedute su testi come quello in esame.

Si è detto che ci sono problemi sulla configurazione stessa del reato di tortura. Quando si parlava degli elementi costitutivi del reato come dovrebbero emergere dalle convenzioni internazionali, probabilmente non sono state ripetute nel disegno di legge in esame e alla Camera si era tentato di ampliarlo in maniera tale che in realtà non si arrivava a punire quel reato di tortura come lo si potrebbe immaginare nel diritto naturale, ma si andava a trovare un insieme di comportamenti per cui alla fine c'erano una certa indeterminatezza e genericità che rischiavano di sfruttare la tipologia di reato al fine di punire condotte che non avevano niente a che vedere con la tortura. Ricordiamo - perché ora non si può tacere - la polemica sorta da parte delle stesse forze di polizia. Infatti, nel testo approvato dalla

Camera dei deputati, a proposito dell'elemento costitutivo del reato di tortura si faceva riferimento a chiunque usasse violenza o minaccia (quindi potrebbe anche trattarsi un atto singolo, non si chiede nemmeno una pluralità di atti) al fine di vincere una resistenza. Su quella tematica si era discusso molto, perché nel momento in cui il poliziotto effettua l'arresto, nel prendere il delinquente probabilmente esercita una violenza nei confronti di un soggetto che è quanto meno sottoposto alla sua vigilanza o custodia, quindi arrivava a commettere un reato di tortura e ad avere una punizione addirittura aggravata fino a quindici anni in quanto pubblico ufficiale.

Mi chiedo come sia stato possibile pensare una configurazione di reato di quel tipo, tanto che quando il testo è tornato in Senato noi, che probabilmente noi siamo *morituri*, in Commissione abbiamo rilevato degli elementi giuridici e cercato di contenere la fattispecie con quell'equilibrio di cui parlava prima il Presidente. Allora dico che probabilmente si parla di equilibrio nella nuova formulazione dell'articolo 613-*bis* e che niente è tanto diverso dalla formulazione emersa dalla prima lettura in Senato.

Ad ogni buon conto noi restiamo ancora estremamente perplessi rispetto a questa configurazione di reato, perché ci domandiamo come è nel diritto naturale il reato di tortura e come invece lo si vuole in questa fattispecie. Non dico che si immagini la tortura nei termini in cui poteva esistere nel Medioevo, perché vi sono tematiche e strumenti diversi, ma penso al fatto stesso di indurre delle sofferenze di tipo psichico. Non per niente in Commissione giustamente abbiamo chiesto che si trattasse quantomeno di un trauma psichico verificabile, altrimenti la sofferenza psichica è difficilmente quantificabile. Non solo, è stato altresì eliminato il terzo comma, dove si diceva che al fine dell'applicazione delle norme sulla tortura la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Quell'inciso serviva proprio a cercare di contemperare questa configurazione di reato e di distinguerla, o quantomeno serviva a non arrivare a configurarla ogni qualvolta un agente di polizia o qualsiasi rappresentante delle Forze dell'ordine si trova ad avere a che fare con un delinquente, perché anche nel momento stesso in cui viene privato della sua libertà personale, alla fine una sofferenza psichica in qualche maniera gliela si produce. Questo forse era un modo di contemperare e di eliminare certi effetti stravolti della norma. In Commissione l'abbiamo soppresso, ma su questo possiamo avere delle legittime perplessità.

Tra l'altro, ci resta il grandissimo dubbio sulla formulazione dell'articolo 3, che recita: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura». Ci chiediamo se i fondati motivi derivino da una notizia di giornale o se si legge su qualche denuncia o *social* che in uno Stato probabilmente viene esercitata la tortura. Come facciamo a sincerarci che c'è questa violazione dei diritti umani sistematica e grave? Qual è il meccanismo per il quale abbiamo la prova che effettivamente venga praticata la tortura? Difficilmente in uno Stato viene codificata la possibilità, da parte di un'autorità di pubblica sicurezza, di esercitare la tortura. Potrebbe trattarsi di sistemi non così provabili o distinguibili. Noi temiamo che prevedere un fondato motivo di un probabile rischio - stiamo sempre parlando di un'eventualità - blocchi tutti i respingimenti e le espulsioni. Come si può dire che in Paesi del Terzo mondo non avvengono delle violazioni dei diritti umani? Non lo si sa; non abbiamo delle prove. Non c'è la possibilità. Questo potrebbe essere un meccanismo per creare dei pretesti. Non vogliamo dilungarci su delle questioni puramente tecniche. È ovvio che sembra incredibile dover parlare nel 2016 del reato di tortura per porre un divieto alla stessa. Dovremmo essere in una civiltà talmente avanzata che di tortura non se ne dovrebbe nemmeno parlare. Quando due anni fa quest'Aula trattò il reato di tortura per la prima volta vi erano dei casi che riguardavano il maltrattamento di anziani o di disabili all'interno di strutture. Qui si utilizzavano, purtroppo, delle modalità comportamentali che sfociavano in un delitto di tipo naturale come la tortura. Le persone erano sottoposte a un insieme di sofferenze psichiche con totale annientamento della dignità della persona. Troviamo veramente incredibile pensare che non siamo in un mondo civile e dover inserire un reato di tortura perché purtroppo la tortura può esistere. Dopo due anni di elaborazioni e di approfondimenti in Commissione, arriviamo però a un testo un po' povero sotto questo profilo. Probabilmente la configurazione del reato non avrà l'efficacia desiderata. Noi conserviamo ancora le

nostre perplessità.

Per questa ragione abbiamo presentato una serie di proposte emendative che illustreremo in seguito. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, credo che quando parliamo di tortura dobbiamo avere una cosa molto chiara in mente, ovvero chi vogliamo tutelare innanzitutto nel nostro Paese. Prima di tutto dobbiamo proteggere i cittadini, cioè le persone oneste e perbene che rischiano di essere aggredite da un ubriaco, un drogato, uno stupratore o una persona, come è successo, che piglia a martellate i passanti. Poi ci sono le situazioni in cui i cittadini, per difendersi, chiamano la polizia e i carabinieri che accorrono per difenderli. Ci sono, quindi, prima i cittadini; poi i poliziotti e i carabinieri, che fanno il loro dovere e, al terzo gradino, gli aggressori come il drogato, l'ubriaco e lo stupratore.

Il problema è che quando in questo provvedimento parliamo di tortura confondiamo i piani. Che il povero Regeni sia stato torturato è chiarissimo e che si debba colpire con la massima energia chi dovesse compiere, in Italia, comportamenti di questo tipo è altrettanto chiaro. Ma noi di cosa stiamo parlando?

Leggo una lettera al «Corriere della sera» di quattro giorni fa, della professoressa Di Cesare. Voglio ricordare in proposito che la tortura è un reato doloso: bisogna avere la volontà di torturare qualcuno. La professoressa Di Cesare, nella sua lettera al «Corriere della sera», per citare dei casi di tortura parla dei casi di Aldrovandi, Cucchi, Magherini e Uva. È il solito *mantra*, che abbiamo sentito anche in questa sede. Questi sarebbero dunque dei casi per cui, secondo la legge in esame, i responsabili dovrebbe andare all'ergastolo, dal momento che c'è stata una morte. Allora ho scritto al «Corriere della sera» per dire: "Scusi signora, in tutti questi casi l'accusa era di atteggiamenti colposi!"

Nel caso Uva sono stati assolti tutti: per tre volte il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione e finalmente, alla quarta volta che lo ha chiesto anche in udienza, sono stati assolti. Non c'entravano assolutamente nulla, anche se c'era stato questo *mantra*, con le fotografie dei carabinieri che sono state pubblicate sui *social media*, indicandoli come assassini, tanto che hanno dovuto cambiare casa e i figli di questi carabinieri, totalmente innocenti, sono stati minacciati a scuola. Il caso Magherini non è ancora arrivato al primo grado. Quanto al caso Cucchi, non riesco a capire che cosa c'entri con la tortura. Potete andare a vedere il filmato in cui il padre dichiara che, dal suo punto di vista, all'udienza il figlio aveva il viso gonfio e segni evidenti negli occhi, ma dal punto di vista fisico stava benissimo. Si muoveva e il fatto delle vertebre rotte assolutamente non sussisteva. Egli ha detto che per quanto abbia potuto vedere, lo escludeva al 100 per cento: Stefano si muoveva e camminava, parlava e si muoveva come una persona normale. Se ci fosse stato un problema alle vertebre avrebbe provato dolore e quindi lo avrebbe saputo e glielo avrebbe detto. Quindi egli ha escluso nella maniera più categorica che quello del figlio non fosse un comportamento normalissimo. Dopodiché, gli agente di custodia, che dopo lo avrebbero picchiato, sono stato assolti.

L'unico caso in cui c'è stata una condanna è stato il caso Aldrovandi, per omicidio colposo, perché i poliziotti avrebbero tenuto per terra il povero Aldrovandi, in una situazione tale che gli avrebbe procurato l'infarto. Guardate che è esattamente la stessa identica cosa che è accaduta davanti a Palazzo Chigi, quando è stato colpito un carabiniere, da parte di un tale Preiti e i colleghi carabinieri invece di sparare all'aggressore gli sono saltati addosso e lo hanno buttato per terra.

Andate a vedere tutte le foto con il carabiniere a cavalcioni dell'aggressore, che gli mette le mano dietro la schiena e le manette.

Ebbene, secondo la professoressa Di Cesare e secondo alcuni colleghi, se colui che ha sparato al carabiniere, in quel momento avesse avuto l'infarto, il carabiniere che lo aveva fermato avrebbe preso l'ergastolo. Secondo la professoressa Di Cesare, infatti, questi sono tutti casi di tortura.

Ho dunque scritto al «Corriere della sera»: Scusi signora, ma cosa sta dicendo? La tortura è un reato doloso e non un reato colposo. Al che la professoressa mi ha risposto dicendo che li hanno assolti,

perché non c'è ancora il reato di tortura, altrimenti sarebbero stati condannati. Non so se capite il salto logico di una lettura della tortura, che non è quella che pensiamo noi, per cui una persona viene presa e torturata, con le unghie strappate e tutto quello che abbiamo visto. No, si tratterebbe di un fatto accidentale, che può capitare a qualsiasi poliziotto o carabiniere che interviene e che viene tradotto sui grandi media - in Parlamento più volte è stato detto - come caso di tortura. Del resto, nel testo che viene sottoposto alla nostra attenzione si legge che: «Chiunque con (...) minacce gravi (...) cagiona (...) un verificabile trauma psichico (...) è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni», se è un pubblico ufficiale con la pena della reclusione da cinque a didici anni e se c'è la morte del reo con l'ergastolo. Si dice che viene punito chiunque con minacce gravi causa un verificabile trauma psichico: dunque, la minaccia diventa tortura.

Ho visto alcuni interrogatori di magistrati, ad esempio nel caso dei due che avevano sparato all' università. Se quella è la definizione di tortura, molti magistrati, quando fanno gli interrogatori, dovrebbero essere accusati di tortura. Credo che non ci sia mafioso o membro della 'ndrangheta che venga arrestato e interrogato in maniera ruvida, che non dirà immediatamente che è stato torturato, se lo minacciano di finire in galera, dicendo: «Guarda che buttiamo via la chiave, non esci più dal carcere, confessa!». Queste sono minacce. Ripeto, queste sono minacce. Se poi queste minacce hanno provocato un trauma, ecco che quella è tortura. Questa è la tortura? Su quale strada ci stiamo incamminando rispetto a chi deve intervenire per tutelare l'incolumità di tutti? Attenzione, mentre l'aggressore certamente commette un reato e mette in pericolo la vita dei cittadini, il carabiniere o il poliziotto devono intervenire, mettendo così a rischio la propria vita per difendere quella degli altri. Cosa vogliamo fargli, senatore Manconi?

Lo voglio dire: tutte le volte che succede una cosa del genere, arriva il senatore Manconi e, insieme a Cucchi e ad Aldrovandi, va a fare le conferenze stampa, nelle quali pregiudizialmente si accusano i poliziotti. L'avvocato Anselmo aggiunge - andate a leggere le interviste - che lui le cause non le vince in tribunale ma sui *media,* perché riesce a creare una pressione talmente grande sui *media* che comunque poliziotti e carabinieri, anche se non hanno fatto niente, stanno tre o quattro anni sotto processo. Si rovinano le loro vite, le loro famiglie vengono minacciate, le foto vengono messe sui *media*. Quando, poi, vengono assolti non serve a nulla, perché la professoressa Di Cesare, anche davanti ad una assoluzione passata in giudicato, dice che questi sono colpevoli di tortura. Ma alla domanda se i reati sono dolosi o colposi, si risponde che, certo, erano colposi, ma se ci fosse stata la tortura sarebbero stati dolosi. Colleghi, in questo modo teniamo aperte talune fattispecie nel nostro Paese. Io ho fatto il carabiniere di leva, ma non tutti hanno fatto il carabiniere di leva; hanno una storia diversa alle spalle rispetto alla concezione che hanno dei carabinieri e dei poliziotti. Certo, quando si dice che c'è una cultura di violenza nei carabinieri o nella polizia, e quindi pregiudizialmente si suppone che, quando questi intervengono, lo fanno esercitando questo tipo di violenza, benissimo, anzi malissimo: se lo fanno - e se viene provato - devono essere giudicati con la massima severità. Ma attenzione, pensiamo a quando un carabiniere o un poliziotto - cito ancora il caso davanti a Palazzo Chigi - interviene per bloccare una persona, specialmente se alterata. Basti pensare al caso Magherini: quante telefonate sono arrivate da cittadini perché quello aveva buttato una donna fuori da un taxi e aveva aggredito un'altra persona dentro: era nel classico delirio da cocaina. Fermare una persona così non è facile perché in questi casi quella mena, si ribella.

Se succede qualcosa, se succede un imprevisto, cosa fa il poliziotto o il carabiniere? Sa già da prima che se interviene a bloccare una persona così rischia l'ergastolo? Non solo rischia la vita, ma rischia comunque di andare sotto processo?

Sapete che persino nel caso Aldrovandi la Corte dei conti ha quasi annullato la sanzione rispetto a quei poliziotti dicendo che alla fine sono intervenuti come il regolamento imponeva loro di fare per bloccare una persona che resisteva all'arresto. Se tenendolo per terra in quella posizione, con le manette dietro la schiena, c'è stato un caso accidentale, non discuto. La sentenza c'è: omicidio colposo per negligenza, imperizia; lo hanno tenuto nella posizione sbagliata. Ma è forse tortura, come tutti vanno dicendo?

Il problema è che l'Italia è uno strano Paese perché prima di fare una norma bisognerebbe mettersi d'accordo sulle finalità della stessa. Questo provvedimento serve se un caso Regeni succede in Italia, sia il canaro, sia un privato, quel tale che aveva preso prigioniero uno che lo prendeva in giro, e per una settimana a Roma lo ha torturato in tutte le maniere possibili e poi lo ha ucciso: certo che è giusto averlo punito severamente per quell'omicidio perché in quel caso era tortura. Allo stesso modo, quando capitano certi episodi in una casa di riposo rispetto ad una persona anziana o in un asilo rispetto a soggetti che non possono difendersi: certo che quella è tortura. Ma qui facciamo un'operazione pubblico-mediatica in cui indichiamo come tortura un certo tipo di comportamento.

Volete che non ci sia preoccupazione nei poliziotti, nei carabinieri, nei capi della Polizia e dei Carabinieri che sono venuti in Commissione a spiegare che, quando il cittadino è in pericolo, il carabiniere, il poliziotto che interviene mette anche in conto il gravissimo rischio cui va incontro, che non è solo il rischio di perdere la vita nella colluttazione - molte volte, purtroppo, quando ci sono le cerimonie, il Capo dello Stato consegna premi alle vedove, ai familiari dei poliziotti che sono caduti sul dovere proprio in situazioni di questo genere - ma anche quello di finire sotto processi infiniti, sotto la pressione di un'opinione pubblica che viene comunque pilotata, ogni caso? D'altra parte, come la scienza dimostra, per uno stato di eccitazione da cocaina e alcool si può morire anche spontaneamente. E, se questo avviene nel momento in cui i poliziotti intervengono, questi che fanno? Vanno all'ergastolo, perché sono colpevoli di essere intervenuti nel momento in cui è successo questo fatto, che sarebbe successo anche e comunque senza il loro intervento?

Noi abbiamo presentato degli emendamenti per precisare meglio quello che vogliamo fare e lo facciamo alla luce di quello che insistentemente ogni giorno i *media*, e non solo i *media*, riportano. Se non fosse stato il «Corriere della sera», che è il maggiore giornale italiano, a dare cinque giorni fa un grande spazio a questo professore, indicando questi quattro casi di tortura, tutti colposi, che dovrebbero essere puniti come tali, noi non avremmo questa preoccupazione. Purtroppo l'aspettativa è quella e pertanto i nostri emendamenti sono volti a precisare ulteriormente le finalità di questo provvedimento. *(Applausi del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, credo che abbia ragione il presidente D'Ascola: questo è un provvedimento molto complesso e delicato, in cui è difficile trovare un punto di equilibrio. Ma bisogna partire da un dato di fatto: nonostante la ratifica di numerose convenzioni internazionali, l'Italia ha finora disatteso l'obbligo di incriminare la tortura attraverso l'adozione di una fattispecie penale *ad hoc*. Eppure, il divieto di tortura è considerato nel diritto internazionale una norma di diritto cogente, cioè inderogabile anche in situazioni d'emergenza, così come previsto dalla Convenzione siglata nel 1984 e recepita dall'Italia quattro anni dopo.

Non solo, gli Stati devono anche esercitare una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio, nonché sulle disposizioni relative a custodia e trattamento di persone sottoposte in qualsiasi modo a limitazioni della propria libertà.

Tuttavia, dopo la ratifica della Convenzione contro la tortura, l'Italia non ha sentito la necessità di introdurre un reato *ad hoc*, perché si riteneva che nel nostro codice fossero già previste delle fattispecie idonee a punire tutti gli atti indicati nell'articolo 1, anche quelli commessi da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Il nostro Governo sostenne tale posizione nei *report* inviati al Comitato contro la tortura nel 1990, nel 1994 e nel 1998. Solo nel *report* del 2002 le autorità italiane riconobbero espressamente la necessità di modificare le previsioni del codice penale. Il provvedimento, che dovrebbe recepire anche l'invito della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, è diventato ancora più urgente dopo la condanna ricevuta dall'Italia in merito alle torture commesse dalla polizia nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.

L'assenza di una fattispecie che permette di punire in modo proporzionato condotte particolarmente efferate poste in essere dalle Forze dell'ordine è stata infatti motivo di censura sia a livello internazionale, sia da parte dei giudici chiamati a decidere su quella vicenda, i quali hanno rilevato che

le condotte inumane e degradanti accertate in giudizio avrebbero potuto indubbiamente essere ricomprese nella nozione di tortura prevista dalla Convenzione, denunciando così l'inadeguatezza delle fattispecie incriminatrici per cui gli imputati erano chiamati a rispondere.

La *ratio* sottesa all'introduzione del reato di tortura può essere ricondotta a due ordini di considerazioni: da un lato, le informazioni estorte mediante tortura non possono essere ritenute attendibili per venire assunte come prova in un procedimento penale; dall'altro lato, la sanzione di inutilizzabilità dovrebbe rimuovere gli incentivi per l'utilizzo della tortura, contribuendo così a prevenirla. Ma è da marzo 2013 che è in atto un rimpallo sul testo tra i due rami del Parlamento. Al centro della questione c'è soprattutto la preoccupazione, sottolineata dai vertici di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che non si vada a configurare un reato contro le Forze dell'ordine. Dopo un primo testo approvato al Senato, poi ampiamente corretto dalla Camera, da quasi un anno il provvedimento è finito nel limbo, dopo il mandato al relatore conferito dalla Commissione giustizia nel luglio 2015. Ora siamo tornati, con qualche correzione, al testo originario uscito dal Senato. Si contestualizza ciò che fa scattare la pena; viene introdotta l'espressione «reiterate violenze», l'agire «con crudeltà» e il «verificabile trauma psichico». Sul punto relativo alle Forze dell'ordine, torna la dicitura originale del Senato. Nel testo della Camera era invece specificato: «Se i fatti (...) sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni». Il testo che torna oggi nell'Aula del Senato prevede invece: «Se i fatti (...) sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni (...), la pena è della reclusione da cinque a dodici anni».

In poche parole, diminuiscono le sanzioni, e il reato, che rimane comune e non proprio di pubblico ufficiale, come è invece prescritto dalla Convenzione di New York, diventa ancora più generico. Affinché venga considerata tortura, per esempio, la violenza e la minaccia devono essere reiterate.

Spariscono anche, tra le finalità elencate per definire meglio la fattispecie, quelle discriminatorie etniche, religiose o sessuali; così come sparisce la locuzione «per vincere una resistenza», accogliendo un rilievo mosso dal prefetto Pansa, secondo il quale per il testo della Camera poteva essere considerato un torturatore anche chi «causa una sofferenza acuta» (quindi anche con una singola manganellata), con il dolo specifico di «vincere una resistenza». Ma siccome il codice penale, all'articolo 53, stabilisce all'opposto che è compito del poliziotto «vincere una resistenza», si sarebbero profilati conflitti di giurisprudenza. I vertici delle Forze dell'ordine hanno in particolare messo l'accento sul rischio che con questa legge non si possa più garantire l'ordine pubblico, perché ogni tafferuglio potrebbe essere seguito da un diluvio di denunce alla magistratura.

Si confrontano insomma due esigenze: la tutela dell'ordine pubblico e il rispetto dei diritti umani. E in questo senso è stato disperante ascoltare un procuratore generale della nostra Repubblica dire che Stefano Cucchi è stato vittima di tortura, come Giulio Regeni, quando era nelle mani dello Stato italiano.

Signor Presidente, in conclusione ritengo che difendere i diritti umani e rendere operative le Convenzioni internazionali contro la tortura non sia un atto contro qualcuno, ma un atto a garanzia di tutti, e che se anche questa legislatura si concludesse con un nulla di fatto sarebbe un fallimento che la politica non si può permettere. *(Applausi della senatrice Ferrara)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, non vi nascondo il compiacimento personale nel potere intervenire quest'oggi sul provvedimento in esame. La proposta di legge, al di là dei giudizi dettagliati sul contenuto e dei singoli convincimenti, ha il merito di introdurre nel nostro ordinamento, nel codice penale, il reato di tortura. L'assenza nel nostro ordinamento di questo reato ha dell'incredibile, essendo l'Italia la Patria di Cesare Beccaria e di Pietro Verri, che oltre duecento anni fa avevano già trattato e stigmatizzato la pratica della tortura.

Per la verità, la proposta di legge è stata contraddistinta da un *iter* legislativo molto difficile, a volte incoerente, ed i colleghi che mi hanno preceduto l'hanno già illustrata. Eppure, su un tema così importante mi sarei aspettato una convergenza di posizioni che guardassero di più alla portata sociale e

internazionale delle future disposizioni che a quella, molto più miope, della politica nazionale. Infatti, l'ordinamento italiano non prevede fattispecie in merito al delitto di tortura, nonostante la Costituzione, all'articolo 13, comma quarto, stabilisca che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Resta il fatto che sia trascorso molto tempo da quando l'Italia, nel 1988, ha ratificato la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata nel 1984 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 39/461. Non meno importanti, poi, sono i numerosi trattati e accordi internazionali che sanciscono che nessuno possa essere sottoposto a tortura, soprattutto se tra questi vi è la più volte citata Convenzione del 1984, che è quella che definisce, in maniera specifica, il reato in oggetto.

Orbene, colleghi, concorderete con me che sia giunto il momento storico di dotare il nostro ordinamento di una figura di reato apposita, in maniera univoca e chiara, non solo perché è emerso dal dibattito pubblico quanto sia ormai necessario, ma soprattutto colmare un *vulnus* normativo non più accettabile. Lo dimostrano anche i recenti episodi di cronaca nei quali quei comportamenti criminosi sarebbero stati puniti in maniera più efficace e più puntuale qualora il nostro ordinamento fosse stato dotato di questo tipo di reato. Affermo e sottolineo quanto detto, perché noi non siamo solamente dei legislatori ma anche dei cittadini, che credono nella giustizia e - ancor di più - credono nella tutela dei diritti umani, in tutte le sue forme, soprattutto quelle più garantiste.

Non occorre essere certo esperti giuristi o particolari promotori della dignità umana per attestare che, in materia, il nostro ordinamento è contraddistinto da un *deficit* di tutela. Basta leggere qualche pagina degli atti giudiziari su quanto accaduto tra il 19 e il 21 luglio 2001 a Genova in occasione del G8, oppure sui casi di Cucchi e Aldrovandi. Si tratta di vicende oscure che lasciano trapelare quel senso di inadeguatezza e incompletezza del nostro sistema penale nel reagire a violazioni sulla dignità di essere umano, nella sua integrità e perfino sulla vita.

Come accennavo prima, l'*iter* legislativo è stato molto disordinato, e non posso non manifestare il mio disappunto sulla pretestuosa volontà da parte della Camera di stravolgere un provvedimento approvato all'unanimità in prima lettura al Senato, con nessuno voto contrario e tre soli astenuti.

Nello specifico, concordo per l'introduzione dell'articolo 613-*bis* nel codice penale, che punisce con la reclusione da tre a dieci anni chiunque, con reiterate violenze e minacce gravi, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, cura o assistenza. Ritengo si possa soprassedere sul ribadire quanto gravi debbano essere le minacce e quanto debbano essere reiterate le violenze. Forse è quel punto d'incontro tra varie posizioni che ci aiuterà ad andare avanti.

L'articolo 613-*bis*, poi, contempla l'aggravante se l'autore del reato è un pubblico ufficiale, con una reclusione da cinque a dodici anni. Infine (aggiungerei finalmente), si dispone l'aggravante per la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi di morte voluta o non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura.

Un altro aspetto meritevole di attenzione è quanto disposto all'articolo 2, laddove si novella l'articolo 191 del codice di procedura penale, introducendo il principio dell'inutilizzabilità nel processo penale delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura. Questo articolo rappresenta - a mio modesto parere - una tutela *a priori* per eventuali azioni coercitive avute con tortura al fine di ottenere dichiarazioni.

Mi preme, tuttavia, sottolineare che il testo della Convenzione definisce la tortura come un comportamento che richiede il coinvolgimento di un pubblico ufficiale (o di chi esercita una pubblica funzione), chiarendo al contempo che eventuali definizioni più ampie non pregiudicano l'oggetto della norma.

Tale è stata la soluzione accolta dal Parlamento, così giungendo ad un compromesso ragionevole tra posizioni altrimenti difficilmente conciliabili tra di loro, che avrebbero di fatto impedito l'introduzione di questa fattispecie di reato nel nostro ordinamento.

Sinceramente, avrei personalmente preferito un recepimento quasi letterale del testo della Convenzione. Ad ogni modo, come anticipato precedentemente, ritengo importante si stia finalmente colmando una gravissima lacuna normativa e civile.

Ciò detto, colleghi, vorrei però sottolineare una mia personale opinione ovvero che le disposizioni che stiamo introducendo nel nostro ordinamento penale non sono e non devono essere utilizzate in modo strumentale per colpire le nostre Forze dell'ordine, che compiono il proprio dovere a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini, operando molte volte nel rischio personale, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie costituzionali dei cittadini.

Quello che dobbiamo tenere ben presente è l'obiettivo della Convenzione di New York contro la tortura che era, ed è, prevalentemente diretto a quei Paesi che sono retti da regimi anti-democratici e che, per tale motivi, praticano largamente sui propri cittadini maltrattamenti fisici e di tortura. Detto questo, è evidente che le norme presenti nel nostro ordinamento, contro comportamenti assimilabili a pratiche di tortura, possono essere rafforzate ed è in questa logica che va valutato il voto che daremo a questo provvedimento.

Concludendo, signor Presidente, introdurre il reato di tortura nel nostro codice penale significa non solo colmare una lacuna normativa particolarmente grave, ma significa smetterla di fare finta che il nostro Paese non abbia avuto episodi in tale senso. Qui stiamo trattando una questione che ha un enorme rilievo, soprattutto internazionale e deve essere affrontato e discusso come un passo avanti nella civiltà del popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Tonini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo bene che ci sono le convenzioni e gli accordi internazionali, che sono stati più volte richiamati e che devono portare l'Italia ad adempiere a queste intese.

Tuttavia, l'*iter*, anche complesso, di questa legge dimostra che le affermazioni che in molti passaggi, sia qui al Senato ma poi, successivamente, anche alla Camera, gli esponenti di Forza Italia hanno svolto hanno un loro fondamento. In molti casi, anche di fronte a fatti di cronaca che hanno causato sconcerto e a interrogativi in un senso e nell'altro, avendo assistito a processi mediatici, ad assoluzioni nelle aule di giustizia e a vicende che ovviamente hanno colpito tutti - l'epilogo tragico di vite è sempre una tragedia - non c'è dubbio che nell'animo di molti questa legge è stata più volte letta come un atto di diffidenza, e non vorrei dire di ostilità - ma potrei anche dire di ostilità - nei confronti delle forze di polizia.

L'uso legittimo della forza è un tema delicato, sia nell'ambito dei trattati che delle intese dell'ONU. Si attua una norma costituzionale. L'Italia ripudia la guerra, ma ovviamente, se le organizzazioni internazionali - ed è successo nel corso della storia, anche recente - hanno deciso di contrastare dittature, invasioni e decimazioni di popoli, ha partecipato a iniziative di siffatto tipo, dove si ritiene che ci sia un uso legittimo della forza, anche quella militare più estrema.

E così nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica sono chiamate a operare le forze di polizia, talvolta anche le Forze armate, che vengono utilizzate pacificamente, spesso per presidiare luoghi pubblici, tribunali o nelle varie operazioni "Strade sicure" in Sardegna, in Sicilia e su tutto il territorio nazionale. Diciamo che poi non accade nulla, perché - per fortuna - la deterrenza esercitata dalla presenza e dal controllo del territorio fa sì che quei soldati che vediamo, anche uscendo qui dal Senato, all'angolo di San Luigi dei Francesi o a piazza Cavour, davanti al Palazzo di giustizia, poi non usino legittimamente la forza, perché nessuno li costringe a questo, ma sono lì perché, in teoria, ciò potrebbe accadere. E, quindi, sia le forze di polizia che le Forze armate hanno questo diritto.

È ovvio che la tortura, di cui si parla, non è consentita a nessuno e nemmeno l'uso legittimo della forza ammette le vessazioni e le prepotenze. Dopo di che c'è un'area grigia che non riguarda vicende come quelle che sono state evocate, dove ci sono stati poi giudizi penali, anche - cari colleghi - in assenza di questa legge. Parliamo del contrasto alle violenze arbitrarie, a maggior ragione ai danni di persone in

stato di fermo o di detenzione, che quindi sono affidate all'autorità pubblica, che può trattenerle in attesa dell'accertamento di responsabilità. Se poi c'è una condanna, le può trattenere a maggiore ragione per l'espiazione della condanna, ma quella persona già viene trattenuta e non può essere sottoposta a una vessazione, meno che mai a una violenza.

Per questo già numerose norme consentono nel nostro ordinamento d'impedire l'arbitrio e i reati - ne posso fare un elenco sommario - di percosse, lesioni, violenza privata, minacce, ingiurie, sequestro di persona o arresto illegale, con tutte le sanzioni previste per l'indebita limitazione della libertà personale, l'abuso di autorità nei confronti di arrestati o detenuti, perquisizioni o ispezioni personali arbitrarie.

Insomma, il nostro codice presenta una gamma di norme e sanzioni che impedisce, appunto, l'arbitrio. Ciò è tanto vero che le vicende evocate, compresa quella di Genova, hanno visto, in assenza di questo reato, processi, condanne e anche estromissioni - poi il tempo ci dirà se giuste o sbagliate - anche di altissimi dirigenti delle nostre forze di polizia. Quindi, non è che in assenza di questa norma c'è il libero arbitrio, ci sono la violenza di Stato e la tortura. Se diciamo questo, facciamo un grave errore.

Ecco perché il disegno di legge è tornato dalla Camera dei deputati modificato. Anche dal punto di vista dei relatori ci sono stati ulteriori interventi. Il nostro Gruppo interverrà e ci sono ancora emendamenti che abbiamo presentato.

Richiamo una particolare attenzione ai temi della sicurezza e delle forze di polizia e conservo un fondo di perplessità maggiore di altri, perché diffido delle intenzioni di alcuni. Infatti, il combinato disposto della norma sulla tortura e quella che non è stata fatta sui numeri di identificazione delle forze di polizia non vorrei che portasse a una paralisi delle azioni di ordine pubblico, perché poi nell'azione di ordine pubblico l'Italia negli ultimi mesi non ha vissuto momenti allarmanti, ma potrebbero esserci. È infatti vero che anche tutti i temi del degrado della vita nelle città, spesso connessi al dilagare dell'immigrazione clandestina o della criminalità comune, in alcuni quartieri si collegano anche all'ordine pubblico. Spesso si tenta di impedire l'arresto di esponenti della criminalità organizzata in alcune parti d'Italia, e non solo in quelle in cui mafia, camorra e 'ndrangheta sono più forti; è successo anche a Roma. In quei casi l'esecuzione dell'arresto di una persona diventa quasi un problema di ordine pubblico: si sono ribellati quartieri, familiari, parenti. Anche in quei casi c'è un limite all'uso della forza. Ma noi vogliamo che il testo in esame non consenta, poi, la paralisi dell'azione, che a volte deve anche essere decisa. Se si vuole arrestare un camorrista e un quartiere, una zona, un rione, un palazzo si ribellano, che deve fare lo Stato? Torna il giorno dopo, quando magari quella persona si è resa latitante? A volte, quindi, occorre anche consentire di agire con forza.

Riteniamo che, nella stesura di questo testo, la tecnicalità delle parole che vengono usate sia fondamentale per impedire che, poi, abusi e usi arbitrari delle norme portino alla vessazione delle forze di polizia e non a quello che è giusto, ossia alla tutela della persona, anche nell'ordine pubblico. È chiaro che, se un poliziotto esce per strada e dà una manganellata a uno, è un atto di violenza. Ma se qualcuno sta incendiando un'automobile per strada o sfasciando le vetrine - parlo di fatti che, ahimè, hanno fatto parte della vita e della cronaca italiana - che fa? Manda una *e-mail*? Fa un invito?

Una volta nell'ordine pubblico - non so se si usi ancora - il responsabile supremo, il più alto in grado, doveva mettere la fascia tricolore; bisognava suonare gli squilli di tromba - non so se questo sia previsto ancora in qualche normativa, può darsi che sia sopravvissuto - per avvisare il manifestante non autorizzato e violento: attenzione che adesso lo Stato interviene! Non so se si usino più la fascia tricolore e lo squillo di tromba, ma, colleghi, attenzione a non favorire in maniera esagerata le denunce arbitrarie.

Non abbiamo ancora approvato - e mi auguro che non si faccia mai - la norma sui codici identificativi, ma il combinato disposto del numero scritto bello grande sul casco o sulla tuta del poliziotto o del carabiniere e una norma sulla tortura ambigua possono portare il manifestante a dire che il numero 408 scritto sulla tuta ha fatto questo e quell'altro. Ci sono stati casi di cronaca. Ricordo che una volta, in occasione di una manifestazione a Terni, un ferimento era stato causato dall'ombrello di un manifestante e non dalla polizia. Eppure, per giorni, e giorni, abbiamo assistito a recriminazioni contro

la polizia.

Abbiamo quindi acceso un faro sul rischio di abusi. Le norme che vengono dalla Commissione giustizia sono spesso oggetto di lunga discussione in quest'Assemblea e spesso sono anche motivo di un'inevitabile discussione, per via dell'imprecisione di alcune decisioni, che abbiamo visto, anche recentemente, in altri casi.

Invitiamo allora a una riflessione ulteriore. Ci sono degli emendamenti del relatore che abbiamo apprezzato e che sono frutto dell'azione che anche i senatori Caliendo, Palma e altri hanno svolto in Commissione, per introdurre quella ragionevolezza sulla differenza tra gli abusi, che non devono essere effettivamente commessi, e l'uso legittimo della forza a tutela della legalità, dell'ordine pubblico, dell'esecuzione di un ordine di arresto nei confronti della camorra.

I limiti sono molto labili. È qui presente il sottosegretario Migliore il quale, nei giorni scorsi, in occasione della discussione su un altro capitolo, quello dell'articolo 41-*bis*, ha replicato precisando che le cose che gli erano state attribuite non erano vere. Ricordo che, nella mia lunga esperienza parlamentare, quando il 41-*bis* era ancora a tempo, fui io - ero allora all'opposizione di un Governo di centrosinistra - a proporre la proroga di quella misura; poi si unirono anche gli altri partiti e il Governo dell'epoca, che credo fosse presieduto da D'Alema. Poi i nostri Governi di centrodestra hanno reso stabile e permanente quella norma, dopo che la Corte costituzionale se ne era occupata; anche nei casi dei più efferati mafiosi, alcuni hanno sostenuto che vi fossero diritti minimali che non dovevano essere negati a nessuno. Anche in quel caso si pose un problema di sicurezza, di collegamento con l'esterno e sono quindi ben lieto del 41-*bis* e di aver contribuito a pagine più delicate. Ricordo che anche nella scorsa legislatura, quando ero Capogruppo, abbiamo rafforzato ulteriormente il 41-*bis* perché la magistratura di sorveglianza e l'ordinamento giudiziario avevano chiesto una maggiore e più precisa definizione delle norme, per evitare il collegamento dall'interno all'esterno. A volte anche quello che può sembrare vessatorio (il vetro divisorio o altre cose) è necessario per impedire che la criminalità comunichi dal carcere.

Sui temi della sicurezza, della legalità, dell'ordine pubblico, della tortura o anche dei diritti del detenuto vi è un confine che non deve essere mai varcato. La norma del 41-*bis* è importante perché evita che alcune cosche possano riprodurre ancora la loro catena di comando. Ma, nell'ambito delle norme che ho già citato, ritengo questa norma - con buona pace dei trattati internazionali - ultronea. Può servire a combattere la tortura in quei Paesi assolutisti, nelle dittature, dove peraltro se ne fregano delle convenzioni internazionali, le calpestano e fanno di tutto e di più, e questo non è accettabile. Noi abbiamo già un ampio impianto legislativo e di sanzioni penali che ha consentito di svolgere processi. Non cito altri casi di attualità, ma se ne potrebbero ricordare tanti e, se ci sono stati processi, significa che ci sono delle norme.

Attenzione, quindi, a non mandare un segnale di criminalizzazione preventiva delle Forze dell'ordine e di polizia, perché statisticamente sbagliano i politici, i medici e può sbagliare anche un appartenente alle forze di polizia. Quale realtà è perfetta? Nessuna categoria è immune dall'errore. Tuttavia, nel dibattito interno alle istituzioni, ma anche nel Paese, da parte di molti è emerso quasi un senso di punizione e di sanzione. In chi indossa una divisa noi non dobbiamo vedere il nemico da abbattere, il portatore di violenze e di torture. Pertanto, anche su altre questioni come quella inerente i codici identificativi, ben venga la pausa di riflessione che è durata molto a lungo, per evitare una paralisi dell'azione di sicurezza e di contrasto anche per quanto riguarda le espulsioni e quant'altro, visto che il testo è stato in parte modificato.

Qualcuno dice che non si può fare l'espulsione, a parte che il Governo si occupa più dell'ingresso e del trasporto dei clandestini. Ricordo che ieri sono arrivate 4.500 persone in un giorno, e poi ci vengono a dare le statistiche del Ministero dell'interno che parlano di 170.000 arrivi in un anno. Compratevi un contatore e guardate! Non si possono fare le espulsioni - tanto voi non le fate in nessun caso - e in tutta una serie di casistiche si troverà il pretesto per dire che in un caso non ci sono garanzie di legalità, in un altro non ci sono garanzie sulle torture. Attenzione, quindi. Anche quella parte è oggetto di riflessione. Io ho anche proposto emendamenti abrogativi dei vari articoli, perché ritengo che non tutti

siano necessari.

Pertanto, nell'affermare che ogni tipo di illegalità deve essere sancita e punita, forse avremmo dovuto ritenere già sufficiente il nostro impianto di ordine penale. Ci sono dei trattati a cui adempiere: facciamolo senza norme ultronee che vadano ad aggravare la situazione. Dosiamo le parole, perché molte volte in questa legislatura abbiamo visto arrivare in Aula provvedimenti su materie di carattere penale che poi forse andavano istruiti meglio in Commissione. In tutte le leggi, infatti, una parola può fare la differenza, ma in campo penale è ancora più importante. Quindi formulo un augurio per la conclusione del nostro lavoro. Se non sbaglio, siamo alla terza lettura e, quindi, c'è stato un dibattito ampio in cui il Senato ha svolto un ruolo importante, tanto che ce ne sarà una quarta. Evidentemente l'adempimento dei trattati internazionali non è scevro dalla saggezza del legislatore. Tutti siamo contro le torture e le violenze, ma è bene avere a mente l'uso legittimo della forza, la possibilità di mantenere l'ordine pubblico, il non scoraggiare il personale delle forze di polizia che già è scontento per i contratti, per il riordino delle carriere, per mille frustrazioni per cui non c'è bisogno di fare una Commissione d'inchiesta. Ognuno di noi trova degli appartenenti alle forze di polizia per strada e può dialogare con loro - come io faccio da sempre - e trovare mille ragioni, alcune delle quali forse si possono lenire con le parole, ma altre danno un segnale di un certo tipo.

Concludo con un riferimento alla riflessione cui il Senato ha contribuito, sta contribuendo e contribuirà, perché il testo arrivato dalla Commissione avrà ulteriori modifiche. Io ho presentato emendamenti che mi auguro vengano approvati. Il relatore ha dato un contributo e mi auguro che ciò possa indurre anche la Camera e tutto il Parlamento a una riflessione. La tortura va combattuta. La forza della legalità non va paralizzata. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, quello in esame è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare e - come è già stato detto in quest'Aula - noi siamo partiti da un testo che aveva dei contenuti decisamente molto più chiari, evidenti e anche più finalizzati, coerentemente con quanto contenuto nei trattati internazionali ai quali abbiamo aderito e cui facciamo riferimento. Oggi abbiamo un testo, modificato poi alla Camera, che - a nostro avviso - è stato fortemente indebolito dall'ultima attività svolta in Commissione giustizia rispetto alla sua finalità originaria.

Abbiamo e manteniamo, fintantoché non arriveremo all'esame degli emendamenti che anche noi abbiamo proposto per tornare allo spirito originario del progetto, fiducia che i cambiamenti necessari vengano fatti. Del resto, questo è uno dei passaggi che devono essere compiuti perché l'articolato venga approvato in via definitiva. Un altro passaggio verrà fatto alla Camera e molto di quanto essa aveva stabilito è stato modificato - secondo noi - in peggio nel testo che viene proposto oggi all'approvazione del Senato.

Cosa non ci convince? L'ha detto prima benissimo il senatore Manconi. Non ci convince l'idea che sta alla base del testo che è stato così fortemente ridimensionato introducendo formule come «reiterate violenze» e «minacce gravi», cambiando la natura del reato e introducendo di fatto un concetto di crudeltà che a noi pare assolutamente privo di senso in ragione del reato e del delitto che si intende punire. La tortura di per sé prevede la crudeltà. Non c'è bisogno di una specificazione. La tortura è crudeltà finalizzata, scientificamente adoperata e usata. C'è storia sulla tortura. La tortura ha una storia dietro di sé di ingiustizie e colpevolezze profonde attribuibili agli Stati e, soprattutto, a un certo tipo di Stati. Non a caso in questo Senato, pochi giorni fa, si è svolta una grande discussione su un emendamento che tutti abbiamo definito emendamento Regeni. Uno Stato autoritario, colpevole di un'azione nei confronti di un cittadino italiano, innocente sotto ogni profilo, ha utilizzato la tortura nell'idea di estorcere informazioni con la violenza. Cosa c'è di più crudele della consapevolezza di utilizzare uno strumento di violenza verso una persona per estorcere informazioni o per imporre comportamenti?

Ogni specificazione è particolarmente incomprensibile perché sembra difensiva. È una sorta di *excusatio non petita*. Siccome penso che si possa verificare nell'ambito dei comportamenti dello Stato, anche del nostro Stato, un'azione di violenza di siffatta natura, incomincio a introdurre una serie di

specificazioni e aggettivi che deve pormi nella condizione di difendermi. Si tratta di una *excusatio non petita*. Ed è preoccupante questo tipo di atteggiamento. Penso che ci siano tutti gli spazi per intervenire e correggerlo.

Noi tutti viviamo in un mondo difficile. Noi tutti vogliamo difendere le migliori condizioni di vita che abbiamo conquistato. Noi tutti riteniamo che le libertà personali siano qualcosa di sacro che non possiamo in modo assoluto mettere in pericolo. Noi tutti sappiamo che cosa è avvenuto nella storia dell'uomo, anche in Europa e non solo. Ho sempre piacere di ricordare una vicenda, che riguarda un giovane sardo, sindacalista del porto di Buenos Aires, andato in Argentina con la famiglia per lavorare, che si è fatto strada nella sua attività, tanto da essere riconosciuto - lo chiamavano El Tano i portuali di Buenos Aires - come una guida. I componenti della giunta militare furono condannati all'ergastolo da un tribunale italiano e per loro si attivò la procedura di estradizione, perché compirono nei suoi confronti un delitto gravissimo: si trattò infatti di una tortura, fino all'ultimo. Mastinu era un giovane sindacalista sardo a Buenos Aires, che fu buttato vivo da un aereo, così come si usava fare nei confronti degli oppositori di quel regime fascista. Si trattò di un caso di tortura, portato fino all'ultima estrema conseguenza, in tutta la sua capacità di violenza, nei confronti suoi e dei suoi familiari, per ottenerne l'arresto, fino al momento della sua esecuzione, effettuata in modo ambiguo, nascosto e vigliacco.

Il reato di tortura va introdotto come riconoscimento doveroso e come atto di condanna nei confronti di queste modalità di agire degli Stati. E non lo dico perché penso che ciò riguardi i nostri operatori: anzi, sono convinto del contrario. Quando dico che non c'è bisogno di giustificarsi, dico che siamo convinti che i nostri operatori, gli operatori delle Forze dell'ordine e della giustizia, hanno in sé così maturato lo spirito democratico e il rispetto dei diritti dell'uomo che non sono interessati, se non in una deviazione episodica e rara, a questa fattispecie. *(Richiami del Presidente).*

Concludendo, signor Presidente, si tratta di un atto di condanna rivolto a questo tipo di cultura, che si esercita anche in altri Paesi. Si legittima, infatti, il nostro Paese a chiedere giustizia per i propri cittadini, che hanno subito le violenze in altri posti, se esso stesso si dota di una disposizione di legge che quella condanna rende esplicita e inequivocabile. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL, PD e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei iniziare con una citazione. Nel 1972 Carlo Alberto Dalla Chiesa disse: «L'Italia può sopravvivere alla perdita di Aldo Moro ma non può sopravvivere all'introduzione della tortura».

In queste semplici parole c'è l'enunciazione assoluta e condivisibilissima dell'incompatibilità tra tortura e democrazia. Il reato di tortura, insomma, è la più grave forma di degenerazione di un'autorità in violenza, di un potere in arbitrio. L'introduzione di questo reato è attesa persino da troppi anni nel nostro ordinamento, ed è tanto più necessario e urgente farlo adesso, ora, alla vigilia del *referendum* sulle riforme costituzionali più dannoso della storia della Repubblica. È un motivo in più, insomma, per fare presto; un motivo che si aggiunge alla necessità di assolvere agli obblighi cui il nostro Paese è notoriamente inadempiente da oltre trent'anni.

Nel merito delle modifiche intervenute in Commissione giustizia al Senato, rilevo che sono state in buona parte da noi condivise. Il testo pervenuto dalla Camera andava necessariamente cambiato. Noi alla Camera ci eravamo astenuti su quel testo, nonostante fossimo e siamo tuttora tra i più convinti assertori della necessità di introdurre questo reato nel nostro ordinamento. Ci eravamo astenuti perché quel testo introduceva limiti probatori molto difficili per l'accertamento del reato, con la prevedibile conseguenza che sarebbe stato, appunto, difficoltoso, se non addirittura impossibile, in sede processuale, pervenire all'accertamento del reato di tortura. Mi riferisco nel dettaglio alla necessità di dimostrare l'intenzionalità delle condotte. Nel caso, per esempio, di Federico Aldrovandi, non c'è dubbio alcuno che vi sia stata tortura, essendo stato vittima di ben 54 ripetuti atti di violenza. Ma ben difficilmente si potrebbe dimostrare l'intenzionalità nell'infliggere tortura.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Hai letto la sentenza?

LO GIUDICE *(PD)*. Stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, lei è potuto intervenire. Adesso lasci intervenire il senatore Cappelletti.

FORNARO *(PD)*. Impara ad ascoltare gli altri.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. C'è la sentenza. Guardate la sentenza.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, se qui dovessimo giudicare i contenuti...

Prego, senatore Cappelletti, prosegua pure.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Poi, si sarebbe dovuto dimostrare che il fatto del pubblico ufficiale fosse avvenuto con abuso di potere. È di tutta evidenza che non potrebbe essere che così, ma tale prova addizionale renderebbe più complesso l'accertamento del fatto da parte del magistrato.

Ancora, si sarebbe dovuto accertare se la persona torturata fosse stata affidata al suo torturatore, ovvero sottoposta alla sua autorità, vigilanza e custodia: elementi difficilmente dimostrabili, anche in un caso conclamato come quello dei ben noti fatti accaduti alla Diaz. A queste criticità - segnalate dal Movimento 5 Stelle alla Camera - la Commissione giustizia del Senato ha opportunamente risposto modificando il testo in maniera sostanziale. Rimangono, tuttavia, anche altre criticità, a cui si potrebbe agevolmente porre rimedio semplicemente recuperando i nostri emendamenti. Non convince - ad esempio - il termine «reiterate» riferito alle violenze e alle minacce gravi. È notorio, infatti, che l'articolo 1 della Convenzione ONU sulla tortura riferisce al singolo atto di violenza. Allo stesso modo, non convince il termine «verificabile» riferito al trauma psichico, per cui al danno per le vittime di violenza seguirà l'umiliazione di una visita con lo psichiatra.

Chiediamo inoltre che anche i trattamenti inumani o degradanti la dignità umana debbano essere inseriti nel novero dei comportamenti suscettibili di rappresentare reato di tortura. Ricordo che questa previsione era stata peraltro già oggetto di approvazione da parte della Commissione giustizia del Senato e anche dall'Assemblea del Senato nella precedente lettura.

Infine, se non vogliamo che vadano ad aggiungersi anche i procedimenti per tortura al novero degli oltre 1,5 milioni di processi prescritti dall'entrata in vigore dall'ex Cirielli, dev'essere opportunamente considerato il raddoppio dei termini di prescrizione.

In conclusione, dobbiamo fare una legge giusta, necessaria e urgente, ma dobbiamo anche fare una legge che sia efficace. Per questo motivo, invito tutti, Governo, Assemblea, relatori, a guardare con particolare attenzione alle criticità evidenziate.

Peraltro - come ho già detto - sarebbero facilmente superabili con l'accoglimento degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame non può più permettersi ulteriori correttivi e, quindi, ulteriore *navette* tra Camera e Senato. Di tempo ne è già passato fin troppo. Adesso è arrivato il momento, al contrario, di accelerare e lo dobbiamo fare per Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Aldo Bianzino, Federico Aldrovandi e per i tanti che sono ancora oggi vittime di tortura nel nostro Paese...

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Tutti assolti!

CAPPELLETTI *(M5S)*. Lo dobbiamo fare perché questa vergogna, indegna di un Paese civile, non debba ripetersi mai più.

Per questo motivo, dobbiamo fare in fretta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Presidente, lo sbatta fuori! Il senatore Giovanardi ci ha interrotto tre volte!

PRESIDENTE. Ho richiamato il senatore Giovanardi usando il campanello. *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Senatore Giovanardi, per cortesia, ciascuno, se non eccede, può dire quello che vuole. Il giudizio spetta poi a coloro che ascoltano, sia all'interno di quest'Aula che fuori.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Gentile Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla scomparsa di Sisinio Zito, che per ben cinque legislature ha animato i lavori di quest'Assemblea, rappresentando magistralmente la Calabria.

Il senatore Zito, originario della bellissima Roccella Jonica, nel corso della sua lunga carriera politica è stato più volte Sottosegretario, nonché Presidente della Commissione sanità del Senato dal 1987 al 1991. Politico scafato e calabrese orgoglioso, non ha mai lesinato giudizi e consigli, sempre saggi e puntuali. Indimenticabile il suo impegno come sindaco di Roccella Jonica, città che ha valorizzato con iniziative dall'altissimo valore culturale e sociale, rendendola una vera e propria perla della costa reggina e di tutto il Mediterraneo. Il suo impegno come politico e amministratore deve essere di esempio per tutti coloro i quali intendono fare del proprio territorio l'unica ragione della loro attività politica.

A tutta la famiglia di Sisinio Zito esprimo il mio affetto e la mia sincera vicinanza e lo faccio in quest'Aula dove, per molto tempo, il senatore Zito ha fatto sentire la sua voce, contribuendo ad animare i lavori parlamentari. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Campanella e Giovanardi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Caridi. Francamente mi spiace che l'intervento sia stato fatto a fine seduta, in quanto sarebbe stato forse più opportuno ricordare questa scomparsa all'inizio della seduta, come peraltro è già capitato.

Ad ogni modo, la Presidenza si associa al suo ricordo e cordoglio.

ZIZZA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signor Presidente, il mio intervento va a sostegno dei lavoratori della Santa Teresa SpA, una società interamente pubblica di proprietà della Provincia di Brindisi.

Come voi tutti sapete, ormai in tutte le Province italiane vi è una grandissima difficoltà economica. Vorrei mettere in evidenza ed esprimere la solidarietà del mio Gruppo a tutti i 122 lavoratori che, da questa mattina, occupano l'ingresso della sede della Provincia. La questione è molto seria e risiede nel fatto che non c'è una prospettiva per la soluzione del problema occupazionale delle famiglie coinvolte e i tagli che il Governo ha operato a danno della Provincia hanno incrementato ancora di più la problematica.

Nell'esprimere la solidarietà ai lavoratori, mi auguro che la Regione Puglia, insieme a tutti i parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, metta presto in piedi un progetto per la soluzione della problematica lavorativa delle 122 persone che, nelle prossime settimane, potranno ricevere una lettera di licenziamento. Non dobbiamo arrivare a questo, lavorando tutti insieme per trovare una soluzione, così come avvenuto in altre Province italiane. Penso alla Sicilia, alla Calabria e alle altre tantissime Regioni italiane dove non si è arrivati al licenziamento dei lavoratori.

Mi auguro che il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tutto il Governo convochino un tavolo per la soluzione dell'importante problematica riguardante la società Santa Teresa della Provincia di Brindisi.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, poco fa al Senato della Repubblica, a pochi metri da quest'Aula, nella sala Koch, si è tenuto il XVII evento annuale della multinazionale Ericsson. Il titolo scelto per l'iniziativa è: «Giovani, innovazione, crescita», titolo nobile e incoraggiante. Peccato che in Italia la Ericsson, in questi giorni, stia facendo tutto il contrario.

Con che coraggio si può parlare di giovani, innovazione e crescita, quando il 13 giugno scorso, negli stabilimenti Ericsson, è stata aperta una procedura di mobilità per 302 lavoratori e 30 dirigenti? E questo per il 2016, più altri 53 entro i primi sei mesi del 2017. Complimenti per il concetto di sviluppo!

Da diversi anni Ericsson non ha un piano industriale neppure a medio termine per l'Italia. Ericsson ha aperto ben 13 procedure di mobilità dal 2007 ad oggi e continua a disinvestire in ricerca e sviluppo nel nostro Paese. L'azienda sta mettendo in ginocchio moltissimi lavoratori qualificati e preparati. E noi mettiamo loro i tappeti rossi? Caso emblematico è il centro di ricerche di Pisa, nella mia Toscana, dove gli obiettivi strategici sono proprio quelli di sviluppare nuovi concetti di sistema, testare nuove tecnologie, nonché sviluppare prototipi di sistemi avanzati. Là la mattanza, signor Presidente, è già iniziata.

Per affrontare la crisi aziendale apertasi in Ericsson, è stato proposto un tavolo al MISE. Il Vice Ministro dello sviluppo economico, la signora Teresa Bellanova, con sicurezza scriveva su Twitter: «Il tavolo sulla crisi di Ericsson è convocato al MISE per mercoledì 22 giugno». Un'azienda seria si sarebbe resa ovviamente disponibile. Tuttavia, i vertici dell'azienda hanno stracciato l'impegno, hanno pensato bene di snobbare i lavoratori e le istituzioni italiane, facendoci sentire una loro colonia. È un caso molto grave, uno smacco alle istituzioni nazionali e regionali coinvolte e soprattutto un grave affronto ai lavoratori, che da anni, con il loro lavoro, contribuiscono al successo di questa multinazionale in Italia.

Manifestazioni di piazza sono avvenute negli ultimi giorni a Genova, dove i lavoratori si chiedono con preoccupazione cosa ne sarà del loro futuro. Nulla di concreto è stato prospettato per loro e per l'effettiva realizzazione del cosiddetto piano Erzelli, ma cercando di conservare - Ericsson senz'altro - il profitto e l'accesso ai fondi europei (quello sì, lo sanno fare bene). Dopo aver investito nel nostro Paese, Ericsson sta gradualmente, ma inesorabilmente ridimensionando la propria presenza in Italia.

In questa situazione, signor Presidente, che trovo molto grave mi dissocio da chi pensa di poter utilizzare le istituzioni come una passerella o come *location* per i propri eventi. Palazzo Madama è innanzitutto la casa dei cittadini italiani. Signor Presidente, non siamo ancora una colonia delle potenze economiche mondiali. Per cortesia, lo riferisca al signor Renzi e al senatore Napolitano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'atteggiamento di Ericsson, che ha disertato la riunione del MISE, è un fatto molto grave. Ma ancora più grave è il comportamento di chi, come vice presidente del Senato Gasparri e il ministro Poletti, hanno aperto le porte di Palazzo Madama ai vertici Ericsson senza valutarne le conseguenze.

La prossima volta vadano davanti agli stabilimenti, con di fronte i lavoratori in mobilità, e annuncino, come pochi minuti fa ha dichiarato la ministra Giannini, che è in previsione di inglobare, nel prossimo futuro, il 5 per cento di tirocinanti, probabilmente usa e getta. Vedremo poi se i lavoratori saranno contenti di essere licenziati per dar posto e acquisire nuova forza lavoro al minor prezzo e a minori tutele. Licenziano 385 persone con contratti dignitosi, per riprenderne 200 usa e getta.

Signor Presidente, come sempre questo Governo si dimostra per quello è: debole con i forti e forte con i deboli. Renzi, stai sereno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 7 luglio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 7 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,50)*.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bencini, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Manconi, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Piccinelli, Pizzetti, Romano, Rubbia, Stucchi, Susta, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ciampolillo, Filippi e Scibona, per attività dell'8a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Rizzotti, per partecipare a un incontro internazionale; Compagna e Divina, per attività dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Petrocelli, cessa di farne parte il senatore Airola;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Airola, cessa di farne parte il senatore Petrocelli.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 5 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 22 giugno 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM (2015) 583 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 136).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 30 giugno 2016, ha inviato la relazione - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 22 giugno 2016 - sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2014 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (*Doc*. XVI-*bis*, n. 5).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Marino Mauro Maria, Chiti Vannino

Misure per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale dei territori di confine della Regione Piemonte (2461)

(presentato in data 30/6/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili (2462)

(presentato in data 01/7/2016);

senatore Uras Luciano

Norme per la concessione del prestito d'onore (2463)

(presentato in data 04/7/2016);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Disposizioni per il contrasto della violenza domestica e la tutela delle vittime di reati particolarmente

violenti (2464)
(presentato in data 05/7/2016);
senatrice Filippin Rosanna
Modifica del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in materia di donazioni di organi e tessuti ex vivo (2465)
(presentato in data 06/7/2016).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 1° e 13° riunite
in sede referente
sen. Valentini Daniela, Sen. Amati Silvana
Disposizioni per favorire l'integrazione efficace del sistema di protezione civile tra Stato, regioni ed enti locali. Istituzione di una Carta dei diritti per il cittadino colpito da calamità (1001)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente(Aff. costituzionali)
(assegnato in data 06/07/2016);
Commissioni 1° e 13° riunite
in sede referente
sen. Maran Alessandro
Delega al Governo per l'unificazione delle Forze di polizia e per la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile (2095)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente(Aff. costituzionali)
(assegnato in data 06/07/2016).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2015, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 40).
Il Ministro della salute, con lettera in data 30 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'anno 2014 per l'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita e all'anno 2015 per l'utilizzo dei finanziamenti.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CXLII, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 24 e 30 giugno 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (C.R.E.A.), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 410);
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 411).

Petizioni, nuova assegnazione

La petizione n. 297, presentata dal signor Francesco Di Pasquale, da Cancello ed Arnone (Caserta), la petizione n. 562, presentata dal signor Salvatore Acanfora, da Bari, e la petizione n. 686, presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco, da Chiavari (Genova), già assegnate alla 1ª Commissione permanente, sono state nuovamente deferite alle Commissioni riunite 1ª e 13ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Uras ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05901 della senatrice De Petris.

Interrogazioni

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, DE PIETRO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la biblioteca universitaria di Pisa è una biblioteca statale, che dal 1823 ha sede nel palazzo della Sapienza, di cui occupa le ali poste a nordovest del piano nobile, dove sono situati i locali destinati all'utenza, le sale di consultazione e gli uffici, e le ali a sudovest del secondo piano, adibite a magazzini librari;

la biblioteca conserva materiali di enorme pregio, molti volumi provengono dalla raccolta Palatina di Firenze, dalle raccolte di Anton Francesco Gori, di Angelo Fabroni, di Alessandro D'Ancona e della famiglia Orsini Baroni. Il patrimonio comprende anche numerose pubblicazioni periodiche, molte delle quali di difficile reperibilità;

con l'ordinanza comunale n. 808365 del 29 maggio 2012, è stata disposta la chiusura al pubblico del palazzo della Sapienza per le necessarie verifiche di vulnerabilità sismica, a seguito del terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012. Con esso sono state chiuse, quindi, anche la facoltà di Giurisprudenza, ospitata in tale sede, e la biblioteca universitaria;

la perizia volta a verificare lo stato dell'edificio, completata solo nel mese di dicembre 2013, non ha accertato lesioni strutturali nell'area della biblioteca, ma ha riscontrato un sovraccarico, per il quale si sono rese necessarie opere di messa in sicurezza;

il 1° dicembre 2014 è stata aperta al pubblico una nuova sede distaccata presso il complesso monumentale del museo di San Matteo, in piazza San Matteo in Soarta, con lo scopo di garantire agli utenti i servizi di consultazione e prestito e consentire la fruizione di un'esigua parte dei fondi librari, che erano conservati nel palazzo della Sapienza e trasferiti a seguito dell'alleggerimento dei depositi, prescritto dall'ordinanza DN 20/70 del 2014 del Comune di Pisa e a partire, poi, dal gennaio 2015 di tutto il patrimonio librario antico e moderno;

la sede distaccata di San Matteo è stata resa accessibile dopo un articolato e complesso intervento di restauro dell'edificio, promosso e finanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, coordinato dalla Soprintendenza di Pisa e dalla biblioteca stessa;

risulta agli interroganti che, a 4 anni dalla delibera comunale, con la quale palazzo della Sapienza veniva chiuso al pubblico, sarebbe prevista per l'autunno 2016 la riapertura delle attività connesse alla facoltà di Giurisprudenza;

nessuna comunicazione certa è invece pervenuta per quanto riguarda il ripristino delle attività legate alla biblioteca. Appare necessario ricordare come, ad aggiungersi agli innumerevoli disagi connessi alla riorganizzazione provvisoria dei servizi, con il relativo distaccamento, sia assolutamente urgente ed imprescindibile porre rimedio ai danneggiamenti, causati da un'invasiva perdita d'acqua, ad una serie di antiche edizioni e testi scientifici;

è di tutta evidenza come la chiusura di uno spazio come quello della biblioteca universitaria di Pisa rappresenti una ferita profonda per una città che vede nell'università il cuore pulsante della propria vita culturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda indicare, con urgenza, modi e tempi certi per il ripristino delle attività della biblioteca universitaria di Pisa nella sua originaria collocazione all'interno di palazzo

della Sapienza;
se non consideri opportuno coinvolgere il personale dell'istituto nella definizione delle misure più idonee a scongiurare nuovi episodi che possano causare danni all'inestimabile patrimonio della biblioteca.
(3-02996)
PUPPATO, CIRINNA', AMATI, VALENTINI, GRANAIOLA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge regionale 26 maggio 2016, n. 15, recante "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus)", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 50 del 27 maggio 2016;
la legislazione in materia di armi, nonché di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rientra nelle competenze esclusive dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica;
rilevato che:
l'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2016 prevede che l'eradicazione delle nutrie predisposta dall'apposito Piano regionale triennale possa avvenire mediante "armi comuni da sparo, trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale, metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici ed ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto";
il medesimo articolo autorizza a partecipare al Piano triennale di eradicazione della nutria la polizia provinciale e locale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana;
considerato che:
l'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" elenca espressamente le armi e tutti i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria (fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12; fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40; fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6; arco e falco), e vieta l'utilizzo di ogni altra arma, comprese dunque le armi comuni da sparo, perciò anche pistole, fucili ad aria compressa, fucili, invece autorizzati all'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2016;
ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", le autorizzazioni per i porti d'arma per uso caccia e tiro sportivo permettono il porto fuori dalla propria abitazione e sue pertinenze esclusivamente per le attività autorizzate, ovvero per praticare nei luoghi e nei tempi, ove ciò è permesso, l'attività venatoria o l'attività di tiro a volo o sportivo;
lo stesso articolo di legge stabilisce anche che, senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, fionde, archi e balestre (si veda anche la circolare del Ministero dell'interno n. 559/C.22590.101179(17) del 16 dicembre 1995);
ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2001, n. 362, le armi a gas ed aria compressa, eroganti un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*, seppur di libera vendita, non possono essere portate fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa, senza giustificato motivo;
le armi a gas ed aria compressa eroganti un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule* sono, per legge, equiparate ad armi da fuoco e come esse disciplinate;
considerato, inoltre, che:
l'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 esplicita che per le specie alloctone tra cui la nutria,

gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19 della legge stessa: tale articolo, al comma 2, stabilisce che le regioni sono gli organi deputati al controllo delle specie di fauna selvatica, anche attraverso l'autorizzazione di appositi piani di abbattimento che però devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui cui si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza;

questa esclusività dei ruoli viene implicitamente richiamata dal comma 3 dell'art. 19, che permette alle sole Provincie autonome di Trento e Bolzano di avvalersi di altre persone, munite di licenza per l'esercizio venatorio;

considerato, infine, che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 18 aprile 2014, si è già espressa sul ricorso presentato dal Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto, dichiarando incostituzionale l'art. 2, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, recante "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria" che permetteva ai cacciatori di prendere parte ai piani di abbattimento provinciali;

la Corte costituzionale, nella motivazione, ha ribadito l'esclusività dello Stato nella scelta dei soggetti incaricati ed elencati all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992;

le associazioni Forum PD Tutela Diritti Animali - Circolo Treviso, in data 21 giugno 2016, Ecodem - Circolo di Treviso in data 21 giugno 2016, ENPA Ente nazionale protezione animali - sezione nazionale in data 27 giugno 2016, con distinte lettere, indirizzate ai diversi ministeri competenti, hanno trasmesso degli esposti dettagliati che segnalano la potenziale illegittimità della legge regionale n. 15 del 2016,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano necessario valutare l'adozione, con urgenza, di ogni opportuna iniziativa, al fine di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, avverso l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale Veneto n. 15 del 2016, per lesione delle competenze legislative statali costituzionalmente garantite.

(3-02997)

ENDRIZZI, GAETTI, MORRA, CRIMI, MARTON - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in data 6 luglio 2016, il quotidiano "il Gazzettino di Padova" riporta la notizia secondo cui il pavimento del reparto centrale di rianimazione dell'azienda ospedaliera di Padova sarebbe "collassato", avendo «ceduto sotto il peso dei letti, 200 kg quelli base, 500 kg quelli destinati ad accogliere i pazienti ustionati, per i quali è obbligatorio adottare speciali accorgimenti facendoli stendere su un giaciglio-vasca riempito di sabbia, capace di farli "ondeggiare" attutendo la durezza del materasso»;

"padovaoggi" del 5 luglio riporta che «la sezione posta al terzo piano del Monoblocco sarebbe stata sgomberata di uomini e macchinari, trasferiti nella Rianimazione del Giustinianeo, per consentire il rifacimento della pavimentazione: intervento pari a qualche centinaia di migliaia di euro. I cantieri dovrebbero proseguire sino a fine agosto, e il reparto dovrebbe tornare operativo, nella propria sede, in settembre»;

il reparto venne inaugurato nel 2009, e il costo della struttura risulterebbe essere stato di 3.200.000 euro per le ristrutturazioni, più altri 3 milioni e mezzo per i macchinari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi doveroso procedere con i dovuti atti di competenza, anche di natura ispettiva, affinché siano verificate le ragioni alla base dei fatti descritti, nonché gli eventuali profili di responsabilità connessi.

(3-02998)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da "la Repubblica" del 6 luglio 2016, si apprende che la Corte dei conti parla di 47.000 docenti assunti grazie alla legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta buona scuola, mentre il Governo dichiara che siano 180.000 i docenti che verranno assunti grazie alla medesima legge;
il sottosegretario Faraone dichiara testualmente: "compreso il concorso 2016 saranno 90 mila assunzioni ex novo e 90 mila contratti precari trasformati in cattedre";
considerato che il piano straordinario di assunzioni in ruolo, previsto dalla legge n. 107, contemplava 102.734 posti nell'anno scolastico 2015/2016;
considerato inoltre che:
le assunzioni delle fasi "0" previste per il 2015/2016 (*turnover* e posti di sostegno stabilizzati) erano relative a 21.880 posti dovuti al *turnover* e di 14.747 di sostegno;
successivamente su tutti i posti disponibili in organico di diritto non coperti dalle assunzioni alla predetta fase (si tratta di 10.849 posti liberi già negli anni precedenti a cui si aggiungono tutti quelli non ancora assegnati) e sui posti dell'organico aggiuntivo (55.258 tra comuni e sostegno) si sarebbe dovuto procedere alle assunzioni del piano straordinario. Erano destinatari delle proposte di assunzione del piano straordinario gli inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi del 2012 (compresi gli idonei);
queste ulteriori assunzioni sono avvenute in tre fasi (A, B e C), tutte con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015. In una prima fase si è assunto su tutti i posti vacanti di organico di diritto rimasti liberi con le attuali procedure nella provincia o regione di inclusione (50 per cento alle graduatorie ad esaurimento e 50 per cento al concorso);
nelle due fasi successive si è assunto sui posti dell'organico di diritto non assegnati nella prima fase (per carenza di aspiranti) e sui posti dell'organico aggiuntivo;
atteso che a parere degli interroganti, se tali notizie fossero vere, significherebbe tradire quanto dichiarato all'interno della legge e rispetto al numero delle potenziali assunzioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti e chiarire i numeri delle assunzioni relative alle diverse fasi;
inoltre, se non voglia valutare, qualora le assunzioni siano state inferiori rispetto a quelle previste dal piano assunzionale, di procedere ad ulteriori e immediate assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari che attendono da anni questo momento e non voglia inoltre estendere l'organico di potenziamento alla scuola dell'infanzia.
(4-06065)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02996, del senatore Maurizio Romani ed altri, sul ripristino della biblioteca universitaria di Pisa all'interno di palazzo della Sapienza;
12a Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-02998, del senatore Endrizzi ed altri, sul crollo del pavimento di un reparto ospedaliero di recente realizzazione a Padova;
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02997, della senatrice Puppato ed altri, sulla legislazione della Regione Veneto in materia di armi e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-05444 del senatore Zizza.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 641a seduta pubblica del 21 giugno 2016, a pagina 106, sotto il titolo "Corte dei conti, trasmissione di documentazione", all'ultima riga del primo capoverso, sostituire la parola: "maggio" con la seguente: "aprile".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.